

***rassegna
penitenziaria
e criminologica***

1 rassegna **1983** penitenziaria e criminologica

Fondata da GIUSEPPE ALTAVISTA

DIRETTORE

NICOLO' AMATO - *Direttore generale per gli Istituti di prevenzione e pena.*

COMITATO SCIENTIFICO

ACHILLE ARDIGO' - AUGUSTO BALLONI - RENATO BREDI - FRANCO BRICOLA - MARCELLO BUONAMANO - LUIGI CANCRINI - GIACOMO CANEPA - GIOVANNI CONSO - VITTORIO FROSINI - VITTORIO GREVI - ALESSANDRO MARGARA - GUGLIELMO NESPOLI - MASSIMO NOBILI - ADRIANO OSSICINI - GIULIANO VASSALLI.

REDATTORE CAPO

LUIGI DAGA - *Direttore dell'Ufficio studi, ricerche e documentazione della Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e pena.*

COMITATO DI REDAZIONE

MARCELLO ALBINO - RAFFAELE CICCOTTI - DOMENICO CORTELESSA - SAVERIO FORTUNA - IGNAZIO STURNIOLO - GIANCARLO ZAPPA.

Segreteria di Redazione

LETIZIA CECCARELLI - VALTER SETINI.

La *Rassegna penitenziaria e criminologica* è pubblicata quadrimestralmente.

La collaborazione è aperta a studiosi ed esperti di ogni indirizzo e di ogni Paese. Sulla pubblicazione di scritti e contributi (che, anche se non pubblicati, non sono restituiti) decide il Comitato di redazione al quale i predetti scritti e contributi dovranno essere inviati.

Agli Autori degli articoli saranno inviati gratuitamente 25 estratti dei loro scritti. Un numero di estratti superiore dovrà essere chiesto all'atto del licenziamento delle bozze e sarà fornito, per la parte eccedente i 25, a prezzo di costo.

I libri inviati per recensione o segnalazione dovranno pervenire in doppio esemplare al Comitato di redazione.

Prezzo di un fascicolo (Italia) L. 8.500

Prezzo di un fascicolo (Esteri) L. 9.350

Prezzo di un fascicolo doppio o arretrato prezzo doppio.

Il prezzo di abbonamento annuale alla *Rassegna penitenziaria e criminologica* è di L. 20.400. Il pagamento, in unica rata, va versato all'atto dell'abbonamento.

Per l'estero il prezzo è di L. 22.500

L'importo dell'abbonamento va versato sul c.c. postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Per gli abbonamenti richiesti dai Paesi esteri, l'ammontare va versato — per coloro che non possono servirsi del conto corrente postale — a mezzo ASSEGNO BANCARIO oppure tramite VAGLIA POSTALE INTERNAZIONALE intestati, in ambedue i casi, al medesimo Istituto.

Gli abbonamenti non disdetti entro il 30 novembre si intendono rinnovati per l'anno successivo.

La direzione e la redazione della *Rassegna penitenziaria e criminologica* hanno sede presso la Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e pena — Ministero di Grazia e Giustizia — Via Silvestri, 252 — Roma.

SOMMARIO

NECROLOGIO

Ricordo di Georges Sliwowski Pag. XI

DOTTRINA E RICERCHE

MASSIMO PAVARINI, *La pena «utile», la sua crisi e il disincanto: verso una pena senza scopo* . . . » 1

VITTORIO GREVI, *Rapporto introduttivo su «diversion» e «médiation» nel sistema penale italiano* » 47

GIANCARLO ZAPPA, *La revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale e della semilibertà nell'esperienza del Distretto di Brescia e nel triennio 1979-1981* » 97

MARIO PARZIALE - ADELE PONTI, *Il medico e la alimentazione forzata del detenuto* » 147

GAETANO DE LEO, *L'interazione fra tossicodipendenza e devianza* » 163

DENIS SZABO, *La prevenzione in ambiente urbano: concetti e strategie* » 197

GEORGES SLIWOWSKI, *La stigmatizzazione attraverso l'esecuzione della pena detentiva. I mezzi per eliminarla o per limitarla* » 245

LUIGI M. SOLIVETTI, <i>Società e risocializzazione: il ruolo degli esperti nelle attività di trattamento rieducativo</i>	Pag. 259
--	----------

DIBATTITI

GAETANA RUSSO, <i>Femicidio. Studio su 82 vittime</i>	» 311
ANTONIO LOVATI - MARTINA PANETTI LOVATI, <i>Esperienze di volontariato nel mondo occidentale</i>	» 321
ANACLETO BENEDETTI, <i>Sul lavoro all'esterno: interpretazione giuridica e caratteristiche</i> . . .	» 337
GIORGIO MACCABRUNI, <i>Sezione di sorveglianza e strutture informative: un possibile modello di interazione</i>	» 347
ERNESTO CALVANESE - PIERA GALLINA FIO- RENTINI, <i>Colloquio su « sei anni di riforma penitenziaria » - Gargnano del Garda - Giu- gno 1982</i>	» 363
SAVERIO FORTUNA, <i>Rileggendo la «défence socia- le nouvelle».</i>	» 377

GIURISPRUDENZA

Magistrature di merito

Ordinamento penitenziario - Affidamento al servizio sociale - Condanna inferiore a 30 mesi dipenden- te da revoca di sospensione condizionale a causa di delitto anteriormente commesso - Inammissi- bilità (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 168 cod. pen.).	
Sezione di sorveglianza di Catania - 5 aprile 1981 - Pres. VIRZI - Ric. Castorina.	» 393

Ordinamento penitenziario - Detenuto semilibero - Mancato rientro - Nuova fattispecie di evasione - Elemento psicologico - Dolo o colpa (art. 395 cod. pen.; art. 51 legge 26 luglio 1975, n. 354).	
Pretura di Lecce - Sent. 14 febbraio 1979 - Giud. BOSELLI - Imp. Erroi.	Pag. 396
Ordinamento penitenziario - Detenuto semilibero - Mancato rientro - Nuova fattispecie di evasione - Elemento psicologico - Dolo - Necessità (art. 385 cod. pen.; art. 51 legge 26 luglio 1975, n. 354).	
Tribunale di Lecce - Sent. 2 novembre 1979 - Pres. TAURINO - Est. L'ABBATE - Imp. Erroi.	» 399
Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Rientro dopo le dodici ore - Giustificazioni evidenti - Inoltro del rapporto al Pretore - Sospensione del beneficio - Obbligatorietà - Esclusione (art. 51 legge 26 luglio 1975, n. 354).	
Sezione di sorveglianza di Brescia - 30 novembre 1982 - Pres. ZAPPA - Ric. Gatta.	» 401
Brevi note in tema di evasione del semilibero <i>di Giancarlo Zappa</i>	» 404
Evasione e inosservanza di pena - Procurata inosservanza di pena - Inosservanza del regime di lavoro esterno - Reato - Sussistenza - Fattispecie (art. 390 cod. pen.; art. 21 legge 26 luglio 1975, n. 354).	
Tribunale di Firenze - Sent. 3 novembre 1981 - Pres. QUATTROCCHI - Est. GIRONI - Imp. Opellizzi.	» 409
Liberazione anticipata - Reato commesso durante la detenzione - Concessione dopo tale commisione - Non è possibile (artt. 54 e 71, ult. comma legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 94, ult. comma D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431).	
Sezione di sorveglianza di Brescia - Ord. 12 ottobre 1982 - Pres. ZAPPA - Est. BONIFAZI - Ric. Sozzi.	» 413

- Ordinamento penitenziario - Detenuto condannato definitivo - Semilibertà - Programma di trattamento provvisorio - E' di competenza del direttore - Programma di trattamento definitivo e modifiche successive - Gruppo dell'osservazione della personalità - Necessità - Competenza esclusiva (art. 13 e 15 legge 26 luglio 1975, n. 354; artt. 1, 27, 28, 29, 92 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431).
- Ordinamento penitenziario - Piano di trattamento provvisorio - Condannato semilibero - Approvazione - Poteri del Magistrato di sorveglianza (art. 69, 4° comma legge 26 luglio 1975, n. 354).
- Magistrato di sorveglianza di Padova - Ordine di servizio 23 ottobre 1982 - Est. QUATRANO - Cond. Berzano. Pag. 418
- Misura di sicurezza detentiva - Ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario - Revoca anticipata - Competenza territoriale (art. 635 cod. proc. pen.; art. 70 e 71 legge 26 luglio 1975, n. 354).
- Misura di sicurezza detentiva - Ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario - Cessazione della pericolosità prima dell'inizio della misura - Persistenza della malattia - Revoca anticipata - E' possibile (artt. 207 e 222 cod. pen.; artt. 24 e 32 Cost.; art. 11 legge 13 maggio 1978, n. 180).
- Sezione di sorveglianza di Milano - 26 gennaio 1982 - Pres. BITTO - Est. MAISTO - Ric. Secchia » 423
- Misura di sicurezza detentiva dell'ospedale psichiatrico giudiziario - Pericolosità sociale del prosciolto esclusa già al momento del proscioglimento - Presunzione di pericolosità ex lege - Prevalenza di quest'ultima (art. 222, 2° comma cod. pen.).
- Procedimento di sorveglianza - Revoca anticipata di misura di sicurezza - Poteri della Sezione di sorveglianza - Perizia psichiatrica - Esclusione (artt. 71 bis ed 80 legge 26 luglio 1975, n. 354).
- Sezione di sorveglianza di Genova - 20 aprile 1982 - Pres. CANEPA - Ric. Lubian. » 426

Procedimento di sorveglianza - Consulenza tecnica disposta dalla Sezione - Osservazione della personalità - Differenze tra i due istituti - Coesistenza - Possibilità - Condizioni (artt. 71 bis, 16, 80, 13, 47, 62 legge 26 luglio 1975, n. 354; artt. 142, 314, 321, 316, 317, 318, 324 cod. proc. pen.).

Sezione di sorveglianza di Milano - Ord. 23 febbraio 1982 - Pres. BITTO - Est. MAISTO - Ric. Trovarelli.

Pag. 431

Aspetti processuali dell'attività della Magistratura di sorveglianza di Giancarlo Zappa

» 437

Sanzioni pecuniarie - Ammenda - Conversione - Condannato irreperibile - Ineseguibilità dell'ordinanza del Giudice della esecuzione - Conseguente conversione nell'arresto - Poteri della Sezione di sorveglianza (artt. 135, 136 cod. pen.; art. 586 cod. proc. pen.; artt. 102, 103, 107 e 108 legge 24 novembre 1981, n. 689).

Sezione di sorveglianza di Brescia - 15 febbraio 1983 - Pres. ZAPPA - Est. BONIFAZI - Cond. Crotti.

» 442

Pene detentive - Misure sostitutive - Semidetenzione - Condannato irreperibile - Inapplicabilità - Conversione (artt. 58 e 66 legge 24 novembre 1981, n. 689).

Sezione di sorveglianza di Brescia - 15 marzo 1983 - Pres. ZAPPA - Est. BONIFAZI - Cond. Timpani.

» 445

Ordinamento penitenziario - Condannato semilibero - Lavoro subordinato alle dipendenze di terzi - Trattenuta dei 3/10 - Legittimità (artt. 23 e 24 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 49 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431).

Magistrato di sorveglianza di Nuoro - 19 ottobre 1982 - Est. ACERRA - Ric. Bitti.

» 449

Misura di sicurezza patrimoniale - Confisca - Arma - Proprietario estraneo al procedimento - Sentenza passata in giudicato - Domanda di restituzione

- Incidente di esecuzione - Necessità - Competenza del Magistrato di sorveglianza - Esclusione (artt. 236, 207 cod. pen. ; artt. 212, 624, 640, 655, 628 cod. proc. pen.).	
Magistrato di sorveglianza di Reggio Calabria - 18 gennaio 1983 - Est. FOTI - Cond. Megale.	Pag. 453
Misura di sicurezza - Libertà vigilata - Proroga del termine minimo - Domanda di revoca della misura - Non è accoglibile - Competenza esclusiva del Magistrato di sorveglianza - E' tale (artt. 207, 208 cod. pen. ; artt. 635, 639, 647 cod. proc. pen. ; art. 70 legge 26 luglio 1975, n. 354).	
Sezione di sorveglianza di Catania - 8 giugno 1981 - Pres. VIRZI - Cond. Rovetta.	» 459
Ordinamento penitenziario - Domanda di liberazione anticipata - Condannato ammesso alla liberazione condizionale - Non è ammissibile (art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354; artt. 176 e 177 cod. pen.).	
Sezione di sorveglianza di Catania - 23 febbraio 1981 - Pres. VIRZI - Ric. Raciti.	» 461
Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Sezione di sorveglianza competente - E' quella nella cui giurisdizione il condannato si trova al momento della proposizione della domanda (artt. 48 e 71 legge 26 luglio 1975, n. 354).	
Sezione di sorveglianza di Catania - 9 novembre 1979 - Pres. VIRZI - Ric. Barbera.	» 464
Ordinamento penitenziario - Cumulo di pene superiori nel complesso a 30 mesi - Affidamento in prova al servizio sociale - Non è consentito (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 582 cod. proc. pen.).	
Sezione di sorveglianza di Catania - 1° dicembre 1981 - Pres. VIRZI - Ric. Litrico.	» 467

RECENSIONI

GOLIARDA SAPIENZA, <i>L'università di Rebibbia</i> (Letizia Apolloni Ceccarelli)	Pag. 473
ROMANO RICCIOTTI, <i>Il diritto minorile e dei servizi sociali. Gli interventi amministrativi e penali</i> (S.F.)	» 475
ERMINIO GIUS, <i>La questione droga</i> (Rossella Castellani)	» 476
JEAN CLAUDE CHESNAIS, <i>Storia della violenza in Occidente dal 1800 a oggi</i> (S.F.)	» 482
LUIGI DI NANNI - GIUSEPPE FUSCO - GIOVANNI VACCA, <i>Il tribunale della libertà. Libertà personale e sequestro penale nella legislazione e nella giurisprudenza. Commento teorico e pratico</i> (S.F.)	» 485
ALFONSO M. STILE (a cura di), <i>Metodologia e problemi fondamentali della riforma del codice penale</i> (S.F.)	» 485
V. M. PALMIERI - P. ZANGANI, <i>Medicina legale e delle assicurazioni</i> (S.F.)	» 487

NOTIZIARIO INTERNAZIONALE

Nota introduttiva	» 491
Risoluzione, Raccomandazioni e Rapporti	» 494

GEORGES SLIWOWSKI

Il 25 febbraio 1983 è deceduto improvvisamente in Varsavia all'età di 75 anni il professore GEORGES SLIWOWSKI. Grande amico dell'Italia, che amava come sua seconda patria e di cui parlava perfettamente la lingua, era tornato da pochi giorni da un soggiorno nel nostro Paese, dove aveva incontrato tanti vecchi amici. Aveva compiuto un primo soggiorno in Italia per ragioni scientifiche nel 1933, partecipando al Congresso dell'Associazione internazionale di diritto penale in Palermo. Per un anno (tra il 1973 e il 1974) diresse anche l'Istituto internazionale di scienze criminali in Siracusa. Molti ricordano la sua attiva e costante partecipazione al Congresso della stessa AIDP in Atene (1957), al Congresso dell'ONU nel 1975 a Ginevra e nel 1982 al colloquio di Helsinki sulla decriminalizzazione.

Giudice nei primi anni della sua carriera, poi avvocato, infine professore in varie università polacche, era stato professore titolare della cattedra di diritto penale dell'Università Nicolò Copernico di Toruń dal 1948 al suo collocamento in pensione (1977). Ma sempre aveva continuato fino all'ultimo a dare lezioni di diritto penale, di criminologia e di diritto penitenziario.

Il suo campo prediletto d'indagine era stato sempre il diritto penitenziario. Un suo importante volume in lingua francese, frutto degli studi compiuti prima della guerra nell'Università di Nancy, « Le pouvoir du juge dans l'exécution des peines et des mesures de sûreté privatives de liberté » fu da me recensito nella Giustizia penale del 1940 (II, col. 285 ss.), quando già si era consumata la tragedia del popolo polacco e SLIWOWSKI era stato arrestato dall'invasore per la sua appartenenza alla Resistenza.

Anche nel dopoguerra, pur avendo dato alle stampe un manuale di diritto penale, continuò a prediligere gli studi di diritto penitenziario. Tra i suoi libri vanno ricordati: « L'esecuzione della pena nelle condizioni della libertà limitata » (1964); « La sorveglianza giudiziale penitenziaria » (1969); « I principi dell'esecuzione della pena di privazione e di limitazione della libertà secondo la nuova legislazione penale » (1969); « Il pensiero penitenziario polacco » (1972); « La pena limitativa della libertà » (1973); « La pena privativa di libertà nel mondo contemporaneo » (1982) ed infine « Diritto e politica penitenziaria » (1982).

La sua ispirazione fondamentale, pur nel rigore dell'indagine penologica e penitenziaristica, rimase sempre quella dell'umanitarismo nella pena e della rivendicazione della dignità personale del condannato.

GIULIANO VASSALLI

LA PENA «UTILE», LA SUA CRISI E IL DISINCANTO:
VERSO UNA PENA SENZA SCOPO

MASSIMO PAVARINI (*)

SOMMARIO: 1. - Una premessa prudente quanto necessaria. — 2. - Emergenza dei fini: la pena «utile». — 3. - Il fine «raggiunto»: il «modello correzionale». — 4. - La pena «utile» e la sua miseria: le critiche alla prevenzione speciale: a) ri-educazione alla moralità; b) ri-educazione alla legalità; c) ri-educazione all'autodeterminazione. — 5. - Ritorno alla pena «inutile»: a) «Nuovo Realismo» e «pena meritata»: la resurrezione della funzione general-preventiva nella commisurazione della pena; b) «The Justice Model» tra radicalismo e liberal-garantismo: il mito della «legge uguale». — 6. - Le funzioni materiali della pena nella riproduzione dei rapporti sociali di disuguaglianza. — 7. - Alcune conclusioni: la pena «smascherata» e i suoi benefici effetti. — 8. - Un percorso bibliografico essenziale.

1. - Nel giugno del 1982 si è svolto a Firenze un convegno organizzato dal «Centro per la riforma dello Stato» in tema di: «Carcere, società ed istituzioni». In quella occasione ho presentato una relazione dal titolo: «La crisi della prevenzione speciale tra istanze garantiste e ideologie neo-liberiste» (**).

A distanza di alcuni mesi ho cercato di organizzare con più sistematicità gli appunti che avevo utilizzato nella relazione orale. Il presente saggio è il risultato di questo ultimo lavoro.

Le pagine che seguono mantengono — né mi è sembrato opportuno celarlo — il taglio provvisorio e discorsivo dell'argomentazione orale. In verità ero tentato di riflettere sullo stesso tema con più rigore, ma ho dovuto riconoscere che ciò avrebbe comportato tempi lunghi e forse l'impossibilità di contenere il tutto nello spazio limitato di un saggio per una rivista scientifica.

(*) Professore associato, docente di diritto penitenziario nella facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bologna.

(**) Ora pubblicata in *Quali garanzie*, a cura di G. COTTURRI e M. ROMATI, Bari, 1983, pagg. 279-309.

Preferisco quindi correre il rischio di essere rimproverato — nella più benevola delle ipotesi — di temerarietà scientifica per avere affrontato tematiche complesse e controverse in poche righe e con giudizi a volte imprudenti, piuttosto che rinviare ad un futuro — che vedo ancora lontano — l'elaborazione scientifica più soddisfacente di spunti critici che ritengo utile, fin d'ora, offrire al dibattito politico e scientifico sulla funzione della pena.

A convincermi dell'opportunità di accelerare i tempi c'è, in primo luogo, un dato di fatto: la disattenzione della dottrina italiana nei confronti della produzione scientifica quale emerge dal dibattito, oramai più che decennale, nella cultura penal-criminologica anglo-americana in tema di crisi della prevenzione speciale. Quel poco — ed è veramente poco — che si conosce è di regola appreso di «seconda mano», di riflesso dalla dottrina penalistica tedesca, certamente più attenta a quanto avviene nei paesi di più avanzata e sperimentata realizzazione delle finalità rieducative nell'esecuzione penale.

Certo non ritengo quel dibattito e quella produzione scientifica in grado di spostare il livello della riflessione su posizioni radicalmente originali rispetto ai termini entro i quali la nostra tradizione scientifica e un certo provincialismo culturale ci hanno insegnato e costretto a riflettere. E' assente — ed è certamente un limite — una visione teorica in grado di proporre e indicare il nuovo «assoluto», anche se non possiamo rifiutarci di prendere atto che non poche cose sono già state dette e che pare quindi culturalmente sconveniente continuare ad illuderci di intravedere originali soluzioni alla crisi della pena quando queste sono già state da tempo indicate e il più delle volte anche definitivamente abbandonate perché rilevatesi insoddisfacenti.

Ed è per questa ragione che ho voluto completare questo saggio — che come ho chiarito mantiene la forma della relazione orale — con un ultimo paragrafo in cui ho cercato di indicare un percorso bibliografico, per quanto possibile essenziale, attraverso il quale sia possibile accostarsi criticamente ai problemi affrontati e discussi sia nel testo stesso di questo articolo che nella produzione scientifica penal-criminologica anglo-americana in tema di crisi della finalità special-preventiva della pena.

2. - La crisi della pena è diretta conseguenza dell'impossibilità di riproporre un fondamento ontologico della stessa. La teoria della pena diventa pertanto storia di una sempre più improbabile giustificazione quando essa cessa di essere «pena giusta» per diventare «pena utile». Persa, ed irrimediabilmente, quella ragione universale di giustizia su cui essa si era fondata, la sua sopravvivenza è stata segnata dalla precarietà: per esistere deve ora mostrare di servire a qualche cosa. Non più in grado di esprimere alcun universale di giustizia, nel suo processo di laicizzazione, la pena finisce per potersi giustificare solo ed in quanto mezzo utile ad un fine. Ma se la pena si giustifica solo nello/per lo scopo contingente che persegue, essa finisce per sottostare di necessità alla critica che è posta da altri possibili scopi e/o alla verifica dell'incapacità di raggiungere quello prescelto.

Aver dovuto sostituire un fondamento universale con un fine pratico è stato certamente un «cattivo affare», anche se non si poteva altrimenti.

Dal momento in cui la pena si è dovuta «emancipare» dal «castigo divino» è stata perennemente minacciata dal rischio di venire «svelata» per quello che contingentemente è dietro la finzione di ciò che vuole far credere di essere. Fino a quando essa ha potuto offrirsi come «pena giusta» ha potuto reggere imperturbata alla *critica dei fini*; ma se essa si offre come «pena utile», se il fine si smaschera come irraggiungibile o come falso o come «inconfessabile», la pena non è più in grado di giustificarsi, deve mostrarsi per quello che effettivamente è, cioè qualche cosa di improponibile, perché privo di ragione.

La crisi moderna della pena è cadenzata da queste alterne vicende di «mascheramento» - «smascheramento»; la sua teoria è la storia della razionalizzazione di questa aporia e non certo della sua definitiva risoluzione. E di questa tensione verso un accomodamento soddisfacente ma provvisorio dobbiamo fare tesoro, consapevoli che questa tradizione di pensiero è l'unico superstite, anche se esile, filo di Arianna per non smarrirci.

Alla ricerca di una fondazione teleologica della pena si impegna, per primo, la filosofia utilitaristica del settecento. Suo grande merito è di avere chiaramente distinto tra giustificazione della pena in astratto (perché il Principe ha il diritto di punire) e pena in concreto (perché, quando e come il Principe può/deve

punirti). Questa distinzione non potrà mai più essere dimenticata. La sua forza sta nell'aver definitivamente chiarito come la finalità che il Principe persegue attraverso il sistema delle pene, se può giustificare il sacrificio in capo al singolo condannato, non è però in grado di determinare i limiti concreti in cui la vita, la proprietà e la libertà del reo possono essere sacrificati.

E' di tutta evidenza come questa distinzione fosse improponibile in una concezione assoluta ed etica della pena ove questa non necessitava di alcuna giustificazione rispetto ad uno scopo e la misura concreta della stessa non poteva considerarsi limite al Potere ma espressione del Potere Giusto.

Attribuire pertanto alla pena come istituto o pena in astratto una funzione di prevenzione generale, altro non può significare che il Principe cerca l'obbedienza dei consociati nei confronti di alcune «regole del gioco», anche attraverso la minaccia di una sofferenza. In questo senso lo scopo della pena viene ad identificarsi con quello del sistema penale nel suo complesso, cioè la felicità dei più nel rispetto della legge. I limiti che si pongono al potere o diritto di punire sono deducibili dalla fondazione contrattuale del diritto penale stesso; l'origine pattizia del quale determinerà il contenuto degli interessi generali da proteggere e la loro gerarchia e nello stesso tempo indicherà anche i beni individuabili contrattualmente disponibili e quindi sacrificabili per l'interesse generale.

Diversa considerazione, invece, per la pena in concreto. Se la prevenzione generale giustifica il diritto penale contrattualmente fondato, questo scopo non è assolutamente in grado di esprimersi sulla commisurazione della pena in concreto. Il problema della pena in concreto si riduce pertanto al problema della sua commisurazione e in questo senso specifico è indubitabile che la pena in concreto debba essere priva di scopo. Ed ancora è lo schema contrattuale a determinare in concreto i limiti della pena, interpretando questi ultimi sullo schema privatistico di una prestazione *post-factum*. Ma in questo caso la retribuzione non è più espressione della pena giusta, ma semplice strumento per garantire la necessaria proporzionalità tra delitto e pena, per rispettare la fondazione sinallagmatica del rapporto punitivo. Il fine utilitaristico può soddisfarsi, pertanto, entro i limiti contrattuali, solo nella legge penale in astratto;

nella sua applicazione al caso concreto essa non può realizzarsi che nella determinazione proporzionata della pena senza necessità di giustificarsi teleologicamente.

E' difficile non subire il fascino di questo progetto, anche se siamo consapevoli che la forza di questo consiste nell'aver assolutizzato ed universalizzato le forme storicamente determinate di quella società fondata sullo scambio. Ma l'aver «rimpiazzato» il vuoto di fondazione della pena con un fine in grado di «apparire» universale in quanto «deducibile» dall'oggettività di «quel» mercato ha permesso di dare un senso alla pena anche in assenza di ogni fondamento etico.

Altrettanto non mi sembra possa dirsi del pensiero idealista la cui riflessione in tema di teoria della pena finisce per dare conto, attraverso la concezione dialettica della libertà, del solo fondamento retributivo come limite della pena in concreto, cioè della sua commisurazione, tacendo della giustificazione del diritto di punire, ovvero dando a questo ultimo una giustificazione solo formale.

Perso ogni riferimento contrattuale al diritto di punire, gli scopi e i mezzi attraverso i quali l'ordinamento giuridico penale si orienta e privilegia cessano definitivamente di essere oggetto di conoscenza critica. E in questo mi sento di condividere quel filone interpretativo che va da HART a ROSS, secondo cui la riproposizione di una concezione giuridica della retribuzione nella riflessione hegeliana deve necessariamente limitarsi alle questioni poste dalla domanda: quando e come lo Stato deve punirti. La razionalizzazione del «principio del taglione» viene in questo caso condotta sul piano della pena in concreto in cui l'esigenza di fondazione non può più dedursi da un universale di giustizia, ma solo su quello della volontà colpevole. La pena giusta «in concreto» è pertanto la pena meritata perché, potendo il bene, ho voluto il male e quindi — come essere libero — non posso che volere la pena. Il paradigma retribuzionistico tende pertanto a specificarsi anche in termini soggettivi, quantomeno nel senso di trovare nella volontà libera e colpevole il limite stesso del suo esercizio. Affermazione per altro fondamentale, in quanto in grado di realizzare il livello più elevato di formalizzazione giuridico-penale, in cui situazioni uguali sul piano della condotta materiale e della col-

pevolezza finiscono per trovare uguale e necessario esito sanzionatorio. Ma anche affermazione inespressiva per quanto riguarda la fondazione del diritto di punire in astratto. Affermare che lo Stato punisce perché attraverso il male della pena si riaffermi il bene della legge violata dice solo che la pena deve seguire la violazione della norma e che dovrà essere anche astrattamente proporzionata a quest'ultima, ma lascia assolutamente irrisolto ed irrisolvibile la questione per quale fine si punisce. Ed in assenza di una determinazione dei fini, tutti gli scopi sono validi. Né d'altra parte il criterio di un'astratta proporzionalità è in grado di per sé di esprimere un concetto di Giustizia che non sia appunto solo quello di una giustizia formale.

L'importanza determinante della concezione dialettica della pena deve pertanto essere limitata al solo aspetto della determinazione della pena in concreto, ove al parametro oggettivo della proporzionalità tra il valore-reato deve corrispondere l'equivalente valore-pena, nei limiti della colpa legale. Sulla questione della fondazione della pena in astratto, la concezione dialettica oltre ad affermare la necessità di un'astratta proporzionalità tra delitto e pena non è in grado di pronunciarsi.

Conclusione quantomai significativa e per certi aspetti assai istruttiva: la riproposizione di un paradigma retribuzionistico in assenza di un referente etico non può che ridursi alla semplice e «vuota» affermazione della necessaria proporzionalità; qualora pretenda invece di giustificare il potere di punire come giusto, non può che valorizzare gli interessi protetti dalla norma come universali e quindi dovrà colorarsi di eticità.

Questo iniziale stadio del processo di fondazione laica della pena, nella sua affermazione di una relativa insindacabilità teorica del fondamento ultimo del sistema penale e della necessaria proporzionalità nei limiti della colpevolezza per la determinazione della pena in concreto conoscerà una lunga riflessione che passerà attraverso FEURERBACH e in parte VON LIETZ; tradizione prestigiosa... quanto inefficace, stante che il dibattito sulla teoria della pena dalla seconda metà dell'ottocento in poi si qualifica proprio nel senso di negare in qualche modo quella iniziale posizione.

Insomma: assunti certi presupposti non è dato concludere diversamente. Se si afferma la scissione tra etica e diritto, se si rifiuta come teoricamente improponibile una fondazione contrattuale del potere di punire; se si chiede come necessaria la proporzionalità, le posizioni a cui è giunta la riflessione in precedenza esaminata rappresentano l'ultima spiaggia oltre alla quale la ragione non può avventurarsi nella ricerca di un fondamento laico al diritto di punire. Se da questa posizione ci si allontana — come di fatto ci si allontanerà — questo potrà avvenire, pur per strade diverse, ma sempre o comunque negando una delle condizioni iniziali: o riproponendo — nelle diverse forme offerte dal pensiero giusnaturalista — un «valore» al diritto penale; o riaffermando una sua fondazione contrattuale; ovvero negando le necessità di stretta proporzionalità. La prima via mi sembra quella, a più riprese e con diversa autorità riproposta, di una fondazione etica del diritto di punire; la seconda — certamente più ampiamente dibattuta in tema di bene giuridico — quella che tende a porre a fondamento del diritto penale un «accordo», un'«intesa» (cioè un patto) sugli interessi da proteggere e sulla loro gerarchia; la terza ed ultima che prefissando uno scopo alla pena in concreto ha denunciato l'improponibilità di un limite al perseguimento dello stesso. Non desidero qui esaminare le diverse e numerose combinazioni eclettiche tra queste tre fondamentali posizioni.

Indubbiamente la rottura del parametro retribuzionistico nella commisurazione della pena ha finito per rappresentare la grande «rivoluzione» della pena moderna nel perseguimento dei suoi esiti, «nefasti» quanto «inevitabili»: la pena «esemplare» (secondo il principio della prevenzione generale come criterio di determinazione della pena in concreto) e la «pena indeterminata» (secondo lo scopo della prevenzione speciale).

Esiti che non temo di denunciare come «nefasti» ma che devo anche riconoscere come teoricamente conseguenti una volta che si voglia — o meglio, si debba — dare uno scopo anche alla pena in concreto. Il che significa, in altre parole, rinunciare ad un fondamento oggettivo nella commisurazione della pena, cioè negare che la pena meritata sia quella proporzionata.

Insomma: sembra di dovere assistere sulla scena più ridotta della questione della determinazione in concreto della pena

a quanto si era già « rappresentato » in tema di giustificazione della pena in astratto, cioè alla « caduta » di ogni parametro « oggettivo ». Ma con l'infrangersi anche di questo ultimo « limite », lo Stato non solo è « libero » di punire per fini oramai non più sindacabili, ma non è più neppure limitato nella punizione in concreto. Infatti: se la pena in concreto deve servire, essa non potrà che essere quella che si mostrerà — volta per volta e nelle singole occasioni — più idonea al raggiungimento dello scopo prefissato. Scelta questa via diventa poi impossibile prefigurare teoricamente alcun limite. Se ti punisco affinché altri non delinquantino, ovvero perché tu non delinqua in futuro, quale significato possono mai avere la gravità della lesione o l'intensità e il grado della colpa?

Ma perché, — dobbiamo interrogarci — è venuto a mancare quell'universale retributivo stante la miseria filosofica — da tutti riconosciuta — della prevenzione speciale e generale nella commisurazione della pena in concreto?

Mi sembra che la ragione di ciò sia da ricercare nella palesata incapacità del parametro retribuzionistico ad assolvere la propria funzione simbolica di norma-uguale, di norma-contratto in una società i cui rapporti non si danno più nella forma dello scambio equivalente. Se il contratto cessa di essere la forma giuridica capace di rappresentare l'universo dei rapporti sociali nel libero mercato, anche la proporzione tra valore-reato e valore-pena cessa di essere feticcio credibile. E non si vede proprio come poter risuscitare la forma della norma-contratto e quindi della retribuzione, se non a scopi connessi all'accresciuto bisogno di legittimazione, come tendono a fare le tendenze neo-liberiste oggi emergenti.

E' quindi nel definitivo superamento della ragione contrattuale nel diritto, come espressione un tempo « reale » e niente affatto « ideologica » di determinati e specifici rapporti economico-sociali, sta di riflesso la crisi del principio della pena retributiva. Su questa e per questa crisi avranno buon gioco strategie diverse capaci di occupare gli spazi non più definitivi né definibili dell'intervento punitivo. Tra queste anche quella strategia che possiamo chiamare « modello correzionale ».

3. - Quanto fin qui argomentato in termini astratti va ora fatto «precipitare», facendo emergere quanto si è voluto attentamente tacere in precedenza per ragioni di chiarezza espositiva: la riflessione borghese sul fondamento della pena è stata compiuta «pensando» fondamentalmente ad una pena storicamente particolare e ben definita: quella privativa della libertà. La pena borghese per eccellenza. Diciamo meglio: quella riflessione, quel lento e difficile cammino di razionalizzazione di una pena laica, sono stati possibili solo e in quanto si erano date storicamente le condizioni per l'emergere e il diffondersi della pena del carcere.

Certo — e la storeografia più avvertita lo insegna — l'origine del carcere poco o nulla ha a che vedere, in termini di dipendenza causale, con la riflessione filosofico-penalistica in precedenza esaminata. Nessuno può più credere che il carcere sia stato «inventato» dai filosofi e dai giuristi. La sua origine sta certamente altrove, in quelle necessità disciplinari, drammaticamente avvertite nel processo di accumulazione originaria, di socializzazione forzata alla disciplina del salario del futuro proletariato. E' filiazione diretta dell'originaria «casa di lavoro», ben più che del «carcere preventivo».

Quello che qui interessa è che tra sette e ottocento la pena finisce per riconoscersi fondamentalmente come sottrazione di libertà per un tempo determinato solo ed in quanto è materialmente possibile punire attraverso la sottrazione di tempo. Cioè attraverso il carcere. Insomma: due «percorsi» diversi perché rispondenti originariamente a due diverse funzioni finiscono per interferire: le necessità di fondazione retributiva che possono «esaltarsi» perché hanno «trovato» quel comune denominatore capace di omogeneizzare le diversità (che è quel bene divenuto unità di misura di tutte le ricchezze sociali: il tempo salariato); le necessità disciplinari che possono soddisfarsi solo attraverso la pratica segregativa sull'imporsi del modello produttivo della fabbrica.

In questo senso la pena come privazione coatta di un *quantum* di libertà riesce a coniugare elementi tra loro eterogenei: il contratto con la disciplina. La forza del modello sta proprio in questo: il trasgressore della norma penale — contraente inadempiente — risarcisce il danno pagando con il proprio tempo salariato e nella pena come esecuzione si assoggetta a quel-

la disciplina che lo reintegrerà nel politico come soggetto docile, non più aggressore alla proprietà, come proletario.

Quindi, sia pure nell'assoggettamento del proprio potere al parametro contrattuale (principio di retribuzione nella commisurazione della pena), la pena borghese si è sempre offerta anche nella sua determinazione concreta, cioè nella sua esecuzione, ad essere piegata a fini utilitaristici.

E' una realtà questa genericamente trascurata dalla riflessione penal-filosofica che invece riteniamo di fondamentale importanza: l'assenza di fini o scopi utilitaristici nella determinazione della pena in concreto anche nella riflessione liberale classica si pone a fondamento oggettivo della sola commisurazione giudiziaria della pena stessa. Solo in questo pur delicatissimo momento l'uomo non può essere «oggetto» per alcun fine; ma nella fase di esecuzione penale — ciò che si da come contenuto necessario della pena privativa della libertà — il condannato è sempre stato considerato come «oggetto» di una volontà pedagogica. Basti riflettere storicamente: a fronte delle teorizzazioni «filosofico-giuridiche» di un BENTHAN e di un BECCARIA c'è tutta l'esperienza contemporanea della casa di lavoro a della emergenza delle c.d. istituzioni panottiche; a fronte della concezione dialettica della libertà del volere nel pensiero idealistico tedesco c'è l'invenzione filadelfiana ed auburniana del penitenziario. Con ciò voglio molto semplicemente intendere che l'«ossessione correzionale» è una costante della pedagogia borghese preesistente, contemporanea e successiva all'affermarsi della norma penale «contratto». Solo tenendo presente questa compresenza di intenti astrattamente inconciliabili è poi possibile comprendere come all'infrangersi del limite retribuzionistico nella determinazione della pena, questa finisse per offrirsi quasi «naturalmente» come giustificabile solo se orientata a finalità special-preventive.

In sintesi si può affermare che la rottura del limite contrattuale nella determinazione giudiziaria della pena si realizza in assenza di senso del limite stesso. Si verifica così un significativo ribaltamento della funzione simbolica del paradigma retribuzionistico: questo — pensato e voluto come «mascheramento» della natura vendicativa della pena — si palesa ora — in assenza di un fondamento «materiale» di proporzionalità — come sopravvivenza ingiustificata, in quanto «smascherata»,

della vendetta stessa. Anche in questo caso — non diversamente da quanto è sempre accaduto in materia penale — si invoca l'eccezione ad uno schema formale per ragioni di giustizia!! Se la pena ha già raggiunto il suo scopo, se è già stata utile, se il condannato ha dato prova di non aver più bisogno di pena, perché mai prostrarla? Prostrarla fino al suo esito finale e necessario come impone lo schema retributivo, non significa forse voler soddisfare istanze irrazionali di vendetta? Che senso ha allora « retribuire » oltre il limite dell'utilità?

E' di tutta evidenza che questa mancanza di senso si è potuta storicamente determinare solo ed in quanto la pena privativa della libertà si è dovuta realizzare in forma di « esecuzione nel tempo ». Le ragioni dell'esecuzione si palesano così in contraddizione insanabile con il limite retribuzionistico, quando questo non può « altrimenti » giustificarsi.

Si apre così una nuova stagione, quella che FOGEL chiama della New Penology; stagione che si inaugura nel 1870 con il Congresso di Cincinnati che ha appunto per tema la questione: « che senso abbia ancora la pena determinata ». La risposta è unanime: nessuna. Pochi ma significativi i precedenti storici a cui la penologia dell'epoca poteva richiamarsi come eccezioni al principio retributivo: l'istituto della riduzione di pena per i deportati (*ticket of leave*) e il sistema penitenziario irlandese che, all'interno di una differenziazione dell'esecuzione, già contemplava la possibilità di liberazione anticipata per buona condotta. Quanto dibattuto in quello storico congresso, trovò pratica attuazione solo dopo sei anni nel riformatorio di Elmira; dopo alcuni anni si diffuse a tutte le istituzioni penali nella maggior parte degli Stati nord-americani. Nasceva un nuovo « modello di pena », come « modello di esecuzione penitenziaria ». Il modello correzionale. Eccolo, in sintesi: a) la sentenza di condanna — che si fonda, almeno in un primo periodo, sul fondamento della pena « meritata » in rapporto alla gravità del reato e al grado della colpa — determina il limite massimo della pena; b) il condannato, dopo un periodo minimo di detenzione (fissato in sei mesi) può godere della liberazione condizionale (*parole*) indipendentemente dalla condanna inflittagli e in assenza di alcuna condizione predeterminata legalmente; c) la fase esecutiva vera e propria si differenzia in gradi e livelli in cui il momento segregativo viene modulato di intensità

in funzione della condotta del detenuto (sull'esperienza del modello irlandese); *d*) le modalità di esecuzione e la stessa concessione della *parole* rientrano nel potere discrezionale dell'apparato carcerario-amministrativo (*parole Board, penitentiary staff*); *e*) la fase esecutiva si orienta sul modello psico-terapeutico del trattamento.

Incrinato così il principio dell'inderogabilità del giudicato penale attraverso l'introduzione della *parole*, da questa breccia fu poi relativamente facile assalire e sconfiggere ogni resistenza retributiva. Da un lato, il potere giudiziario, confidando nel senso di responsabilità dell'amministrazione penitenziaria, fiducioso della proclamata scientificità del trattamento, certo oramai che la durata effettiva della pena sarebbe stata quella ritenuta « necessaria » nel caso concreto, non fu altrimenti trattenuto dal comminare massimi di pena sempre più elevati (*long-termed sentence*) fino a contemplare la *non-fixed sentence* per i reati più gravi o per quelli che destavano più allarme sociale (la pena esemplare nella sua commisurazione giudiziaria); dall'altro lato, le valutazioni special-preventive su cui si fondava la fase propriamente esecutiva finirono per suggestionare ed inquinare lo stesso potere giudiziario nella determinazione della condanna.

A questo punto — e siamo negli Usa agli inizi del secolo — possiamo affermare che il superamento del modello retribuzionistico si è definitivamente compiuto con l'imporsi di quello correzionale. In questa progressiva affermazione delle ragioni special-preventive sia nel processo esecutivo che di riflesso nella stessa determinazione giudiziaria della pena un ruolo fondamentale fu certamente giocato dal pensiero positivista che — quantomeno fino agli anni trenta — fu di stretta formazione medico-psichiatrica per quanto concerne le scienze criminologiche. Si può così osservare che la stessa pratica del trattamento penitenziario fu mutuata direttamente da quello psichiatrico come si svolgeva in istituzione manicomiale: osservazione, diagnosi, differenziazione e personalizzazione dell'intervento terapeutico-riabilitativo, uso dei tests, utilizzazione del lavoro in un'ottica ergo-terapeutica, ecc. La presenza estesa di medici e psichiatrici nell'amministrazione penitenziaria spiega anche il ruolo sempre più determinante della perizia medico-legale nello stesso processo penale e quindi una diversa valutazione della

personalità del reo ben oltre i limiti giurisprudenziali tradizionali della *mens-rea*.

Ma il concorso di tutti questi fattori non spiega, per la verità, il «successo» del modello correzionale. O quantomeno non lo motiva sulla dimostrata efficacia. Che lo scopo special-preventivo non fosse stato perseguito fino al conseguimento nonostante l'impiego di mezzi e di risorse economiche era già una verità presente alla coscienza critica dei criminologi e penalisti alla fine degli anni trenta. Le statistiche criminali e carcerarie dell'epoca mostravano già un aumento costante degli indici di criminalità e di incarcerazione e soprattutto di recidive. Che il carcere mostrasse di non essere in grado di rieducare (e perché non lo fosse) l'ha già raccontato — con argomentazioni non dissimili da quelle utilizzate dalla «nuova» criminologia — la «vecchia» criminologia positivista di mezzo secolo fa. Rivendicare primati di originalità nella riflessione penal-criminologica è sempre un peccato di presunzione... e di cattive letture!!

Ma perché, allora, nonostante tutto, questo modello ha continuato a dominare ed espandersi ulteriormente?

Perché — questa è la nostra opinione — in grado di rispondere alle nuove esigenze di un più ampio e diffuso controllo sociale. Anzi: tanto più si mostrava mezzo inidoneo rispetto allo scopo — la pena carceraria non può essere risocializzante — tanto più si giustificava un intervento penale «fuori» dal carcere. E' chiaro che questo processo di dilatazione di pratiche di controllo di tipo non istituzionale finirono poi — con gli anni quaranta e cinquanta — con il realizzarsi attraverso le strutture assistenziali del nuovo stato sociale. Il penale perdeva pertanto la sua originaria specificità per diventare un segmento di un *continuum* disciplinare nella nuova politica del controllo nello stato del *welfare*. E' questa la stagione in cui il penale e in particolare la sanzione penale finiscono per annullarsi nelle strategie differenziate e diffuse di controllo. Tanto più, quindi, la speranza special-preventiva viene delusa nella pratica penitenziaria — e quindi si accentua la crisi del carcere come risposta appropriata alle necessità di risocializzazione — tanto più la risocializzazione viene sperimentata attraverso altri mezzi. L'alternativa al carcere, la grande espansione delle misure c. d. alternative alla pena detentiva se segnano visibilmente da un lato

il fallimento dell'invenzione penitenziaria, evidenziano, dall'altro lato, il massimo dominio dello scopo special-preventivo della pena. Quindi la crisi della risposta carceraria alla criminalità non solo è temporalmente precedente alla crisi della finalità special-preventiva della pena, ma è proprio la crisi dell'istituzione totale che legittima le finalità di risocializzazione nella politica penale attraverso la prassi delle misure alternative al carcere. Già con gli anni cinquanta il carcere è definitivamente ed «ufficialmente» «liberato» da ogni finalità special-preventiva. Anche questa circostanza viene normalmente trascurata nella riflessione teorica sulla pena.

L'imporsi del modello correzionale — almeno dalla fine degli anni trenta agli inizi degli anni sessanta — si realizza ben più nelle nuove strategie di controllo « in libertà » che attraverso la pratica della « privazione della libertà ». Con il che siamo ben lontani dall'affermare che il ruolo del carcere venga meno. Al contrario da un punto di vista quantitativo, la popolazione detenuta negli USA tende, nel trentennio considerato, ad aumentare, sia come indice di presenza carceraria sia come periodo medio di carcerazione. Su un punto tutta la letteratura americana concorda: l'imporsi del modello correzionale e di alternative al carcere potenzia e non riduce l'uso quantitativo del carcere. E il fenomeno è solo apparentemente paradossale. Il potenziamento della gamma sanzionatoria, l'estendersi delle pratiche di controllo c.d. soffice, al di fuori di ogni limite legale al potere discrezionale ed in presenza di una prassi penal-giudiziaria sempre più orientata verso la pena indeterminata in chiave special-preventiva, hanno tutti unitamente concorso ad un estendersi della penalizzazione effettiva nei confronti di un universo montante di condotte ritenute devianti. Come dire che sempre più soggetti sono oggetto di un intervento penale nella misura in cui sempre più ampie sono le modalità di esecuzione della pena stessa. Ma se ogni alternativa al carcere si regge fundamentalmente sulla minaccia di questo se e quando il risultato sperato non venga altrimenti raggiunto, estendendo in così ampia misura i soggetti « minacciati », è anche inevitabile che si estenderà quantitativamente la percentuale di chi finirà per essere in quel modo punito. E' un fenomeno che si può ben spiegare con il « gioco delle scatole cinesi ». Ma se in carcere continua a guadagnare « quantitativamente » perde

invece irrimediabilmente dal punto di vista « qualitativo ». Esso non è più — né mai potrà più essere — lo strumento principe della politica del controllo sociale di tipo penale. La risposta custodialistica alla criminalità non è più la risposta adeguata ai nuovi problemi di ordine e controllo. E' così che il « nuovo » carcere — irrimediabilmente persa ogni finalità special-preventiva — perché la risocializzazione è ora in azione « all'esterno », finisce per accentuare i propri caratteri puramente deterrenti. E, in parole diverse, il carcere di « massima sicurezza » ove si sconta fra l'altro una pena tendenzialmente indeterminata.

Questi — sia pure in sintesi — gli effetti dell'imporsi del modello correzionale negli USA. Giova a questo punto riflettere su alcune questioni più generali.

Il modello correzionale può a ragione e correttamente riconoscersi solo al di fuori di ogni limite retribuzionistico e nella piena affermazione della pena indeterminata o relativamente indeterminata.

L'imporsi del modello correzionale rappresenta teoricamente quanto storicamente l'esito estremo ma coerente della ricerca di un fondamento utilitaristico alla pena. Per quanto alcune delle conseguenze di questa esperienza possano suscitare fondati timori, dobbiamo avere il coraggio di confessarlo: se la pena in concreto deve servire un fine, difficilmente essa potrà sopportare limiti che in qualche modo impediscano di soddisfare lo scopo perseguito.

Questo modello è in grado di affermarsi in ragione diretta del livello in cui è in grado di imporsi la ragione tecnocratica anche nelle questioni di ordine sociale: esso è, in questo senso, il punto estremo del processo di laicizzazione del diritto penale, capace di ridurre questo ad uno degli strumenti di controllo sociale. Ma con ciò finisce necessariamente per offuscare il nodo politico-conflittuale su cui il diritto penale borghese si era fondato, e quindi per attentare direttamente al processo di formalizzazione del diritto penale. E' il veicolo più rapido e persuasivo per l'amministrativizzazione del diritto di punire, cioè per l'affermazione del diritto penale « diseguale ».

Se il modello correzionale nella sua dimensione di apparato legittimante di strategie diffuse di controllo di tipo non-isti-

tuzionale si offre come scelta ottimale per un'ipotesi di stato sociale, necessariamente finisce per vivere di riflesso le vicende di questo ultimo. Con ciò vogliamo intendere che l'ideologia ottimistica di una possibile soluzione razionale dei fenomeni di disagio sociale — di cui anche la criminalità è un aspetto — attraverso una politica dei servizi sociali può concretamente realizzarsi solo in presenza di condizioni economiche in grado di destinare a questi problemi sufficienti ricchezze. In assenza di queste condizioni strutturali il modello correzionale tende ad incepparsi nel senso di finire per privilegiare pratiche di semplice controllo poliziesco o di risuscitare il fantasma di un uso terroristico della pena.

La prevenzione speciale — nella determinazione storica del modello correzionale così come si è realizzato negli USA — è quindi espressione strutturale della politica dello stato sociale, tanto più quanto il perseguimento di questo fine si realizza in un'ipotesi di controllo *out-door*, in grado di soddisfare le nuove esigenze di disciplina metropolitana. Esiste pertanto un nesso strutturale che lega l'imporsi del nuovo stato sociale, il diffondersi di pratiche di controllo di tipo non-istituzionale e l'ideologia della risocializzazione. Questo nesso non deve essere né dimenticato né sottovalutato perché esso solo è in grado di spiegarci come la crisi di quel modello sociale di sviluppo sia causa determinante del fallimento di quella politica di controllo sociale e quindi, di riflesso, della stessa finalità di prevenzione speciale.

4. - Si distinguono le critiche alla prevenzione speciale dalla crisi del modello correzionale. Se innegabilmente tra crisi di quel modello ed analisi critica dell'ideologia che lo sorregge non può che sussistere un rapporto, questo non è nel senso, dai più inteso, che l'inaccettabilità scientifica di quella teoria — più volte denunciata — abbia in qualche modo provocato la crisi del modello stesso. La crisi dell'ipotesi correzionale è, in primo luogo, crisi del modello di sviluppo economico-sociale di cui essa è espressione concreta nella politica di controllo sociale. Ciò non toglie ovviamente che una certa funzione di delegittimazione del sistema sia stata giocata anche dalla critica teorica.

Vediamo in sintesi questi rilievi critici. Essi si rivolgono ai diversi modi in cui si può intendere la prevenzione speciale, cioè come rieducazione alla moralità attraverso la moralità; rieducazione alla legalità attraverso la legalità; rieducazione come educazione all'autodeterminazione.

a) *Ri-educazione alla moralità*

E' certo la concezione originaria della funzione special-preventiva, quella che meno delle altre si è emancipata nei confronti della concezione etica dell'emenda, quella che richiama più direttamente una concezione consensuale della società.

Se la società si rappresenta come una struttura relativamente omogenea, stabile, ben integrata e il cui funzionamento si fonda sul consenso della maggioranza intorno ad alcuni valori generali, ne discende che la legge penale riflette la volontà collettiva, nel senso che i membri della stessa concordano sulle definizioni di ciò che è bene e di ciò che è male. La legge penale finisce per avere quindi un valore in sé; chi viola la legge penale rappresenta pertanto una minoranza che proprio in quanto tale non può che essere definita come « diversa ». E questa diversità, sul fondamento del paradigma eziologico nell'interpretazione positivista della criminalità verrà « spiegata » quale effetto necessitato dalla presenza di alcuni fattori (che saranno definiti come criminogeni). Prevenzione speciale — all'interno di un'ipotesi di questo tipo — altro non è che operare positivamente, attraverso la pena, su questi fattori, affinché in qualche modo rimossi o ridotta la loro forza determinante, il condannato possa dirsi ri-educato, nel senso preciso di « normalizzato » al rispetto dei valori socialmente dominanti, e quindi non più potenziale violatore della norma penale.

Non c'è chi non veda l'arretratezza di questa interpretazione, sempre e comunque contestabile in quanto non in grado di rappresentare una società moderna, pluralista e conflittuale. Ma volendo anche accettare luristicamente questa « visione del mondo » è sempre possibile contestare razionalmente il « bisogno di rieducazione » di una siffatta organizzazione sociale. Basti per tutti il riferimento a DURKHEIM: una società tanto più è « omogenea » tanto più necessita di una minoranza deviante nei confronti della quale riaffermare — attra-

verso la punizione — il consenso dei più nei valori dominanti. Se per una società consensuale il crimine è una realtà positiva, fisiologicamente da questa prodotta, che « senso » ha rieducare?

Ma, in termini ancora più stringenti, si può sempre argomentare che in questa concezione special-preventiva si realizza in un'azione di rimozione o risoluzione delle contraddizioni ritenute criminogene, di necessità tutto finisce per reggersi su una interpretazione eziologica della devianza criminale. Se si nega validità a questo paradigma, non esiste fondamento alcuno alla prevenzione speciale come educazione alla moralità. Ed è esattamente ciò che esprimono da più di vent'anni le correnti della moderna criminologia, negando ogni fondamento di scientificità al paradigma eziologico nella scienza criminologica.

Ma — ed è l'unica cosa che ci consola — ben difficilmente si potrà trovare ai giorni nostri chi voglia « seriamente » fondare una teoria special-preventiva su un simile fondamento e con riferimento specifico ad una concezione consensuale della società.

Per la verità qualche tentativo in questa prospettiva è emerso recentemente, ma proponendosi, almeno formalmente, in termini più sofisticati. Si fa, in queste ipotesi, riferimento al dato empirico della percezione che il pubblico ha del sistema penale e della giustizia per fondare su questi, assunti come realtà oggettiva, la determinazione dei valori e la loro gerarchia. L'artificio si palesa manifestamente inaccettabile in quanto tautologico; sarebbe, al contrario, scientificamente fondato solo se si potesse assumere l'opinione della gente come « non » determinata essa stessa dal sistema penale vigente. Ma in quanto si può dimostrare che la rappresentazione sociale della giustizia penale è effetto mediato del sistema penale, la fondazione empirica dei valori altro non è che un processo di validazione e quindi di legittimazione del sistema stesso.

b) *Ri-educazione alla legalità*

Edizione aggiornata e più seducente di quella in precedenza criticata, la teoria special-preventiva come ri-educazione al solo rispetto della legalità penale (senza alcun riferimento alla moralità) può farsi rientrare tra le interpretazioni penali

agnostiche proprie dell'ideologia imperante nelle democrazie pluralistiche.

Mentre il modello consensuale postula l'esigenza di un consenso generale intorno ai valori e agli interessi da proteggere, il modello pluralista riconosce l'esistenza di una molteplicità di gruppi sociali che hanno interessi differenti, a volte tra loro in conflitto. La legge esiste, in una concezione pluralista e democratica della società, non perché gli individui raggiungono un accordo generale sulle definizioni di giusto e di ingiusto, ma esattamente per il contrario, cioè perché non esiste alcun accordo generale. Riconoscendo solo la necessità di trovare qualche meccanismo di risoluzione pacifica dei conflitti, gli individui si accordano su una struttura legale che permetta di risolvere questi senza pregiudicare irrimediabilmente il benessere generale della società. In accordo con questa prospettiva, si afferma l'esistenza di una conflittualità di interessi e valori e nello stesso tempo un consenso generale sulla natura puramente tecnica e neutrale della legge, come insieme di « regole del gioco » che permettono di disciplinare i conflitti. La legge penale è pertanto a tutela di quei soli interessi la cui violazione non permetterebbe alcuna forma di mediazione pacifica dei conflitti stessi. La finalità special-preventiva in questa ipotesi dovrebbe pertanto potersi realizzare solo come ri-educazione al rispetto, sia pure formale, delle norme penali.

L'inconsistenza teorica di una simile enunciazione è di immediata evidenza, in quanto in contraddizione insanabile con le stesse premesse politiche su cui essa si fonda. Infatti se si rifiuta una concezione consensuale della società e si accetta pertanto l'esistenza di una pluralità di codici normativi, non si vede su quale fondamento si debba poi negare legittimità alle stesse culture (non a caso definite: sottoculture) criminali. Se si afferma che non può esistere identità di interessi tra quelli protetti dalla norma penale (perché ritenuti fondamentali per una soluzione pacifica dei conflitti) e quelli di alcuni destinatari delle stesse, la ri-educazione altro non è che imposizione autoritaria di una condotta conforme a certe « regole del gioco ». Anche questa forma di rieducazione alla legalità finisce pertanto per essere segnata indelebilmente da un tratto autoritario-egemonico, in palese contraddizione con la

conclamata neutralità rispetto ai valori del sistema penale stesso.

Si può poi ulteriormente osservare che se la ri-educazione si deve limitare al solo rispetto formale della legge penale, questa ulteriormente si delegittimerebbe (ancora più in una società democratica) in quanto « pratica » altamente selettiva, perché di fatto rivolta solo nei confronti di alcuni e non di tutti i violatori della legge penale. Se infatti l'obiettivo « ridotto » della prevenzione-speciale « legale » altro non è che educare alla « non recidiva », allora si può certamente affermare che la maggior parte di coloro che incorrono in una condanna penale non ha alcun bisogno di essere ri-educato, in quanto già educato al rispetto della legge. Si pensi ai delinquenti c.d. occasionali, alla criminalità politica, e più in generale a tutti i violatori della legge penale che violano questa « consapevolmente », calcolando attentamente i vantaggi del crimine e le possibilità di venir puniti. D'altra parte, come giustamente fanno osservare alcuni attenti critici, se la prevenzione speciale si limita a perseguire la sola accettazione delle regole minime del vivere sociale, si finisce necessariamente per universalizzare gli standards educativi e comportamentali del c.d. « cittadino medio » che è, o un'astrazione scientificamente inutilizzabile, ovvero la tipicizzazione storicamente determinata della « moralità » corrente. In questa seconda ipotesi si finirebbe pertanto per condannare alla rieducazione solo quella minoranza di criminali che, per qualsiasi ragioni, orienta la propria condotta di vita verso un codice normativo « diverso ». Si ripropone così la contraddizione di cui sopra: o il condannato non ha alcun bisogno di ri-educazione perché già educato secondo la moralità corrente, ovvero ha necessità di ri-educazione, ma non certo più nel senso del solo rispetto della legalità penale, ma come socializzazione coatta ai valori dominanti. E quindi il sistema, oltre a scoprire la sua natura selettiva, si palesa ancora come fondato su alcuni valori. Ne discende che anche in questa interpretazione la rieducazione finisce per realizzarsi in un'imposizione autoritaria di « una » moralità. Così, ciò che si voleva cacciare dalla porta finisce per rientrare dalla finestra: la risocializzazione come adattamento tendenziale ad un'aspettativa di condotta conforme alle regole del gioco finisce per non essere altro che un'aspettativa

di condotta secondo i valori e gli interessi del « cittadino-medio ». Ma in questo modo la finalità special-preventiva come educazione alla legalità penale finisce per contraddirsi non risolvendo in alcun modo l'antinomia tra dominio della legge ed autodeterminazione del singolo nei confronti dei valori ed interessi.

E poi — volendo anche rimuovere le obiezioni tecniche sopra esposte — una educazione che si limitasse al solo rispetto della legalità penale sopporterebbe una limitazione della finalità rieducativa, la rinuncia cioè ad una duratura stabilità del comportamento conforme del condannato, perché senza infrastruttura etica l'impegno special-preventivo si trasformerebbe in una semplice induzione alla simulazione.

c) *Ri-educazione all'autodeterminazione*

Nella dottrina penal-criminologica di questi ultimi anni significativi sforzi sono stati compiuti per rimuovere la teoria della prevenzione speciale dalle secche in cui si è arenata, tra risocializzazione attraverso la moralità e risocializzazione attraverso la legalità. Per la verità questi tentativi sono tanto lodevoli quanto inefficaci, finendo per riprodurre — sia pure a livelli culturalmente più accettabili — le stesse aporie in precedenza esaminate.

Così ESER che fondandosi sulla teoria della pedagogia dell'autodeterminazione di VON HENTIG, tenta l'impresa spostando significativamente il contenuto stesso del processo di ri-educazione: rieducare o educare non più verso un sistema di valori, ma verso un metodo attraverso cui il condannato possa conseguire la propria autodeterminazione nei confronti dei valori. In questo senso il condannato verrebbe educato « alla libertà » delle scelte tra varie alternative offertegli dal contesto sociale eterogeneo.

Anche questa interpretazione offre il fianco a contestazioni insuperabili. In primo luogo, infatti, anche questa teorizzazione mantiene il carattere di una pratica selettiva, in quanto per molti condannati la scelta di criminalità può essere una scelta di « libertà » e non si vede proprio perché questi dovrebbero essere educati ad essere « più » liberi. In secondo luogo — come osserva HAFFKE — anche se per ipotesi si dovesse

individuare una popolazione criminale caratterizzata da un livello ridotto di coscienza e consapevolezza della realtà, il processo di autodeterminazione potrebbe conseguirsi solo attraverso un'imposizione coattiva « esterna » (la pena e la sua esecuzione) e in questo modo non si riuscirebbe certo a superare dialetticamente la contraddizione tra « dominio » « autodeterminazione rispetto ai valori ». E siamo di nuovo, al punto di partenza.

C'è chi tenta, come HAFFKE stesso, una diversa strada rifacendosi alla teoria della « pedagogia emancipatoria » e suggerisce pertanto un'esecuzione penale nel rispetto di una libera autonomia individuale oltre all'offerta di tutti gli aiuti possibili affinché il condannato possa liberamente risolvere in termini positivi quei problemi che lo hanno determinato ad una condotta criminale.

Ancora una volta si riafferma un'interpretazione eziologica della criminalità, e per giunta di un'eziologia assai riduttiva in quanto non si vede proprio come una simile teoria sociale emancipatoria possa operare nei confronti di quelle contraddizioni criminogene che in quanto strutturali non sono certamente risolvibili individualmente. Se questa impostazione — come osserva SACK — non vuole rischiare l'utopia — di fronte ad ogni delitto è la società e non l'individuo che deve essere ri-educato — finisce inevitabilmente per svilirsi a ben poca cosa. Può solo invocare una modalità di esecuzione penale che non sia di per sé dissocializzante e che non si realizzi nel « bruciare i ponti alle spalle » del condannato... sperando in una sua, per la verità non molto probabile, « folgorazione sulla via di Damasco ».

Consapevolmente si tace delle altre e ben più numerose critiche che si rivolgono alla prevenzione speciale attraverso la privazione della libertà, cioè le critiche al carcere come mezzo attraverso cui tentare la ri-educazione. Critiche che, pur fondate, finiscono per risultare oggi « sproporzionate » e « non pertinenti » rispetto all'oggetto, stante che questo — cioè il carcere — si è già ideologicamente emancipato da ogni pretesa special-preventiva.

Per quanto le critiche al « mito » della risocializzazione qui sinteticamente esaminate si pongano su piani qualitativamente diversi ed alcune di esse possano essere anche radicalmente

contestate, non ci sembra, comunque, che al fuoco incrociato di queste la teoria special-preventiva possa in alcun modo uscirne indenne. Questa teoria — dobbiamo ammetterlo — fa «acqua da tutte le parti». Con ciò non vogliamo certamente affermare che faccia «più» acqua delle altre teorie della pena.

5. - Come già chiarito, per quanto pertinenti, le critiche mosse dall'insoddisfazione teorica per la prevenzione speciale ben poco hanno a che vedere con la crisi della prassi che a quella ideologia con più coerenza si ispira: il modello correzionale. Molte di quelle critiche, infatti, sono state formulate quando il modello correzionale neppure esisteva o quando questo sembrava non potesse essere altrimenti fermato nella sua «irresistibile» ascesa.

A mettere in crisi quel modello, e quindi di riflesso a rinvigorire anche la ripresa delle teorie critiche della prevenzione speciale, è stato ben altro di più determinante: la crisi di quel sistema politico-sociale di cui il modello correzionale era espressione adeguata nella politica del controllo sociale della devianza.

Si è già avuto modo di vedere come l'imporsi del modello correzionale — in particolare nella sua ultima prospettiva volta a ridurre la centralità della risposta di tipo carcerario (decarcerizzazione e movimento abolizionistico) da un lato, e dall'ampliarsi degli apparati di controllo in «libertà» («diversione») dall'altro — fosse direttamente dipendente e indirettamente funzionale a quella «nuova» strategia di controllo che si fondava su una presa in carico dei problemi di disagio sociale (povertà, devianza psichiatrica, tossicodipendenze, ecc.) da parte delle agenzie pubbliche dello stato assistenziale.

Lo sforzo di omogeneizzare le diverse forme di devianza — e quindi anche quella criminale — al comune denominatore di problemi risolvibili attraverso la pratica dei servizi sociali, veniva a ridurre la problematicità politica degli stessi oltre a diffondere una pratica soffice e quindi socialmente più accettabile di sorveglianza e di controllo.

Comunque — nonostante che da più parti sia sempre stata contestata la «qualità» di quei servizi e si sia sovente

sospettato come, al di là di certe affermazioni « propagandistiche », quel tipo di pratica sociale nascondesse intenzioni più interessate al « controllo » che all'« assistenza » — rimane inopinabile che quella scelta politica abbia comportato — e ancor più comporterebbe, oggi — elevati costi economici. Costi che attualmente — in presenza della crisi fiscale — non sembrano più sostenibili né giustificabili. Se la « torta » si rimpicciolisce, se tagli alla spesa pubblica devono in qualche modo operarsi, è di tutta evidenza che si interverrà nel settore più apertamente improduttivo quale quello assistenziale. E' pertanto la riduzione drastica di interventi sociali in quel settore che determina un'ulteriore e ancor più drastica « caduta » nella funzionalità stessa dei servizi e degli apparati preposti alla soluzione dei problemi di disagio sociale. Il modello correzionale comincia così a mostrarsi sempre più inadeguato alla soluzione dei problemi per cui era stato originariamente pensato e voluto. Non riesce più a giustificarsi proprio per la sempre più evidente incapacità a garantire il perseguimento dello scopo a cui era finalizzato. Ed è in questo preciso momento che il sistema correzionale viene assediato ed infine espugnato su due fronti opposti. In quanto troppo costoso viene denunciato come non più utile rispetto al suo grado di funzionalità; in quanto sempre più portato a sopravvivere come semplice apparato di controllo viene denunciato come politicamente inaccettabile. Per quanto attaccato su fronti opposti, la ragione materiale della sua crisi sembra essere la medesima: l'inadeguatezza del mezzo rispetto alle nuove strategie di controllo.

Nel nuovo clima di restaurazione l'ottimismo nei confronti di una soluzione razionale dei fenomeni di disagio sociale viene liquidato come utopico o come subdolamente mistificatorio in quanto a ben altri scopi intento. Da un lato si denuncia la pietosa bugia di un possibile recupero sociale del criminale e si riscoprono — pessimisticamente — le teorie sulla natura malvagia dell'uomo; dall'altro lato si contesta un apparato di controllo che sotto le parvenze paternalistiche del soccorso sociale e dei servizi finisce per estendere la propria struttura di controllo nella progressiva negazione di ogni spazio di autonomia.

Come si vede la «contestazione» del modello correzionale si rivolge essenzialmente nei confronti del sistema di controllo penale non-istituzionale; paradossalmente il carcere viene «risparmiato», anzi indirettamente finisce per essere «valorizzato» proprio in quanto alieno da ogni fine special-preventivo. In quanto privo di scopo — perché oramai non sembra più possibile recuperarlo a qualche cosa di «utile» — il carcere finisce per soddisfare posizioni ideologiche diametralmente opposte: la sua dimostrata «inutilità» ben si coniuga con una concezione «vendicativa» del diritto di punire sul fondamento della «pena meritata»; in quanto oramai vuoto contenitore, il carcere può permettere anche il «ritorno» ad una pena semplicemente «retributiva» e in questo modo fare salve alcune istanze garantiste.

Il disincanto nei confronti della prevenzione speciale, se strutturalmente si motiva sulla crisi del modello correzionale, ideologicamente si esprime contraddittoriamente: fa parte del patrimonio culturale e propagandistico delle nuove forze neo-liberiste nelle teorizzazioni di un «nuovo-realismo» criminologico; sorregge nel contempo, pur per scopi diversi, le posizioni politiche della criminologia *liberal* e *radical*.

a) «Nuovo realismo» e «pena meritata»; la resurrezione delle funzioni general-preventive della pena

Nella constatata inconciliabilità tra attuale sviluppo neo-capitalistico e riformismo sociale, il cordone ombelicale da recidere è quello che vede nella soluzione positiva delle contraddizioni sociali il modo più efficace per combattere la criminalità. Ed è per questo che da parte del nuovo realismo criminologico si afferma che l'andamento della criminalità dipende in misura assai limitata dalla situazione socio-economica, tanto è vero che proprio negli anni in cui fu massimo lo sforzo e l'impegno riformista le statistiche registrarono un aumento costante degli indici di criminalità; l'aumento di questa deve pertanto ricondursi ad un declino dell'attività punitiva. Infatti, si afferma, ad un diffondersi immotivato della politica di indulgenza si è contrapposto un aumento dell'illegalità penale. Questo ragionamento conosce una sola conclusione: la «mano forte» nella repressione del delitto!

Un altro luogo comune di cui bisogna sbarazzarsi — aggiungono i nuovi realisti — è quello che sostiene che le forme di illegalità socialmente avvertite come le più pericolose sono quelle dei «potenti» come la criminalità dei «colletti bianchi». Se si presta attenzione, invece, a quanto emerge dalle ricerche sull'opinione che la «gente comune» ha della criminalità si può chiaramente constatare che ciò che crea allarme sociale è la criminalità di strada, la violenza criminale contro la persona e la proprietà.

E' vero — essi ammettono — che questa criminalità sembra essere appannaggio quasi esclusivo delle classi sociali economicamente più svantaggiate, ma è anche altrettanto vero che le vittime di questa violenza sono la «gente comune», le classi lavoratrici e non certo i «grossi capitalisti» i quali non hanno certo bisogno di farsi proteggere dalle agenzie di controllo sociale. Se ciò è vero, allora perché si dovrebbe prestare tanta considerazione per l'emarginato del ghetto che rapina, per il giovane disoccupato e drogato che ruba, ecc. e così poca considerazione per le sue vittime che provengono quasi sempre da quello stesso ambiente sociale in cui è vissuto colui che attenda alla loro incolumità personale e alla loro proprietà?

Vengono pertanto sviluppate — per la verità in termini alquanto semplicistici rispetto ad analoghe posizioni della dottrina tedesca — le teorie della «meritevolezza della pena» che — con riferimento esplicito al comune «sentire» della gente — affermano l'esistenza di un «referente oggettivo» — per quanto storicamente e culturalmente determinato — sul fondamento del quale si possa sempre determinare la pena in concreto come quella «che il criminale si è meritata». E' indubitabile che il riferimento ad un concetto di meritevolezza sociale non viene qui operato nella prospettiva di porre dei limiti al potere discrezionale del giudice (come potrebbe in parte ritenersi in alcune posizioni della dottrina tedesca) quanto di «agganciare» le funzioni giudiziarie nella commisurazione della pena al *public panic*, all'allarme sociale. Basti, in questo senso, leggere VON HIRSCH, VAN DEN HAAG e colleghi.

E' così che la ri-scoperta della *desert* (meritevolezza) come teoria della determinazione della pena in concreto — per quanto venga giustificata come ritorno alle concezioni assolute della stessa e non manchino riferimenti alla stessa teorizzazione

hegeliana della retribuzione — finisce significativamente per auspicare una funzione general-preventiva alla pena in concreto (*deterrence*) una volta che il paradigma della necessaria proporzionalità venga riferito al «bisogno di sicurezza» che la collettività esprime di fronte alla criminalità. Ed è sempre in quest'ottica che si giustifica la stessa pena capitale, l'unica pena che si suppone sia comunque deterrente, certamente «poco costosa», e, in quanto eliminativa, capace di risolvere il problema del recidivismo o comunque della sfortunata eventualità che il criminale pericoloso possa tornare a nuocere!

In questa penosa rassegna di qualunque ammantato da giustificazioni di risibile consistenza scientifica potremmo continuare ancora a collezionare inusitate perle di oscurantismo senza per questo maturare ulteriormente la nostra coscienza critica. A nessuno può sfuggire, infatti, che affermazioni del tipo di quelle in precedenza sunteggiate oltre ad incontrare un facile successo in quegli strati sociali più deboli oggi minacciati nella loro qualità di vita da un'inflazione galoppante e quindi strutturalmente preda di posizioni politiche reazionarie, vengono in pratica a legittimare anche drastiche riduzioni delle spese sociali nella attuale crisi fiscale dello stato. Attraverso di esse, infatti, si viene a giustificare la politica di progressiva decurtazione dei programmi di assistenza, nonché di tutti i piani in qualche modo finalizzati al reinserimento sociale della popolazione deviante.

b) *«The Justice Model» tra radicalismo e liberal-garantismo: il mito della legge-uguale*

Per *Justice Model* non si intende una «scuola» penalistica o un indirizzo coerente di pensiero, quanto un insieme di idee, una specie di «manifesto» su cui sembrano concordare una pluralità di autori di formazione cultural-politica molto diversa.

Ciò che li accomuna è una decisa opposizione nei confronti della prevenzione speciale (e in particolar modo nella sua interpretazione riduttiva di «trattamento risocializzante») nonché un certo favore nei confronti del potere giudiziario in opposizione all'egemonia degli apparati amministrativi; un'incondizionata adesione nei confronti dei principi classici della certezza del diritto, una più accentuata enfasi sulla centralità dell'azione criminale piuttosto che sull'attore criminale.

Il dissenso del *Justice Model* è rivolto essenzialmente ai meccanismi perversi della *sentencing* in un sistema a pena relativamente indeterminata. Trovano pertanto spazio all'interno di questa posizione, le mai sopite istanze verso una codificazione penale in cui il tentativo di introdurre una pena certa e adeguata a parametri il più possibile oggettivi al fine di limitare il potere discrezionale del giudice, ha portato, in alcuni casi, all'eccesso di prospettare un diritto penale di tipo classico con l'enfatizzazione di una tecnica sanzionatoria favorevole alla « pena-tariffa ».

Per il resto — ed è certamente il più — le posizioni all'interno del *Justice Model* divergono profondamente: si va da teorizzazioni giusnaturalistiche alla SCHWENDINGER orientate ad un «nuovo» diritto penale a tutela dei «diritti dell'uomo»; alle ipotesi neo-contrattualistiche sul modello filosofico di RAWL che propongono un nuovo « patto costituzionale » in grado di determinare i beni giuridici da tutelare penalmente e la loro gerarchia; alle enunciazioni neo-liberiste alla HOOD e FOGEL che si schierano per una radicale limitazione dell'interferenza del penale (e quindi del « pubblico ») nel sociale e per un ritorno ai meccanismi privatistici di risoluzione dei conflitti che sorgono da molte delle condotte attualmente penalizzate; ecc.

Non pare dubitabile comunque che, per quanto distanti nei loro presupposti, queste diverse posizioni finiscano — in assenza di un progetto politico « credibile » di/per un mutamento radicale dei rapporti egemonici e di classe — con il legittimare il ruolo formale della legge, come legge uguale e contrattuale, all'interno di una realtà profondamente disomogenea ed attraversata da forti disequaglianze economico-sociali. Il riferimento costante all'« interesse generale », al contenuto lesivo di certe condotte nei confronti degli interessi materiali della collettività, la riproposizione dello schema sinallagmatico nella giustificazione della pena per chi ha violato un accordo fondato sulla reciprocità; il ritorno alle dottrine del formalismo razionale della legge; tutto questo non può che contribuire ad oscurare il carattere classista della legge penale. Pare, in altri termini, di poter assistere ad un tentativo confuso quanto parzialmente inconsapevole di trovare un fondamento al diritto di punire una volta che sia venuto a mancare quel « formidabile » apparato giustificativo che è stato il « *Social Model* », o

principio della giustizia sociale; l'individuazione opposta di un *Justice Model* adempie pertanto a funzioni di semplice legittimazione di un sistema penale che — depurato da ogni istanza social-utilitarista — si è venuto riducendo ad apparato della sola repressione e come tale sempre più bisognoso di essere « giustificato » con riferimento ai soli attributi « formali » della neutralità oggettiva e della certezza.

6. - Il discorso fin qui svolto si è fondamentalmente incentrato in tema di rapporti da fondamento e fine della sanzione penale, una volta che l'improponibilità di un fondamento universale della pena ha costretto il pensiero borghese nel *cul de sac* di dover sostituire questo con uno scopo « utile ». E mi sembra di aver dimostrato, sulla base di un'analisi storica, come da questa contraddizione non sia possibile uscire. Consapevoli di ciò, non vogliamo certo tentare ove altri hanno fallito perché sappiamo che la contraddizione è comunque irrisolvibile. Ci sembra invece politicamente più opportuno cercare di dimostrare come sia di vitale importanza mantenere sempre aperta questa aporia, anzi fare di questa una posizione di forza e riuscire così a sfuggire alla « tentazione » di risolverla attraverso un diverso « mascheramento ». E in questa prospettiva una indicazione fondamentale ci viene offerta dalla riflessione in tema di funzioni materiali del diritto penale e della pena in particolare in una società diseguale. Cessano, pertanto, di interessarci i fini dichiarati del sistema penale: quello che vogliamo sapere è il reale funzionamento del sistema stesso.

Nella sociologia critica del diritto penale l'istituzione del diritto penale in una società diseguale viene considerata accanto alle istituzioni della socializzazione come « l'istanza decisiva — per dirla alla STAINERT — dell'assicurazione della realtà sociale ». Il diritto penale realizza, all'estremo inferiore del *continuum*, ciò che altre istituzioni della socializzazione realizzano nella zona media e superiore di esso: differenziare lo *status* dei soggetti e in tal modo legittimare la scala sociale esistente. Nella zona più bassa della scala sociale la funzione selezionatrice del sistema si trasforma in funzione emarginatrice. La linea di confine fra gli strati più bassi e le zone di emarginazione segna infatti un punto permanentemente critico nel quale, all'azione regolatrice del generale meccanismo del mercato del lavoro, si

aggiunge, in certi casi, quella dei meccanismi regolatori e sanzionatori del diritto. Ciò si verifica propriamente nella creazione e nella gestione di quella particolare zona di emarginazione che è la «popolazione criminale». Per cui le norme del diritto penale borghese non solo si applicano selettivamente, rispecchiando i rapporti di diseguaglianza esistenti (quella che è tradizionalmente definita la funzione di classe del diritto penale), ma il sistema penale esercita anche una funzione attiva, di riproduzione e produzione, rispetto ai rapporti di diseguaglianza. In questo senso si vedano le analisi critiche di PETERS, GOLDMAN, FEEST ed altri.

Infatti l'applicazione selettiva delle sanzioni penali, per la loro natura fortemente stigmatizzante nel processo di criminalizzazione secondario, è un momento sovrastrutturale essenziale per il mantenimento della scala verticale della società; incidendo negativamente soprattutto sugli *status* sociali degli individui appartenenti agli strati sociali più bassi la sanzione penale agisce in modo da contrastare l'ascesa sociale di questi. E questo fenomeno è macroscopicamente percepibile nella funzione svolta dalla pena carceraria, tradizionale ed universale contenitore della marginalità economica, sociale e culturale.

In secondo luogo, e questa è una delle funzioni simboliche della pena oggi « riscoperta » dall'analisi foucaultiana, ma patrimonio da tempo acquisito dalla criminologia americana, la punizione di certi comportamenti illegali serve a coprire un numero più ampio di comportamenti illegali che restano pertanto immuni dal processo di criminalizzazione; in tal modo l'applicazione selettiva del diritto penale ha come risultato collaterale la « copertura » ideologica di questa stessa illegalità.

Ma ancora più essenziale appare la funzione realizzata dal carcere nel produrre non solo il rapporto di diseguaglianza, ma gli stessi soggetti passivi di questo rapporto. Ciò appare chiaro se si considera che il rapporto di diseguaglianza si dà essenzialmente come rapporto di subordinazione, legato strutturalmente ai modi stessi della produzione capitalistica oltre alle esigenze più strettamente disciplinari. Oggi il carcere produce, reclutandolo soprattutto dalle zone più depresse della società, un settore di emarginazione sociale particolarmente qualificato dall'intervento stigmatizzante del sistema punitivo. Questo settore qualificato di marginalità adempie non solo

funzioni specifiche entro la dinamica del mercato del lavoro, ma anche al di fuori di questa dinamica: si pensi all'impiego della popolazione criminale nei meccanismi della circolazione illegale del capitale. Mi riferisco, in questo caso, alle recenti ricerche empiriche di un PEARCE e di un CHAMBLISS.

Le conclusioni a cui pervengono queste tesi non possono quindi non essere nel senso di individuare nella sanzione penale la punta dell'iceberg dell'intero sistema di controllo sociale, il momento culminante di un processo di selezione che incomincia ancor prima dell'intervento del sistema penale, con la discriminazione scolastica, con l'intervento degli istituti di controllo della devianza minorile, della assistenza sociale, ecc. Anziché essere la risposta della società onesta ad una minoranza criminale, per usare un'espressione di BARATTA, la pena ed in particolare il carcere sono piuttosto gli strumenti essenziali per la creazione di una popolazione criminale reclutata quasi esclusivamente nelle file della popolazione marginale e separata pertanto dalla società e, di conseguenza, anche da ogni riferimento con la classe operaia.

Per quanto personalmente possa mal sopportare un certo meccanicismo presente in queste tesi e riconoscere come queste si fondino su una semplificazione delle realtà a volte eccessiva, non posso negare che, entro certi limiti e pur con la dovuta prudenza nel trarne le possibili conseguenze sul piano della operatività politica, finiscano per convincermi. O quantomeno mi sembrano «salutari» per mantenere sempre vigile l'attenzione critica.

7. - Si potrà insinuare che quanto fin qui rappresentata è «una storia americana». E' vero. E allora che indicazioni possono mai trarsi, spendibili all'interno di un contesto per certi aspetti così distante come è quello italiano? Molte e delle più istruttive.

Il «caso americano» — e se vogliamo così chiamarlo — è stato infatti prospettato perché, tra i molti scientificamente disponibili, il più esemplificativo di una tendenza certamente generale.

Se la pena in concreto deve perseguire uno scopo socialmente utile — nel caso in discussione: la prevenzione speciale — finirà per annullarsi in questo, oscurando la problematicità politica che le è propria all'ombra di una falsa problematicità

tecnica. E con quali esiti abbiamo potuto ben vedere. E allora, in questa maturata e anche sofferta coscienza, qualche punto fermo è forse possibile individuarlo. Ben poca cosa, se comparato con l'eshaustività delle grandi «visioni del mondo». Ma nella crisi di quelle, l'intelligenza critica ama essere prudente. Procediamo sinteticamente e per tesi.

Più ci penso, più mi convinco: conviene «smascherare» definitivamente la pena, ma per mai più «mascherarla». Lasciarla nuda, perché a tutti possa mostrare «il volto osceno della giustizia penale». E in questa raccomandazione non c'è alcun compiacimento letterario, nessun piacere per la provocazione. Quando i classici «sognando» «un diritto penale come *magna carta del criminale*» temevano quello che anch'io temo: ciò che si deve a ragione temere è il diritto penale ben più della stessa criminalità. La forza di questa conclusione sta in questo: vedere il diritto di punire come violenza non altrimenti «comprensibile» che per ragioni sottratte alla ragione; sapere che l'unico compito della ragione è quello di determinare costantemente i limiti di quel potere e non certo di giustificarne o idealizzarne gli scopi. Una pena costantemente «svergognata» è sempre e comunque più tollerabile.

Non dare fondamento alla pena in concreto attraverso la proposizione di scopi socialmente condivisibili e accettabili, significa valorizzare la natura conflittuale del diritto penale, e affermare nel contempo la sua essenzialità. Le teorie «utopistiche» favorevoli all'«abolizione» del diritto penale, cadono in questo imperdonabile errore: in quanto il diritto penale non riesce nella effettività a perseguire alcuno scopo socialmente apprezzabile... allora perché non «abolirlo»? Ma così facendo — amministrativizzando questo diritto — finiscono per negare la presenza di quella formalizzazione del conflitto che è storicamente l'eredità del diritto penale borghese. E l'eredità più preziosa.

Mantenere la pena in uno stato di manifesta assenza di giustificazione significa minacciare costantemente il diritto penale di possibili crisi di legittimazione. E' l'antidoto migliore che io conosca ad ogni involuzione e/o «dilatazione» dello stesso: esiti sempre incombenti e storicamente anche verificatisi tutte le volte che il diritto penale è riuscito a giustificarsi come «utile».

Questa posizione non raccomanda affatto di riproporre il feticcio della legge penale come legge-uguale e della pena come giusta retribuzione. Anzi: consapevole di come il diritto penale sia il diritto per eccellenza diseguale in una società fondata sulla diseguaglianza, essa vuole solo che questo status di strutturale « inequità » non venga surrettiziamente occultato. Ed è proprio la coscienza di questa « inequità » che ha fatto della scienza giuridico-penale una « scienza infelice ». La scienza giuridico-penale non può che essere scienza della formalizzazione di questo rapporto diseguale, ma in questa formalizzazione non può che mantenere « viva » la diseguaglianza. Ad altre scienze, certamente più « gaie », il compito di nascondere la contraddizione e il conflitto attraverso progetti di ingegneria sociale.

E con ciò non si invoca certo il dominio assoluto del giuridico-penale su ogni altra forma di mediazione giuridica dei conflitti. Al contrario. In quanto il diritto penale si offra solo come diritto della repressione, si debbono considerare attentamente i costi sociali ed umani che la pena finisce inevitabilmente per sacrificare. Costi che potrebbero mostrarsi a volte insostenibili, perché sproporzionati alla « qualità » di quel conflitto. Il giuridico-penale dovrà quindi restringersi alla « protezione » di ciò che non si può altrimenti tutelare, se non « negando » il conflitto.

8. - Nell'individuare un principio ordinatore nella vasta bibliografia a cui il presente saggio ha fatto direttamente o indirettamente riferimento, mi sono consapevolmente attenuto ai seguenti criteri:

- a) ho ommesso ogni riferimento a quelle opere « classiche » di comune e diffusa conoscenza nel dibattito penale e filosofico italiano in tema di funzione e scopo della pena.
- b) Ho taciuto della pur vasta e qualificata produzione scientifica in lingua tedesca, di cui, comunque, è possibile avere precise indicazioni bibliografiche anche in monografie e saggi recentemente pubblicati in Italia.
- c) Ho privilegiato la sola letteratura anglo-americana di più diretta impostazione penal-criminologica.

- d) Ho selezionato attentamente un numero limitato di titoli da una produzione scientifica di vaste proporzioni, preoccupandomi di enfatizzare la bibliografia più recente e quella di impostazione più teorica nei confronti di quella, ben più notevole, di taglio empirico.
- e) Ho ordinato il materiale bibliografico in alcune sezioni che richiamano direttamente lo schema espositivo del saggio.

A) *Affermarsi del modello « correzionale » e sua crisi nella letteratura criminologica*

Voglio qui indicare solo alcune opere di impostazione fortemente critica nei confronti del modello « correzionale ».

Per il loro carattere generale e per l'ampia ricostruzione storica delle ragioni e dei tempi dell'affermarsi del sistema « correzionale » negli U.S.A., si vedano: FOGEL D. (1975, 1982); LIPTON D., MARTINSON A. WILKSJ. (1975); STRINCHOMBE A.L. e altri (1980).

Lo stesso dicasi, per quanto concerne il Canada, del saggio di HYLTON J. (1981).

Un'impostazione tutta particolare, con una forte accentuazione libera e con precise indicazioni politiche per un superamento del *Correctional System* verso un'ipotesi garantista di *Justice Model*, vedi: *America Friends Service Committee* (1971).

Con un'attenzione rivolta alla realtà del controllo sociale in Gran Bretagna e con un interesse particolare alle trasformazioni del sistema carcerario-disciplinare vedi COHEN S. (1977, 1979).

B) *Pena indeterminata e Sentencing Reform*

Tematica direttamente connessa alla precedente è quella che concerne la critica del potere discrezionale in un sistema di *non fixed sentences*. Sul tema, per il loro carattere teorico e generale, leggasi: DAVIS K. L. (1973); WALKER N. (1972); FRANKEL M. E. (1973); HOGARTH J. (1971); HOFSTRA LAW REVIEW (1978-79); ORLAND L., TEYLER H. R. (1974); FOGEL D. (1982).

Le critiche e le perplessità politiche che il sistema della *sentencing* con pena indeterminata nel massimo ha ripetutamente sollevato, sono all'origine dei tentativi più recenti di

introdurre in alcune legislazioni degli Stati, nuovi criteri per la determinazione della pena in concreto, fino ad arrivare, in alcuni casi, all'estremo di introdurre vere e proprie «pene-tariffa». Questo movimento politico verso una *Sentencing Reform* per una pena legislativamente determinata (*fixed sentence*) ha sollevato, in alcuni autori, serie perplessità, in quanto si è ritenuto di potere dimostrare come il nuovo sistema solo apparentemente fosse realmente in grado di limitare il potere discrezionale dei giudici mentre, il più delle volte, si sia mostrato facile ed efficace veicolo per l'introduzione di valutazioni general-preventive nella commisurazione della pena. Sul punto vedasi: PATERNOSTER R., BYNUM T. (1982); BARRY D.M., GREER A. (1981); BREWER D., BECKETT G. E., HOLT N. (1981); HUSSEY F.A., CA-GOY S.R. (1981); GREEMBERG D. F., HUMPHRIES D. (1979); FORST B., RHODES W., WELLFORD C. (1979); *Determinate Sentencing* (1978); COFFEE W. (1978); ALSCHLUR A. W. (1978); WILKINS L. T. (1978); SINGER R. (1979).

C) *L'emergenza delle teorie della «Deterrence» nella dottrina e nella prassi giudiziaria. Loro critica*

Dalle giustificazioni teoriche della finalità general-preventiva della pena di ANDENAES J. (1974), alla vasta verifica empirica dell'efficacia della pena sull'andamento della criminalità (cfr., per tutti EHRILICH I. 1972, 1975; 1975-1976; 1977; 1982); dagli approcci economici in tema di «costi e benefici» nella determinazione della pena [vedi: BLUMSTEIN A., COHEN J., NAGIN D. (1977); DANZIGER S., WHEELER D. R. (1975); FRIEDMAN L. S. (1979)] alle critiche sulla possibilità di conoscere scientificamente il grado di efficacia dissuasiva della pena nelle politiche criminali odierne [vedi: GIBBS J. P. (1975); ERICKSON M. L., GIBBS J. T. (1973); ZIMRING F. E., HAWKINS C. J. (1973); FATTAH E. A. (1978); BEYLEVELD D. (1982)], la tematica dei rapporti tra determinazione della pena ed andamento delle recidive e della criminalità è certamente uno dei settori più studiati dalla produzione criminologica americana.

Vedi, infine, BEYLEVELD D. (1980) per una aggiornata bibliografia sullo stato delle ricerche empiriche in tema di deterrenza.

D) *Dalla critica al sistema «correzionale» alla teorizzazione del Justice (o Right) Model*

La critica al modello «correzionale» si sviluppa su più fronti, ideologicamente non omogenei e a volte anche confliggenti: dalle posizioni *liberal* di MORRIS N. (1974); MORRIS N., HAWKINS G. (1969; 1977) alle posizioni moderate dell'*American Friends Service Committee* (1971); dalle teorizzazioni neo-liberiste e di destra dei «nuovi realisti» alla VAN HAAG A. (1975) e VON HIRSCH A. (1976); VON HIRSCH, HANRAN K. (1979) alle posizioni *radical* e di sinistra di un FOGEL (1975) e di un COHEN S. (1977; 1979).

Per una rassegna ragionata di queste diverse posizioni vedi BOTTONS A. E., PRESTON R. H. (1978).

Così pure sul piano delle possibili «alternative» al modello correzionale dobbiamo segnalare la pluralità delle posizioni: dalle teorizzazioni di SINGER R. (1979) e di DERSHOWITZ A. M. (1976) favorevoli ad un ritorno allo schema retribuzionistico e al concetto di pena «meritata», alle posizioni favorevoli al ripristino di concezioni «terroristiche» della pena alla VAN HAAG E. (1975) e VON HIRSCH A. (1976).

E) *Critica da posizioni radicali all'imporsi del Justice (o Right) Model*

Queste posizioni critiche vedono l'imporsi del *Justice Model* come uno degli effetti dell'ideologia della *Law and Order* nella crisi del sistema sociale. In quest'ottica si leggano: FATTAH E. A. (1978); PLATT A., TAKAGI P. (1977; 1981); MICHALOWSKY R. (1981); HORTON J. (1981); TAYLOR I. (1982); MATIENSEN T. (1981).

In particolare si raccomanda, per lo sforzo di approfondimento teorico delle ragioni «filosofiche» della ripresa delle teorie retribuzionistiche e general-preventive i saggi di CLARKE D. H. (1978; 1982).

Sugli effetti dell'imporsi del *Justice Model* sulle forme e sui livelli di repressione penale, vedi: PLATT A., TAKAGI P. (1981); THOMAS J., STRIBLING D., CHAKA R.R., CLEMONS E., SEGRET C., NEAL A. (1981).

Sulle tendenze « ufficiali » dell'amministrazione della giustizia negli U.S.A. nei confronti di un ritorno a concezioni « classiche » nella commisurazione della pena vedi BURGER N. (1981) e la critica di GALLIHER J. (1981).

F) *Le posizioni della criminologia « critica » in tema di politica criminale*

I riferimenti d'obbligo sono per gli U.S.A le posizioni di *Crime and Social Justice* e per la Gran Bretagna quelle della *National Deviance Conference*. Su queste posizioni sono più volte ritornato in precedenti lavori e la stessa « *La questione criminale* » è stata in più occasioni veicolo di diffusione per per il pubblico italiano delle tendenze che venivano progressivamente emergendo all'interno della criminologia « critica ». Per queste ragioni mi limito ad alcuni riferimenti soltanto: PLATT A. (1975); SCHWENDINGER H. e J. (1975); TAYLOR I., WALTON P., YOUNG J. (1975); HALL S. ed altri (1978); SCHUR (1973).

Tra gli obbiettivi più qualificanti della Criminologia Critica in tema di politica criminale devono essere ricordate le originarie posizioni abolizioniste [cfr. SCHUR (1973); ROTHMAN D. (1973)].

In tempi più recenti queste posizioni sono state oggetto di una stringente critica da parte di alcuni criminologi critici [vedi per tutti, SCULL A.T. (1977)].

G) *Marxismo e teoria della pena. Le ultime posizioni della criminologia critica*

Oltre ai saggi già ricordati di CLARKE D. H. (1978; 1982) meritano di essere ricordati i lavori di PLATT A. (1975) e più in generale degli autori che collaborano a *Crime and Social Justice*; le posizioni di MURPHY J. (1970; 1973; 1979) favorevoli alla teoria hegeliana della retribuzione; nonché le posizioni del marxismo ortodosso di HIRST P. (1980); ed infine le tesi di COOPER D. E. (1971); NORRIE A. W. (1982) e JESSOP B. (1980).

Per una rassegna degli approcci più direttamente « filosofici » al problema della pena nella cultura anglo-americana di questi ultimi anni, vedi: HONDERICH T. (1969); ACTON H. B. (1969); EZORSKY G. (1972); KENNEDY M. C. (1970).

Meritano infine di essere ricordate le posizioni neo-contrattualistiche di J. RAWLS (1973) e i tentativi di conciliare queste con un'interpretazione marxista della giustizia [cfr. MILLER (1975) e BARBER B. (1975)].

RIASSUNTO

In base ad un attento esame della dottrina internazionale e dell'esperienza prevalentemente americana, l'Autore sviluppa un'acuta critica al sistema penale, con particolare riguardo alla funzione della pena e ai principi che la giustificano.

Dopo un excursus sulle varie posizioni ideologiche che hanno cercato di dare un significato all'applicazione del sistema penale sia in astratto che in concreto, ed aver constatato che il fine vero della pena è spesso «mascherato» da altri fini fittizi che nascondono implicazioni di tipo politico ed economico, approda alla conclusione che il passaggio dal «modello retribuzionistico» al «modello correzionale» si è risolto in una incontrollabile crisi della c.d. prevenzione speciale.

E' ormai consapevolezza generale che la pena carceraria non è certo un mezzo per reintegrare l'individuo nella società, ma, nei vari paesi, emergono perplessità, se non addirittura totale sfiducia, verso il «trattamento risocializzante».

L'Autore manifesta il suo dissenso, anche motivato da una personale impostazione politica, per ogni tipo di rieducazione: la rieducazione alla moralità; la rieducazione alla legalità; la rieducazione all'autodeterminazione ed esprime riserve sulle c.d. misure alternative, che vengono interpretate come una più pericolosa e penetrante forma di controllo sociale della devianza.

Non concorda neppure con le nuove teorie che mirano ad una rivitalizzazione della funzione general-preventiva della pena, né con le tendenze della scuola del «Justice Model» (in contrapposizione col «Social Model») che spostano l'attenzione dall'attore criminale all'azione criminale ed esprimono favore per il potere giudiziario invece che per il potere amministrativo in ordine all'azione di controllo sociale.

L'Autore conclude auspicando lo «smascheramento» della pena. Ritiene cioè che sia da evitare l'attribuzione di finalità fittizie (e in quanto tali accettabili e condivisibili) alla pena che va invece accettata nella sua dura realtà quale espressione concreta della natura conflittuale del diritto penale, in nessun modo modificabile.

Poiché in tal modo il diritto penale si manifesta come diritto bruto alla repressione, l'Autore avverte che si debbono attentamente considerare i costi sociali e umani che la pena comporta.

Un'ampia bibliografia ragionata correda l'articolo.

RESUME

A partir d'un examen attentif de la doctrine internationale et de l'expérience essentiellement américaine, l'Auteur développe une critique aiguë du système pénal, en se référant notamment à la fonction de la peine et aux principes desquels elle s'inspire.

Après un excursus sur les différentes positions idéologiques qui ont tenté de donner un sens à l'application du système pénal, aussi bien dans l'abstrait que concrètement, et après avoir constaté que le

but véritable de la peine est bien souvent «masqué» par d'autres finalités fictives qui recèlent des implications de type politique et économique, l'Auteur aboutit à la conclusion que le passage du «modèle de rétribution» au «modèle correctionnel» s'est résolu en une crise incontrôlable de la soi-disant prévention spéciale.

Chacun sait désormais que le peine de détention n'est certainement pas un moyen adéquat pour la réintégration de l'individu dans la société, alors que dans plusieurs pays se manifestent des perplexités voire une méfiance totale, vis-à-vis du «traitement de re-socialisation»

L'Auteur exprime sa désapprobation, motivée également par sa position politique personnelle, vis-à-vis de toute forme de rééducation: la rééducation à la moralité; la rééducation à légalité; la rééducation à l'autodétermination et fait des réserves sur les soi-disant mesures alternatives, qui sont interprétées comme une forme encore plus dangereuse et pénétrante de contrôle social sur la déviance.

Il ne partage non plus les nouvelles théories visant à une revalorisation de la fonction générale-préventive de la peine, ni les tendances de l'école du «Justice Model» (opposé au «Social Model») qui détournent l'attention de l'acteur criminel sur l'action criminelle et prônent le pouvoir judiciaire à la place du pouvoir administratif pour ce qui est de l'action de contrôle social.

L'Auteur termine en souhaitant que l'on «démâque» la peine. Il estime en fait nécessaire d'éviter l'attribution de finalités fictives (et en tant que telles acceptables et que l'on peut partager) à la peine qui, au contraire, doit être acceptée comme une réalité rude, en tant qu'expression concrète de la nature conflictuelle du droit pénal, qu'il est nullement possible de modifier.

Le droit pénal se manifestant ainsi comme droit brutal à la répression, l'Auteur avertit qu'il est nécessaire de considérer attentivement les coûts sociaux et humains que comporte la peine.

L'article est accompagné d'une vaste bibliographie raisonnée.

SUMMARY

On the basis of a profound examination of the international doctrine and of the mainly American experience, the Author develops an acute criticism of the penal system, especially with regard to the function of the penalty and to the principles that justify it.

After a review of the various ideological positions that have endeavoured to give a meaning to the application of the penal system both in the abstract and in the concrete, and having noted that the veritable aim of the penalty is often «masked» by other unreal aims which conceal implications of political and economic type, he leads to the conclusion that the change from the «retributive model» to the «correctional model» is resolved in an uncontrollable crisis of the so-called «special prevention».

It is by now widely acknowledged that the prison sentence is not certainly a means to reinstate the individual in society, but, perplexities emerge in the various countries, if not a total lack of confidence, towards the «resocializing treatment».

The Author shows his disagreement, not least motivated by a personal political approach, to any type of re-education: re-education to morality, re-education to legality, re-education to self-determination; and expresses reservations on the so-called alternative measures which are interpreted as one of the most dangerous and acute forms of social control of divergence.

Neither does he agree to the new theories which aim at a reassessment of the general-preventive function of the penalty nor to the trends shift the attention from the doer of the criminal act to the criminal action itself, and express their favour for the judicial power instead of for the administrative power in relation to the action of social control.

The Author concludes with a hope for the «unmasking» of the penalty. That is, he considers that the attribution of unreal aims (and as such acceptable and capable of being shared) to the penalty is to be avoided, and that, instead, the penalty must be accepted in its hard reality, as a concrete expression of the conflictual nature of criminal law, in not way capable of modification.

Since, in this way, the criminal law appears as a brutal law of repression, the Author warns that the social and human costs that the penalty involves must be carefully considered.

An ample reasoned bibliography accompanies the article.

RESUMEN

En base a un atento examen de la doctrina internacional y de la experiencia preferentemente norteamericana, el Autor elabora una aguda crítica al sistema penal, especialmente en lo que respecta a la función de la pena y a los principios que la justifican.

Después de haber considerado las varias posiciones ideológicas que han tratado de dar un significado a la aplicación del sistema penal, tanto en lo abstracto como en lo concreto y de haber constatado que la verdadera finalidad de la pena es a menudo «enmascarada» por otras finalidades ficticias que esconden implicaciones de tipo político y económico, llega a la conclusión de que el pasaje del «modelo retributivo» al «modelo correccional» ha sido resuelto en una incontrolable crisis de la denominada prevención especial.

Hoy en día es cosa sabida por todos que la pena carcelaria no es ciertamente un medio para reintegrar al individuo en la sociedad, pero en los distintos países el «tratamiento resocializador» despierta perplexidades y hasta una total desconfianza.

El Autor manifiesta su disenso, si bien motivado por una personal postura política, ante cualquier tipo de reeducación: la reeducación moral; la reeducación legal; la reeducación para la autodeterminación y expresa reservas sobre las denominadas medidas alternativas que son interpretadas como una más peligrosa y penetrante forma de control social del desviacionismo.

No está de acuerdo ni siquiera con las nuevas teorías que apuntan a una revalorización de la función general-preventiva de la pena, ni con las tendencias de la escuela del «Justice Model» (en contraposición con el «Social Model») que desplazan la atención del actor criminal a la acción criminal y expresan su favor por el poder judicial en vez del poder administrativo en orden a la acción de control social.

El Autor concluye haciendo votos por el «desenmascaramiento» de la pena. Considera que hay que evitar la atribución de finalidades ficticias (y en cuanto tales, aceptables y compartidas) a la pena, que debe ser aceptada, en cambio, en su dura realidad, como expresión concreta en ningún modo.

de la naturaleza conflictiva del derecho penal, que no es modificable

Dado que, de esta manera el derecho penal se manifiesta como un derecho pertinente a la represión, el Autor advierte que se deben considerar atentamente los costos sociales y humanos que la pena comporta.

Una amplia bibliografía explicada acompaña el artículo.

ZUSAMMENFASSUNG

Auf Grund einer eingehenden Prüfung der internationalen Straflehre und seiner vorwiegend amerikanischen Erfahrungen entwickelt der A. eine scharfsinnige Kritik des Strafsystems mit besonderem Hinweis auf den Zweck der Strafe und deren rechtfertigende Grundsätze.

Nach einem Exkurs über die verschiedenen ideologischen Anschauungen, die versucht haben, der Anwendung des Strafsystems in abstrakter Weise sowie im praktischen Fall eine Bedeutung zu geben, und nach der Feststellung, dass der eigentliche Zweck der Strafe oft von anderen, wirtschaftliche sowie politische Verwicklungen verschleiern den Scheinziele «vermummt» ist, erlangt der A. zur Schlussfolge, dass der Übergang vom «belohnenden Modell» zum «korregierenden Modell» sich in einer unkontrollierbaren Krise der sogenannten speziellen Verhütung ausge schlagen hat.

Es ist nunmehr eine allgemeine Überzeugung, dass die Freiheitsstrafe Keineswegs ein Mittel ist, um den Einzelnen in die Gesellschaft wieder einzugliedern; in verschiedenen Ländern tauchen jedoch Ratlosigkeit, wenn nicht ein völliges Misstrauen für die «resozialisierende Behandlung» auf.

Der A. äussert seine Uneinstimmigkeit, motiviert auch von seiner persönlichen, politischen Einstellung, für jede Art von Besserung, d. h. Wiedererziehung auf Moralität, Legalität und Selbstbestimmung. Er äussert ferner Reserven über die sogenannten Alternativmassnahmen, die als eine eindringlichere, gefährlichere Art der sozialen Kontrolle der Verhaltensabweichungen interpretiert wird.

Er ist auch nicht mit den neuen Theorien einverstanden, die auf eine Neubewertung der allgemein verhütenden Funktion der Strafe zielen, und ebenfalls nicht mit den Tendenzen der Schule des «Justice Model» (dem «Social Model» gegenübergestellt), die die Aufmerksamkeit vom Verbrecher auf das Verbrechen verschieben und sich in bezug auf Sozialordnungsaktion anstatt zugunsten der Verwaltungsgewalt, zugunsten der richterlichen Gewalt äussern.

Der A. schliesst mit dem Wunsch, dass es zu einer «Entlarvung» der Strafe komme. Seiner Meinung nach sollte es vermieden sein, der Strafe falsche, und als solche annehmbare, billigende Zielsetzungen zuzuschreiben. Die Strafe soll dagegen in ihrer strengen Realität als konkreter Ausdruck der auseinandersetzen den aber keineswegs veränderlichen Natur des Strafrechtes angenommen werden.

Da sich dadurch das Strafrecht als grobes Unterdrückungsrecht zeigt, macht der A. darauf aufmerksam, dass besonders die sozialen sowie die menschlichen Kosten, die die Strafe mit sich bringt, sorgfältig in Betracht gezogen werden sollen.

Der Artikel ist mit einer umfassenden, erläuternden Bibliographie versehen.

BIBLIOGRAFIA

- ACTON H. B.: (1969), *The Philosophy of Punishment*, London, McMillan.
- ALSCHULER A. W.: (1978) «Sentencing Reform and Prosecutorial Power: A Critique of Recent Proposal for Fixed and Presumptive Sentencing», in *University of Pennsylvania Law Review*, 126 (2), pagg 550-575.
- American Friends Service Committee*: (1971) *Struggle for Justice. A Report on Crime and Punishment in America*, New York, Hill and Wang.

- ANDENAES J.: (1974) *Punishment and Deterrence*, Ann Arbor: The University of Michigan Press.
- BARBER B.: (1975) *Justifying Justice: Problems of Psychology, Politics and Measurement in Rawls*, in Daniels (ed.), «Reading Rawls», Oxford, Blackwell.
- BARRY D. M., GREER A.: (1981) «Sentencing Versus Prosecutorial Discretion: the Application of a New Disparity Measure», in *Journal of Research in Crime and Delinquency*, pagg. 254-271.
- BEYLEVELD D.: (1980) *A Bibliography on General Deterrence Research*, Farnborough, Saxon House.
- BEYLEVELD D.: (1982) «Ehrlich's Analysis of Deterrence», in *British Journal of Criminology*, 22, pagg. 101-123.
- BLUMSTEIN A., COHEN J., NAGIN D. (Eds.): (1977) *Deterrence and Incapacitation: Estimating the Effects of Criminal Sanctions on Crime Rates*, Washington, National Academy of Sciences.
- BOTTOMS A. E., PRESTON R. H. (Eds.): (1978) *The Coming Penal Crisis*, Edimburgh, Scottish Academic Press.
- BREWER D., BECKETT G. E., HOLT N.: (1981) «Determinate Sentencing in California. The First Year's Experience», in *Journal of Research in Crime and Delinquency*, pagg. 200-231.
- BURGER W.: (1981) «The Perspective of the Chief Justice of U.S. Supreme Court», in *Crime and Social Justice*, 15, pagg. 43-47.
- CLARKE D. H.: (1978) «Marxism, Justice and Justice Model», in *Contemporary Crises*, 2, pagg. 27-62.
- CLARKE D. H.: (1982) «Justifications for Punishment», in *Contemporary Crises*, 6, pagg. 25-57.
- COFFEE W.: (1978) «Repressed Issues of Sentencing: Accountability, Predictability and Equality in the Era of the Sentencing Commission», in *Georgetown Law Review*, pagg. 995-1056.
- COHEN S.: (1977) «Prisons and the Future of Control Systems: From Concentration to Dispersal», in FIZGERALD e altri (eds.), *Welfare in Action*, London, Routledge.
- COHEN S.: (1979) «The Punitive City: Notes on the Dispersal of Social Control», in *Contemporary Crises*, (3).
- COOPER D. E.: (1971) «Hegel's Theory of Punishment», in Z. A. PELCZYNSKY (ed.) *Hegel's Political Philosophy*, Cambridge, University Press.
- DANZIGER S., WHEELER D. R.: (1975) «The Economics of Crime: Punishment or Income Redistribution», in *Review of Social Economy*, 33, pagg. 113-131.
- DAVIS K. L.: (1973) *Discretionary Justice*, University of Illinois Press.
- DERSHOWITZ A. M.: (1976) *Fair and Certain Punishment*, New York, McGraw Hill.
- Determinate Sentencing: Reform or Regression* (1978), National Institute of Law Enforcement and Criminal Justice.
- EHRlich I.: (1972) «The Deterrent Effect of Criminal Law Enforcement», in *Journal of Legal Studies*, pagg. 258-276.

- EHRlich I.: (1975) «The Deterrent Effect of Capital Punishment: a Question of Life and Death», in *American Economic Review*, 6 pagg. 397-417.
- EHRlich I.: (1975-76) «Deterrence: Evidence and Inference», in *Yale Law Journal*, 85, pagg. 209-227.
- EHRlich I.: (1977) «Capital Punishment and Deterrence: Some Further Thoughts and Abolitional Evidence», in *Journal of Political Economy*, 85, pagg. 741-788.
- EHRlich I.: (1982) «On Positive Methodology, Ethics and Polemics in Deterrence Research», in *British Journal of Criminology*, 22, pagg. 124-139.
- ERICKSON M.L., GIBBS J.T.: (1973) «The Deterrence Question: Some Alternative Methods of Analysis» in *Social Science Quarterly*, 54, pagg. 534-551.
- EZORSKY G. (ed.): (1972), *Philosophical Perspectives on Punishment*, Albany, State University of New York.
- FATTAH E. A.: (1978) «Moving to the Right: a Return to Punishment», in *Crime and Social Justice*, pagg. 79-92.
- FOGEL D.: (1975) «We are the living proof»: *The Justice Model for Corrections*, Cincinnati, Anderson.
- FOGEL D.: (1982) «Le debat americain sur la politique du sentencing: dix annees de combat», in *Archives de Politique Criminelle*, (5), pagg. 8-25.
- FORST B., RHODES W., WELLAFORD C.: (1979) «Sentencing and Social Science: Research for the Formulation of Federal Sentencing Guidelines», in *Hofstra Law Review*, pagg. 335-378.
- FRANKEL M.E.: (1973) *Criminal Sentences. Law Without Order*, New York, Hill and Wang.
- FRIEDMAN L.S.: (1979) «The Use of Multiple Regression Analysis to Test for a Deterrent Effect of Capital Punishment: Prospects and Problems», in Messinger S.L. ed. altri (eds.): *Criminology Review Yearbook*, vol. I, Beverly Hill, Sage, pagg. 61-87.
- GALLIHER J.: (1981) «A Response to the Chief Justice Burger», in *Crime and Social Justice*, 15, pagg. 47-48.
- GIBBS J.P.: (1975) *Crime, Punishment and Deterrence*, New York, Elsevier.
- GREEMBERG D.F., HUMPHRIES D.: (1979) «The Co-optation of Fixed Sentencing Reform», in *Crime and Delinquency*, 26, pagg. 206-225.
- HALL S., CRITCHER C., JEFFERSON T., ROBERTS B.: (1978) *Policing the Crisis: Mugging, the State, and Law and Order*, London, McMillan.
- HIRST P.: (1980) «Law, Socialism and Rights», in Carlen P., Collinson M. (eds.): *Radical Issues in Criminology*, London, Martin Robertson.
- HOFSTRA LAW REVIEW: (1978, 1979), *A Symposium on Sentencing*, Part. I e II.
- HOGARTH J.: (1971) *Sentencing as a Human Process*, Toronto, University Press.

- HONDERICH T.: (1969) *Punishment: the Supposed Justifications*, London, Hutchinson.
- HORTON J.: (1981) «The Rise of the Right: A Global View», in *Crime and Social Justice*, 15, pagg. 7-17.
- HUSSEY F. A., CA-GOY S. R.: (1981) «The Impact of Determinate Sentencing Structures», in *Criminal Law Bulletin*.
- HYLTON J.: (1981) «The Growth of Punishment: Imprisonment and Community Corrections in Canada», in *Crime and Social Justice*, 15, pagg. 18-28.
- JESSOP B.: (1980) «On Recent Marxist Theories of Law, the State and Juridico-political Ideology», in *International Journal of Sociology of Law*, 8, pagg. 339-368.
- KENNEDY M. C.: (1970) «Beyond Incrimination: Some Neglected Facets of the Theory of Punishment», in *Catalyst*, 5, pagg. 1-37.
- LIPTON D., MARTINSON R., WILKS J.: (1975) *The Effectiveness of Correction Treatment*, New York, Praeger.
- MATIESEN T.: (1981) «The View from Scandinavia», in *Crime and Social Justice*, 15, pagg. 57-58.
- MICHALOWSKI R.: (1981) «The Politics of the Right», in *Crime and Social Justice*, 15, pagg. 29-35.
- MILLER: (1975) «Rawls and Marxism», in DANIELS N. (ed.): *Reading Rawls*, Oxford, Blackwell.
- MORRIS N.: (1974) *The Future of Imprisonment*, Chicago, University Press.
- MORRIS N., HAWKINS G.: (1969) *The Honest Politician's Guide to Crime Control*, Chicago, University Press.
- MORRIS N., HAWKINS G.: (1977) *Letter to the President on Crime Control*, Chicago, University Press.
- MURPHY J. G.: (1970) *Kant: The Philosophy of Right*, London, McMillan.
- MURPHY J. G.: (1973) «Marxism and Retribution», in *Philosophy and Public Affairs*, 3, pagg. 217-243.
- MURPHY J. G.: (1979) *Retribution, Justice and Therapy*. Dordrecht, Reidel.
- NORRIE A. W.: (1982) «Marxism and the Critique of Criminal Justice», in *Contemporary Crises*, 6, pagg. 59-73.
- ORLAND L., TYLER H. R. Jr: (1974) *Justice in Sentencing*, New York, Foundation Press.
- PATERNOSTER R., BYNUM T.: (1982) «The Justice Model as Ideology. A Critical Look at the Impetus for Sentencing Reform», in *Contemporary Crises*, 6, pagg. 7-24.
- PLATT A.: (1975) «Prospects for Radical Criminology in U.S.A.», in TAYLOR I., WALTON P., YOUNG J.: *Critical Criminology*, London, Routledge and Kegan Paul.
- PLATT A., TAKAGI P.: (1977) «Intellectuals for Law and Order: A Critique of the New Realists», in *Crime and Social Justice*, (8).

- PLATT A., TAKAGI P.: (1981) «Law and Order in the 1980's», in *Crime and Social Justice*, pagg. 1-6.
- RAWLS J.: (1973) *A Theory of Justice*, Oxford, University Press.
- ROTHMAN D.: (1973) «Decarcerating Prisoners and Patients», in *Civil Liberties Review*, I, pagg. 8-30.
- SCHUR: (1973) *Radical Non-intervention. Rethinking the Delinquency Problem*.
- SCHWENDINGER H. e J.: (1975) «Defenders of Order or Guardian of Human Rights?», in TAYLOR I., WALTON P., YOUNG J. (eds.): *Critical Criminology*, London, Routledge and Kegan Paul.
- SCULL A. T.: (1977) *Decarceration: Community Treatment of the Deviant. A Radical View*, New Jersey, Prentice Hall.
- SINGER R.: (1979) *Just Deserts: Sentencing Based on Equality and Desert*, Cambridge, Ballinger.
- STRINCHOMBE A. L. e altri: (1980) *Crime and Punishment: Changing Attitudes in America*, San Francisco, Jossey-Bass.
- TAYLOR I.: (1982) «Introduction to Justice Model Discussion», in *Contemporary Crises*, 6, pagg. 1-5.
- THOMAS J., STRIBLING D., CHAKA R. R., CLEMONS E., SECRET C., NEAL A.: (1981) «Prison Conditions and Penal Trends», in *Crime and Social Justice*, 15, pagg. 49-55.
- VAN HAAG E.: (1975) *Punishing Criminals*, New York, Basic Books.
- VON HIRSCH A.: (1976) *Doing Justice. The Choice of Punishments*, New York, Hill and Wang.
- VON HIRSCH A., HANRAHAN K.: (1979) *The Question of Parole*, Cambridge, Ballinger.
- WALKER N.: (1972) *Sentencing in Rational Society*, Harmondsworth, Penguin Books.
- WILKINS L. T. e altri: (1978) *Sentencing Guidelines: Structuring Judicial Discretion*, Washington, National Institute of Law Enforcement and Criminal Justice.
- ZIMRING F. E., HAWKINS G. J.: (1973) *Deterrence. The Legal Threat in Crime Control*, Chicago, University Press.

RAPPORTO INTRODUTTIVO SU «DIVERSION» E «MEDIATION» NEL SISTEMA PENALE ITALIANO (*)

VITTORIO GREVI (**)

SOMMARIO: 1. - Premessa. — 2. - Il principio di obbligatorietà dell'azione penale. — 3. - L'istituto della «archiviazione». — 4. - Depenalizzazione, conciliazione amministrativa e oblazione. — 5. - Adempimento delle obbligazioni civili da reato e perseguibilità a querela. — 6. - I delitti di ingiuria e di diffamazione: giurì d'onore e prova liberatoria. — 7. - Applicazione di sanzioni sostitutive a richiesta dell'imputato. — 8. - Giustizia minorile e perdono giudiziale. — 9. - Qualche esempio di diversione registrato nella prassi. — 10. - Meccanismi normativi di tipo «promozionale» e «sanatoria» di comportamenti penalmente illeciti. — 11. - Conclusioni.

1. - Nel *commentaire* predisposto sul tema «*diversion et médiation*» si definisce il concetto di *diversion* facendo riferimento a «ogni deviazione del processo penale ordinario, anteriore alla sentenza di condanna pronunciata da un tribunale, che sfocia nella partecipazione dell'indiziato a qualunque programma non penale». E, subito dopo, si precisa che quest'ultima formula va riferita «semplicemente a un programma il cui fine non è di punire il colpevole, bensì di aiutarlo a risocializzarsi, o a risolvere il conflitto che l'ha condotto al reato».

Le motivazioni politico-legislative poste a fondamento di una simile tecnica di controllo sociale — tecnica imperniata

(*) Viene qui pubblicato, per gentile concessione della sezione italiana dell'A.I.D.P., il rapporto nazionale presentato al colloquio di Tokio (marzo 1983) sul tema *Diversion et médiation*, in preparazione del XIII Congresso internazionale di diritto penale che si svolgerà al Cairo nel 1984. La specifica destinazione del rapporto ne spiega il taglio prevalentemente descrittivo, del resto imposto dalla aderenza alle direttive dettate nel corrispondente *commentaire*, riprodotto in appendice al presente rapporto.

(**) Ordinario di procedura penale nella facoltà di giurisprudenza dell'Università di Pavia.

sull'abbandono degli strumenti ordinari del sistema penale — rispetto a forme di devianza penalmente rilevanti, sono facilmente individuabili. Alla sua base si colgono, infatti, da un lato una precisa esigenza di economia processuale, in rapporto all'eccesso delle pendenze giudiziarie, e dall'altro una altrettanto chiara esigenza di maggiore elasticità della risposta sanzionatoria, in chiave risocializzatrice anziché punitiva.

A questo punto, tuttavia, sorgono alcuni problemi di « fedeltà » rispetto alla linea di svolgimento prospettata nel *commentaire*. Mentre non darebbe luogo a particolari difficoltà un discorso che si proponesse di individuare, all'interno dell'ordinamento italiano, tutti gli istituti di « deviazione » dal normale modello del processo penale ispirati al soddisfacimento dell'una o dell'altra di tali esigenze, le difficoltà sorgono di fronte alle ulteriori limitazioni derivanti dal concetto di *diversion* proposto come termine di riferimento nella stesura dei rapporti nazionali.

Più precisamente, riguardo all'Italia, il limite risulta soprattutto significativo per quanto concerne la prospettata esclusione dall'area della *diversion* delle cosiddette « tecniche amministrativistiche » di deflazione del sistema penale, quali sono in particolare le tecniche della depenalizzazione e dell'imposizione di sanzioni amministrative in luogo di quelle penali (*comm.*, I, n. 2, 4). E questo perché, nel nostro ordinamento, specialmente a tali strumenti si è fatto finora riferimento per soddisfare le finalità corrispondenti a quelle cui tende la strategia della *diversion*.

D'altra parte, le misure descritte nel *commentaire* come tipiche del concetto di *diversion* che vi è accolto risentono chiaramente l'influenza di ordinamenti dominati dal principio di opportunità in tema di azione penale, e non vincolati da riserve di legge, né da riserve di giurisdizione, in materia di provvedimenti limitativi della libertà personale (*comm.*, II, n. 1). Tuttavia, poiché in Italia la situazione è esattamente l'opposta, all'insegna di una rigida vigenza del principio di legalità — a livello costituzionale — è facile rendersi conto come la maggior parte di tali misure non risulti compatibile con una simile impostazione: con la conseguenza di ridurre a confini assai ristretti l'ambito di potenziale operatività nell'ordinamento italiano di un concetto di *diversion* così definito.

Date queste premesse, nel rapporto si terrà naturalmente presente il modello di *diversion* delineato nel *commentaire*, e ci si sforzerà di ricondurvi tutti gli istituti che possono esservi ricompresi, anche se talora si tratti di istituti frammentariamente disseminati fra le pieghe della legislazione, senza alcun filo conduttore unificante sul piano sistematico. Ma, oltre a questo, sarà opportuno fare qualche breve riferimento di tipo descrittivo anche ad istituti che, pur non potendosi ricondurre entro i confini del suddetto modello di *diversion*, tuttavia ubbidiscono alla medesima logica sul piano della motivazione politico-legislativa, ed in ogni caso consentono di soddisfare analoghe esigenze.

In più, si darà conto anche di alcune prassi diffuse presso gli organi di polizia, e talora presso gli stessi uffici dell'autorità giudiziaria, tendenti a forzare la rigidità del principio di obbligatorietà dell'azione penale al fine di consentire un certo spazio di valutazioni discrezionali in ordine all'avvio del procedimento, soprattutto quando le situazioni di conflitto derivanti dall'infrazione possano trovare una soluzione ragionevole al di fuori degli schemi del processo penale. Fenomeni del genere non possono ovviamente valutarsi in termini di legittimità, nella misura in cui configurano comportamenti contrari ai doveri d'ufficio, tuttavia è necessario prender atto del loro verificarsi nella pratica, sullo sfondo dei gravi problemi di congestionamento che affliggono la nostra giustizia penale. Se tali prassi venissero ignorate, del resto, si correrebbe il rischio di offrire una immagine falsata delle dimensioni «sostanziali» della *diversion* nella realtà del diritto vivente.

2. - Come si accennava poco sopra, un rapporto sulla presenza e sull'eventuale grado di incidenza pratica, nell'ordinamento processuale penale italiano, di istituti riconducibili allo schema della *diversion*, non può prescindere da una breve premessa circa i principi cui si ispira in Italia la disciplina dell'azione penale (*comm.*, II, n. 1).

Il primo dato da registrare, in proposito, è fornito dall'art. 112 della Costituzione, dov'è stabilito che «il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale». Si tratta di una precisa scelta del legislatore costituzionale a favore del principio di obbligatorietà dell'azione penale — senza alcuna ec-

cezione, si badi — che trae le sue ragioni storiche da un giudizio negativo circa l'uso che, durante il regime fascista, era stato fatto del principio di discrezionalità, anche per effetto di forti condizionamenti di tipo politico. Condizionamenti resi possibili dalla previsione, nell'ordinamento giudiziario allora vigente (art. 69 R.D.L. 30 gennaio 1941, n. 12), di un rapporto di subordinazione del pubblico ministero rispetto al ministro della giustizia, sotto la cui «direzione» il magistrato titolare dell'azione penale doveva svolgere le funzioni di accusa attribuitegli dalla legge.

In questo quadro il codice di procedura penale del 1930, pur stabilendo nell'art. 1 il principio della ufficialità dell'azione penale («l'azione penale è pubblica e, quando non sia necessaria la querela, la richiesta o l'istanza, è iniziata d'ufficio in seguito a rapporto, a referto, a denuncia o ad altra notizia del reato»), aveva previsto che il pubblico ministero, quando ritenesse di non dovere procedere «per la manifesta infondatezza» della notizia di reato, potesse ordinare «la trasmissione degli atti all'archivio» (art. 74, comma 3° cod. proc. pen.). Attraverso l'istituto della «archiviazione», affidato alla iniziativa esclusiva dell'organo dell'accusa — e senza alcun controllo di natura giurisdizionale — si ammetteva, in sostanza, che il pubblico ministero potesse a sua discrezione decidere di non dar corso all'azione penale, sulla base di una valutazione negativa circa la rilevanza dei fatti oggetto della notizia di reato. Sia pure in termini non espliciti si accoglieva, dunque, il principio di discrezionalità in ordine all'esercizio dell'azione penale.

Non a caso, una delle primissime riforme introdotte nel sistema processuale penale dopo la caduta del regime fascista (art. 6 d. lg. lt. 14 settembre 1944, n. 288) fu diretta ad incidere sul testo dell'art. 74 cod. proc. pen., nel senso di stabilire che il pubblico ministero «qualora reputi che per il fatto non si debba promuovere l'azione penale», non possa ordinare egli stesso l'archiviazione, ma debba «richiedere al giudice istruttore» di pronunciare il relativo decreto. Con la conseguenza — ancora oggi testualmente prevista dalla predetta disposizione — che il giudice istruttore «se non ritiene di accogliere la richiesta, dispone con ordinanza l'istruttoria formale» (art. 74, comma 3° cod. proc. pen.), mentre il pretore, in analoghe circostanze, potrà provvedere personalmente alla pronuncia del decreto, infor-

mandone tuttavia il procuratore della Repubblica «il quale può richiedere gli atti e disporre invece che si proceda» (art. 74, comma 4° cod. proc. pen.).

A parte le discussioni suscitate presso la dottrina italiana da questa disciplina, in quanto vi si configura un'eccezione al principio *ne procedat iudex ex officio*, non c'è dubbio che essa abbia segnato una decisa conversione del sistema verso il principio di obbligatorietà dell'azione penale, in quanto al pubblico ministero non era ormai più consentito di decidere l'archiviazione della notizia di reato, senza passare al vaglio del giudice istruttore. E questo orientamento sistematico a favore del principio di obbligatorietà avrebbe trovato una indiretta conferma, nel giro di nemmeno due anni, con l'art. 39 R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511 (concernente «guarentigie della magistratura»), che intervenne a modificare il già ricordato art. 69 dell'ordinamento giudiziario, stabilendo che il pubblico ministero esercitasse le sue funzioni «sotto la vigilanza» del ministro della giustizia: non più, quindi, «sotto la direzione» (come aveva disposto il legislatore del 1941 in coerenza con le proprie premesse), e dunque al di fuori di qualunque rapporto gerarchico fra pubblico ministero e potere esecutivo.

Ciò significa che, al momento di entrata in vigore della Costituzione repubblicana, l'ordinamento positivo risultava già, a livello di legislazione ordinaria, coerente ai principi fissati dal testo costituzionale, per quel che qui importa. Da un lato, infatti, la sopravvenuta riforma dell'art. 74 cod. proc. pen., sottraendo al pubblico ministero qualunque spazio di incontrollata discrezionalità circa l'avvio dell'azione penale, aveva ormai determinato la necessaria cornice normativa affinché potesse trovare attuazione il corrispondente principio di obbligatorietà, sancito nell'art. 112 Cost. D'altro lato, la stessa mutata configurazione dei rapporti fra ministro della giustizia e pubblico ministero, collocando quest'ultimo in una posizione di autonomia anche funzionale dai vertici governativi — l'unica posizione compatibile, del resto, con l'obbligo di esercitare l'azione penale — aveva nella sostanza anticipato le scelte che sarebbero state operate in sede costituzionale a tutela della indipendenza dei magistrati del pubblico ministero (artt. 104-108 Cost.).

In definitiva, non essendo sopravvenute da allora significative innovazioni né sul piano dei principi, né sul piano della concreta disciplina legislativa, il principio di obbligatorietà dell'azione penale continua oggi a dominare l'orizzonte del processo penale italiano, lasciando così margini assai ridotti all'accoglimento nel sistema di meccanismi riconducibili all'area della *diversion*, almeno nei limiti in cui tali meccanismi presuppongano l'attribuzione al pubblico ministero di poteri discrezionali in ordine alla instaurazione del procedimento.

3. - Date le caratteristiche del sistema processuale penale italiano riguardo alla disciplina dell'azione penale, appare scontato fin dall'inizio che nel nostro ordinamento non vi sia formalmente spazio per ipotesi di *diversion* di tipo « semplice », imperniate cioè sulla più completa discrezionalità dell'organo dell'accusa (se non, addirittura, degli organi di polizia) nel decidere di non dar corso al procedimento penale, pur dinanzi ad una notizia di reato. Questo, naturalmente, nel caso di notizie di reato qualificate (cioè formalizzate in una delle figure previste dalla legge), mentre nel caso di notizie non qualificate (cioè conosciute in via occasionale dal pubblico ministero) non non vi è nessuna possibilità di controllo sulla eventuale inerzia dell'organo accusatore.

Come emerge dall'art. 74, comma 3° cod. proc. pen., tutte le volte in cui il pubblico ministero ritenga di non dover promuovere l'azione penale di fronte ad una *notitia criminis* qualificata, egli dovrà chiedere espressamente al giudice istruttore l'emanazione di un decreto che lo autorizzi a non instaurare il procedimento (ancor oggi definito decreto di « archiviazione »), salvo al medesimo giudice il potere di disporre egli stesso, con ordinanza, l'avvio della istruzione formale. Da notare che quest'ultima ordinanza, i cui contenuti corrispondono sostanzialmente a quelli dell'azione penale, non risulta di regola impugnabile, con l'unica eccezione del reclamo previsto ex art. 29 legge 22 maggio 1975, n. 152, nell'ambito del procedimento « speciale » per i reati attribuiti ad appartenenti alle forze di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza in relazione a « fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica ».

Ne deriva che il pubblico ministero, a meno di non contravvenire ai propri obblighi istituzionali, non potrà mai «gestire» a suo piacimento la sorte di una notizia di reato, deviandola dalla normale destinazione — cioè sottraendola alla conoscenza del giudice istruttore — anche quando l'organo dell'accusa non ritenga sussistenti i presupposti per l'azione penale. La sola deroga tollerata talvolta nella prassi rispetto a questa normativa è rappresentata dalla possibilità per il pubblico ministero di addivenire *tout court* alla «destinazione» delle notizie di reato risultanti a prima vista false, o paradossali, ovvero frutto di scherzi o di mere fantasie. Ma, anche ad ammettere la legittimità (assai dubbia) di una simile prassi, e tenuto conto dell'analoga prassi di registrare in un «registro dei ricorsi» le denunce considerate a priori prive di rilevanza penale, non sono certamente queste le vie attraverso le quali potrebbe trovare ingresso nel sistema un meccanismo di *diversion* «semplice» (*comm.*, II, n. 1).

Analoghe considerazioni vanno fatte, poi, per quanto riguarda la situazione del pretore. E' vero che, in questo caso, dati i modesti limiti di competenza dell'organo (per i reati puniti con pena detentiva non superiore nel massimo ai tre anni), la legge gli consente di emanare egli stesso il decreto di archiviazione, senza richiedere l'intervento di un altro organo giurisdizionale. Una particolarità del genere non basta, tuttavia, a far pensare che almeno davanti al pretore vi siano margini per una ipotesi di *diversion* in forma «semplice», dal momento che la prevista informativa al procuratore della Repubblica, e la eventuale iniziativa di quest'ultimo nel senso di dare avvio al procedimento, tolgono al pretore qualunque possibilità di disporre della notizia di reato per i fini qui considerati.

Altro discorso è quello derivante dalla circostanza che in Italia, come capita del resto in pressoché tutti gli ordinamenti dominati dalla obbligatorietà dell'azione penale, al rigore di questo principio non corrisponda, nella realtà giudiziaria, una concreta applicazione altrettanto rigorosa. Sia a causa delle difficoltà incontrate dagli uffici del pubblico ministero nel dar corso, con gli adeguati accertamenti, a tutte le notizie di reato loro pervenute; sia a causa delle difficoltà successivamente insorgenti presso gli organi istruttori nel compiere le indagini necessarie allo svolgimento dell'istruzione per tutti i fatti di

reato riguardo ai quali sia stata doverosamente iniziata l'azione penale.

Ne discende che, a parte i casi patologici (peraltro non frequenti) di «insabbiamento» di alcuni processi dovuti all'inerzia dei magistrati del pubblico ministero, l'accumulo delle pendenze giudiziarie determinato dall'esercizio dell'azione penale per tutte le *notitiae criminis* tende ormai da tempo ad assumere livelli tali da determinare — anche fisiologicamente, per così dire — il fenomeno della paralisi dei relativi procedimenti. Si realizza perciò, sul piano pratico, quella stessa disfunzione che in altri ordinamenti viene fronteggiata facendo ricorso a forme di *diversion* «semplice» (*comm.*, III).

Si assiste così all'affastellarsi dei fascicoli negli uffici dei pubblici ministeri o dei giudici istruttori, senza che vi sia la possibilità materiale (per carenza di personale, o di strutture, o comunque per l'esorbitanza del rapporto fra numero dei processi e numero degli inquirenti) di assicurare che ad ogni azione penale corrisponda uno sviluppo processuale idoneo a consentire una seria decisione nel merito. Di qui, in assenza di una consistente previsione di epiloghi processuali atipici, o abbreviati, o comunque differenziati rispetto all'*iter* ordinario del procedimento, si registra sempre più ampiamente il fenomeno della conclusione del processo senza accertamento di merito, per il sopravvenire di un causa d'estinzione del reato: di solito per il decorso dei termini di prescrizione, ma talora anche per altre cause, fra le quali piuttosto frequente la concessione di un'amnistia (proprio per questa esigenza di «sfooltimento» dei carichi giudiziari in Italia le amnistie hanno seguito, nell'ultimo trentennio, il ritmo deprimente di una ogni tre o quattro anni).

Ciò significa, in sostanza, che quella «selezione» delle notizie di reato — o, successivamente, dei procedimenti già avviati — che è impedita sul piano formale dal principio di obbligatorietà dell'azione penale, finisce per realizzarsi ugualmente, di fatto, per effetto delle difficoltà pratiche derivanti dall'eccesso delle pendenze processuali. Con la conseguenza, fra l'altro, che in concreto i criteri sulla base dei quali si determina l'accelerazione, ovvero il rallentamento, o perfino la paralisi, dell'uno o dell'altro procedimento, verranno ad essere affidati ora al caso, ora alle scelte personali — non di rado anche arbitrarie —

dell'organo competente per la fase istruttoria. Senonché, come s'incaricano di dimostrare le statistiche giudiziarie degli ultimi anni, non è questa certamente la formula migliore per contenere il progressivo incremento della «cifra nera» espressa dalla differenza fra il numero dei reati per i quali sia stata presentata denuncia (col conseguente esercizio dell'azione penale), ed il numero dei reati riguardo ai quali il procedimento instaurato si sia concluso con una sentenza nel merito.

4. - Per cercare di ovviare, almeno in parte, a simili inconvenienti, che in ultima analisi finiscono per trasferire l'incidenza delle scelte discrezionali del pubblico ministero dal momento dell'esercizio dell'azione penale al momento del successivo sviluppo del procedimento, nell'ordinamento italiano ci si è sforzati più volte di alleviare il lavoro degli uffici giudiziari attraverso lo strumento della depenalizzazione — o più esattamente, dal punto di vista semantico, della decriminalizzazione — intesa nel senso della degradazione ad illecito amministrativo di infrazioni anteriormente qualificate come reati. Così, da ultimo, è accaduto con la legge 24 novembre 1981, n. 689, che ha assoggettato alla «sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro» un'ampia serie di comportamenti fino allora considerati penalmente illeciti (artt. 32-39); tuttavia appare evidente come una simile strategia legislativa non possa ricondursi all'ambito della *diversion*, nel senso qui in esame (*comm.*, I, n. 2).

Fra l'altro, per effetto delle leggi di depenalizzazione si è di molto ristretto l'ambito di operatività dell'istituto della «conciliazione amministrativa», che consentiva al contravventore — nel caso di infrazioni lesive di interessi tipici della pubblica amministrazione — di evitare l'inoltro del rapporto all'autorità giudiziaria attraverso il pagamento all'autorità amministrativa di una somma di denaro, comunque inferiore all'ammontare della pena pecuniaria prevista dalla norma penale. Una conseguenza sconcertante degli interventi di depenalizzazione è rappresentata dal fatto che, oggi, le rare ipotesi di conciliazione amministrativa sopravvissute riguardano i settori di tutela penale esclusi dalla depenalizzazione.

Più interessante, per quel che qui importa, anche in termini di attualità, risulta invece l'istituto dell'oblazione, in for-

za del quale — come emerge dalla tradizionale disciplina dell'art. 162 cod. pen. — nel caso di contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda, il contravventore è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena pecuniaria stabilita dalla legge. Qui si presuppone che un procedimento penale già sia stato avviato, ma poiché tale pagamento ha l'effetto di estinguere il reato, ci si rende conto della notevole importanza pratica di un simile meccanismo, che in sostanza affida all'(esclusiva) iniziativa dell'imputato la degradazione dell'illecito penale contravvenzionale in illecito amministrativo.

Proprio per questa sua idoneità ad incidere in termini riduttivi sull'enorme quantità dei procedimenti concernenti reati « minori », deviandone il corso verso un epilogo anticipato, l'istituto dell'oblazione è stato spesso al centro di proposte tendenti ad un allargamento della sua area di operatività, al di là degli stretti confini sanciti dall'art. 162 cod. pen. Lungo questa direzione si è recentemente collocato l'art. 162 *bis* cod. pen. (inserito nel codice penale *ex art.* 126 legge 24 novembre 1981, n. 689), prevedendo la possibilità di oblazione anche nel caso di contravvenzioni punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, attraverso il pagamento di una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge.

A parte quest'ultima differenza rispetto alla normativa precedente, peraltro rimasta in vigore, la nuova disciplina si caratterizza per la circostanza di attribuire comunque al giudice il potere discrezionale di respingere la domanda di oblazione, tenuto conto della « gravità del fatto », anche nei casi in cui la stessa risulta ammissibile. E poiché fra le cause di inammissibilità, accanto a quelle imperniate su particolari ipotesi di recidiva o di pericolosità del soggetto, è annoverato anche la permanenza di « conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore », ci si rende conto come questa nuova figura di oblazione presupponga, da parte di chi ne voglia usufruire, la previa adozione di misure idonee ad elidere (per quanto gli sia in concreto possibile) gli effetti pregiudizievoli del fatto. Qui, in altri termini, all'esigenza di sfortimento dei carichi processuali si accompagna,

con carattere di priorità, anche una diversa motivazione, legata ad una finalità di «risocializzazione» del soggetto, cui si richiedono comportamenti di segno contrario rispetto al fatto di reato addebitatogli: comportamenti che, in sostanza, si configurano come *condicio sine qua non* per poter essere ammessi alla oblazione, cioè per evitare il giudizio penale.

5. - Prescindendo dall'ipotesi appena considerata, oltretutto assai peculiare, nell'ordinamento processuale penale italiano — contrariamente a quel che avviene in altri ordinamenti — l'avvenuto adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato e l'eventuale *restitutio in integrum* non attribuiscono all'autorità giudiziaria (né, tantomeno, all'autorità di polizia) alcun potere di « mediazione » o di « conciliazione », nel senso di evitare l'instaurazione del processo, o almeno di favorirne un esito che renda inutile il giudizio di merito (*comm.*, III, n. 3, b).

Si tratta, com'è ovvio, di una diretta conseguenza del principio di obbligatorietà dell'azione penale, ma proprio perciò la situazione può presentare qualche aspetto diverso nel caso dei reati perseguibili a querela, riguardo ai quali si registra una indubbia attenuazione del regime di obbligatorietà. In tali ipotesi, infatti, fermo restando l'obbligo del pubblico ministero di esercitare l'azione penale, tale obbligo risulta subordinato all'avvenuta presentazione della querela da parte dell'offeso dal reato (art. 120 cod. pen.), al quale spetta altresì il potere di rimettere la querela, dopo averla presentata, determinando così la conclusione anticipata del procedimento — per estinzione del reato — sempreché non vi sia ricasazione da parte del querelato (artt. 152-155 cod. pen.).

In questo quadro, caratterizzato dall'incidenza sul processo di una condizione di procedibilità rimessa alla volontà dell'offeso dal reato, anche la prospettiva dell'adempimento delle obbligazioni civili *ex delicto* finisce per assumere un rilievo che non può trovare riscontro nelle ipotesi di reati perseguibili d'ufficio. Già sul piano formale è previsto, per esempio, che la querela non possa più venire presentata non solo quando l'offeso dal reato abbia proposto davanti al giudice civile l'azione per le restituzioni o per il risarcimento del danno, ma anche quando il medesimo abbia fatto transazione sul

danno (art. 12 cod. proc. pen.). Il che significa, dal nostro punto di vista, che in situazioni del genere all'autore del reato (od a chi per lui) è offerta la possibilità di evitare il procedimento penale semplicemente in forza dell'accordo transattivo sul danno concluso con l'offeso, titolare del diritto di querela, senza bisogno di alcun intervento dell'autorità giudiziaria: la quale, peraltro, una volta conclusa quella transazione, si troverà precluso l'esercizio dell'azione penale.

Quando, invece, la querela già sia stata presentata, nulla esclude che l'eventuale accordo intercorso fra il querelante ed il querelato sulle restituzioni e sul risarcimento del danno possa incidere nel senso di favorire la remissione della querela. Sebbene la legge vieti che la dichiarazione di remissione venga sottoposta a condizioni, è significativa, per converso, la previsione che nel medesimo atto « può essere fatta rinuncia al diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno » (art. 152, ult. comma cod. pen.), con evidente riferimento a stipulazioni riparatorie intervenute in altra sede fra querelato e remittente.

Del resto si ricava dalla comune prassi giudiziaria che l'atto di remissione della querela è normalmente preceduto da separati accordi tendenti alla soddisfazione delle pretese civilistiche del querelante (fra tali accordi, l'art. 14, comma ult. cod. proc. pen. consente di inserire nell'atto di remissione il solo patto di accollo delle spese processuali al querelato).

Ma c'è di più poiché, sempre rimanendo sul terreno della prassi, risulta quanto mai frequente l'eventualità che sia la stessa autorità giudiziaria procedente ad intervenire fra querelante e querelato — talora assumendo addirittura l'iniziativa dei primi contatti — al fine di propiziare la remissione della querela, per lo più sulla base dell'assunzione, da parte del querelato, di obblighi idonei a fungere da risarcimento o da riparazione nei confronti del querelante. Benché si tratti di iniziative estranee al ruolo istituzionale dell'autorità giudiziaria in sede penale, e proprio per questo relegate esclusivamente sul piano dei comportamenti di fatto, non c'è dubbio che esse appartengano all'area dei comportamenti leciti — quali che ne siano le reali motivazioni, per lo più riconducibili ad un'ovvia esigenza di alleggerimento del lavoro giudiziario — e come tali vanno registrati a livello di concreta esperienza

forense. Siamo di fronte, in sostanza, ad una sorta di appropriazione, da parte dell'autorità giudiziaria, di un ruolo di « mediazione » che formalmente non le compete in processi del genere, anche se può farsi risalire ad una più generale funzione di conciliazione dei conflitti certamente non estranea ai compiti della magistratura, almeno quando si tratti di interessi « disponibili » (come nel caso dei delitti perseguibili a querela, il cui ambito è stato recentemente allargato in forza degli artt. 86-99 legge 24 novembre 1981, n. 689).

A quest'ultimo proposito può ricordarsi, per connessione di argomento, che l'art. 1 R. D. 18 giugno 1931, n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) attribuisce all'autorità di pubblica sicurezza il potere-dovere di attivarsi per provvedere alla « bonaria composizione dei dissidi privati ». Più precisamente, come risulta dagli artt. 5 e 6 del relativo regolamento di esecuzione (R. D. 6 maggio 1940, n. 635), a tale scopo l'autorità di p.s. potrà invitare le parti a comparire dinanzi ad essa per un « tentativo di conciliazione », nel corso del quale la medesima autorità dovrà chiarire loro « la questione di fatto e i principi di diritto ad essa applicabili, senza imporre il suo giudizio ».

Sebbene questo istituto sia stato configurato avendo di mira questioni non rilevanti sul terreno penale, non c'è dubbio che esso possa prestarsi anche alla soluzione di « privati dissidi » nascenti da reati perseguibili a querela, in quanto attraverso l'esercizio dei suoi poteri l'autorità di pubblica sicurezza potrà sforzarsi di ottenere una composizione dei rapporti fra le « parti », evitando la presentazione della querela (magari addirittura nella forma della rinuncia, che l'art. 13 cod. proc. pen. prevede anche « davanti ad un ufficiale di polizia giudiziaria »), o propiziando la remissione della stessa. Entro questi limiti, dunque, anche all'autorità di pubblica sicurezza finisce per essere riconosciuto un ruolo di « mediazione » non privo di incidenza sull'avvio e sugli eventuali sviluppi dei procedimenti per reati perseguibili a querela (*comm.*, II, n. 3, a).

Analogo ruolo non può invece riconoscersi alla medesima autorità con riguardo ai reati perseguibili d'ufficio (anche se alla prassi non è del tutto sconosciuto il fenomeno della denuncia prima presentata, e poi « cestinata » su richiesta dello

stesso denunciante), dal momento che, una volta venuta a conoscenza di un reato del genere, l'autorità di polizia ha l'obbligo di farne rapporto « senza ritardo » all'autorità giudiziaria (art. 2 cod. proc. pen.), alla quale ha altresì l'obbligo di trasmettere « senza ritardo » le denunce e le altre notizie di reato che le siano pervenute (art. 8, comma ult. cod. proc. pen.). Resta così confermato che, prescindendo dall'area dei reati perseguibili a querela, l'ordinamento italiano non prevede alcuna possibilità di *diversion* nemmeno a livello di organi di polizia: in coerenza, del resto, con il principio di obbligatorietà dell'azione penale, che postula l'acquisizione da parte del pubblico ministero di tutte le *notitiae criminis* presentate agli organi di polizia, o raccolte dagli stessi.

6. - Sempre rimanendo nell'ambito della perseguibilità a querela, un discorso particolare va fatto per i delitti di ingiuria e di diffamazione, che del resto appartengono all'ambito dei reati per i quali vengono normalmente previsti meccanismi procedurali assimilabili alla *diversion* (*comm.*, II, n. 4, c).

A questo riguardo, la particolarità più significativa è rappresentata, nell'ordinamento italiano, dalla previsione del deferimento ad un giurì d'onore del giudizio sulla verità del fatto attribuito dall'imputato alla persona offesa. Premesso che, di regola, nei procedimenti per i delitti di ingiuria o di diffamazione l'imputato « non è ammesso a provare, a sua discolpa, le verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa », l'art. 596, comma 2° cod. pen. stabilisce, infatti, che « quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato » la persona offesa e l'offensore possono, d'accordo — prima che sia pronunciata sentenza irrevocabile, ma anche prima della stessa presentazione della querela — deferire ad un giurì d'onore il giudizio sulla verità del fatto medesimo. E poiché, in tal caso, la querela « si considera tacitamente rinunciata o rimessa » (art. 597, comma 2° cod. pen.), appare evidente come la soluzione del giurì d'onore concreti una eccezionale ipotesi di deviazione dell'ordinario corso della giustizia verso un accertamento di tipo non giurisdizionale (mentre il procedimento penale si concluderà con una sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato), quando addirittura non precluda lo stesso avvio del procedimento penale, come capita nel caso in cui

il deferimento al giurì avvenga prima ancora della presentazione della querela.

Si tratta, in sostanza, di una tipica fattispecie di sostituzione alla giustizia ordinaria di una forma peculiare di « giustizia privata », sulla base di una scelta rimessa all'accordo dei soggetti interessati, i quali attraverso una simile opzione — riferita ad una materia tradizionalmente « disponibile », com'è quella dei delitti contro l'onore — dimostrano di avere interesse non tanto all'accertamento della responsabilità penale, spesso lento e formalmente complesso, quanto ad un più rapido e più snello accertamento « sulla verità del fatto », destinato a valere fra « gentiluomini ». Questo soltanto, in effetti, è l'oggetto del giudizio deferito al giurì d'onore, il cui verdetto dovrà essere pronunciato entro tre mesi dalla accettazione della nomina (nomina che, su richiesta dell'offeso e dell'offensore, potrà essere effettuata dal presidente del tribunale, ovvero da associazioni legalmente riconosciute), salva una eventuale proroga di altri tre mesi da parte dello stesso presidente del tribunale. Al quale, in definitiva, compete nulla più che una sorta di controllo formale sulla regolarità della costituzione del giurì e sulla durata dei suoi lavori, destinati a svolgersi in sedute non pubbliche, e con il vincolo della segretezza (artt. 9-12 R. D. 28 maggio 1931, n. 602).

Accanto all'istituto del giurì d'onore, certamente interessante sul piano teorico, ma di assai limitata applicazione sul piano pratico — probabilmente perché evocatore di una morale sociale d'*élite*, come tale destinata a rimanere fuori moda — la disciplina accolta dal codice penale in tema di ingiuria e di diffamazione presenta un altro istituto probabilmente meritevole di risalto dall'angolo visuale che qui interessa.

Ci si riferisce, ancora una volta, alla già ricordata regola di esclusione della prova liberatoria circa « la verità o la notorietà del fatto » (art. 596, comma 1° cod. pen.), per rilevare come tale regola venga derogata non solo in presenza di situazioni legate a presupposti di tipo oggettivo (caso in cui sia offeso un pubblico ufficiale, ed il fatto si riferisca all'esercizio delle sue funzioni; caso in cui per il fatto attribuito all'offeso sia avviato un procedimento penale), ma anche dietro semplice iniziativa del querelante. Più precisamente, al-

lorquando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, se il querelante « domanda formalmente che il giudizio si estenda ad accertare la verità o la falsità del fatto ad esso attribuito », in questo come negli altri casi la prova della verità è « sempre ammessa nel procedimento penale » (art. 596, comma 3° n. 3 cod. pen.): con la conseguenza che « se la verità del fatto è provata », l'imputato non è punibile.

Ne deriva, in sostanza, che attraverso la suddetta domanda il querelante ha il potere di incidere sullo stesso tema del giudizio, allargandolo fino ad inglobarvi l'accertamento della verità del fatto attribuitogli. Si può dire, anzi, che tale accertamento — assumendo, nel caso di esito positivo, la precisa fisionomia di prova liberatoria per l'imputato — finisca per costituire il tema principale del giudizio penale, con il risultato di influire sensibilmente sull'andamento del processo e sul comportamento delle parti. Se l'imputato, da un canto, avrà tutto l'interesse a fare il possibile per provare la verità del fatto da lui attribuito al querelante, il pubblico ministero, dal canto suo, potrà essere facilmente costretto a modificare la impostazione accusatoria che avrebbe assunto qualora non fosse stata ammessa la *exceptio veritatis*, e lo stesso giudice non potrà ovviamente prescindere dalla nuova regola di giudizio impostagli a seguito della scelta operata dal querelante.

Sebbene, come s'è chiarito, l'iniziativa del querelante di concedere la « facoltà di prova » all'imputato non valga di per sé ad evitare la pronuncia di una decisione di merito da parte dell'organo giurisdizionale, essa tuttavia non sembra del tutto estranea alla tematica qui esaminata. Va sottolineato, in particolare, come per effetto di tale iniziativa, e dunque esclusivamente in forza della sua dichiarazione di volontà, la legge riconosca al querelante il potere di modificare lo stesso criterio di fondo della decisione giudiziale, nel senso di porre al centro del giudizio, con efficacia liberatoria, la prova della verità del fatto, altrimenti preclusa all'imputato. E poiché ciò significa che, una volta fornita tale prova, essa conduce direttamente al proscioglimento dell'imputato medesimo in quanto « non punibile » — rendendo così inutile ogni ulteriore accertamento in ordine alla imputazione di offesa

all'onore o alla reputazione — non c'è dubbio che entro questi limiti anche il meccanismo normativo appena descritto possa ricondursi fra quelli idonei a deviare il processo penale verso un epilogo atipico rispetto al normale itinerario di svolgimento.

7. - Un istituto assolutamente nuovo nel sistema processuale penale italiano, costruito secondo un modello cui non sono estranee alcune suggestioni del *plea bargaining* di tradizione nordamericana, è quello disciplinato dall'art. 77 legge 24 novembre 1981, n. 689, con riferimento alla « applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato ».

Premesso che l'art. 53 della medesima legge attribuisce al giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna, il potere di applicare *ex officio* le sanzioni della semidetenzione, della libertà controllata e della pena pecuniaria in « sostituzione » della pena detentiva — quando questa non supererebbe, rispettivamente, la durata dei sei mesi, tre mesi ovvero un mese — la novità introdotta dal suddetto art. 77 consiste anzitutto nella previsione del funzionamento di un simile congegno normativo, anche su richiesta dell'imputato. In questo caso, tuttavia, con alcune particolarità destinate a modificare sensibilmente la fisionomia di tale congegno, fino a configurarlo come istituto del tutto peculiare anche in rapporto alle esigenze dell'economia processuale.

Più precisamente, stabilisce l'art. 77 che nel corso della fase istruttoria, e fino a quando non siano compiute per la prima volta le formalità di apertura del dibattimento, il giudice — su richiesta dell'imputato e con il parere favorevole del pubblico ministero — possa disporre con sentenza l'applicazione delle sanzioni sostitutive della libertà controllata, o della pena pecuniaria, dichiarando con la stessa sentenza estinto il reato in virtù dell'intervenuta applicazione della sanzione sostitutiva. Presupposto di una simile decisione è che il medesimo giudice, in base all'esame degli atti processuali ed agli accertamenti eventualmente disposti, ritenga che « sussistono elementi per applicare per il reato per cui si procede » l'una o l'altra delle sanzioni in parola.

Al di là dei molti problemi suscitati da una disciplina del genere, sia in ordine alla sua concreta interpretazione, sia a livello di quesiti di legittimità costituzionale, non c'è dubbio che essa — offrendo concretamente spazio ad una possibilità di conclusione anticipata dei procedimenti relativi a reati di modesta entità — raggiunga l'obiettivo di rendere inutile la prosecuzione di quei procedimenti fino all'eventuale sentenza di condanna. Il tutto sulla base del volontario assoggettamento dell'imputato ad una sanzione che non sembra classificabile *tout court* come sanzione penale, non foss'altro per effetto della dichiarata estinzione del reato. Tanto è vero che, contrariamente a quanto avviene nel caso di sanzioni sostitutive irrogate d'ufficio dal giudice ai sensi dell'art. 53, nell'ipotesi in esame l'eventuale inosservanza degli obblighi inerenti alla sanzione applicata *ex art. 77* non comporta che «la restante parte della pena» si converta «nella pena detentiva sostituita» (art. 66), ma si configura come autonoma fattispecie di reato (art. 83).

In proposito si potrà discutere a lungo sul significato del rapporto intercorrente fra la «richiesta» dell'imputato ed il «parere favorevole» del pubblico ministero, come pure sul significato della valutazione affidata al giudice circa la sussistenza di «elementi» tali da far «applicare per il reato per cui si procede la sanzione sostitutiva», tuttavia un dato appare innegabile. E cioè che, quando il giudice concluda tale valutazione in termini positivi, il contenuto della successiva sentenza è quello di una declaratoria di non doversi procedere per estinzione del reato, sicché la contestuale applicazione della sanzione sostitutiva non può in alcun modo configurarsi come il riflesso di una pronuncia di condanna. D'altro canto, sarebbe piuttosto difficile ipotizzare un giudizio di responsabilità a carico dell'imputato durante la fase istruttoria (questa essendo la dimensione cronologica tipica dell'istituto, a parte l'estensione ad «ogni stato e grado del procedimento», consentita dall'art. 79), e dunque sulla sola base di un «esame degli atti» e di eventuali «accertamenti» per loro natura non idonei ad offrire fondamento ad un giudizio del genere.

La verità è che, sulla premessa dell'iniziativa assunta dall'imputato e del consenso espresso dal pubblico ministero (non necessariamente, ma probabilmente a seguito di contatti interlocutori fra le due parti, ormai definiti nel gergo forense

come « patteggiamento »), il legislatore del 1981 ha attribuito al giudice, nelle particolari ipotesi delineate dall'art. 77, il potere di definire il procedimento penale fin dalla fase istruttoria. E questo attraverso una sentenza di estinzione del reato, logicamente conseguente alla applicazione di una sanzione sostitutiva corrispondente a quella che, nelle medesime ipotesi, sarebbe stata applicabile a seguito dell'accertamento giudiziale della responsabilità penale dell'imputato.

In altri termini, la dichiarata disponibilità dell'imputato a rinunciare al dibattimento e ad accettare la eventuale applicazione di una sanzione sostitutiva, combinandosi con il necessario parere favorevole dell'organo titolare dell'azione penale, finisce per incidere sullo stesso rito del processo, in quanto mette il giudice (qualora non debba prosciogliere nel merito *ex art. 152 cod. proc. pen.*) nelle condizioni di applicare una misura sanzionatoria senza passare attraverso il giudizio, né tanto meno attraverso una formale dichiarazione di responsabilità dell'imputato. Ed infatti la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 77 è una sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, destinata ad essere iscritta nel casellario giudiziale al solo fine di escludere che l'imputato possa giovarsi una seconda volta della medesima procedura (art. 81).

In definitiva, grazie al meccanismo disciplinato dall'art. 77 legge 24 novembre 1981, n. 689, i procedimenti penali relativi ai reati ivi previsti potranno trovare il loro epilogo in forma atipica ed anticipata, attraverso il proscioglimento dell'imputato e la sua sottoposizione ad una sanzione quale conseguenza non di una condanna, bensì della « richiesta » del medesimo, condivisa dal pubblico ministero, e successivamente passata al vaglio del giudice, nei limiti consentiti dalla natura degli accertamenti istruttori. Per tale via, al vantaggio dell'imputato di evitare la pubblicità negativa del dibattimento e, soprattutto, la pronuncia di una sentenza di condanna, nonché l'eventuale esperienza carceraria corrisponde — in situazioni del genere — il vantaggio derivante all'intero sistema dallo sfoltimento delle pendenze giudiziarie relative a reati di lieve entità, col conseguente allontanamento del pericolo di un aumento della popolazione penitenziaria per l'esecuzione di pene detentive di durata assai modesta.

8. - Fra i settori nei quali più tradizionalmente ha trovato attuazione, in altri ordinamenti, l'istituto della *diversion*, vi è quello della giustizia minorile (*comm.*, II, n. 4, d).

In Italia, peraltro, essendo anche tale settore dominato dal principio di legalità, non sono previsti istituti idonei ad evitare che venga sottoposto a procedimento penale il minore degli anni diciotto accusato di aver commesso un reato. Sul piano di fatto, tuttavia, una « valvola di sicurezza » può essere rappresentata dalla norma della legge minorile (art. 25 R. D. L. 20 luglio 1934, n. 1404) che autorizza il tribunale dei minorenni ad applicare ai minori « irregolari » una misura amministrativa di sostegno rieducativo: tali sono le misure dell'affidamento del minore al servizio sociale minorile, ovvero del suo collocamento in una casa di rieducazione o in un istituto medico-psico-pedagogico.

Il presupposto per l'applicazione di queste misure si concreta nella manifestazione, da parte del minore, di « prove di irregolarità della condotta o del carattere » — quindi con una palese esclusione di ogni comportamento rientrante nell'area dell'illecito penale — tuttavia non è infrequente che gli organi del servizio sociale minorile, e lo stesso procuratore della Repubblica presso il tribunale dei minorenni, di fronte ad infrazioni di lieve entità (specialmente nel caso di reati perseguibili a querela), preferiscano chiedere l'assoggettamento del minore ad una delle suddette misure, anziché determinare l'avvio di un procedimento penale nei suoi confronti (*comm.*, II, n. 3, c). L'applicazione di tali misure amministrative è prevista, poi, come normale nelle ipotesi in cui il minore sia stato prosciolto per incapacità di intendere e di volere, senza che gli sia stata applicata una misura di sicurezza detentiva.

Quando, invece, il minorenne sia ritualmente sottoposto a procedimento penale, e non venga riconosciuto incapace di intendere e di volere, vi è comunque la possibilità di evitare il suo coinvolgimento nel processo fino alla pronuncia di una sentenza di condanna, facendo leva sullo strumento del perdono giudiziale. In forza di questo istituto il tribunale dei minorenni è facoltizzato a prosciogliere il minore, applicandogli il perdono — sempreché ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi indicati dagli artt. 169 cod. pen. e 19 legge minorile — non solo nella fase dibattimentale, ma anche nella fase istruttoria. Men-

tre nel caso di perdono giudiziale concesso al termine del dibattimento la relativa sentenza configura una sorta di astensione dello Stato dal condannare, anche se «i risultati del giudizio sarebbero tali da legittimare la condanna dell'imputato» (art. 478 cod. proc. pen.), la sentenza di perdono giudiziale emessa in sede istruttoria presuppone che «i risultati dell'istruzione sarebbero tali da autorizzare il rinvio a giudizio dell'imputato» (art. 379 cod. proc. pen.). Essa, perciò, assume il significato di una rinuncia dello Stato alla prosecuzione del processo, non ostante la sussistenza di tutte le premesse di fatto e di diritto per il successivo accertamento dibattimentale.

E' questo il profilo dell'istituto che qui interessa più da vicino. Sullo sfondo vi è, evidentemente, una prevalente esigenza politico-legislativa di preservare l'imputato minorenni dalla nociva pubblicità del dibattimento, sorretta da un pronostico «favorevole» circa la sua futura condotta, anche in rapporto alla non elevata gravità dell'imputazione. Al di là di queste motivazioni, peraltro, resta la realtà di un meccanismo normativo che devia il processo dal suo alveo ordinario, determinandone una conclusione anticipata per motivi del tutto estranei alla logica dell'accertamento giurisdizionale, bensì ricollegabili esclusivamente ad una preoccupazione di salvaguardia del minore da esperienze «stigmatizzanti», e di un suo recupero attraverso il previsto affidamento al servizio sociale minorile o il collocamento in un apposito istituto di rieducazione (art. 26, comma 2° legge minorile). Da questo punto di vista l'istituto del perdono giudiziale, soprattutto nella sua versione «istruttoria», appare senz'altro meritevole di considerazione nella varia tipologia di misure riconducibili all'ambito della *diversion* (*comm.*, II, n. 1), anche perché concreta nel nostro ordinamento una delle poche eccezioni «consentite» dalla legge rispetto al principio di obbligatorietà dell'azione penale, inteso con riferimento non solo all'avvio, ma anche alla prosecuzione dell'iniziativa accusatoria.

9. - Quanto agli altri settori cui di solito si fa riferimento (*comm.*, II, n. 4), sulla scorta di esperienze straniere, come alle aree più adatte per la sperimentazione di meccanismi di *diversion*, l'ordinamento italiano non presenta istituti meritevoli di particolare sottolineatura, prescindendo da quel che s'è detto a proposito dei delitti contro l'onore.

Circa le infrazioni di lieve gravità, a parte l'ampia incidenza attribuita alla volontà dell'offeso sulla stessa vicenda genetica del processo penale nei casi di perseguibilità a querela, un regime particolare è previsto ad esempio per i delitti contro il patrimonio commessi in danno dei familiari più stretti senza violenza alle persone, ma la particolarità si riduce alla previsione di una causa di non punibilità (art. 649 cod. pen.), senza ulteriori riflessi sul piano del controllo sociale.

Vi sono poi situazioni di delinquenza « minore » rispetto alle quali risultano essersi instaurate — magari soltanto in certe zone del Paese, con riferimento ad infrazioni lesive di tipici interessi di categoria, ovvero per effetto di scelte di « reazione morbida » concordate fra i diversi potenziali destinatari dell'offesa — alcune prassi tendenti ad evitare che le notizie di determinati reati giungano all'autorità giudiziaria, così da risolvere in via di composizione privata il relativo conflitto di interessi. Pur in mancanza di documentazioni statistiche ufficiali, il fenomeno sembra particolarmente significativo in rapporto alla delinquenza dei furti presso i grandi magazzini (*comm.*, II, n. 4, *b*), com'è del resto attestato da recenti ricerche condotte « a campione » nell'ambito delle organizzazioni di distribuzione a *self-service*. Se ne desume che le « vittime » di questa specie di reati solo in percentuale assai bassa sono solite rivolgersi all'autorità giudiziaria per denunciare i furti subiti anche perché, quando questo accade, non di rado la medesima autorità manifesta chiaramente la tendenza ad evitare la condanna, se non addirittura il giudizio, attraverso, accorgimenti di sviamento non dissimili dalle tecniche della *diversion* caratterizzata da un'*intervention* « couverte ». Il che spiega la propensione dei titolari dei supermercati e dei negozi assimilati a risolvere in via informale simili casi, non solo pretendendo la restituzione della merce sottratta o il pagamento del prezzo, ma talora imponendo anche al responsabile qualche sanzione di tipo privato, come potrebbe essere il risarcimento del danno (*comm.*, II, n. 2, *a*).

Sempre restando nel campo delle infrazioni per le quali si suggerisce talora l'uso di strumenti di *diversion*, nessun rilievo assume sotto questo profilo in Italia la situazione delle persone che abbiano commesso delitti in stato di incapacità di intendere e di volere per infermità di mente (*comm.*, II, n. 4, *e*).

In ipotesi del genere è previsto, infatti, che tali persone vengano sempre sottoposte a procedimento penale, anche per il solo accertamento della non imputabilità, e che soltanto dopo tale accertamento — salvo che si tratti di fatti di modesta gravità — vengano sottoposte alla misura di sicurezza del ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario per un periodo di tempo proporzionato alla gravità del fatto commesso (art. 222 cod. pen.). E lo stesso vale nel caso di delitti commessi in stato di cronica intossicazione da alcool o da stupefacenti.

Quanto al settore dei reati connessi alla detenzione ed all'uso di stupefacenti (*comm.*, II, n. 4, f), sebbene la legislazione italiana non preveda — sempre in ossequio al principio di obbligatorietà dell'azione penale — la possibilità di sottoporre le persone responsabili di simili reati a misure di tipo curativo e riabilitativo in luogo della sottoposizione al processo ed alla conseguente sanzione penale, va comunque segnalata una particolarità meritevole di attenzione. Più precisamente, la premessa normativa è fornita dall'art. 80 della legge su gli stupefacenti (legge 22 dicembre 1975, n. 685), dov'è prevista la non punibilità della detenzione per uso personale anche non terapeutico di sostanze stupefacenti, purché si tratti di « modiche quantità »: una valutazione, quest'ultima, sempre affidata al giudice, dopo la normale instaurazione di un procedimento penale a carico del detentore.

A fronte di questa causa speciale di non punibilità, va ricordato che gli artt. 99 e 100 della medesima legge attribuiscono alla autorità giudiziaria il potere di disporre che le persone dedite all'uso di stupefacenti (ivi compresa l'ipotesi della «modica quantità») vengano coattivamente sottoposte a ricovero ospedaliero od a cure ambulatoriali, qualora rifiutino di assoggettarsi volontariamente al necessario trattamento. Proprio all'interno di un simile contesto normativo, che attribuisce all'autorità giudiziaria una sfera di discrezionalità abbastanza ampia nel valutare i presupposti della non punibilità prevista dal citato art. 80, si verifica talora nella prassi un fenomeno non privo di interesse, per quel che qui importa. Accade, cioè, che il magistrato procedente (di regola, il pretore) possa essere indotto ad esprimere con maggiore elasticità il proprio giudizio sulla «modica» quantità di stupefacenti detenuta dal tossicodipendente, così da escluderne la punibilità,

allorquando quest'ultimo si dichiara propenso ad assoggettarsi per sua scelta ad interventi sanitari terapeutici e riabilitativi.

In ipotesi del genere, che certamente possono far sorgere perplessità in rapporto al principio di legalità, sia sul piano sostanziale, sia sul piano processuale — ma che corrispondono ad un bisogno di aderenza alla realtà del mondo della droga molto sentito a livello di pratica giudiziaria e di assistenza sociale — si profilano da parte dell'autorità giudiziaria schemi di comportamento piuttosto vicini a quelli della *diversion* nella forma «couverte» (*comm.*, II, n. 3, e). E lo stesso vale, a maggior ragione, nelle ipotesi non infrequenti in cui gli stessi organi di polizia, dopo averli fermati, si inducano a rilasciare (senza denuncia all'autorità giudiziaria) dei tossicodipendenti, soprattutto di minore età, trovati in possesso di modeste quantità di droghe «leggere», magari trascurandone anche la prevista «segnalazione» agli appositi centri medici e assistenziali.

10. - Qualche indicazione interessante in rapporto alla tematica della *diversion* può essere offerta, infine, da alcuni meccanismi normativi previsti nelle numerose leggi speciali contenenti anche disposizioni di natura penale. Tanto più quando si pensi che, sul piano pratico, tali meccanismi finiscono talora per essere utilizzati anche al di là dei confini testualmente segnati dalle norme che li prevedono.

E' questo, ad esempio, il caso dell'istituto della « diffida », previsto in materia di lavoro e di previdenza sociale dall'art. 9 D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520, dov'è stabilito che nell'ipotesi di accertata inosservanza di norme di legge — anche penali — la cui applicazione è affidata alla vigilanza degli ispettori del lavoro, questi ultimi hanno la facoltà, « valutate le circostanze del caso, di diffidare con apposita prescrizione il datore di lavoro, fissando un termine per la regolarizzazione ». Si è discusso molto sul significato di questo potere di diffida, che tradizionalmente è stato interpretato, soprattutto nella prassi degli uffici del lavoro, come alternativo rispetto al dovere gravante sugli ispettori del lavoro, in quanto ufficiali di polizia giudiziaria, di fare rapporto all'autorità giudiziaria con riferimento ad ogni reato di cui siano venuti a conoscenza a causa o nell'esercizio delle loro funzioni. Stando a questa interpretazione, in altre parole, il citato art. 9 attribuirebbe agli

ispettori del lavoro, dinanzi all'accertamento di una infrazione in materia di loro competenza, la possibilità di scegliere fra l'inoltro del rapporto alla magistratura, ovvero la comunicazione di una diffida al datore di lavoro responsabile dell'inosservanza, con la intimazione ad osservare le prescrizioni impostegli entro un certo termine. Soltanto dopo la scadenza di quel termine, senza risultato utile, scatterebbe in capo all'ispettore del lavoro l'obbligo del rapporto, mentre nel caso di sopravvenuta regolarizzazione della situazione nessuna notizia di reato verrebbe trasmessa all'autorità giudiziaria.

Per la verità questa interpretazione è stata recentemente criticata in dottrina, e rifiutata dalla giurisprudenza, sulla base dell'ovvio rilievo che il suddetto art. 9 non prevede alcuna deroga all'obbligo del rapporto gravante sugli ispettori del lavoro, sicché obbligo di rapporto e potere di diffida non possono ritenersi fra loro alternativi, bensì devono considerarsi concorrenti in quanto riguardano diversi livelli di intervento affidati agli ispettori medesimi, a tutela dell'osservanza delle disposizioni comprese nella sfera della loro vigilanza. Bisogna dire, tuttavia, che sul terreno operativo continua a rimanere assai diffusa la prassi degli ispettori del lavoro di subordinare all'avvenuto inadempimento della diffida — quindi, dopo la scadenza del termine assegnato al trasgressore — la trasmissione all'autorità giudiziaria del corrispondente rapporto, con la conseguenza di una sostanziale appropriazione da parte di tali organi di un potere di «selezione» delle notizie di reato. Il che, tanto più in mancanza di una espressa previsione normativa, fa sorgere non lievi perplessità sotto il profilo del principio di obbligatorietà dell'azione penale.

Detto questo non sembra dubbio che, nei limiti in cui si segua di fatto questa discutibile interpretazione, l'istituto della diffida di competenza degli ispettori del lavoro si configuri come un'ipotesi *diversion* con intervento, (*comm.*, II, n. 1), in quanto si fa dipendere da un comportamento del trasgressore, successivo all'accertamento del reato e di contenuto ripristinatorio rispetto alla disposizione violata — attraverso l'osservanza delle «apposite prescrizioni» — lo stesso inoltro della notizia di reato all'autorità giudiziaria, impedendosi così perfino l'avvio del procedimento penale. E lo stesso discorso vale anche con riguardo all'identico potere di diffida attribuito dall'art. 21,

comma 4° legge 23 dicembre 1978, n. 833 agli addetti delle unità sanitarie locali cui siano affidate funzioni ispettive e di controllo per la tutela della salute dei lavoratori e la salvaguardia dell'ambiente.

Su un piano diverso, ma nel quadro di una analoga prospettiva di incentivazione verso condotte ritenute meritevoli di incoraggiamento, si collocano anche alcune disposizioni di leggi speciali che giungono a sancire la non punibilità dell'autore di fatti di reato già commessi, ove il medesimo tenga determinati comportamenti di segno opposto rispetto alla condotta penalmente illecita. Lo schema non è del tutto nuovo, poiché ricorda altre analoghe ipotesi di esclusione della punibilità riconducibili al comportamento dell'agente successivo al reato, quale, ad esempio, la previsione dell'art. 641, comma 2° cod. pen., dov'è stabilito — a proposito del delitto di insolvenza fraudolenta — che «l'adempimento dell'obbligazione avvenuto prima della condanna estingue il reato». Nel nostro caso, tuttavia, vi è una ulteriore particolarità, in quanto si tratta specificamente di leggi che, nell'introdurre un nuovo e più rigido regime sanzionatorio rispetto a fattispecie fino allora disciplinate con maggiore «morbidezza», hanno altresì previsto la possibilità di una sorta di «sanatoria» dei fatti di reato commessi con riferimento alla precedente legislazione, a condizione che il responsabile ponga in essere appositi comportamenti di adeguamento alla nuova normativa, entro un determinato termine dalla sua entrata in vigore.

Più precisamente, in materia di illegittima detenzione di armi, munizioni ed esplosivi, è previsto che non siano punibili coloro che, entro il termine previsto dalla legge, provvedano a seconda dei casi alla denuncia, ovvero alla consegna, presso l'autorità di pubblica sicurezza, delle armi e delle altre cose già illegittimamente detenute (art. 13 D.L. 6 luglio 1974, n. 258, convertito con legge 14 agosto 1974, n. 393; art. 36 legge 18 aprile 1975, n. 110). Allo stesso modo è stata esclusa la punibilità per i responsabili di infrazioni valutarie i quali, entro il termine previsto, poi varie volte prorogato, dopo aver fatto la relativa dichiarazione, facciano rientrare nel territorio nazionale i capitali illecitamente esportati o costituiti all'estero (art. 2 legge 30 aprile 1970, n. 159, e successive modificazioni). E, in analogo ordine di idee, nell'ambito della legislazione per la tu-

tela delle acque dall'inquinamento, si prevede la non punibilità per i fatti di inquinamento, già previsti come reato, allorquando i responsabili adottino le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento, e quindi si adeguino ai «limiti di accettabilità» stabiliti nelle tabelle allegate alla legge (art. 25 legge 10 maggio 1976, n. 319).

In ipotesi del genere, in sostanza, appare fuori discussione che un giudizio penale sarebbe celebrato, ed una sentenza di condanna sarebbe pronunciata, nel caso di accertata colpevolezza, qualora gli autori del reato, entro i limiti temporali sanciti dalle diverse leggi, non ponessero in essere i comportamenti ai quali le disposizioni sopra ricordate attribuiscono efficacia di « sanatoria ». Sotto questo profilo simili meccanismi normativi, nella misura in cui consentono un epilogo anticipato della vicenda giudiziaria, o addirittura « rendono inutile » lo svolgimento del processo secondo l'itinerario tradizionale, sembrano senz'altro meritevoli di interesse anche dal punto di vista del fenomeno della *diversion* (*comm.*, II, n. 1). Tanto più che le linee di tendenza dell'ordinamento italiano risultano chiaramente nel senso di estendere, almeno nell'ambito della legislazione penale speciale, l'impiego di analoghi strumenti « promozionali », sia al fine di ottenere concreti risultati nel breve periodo a tutela dei beni giuridici protetti, sia al fine di evitare ulteriori accumuli delle pendenze giudiziarie.

11. - In definitiva, se si vuole trarre un rapido bilancio, bisogna riconoscere che in Italia la tematica della *diversion* non ha avuto finora un adeguato svolgimento. In particolare, è mancata una precisa intenzione politico-legislativa nel senso di configurare organicamente degli istituti riconducibili allo schema in questione: cioè, allo schema della deviazione del processo dal suo corso naturale verso epiloghi non giudiziari, o comunque estranei alla logica del giudizio, e quindi della sentenza di merito.

I pochi istituti, e le rare norme che possono in qualche modo ricondursi all'area della *diversion* appaiono quindi frutto di scelte legislative fra loro non coordinate, spesso occasionali, ed in ogni caso presentano un evidente sapore di eccezionalità rispetto al sistema processuale penale ordinario. E questo perché, essendo tale sistema ispirato al principio di legalità del

processo, quindi di obbligatorietà dell'azione penale, ogni istituto che si discosti da questi canoni assume perciò solo carattere di eccezionalità, se non addirittura di incostituzionalità.

La prospettiva di uno sviluppo delle misure di *diversion* nell'ordinamento italiano passa dunque, necessariamente, attraverso una attenuazione (se non altro) del principio di obbligatorietà della azione penale. Ma poiché tale principio è fissato nella Costituzione, la cui revisione richiede procedure parlamentari assai impegnative, appare oggi difficile pensare che si possa giungere nel breve periodo ad un risultato del genere. Anche se bisogna dire che sempre più spesso si levano fra gli studiosi, e nello stesso ambiente giudiziario, le voci favorevoli ad una almeno parziale introduzione del principio di opportunità, con riferimento ad alcune categorie di reati di minore gravità e di lievissimo allarme sociale.

Finché non si seguirà questa strada, l'impiego di soluzioni analoghe a quelle della *diversion* potrà avvenire soltanto a livello di prassi. Ma il limite di questa situazione è ovviamente rappresentato dalla circostanza che, quando simili prassi vengano poste in essere dagli organi di polizia o dall'autorità giudiziaria, esse configurano dei comportamenti illegittimi, poiché comportano la inosservanza di precisi doveri in relazione alla trasmissione delle notizie di reato o, rispettivamente, all'esercizio dell'azione penale. E si tratta di un limite piuttosto grave.

Occorre aggiungere che, negli ultimi anni, i lavori preparatori per la emanazione di un nuovo codice di procedura penale si sono sempre più decisamente orientati verso la previsione di modelli processuali differenziati, così da offrire all'autorità giudiziaria un ampio ventaglio di possibili soluzioni nella scelta del rito, anche in rapporto alla posizione assunta dall'imputato nel processo. Per questa via, pur mantenendo fermo il principio di obbligatorietà dell'azione penale, si potrà raggiungere almeno il risultato di alleggerire il lavoro degli uffici giudicanti, in quanto si prevede che il modello processuale ordinario, fortemente garantito ed ispirato allo schema accusatorio, verrà impiegato solo in rapporto ai reati più gravi, o di accertamento più complesso. Negli altri casi, a richiesta dell'imputato (che potrà riceverne vantaggi sul piano penale sostanziale) od anche d'ufficio, sarà prevista l'adozione di modelli processuali abbreviati, o comunque meno appesantiti da ga-

ranzie procedurali, alcuni dei quali potranno consentire la definizione del processo in una apposita udienza preliminare, prima ancora del passaggio alla fase del dibattimento.

Sarà questa una delle più significative caratteristiche del futuro codice di procedura penale. Una sorta di *diversion* a livello processuale, imperniata sulla deviazione del processo dal rito ordinario verso un rito abbreviato, è l'unica possibile via d'uscita — di fronte all'esigenza di evitare la paralisi dell'amministrazione della giustizia — in un ordinamento che, tuttora, non consente forme di *diversion* in senso classico, le quali implicherebbero margini di discrezionalità oggi inammissibili nell'esercizio dell'azione penale.

COMMENTAIRE SUR DIVERSION ET MEDIATION

I. Concept de la déjudiciarisation

Selon la procédure pénale, une personne suspecte d'avoir commis une infraction peut: 1) *a*) recevoir de l'agent de police l'avis de comparaître devant un juge de paix; ou *b*) être arrêtée par la police; ou *c*) une dénonciation peut être faite par un agent de police ou par quiconque devant le juge de paix; 2) être poursuivie par le ministère public ou, dans certains pays, quant aux infractions moins graves, aussi par un poursuivant privé (au pénal, qui ne doit pas être confondu avec la partie civile au procès pénal) et 3) être jugée par une cour. Si l'accusé est déclaré coupable, la cour choisit la sanction dans les limites établies par la loi. Elle peut: 1) libérer l'accusé inconditionnellement ou sous condition; ou 2) émettre une ordonnance de probation (mise à l'épreuve) assortie de conditions, y compris le devoir de rendre des services définis à la communauté; ou 3) condamner l'accusé à une amende; ou 4) le condamner à l'emprisonnement (éventuellement avec un sursis), ou 5) imposer des interdictions prévues par la loi. En pratique nous constatons une tendance à imposer une autre sanction que la peine privative de liberté, en dehors du cas des infractions graves.

Le terme de déjudiciarisation est plus précis que celui de «diversion» en anglais. Il indique des solutions aux conflits de droit pénal hors la cour. La déjudiciarisation des réactions sociales favorise la recherche des causes des conflits de droit pé-

nal afin d'essayer de les éliminer et d'arriver éventuellement à une réconciliation des personnes y impliquées. Bien que le concept de déjudiciarisation (diversion) puisse faire lui-même l'objet de discussions, définissons-le provisoirement comme tout écart du procès pénal ordinaire, avant le jugement de condamnation rendu par un tribunal, qui aboutit à la participation du suspect à un quelconque programme non pénal. Un programme non pénal dans ce contexte équivaut simplement à un programme dont le but n'est pas de punir le coupable, mais de l'aider à se resocialiser, ou à résoudre le conflit qui l'a amené à l'infraction.

Dans le but de clarifier ce concept de diversion, nous le distinguerons des autres définitions qui lui ressemblent, tant dans leur finalité que dans leur esprit:

1) *Désinstitutionnalisation*

Suite au scepticisme croissant concernant l'efficacité de l'emprisonnement en tant que moyen de peine ou de resocialisation, de solides arguments ont été mis en avant pour traiter les délinquants en dehors du cadre de la prison, par des moyens tels que la probation. Comme la probation est ordonnée par le tribunal seulement lorsque la culpabilité a été reconnue, elle ne fera pas partie de notre discussion. Cependant, la probation dite informelle, organisée par la police, le procureur, ou un fonctionnaire de probation, sans l'intervention du tribunal, est incluse dans notre définition de la déjudiciarisation (diversion).

2) *Dépénalisation*

Certains ont soulevé des doutes au sujet de la validité et de la nécessité de la peine elle-même, spécialement pour certaines formes d'infractions et de délinquants. Sur la base de cette théorie, des efforts ont été faits pour protéger la société en utilisant des mesures non pénales. A partir du moment où ces mesures sont ordonnées par un tribunal après l'établissement des faits, elles ne seront pas prises en considération ici dans notre discussion. Donc les dispositions prises par le tribunal pour enfants ne seront pas prises en considération malgré le fait que le tribunal pour enfants, en s'écartant de la procédure pénal ordinaire, puisse être considéré comme une forme de diversion. Ici, nous sommes intéressés par le traitement non pénal seulement dans la mesure où le placement est organisé sans la décision coercitive d'un tribunal. La diversion d'un mineur à un établissement de traitement social avant la poursuite, ou l'internement volontaire d'un individu malade mental ou d'un intoxiqué à une institution médical, en sont des exemples.

3) *Décriminalisation*

Une autre méthode pour éviter l'utilisation de la peine consiste tout simplement à réviser des lois et à supprimer certains délits. Dans ce cas la question de la déjudiciarisation n'intervient pas.

4) *Sanction administrative*

La décriminalisation peut prendre d'autres formes que celle qui consiste à légaliser ce qui était précédemment illégal. Par exemple, une infraction criminelle peut être changée en infraction administrative, soumise à une sanction administrative telle qu'une amende administrative. Ceci peut être ordonné par la loi pour certaines catégories de conduite ou décidé selon les cas particuliers par la police, les procureurs ou même les juges.

Des amendes administratives peuvent aussi être imposées par la police, les procureurs ou des fonctionnaires administratifs, à la condition d'abandonner la poursuite d'une infraction criminelle. Toutefois, comme une sanction administrative, spécialement une amend administrative, est aussi une sorte de peine, ces cas ne seront pas inclus dans notre discussion sur la diversion.

Certain pays ont des tribunaux dits sociaux, de camarades ou d'ouvriers. La nature de tels tribunaux varie d'un pays à l'autre. Tant que les tribunaux de camarades imposent des sanctions à un délinquant après la reconnaissance de sa culpabilité, on ne les inclura pas dans notre définition de la déjudiciarisation. Cependant, là où le tribunal sert en partie à résoudre la dispute (qui a causé ladite infraction) par la médiation ou un autre moyen, nous aimerions examiner des tribunaux de camarades. Ainsi les commissions sociales de conciliation en Pologne constituent une forme de déjudiciarisation.

La « resocialisation à travers le travail » sera exclue de notre réflexion quand elle est ordonnée par un tribunal comme peine d'une infraction. Les cas où la resocialisation à travers le travail est organisée plutôt par la police, le ministère public, ou un fonctionnaire administratif, sans la décision du tribunal, seront examinés.

II. Variétés de déjudiciarisation

La déjudiciarisation prend de nombreuses formes.

1) La distinction majeure est celle entre la simple diversion et la diversion avec intervention. La simple diversion est le cas où une affaire est simplement classée par le ministère public ou la police. En parallèle avec l'intervention, d'autre part, à la place de la poursuite, la participation à un programme

non pénal, tel que celui en resocialisation ou encore celui comprenant une médiation de la dispute, est organisée en principe avec le consentement du délinquant et souvent aussi avec celui de la victime. Dans certains cas, la décision finale de ne pas instituer la poursuite est conditionnée par l'achèvement réussi du programme prescrit qui peut comprendre le dédommagement de la victime.

Le champ d'application de la simple déjudiciarisation dans un pays donné variera selon que le pays en question suï ou non le « principe d'opportunité », qui admet que la police et le ministère public utilisent la discrétion, ou le « principe de légalité », qui requiert la poursuite dans tous les cas. Toutefois, même dans ces derniers pays, le ministère public décide en fait sur l'opportunité de la poursuite.

Cette dichotomie ne peut, naturellement, être totalement ignorée de notre discussion. Cependant ce n'est pas le but principal de ce congrès de considérer de telles différences de systèmes. Nous voudrions concentrer notre attention sur la déjudiciarisation avec intervention.

Il existe aussi une catégorie qui peut être appelée l'intervention « couverte ». Par exemple, un procureur peut ne poursuivre aucune action en justice et attendre de voir si le délinquant donnera volontairement une compensation à la victime. Si le délinquant s'exécute, on ne fera jamais aucune poursuite. Ainsi cette méthode semble être identique à la simple déjudiciarisation. D'autre part, comme la condition première réside dans le fait que l'action est entreprise dans le cas où le délinquant ne résout pas lui-même le problème le procureur intervient réellement mais d'une manière couverte.

On peut aussi voir une forme quelque peu différente d'intervention dans le contrôle de la société sur le comportement déviant, qui existe, dit-on souvent, sur une large échelle dans les pays en voie de développement. Quand un comportement déviant apparaît, la société peut imposer des sanctions informelles, causer une compensation pour la victime, ou agir en médiateur entre les parties. C'est seulement lorsque ceci est impossible que l'action s'élèvera au rang d'infraction, et qu'on devra faire appel au système formel de la justice pénale. On peut appeler cette intervention l'absorption sociale ou la déjudiciarisation naturelle. Déterminer si ce phénomène est réellement important dans certaines sociétés sera l'une des tâches de notre congrès.

2) On peut aussi subdiviser la déjudiciarisation selon l'étape du procès pénal où le cas est éliminé de l'administration étatique de justice pénale.

a) Avant l'intervention de la police. La victime de l'infraction et toute autre personne peuvent s'abstenir de rapporter l'infraction à la police. Une conciliation entre le délinquant et la victime peut être effectuée, souvent avec l'assistance d'une agence communautaire.

b) Après la connaissance de l'infraction par la police. Dans cette hypothèse la coopération de la police est indispensable.

c) Après la dénonciation soit par la police soit par quiconque devant un juge de paix (ou dans certains pays devant le ministère public). Dans cette phase, la coopération du ministère public est nécessaire.

3) La déjudiciarisation peut être ordonnée selon le type d'intervention utilisé. Bien que la médiation soit l'unique mesure spécifique d'intervention auquel notre titre se réfère, elle n'est que l'exemple le plus important d'intervention. Ce congrès devrait traiter de toute méthode d'intervention qui rend un jugement du tribunal superflu. Par exemple:

a) Médiation, conciliation ou arbitrage: la médiation, la conciliation ou l'arbitrage peuvent avoir lieu sur l'initiative de la police, du ministère public ou de la défense, et on peut les mettre à exécution de façon informelle ou par un comité établi spécifiquement dans ce but.

b) Le dédommagement: le dédommagement de la victime par le délinquant peut être un élément de la solution obtenue par la médiation, l'arbitrage ou la conciliation, mais il peut aussi avoir lieu indépendamment de ces mécanismes.

c) Le traitement social: il apparaît surtout comme un aspect du traitement des délinquants mineurs, qui peuvent être remis à une institution en vue de leur resocialisation ou de leur éducation. L'on peut alors établir un centre ou un comité dans ce but, ou l'on peut faire appliquer le traitement par un volontaire.

d) Le service social («community service»): on peut demander au délinquant de faire un travail pour la communauté ou pour des institutions sociales, telles que les hôpitaux.

e) Traitement médical ou psychiatrique: les malades mentaux ou les intoxiqués peuvent être confiés à un hôpital ou à une autre institution pour y suivre un traitement au lieu d'être remis à un tribunal.

4) Différents types de déjudiciarisation peuvent être considérés selon les différents types d'infractions. Des infractions particulièrement recommandées à la diversion sont par exemple:

a) Les infractions mineures violentes. On considère qu'il est préférable d'écarter des incidents mineurs de violence du procès pénal, spécialement lorsqu'ies ont lieu dans le contexte des relations proches de la famille ou du voisinage.

b) Les délits contre les propriétés. On peut juger approprié pour les délits mineurs, tels que le vol à l'étalage, de chercher une médiation entre le magasin et le délinquant.

c) Diffamation. Des infractions dues à une dispute chargée d'émotion entre un délinquant et une victime, telles que la diffamation, peuvent être soumises à la médiation.

d) Infractions de mineurs.

e) Délinquants malades mentaux.

f) Infractions en matière de stupéfiants.

5) Les aspects criminel et civil de la déjudiciarisation.

Les personnes impliquées dans un conflit désirent arriver à sa solution complète, mais les juristes sont habitués à diviser les aspects criminels et civils entre deux procès séparés. Le rôle de la victime de l'infraction est généralement limité à celui de déposer dans un procès pénal (quoique dans certains pays la victime puisse agir comme partie civile dans un procès pénal).

La déjudiciarisation se prête facilement à un règlement complet du conflit en assurant le dédommagement de la victime par le délinquant.

III. Finalités de l'utilisation de la déjudiciarisation

La déjudiciarisation sert deux fonctions séparées. D'une part, parce qu'elle réduit le nombre de cas qui passent en jugement, elle aide à l'administration de la justice pénale. En fait, la déjudiciarisation, spécialement la simple déjudiciarisation, est souvent utilisée en réponse aux demandes de réduction du nombre des affaires pénales.

On peut considérer aussi la déjudiciarisation comme une bonne pratique du point de vue de la criminologie. En particulier, la déjudiciarisation avec intervention a pour but de substituer des mesures humaines à la simple peine. L'utilisation de la déjudiciarisation permet aussi au prévenu d'éviter le stigmate de la condamnation du tribunal pénal, et dans le même temps, l'encourage à prendre une part active à la réparation du préjudice qu'il a causé et à sa propre resocialisation. Lorsqu'on a recours à la médiation, le jugement et la peine sont considérés comme inadéquats car on ne voit pas alors l'acte en question comme simplement une violation d'un précepte moral ou légal, mais comme une preuve d'un conflit qui a

besoin d'être résolu. Dans le cas d'un traitement social, d'autre part, le délit représente une rupture des relations harmonieuses d'une société; or la société est responsable du maintien de celles-ci. Donc la rupture devrait être résolue par la société elle-même.

Dans les cas de déjudiciarisation effectuée directement par les personnes intéressées, donc d'absorption directe du conflit de droit pénal par la communauté, il y a un avantage important consistant dans l'influence plus grande exercée par les personnes lésées par l'infraction que dans le cas d'un procès pénal devant une juridiction.

Bien qu'on puisse reconnaître à la déjudiciarisation nombre d'aspects positifs, elle est l'objet d'une âpre critique, non seulement pour ses effets secondaires, mais aussi en elle-même. Par exemple, il y a le danger que des innocents se trouvent impliqués dans des programmes de diversion. L'exigence du consentement du suspect protégerait l'innocent, mais on peut se demander si un tel consentement est vraiment volontaire, puisque l'alternative est la participation à une bataille légale potentiellement chère, dont l'issue est incertaine. Même si tous les participants sont coupables, la nature hautement discrétionnaire du processus de déjudiciarisation crée inévitablement des doutes quant à l'égalité de traitement des individus. Si le droit d'instituer le procès pénal est réservé aux cas où l'intervention se solde par un échec, cette approche cause une double charge pour le prévenu. De plus, cette pratique peut entraîner des problèmes légauv technique.

D'autre part, puiqu'on considère la dejudiciarisation avec intervention bonne pour le délinquant, elle risque d'être utilisée avec excès. Des individus qui peuvent être traités avec succès et plus économiquement par la simple déjudiciarisation, peuvent être contraints de suivre ces programmes. Ceci impose une charge inutile à la liberté du délinquant. De plus, on soutient même que la déjudiciarisation peut être plus onéreuse que la peine et qu'il n'y a pas d'accroissement d'efficacité ou d'abaissement du coût de la déjudiciarisation par rapport à la peine qui justifieraient une intrusion accrue. Une préférence pour la déjudiciarisation peut aussi affaiblir l'effet de la dissuasion par une peine visible. De telles critiques soutiennent que la déjudiciarisation avec intervention devrait être seulement utilisée dans des circonstances strictement définies et les alternatives telles que les amendes, les admonestations par le tribunal et les sanctions administratives et civiles devraient être utilisées à la place de la déjudiciarisation. Ils suggèrent que les problèmes du poids excessif du ralentissement de la procédure seraient résolus ainsi plus directement au lieu d'utiliser la diversion dans ce but.

Ceux qui favorisent l'utilisation de la déjudiciarisation avec intervention suggèrent des moyens variés de contrôle en réponse à ces critiques. Une telle méthode consiste à apporter toutes les demandes pour la déjudiciarisation devant un juge, ou à limiter la déjudiciarisation aux cas pour lesquels la poursuite a été instituée.

IV. Suggestions pour les rapports nationaux

Les rapporteurs nationaux sont, naturellement, libres de choisir la façon la plus appropriée de décrire la pratique, et les arguments pour ou contre la diversion dans leur propre pays. Cependant, dans le but de faciliter la coordination et la comparaison, nous suggérons que les rapports nationaux comprennent les points suivants:

1) Pratique de la déjudiciarisation.

a) Est-ce que dans votre pays un grand nombre d'infractions est absorbé par la société? Si oui, de quelle manière?

b) Est-ce que votre pays a adopté le principe d'opportunité ou celui de légalité dans la poursuite? Quelle est l'étendue de l'utilisation de la simple déjudiciarisation en pratique?

c) Est-ce que la déjudiciarisation couverte est appliquée? Si oui, par quelle méthode?

d) Quels types de déjudiciarisation avec intervention ont été adoptés dans votre pays? Spécifiez les sortes d'infractions pour lesquelles elle est utilisée, l'étape de la procédure pénale à laquelle une telle diversion semble avoir lieu, et les types d'interventions qui sont appliqués.

e) Si votre pays utilise déjà la déjudiciarisation avec médiation, ou s'il y a des propositions pour son adoption, décrivez la procédure en détail.

f) Est-ce que les tribunaux de camarades ou autre cours communautaires ou commissions servent dans votre pays les buts de la déjudiciarisation?

g) Dans quelles limites la resocialisation à travers le travail est-elle organisée sans la décision du tribunal?

h) Quelles sortes de contrôles existent pour guider la discrétion dans le processus de formation des décisions de déjudiciarisation?

i) Quelle procédure est suivie lorsque les mesures prises pour l'intervention s'avèrent infructueuses?

j) Quelles sont les raisons de l'introduction de la déjudiciarisation dans votre pays?

k) Quelle est la philosophie qui supporte la déjudiciarisation dans votre pays?

l) Est-ce que l'accord de conciliation impliquant le délinquant et la victime de l'infraction est sujet à l'exécution forcée:

i) de la même façon qu'un jugement de la cour?

ii) s'il est apparenté à un contrat de droit civil?

2) *Evaluation de la déjudiciarisation*

a) La déjudiciarisation dans votre pays a-t-elle été évaluée favorablement ou défavorablement?

b) Quelles sortes de critiques sont faites à la déjudiciarisation dans votre pays?

c) Quelles sortes de contrôles sur la déjudiciarisation sont suggérées dans votre pays?

d) Dans les pays où la déjudiciarisation n'est pas du tout utilisée, ou seulement utilisée sous des contraintes très strictes, quelles en sont les raisons?

e) La déjudiciarisation semble-t-elle devoir s'étendre ou se restreindre dans votre pays?

f) Quelle devrait être la fonction de la déjudiciarisation dans l'administration de la justice pénale dans l'avenir?

Vous pouvez aussi analyser les points suivants:

A) Doit-on procéder à une inculpation pour qu'on puisse entamer les procédures de conciliation?

B) Le consentement du délinquant et de la victime de l'infraction sont-ils indispensables à un accord de conciliation?

C) Est-ce que le délinquant doit être tenu de reconnaître sa responsabilité?

D) Commente procède-t-on à la clôture de l'affaire?

E) Lorsque la rupture de l'accord de conciliation est suivie de la reprise des poursuites, l'inculpé s'expose-t-il à deux procédures répressives (« double jeopardy »)?

F) Est-ce que les procédures de conciliation doivent être publiques?

R. Hirano (Tokyo)
et L. Kos-Rabcewicz-Zubkowski (Ottawa)

DIVERSION AND MEDIATION

I. Concept of diversion

Criminal procedure dictates that in the typical case, a suspect: (a) may receive an appearance notice from the police or be arrested by the police, or a criminal procedure will be commenced by information sworn before a justice of the peace by anyone (either a policeman or any other person) (b) be prosecuted by the prosecutor, and (c) tried before a court. If he is found guilty, the court may discharge him unconditionally or conditionally, order probation or sentence to fine or imprisonment. Diversion refers to any deviation from the typical progression of events. However, in this Congress, we will use the term « diversion » in a more narrow sense. Although the proper scope of the concept of diversion may itself be a topic for discussion, let us define it tentatively as any deviation from the ordinary criminal process, before an adjudication of guilt by a court, which results in the suspect's participation in some form of non-penal program. A non-penal program, in this context, means simply one whose purpose is not to punish a transgressor, but to rehabilitate him or to resolve the underlying conflict from which the crime resulted.

In order to clarify this concept of diversion, we will distinguish it from other approaches which bear certain similarities to diversion in purpose and spirit:

1) *Deinstitutionalization*

As a result of increasing skepticism about the effectiveness of imprisonment as a means of punishment or of rehabilitation, strong arguments have been put forward for treating offenders outside the prison setting, by such means as probation. Because probation is normally ordered by a court only after guilt has been determined, it will not be part of our discussion on diversion. However, so-called informal probation, arranged by the police, the prosecutor, or a probation officer, without court intervention, is included in our definition of diversion.

2) *Depenalization*

Some have raised doubts about the validity and necessity of punishment itself, especially for some kinds of offences and offenders. Acting on this theory, efforts have been made to protect society by the use of non-penal measures. Insofar as these measures are ordered by a court after a factual determination,

they will not be included in our discussion here. Therefore, dispositions determined by ordinary juvenile court procedures will not be considered, despite the fact that juvenile court, in departing from the normal criminal procedure, might itself be viewed as a type of diversion. Here, we are interested in non-penal treatment only the extent that a placement is arranged without a coercive court order. Examples are the diversion of a juvenile to a community treatment facility at the pre-trial stage or the voluntary commitment of a mentally-ill or a narcotics addicted individual to a medical institution.

3) *Decriminalization*

Another method of avoiding the use of punishment is simply to legislate categories of crimes out of existence. In this case, the issue of diversion does not arise.

4) *Administrative sanction*

Decriminalization may take forms other than simply legalizing what was formerly illegal. For instance, a criminal offence may be changed to an administrative offence, to be dealt with by administrative sanction, such as an administrative fine. This may be prescribed by the legislature for certain categories of conduct, or decided through the screening of individual cases by the police, prosecutors, or even the court. Administrative fines may also be imposed by police, prosecutors, or administrative agencies, as a condition for dropping prosecution of a criminal offence. However, since administrative sanction, especially administrative fine, is also a kind of punishment, these cases will not be included in our discussion of diversion.

Some countries have so-called « comrades' courts ». The nature of such courts varies from one country another. Insofar as the comrades' courts impose sanctions on an offender after a finding of guilt, it is not included in our definition of diversion. However, where the court serves in part to solve the underlying dispute through mediation or other means, we would like to discuss such courts. Thus, e.g., Social Conciliation Commissions in Poland constitute a diversion forum from criminal courts.

« Rehabilitation through labor » will also be excluded from consideration where it is ordered by a court as punishment for an offence. Cases where rehabilitation through labor is arranged rather by the police, prosecutors, or an administrative agency, without a court order, will be discussed.

II. Varieties of diversion

Diversion takes many different form. These forms can be compared in various ways.

1) The maior distinction is between simple diversion and diversion with intervention. Simple diversion is where a case is simply dropped by the prosecutor or police. In diversion with intervention, on the other hand, in place of prosecution, participation in a non-penal program, such as one for rehabilitation or one involving mediation of the underlying dispute, is arranged usually with the consent of the offender and sometimes also with that of the victim of the offence. In some cases, the final decision not to prosecute is conditioned on successful completion of the prescribed program which may include compensation of the victim by the offender.

The extent to which simple diversion may be employed in a given country will vary according to whether or not the country follows the « opportunity principle », which allows the police and the prosecutor to use discretion, or the « legality principle », which requires prosecution in every case. However, even in the latter countries the public prosecutor takes decisions on the advisability of a prosecution. The dichotomy cannot, of course, be completely ignored in our discussion. However, it is not the main purpose of this Congress to consider such systematic differences. We would like to focus our attention on diversion with intervention.

There is also a category which may be called « covert » intervention. For example, a prosecutor may take no action while waiting to see whether an offender will voluntarily compensate the victim or make amends. If the offender does so, no prosecution ever will begin. As a result, the process appears to be the same as simple diversion. On the other hand, since the premise is that action will be initiated in the event the offender does not solve the problem himself, the prosecutor is actually intervening but in a covert manner.

A slightly different form of intervention may be seen in the community control over behaviour often said to exist on a wide scale in developing countries. When deviant behaviour occurs, the community may impose informal sanctions, bring about compensation for victim, or mediate between parties. Only when this is impossible the act will rise to the level of a crime, with which the formal criminal justice system will have to be concerned. This may be called community absorption or natural diversion. Whether this phenomenon is actually significant in certain societies or not is a topic the Congress will have to consider.

2) Diversion may also be classified according to the stage of criminal process at which the case is diverted.

a) Prior to an intervention by police. The victim of the offence may refrain from reporting the offence to the police. A conversation involving the offender and the victim may take place, presumably in most cases with the assistance of a social agency.

b) After reporting the offence to the police. This hypothesis requires the co-operation of the police.

c) After laying information before a justice of the peace either by the police or by another person. The co-operation of the public prosecutor is usually indispensable at such a stage.

3) Diversion may be classified according to the type of intervention utilized. Although mediation is the only specific measure of intervention referred to in our title, this simply indicates that mediation is the most important example of intervention. This Congress should deal with any method of intervention which renders a court trial for a defendant unnecessary. For example:

a) Mediation, Conciliation or Arbitration. Mediation, conciliation or arbitration may occur at the behest of the police, the prosecutor, or the defense attorney and it may be carried out informally or by a body established specifically for that purpose.

b) Compensation for damage. Compensation by the offender may be a component of the solution arrived at by mediation, conciliation or arbitration, but it may also occur independently of these mechanisms.

c) Community treatment. This occurs most often as a component of the treatment of juvenile offenders but also of other offenders, who may be referred to the community for rehabilitation or education. The community may establish a centre or committee for this purpose, or the treatment may be conducted by other volunteers.

d) Community service. The offender may be asked to do some work for the community or for social institutions, such as hospitals.

e) Medical or psychiatric treatment. Mentally ill individuals or drug addicts may be referred to a hospital or other institution for treatment instead of being brought before a civil or criminal court.

4) Different types of diversion may be considered appropriate to different types of offences. Offences particularly amenable to diversion are, for example:

a) Minor violent offences. It is sometimes considered preferable to divert minor incidents of violence from the criminal process, especially when they occur in the context of close family or neighbourhood relationships.

b) Property offences. Minor offences, such as shoplifting, may be deemed appropriate for settlement by mediation between the store and the offender.

c) Libel. Offences caused by an emotional dispute between an offender and a victim, such as libel, may be amenable to mediation.

d) Juvenile offences.

e) Mentally ill offenders and drug offences.

5) *Criminal and civil law aspects of diversion*

Persons involved in a conflict are interested in its complete solution, while lawyers are used to deal with criminal and civil law aspects, in the vast majority of cases, in separate proceedings. Generally speaking, the role of the victim is limited to that of a witness in but not a party to the criminal procedure (although in some countries the civil claimant may to a limited degree intervene in a criminal court). The diversion method allows a settlement of the entire conflict by a conciliation agreement providing for the compensation of the victim of the offence by the offender.

III. Issues in the use of diversion

Diversion serves two separate functions. On one hand, it helps to relieve problems of excessive case loads and backed-up court calendars because it reduces the number of cases which come to trial. It also reduces the costs of criminal justice administration. In fact, diversion, especially simple diversion, is often introduced in response to demands for smaller case loads or cost reductions.

Diversion may also be considered to be a good practice from a criminological point of view. In particular, diversion with intervention attempts to substitute human measures for simple punishment. The use of diversion also allows a defendant to avoid the stigma of a criminal court conviction, while, at the same time, encouraging him to take an active part in repairing an injury he has caused, and in his own rehabilitation. When resort is made to mediation, trial and punishment are considered inappropriate because the act in question is seen

not simply as a violation of a moral or legal precept, but as evidence of an underlying conflict which needs to be resolved. In the case of community treatment, on the other hand, the crime represents a disruption in smooth community relationships, which the community is responsible for maintaining. Therefore, the disruption should be solved by the community itself. An important advantage of the form of diversion operated by the directly concerned (direct community absorption) is that the influence of the aggrieved party on the way of dealing with the event or situation is bigger than in cases in which the criminal justice system takes over.

Although many positive aspects of diversion may be recognized, there is sharp criticism, not only of its side effects, but also of diversion itself. For instance, there is the danger that innocent persons will be involved in diversion programs. The requirement of consent by the suspect should protect the innocent, but it is questionable whether such consent is truly voluntary, since the alternative is participation in a potentially expensive legal battle, the outcome of which is uncertain. Even if all participants are guilty, the highly discretionary nature of the diversion process inevitably creates doubts as to the equality of treatment between individuals. There are also views that the offender is subject to double jeopardy when in case of his failure to comply with conditions of diversion criminal procedure may be instituted against him. This practice may cause various technical-legal problems as well.

On the other hand, since diversion with intervention is considered to be good for the offender, it may be used excessively. Individuals who could be dealt with equally, safely and more economically through simple diversion may be forced into programs. This imposes an unnecessary burden on the offender's freedom. Furthermore, it is even argued that diversion may be more intrusive than punishment and that there is no increase in effectiveness or decrease in cost of diversion over punishment, to justify the increased intrusion. A preference for diversion may also weaken the deterrent effect of visible punishment. Such critics argue that diversion with intervention should be used only under very narrowly defined circumstances, and alternatives such as fines, court admonitions, and administrative and civil sanctions should be used instead of diversion. They suggest that problems of excessive case loads and court delays should be solved more directly, instead of using diversion for that purpose.

Those who favor the use of diversion with intervention should suggest various means of control in response to these criticisms. One method is to bring all requests for diversion before a judge or to limit diversion to cases in which prosecution has actually been instituted.

IV. Suggestions for national reports

National reporters are, of course, free to choose the most appropriate way to describe the practice of, and arguments for and against diversion in their own countries. However, in order to facilitate coordination and comparison, it is suggested that national reports include the following items.

1) *Practice of diversion.*

a) Is there a large number of offences being absorbed in the community in your country? If so, in what manner?

b) Has your country adopted the opportunity principle or the legality principle in prosecution? To what extent is simple diversion used in practice?

c) Is covert diversion practiced? If so, by what methods?

d) What types of diversion with intervention have been adopted in your country? Please specify the kind of offences for which it is used, the stage(s) of the criminal procedure at which such diversion is likely to occur, and the types of intervention that are practiced.

e) If your country is already using diversion with mediation, or if there are proposals for its adoption, please describe the procedure in detail.

f) Do «comrades' courts» or other non-state courts or commissions in your country serve the function of diversion?

g) To what extent is rehabilitation through labor arranged without a court order?

h) What kinds of controls are existing to guide discretion in the making of diversion decisions?

i) What procedure, if any, is followed on condition that the measures taken for intervention prove to be unsuccessful?

j) What are the reasons of the diversion in your country?

k) What is the philosophy underlying diversion in your country?

l) Is the conciliation agreement involving the offender and the victim of the offence enforceable: (i) in the same way as a judgment of a state court? (ii) or does it constitute a civil law type contract (or at least between the offender and the victim)?

2) *Evaluation of diversion*

a) Is diversion in your country evaluated favourably or unfavourably?

b) What kinds of criticisms are made of diversion in your country?

c) What kinds of control of diversion are suggested in your country?

d) In countries where diversion is not used at all what are the reasons?

e) Is diversion likely to be expanded or restricted in your country?

f) What should be the function of diversion in criminal justice administration in the future?

You may also like to discuss the following items:

A) Should a charge be laid in order to settle a criminal matter out of court?

B) Should the consent of the offender and of the victim of the offence be the basis of pre-trial settlements?

C) Should the offender be required to admit responsibility in order to settle a criminal matter out of court?

D) How are cases to be terminated by the public prosecutor?

E) Where breach of a pre-trial settlement is followed by resumption of criminal proceedings, does the offender stand in double jeopardy?

F) Should pre-trial settlements be conducted in public?

R. Hirano (Tokyo)
and L. Kos-Rabcewicz-Zubkowski (Ottawa)

RIASSUNTO

Per «diversion» si definisce nel «Commentaire» prediposto al tema «diversion et médiation» in preparazione al prossimo XIII Congresso internazionale di diritto penale «ogni deviazione dal processo penale ordinario anteriore alla sentenza di condanna che sfocia nella partecipazione dell'indiziato a qualunque programma non penale». Il concetto corrisponde ad una categoria che va oggi assumendo una importanza sempre maggiore, da molti penalisti e criminologi essendo posto in luce, negativamente, l'eccessivo ricorso a strumenti di carattere strettamente sanzionatorio a discapito di programmi il cui fine non è di punire il colpevole «ma di aiutarlo a risocializzarsi, o a risolvere il conflitto che l'ha portato al reato».

Posta la definizione, l'Autore osserva come nell'ordinamento italiano,

dominato dal generale principio di legalità, e, sul piano processuale, da quello di obbligatorietà della azione penale, le tecniche corrispondenti al concetto di «diversion» presentano caratteristiche e modalità necessariamente diverse rispetto a sistemi che accolgono il principio di opportunità in tema di azione penale e che non risultano vincolati da riserve di legge o da riserve di giurisdizione in materia di provvedimenti limitativi della libertà personale.

Né è possibile ricomprendere nella categoria corrispondente all'area della «diversion» le c. d. tecniche amministrative di deflazione del sistema penale quali sono in particolare la depenalizzazione e la imposizione di sanzioni amministrative in luogo di quelle penali (ai quali strumenti nel nostro sistema si è sinora maggiormente fatto ricorso) non comportando esse alcun intervento a sostegno dell'opera di risocializzazione e comunque alcun tipo di spontanea collaborazione da parte dell'imputato. Sotto tale ultimo profilo, ribadisce l'Autore che nel nostro sistema neppure l'avvenuto adempimento delle obbligazioni civili derivanti da reato o eventualmente la «restitutio in integrum» conferiscono alla autorità giudiziaria o alla polizia poteri di «mediazione» o di «conciliazione» nel senso di evitare l'instaurazione del processo o almeno in quello di favorirne un esito che renda inutile il giudizio di merito.

Ciò posto l'Autore offre una rassegna degli istituti che nel sistema penale italiano corrispondono al concetto dato in premessa. soffermandosi tra l'altro a trattare — sempre nella prospettiva accolta — dell'archiviazione, della conciliazione amministrativa e dell'oblazione, della prova liberatoria nei delitti contro l'onore, dell'applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato, del perdono giudiziale, della situazione di non punibilità per la detenzione per uso personale di modiche quantità di sostanze stupefacenti.

Nelle conclusioni l'Autore osserva come la tematica della «diversion» non abbia avuto in Italia a tutt'oggi uno svolgimento adeguato: e invero i pochi istituti che possono in qualche modo ricondurvisi sembrano frutto di scelte legislative tra loro non coordinate e spesso occasionali se rapportate ad un sistema che si ispira ai principio di legalità del processo e della obbligatorietà della azione penale. La prospettiva di uno sviluppo delle misure di «diversion» passa dunque necessariamente attraverso la attenuazione del principio di obbligatorietà, ciò che è reso difficile dalla rilevanza costituzionale offerta al principio stesso. Finché non si seguirà questa strada, l'impiego di soluzioni analoghe a quelle della «diversion» potrà avvenire in Italia a livello di prassi: che tuttavia verrebbe in genere a configurare comportamenti illegittimi da parte degli organi di polizia e dell'autorità giudiziaria che eventualmente decidano di non dar corso all'azione penale.

RESUME

Par «diversion», l'on entend (dans le Commentaire préparé sur le thème «Diversion et médiation» pour le prochain XIIIème congrès international de Droit Pénal) «toute déviation du procès pénal ordinaire antérieur à la sentence de condamnation qui entraîne la participation du suspect à n'importe quel programme non pénal». Le concept correspond à une catégorie qui revêt aujourd'hui une importance de plus en plus grande, de nombreux pénalistes et criminologues ayant mis en lumière, négativement, le recours excessif à des instruments strictement sanctionnateurs au détriment de programmes dont le but n'est pas de punir le coupable «mais de l'aider à se resocialiser ou à résoudre le conflit qui l'a poussé au délit».

Une fois posée cette définition, l'Auteur observe que, dans le système italien dominé par le principe général de la légalité et, sur le plan pro-

cédural, par celui du caractère obligatoire de l'action pénale, les techniques correspondant au concept de «diversion» présentent des caractéristiques et des modalités nécessairement diverses des systèmes qui admettent le principe de l'opportunité en matière d'action pénale et qui ne sont pas limités par des restrictions de loi ou de juridiction en matière de dispositions limitatives de la liberté personnelle.

Il n'est pas non plus possible d'inclure dans la catégorie correspondant au domaine de la «diversion» les techniques administratives de déflation du système pénal, telles que la dépénalisation et l'imposition de sanctions administratives au lieu de sanctions pénales, étant donné que celles-ci n'entraînent aucune intervention à l'appui de la tâche de resocialisation et, de toute façon, aucun type de collaboration spontanée de la part du prévenu. Sous cet aspect, l'Auteur confirme que, dans notre système, pas même l'accomplissement des obligations civiles découlant de l'infraction ou éventuellement la «restitutio in integrum» ne confèrent à l'autorité judiciaire ou à la police des pouvoirs de «médiation» ou de «conciliation», dans le sens d'éviter l'instauration du procès ou au moins d'en favoriser une issue qui rende inutile le jugement au fond.

Cela dit, l'Auteur propose un recueil des institutions qui, dans le système pénal italien, correspondent au concept émis en préliminaire, en s'arrêtant entre autre, pour traiter du classement sans suite, de la conciliation administrative et due paiement, de la preuve libératoire pour les délits contre l'honneur, de l'application de sanctions substitutives à la demande du prévenu, du pardon judiciaire, de la situation de non-punissabilité pour la détention pour usage personnel de petites quantités de stupéfiants.

En conclusion, l'Auteur fait observer que la thématique de la «diversion» n'a pas eu jusqu'à présent en Italie un développement approprié: en réalité, les rares institutions qui peuvent, de quelque façon, favoriser ce développement semblent être le résultat de choix législatifs non coordonnés entre eux et souvent occasionnels si on les ramène à un système qui s'inspire des principes de légalité du procès et due caractère obligatoire de l'action pénale. La perspective d'un développement des mesures de «diversion» passe donc nécessairement par l'atténuation du principe du caractère obligatoire, ce qui est rendu difficile par l'importance constitutionnelle attribuée au principe même. Tant que l'on ne suivra pas cette voie, l'utilisation de solutions analogues à celle de la «diversion» pourra se produire en Italie au niveau de la pratique: qui toutefois représenterait des comportements illégitimes de la part des organes de police et de l'autorité judiciaire qui, éventuellement, décident de ne pas engager l'action pénale.

SUMMARY

«Diversion» is defined in the «Commentaire» foreseen for the theme «diversion and mediation» in preparation for the next XIII International Congress on Penal Law as «any deviation of the normal penal procedure previous to the sentence which leads to the participation of the accused in any non-penal programme». The concept corresponds to a category, which is taking on greater importance today, of penologists and criminologists by revealing the negative tendency to the excessive recourse to instruments of a strictly sanctionary nature to the discredit of the programmes which aim not to punish the guilty person «but to help him to resocialize, or to solve the conflict which led to the crime».

Having established the definition, the Author comments on how the Italian system, dominated by the general principle of legality, and on a procedural level by that of compulsory penal action, the techniques cor-

responding to the concept of «diversion» present characteristics and modalities different necessarily with respect to the systems which embrace the principle of opportunity in the sphere of penal action and which are not tied by law reserves or by jurisdiction reserves on the subject of limiting measures of personal freedom.

Nor is it possible to reinclude in the category corresponding to the «diversion» area the so-called administrative techniques of deflation of the penal system which are, in particular, the depenalization and the imposition of administrative sanctions instead of penal ones (to which our system has to date had the most recourse) which do not involve any action in support of a resocialization effort and in any case no type of spontaneous cooperation on the part of the accused. Under this latter aspect, the Author stresses that in our system not even the «restitutio in integrum» give the judicial authorities or the police the means to «mediate» or to «conciliate» in order to avoid such a process or at least to avoid encouraging an outcome which would render any justice useless.

Having established this, the Author then reviews the institutions which correspond in the Italian penal system to the concept in the introduction, concentrating among other things, within the established framework, on the dismissal of cases, on administrative conciliation and «oblatio», on the redemptive proof in crimes against honour, on the application of substitute sanction at the accused's request, on legal pardon, on the unpunishable situation for possession of modest quantities of narcotics for personal use.

In the conclusions, the Author points out that the theme of «diversion» has not todate in Italy been developed sufficiently: indeed the few institutes that could in some way turn to it seem to be the result of uncoordinated legislative choices which often incidentally refer to the system based on the principle of the legality of the system and the compulsory nature of penal action. The possibility of developing «diversion» measures must necessarily pass, therefore, through the extenuation of the principle of obligation which is made difficult due to the constitutional importance of the said principle. Until such a method is adopted, the use of similar solutions to the «diversion» one could occur in Italy at a practical level: this however would infer illegitimate behaviour on behalf of the police or judicial authorities who decided eventually not to initiate penal action.

RESUMEN

Por «diversion se define en el «Commentaire» preparado para el tema «diversion et mediation» a ser analizado en el próximo XIII Congreso Internacional de Derecho Penal: cualquier desviación del proceso penal ordinario anterior a la sentencia de condena que desemboca en la participación del sospechoso en cualquier programa no penal». El concepto corresponde a una categoría que hoy va asumiendo una importancia siempre mayor, por parte de muchos penalistas y criminólogos, advirtiendo, negativamente, sobre el excesivo recurso a instrumentos de carácter estrictamente punitivo, con perjuicio de programas cuyo fin no es el de castigar al culpable «sino de ayudarla a resocializarse o a resolver el conflicto que lo llevó a cometer el delito».

Una vez dada la definición, el Autor observa como en el ordenamiento italiano, dominado por el principio general de legalidad y, en el plano procesal, por el de la obligatoriedad de la acción penal, las técnicas correspondientes al concepto de «diversion» presentan características y mo-

dalidades necesariamente diferentes respecto de sistemas que aceptan el principio de oportunidad en tema de acción penal y que no resultan vinculados por reserva de ley o por reserva de jurisdicción en materia de prevenciones limitativas de la libertad personal.

Tampoco es posible abarcar en la categoría correspondiente al área de la «diversion» las llamadas técnicas administrativas de deflación del sistema penal, como la depenalización y la imposición de sanciones administrativas en lugar de aquellas penales — a cuyos instrumentos se ha recurrido mayormente hasta ahora en nuestro sistema — que no comportan ninguna intervención en sostén de la obra de resocialización y ningún tipo de colaboración espontánea por parte del imputado. Respecto a esto último, el Autor insiste que en nuestro sistema ni siquiera el correspondiente cumplimiento de las obligaciones civiles derivantes de delito o eventualmente la «restitutio in integrum» confiere a la autoridad judicial o a la policía poderes de «mediación» o de «conciliación» en el sentido de evitar la instauración del proceso o al menos en el sentido de que favorezca un resultado positivo del mismo que haga inútil el juicio de mérito.

Considerado esto, el Autor ofrece una descripción de los institutos que en el sistema penal italiano corresponden al concepto supuesto, deteniéndose, entre otras cosas, a considerar — siempre en la perspectiva propuesta — el tema del archivo, de la conciliación administrativa y de la contribución voluntaria de la prueba liberatoria en los delitos contra el honor, de la aplicación de sanciones sustitutivas a pedido del imputado, del perdón judicial, de la situación de impunidad por la detención por uso personal de cantidades módicas de sustancias estupefacientes.

En la conclusión, el Autor observa como el tema de la «diversidad» no haya tenido hasta hoy en Italia un desarrollo adecuado: y en práctica los pocos institutos que en algún modo lo hacen, parecen el fruto de elecciones legislativas no coordinadas y muy a menudo ocasionales si se las relaciona con un sistema que se inspira en el principio de legalidad del proceso y de la obligatoriedad de la acción penal. La perspectiva de un desarrollo de las medidas de «diversion» pasa necesariamente por la atenuación del principio de obligatoriedad, lo que se vuelve difícil por la relevancia constitucional ofrecida al principio mismo.

Hasta el momento en que no se siga por este camino, el empleo de soluciones análogas a aquellas de la «diversion» podrá tener lugar en Italia a nivel de praxis; lo que sin embargo configuraría generalmente comportamientos ilegítimos por parte de los órganos de policía y de la autoridad judicial que eventualmente decidan no dar curso a la acción penal.

ZUSAMMENFASSUNG

Als «diversion» definiert der, in Vorbereitung des kommenden XIII. Internationalen Strafrechtskongresses erstellte «Commentaire» zum Thema «diversion et mediation», «jede Abweichung vom normalen Strafprozess vor der Schuldigsprechung, die eine Beteiligung des Verdaechtigen an einem beliebigen, nicht strafrechtlichen Programm zur Folge hat». Dieser Begriff entspricht einer Denkform, der heute immer groessere Bedeutung zukommt: von vielen Strafrechtlern wird eine uebermaessige Ergreitung von Massnahmen, die reinen Sanktionierungscharakter haben, zum Nachteil von Programmen, deren Ziel nicht die Bestrafung des Schuldigen, sondern «die Hilfe zur Wiedereingliederung in die Gesellschaft oder die Loesung des Konflikts, der ihn zum Verbrechen getrieben hat» ist, negativ herausgestellt.

Diese Definition vorausgesetzt, stellt der Autor fest, wie in der italienischen Rechtsordnung, die vom Grundprinzip der Gesetzmaessigkeit und, was den Prozess betrifft, von dem des obligatorischen Charakters des strafrechtlichen Verfahrens bestimmt ist, die Techniken, welche dem Begriff «diversion» entsprechen, notwendigerweise unterschiedliche Charakteristiken und Verfahrensweisen aufweisen gegenueber denen in Systemen, die sich zum Thema des strafrechtlichen Verfahrens das Prinzip der Zweckmaessigkeit zu eigen machen und welche nicht an gesetzliche Vorbehalte, die die Rechtsprechung auf dem Gebiet der, die Freiheit der Person einschraenkenden Massnahmen betreffen, gebunden sind.

Es ist auch nicht moeglich, die sogenannten Verwaltungstechniken der Deflation des Strafrechtssystems, wie, im besonderen, die Gewaehrung der Strattreiheit und die Auflegung von verwaltungstechnischen Sanktionen an Stelle von strafrechtlichen Sanktionen (auf diese Einrichtungen unseres Systems ist bisher hauptsaechlich zurueckgegriffen worden) in die Denkkorm, die dem Gebiet der «diversion» entspricht, einzubringen, da sie keinen unterstuezenden Eingriff fuer den Resozialisierungsvorgang darstellun und, in jedem Fall, keine Art der freiwilligen Mitwirkung von Seiten des Angeklagten zur Folge haben. In dieser letztgenannten Hinsicht betont der Autor, dass in unserem System nicht einmal die erfolgte Erfuellung der, aus der Straftat erwachsenen, zivilrechtlichen Schuldverhaeltnisse oder, unter Umstaenden, die «restitutio ad integrum» der rechtsprechenden Gewalt oder der Polizei die Befugnis zur «Vermittlung» oder zur «Einigung» geben, im Sinne, dass die Einleitung des Prozesses bernindert, oder wenigstens sein Ausgang in der Hinsicht beguenstigt wird, dass ein Sachurteil unnoetig wird.

Dies vorausgesetzt, bespricht der Autor diejenigen Einrichtungen im italienischen Strafrechtssystem, die dem, in der Einleitung gegebenen Begriff entsprechen und behandelt ausfuehrlicher — immer unter der gegebenen Perspektive — unter anderem die Archivierung, die verwaltungstechnische Einigung (*conciliazione amministrativa*), die Oblazion, den Entlastungsbeweis bei Ehrverletzungsdelikten, die Auflegung von Ersatzsanktionen auf Antrag des Angeklagten, den Straferlass (*perdono giudiziale*), die Sachlage der Nichtstrafbarkeit des Besitzes geringerer Mengen von Rauschmitteln zum persoenlichen Gebrauch.

In den Schlussfolgerungen beschreibt der Autor wie die Thematik der «diversion» bis heute in Italien nicht angemessen behandelt worden ist: die wenigen Einrichtungen, die sich in gewisser Weise darauf zurueckrueren lassen, scheinen in Wirklichkeit das Ergebnis von nicht untereinander abgestimmten und haeufig zufaelligen Entscheidungen der gesetzgebenden Organe zu sein, wenn man sie auf ein System bezogen sieht, das vom Prinzip der Gesetzmaessigkeit des Prozesses und von dem des obligatorischen Charakters des strafrechtlichen Verfahrens ausgeht.

Der Weg zur Entwicklung der Massnahmen der «diversion» fuehrt notwendigerweise zu einer Abschwaechung des Prinzips des obligatorischen Charakters, dies ist jedoch durch die konstitutionelle Bedeutung des Prinzips selbst erschwert. Solange dieser Weg nicht eingeschlagen wird, kann die Anwendung von, denen der «diversion» aehnlichen, Loesungen nur in der Praxis stattfinden: dies wuerde jedoch im allgemeinen zu illegalen Verhaltensweisen der Polizeiorgane oder der Organe der rechtsprechenden Gewalt fuehren, wenn diese unter Umstaenden entscheiden, kein Strafverfahren einzuleiten.

LA REVOCA DELL'AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE E DELLA SEMILIBERTA' NELL'ESPERIENZA DEL DISTRETTO DI BRESCIA E NEL TRIENNIO 1979 - 1981 (*)

GIANCARLO ZAPPA (**)

SOMMARIO: 1. - La revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale: a) profili sostanziali; b) profili processuali. — 2. - La revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale nel distretto di Brescia: a) considerazioni generali; b) considerazioni sui dati raccolti; c) tabelle; d) presentazione di alcuni casi. — 3. - La revoca della semilibertà: a) considerazioni generali; b) analisi dei dati; c) conclusioni; d) tabelle.

1. - LA REVOCA DELL'AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE

A) *Profili sostanziali*

Il tema specifico, fino ad oggi alquanto trascurato sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza (1), trova la sua base nei commi penultimo ed ultimo dell'art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354 sull'ordinamento penitenziario.

(*) Ricerca compiuta con la collaborazione dell'équipe composta da ELISABETTA CAVALLI, CARLO COMINI, EMANUELA MONTINI, ADRIANA PICCO della Scuola Regionale per Operatori Sociali IAL-CISL di Brescia coordinata dal Prof. LUIS GATTI.

(**) Presidente della Sezione di sorveglianza di Brescia.

(1) In dottrina si veda: BELLOMIA, *Ordinamento penitenziario (voce), «Affidamento in prova»*, in *Enc. del diritto*, Milano, 1980; ALESSANDRI e CATELANI, *Il Codice Penitenziario*, Firenze, 1976; DI GENNARO, BONOMO, BREDA, *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione*, Milano, 1977 e 1980; AA.VV., «Pene e misure alternative nell'attuale momento storico» (*atti convegno De Nicola*), Milano, 1977, (in particolare gli interventi di STILE e VERGINE PALIERO); CASELLA, «Pene brevi ed ammissione in prova al servizio sociale», in *Foro it.* 1979, II, 379; LUPONE, «Rilievi critici sull'affidamento in prova al servi-

L'affidamento in prova al servizio sociale è la misura alternativa per eccellenza e si realizza con un trattamento completamente fuori dall'ambiente carcerario: costituisce la massima espressione di un sistema sanzionatorio differenziato, basato sul presupposto che la pena deve tendere alla rieducazione del condannato e che spesso il sistema carcerario, per carenze strutturali e funzionali, svolge in effetti una funzione diseducativa, accentuando il fenomeno della desocializzazione (2).

zio sociale», in *Foro Napoletano* 1977, III, 95; BRICOLA, «L'affidamento in prova - Fiore all'occhiello della riforma penitenziaria», in *La Questione criminale* 1976, 373; FLORA, «I destinatari dell'affidamento in prova», in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 1977, 690; EMANUELE, «Riflessioni sull'affidamento in prova nella sua prima applicazione nel distretto di Palermo», in *Rass. st. penit.* 1978, 657; MANTOVANI, «Pene e misure alternative», in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 1977, 77; BRICOLA, «Le misure alternative nel quadro di una nuova politica criminale», in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 1977, 13; PIZZICOLI, «L'affidamento in prova al servizio sociale», in *Rass. st. penit.* 1977, 63; FASSONE, «L'affidamento in prova: problemi e proposte», in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 1977, 1472; FASSONE, «Affidamento in prova al servizio sociale e riforma penitenziaria: un bilancio tra luci ed ombre», in *Alternative alla detenzione e riforma penitenziaria*, Bologna, 1982, pag. 25 e segg.; GIOSTRA, «Un limite non giustificato in tema di misure alternative», in *Politica del diritto* 1978, 435; MENCARELLI, «Considerazioni in tema di affidamento in prova al servizio sociale e di estensione degli effetti penali della condanna», in *Giust. pen.* 1981, III, 727; RAMACCI, *La riforma dell'ordinamento penitenziario e le modifiche al sistema penale*, Siena, 1982; ZECCHINO, «Problemi interpretativi nella prima fase di applicazioni delle misure alternative», da *Indice penale* 1978, 47. Su alcuni aspetti o casi specifici: CONSO e GIOSTRA, «Natura giuridica e vicende interruttrive dell'affidamento», in questa *Rivista* 1979, 1-2; LOTITO, «La misura alternativa dell'affidamento nei confronti dei protagonisti dello scandalo Lockheed», in *Nuovo Diritto* 1979, 683; GREVI, «L'art. 47, 2° comma dell'ordinamento penitenziario: una disposizione da rivedere», in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 1976, 577. Sull'affidamento degli infraventunenni in particolare: BARCELLONA, «Affidamento in prova al servizio sociale ed affidamento al servizio sociale minorile», in *Rass. st. penit.* 1978, 315 e TOMMASO NATALE 1978, 501; DI TROCCHIO, «Misura della pena inflitta ed affidamento degli infraventunenni», in *Giust. pen.* 1981, II, 267. In particolare, sulla revoca: CARAZZOLO, «Gli affidamenti revocati a Milano dall'inizio della riforma al 31-12-1978», in questa *Rivista* 1980, 175; PALIERO, «Revoca postuma dell'affidamento e scomputo della pena del periodo utile trascorso», in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 1978, 1473; VERGINE e PALIERO, «La revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale: profili di diritto comparato», in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 1978, 209; ANTONINI, «Illegittimità dell'affidamento e valutazione del periodo di prova», in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 1982, 1597; LATTANZI, Nota a Cass., Sez. Unite, 7-2-1981, in *Cass. pen. Mass. ann.* 1981, 1763; PISANTI, «Revoca delle misure alternative ed estinzione della pena nell'affidamento in prova», in *Diritto penitenziario e misure alternative*, C.S.M., Roma, 1979, pagg. 196 e segg.

(2) Cass., sez. I, n. 989, 19 marzo 1980, ined. (ove non sia diversamente indicato le decisioni citate della Suprema Corte sono tratte dal Centro elettronico di documentazione della Corte stessa).

L'affidamento pertanto consiste in una prova che ha la durata pari al periodo di pena residua ma che è sottoposta alla *condicio iuris* dell'esito positivo della prova stessa (3). Non basta quindi il mero decorso del tempo senza che sia intervenuta la revoca del beneficio.

In altri termini l'effetto estintivo dell'affidamento si verifica soltanto quando sopravviene l'accertamento da parte della Sezione di sorveglianza di elementi positivi di comportamento, tali da far supporre come avvenuta inequivocabilmente la rieducazione del condannato.

La Sezione può accertare l'esito negativo anche dopo la scadenza del termine assegnato fino a quando non abbia emesso la declaratoria di estinzione della pena e degli effetti penali della condanna (art. 47 ult. comma).

Tale accertamento deve tendere ad una valutazione globale del caso; deve stabilire se per una serie di elementi positivi prevalenti su altri negativi eventualmente presenti, si possa fondatamente presumere raggiunta in modo non equivoco la rieducazione del reo ed il suo reinserimento nella famiglia e nella società (4).

Di conseguenza la commissione di un reato durante la prova di per sé non è condizione necessaria per la revoca, anche se è sufficiente.

Dalla decisione della Sezione, discendono *ope legis* precisi effetti, vuoi che intervenga durante la prova, vuoi che intervenga alla fine della stessa.

In caso di decisione positiva, si devono intendere estinti anche gli effetti penali della condanna e le pene accessorie, oltre si intende alla pena principale (5).

In caso di decisione negativa, la Sezione revoca l'affidamento quando ritenga che il comportamento del soggetto globalmente considerato sia contrario alle prescrizioni o alla

(3) Cass., sez. I, n. 38, 13 gennaio 1982 e Cass., 26 giugno 1981, in questa *Rivista* 1981, 545 con nota di richiamo di due precedenti in termini.

(4) Cass., sez. I, n. 1122 del 26 giugno 1981 e n. 1126 del 26 giugno 1981.

(5) Su tale punto si veda la decisione della Sezione di Brescia, 11 maggio 1982, ric. Sensi, in questa *Rivista* 1982, che mette anche a fuoco i rapporti tra estinzione parziale della pena per indulto od amnistia impropria ed estinzione (anticipata) dell'affidamento.

legge ed appaia incompatibile o con la prosecuzione della prova o con la necessaria positività della prova stessa nel complesso considerata.

La decisione negativa della Sezione ha effetto retroattivo, avendo ormai le Sezioni Unite risolto la disputa da tempo aperta circa la efficacia *ex nunc* o *ex tunc* o intermedia della revoca dell'affidamento, affermando che la fungibilità tra la misura alternativa e la detenzione è inesorabilmente legata alla conclusione positiva della prova che ne presuppone l'integrale compimento. Dal ché consegue che la conclusione negativa sanzionata dalla decisione della Sezione fa perdere con effetto *ex tunc* ogni effetto liberatorio alla prova stessa (6).

La decisione negativa della Sezione ovviamente può essere fondata su qualsiasi elemento probatorio anche proveniente da fonte diversa dal Centro di servizio sociale, compresi i rapporti della Polizia di Stato e dei Carabinieri o le risultanze di un procedimento penale. E' soltanto indispensabile che la decisione della Sezione sia sorretta da adeguata motivazione ed immune da vizi logici (7).

Quando la prova è considerata negativa ma prima della decisione della Sezione intervenga una causa estintiva della pena (indulto parziale o amnistia impropria), non è possibile procedere alla revoca dell'affidamento. Infatti un provvedimento del genere sarebbe dato inutilmente, venendo a mancare la pena principale e non potrebbe certo essere emesso un nuovo provvedimento di carcerazione (8).

B) *Profili processuali*

L'applicazione del penultimo comma dell'art. 47 è in ogni caso di stretta competenza della Sezione di sorveglianza e non del giudice dell'esecuzione, in deroga al principio generale di cui all'art. 578 cod. proc. pen., non essendo concepiti

(6) Cass., Sez. Unite, 7 febbraio 1981, in *Giust. pen.* 1982, III, 65. La Corte ha anche sollevato questione di costituzionalità della norma con riferimento a tutti quei casi in cui l'effetto retroattivo si verifica anche per fatti del tutto estranei alla condotta del condannato.

(7) Cass., n. 180 del 30 gennaio 1981.

(8) Per un caso del genere si veda Sezione di sorveglianza di Brescia, 2 marzo 1982, ric. Loda, in questa *Rivista* 1982.

bile che un giudice possa essere competente a giudicare in caso di esito positivo della prova ed un altro in caso di esito negativo della stessa (9).

L'art. 91 del D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431 recante il regolamento di esecuzione alla legge n. 354, è parco di indicazioni circa la procedura da seguire nel caso di revoca del beneficio. Indubbiamente il Magistrato di sorveglianza nella cui giurisdizione si svolge la prova è il *dominus* della situazione: al detto Magistrato il servizio sociale ed ogni altro organo (compresi quelli di Polizia) debbono far capo segnalando tutti quei fatti in cui sia ravvisabile una violazione di legge o delle prescrizioni da parte dell'affidato.

Il servizio sociale in particolare è tenuto a trasmettere al Magistrato suddetto una relazione trimestrale (art. 91, 7° comma).

Il Magistrato può convocare l'affidato e può altresì richiedere un supplemento di indagini e di notizie, dopo di ché — qualora ritenga che sussistano le condizioni per la revoca dell'affidamento — redige circostanziato rapporto alla Sezione competente per territorio (10), con richiesta di revoca. Il Magistrato di sorveglianza è pertanto responsabilmente investito di notevoli poteri istruttori prima e decisionali poi, potendo ritenere di non trasmettere alcun rapporto con proposta di revoca alla Sezione.

Ovviamente deve affermarsi la necessità che la decisione suddetta del Magistrato deve essere motivata ed inserita nel fascicolo.

Il Presidente della Sezione, invece, una volta ricevuto il rapporto deve iniziare un procedimento di sorveglianza nei modi e con le forme previste dagli artt. 71 e segg. della legge 354, essendo la Sezione competente non solo a concedere le misure alternative, ma anche a revocarle (11).

(9) Da ultimo si veda Cass., sez. I, 21 aprile 1982 e 1° aprile 1981, in questa *Rivista* 1981, 162.

(10) E' la Sezione nella cui giurisdizione si svolge l'affidamento, non necessariamente quella che lo ha concesso (Cass., sez. I, 17 maggio 1979, n. 1550).

(11) Gli artt. 70 e 71 della legge n. 354 affidano alla Sezione la competenza per «i provvedimenti in materia di affidamento in prova... ecc.».

La Sezione, adempiuto l'obbligo della motivazione, è munita a sua volta di ampi poteri anche istruttori. Può infatti chiedere ulteriori notizie, sentire l'affidato ed altre persone, assumere informazioni presso il servizio sociale, uffici pubblici, privati, direttamente o a mezzo della Polizia Giudiziaria o del Centro di servizio sociale.

Alla fine la Sezione con motivata decisione può disporre che l'affidamento prosegua se la decisione interviene durante la prova.

Se la decisione stessa viene emessa alla fine della prova può ritenere esaurita la medesima con esito positivo, disattendendo in tal modo la proposta di revoca.

La Sezione può invece revocare l'affidamento ma può anche concedere un termine di ulteriore prova all'affidato, rinviando ogni decisione in tempo successivo o alla fine del periodo di prova, allo scopo di procedere ad un'unica globale e finale valutazione della stessa.

Le decisioni della Sezione hanno natura giurisdizionale e, qualora divengano irrevocabili per omessa impugnazione, hanno autorità di cosa giudicata (12): ciò non toglie però che possano essere superate da sopravvenute circostanze favorevoli.

E' pertanto in linea generale possibile un riesame in *melius* fondato su nuovi e positivi fatti che superino quelli negativi precedenti. Ciò significa che la Sezione non solo può concedere un affidamento già in precedenza rifiutato, ma può riaffidare al servizio sociale un soggetto a cui carico sia stato in precedenza revocato il beneficio.

La Sezione, nel caso di mancata revoca, basando il proprio giudizio su fatti sopravvenuti, può sempre pervenire ad una pronuncia negativa per il condannato, purché non sia stata emessa la decisione finale accertante l'esito positivo della prova. Tale decisione a sua volta è coperta dal giudicato e insuperabile: in altri termini è il vero ed unico limite ai poteri della Sezione stessa. La decisione di revoca, come già accennato, non può che essere presa nelle forme rituali del

(12) Cass., sez. I, n. 2568 del 10 ottobre 1979, in questa *Rivista* 1981, 159 e Sezione di sorveglianza di Brescia del 17 giugno 1981, ric. Maestrelli, in questa *Rivista* 1981, 181. Si veda anche Cass., sez. I, n. 2404 dell'8 gennaio 1983, imp. Giaggeri.

procedimento di sorveglianza, con il rispetto cioè del principio della citazione con termine a comparire, del contraddittorio, del diritto di difesa, della impugnabilità del provvedimento.

In tale situazione infatti si contrastano da un lato la proposta di revoca del beneficio avanzata dal Magistrato di sorveglianza (sulla quale per altro all'udienza deve pronunciarsi come requirente il Procuratore Generale) dall'altro l'interesse dell'affidato ad ottenere la reiezione della proposta stessa.

Si deve peraltro ritenere che la decisione finale della Sezione, di contenuto positivo, se emessa ai sensi dell'art. 47, ultimo comma e sulla base di una proposta positiva del Magistrato di sorveglianza e del Centro di servizio sociale competenti per territorio, possa essere pronunciata con ordinanza *de plano*. Infatti nessuna norma di procedura della legge o del regolamento impone di adottare in tal caso le forme del procedimento di sorveglianza o di altro.

Ciò autorizza ad applicare i principi generali della procedura penale che in sede di esecuzione consentono il ricorso a procedure *de plano*, senza la necessità di incidente formale ai sensi degli artt. 628 e segg. cod. proc. pen., incidenti che non sempre nascono da una proposta del P.M. o da una istanza dell'interessato che tra di loro confliggano.

Invero quando tale conflitto non è rilevabile né in fatto si rileva, la Sezione può quindi procedere senza alcuna formalità. L'art. 91, 9° comma del regolamento autorizza d'altra parte la procedura suddetta quando si tratta di modificare le prescrizioni contenute nell'ordinanza che concede l'affidamento.

Inoltre il giudice dell'esecuzione può dichiarare estinti il reato o la pena (artt. 578 e 594 cod. proc. pen.) senza dover procedere necessariamente ai sensi degli artt. 628 e segg. del cod. proc. pen.

Il Magistrato di sorveglianza che propone la revoca della misura alternativa, fa parte della Sezione chiamata a decidere sulla revoca stessa e spesso si tratta della stessa persona fisica. Anzi, il proponente può identificarsi nella stessa persona del Presidente della Sezione e ciò si verifica in tutti i casi in cui all'Ufficio di sorveglianza posto nella sede della Corte d'Appello o della Sezione distaccata è preposto un unico Ma-

gistrato (d'Appello) che esercita sia le funzioni di Magistrato di sorveglianza che di Presidente della Sezione.

Tale situazione è imposta da varie ragioni. L'ultima parte del 3° comma dell'art. 70 Ord. penit. esige che uno dei due magistrati componenti il collegio deve appartenere all'Ufficio di sorveglianza sotto la cui giurisdizione è posto il condannato.

L'art. 61 cod. proc. pen. sancisce l'incompatibilità del giudice che nel procedimento ha presentato rapporto, denuncia, querela, istanza. E' pur vero che si tratta di istituti processuali diversi e distinti dalla proposta di revoca del beneficio in esame, ma è indiscutibile che il Magistrato di sorveglianza proponente esercita nella specie la funzione di promotore dell'azione che nel giudizio di cognizione appartiene al P.M. Senza la proposta suddetta il procedimento di revoca non può neppure nascere, essendo ben difficilmente ipotizzabile in questo caso l'esercizio del potere *ex officio* spettante al Presidente della Sezione a norma dell'art. 71, 2° comma Ord. penit.

In tal modo è lecito chiedersi anche se il Magistrato ha il dovere di astenersi ai sensi dell'art. 63 cod. proc. pen. ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 64, n. 6 che richiama l'art. 61 cod. proc. pen. Tale astensione non è possibile, sia perché esclusa dalla norma speciale di cui al citato art. 71 Ord. penit., sia perché creerebbe problemi risolvibili soltanto mediante un complesso giro di supplenze disposte dal Presidente della Corte ai sensi dell'art. 68, 3° comma Ord. penit.

Si deve aggiungere che le cause di incompatibilità sono tassativamente indicate dal codice e non consentono interpretazione analogica (13).

Inoltre le norme dell'art. 61 cod. proc. pen. non si applicano nel procedimento di esecuzione (14) e da ciò è possibile dedurre che non sono invocabili neppure nel procedimento di sorveglianza che presenta notevoli affinità, anche se è diversamente strutturato.

In ogni caso l'atto compiuto da un giudice incompatibile è valido ove la parte non proponga ricasazione nelle forme e nei termini stabiliti (15).

(13) Cass., 27 novembre 1973, in *Cass. pen. Mass. ann.* 1975, 281.

(14) Cass., 16 dicembre 1969, in *Giust. pen.* 1970, III, 653.

(15) Da ultimo: Cass., 25 marzo 1977, in *Cass. pen. Mass. ann.* 1977, 1225.

Si deve quindi concludere che allo stato attuale il sistema è certamente conforme ai principi anche se ciò nulla toglie all'opportunità di segnalare il problema al legislatore per il riesame in sede novellistica.

Ci si deve chiedere perché mai il legislatore stesso, introducendo in materia di permessi ai detenuti l'art. 30 *bis* con legge 20 luglio 1977, n. 450 abbia previsto che in sede di reclamo della Sezione non faccia parte il Magistrato che ha emesso il decreto impugnato. Eppure per costante giurisprudenza, anche se contrastata, in questa materia si verte in tema di procedimento amministrativo (16), mentre nel caso di revoca dell'affidamento è indubbia la natura giurisdizionale dell'intervento e della decisione della Sezione (come tale ricorribile per cassazione, cosa esclusa nel caso del permesso).

Ogni difficoltà potrebbe essere superata aumentando adeguatamente gli organici degli Uffici di sorveglianza, come da tempo è stato richiesto. In particolare presso gli Uffici che funzionano anche come Sezione di sorveglianza i Magistrati addetti non dovrebbero essere meno di due.

2. - LA REVOCA DELL'AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE NEL DISTRETTO DI BRESCIA

A) *Considerazioni generali*

La misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale — la più ampia fra tutte e tale da caratterizzare decisamente la scelta di fondo accettata dal legislatore che nel 1975 ha varato la riforma penitenziaria — anche nel Distretto di Brescia ha avuto inizi cauti ed incerti per intuitive ragioni che non è questa la sede per approfondire.

(16) Nonostante l'introduzione dell'art. 30 *bis* e dell'istituto del reclamo in materia di permessi, la Suprema Corte non sembra disposta a ritenere soggette a ricorso le decisioni della Sezione di sorveglianza in materia (Cass., 16 maggio 1979, in questa *Rivista* 1981, 158). In dottrina, contra, si veda: D'ANGELO, «La disciplina dei permessi», in *Diritti dei detenuti e trattamento*, Bologna, 1981, in particolare pag. 214 e segg.. Si veda anche la sent. della Cass., sez. I, n. 1893 del 5 luglio 1982, imp. Ciofani, secondo cui il provvedimento di concessione o diniego del permesso ha natura amministrativa.

Infatti le concessioni e le revoche sono state le seguenti: nel 1976, un affidamento e nessuna revoca; nel 1977, n. 40 affidamenti di cui uno revocato; nel 1978, n. 37 affidamenti di cui tre revocati.

E' sembrato utile, al fine di fornire elementi di riflessione ed indirizzi per l'azione futura sul piano legislativo e su quello amministrativo, prendere in esame l'aspetto patologico del fenomeno della revoca dell'affidamento, provvedimento che sancisce in forma conclamata ed in modo irreversibile il fallimento della prova a causa della non - idoneità del soggetto accertata dalla Sezione di sorveglianza. Il tutto con riferimento al triennio 1979 - 1981 posto immediatamente a ridosso del provvedimento di clemenza (adottato con il D.P.R. 744/1981 con lo scopo di ridurre l'incontenibile sovrappollamento degli istituti di pena) e distanziato dal primo triennio di sperimentale applicazione (1976 - 1978).

A partire dal 1979 le concessioni sono progressivamente aumentate (28 nel 1979; 68 nel 1980; 88 nel 1981); le revoche sono aumentate soltanto nei primi due anni e precisamente: 1979, n. 1 pari al 3,75%; 1980, n. 9 pari al 13,23%; 1981, n. 6 pari al 6,81%; nel complesso su 180 concessioni nel triennio si sono registrate 16 revoche (pari all'8,7%).

Quanto maggiori sono l'accuratezza e la completezza dell'osservazione della personalità prima e l'efficienza nell'opera di controllo e sostegno da parte del Centro di servizio sociale dopo, tanto più alta è l'improbabilità di insuccessi e perciò di revoca del beneficio.

In particolare deve essere sottolineata l'importanza dell'intervento continuo degli operatori del Centro suddetto non soltanto nei confronti del soggetto ma anche della sua famiglia e del datore di lavoro.

L'esperienza insegna che le revoche si sono verificate a seguito di evasione o di commissione di nuovo reato.

Ciò conferma anche la mancanza, nel triennio esaminato, di sufficiente opera di controllo e sostegno dell'affidato posto senza appoggi di fronte ai propri antichi ed irrisolti problemi. Non basta quindi la presentazione periodica dell'affidato al Centro di servizio sociale: ciò rischia di trasformarsi

in una mera formalità priva di significato; occorre che l'operatore sociale esegua anche frequenti controlli sul territorio e perciò fuori del suo ufficio. A tale scopo deve essere dotato di mezzi adeguati tali da assicurargli la massima mobilità.

Occorre altresì che gli operatori sociali siano presenti in numero adeguato alle reali necessità oltre che equamente distribuiti sul territorio: il che fino ad oggi non si è verificato. Occorre inoltre una sempre maggiore professionalità raggiunta attraverso una seria preparazione culturale ed un appropriato tirocinio pratico.

Spesso il detenuto semilibero viene affidato al servizio sociale. Tale naturale progressione nel trattamento extramurale ribadisce anche la necessità che i semiliberi non siano abbandonati a loro stessi. Il trattamento deve continuare anche durante la semilibertà, cosa che oggi generalmente non si verifica.

Inoltre stretto e continuo deve essere il collegamento tra gli operatori dei Centri di servizio sociale e quelli penitenziari (compresi i volontari) specialmente per quei casi in cui il condannato ha chiesto di essere sottoposto all'osservazione scientifica della personalità.

Il programma di trattamento risultante, strettamente individualizzato, deve essere il risultato di un serio e razionale lavoro di gruppo e deve mettere in evidenza da un lato tutti gli elementi che hanno portato il detenuto al disadattamento ed alla devianza, dall'altro suggerire i rimedi. Essenziale al riguardo è la presenza non saltuaria in ogni istituto di un Direttore, unico coordinatore del gruppo dell'osservazione, senza del quale ogni sforzo non può produrre risultati positivi o almeno accettabili.

D'altro canto la Sezione di sorveglianza non può ignorare le difficoltà attuali delle strutture e spesso è costretta a ricorrere a fonti sostitutive da porre a base delle proprie decisioni, che non sono quelle volute dalla legge e dalla ragione, ma imposte dallo stato di necessità.

Invero, l'alternativa sarebbe una sola ed iniqua: non concedere mai affidamenti e quindi disapplicare la legge soltanto perché mancano o sono scarsamente efficienti, dopo 8

anni, le strutture previste dalla legge di riforma penitenziaria. Il *ché*, in altri termini significherebbe far pagare a cittadini, incolpevoli sotto tale aspetto, le carenze, i ritardi, le omissioni dell'apparato statale (17).

B) *Considerazioni sui dati raccolti*

In particolare, dall'esame delle tabelle si rileva:

che l'età dei soggetti cui è stato revocato il beneficio è per lo più compresa tra i 21 ed i 25 anni (8 casi su 16), vale a dire è compresa nella fascia più bassa, quella a più alto indice di rischio;

che il grado di istruzione è quello medio-inferiore (11 casi su 16);

che lo stato civile è quello di celibe (10 casi su 16), dato questo di rischio che concorda come quello dell'età;

che il numero degli affidamenti (e delle *revoche*) è bruscamente diminuito nel 1979, l'anno successivo alla emanazione del D.P.R. n. 413/1978, per poi riprendere ad aumentare nei due anni successivi, il *ché* conferma la modesta e temporanea incidenza dei provvedimenti di clemenza sul sovraffollamento carcerario;

che nell'ultimo anno (1981) le *revoche* sono diminuite (6 in totale) pur in presenza di un aumento delle concessioni (88); per la prima volta nel sessennio '76-'81, nel 1981 le coordinate relative assumono un andamento divergente (nel 1978 si osserva invece il fenomeno esattamente opposto), il *ché* costituisce una tendenza che, se sarà confermata, lascia bene sperare per il futuro.

E' anche interessante rilevare che il livello di mobilità geografica (dal luogo di nascita a quello di domicilio) è più limitato di quanto non si potesse supporre. Infatti, su 16 casi di *revoca*, 10 riguardano soggetti nati e residenti nel distretto e 2 nel Nord Italia (in totale 12).

Pur tenuto conto della bassa età dei soggetti esaminati, ciò sembra dimostrare che il fenomeno di emigrazioni interne al Paese è fortemente diminuito.

(17) Il trattamento penitenziario è un obbligo di fare dell'Amministrazione, che si sostanzia in una serie di interventi finalizzati alla predisposizione di un programma individualizzato (Cass., sez. I, n. 1430 del 26 gennaio 1983, imp. Cagliari).

Se mai, è possibile che molti dei soggetti suddetti, qui nati e residenti, siano figli di immigrati, ma la ricerca non ha potuto spingersi fino ad accertare tale dato.

Quanto all'occupazione degli affidati, poi sottoposti a revoca, si deve osservare che tutti, almeno in apparenza, avevano un lavoro, anche se evidentemente non sufficientemente gratificante e tale da costituire un mezzo di riadattamento.

Non è stato possibile accertare se tale lavoro fosse di tipo autonomo o subordinato, stabile o precario: certamente il lavoro stesso era manuale; infatti si sono contati:

muratori	4
operai	4
imbianchini	2
commercianti	3
autisti	1
<hr/>	
Totale	14

Tale dato coincide con quello sul grado di istruzione, relativamente basso in 15 casi su 16 (4 licenze elementari e 11 diplomi di scuola media inferiore).

Lo stato civile è in prevalenza quello di celibe. Dieci soggetti su 16 erano infatti celibi, cinque coniugati con figli a carico, uno separato (sempre con figli a carico).

Sei soggetti abitavano in seno alla famiglia di origine; quattro con il coniuge ed i figli; due con parenti; due convivevano *more uxorio*; due vivevano soli.

Dei 16 soggetti, 10 non avevano precedenti penali, almeno emergenti dal certificato penale.

I reati commessi, giudicati con la sentenza di condanna seguita poi dall'affidamento, erano i seguenti:

furto	5
porto abusivo di armi	5
spaccio stupefacenti	2
ricettazione	2
violenza carnale	1
guida senza patente	1
<hr/>	
Totale	16

Interessante è l'esame delle domande di affidamento indirizzate dai condannati alla Sezione.

In 9 casi, la motivazione insiste in particolare sulla volontà di dedicarsi al lavoro e sulla « buona condotta » tenuta durante la carcerazione.

Alle domande è allegato l'impegno scritto del datore di lavoro che dichiara la propria disponibilità all'assunzione. Negli altri casi si insiste sulle necessità socio economiche della famiglia.

Riassumendo, le motivazioni delle domande sono:

buona condotta e presenza di lavoro	9
esigenze sociali ed economiche della famiglia	6
altre (precarie condizioni salute)	1
<u>Totale</u>	<u>16</u>

La Sezione — sempre nei 16 casi esaminati — ha deciso entro una spazio di tempo variante tra 18 e 120 giorni, e a partire dalla data di presentazione della domanda. Se si tiene conto che la domanda di affidamento può essere presentata prima della fine della osservazione scientifica della personalità, tale dato conferma che il lavoro della Sezione non tollera ritardi, né arretrato e la struttura dell'ufficio deve essere tenuta costantemente in perfetta efficienza, senza possibilità di periodi di sosta o rallentamento durante tutto l'arco dell'anno, ferie comprese.

Il tempo in cui è durato l'affidamento prima del sopraggiungere della revoca, è stato vario: da un minimo di 15 giorni ad un massimo di 10 mesi.

I motivi adottati dalla Sezione nell'ordinanza di revoca sono così riassumibili:

1) nuovo reato commesso nel corso della prova	10
2) violazione grave e reiterata delle prescrizioni	1
3) cessazione dei contatti con il Centro e successiva irreperibilità	5
<u>Totale</u>	<u>16</u>

I reati commessi di cui al punto 1) sono stati il furto, lo spaccio di stupefacenti, la guida senza patente. Tale dato conferma la possibilità di recidiva specifica nei soggetti che, pur affidati, non hanno ancora raggiunto un sufficiente riadattamento, si trovano tuttora in zona di alto rischio ed appaiono bisognosi di una particolarmente costante, qualificata, attenta opera di sostegno e di controllo.

Estremamente sintomatico è l'esame della situazione familiare e della sfera relazionale dei soggetti affidati, poi assoggettati a revoca del beneficio.

I soggetti più giovani (età tra 18 e 25 anni) in 8 casi presentavano una situazione familiare disgregata, ma tale dato sembra caratterizzare un pò tutte le altre fasce di età.

Tale disgregazione è attribuita alla mancanza, specie durante l'età evolutiva, della figura del padre o dei genitori; incomprensioni, conflitti, reciproca non accettazione all'interno della famiglia.

In particolare tale problematica è mostrata da soggetti tossicodipendenti, spesso rifiutati anche dalle persone conviventi o che hanno vissuto una esperienza prevalentemente negativa di affidamento all'interno di una famiglia diversa da quella di origine.

Un altro elemento incidente in modo negativo, anche se non determinante, è costituito dal nucleo familiare disgregato per precarietà economica, specie se accompagnata da problemi di etilismo, prostituzione, malattie, morte dei genitori.

Due soggetti su sedici, hanno subito lunghi periodi di istituzionalizzazione; uno ha trascorso 3 anni in casa di rieducazione nel periodo adolescente. Tale fatto ha certamente inciso sul tipo di crescita e di formazione del soggetto, influenzandone le scelte, gli atteggiamenti, i comportamenti, il modo di vivere e di porsi rispetto alla realtà esterna. L'istituzionalizzazione nega in genere un rapporto ed un confronto validi con l'ambiente esterno, rende impossibile o difficile la costruzione di un rapporto affettivo, limita l'espressione spontanea ed originale da sé.

I soggetti di tale tipo, caratterizzati da irritabilità sul piano relazionale-affettivo e su quello economico, nel caso dell'esperienza di affidamento al servizio sociale, devono an-

che far fronte, in termini di gestione, a nuove problematiche relative al rispetto delle prescrizioni, al mantenimento di una certa linea di condotta, alla necessità di stabilire un rapporto con gli operatori del Centro di servizio sociale.

Senza dubbio spesso il soggetto affidato, dopo l'esperienza carceraria, sente su di sé il peso di un altro elemento che favorisce una immagine negativa della sua persona, immagine che non solo egli si attribuisce ma che gli altri gli rimandano.

La presenza costante ed efficace del servizio sociale deve rappresentare il punto di riferimento per il soggetto in affidamento, un momento di aiuto nella ricerca di un lavoro, nell'inserimento nell'ambiente di lavoro, nel rapporto con l'ambiente di vita (famiglia, amici, ambiente sociale). Il sostegno — peraltro — non deve essere soltanto rivolto al versante della gestione dei rapporti dell'affidato con l'esterno, ma deve consistere in un « intervento » sulla persona.

Il rapporto fiduciario che si deve instaurare tra affidato ed operatore deve essere finalizzato alla comprensione dei problemi e dei bisogni, alla formazione di un atteggiamento critico ed autovalutativo, alla ricerca delle risorse presenti nel soggetto e nelle persone a lui vicine.

Tali risorse, se utilizzate razionalmente, possono rappresentare un punto di partenza molto significativo per innescare un processo di cambiamento della persona e nel suo modo di relazionarsi con la realtà.

A fronte di ciò, la ricerca ha posto in luce la mancanza, in due casi, di relazioni da parte del servizio sociale e in altri tre casi di relazioni molto sintetiche e quindi scarsamente rappresentative. Ciò contrasta con l'esigenza secondo cui il servizio sociale deve conoscere a fondo il soggetto ed il suo ambiente, senza di che non è possibile organizzare e realizzare un intervento efficace.

Le altre relazioni rilevano alcune problematiche dei soggetti e delle loro famiglie, ma sempre in modo descrittivo e sintetico.

Difettano spesso la necessaria analiticità e la correlazione tra le varie informazioni.

Si avverte, infine, la carenza di una conoscenza diretta del soggetto-detenuto e del modo con cui il medesimo vive le proprie esperienze e le sente interferire con il presente ed il futuro.


Senza dubbio, ciò deriva dalle difficoltà (tipiche del periodo iniziale o di rodaggio) in cui nei primi anni si è dibattuta l'équipe dell'osservazione scientifica della personalità nei vari istituti, in particolare per quanto riguarda l'affiatamento tra i vari componenti, la continuità della presenza degli stessi operatori e del Direttore dell'istituto, lo scambio di informazioni tra i componenti, l'identità del metodo di lavoro, la necessità di effettuare una sintesi non meramente formale di ogni caso e che indaghi veramente nel profondo del soggetto, indicando un adeguato ed efficace programma di recupero veramente individualizzato così come vuole la legge.

C) Tabelle

Tab. 1 - *Affidamenti in prova concessi e revocati nel Distretto di Brescia*

Anno	Concessi	Revocati	%
1976	1	—	—
1977	40	1	0,25
1978	37	3	0,81
1979	28	1	0,28
1980	68	9	13,23
1981	88	6	6,81
Totale generale	262	20	

Tab. 2 - *Affidamenti in prova al servizio sociale concessi e revocati nel Distretto di Brescia negli anni 1976-1981*



Tab. 3 - *Soggetti in stato di affidamento revocato divisi per alcune fasce d'età (V.A.%)*

Fasce di età	Soggetti in affidamento	
	V.A.	%
21-25	8	50
26-30	2	12,5
31-35	5	31,2
36-40	—	—
41-45	1	6,2
Totale	16	100

Tab. 4 - *Soggetti in stato di affidamento revocato per livello di mobilità geografica: luogo di nascita - luogo di domicilio attuale*

Luogo di nascita	Distretto di Brescia	Nord Italia (meno Distretto)	Centro-Sud Italia	Estero	Totale
Luogo di domicilio					
Distretto di Brescia	10	1	1	1	13
Nord Italia (meno Distretto)	—	1	1	—	2
Centro-Sud Italia	—	—	1	—	1
Totale	10	2	3	1	16

Tab. 5 - *Soggetti in stato di affidamento revocato per stato civile rapportato alla situazione di convivenza*

Abitante con Stato civile	Solo	Famiglia di origine	Coniuge e/o figli	Con parenti	Con la convivente	Tot.	
						V.A.	%
Celibe	2	5	—	2	1	10	62,5
Coniugato con figli	—	1	4	—	—	5	31,2
Separato con figli	—	—	—	—	1	1	6,2
Totale	2	6	4	2	2	16	100

Tab. 6 - *Soggetti in stato di affidamento revocato per situazione lavorativa e livello di istruzione*

Situazione lavorat. Livello di istruzione	Commerciante	Muratore	Operaio	Imbianchino	Autista	Elettrauto	Disoccupato	Dato mancante	Totale
Elementare	—	3	—	—	—	—	—	1	4
Media inferiore	3	—	3	2	1	1	1	—	11
Media superiore	—	1	—	—	—	—	—	—	1
Totale	3	4	3	2	1	1	1	1	16

Tab. 7 - *Soggetti in stato di affidamento revocato per livello di istruzione e per fasce d'età*

Istruzione livello		Elemen- tare	Media infe- riore	Media supe- riore	Totale
Fasce di età					
21-25		3	5	—	8
26-30		—	1	1	2
31-35		1	4	—	5
36-40		—	—	—	—
41-45		—	1	—	1
Tot.	V.A.	4	11	1	100
	%	25	68,7	6,2	16

Tab. 8 - *Elenco dei casi di affidamento revocato*

N.	Età	Istruzione	Situazione lavorativa	Abitante con	Motivo di revoca	Alcune informazioni rilevanti sul soggetto in affidamento
A.1	32	1 ^a elettronica	elettrauto	moglie - figlio	furto aggr.	— figlio handicappato grave — precarie condizioni di salute del padre
A.2	25	3 ^a media	autista	moglie - figlio	irreperibilità	— famiglia di origine con problemi di etilismo, miseria, prostituzione. Permanenza in casa di rieducazione. Problemi relazionali. Tossicodipendente dopo il matrimonio
A.3	32	3 ^a media	operaio	convivente	irreperibilità	— manca la relazione del servizio sociale
A.4	25	5 ^a elementare	manovale	famiglia di origine (senza padre)	truffa e concorso in furto aggr.	— orfano di padre a 21 anni — incidente ha portato squilibri psichici comportamentali
A.5	22	3 ^a media	imbianchino	famiglia di origine (padre - madre)	furto	— famiglia in precarie condizioni economiche (padre con grave malattia)

A. 6	45	3 ^a media	rappresent.	moglie-figli	concorso in detenzione e spaccio stupefacenti	— problemi di immaturità del soggetto — problemi di inserimento sociale del soggetto ed emarginazione della famiglia
A. 7	35	5 ^a elementare	—	celibe (solo)	guida senza patente	— manca la relazione del servizio sociale
A. 8	28	diploma di perito chimico	manovale	genitori	irreperibilità	— tossicodipendente — rifiutato dalla moglie — incomprensioni e conflitti con i genitori
A. 9	31	3 ^a media	commerc.	moglie e 2 figli	furto	— non ha mai conosciuto il padre (sofferenza per la mancanza di un modello identificatorio)
A. 10	30	3 ^a media	operaio	convivente	irreperibilità	?
A. 11	23	5 ^a elementare	muratore	madre e fratello	concorso in furto aggr.	— orfano di padre all'età di 8 anni — dopo la morte del padre: famiglia in stato di miseria; il soggetto ha dovuto assumersi responsabilità lavorative.

Segue tab. 8

Seguito tab. 8

N.	Età	Istruzione	Situazione lavorativa	Abitante con	Motivo di revoca	Alcune informazioni rilevanti sul soggetto in affidamento
A. 12	35	2 ^a commerc.	meccanogr.	famiglia di origine	detenzione e spaccio stupefacenti	?
A. 13	22	5 ^a elementare	muratore	celibe (solo)	violazione prescrizioni	— famiglia coinvolta in questioni di faida (Calabria); padre ammazzato — notevoli sofferenze per l'allontanamento dalla famiglia di origine e difficoltà di inserimento al Nord (solitudine)
A. 14	25	3 ^a media	disoccupato	con fratello presso gli zii	furto aggr.	— istituzionalizzato fin da piccolo — orfano in seguito ad una tragedia in cui il padre uccide la moglie e si suicida
A. 15	21	3 ^a media	salumiere	famiglia di origine	irreperibilità	?
A. 16	22	3 ^a media	imbianchino	famiglia affidataria	spaccio stupefacenti (eroina)	— orfano di padre e madre (padre mai conosciuto) — trascorse i primi otto anni in vari istituti affidato ad una famiglia dove ha sempre presentato problemi di integrazione

D) Presentazione di alcuni casi

N. A/2

Sesso: maschile

Età: 25 anni

Abitante con: moglie e figlio

Tipo di reato: furto aggravato continuato

Tipo di pena: reclusione mesi 8 più multa

Tempo intercorso fra domanda-concessione del beneficio: 33
giorni

Motivi addotti nella domanda: disponibilità di un lavoro

Tempo intercorso fra inizio affidamento e revoca di ufficio:
64 giorni

Motivo di revoca: irreperibilità

Precedenti penali: sì

Informazioni personali, familiari, socio-ambientali:

« Soggetto cresciuto in un ambiente familiare in cui dominava etilismo, miseria, prostituzione. A 16 anni, in seguito a condanna per una serie di illeciti commessi, fu mandato in casa di rieducazione fino a 19 anni. L'inserimento nel mondo del lavoro è stato fallimentare o perché veniva licenziato o perché egli stesso abbandonava il lavoro. Si sposa a 19 anni con una coetanea da cui ha una bambina, vivendo comunque nell'ambito familiare un rapporto problematico; in questo periodo inizia a far uso di eroina e a commettere reati quali il furto.

Il soggetto mostra di avere un « io » infantile; la personalità dello stesso non ha avuto, per svilupparsi, né modelli di identificazione, né figure con cui confrontarsi: neppure la madre ». (Fonte: Centro di servizio sociale).

N. A/8

Sesso: maschile

Età: 28 anni

Abitante con: genitori

Tipo di reato: spaccio di sostanze stupefacenti

Tipo di pena: reclusione per due anni più multa

Tempo intercorso fra domanda-concessione del beneficio: 18
giorni

Motivi addotti nella domanda: disponibilità di un lavoro
Tempo intercorso fra inizio affidamento e revoca di ufficio:
4 mesi e 18 giorni
Motivo di revoca: irreperibilità
Precedenti penali: no

Informazioni personali, familiari, socio-ambientali:

« Il padre in seguito all'arresto del figlio è stato colpito da paresi che gli impedisce di riprendere il suo lavoro. Il soggetto è figlio unico ed è tossicodipendente. E' sposato ed ha un figlio di minore età, vive comunque con i genitori poiché la moglie lo rifiuta per il suo stato di tossicodipendente. All'interno della famiglia di origine non si sente compreso e vive un rapporto conflittuale specialmente con la madre che sente come molto oppressiva». (Fonte: Centro di servizio sociale).

N. A/16

Sesso: maschile

Età: 22 anni

Abitante con: famiglia affidataria

Tipo di reato: porto-detenzione di armi e altro

Tipo di pena: reclusione per due anni e cinque mesi

Tempo intercorso fra domanda-concessione del beneficio: 31
giorni

Motivi addotti nella domanda: disponibilità di un lavoro

Tempo intercorso fra inizio affidamento e revoca di ufficio:
10 mesi

Motivo della revoca: spaccio di eroina

Precedenti penali: sì

Informazioni personali, familiari, socio-ambientali:

« Soggetto di origini straniere (Tunisi) non ha mai avuto un nucleo di riferimento affettivo; si riscontra infatti la totale assenza della figura paterna e materna (non ha mai conosciuto il padre ed è rimasto orfano di madre in tenerissima età). Passò di istituto in istituto finché a 8 anni fu affidato al nucleo familiare in cui ora vive e dove non si sentì

mai integrato, ma rifiutato. Il soggetto dimostra una generale immaturità affettiva che lo spinge alla ricerca di un ruolo proprio anche se tramite canali che l'hanno condotto alla detenzione ». (Fonte: Centro di servizio sociale).

3. - LA REVOCA DELLA SEMILIBERTA'

A) *Considerazioni generali*

Sembra doverosa anche una riflessione sulle recenti esperienze, in particolare quelle negative, nel settore della misura alternativa più diffusa, la semilibertà.

Indubbiamente lo studio della patologia di un fenomeno è quello più idoneo a fornire preziose indicazioni per il futuro, sia sul piano legislativo che su quello operativo. Per questo si è ritenuto di prendere in considerazione il triennio 1979-1981, nel Distretto di Brescia, il secondo dopo l'entrata in vigore della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Un primo esame dei dati contenuti nelle tabelle allegate, in cui sono stati condensati i risultati più interessanti della ricerca, consente di fare alcune constatazioni.

Nel triennio considerato le semilibertà concesse dalla Sezione di sorveglianza di Brescia sono state 836, cifra non trascurabile anche in assoluto.

La Sezione, di fronte al continuo incremento della popolazione carceraria nelle cinque case circondariali ed al conseguente incontenibile sovraffollamento degli istituti (che alla fine ha determinato il legislatore a delegare il Presidente della Repubblica a concedere amnistia ed indulto con il D.P.R. n. 744 del 1981), ha tenuto una linea di condotta rispondente ai seguenti criteri:

1) concessione della semilibertà senza previa osservazione della personalità a favore di soggetti non plurirecidenti condannati a pene inferiori a sei mesi e provvisti di un lavoro autonomo o subordinato;

2) concessione della semilibertà a tutti gli altri condannati a seguito di esito positivo della osservazione della personalità condotta per almeno tre mesi in istituto dopo il passaggio in giudicato della sentenza;

3) richiesta del massimo impegno alle direzioni degli istituti per mantenere efficiente il gruppo dell'osservazione, ricorrendo quando assolutamente necessario anche all'opera degli assistenti volontari;

4) intensificazione delle pressioni sulla amministrazione penitenziaria e sugli enti locali per la apertura di sufficienti sezioni per semiliberi, anche in previsione delle necessità scaturenti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 che ha creato la misura sostitutiva della semi-detenzione. Tale azione purtroppo non ha avuto esito perché tuttora nel Distretto, che conta oltre 2.500.000 abitanti, le sezioni per semiliberi sono soltanto 5 e tutte le case mandamentali sono chiuse, con la conseguenza che i semiliberi sono costretti spesso ad un pesante pendolarismo penitenziario del tutto controproducente e pericoloso, spesso causa di disagi tali da giustificare la revoca del beneficio.

Le concessioni in tal modo sono andate rapidamente aumentando: 138 nel 1979; 283 nel 1980; 415 nel 1981.

Le revoche del beneficio a loro volta sono aumentate e non soltanto in valori assoluti. Infatti sono state: nel 1979, n. 7 pari al 5%; nel 1980, n. 28 pari al 9,8%; nel 1981, n. 47 pari all'11,3%.

In totale 82 revoche su 836 concessioni (percentuale 9,80%).

Il dato può essere interpretato negativamente nel senso di una maggiore « indisciplina » da parte dei semiliberi, ma tale giudizio deve tenere conto che:

1) la Sezione, nella progressione suddetta è stata nello stesso tempo più severa nella valutazione delle mancanze: quindi ragionevole larghezza nelle concessioni ma rigore nelle revoche;

2) i controlli esterni sui semiliberi si sono andati via via organizzando, anche se tuttora sono lontani da un accettabile standard.

Infatti nessun apporto proviene dal Centro di servizio sociale per mancanza di personale; scarse sono state le possibilità da parte degli operatori penitenziari di effettuare controlli continui all'esterno, specialmente sul posto di lavoro; sporadici ed occasionali sono stati anche gli interventi di

controllo da parte della Polizia di Stato e dei Carabinieri ai quali non spettano in materia compiti precisi, come risulta dal 3° comma dell'art. 92 del D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431, per il quale la responsabilità del trattamento dei semiliberi è affidata al Direttore che per la vigilanza e l'assistenza del soggetto nell'ambiente libero si deve avvalere del Centro di servizio sociale.

B) *Analisi dei dati*

Esaminando l'età degli 82 soggetti nei cui confronti, nel triennio 1978-1981, è stato revocato il beneficio della semilibertà, si rileva che la fascia più interessata al fenomeno è quella compresa tra i 26 ed i 30 anni (25 soggetti, pari al 30,48% sul totale). Segue poi la fascia tra i 21 ed i 25 anni (17 soggetti, pari al 20,73%). Seguono — infine — le altre in ordine decrescente.

Aggregando le prime tre fasce di età si osserva che il 70% dei soggetti erano inferiori ai 35 anni. Di conseguenza, l'età giovanile sembra un fattore di rischio non trascurabile mentre, più sale l'età, più scendono le possibilità di revoca del beneficio.

Quanto sopra, conferma la necessità di una particolare attenzione nei confronti dei soggetti semiliberi più giovani, i più esposti ed indifesi.

Quanto al luogo di nascita, 28 soggetti sono nati fuori distretto (circa 1/3 del totale).

Di questi 28, 19 sono anche domiciliati nel distretto (7 sono nati nel nord, 9 nel centro, 3 all'estero); 3 sono domiciliati nel nord e 5 nel luogo di nascita.

Il fenomeno dei semiliberi detenuti nel distretto ma qui non domiciliati sembra essere interessante, oltre che non trascurabile sul piano quantitativo.

Infatti, è la prova di certa « emigrazione interna », anomala, tuttora in atto, anche se certo meno imponente dei lustri scorsi, che porta molti soggetti a tentare di inserirsi in ambiente diverso, senza una dimora sicura né certe prospettive di lavoro.

Ciò crea senza dubbio grosse difficoltà e seri pericoli di devianza.

Per gli altri 52 soggetti, nati e domiciliati nel distretto, è stata rilevata una lieve mobilità geografica all'interno dello stesso Distretto, da considerarsi nei limiti fisiologici.

Il grado di istruzione è risultato basso. Circa la metà ha frequentato la sola scuola elementare, 27 la scuola media inferiore, 1 è analfabeta. Soltanto 6 hanno frequentato una scuola media superiore.

Di conseguenza, l'80% dei soggetti è risultato avere un grado di istruzione limitato alla scuola dell'obbligo.

E' interessante rilevare che il numero di coloro che — tenuto conto della giovane età — hanno violato l'obbligo della scuola, è particolarmente alto ed allarmante.

Su 82 soggetti, soltanto 4 risultano essere disoccupati per ragioni di salute o in cerca di lavoro.

Peraltro, non ha potuto emergere meglio il tipo e la natura del lavoro, in particolare se fosse stabile o precario, dipendente od autonomo, « nero » o regolare.

Senza dubbio, prevalgono i lavori di tipo manuale (21 muratori, 19 operai, 7 commercianti, 24 altre attività).

Lo stato civile prevalente è il celibato (58 soggetti su 82) e ciò concorda con il dato dell'età.

Degli altri 22 soggetti, 11 sono risultati coniugati con figli; 7 separati con figli; 4 separati senza figli.

Il fenomeno sembra colpire — pertanto — più le persone che non hanno responsabilità familiari e ciò conferma l'efficacia di saldi legami affettivi quali ostacolo alla commissione di altri episodi di rilevanza negativa o — peggio — di violazione della legge penale. E' utile rammentare che, nella grande maggioranza dei casi, la semilibertà è stata revocata a seguito di commissione di reato.

Fra i soggetti esaminati, 12 vivono con la famiglia di origine; 6 con il coniuge e/o i figli; 10 (di cui 6 celibi o separati) con la convivente; 6 (di cui 4 celibi e 2 separati) vivono soli.

Peraltro, per 47 soggetti non è stato possibile rilevare dal fascicolo i dati relativi alla situazione di convivenza.

In particolare — quindi — risulta confermato un dato ormai noto, quello della sensibile espansione del fenomeno della famiglia di fatto.

Fra gli 82 soggetti esaminati, 64 hanno evidenziato precedenti penali, anche se non sempre specifici; 13 incensurati; per 5 manca il certificato penale.

I reati commessi e sulla cui pena è stato applicato il beneficio della semilibertà, possono essere distinti secondo la seguente tabella:

furto	26
guida senza patente	15
furto più altri (ricettazione, detenzione e spaccio di stupefacenti, guida senza patente, porto abusivo armi, tentata rapina)	11
detenzione armi	6
tentata rapina più altri (tentato omicidio e porto abusivo armi)	4
emissione assegni a vuoto	4
detenzione e spaccio stupefacenti	3
guida in stato di ebrezza e ubriachezza	3
truffa	2
atti di libidine violenti, maltrattamenti in famiglia, violenza carnale	2
concorso in spendita di banconote contraffatte	2
omicidio	2
sfruttamento e favoreggiamento alla prostituzione	1
Totale	82

Interessante è l'esame del contenuto delle domande dirette alla Sezione di sorveglianza e tendenti ad ottenere la semilibertà.

La domanda è prevalente di tipo formale e traspare chiaramente l'adesione ad uno schema fisso che evidentemente circola nell'ambiente penitenziario.

Praticamente assenti sono le domande che pur sono legittimate a presentare i congiunti ed i difensori.

L'apporto esterno si manifesta nelle dichiarazioni o impegnative di lavoro allegate spesso alle domande: evidente-

mente i congiunti sono coloro che procurano le stesse al detenuto, impossibilitato a farlo, se non per corrispondenza.

Comunque le domande insistono anche sulla « buona condotta », intendendo con ciò la prova nei « progressi del trattamento ». In soli 4 casi, si sono messi in evidenza problemi familiari di carattere socio-economico; in altri 3 casi, problemi personali di carattere psico-fisico.

Riassumendo, il prospetto è il seguente:

motivazioni di buona condotta e lavoro	75
motivazioni familiari	4
motivazioni personali	3
Totale	82

La Sezione ha deciso in tempi brevi: da un minimo di 1 giorno ad un massimo di 3 mesi, misurati tra la data della domanda e quella della decisione.

Per contro, tra la data della concessione del beneficio e quella della revoca dello stesso, si è rilevato un minimo di 20 giorni ed un massimo di nove mesi.

Evidentemente, le situazioni difficili e rischiose emergono rapidamente e non tardano così a verificarsi quei comportamenti che portano al giudizio di inidoneità a continuare a fruire del beneficio.

I motivi che hanno portato alla revoca si possono così riassumere:

evasione	40
violazione delle prescrizioni	19
nuovo reato commesso durante la semilibertà (furto e furto aggravato; guida senza patente; ubriachezza; ricettazione; emissione assegni a vuoto; spaccio sostanze stupefacenti)	17
irreperibilità in seguito licenza	2
mancato inserimento sul lavoro	2
inidoneità al trattamento	1
mancata espiazione della metà pena	1
Totale	82

Si deve anche osservare che in ben 57 casi (circa il 70% del totale) manca qualsiasi tipo di informazione relativa alla situazione personale e familiare del soggetto; in altri 6 casi le informazioni stesse sono carenti.

Per i rimanenti 19 casi, 8 presentano informazioni non supportate da elementi conoscitivi tali da spiegare le affermazioni riportate e da far comprendere la situazione effettiva del soggetto; soltanto 11 casi riportano notizie più esaurienti e convincenti.

Tutto ciò è dovuto ad assenza o carenza di informazioni da parte del servizio sociale, fisiologica per le pena inferiori a sei mesi, ma gravemente patologica ed allarmante per quelle superiori che richiedono l'accertamento ragionato di quei « progressi nel trattamento » che la legge esige e di cui si è già detto.

Senza i necessari presupposti di conoscenza del caso, non è possibile costruire un progetto di recupero individualizzato e pertanto realizzare in concreto la volontà del legislatore, consistente nel favorire il graduale reinserimento del soggetto nel contesto socio-familiare.

Fra gli 8 casi succitati, 4 soggetti risultano in situazione di tossicodipendenza, 2 gli etilisti, 2 internati in O.P.G. Negli altri 11 casi, in cui si sono raccolte notizie più esaurienti, le problematiche emerse sono varie.

Presenti e preponderanti risultano la disgregazione all'interno della famiglia di origine (per precarie condizioni economiche, assenza della figura del padre o della madre, conflitti relazionali con i genitori).

Alcuni soggetti hanno vissuto precedenti esperienze di istituzionalizzazione, presso enti di rieducazione od O.P.G. Quasi tutti in ogni caso (e precisamente 64) hanno — come già detto — già conosciuto una precedente esperienza nel carcere. In particolare, in 4 casi (su 82) la semilibertà è stata concessa ad internati in O.P.G., che presentavano, quindi, all'inizio problematiche di tipo psichiatrico, in seguito giudicate in fase di superamento o di stabilizzazione, controllabili anche mediante un trattamento in parte extramurale.

C) *Conclusioni*

Il detenuto-tipo semilibero, poi assoggettato a revoca del beneficio, è risultato essere un soggetto apparentemente fornito di un lavoro manuale, di età tra i 21 e 35 anni, con basso livello di scolarità, condannato per non gravi reati contro il patrimonio o per guida senza patente.

La revoca del beneficio è intervenuta o per evasione (mancato rientro nella sezione oltre le 12 ore) o per commissione di altro reato.

Tutto ciò consente di trarre le seguenti indicazioni:

1) le sezioni per semiliberi devono essere assolutamente ubicate nel territorio, onde richiedere ai semiliberi un pendolarismo ragionevole, tale altresì da essere controllato agevolmente dagli organi a ciò deputati;

2) le sezioni per semiliberi poste fuori dal comune sede della casa circondariale e quindi decentrate, non devono essere abbandonate a loro stesse e ridotte a più o meno desolati dormitori, ma fornite di personale militare e civile adeguato non solo per il controllo formale del piano di trattamento ma anche per continuare, con l'osservazione del condannato, l'opera di sostegno, così favorendo il reinserimento sociale e familiare del soggetto;

3) determinante appare la presenza, sia nella fase istruttoria e di studio del condannato e del suo ambiente, sia in quella esecutiva della misura alternativa, del personale dei Centri di servizio sociale, tuttora purtroppo spesso non in grado di gestire ed in qualche modo controllare il delicato settore;

4) fino ad oggi la società esterna è rimasta assente nel settore dei semiliberi, spesso trascurati od abbandonati: in particolare occorre un'attiva partecipazione degli enti locali e degli assistenti sociali volontari anche nella fase della esecuzione. Spesso i problemi sorgono dopo la concessione del beneficio, quando il detenuto deve affrontare da solo le numerose difficoltà che gli si presentano.

Una semilibertà non assistita è pericolosa per l'interessato e per la società: può portare alla ricaduta nel reato ed alla revoca del beneficio, evento questo che non potrà mai essere del tutto cancellato ma che dovrà essere contenuto in limiti percentuali più accettabili, inferiori a quel 9% che emerge dalla esperienza bresciana nel triennio esaminato.

D) *Tabelle*

Tab. 1 - *Totale dei soggetti in stato di semilibertà e dei soggetti che hanno subito la revoca del beneficio nel Distretto di Brescia*

Anno	Concessioni	Revoche	% sul totale
1976	29	2	6,8
1977	195	8	4,1
1978	192	16	8,3
Totale A	416	26	6,2
1979	138	7	5
1980	283	28	9,8
1981	415	47	11,3
Totale B	836	82	9,8
Totale Gen. A+B	1252	108	8,6

Tab. 2 - *Soggetti in stato di semilibertà revocata divisi per alcune fasce d'età*

Fasce d'età	Soggetti in semilibertà	
	Val. Ass.	% sul totale
21-25	17	20,7
26-30	25	30,4
31-35	14	17
36-40	11	13,4
41-45	9	10,9
46-53	6	7,3
Totale	82	100

Tab. 3 - *Soggetti in stato di semilibertà revocata per livello di mobilità geografica (luogo di nascita - luogo di domicilio attuale)*

Luogo di domicilio	Distretto di Brescia	Nord Italia (meno Distretto)	Centro-Sud Italia	Estero	Dato mancante	Totale
Luogo di nascita						
Distretto di Brescia	52	7	9	3	1	72
Nord-Italia (meno Distretto)	—	2	2	1	—	5
Centro-Sud Italia	—	—	2	—	—	2
Nomade	—	1	—	—	—	1
Estero	—	—	—	1	—	1
Dato mancante	—	—	1	—	—	1
Totale	52	10	14	5	1	82

Tab. 4 - *Soggetti in stato di semilibertà revocata per stato civile rapportato alla situazione di convivenza*

Abitante con		Solo	Famiglia d'origine	Coniuge e/o figli	Con parenti	Con la convivente	Dato mancante	Totale
Stato Civile								
Celibe		4	12	1	1	6	34	58
Coniugato con figli		—	—	5	—	—	6	11
Separato	con figli	2	—	—	—	2	3	7
	senza figli	—	—	—	—	2	2	4
Dato mancante		—	—	—	—	—	2	2
Totale	V.A.	6	12	6	1	10	47	82

Tab. 5 - *Soggetti in stato di semilibertà per situazione lavorativa*

Situazione lavorativa	N. Soggetti	
	Val. Ass.	% sul totale
Muratore	21	25,6
Operaio	19	23,1
Commerciante	7	8,5
Altre	24	29,2
Disoccupato		4,8
Dato mancante	7	8,8
Totale	82	100

Tab. 6 - *Soggetti in stato di semilibertà per livello di istruzione e per fasce d'età*

Istruzione livello		Analfabeta	Elementare	Media inferiore	Media superiore	Dato mancante	Totale
Fasce d'età							
21-25		—	8	7	1	1	17
26-30		—	13	7	1	4	25
31-35		—	6	6	1	1	14
36-40		—	7	3	1	—	11
41-45		1	2	4	—	2	9
46-53		—	4	—	2	—	6
Totale	V.A.	1	40	27	6	8	82

Tab. 7 - Elenco dei casi di semilibertà revocata

N.	Età	Istruzione	Situazione lavorativa	Abitante con	Motivo della revoca	Alcune informazioni rilevanti sul soggetto in semilibertà
S. 1	29	3° anno di giurisprud. ?	—	solo	evasione	— orfano di padre — madre in precarie condizioni di salute — situazione familiare pessima
S. 2	42	—	—	matrigna e padre	irreperibilità in seguito ad una licenza	— soggetto con sintomi di schizofrenia — rapporti conflittuali con la famiglia — internato in Ospedale Psichiatrico Giu-diziario per 2 anni
S. 3	39	3 ^a media	muratore	convivente	evasione	— inizio dell'attività lavorativa a 12 anni per le precarie condizioni economiche familiari — invalido civile
S. 4	22	—	—	madre e fratelli	guida senza patente	— disgregazione del nucleo familiare in seguito alla morte del padre. Madre costretta a lavorare e a lasciare i 4 figli soli
S. 5	21	5 ^a element.	manovale	famiglia di origine	evasione + furto e rapina	— padre invalido — famiglia numerosa e in precarie condizioni economiche. Problemi di accettazione del padre nei suoi confronti

Segue - Tab. 7

Seguito - Tab. 7

N.	Età	Istruzione	Situazione lavorativa	Abitante con	Motivo di revoca	Alcune informazioni rilevanti sul soggetto in affidamento
S. 6	22	corso di formazione profession.	aiuto tappezziere	padre e sorelle	tentato furto	— morte della madre vissuta in modo traumatico — problemi di identificazione con la figura paterna — immaturità affettiva
S. 7	29	1 ^a media	lavora in cooperativa agricola	convivente	violazione prescrizioni	— nucleo familiare d'origine carente dal punto di vista socio-economico affettivo — dai 16 ai 18 anni in istituto di rieducazione
S. 8	35	5 ^o liceo ?	odontotecnico	convivente	evasione	— ha vissuto per 5 anni in collegio, 5 mesi in istituto di osservazione e 3 mesi in Ospedale Psichiatrico. Irregolari rapporti con la famiglia. Problemi di salute mentale (depressione, autolesionismo)
S. 9	44	analfabeta	—	figli	evasione	— donna che vive in un'accampamento di nomadi; 8 figli: 1 solo maggiorenne; condizioni abitative pessime.
S. 10	40	ragioneria	commerc.	convivente	non iscritto sul lavoro	— rapporti conflittuali nel nucleo familiare d'origine → disgregazione.

S. 11	27	5 ^a element.	elettrauto	moglie e figli	detenzione e spaccio stupefacenti	— precarie condizioni economiche della famiglia d'origine. Assenza figura paterna per molti anni in seguito alla sua carcerazione — soggetto trasferito in diversi istituti di rieducazione	?
S. 12	27	5 ^a element.	rappresent.	convivente	evasione + furto aggr.	— tossicodipendente	?
S. 13	27	analista chimico	meccanico	solo	non inserite sul lavoro	— tossicodipendente	?
S. 14	24	3 ^a media	disoccupato	—	violazione prescrizioni	— tossicodipendente	?
S. 15	30	5 ^a element.	disoccupato	famiglia di origine	violazione prescrizioni	— tossicodipendente	?
S. 16	45	5 ^a element.	manovale	moglie e figli	evasione	— etilista	?
S. 17	35	5 ^a element.	operaio	—	evasione e vari reati	— etilista cronico — permanenza in diversi istituti e in Ospedale Psichiatrico Giudiziario	

Seguito - Tab. 7

N.	Età	Istruzione	Situazione lavorativa	Abitante con	Motivo di revoca	Alcune informazioni rilevanti sul soggetto in affidamento
S.18	42	1 ^a media	muratore	—	violazione prescrizioni	— internato in Ospedale Psichiatrico Giudiziario per 10 anni
S.19	43	—	—	—	violazione prescrizioni	— internato in Ospedale Psichiatrico Giudiziario per 2 anni
S.20	31	3 ^a media	metalmec.	solo	evasione	?
S.21	23	5 ^a element.	manovale	madre	evasione	?
S.22	21	5 ^a element.	fabbro	madre e fratelli	violazione prescrizioni	?
S.23	28	—	disoccupato	famiglia della sorella	detenzione e spaccio stupefacenti	?
S.24	26	5 ^a element.	autista	famiglia di origine convivente	violazione prescrizioni	?
S.25	25	3 ^a media	elettricista	convivente	furto	?
S.26	29	3 ^a media	scaricatore	—	evasione	—
S.27	30	—	meccanico	—	evasione	—

S. 28	24	5 ^a element.	carpentiere	convivente	violazione prescrizioni	—
S. 29	38	5 ^a element.	operaio	—	furto e guida senza patente	—
S. 30	25	3 ^a element.	manovale	—	evasione	—
S. 31	33	5 ^a element.	imbianchino	—	evasione	—
S. 32	27	3 ^a media	istruttore di Karate	—	violazione prescrizioni	—
S. 33	23	3 ^a media	operaio	—	violazione prescrizioni	—
S. 34	25	5 ^a element.	operaio	—	evasione	—
S. 35	34	3 ^a media	trattorista	—	violazione prescrizioni	—
S. 36	31	5 ^a element.	operaio	—	furto aggr.	—
S. 37	30	3 ^a media	imbianchino	—	violazione prescrizioni	—
S. 38	26	5 ^a element.	operaio	—	evasione	—

Segue - Tab. 7

Seguito - Tab. 7

N.	Età	Istruzione	Situazione lavorativa	Abitante con	Motivo di revoca	Alcune informazioni rilevanti sul soggetto in affidamento
S. 39	40	5 ^a element.	muratore	—	violazione prescrizioni	—
S. 40	28	5 ^a element.	aiuto cameriere	—	aggressione agente di custodia	—
S. 41	41	4 ^a element.	manovale	—	evasione	—
S. 42	27	5 ^a element.	stuccatore	—	ubriachezza molesta danneggiamento autovetture	—
S. 43	28	3 ^a media	operaio	—	guida senza patente + altro	—
S. 44	37	3 ^a media	commerc.	—	parto abus. armi lesioni volontarie...	—
S. 45	33	3 ^a media	commerc.	—	per la non espiazione di metà pena	—

S. 46	23	3 ^a media	magazzin.	—	violazione prescrizioni	—
S. 47	50	5 ^a element.	falegname	—	violazione prescrizioni	—
S. 48	25	5 ^a element.	muratore	famiglia d'origine	violazione prescrizioni	—
S. 49	25	5 ^a element.	operaio	—	evasione	—
S. 50	41	3 ^a media	falegname	moglie e figlio	violazione prescrizioni	—
S. 51	53	5 ^a element.	commerc.	—	irreperibilità in seguito ad una licenza	—
S. 52	21	3 ^a media	muratore	—	evasione	—
S. 53	34	5 ^a element.	operaio	moglie e figli	evasione	—
S. 54	24	3 ^a media	muratore	famiglia d'origine	inidoneo al trattamento	—
S. 55	39	5 ^a element.	operaio	—	evasione	—
S. 56	27	—	operaio carpentiere	—	evasione	—

Seguito - Tab. 7

N.	Età	Istruzione	Situazione lavorativa	Abitante con	Motivo di revoca	Alcune informazioni rilevanti sul soggetto in affidamento
S. 57	39	3 ^a element.	operaio carpentiere	convivente	violazione prescrizioni	—
S. 58	50	medie superiori	commerc.	—	truffa aggr.	—
S. 59	53	maturità scientifica	rappresent.	—	emissione asegni a vuoto	—
S. 60	29	5 ^a element.	operaio	—	furto	—
S. 61	32	5 ^a element.	operaio	solo	ricettazione guida senza patente	—
S. 62	36	5 ^a element.	muratore	—	ubriachezza molesta	—
S. 63	36	5 ^a element.	muratore	madre e fratello	guida senza patente	—
S. 64	26	5 ^a element.	operaio	famiglia d'origine	evasione	—

S. 65	41	3 ^a media	falegname	—	evasione + furto	—
S. 66	30	5 ^a element.	meccanico	—	evasione	—
S. 67	26	5 ^a element.	ambulante	—	evasione	—
S. 68	42	3 ^a media	manovale	—	furto aggr.	—
S. 69	30	3 ^a media	manovale	moglie e figlia	violazione prescrizioni	—
S. 70	33	5 ^a element.	muratore	—	evasione	—
S. 71	46	5 ^a element.	carpentiere	—	evasione	—
S. 72	47	5 ^a element.	operaio	—	evasione	—
S. 73	22	5 ^a element.	manovale	—	evasione	—
S. 74	39	5 ^a element.	operaio	—	evasione	—
S. 75	31	—	—	solo	evasione	—
S. 76	34	3 ^a media	commerc.	convivente	evasione	—

Seguito - Tab. 7

N.	Età	Istruzione	Situazione lavorativa	Abitante con	Motivo di revoca	Alcune informazioni rilevanti sul soggetto in affidamento
S. 77	28	5 ^a element.	idraulico	convivente	evasione	—
S. 78	32	3 ^a media	musicista	—	evasione	—
S. 79	40	3 ^a media	autista	—	evasione ricettazione truffa	—
S. 80	23	3 ^a media	operaio	solo	evasione	—
S. 81	29	3 ^a media	muratore	—	evasione	—
S. 82	31	3 ^a media	disoccupato	—	evasione	—

RIASSUNTO

L'Autore esamina i risultati dell'esperienza acquisita nel Distretto della Corte d'Appello di Brescia (5 Tribunali; 5 case circondariali; circa 2.250.000 abitanti) in materia di affidamento in prova al servizio sociale e di semilibertà, visti esclusivamente in relazione ai casi in cui le misure alternative suddette non hanno avuto esito positivo e sono state revocate dalla Sezione di sorveglianza.

Il lavoro fornisce alcuni dati statistici e tenta un'interpretazione degli stessi anche mediante tabelle, opportunamente commentate.

Il quadro complessivo, pur consentendo di rilevare una situazione sotto vari aspetti problematica (dipendente anche dal fatto che gli istituti esaminati sono soltanto al secondo triennio di applicazione), lascia sperare un lento ma sicuro miglioramento e perfezionamento del sistema instaurato con la riforma penitenziaria del 1975.

RESUME

L'Auteur examine les résultats de l'expérience acquise par le Département de la Cour d'Appel de Brescia (5 Tribunaux; 5 maisons d'arrêt; environ 2.500.000 habitants) en matière d'affectation à l'essai au service social et de demi-liberté, considérés uniquement par rapport aux cas dans lesquels ces mesures substitutives n'ont pas donné de résultats positifs et ont été révoquées par la Section de surveillance.

L'ouvrage fournit quelques données statistiques et essaye de les interpréter au moyen de tableaux commentés de façon appropriée.

Tout en faisant ressortir une situation à certains égards problématique (due également au fait que les institutions examinées ne sont qu'à leur deuxième cycle de trois ans d'application), le cadre global permet d'espérer en une amélioration lente mais certaine et en un perfectionnement du système introduit par la réforme pénitentiaire de 1975.

SUMMARY

The Author examines the results of the experience acquired in the District of the Court of Appeal of Brescia (comprising 5 Courts, 5 District Houses and some 2,250,000 inhabitants) as regards the assignment on probation to the social service and semi-liberty, viewed exclusively in relation to the cases in which the above alternative measures have not had a positive result and have been rescinded by the surveillance Section.

The study provides some statistical data and attempts an interpretation of them through charts accompanied with appropriate comments.

The overall picture, though disclosing a situation which is in various respects problematic (depending in part on the fact that the institutions examined are only in their second three-year term of application), does give grounds for hope in a slow but steady improvement and refinement of the system introduced by the penitential reform of 1975.

RESUMEN

El Autor examina los resultados de la experiencia adquirida en el Distrito del Tribunal de Audiencia de Brescia (5 tribunales, 5 Distritos Administrativos, unos 2.250.000 habitantes) en materia de custodia en prueba al servicio social de semilibertad, exclusivamente en función de los casos en que las medidas alternativas mencionadas no han tenido un éxito positivo y han sido revocadas por la Sección de vigilancia.

El examen suministra algunos datos estadísticos e intenta formular una interpretación de los mismos, incluso mediante cuadros, oportunamente comentados.

El cuadro general, si bien deja al descubierto una situación que se presenta problemática bajo varios aspectos (y que depende también del hecho que los institutos examinados apenas se hallan en el segundo trienio de aplicación), también postula la esperanza de una lenta pero segura mejora y perfeccionamiento del sistema instaurado con la reforma penitencial del año 1975.

ZUSAMMENFASSUNG

Der A. prüft die Ergebnisse seiner Erfahrungen im Bezirk des Berufungsgerichts von Brescia (5 Bezirksgerichte, 5 Bezirksstrafanstalten, 2.500.000 Einwohner) über die probeweise Anvertraung dem Sozialdienst und die Halbfreiheit, ausschliesslich im Zusammenhang mit den Fällen, bei welchen die alternativen Massnahmen ohne Erfolg blieben und deshalb von der Aufsichtsabteilung aufgehoben worden sind.

Die Arbeit erbringt einige statistische Daten, die auch durch Tabellen erläutert und interpretiert werden.

Das Gesamtbild, obgleich es eine unter verschiedenen Gesichtspunkten problematische Situation hervorbringt (auch in Abhängigkeit davon, dass die in Betracht genommenen Institute nur am zweiten Anwendungstriennium sind), lässt jedoch auf eine langsame aber sichere Verbesserung und Vervollkommnung des mit der Strafreform 1975 eingeführten Systems hoffen.

IL MEDICO E LA ALIMENTAZIONE FORZATA DEL DETENUTO

MARIO PARZIALE (*)

ADELE PONTI (**)

Grande risonanza ha recentemente avuto nell'opinione pubblica il digiuno volontario messo in atto a Milano da tre detenuti, imputati di atti terroristici.

Non è qui il caso di ricordare le accese polemiche, i dibattiti e le controversie che l'episodio ha provocato in varie prospettive: morali, civili, politiche, costituzionali, giuridiche. Sono stati in quell'occasione toccati temi fondamentali per la vita sociale (libertà del cittadino, disponibilità della vita, diritto al rifiuto delle cure, legittimità degli interventi terapeutici coattivi, diritti del detenuto, problematiche sulla libertà provvisoria, lentezza della giustizia, violenza nelle carceri (1), ecc.). Sta di fatto che il problema è andato risolvendosi senza drammi, mediante discutibili ma pragmatiche decisioni che hanno condotto alla risoluzione dell'angoscioso caso.

L'episodio peraltro — ed è questo l'aspetto che qui interessa — ha fornito lo spunto per impostare sul piano legislativo la questione dell'alimentazione forzata del detenuto che metta in atto il cosiddetto « sciopero della fame », me-

(*) Assistente ordinario presso la Divisione di medicina d'urgenza dell'Ospedale Maggiore Policlinico di Milano (Primario: Prof. A. RAN-DAZZO).

(**) Cattedra di Antropologia criminale dell'Università di Milano (Titolare: Prof. G. PONTI).

(1) Una ampia raccolta di contributi su tali temi può ritrovarsi nel n. 2, 1982, della rivista *Questione Giustizia*, trimestrale promosso da Magistratura Democratica. In uno speciale dedicato a « Sciopero della fame a S. Vittore, libertà morale dei detenuti, tutela della vita, indipendenza del giudice » compaiono integralmente le sentenze dei giudici istruttori e della sezione istruttoria della Corte di Appello di Milano che hanno deliberato in merito; figurano inoltre articoli e commenti di E. FASSONE, L. FERRAJOLI, V. ONIDA, D. PULITANO'.

dian­te la proposta nel gennaio 1982 di un disegno di legge presentato dal Ministro di grazia e giustizia, che viene a riempire il vuoto legislativo in ordine alla liceità di tale intervento coattivo. In determinate condizioni, costituite dal ricorso di « imminente pericolo di vita », la alimentazione forzata diviene obbligatoria. Il disegno di legge contiene infatti un unico articolo che si inserisce nell'attuale normativa penitenziaria, che era al proposito muto, quale art. 11 *bis* e che così recita: « Misure coercitive nel campo della assistenza sanitaria. Quando un detenuto o un internato rifiuta di nutrirsi, si deve procedere alla sua alimentazione forzata, allorché egli versi in imminente pericolo di vita. La decisione è adottata dal Ministro di grazia e giustizia, sentito l'ispettore sanitario generale della amministrazione penitenziaria. L'alimentazione forzata è attuata sotto continuo controllo medico ».

Il disegno di legge supera di fatto le due contrastanti opinioni che in proposito si confrontano, anche negli ambienti medici: come è detto nella relazione ministeriale al disegno di legge « da un lato si sostiene il dovere dell'autorità di intervenire, al punto che l'omesso intervento, in presenza di un imminente pericolo di vita, potrebbe addirittura essere configurato come un delitto; dall'altro, non solo si esclude la obbligatorietà di un tale intervento, ma si ritiene addirittura che esso sarebbe illecito, perché rappresenterebbe una violazione del diritto della persona all'autodeterminazione ».

Quali che siano le opinioni che si possono avere in proposito, il legislatore, se il progetto verrà approvato, effettuerà una scelta che si imporrà ovviamente al di sopra dei giudizi dei singoli cittadini e che viene ad interessare particolarmente e direttamente il medico: esso è chiamato infatti a segnalare la ricorrenza del pericolo di vita imminente, a dare esecuzione ed a controllare la alimentazione forzata, quando questa venga decisa. Né si pensi che il disposto legislativo interessi solo il medico dei servizi sanitari penitenziari: esso coinvolge anche il medico degli enti ospedalieri ove — come è avvenuto nel caso dei tre detenuti milanesi — sono stati avviati i digiunatori, e dove a nostro avviso dovrebbero essere in certi casi, come si vedrà innanzi, anche in futuro ricoverati onde assicurare l'assistenza necessaria dopo i primi giorni di rifiuto della alimentazione.

Questo progetto di legge — delle cui giustificazioni di politica penitenziaria non si intende qui discutere — ha suscitato e susciterà sicuramente resistenze o perplessità da parte di molti medici, comportando un tipo di intervento coattivo e violento che può andar contro a certi principi di deontologia professionale. Ne è espressione del resto la posizione ufficialmente presa in proposito dalla associazione dei medici italiani, che è espressa dall'articolo 52 del Codice di Deontologia Medica (1978), ove esplicitamente è previsto, fra gli obblighi verso i pazienti reclusi, che « Quando un prigioniero rifiuta di nutrirsi, il medico, il quale giudichi che egli è in condizione di rendersi coscientemente conto delle conseguenze del proprio rifiuto, non deve assumere l'iniziativa né partecipare a manovre coattive di nutrizione artificiale. Il giudizio del medico circa la capacità del prigioniero di rendersi coscientemente conto delle conseguenze del rifiuto di nutrirsi deve essere confermato da un secondo medico. I due medici devono inoltre illustrare al prigioniero le conseguenze che la sua decisione di non nutrirsi potrebbe avere per la sua salute ». La regola tra l'altro ripete esattamente la previsione contenuta nel punto 5 della « Dichiarazione dell'assemblea generale dell'Associazione Medica Mondiale sulla tortura e sulle altre pene o trattamenti crudeli, disumani o avviliti in relazione alla detenzione ed alla carcerazione », redatta a Tokio nel 1975.

E' evidente peraltro che una norma deontologica non può opporsi ad un dettato legislativo che, piaccia o non piaccia, deve essere osservato dal medico, penitenziario od ospedaliero che sia. E' stata invocata, a tutela della libertà del medico, la possibilità della obiezione di coscienza, analogamente a quanto è stato fatto per la interruzione della gravidanza (2): ma allo stato l'obbligo persisterebbe. Né va dimenticato che il medico che non proceda alla alimentazione forzata nelle circostanze previste dalla legge, andrebbe incontro a concrete sanzioni di carattere penale. L'intervento coattivo è infatti imperativo (« si deve procedere alla alimentazione forzata ») e la inosservanza verrebbe a configurare omissione di atti di ufficio (art. 328

(2) BUZZI F., «L'alimentazione coatta del detenuto», in *Riv. it. di Med. leg.* 1982, 1, 282.

cod. pen.) sia il medico nella veste di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. Senza tener conto poi delle altre ipotesi di reato per il medico che non intervenisse nei confronti del digiunatore, una volta ordinata la alimentazione forzata, o non segnalasse la situazione di « imminente pericolo di vita »: da quella di aver agevolato il suicidio (art. 580 cod. pen.), all'abbandono di persona incapace di cui ha la custodia (art. 591 cod. pen.), all'omissione di soccorso (art. 593 cod. pen.), o se consegue la morte addirittura di omicidio colposo (art. 589 cod. pen.) o di omicidio del consenziente (art. 579 cod. pen.). Posto che l'art. 40 cod. pen. stabilisce che « non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo », indipendentemente dalla legge in questione, sussisterebbe pur sempre per il medico, dinnanzi ad un digiunatore che corre pericolo di vita, l'obbligo di prestare la sua opera per impedirne la morte, e ciò anche dal punto di vista semplicemente deontologico.

Né si pensi che la incriminazione del medico che abbia ommesso di intervenire sia una ipotesi meramente aleatoria: proprio in occasione della vicenda dei tre detenuti milanesi il Giudice istruttore denunciò alla Procura della Repubblica la condotta della amministrazione penitenziaria di S. Vittore (comprendente quindi anche i sanitari) che aveva provveduto solo dopo quaranta giorni di digiuno ad inviare i pazienti in ospedale civile, ravvisando in ciò gli estremi di reato previsti dagli artt. 40 e 591 cod. pen. (3): e ciò avvenne in un momento in cui ancora non era stata formulata la proposta di legge di cui si discute.

Tutto ciò premesso, si vuole ora affrontare l'esame del disegno di legge sul piano esclusivamente tecnico-clinico. Esso prevede, come si è visto, che spetti al Ministro di grazia e giustizia la decisione della alimentazione coatta, che dovrà essere eseguita dal medico e sotto suo continuo controllo. La decisione viene presa peraltro, come si è visto, solo nel caso che ricorra « imminente pericolo di vita ». Grava ovviamente sul medico non solo la esecuzione ed il controllo della

(3) Trib. Milano, Giud. istr. FORNO, ord. 13 novembre 1981, in *Questione Giustizia* 1982, 2, 313.

alimentazione forzata, ma anche la segnalazione al Ministro di quanto in concreto ricorre il pericolo imminente.

La legittimità dell'intervento coattivo solo nell'imminenza di pericolo per la vita costituisce, sotto il profilo medico, aspetto molto discutibile della legge: in primo luogo perché è difficilmente definibile quando il pericolo sia effettivamente imminente; in secondo luogo perché, ignorando le conoscenze mediche in tema di patologia da digiuno, è erroneamente ritenuto che in qualsiasi momento del digiuno protratto sia sufficiente la ripresa della alimentazione per salvare la vita del paziente; ed infine perché, date le situazioni cliniche acute che si possono realizzare nel corso del digiuno, si impongono frequentemente provvedimenti terapeutici di urgenza, indipendenti dalla ripresa della alimentazione, che non possono certamente esser eseguiti nei tempi, necessariamente lunghi, richiesti per la autorizzazione burocratica: e si tratta di interventi fondamentali per la salvezza del paziente, che del pari possono essere da questi rifiutati. Ove l'intervento medico dovesse essere eseguito solo quando la situazione è quella di effettivo immediato pericolo, esso rischierebbe di essere molto spesso inutile e tardivo.

Occorre pertanto, se lo spirito della legge di impedire la morte del digiunatore vuole essere salvato, che all'aggettivo imminente venga data un'interpretazione estensiva, o meglio ancora che nell'eventuale futura versione legislativa si parli semplicemente di pericolo di vita, senza aggettivi. E' inoltre necessario che il problema non venga dal medico affrontato nella semplice visione della alimentazione forzata, ma che vengano presi del pari in considerazione anche i collaterali interventi terapeutici (terapia di supporto), che sono fondamentali e per i quali pure si può porre l'ipotesi del trattamento coattivo.

Per meglio intendere la questione, è opportuno precisare, almeno nei loro termini fondamentali, i problemi prognostici legati al digiuno (si rimanda all'appendice per maggiori dettagli fisiopatologici, clinici e terapeutici del digiuno protratto). Qui è sufficiente precisare che vanno ben distinte due situazioni:

a) digiuno senza terapia di supporto = il soggetto rifiuta ogni cibo ed assume eventualmente solo liquidi, a nullo o bassissimo apporto energetico;

b) digiuno con terapia di supporto = il soggetto è nelle stesse condizioni, ma accetta che gli venga effettuata terapia di supporto, consistente nella somministrazione parenterale di soluzioni glucosate, elettrolitiche e di aminoacidi.

Secondo i dati della letteratura, non esistono generalmente concreti rischi nel corso della prima settimana di digiuno. Anche in questa primissima fase è peraltro necessario riservare particolare attenzione alla glicemia, se si riduce rapidamente sotto il livello di guardia (valori inferiori a g. $40^0/_{100}$) ed alla kaliemia, il cui abbassamento può scatenare pericolose turbe del ritmo cardiaco ed alterazioni ischemiche del miocardio. La disidratazione, l'ipotensione e la contrazione della diuresi sono inoltre la diretta e pericolosa conseguenza del mancato apporto di liquidi. Pertanto possono anche nei primissimi giorni realizzarsi situazioni di elevato rischio, destinate via via ovviamente ad accentuarsi col passare dei giorni. La prosecuzione di digiuno *senza terapia di supporto* si ritiene non possa in concreto proseguire senza irreparabili rischi per oltre dieci-venti giorni. Se non vi è assunzione di liquidi, sempre in assenza di terapia di supporto, la situazione si ritiene divenir assai più precocemente a rischio molto elevato, nel volgere di pochissimi giorni, sette al massimo. Naturalmente si può anche dare il caso che il digiuno non sia assoluto e sia piuttosto una ipoalimentazione con assunzione di liquidi zuccherati, brodi, succhi di frutta, ecc.: in tal caso il digiuno può proseguire più a lungo.

Nel caso di digiuno *con terapia di supporto* la sopravvivenza può essere maggiore, ma si reputa che la ripresa della alimentazione dopo 60 giorni di digiuno, sia incapace di scongiurare la morte. I periodi di tempo qui indicati sono solo indicativi posto che, fortunatamente, le esperienze mediche maturate in proposito sono assai scarse; in ogni modo, alla luce di quanto oggi si conosce, in pratica i tempi di intervento attivo del medico spaziano *al massimo* nell'arco di due mesi oltre i quali la situazione diviene irreversibile. Si tenga

conto che in ogni caso la perdita della metà del peso corporeo è già ritenuta condizione di « non ritorno ». La prognosi va in ogni caso formulata tenendo conto anche di altri fattori, quali l'età, il peso iniziale, la situazione immunitaria, eventuali malattie preesistenti o sopravvenute.

Tenuto conto di questi elementi è da chiedersi quale deve essere la condotta del medico per identificare l'immediatezza del pericolo senza far correre rischi al paziente e senza esporsi agli stesso alle responsabilità di un tardivo intervento. Si ritiene in proposito che valgano le seguenti indicazioni:

a) appena iniziato il digiuno si dovrà disporre il ricovero del detenuto in una infermeria o centro clinico carcerario, ove possa essere controllato assiduamente (specie per quanto attiene al calo ponderale, ai valori pressori, ai valori di glicemia, di kaliemia, degli altri elettroliti, all'e.c.g.). Se il paziente è consenziente dovrà essere iniziata *al più presto* la terapia di supporto con somministrazione parenterale di fleboclisi, di liquidi glucosati, di soluzioni elettrolitiche e di aminoacidi.

b) Trascorsi non più di sette giorni dall'inizio del digiuno il paziente dovrebbe essere trasferito in ambiente ospedaliero attrezzato per la terapia d'urgenza, in modo da poterli garantire assistenza continuativa, controlli strumentali e laboratoristici sistematici e ogni terapia necessaria per qualsiasi tipo di incidente.

c) Dopo 7-10 giorni deve in ogni caso iniziarsi la terapia di supporto, anche se il paziente non è consenziente. La somministrazione coattiva parenterale dei liquidi indicati, che suscita meno riserve della alimentazione forzata, dovrebbe ritenersi giustificata dallo « stato di necessità » (4).

d) Prima e fondamentale terapia deve essere poi quella psicologica. Essa deve mirare a coinvolgere lo scioperante nel trattamento e soprattutto a fargli costantemente presente la gravità delle conseguenze che comporta un digiuno condotto troppo a lungo.

(4) «Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, sempre che il fatto sia proporzionale al pericolo». Art. 54 cod. pen.

L'opera di convincimento deve essere rivolta ad ottenere, quanto meno, l'immediato consenso alla terapia parenterale di supporto.

e) La condizione di immediato pericolo di vita, con la conseguente richiesta di autorizzazione alla alimentazione forzata mediante sonda naso-gastrica, dovrà prudenzialmente ravvedersi: 1) dopo sette giorni di digiuno in caso di rifiuto di terapia di supporto, quando non si possa o non si ritenga di doverla praticare coattivamente; 2) in corso di terapia di supporto, quando siano trascorsi un massimo di venti giorni dall'inizio del digiuno o comunque se vi è stata perdita di 1/3 del peso iniziale; 3) in ogni caso, quando sorgono i primi segni di allarme (valori glicemici inferiori a g. 40^o/₁₀₀, squilibri elettrolitici, alterazioni del ritmo cardiaco, segni iniziali di ischemia miocardica, complicanze infettive, ipotensione arteriosa marcata, alterazioni della coscienza anche transitorie, acidosi, disidratazione marcata). Dinnanzi a tali più comuni evenienze, o ad altre complicanze, non si dovrà esitare comunque ad iniziare subito la terapia di supporto.

Da quanto esposto emerge che la dizione « imminente pericolo di vita », ove dovesse permanere nel testo del disegno di legge, dovrà essere interpretata con senso clinico ed estensivo se lo scopo è quello di salvare il paziente: non sono utilizzabili in proposito le criteriologie giuridiche sul requisito dell'imminenza, o quelle medico-legali sul pericolo di vita, quale ipotesi aggravante del delitto di lesioni personali (5), poiché molteplici condizioni legate al digiuno, numerose variabi-

(5) Ad esempio: «Il pericolo imminente è tale da rendere quasi certo l'attuarsi del pregiudizio» (CASINI C., CICERI F., *La nuova disciplina dell'aborto*, Cedam, Padova, 1978; o ancora: «Si ha pericolo di vita quando è in atto uno stato di estrema gravità morbosa, desumibile non su previsioni o presunzioni magari ragionevoli, bensì dal profondo perturbamento di almeno una delle grandi funzioni organiche (respiratoria, circolatoria, nervosa), sicché si possa esser certi, in base alla comune esperienza medica, che l'equilibrio vitale è divenuto estremamente instabile» (ADAMO M., cit. in BARGAGNA M., DOMENICI F., FORNARI A., PALAGI U., *Le lesioni personali nell'ambito penale*, Pacini-Mariotti Ed., Pisa, 1961; ed anche «Il pericolo di vita è da ritenersi che non si tratti già di una condizione potenziale, sibbene della reale ricorrenza di circostanze intrinseche capaci di produrre tale precarietà di equilibri anatomico-funzionali da potersi giudicare come imminente la rottura con effetti letali», CAZZANIGA A., CATTABENI C. M., *Compendio di medicina legale e delle assicurazioni*, Utet, 1978, pag. 344.

li e complicanze a rapida insorgenza, molte delle quali ancora malamente conosciute, possono rendere la situazione irreversibile anche se la vita del paziente nell'immediatezza può non apparire in pericolo. Se si dovesse attendere sempre, per identificare la condizione di rischio grave, che si raggiungano condizioni di estremamente instabile ed imminente squilibrio vitale, ci si potrebbe trovare innanzi a situazione ormai irreversibili. Si ricordi in proposito, a titolo di esempio, la già menzionata situazione di perdita di oltre la metà del peso: può in tali circostanze non ravvedersi alcuna imminenza di pericolo, quando peraltro è oggi noto trattarsi di uno stato nel quale nessun intervento potrà evitare la morte; o ancora, un calo degli ioni potassici può comportare repentini e gravissimi rischi, prima ancora che siano presenti situazioni cardiache chiaramente preoccupanti.

Le particolari caratteristiche fisico-metaboliche e cliniche del digiuno protratto, le incertezze tuttora esistenti su questo particolare capitolo della patologia, la scarsa esperienza clinica, devono rendere il medico quanto mai cauto ed indurlo ad identificare con largo margine di prudenza il limite oltre al quale ogni intervento terapeutico può divenire inutile.

APPENDICE

1. - *Aspetti fisiopatologici del digiuno protratto*

Il valore calorico della dieta deve essere uguale all'energia spesa come lavoro e come calore. L'energia spesa può essere distinta in 3 tipi: la spesa metabolica basale che, in un adulto normale, ammonta all'80% dell'energia consumata ogni giorno; l'energia consumata per la digestione e il metabolismo delle sostanze nutritive che è circa l'8% dell'energia spesa giornalmente; l'attività fisica che, in una popolazione sedentaria è di circa il 12% delle calorie spese ogni giorno.

E' oggi raccomandata l'introduzione di almeno 1 g. di proteine pro Kg. di peso corporeo, al fine di assicurare l'apporto degli 8 aminoacidi essenziali. Vengono distinte proteine di prima classe e di seconda classe in base alla maggiore o minore presenza degli aminoacidi essenziali. Sono proteine di prima classe quelle della carne, del pesce, delle uova e del formaggio. La maggior parte delle proteine vegetali sono invece di seconda classe. Le proteine forniscono 4 cal./g. di peso corporeo. I

grassi sono gli alimenti che a parità di volume, forniscono maggior energia (9 cal./g. di peso corporeo), ma sono più costosi. I carboidrati (4 cal./g. di peso corporeo) rappresentano la fonte meno costosa di calorie e costituiscono il 50% o più della dieta comune.

Un uomo di 70 Kg., moderatamente attivo, richiede, all'incirca, 3000 cal. al giorno che possono essere così distribuite:

- 70 g. di proteine (70x4) = 280 cal. (parte di queste proteine devono essere di prima classe)
- 60 g. di grassi (60x9) = 540 cal.
- 526 g. di carboidrati (526x4) = 2.104 cal.

Per la sopravvivenza è ovviamente indispensabile, al di fuori dell'apporto calorico, anche un introito di minerali e vitamine, il cui deficit nel digiuno prolungato comporta gravi rischi per il paziente.

I mutamenti in corso di digiuno prolungato sono soprattutto a carico dell'adipe che costituisce la principale riserva energetica dell'organismo.

Le riserve di energia a disposizione in un uomo ben nutrito di media costituzione sono riassunte nella tabella:

Componenti	Cal./g.	Peso totale (g.)	Equivalente calorico	Disponibilità energetica
Proteine	4	11.000	44.000	8.000
Grassi	9	9.000	81.000	72.000
Carboidrati	4	500	2.000	800
Acqua	—	45.000		
Minerali	—	4.500		
Totale				81.000

Occorre rilevare che in corso di digiuno prolungato l'uomo è in grado, con l'adattamento a tale condizione, di ridurre il metabolismo basale giornaliero da 1.750 cal. a 1.250 cal. o meno.

Teoricamente, utilizzando le riserve energetiche menzionate nella tabella, potrebbe sopravvivere 67 giorni ($81.000 : 1.200 = 67$) prima di consumare tutto il materiale a sua disposizione.

Ricordiamo, tuttavia, che secondo la regola di Chassat, è praticamente impossibile la ripresa da un digiuno prolungato dopo la perdita di metà del peso.

Nella fase iniziale del digiuno l'ossidazione dei grassi fornisce circa il 60% dell'energia consumata, c'è inoltre un marcato crollo sia delle proteine che del glicogeno. Approssimati-

vamente da 60 a 90 g. di proteine sono degradate in un giorno, in primo luogo dai muscoli, e ciò fornisce all'incirca un ulteriore 15% dell'energia totale spesa; il rimanente 25% delle calorie utilizzate è ricavato dall'ossidazione dei carboidrati (glucosio e glicogeno).

Poiché, tuttavia, in un uomo di 70 Kg. ci sono meno di 500 g. di glucosio e glicogeno, la quantità di carboidrati disponibile per il consumo energetico è limitata.

Durante il digiuno le proteine rappresentano una sorgente di energia maggiore rispetto ai carboidrati, ma, dovendo assolvere molte funzioni critiche per la vita (proteine strutturali, enzimi ecc.) c'è un limite alla quantità che può essere consumata senza che siano seriamente compromessi i processi metabolici. Durante il digiuno prolungato si instaura un graduale assestamento dei processi metabolici così che l'organismo utilizza al massimo i grassi e risparmia carboidrati e proteine.

Il sistema nervoso che, in condizioni normali, è la più importante sede in cui il glucosio viene ossidato completamente ad anidride carbonica ed acqua, con il digiuno prolungato, si adatta ad ossidare corpi chetonici, in particolare beta-idrossibutirrato e acetoacetato.

Ciò diminuisce ulteriormente la dipendenza da glicolisi e gluconeogenesi e fa in modo che i grassi forniscano l'80-85% dell'energia spesa.

Con il digiuno prolungato si attua inoltre, come abbiamo precedentemente detto, una notevole riduzione del metabolismo basale e un conseguente risparmio di carboidrati, proteine e grassi.

In conclusione la risposta di adattamento determina una assai maggiore tolleranza al digiuno.

2. - *Aspetti clinici del digiuno protratto*

Il digiuno assoluto determina una rapida perdita di peso; di solito 7 Kg. alla settimana nelle prime due settimane e 2,5 Kg. alla settimana nelle settimane successive.

Il quadro clinico è caratterizzato all'inizio da profonda astenia; il livello di coscienza, sia all'esordio che nel periodo successivo, è estremamente variabile: eccitabilità, diminuzione della vigilanza, stato stuporoso, torpore, sopore, coma.

Le modificazioni cliniche, variamente combinate tra di loro e in stretto rapporto con la gravità della situazione, sono:

- grave astenia
- importante perdita di peso
- disidratazione
- ipotensione (più marcata in ortostatismo)

- contrazione della diuresi
- bradicardia
- presenza di edemi declivi
- riduzione delle difese immunitarie

Gli esami di laboratorio possono rivelare una riduzione delle proteine plasmatiche, della glicemia e della kaliemia; un aumento della azotemia e della creatininemia, un bilancio azotato negativo e una lieve acidosi metabolica.

Nelle fasi iniziali è molto importante riservare particolare attenzione alla glicemia che si riduce rapidamente sotto il livello di guardia (valori inferiori a 40 g./ 100) e alla kaliemia, il cui abbassamento può scatenare pericolose turbe del ritmo cardiaco e alterazioni ischemiche.

La disidratazione, l'ipotensione e la contrazione della diuresi sono la diretta e pericolosa conseguenza del mancato apporto di liquidi.

L'edema molto spesso presente è un fenomeno ancora da spiegare; esso è dovuto probabilmente in parte all'ipoproteinemica, ma può essere pure espressione di alcune alterazioni della funzione degli ormoni corticosurrenali. Una lieve acidosi metabolica è spiegata dall'aumento dei corpi chetonici in circolo.

L'esperienza di sanitari francesi, che hanno operato in ospedali penitenziari nei confronti di detenuti che attuavano lo sciopero della fame, indica anche, oltre alle già menzionate turbe del ritmo cardiaco, l'importanza della situazione immunitaria del paziente; tra i quadri morbosi gravi più frequenti sono segnalate encefaliti, turbe gastriche e intestinali (vomito, diarrea).

Con il passare dei giorni il quadro clinico, se non controllato con le opportune misure terapeutiche, e anche al di fuori di queste, se non si verifica la rialimentazione, va progressivamente aggravandosi e proprio per le ridotte difese immunitarie, aumenta il rischio delle infezioni e delle piaghe da decubito.

Ricordiamo che la perdita della metà del peso iniziale è un indice prognostico assolutamente infausto.

3. - *Terapia nel digiuno protratto*

In considerazione del particolare tipo di digiuno di cui si tratta in questa sede, la prima e fondamentale terapia è quella psicologica: essa deve mirare a coinvolgere il digiunatore nel trattamento e soprattutto a fargli costantemente presente la gravità delle conseguenze che comporta un digiuno condotto troppo a lungo. L'opera di convincimento deve essere rivolta ad ottenere, per lo meno, l'immediato consenso ad una terapia

parenterale di supporto con soluzioni glucosate al 10%, soluzioni elettrolitiche (atomi di sodio, potassio, cloro, magnesio, calcio, acetato, solfato, lattato, fosfato), piccole quantità di bicarbonato di sodio quando sia presente acidosi metabolica. Se è possibile, è anche utile l'infusione di soluzioni di aminoacidi.

E' ovvio, per quanto detto nel paragrafo che riguarda la clinica, che se delle misure terapeutiche non vengono subito attuate, vi sono dei rischi immediati per il paziente (ipoglicemia, ipokaliemia); tuttavia anche la terapia di supporto non è logicamente risolutiva e, se la rialimentazione non si verifica entro il termine massimo di 60 giorni, il recupero appare problematico.

Qualora si ottenga il consenso entro breve tempo dall'inizio del digiuno non ci sono problemi per la rialimentazione; quando al contrario il digiuno è stato portato avanti per lungo tempo (più di 20-30 giorni) la rialimentazione deve essere progressiva onde evitare nausea, vomito, diarrea.

Di solito il tasso calorico deve essere inizialmente di 400 cal., di cui 160 costituite da proteine (g. 40); tale tasso calorico andrà aumentato di 100-200 calorie al giorno in funzione della tolleranza.

All'inizio l'alimentazione sarà preferibilmente liquida, le proteine dovranno essere di origine animale (carne, pesce, uova, formaggio) perché apportino gli aminoacidi essenziali. Il latte sarà il costituente base di qualsiasi alimentazione liquida, stando attenti all'intolleranza al lattosio (eventualmente si può ricorrere al latte in polvere che ne è privo); utile anche l'uso del burro, di olii ricchi di acidi grassi poliinsaturi (20 g./die di olio di semi di girasole) per coprire le necessità di acidi grassi essenziali (acido linolenico).

Gli omogenizzati dovranno essere preferibilmente isocalorici (1 cal./1 mil.); l'eccessiva diluizione diminuisce infatti le secrezioni mentre l'eccessiva concentrazione provoca diarrea osmotica.

I frullati di legami saranno utili come apporto di sali minerali; le confetture di frutta arricchiranno l'apporto di carboidrati.

E' necessario nei primi giorni di rialimentazione il massimo frazionamento dei pasti.

Qualora l'opera di convincimento sia vana e si decida l'uso di mezzi coercitivi si dovrà ricorrere alla introduzione di una sonda naso-gastrica, rimanendo invariato il tipo di alimentazione precedentemente descritto.

Si dovranno inoltre tenere presenti le complicanze possibili: nausea, vomito, faringiti, esofagiti, broncopolmonite ab ingestis, diminuita tolleranza al glucosio, diarrea; quest'ultima per motivi meccanici, osmotici o per proliferazione microbica.

RIASSUNTO

Una proposta di legge prevede la alimentazione forzata dei detenuti che rifiutano il cibo quando ricorra «immediato pericolo di vita». Gli Autori, senza entrare nel merito delle questioni deontologiche connesse a tale pratica, considerano i problemi clinici che si potranno porre al medico; in particolare segnalano che, il requisito della imminenza di pericolo per la vita, richiesto per l'intervento coattivo, deve essere interpretato molto estensivamente per precise ragioni mediche, affinché l'intervento non risulti tardivo e inutile al fine di salvare il digiunatore. Vengono fornite indicazioni pratiche e illustrati brevemente i più importanti aspetti fisiopatologici, clinici e terapeutici del digiuno protratto.

RESUME

Un projet de loi prévoit l'alimentation forcée des détenus refusant la nourriture, en cas de «danger de mort immédiat». Les Auteurs, sans rentrer dans le détail des questions de déontologie, examinent les problèmes cliniques qui pourront se présenter au médecin; il signalent notamment que la condition de danger de mort imminent, exigée pour l'intervention coercitive, doit être interprétée d'une manière très extensive pour des raisons médicales précises, afin que l'intervention ne se révèle pas tardive et inutile quant à la possibilité de sauver le jeûneur. L'ouvrage fournit des indications pratiques et illustre brièvement les principaux aspects physiopathologiques, cliniques et thérapeutiques du jeûne prolongé.

SUMMARY

A parliamentary bill provides for the forced feeding of detained persons who refuse food when there is the risk of «immediate danger to life». The Authors, without entering into the merits of the professional ethics of this practice, consider the clinical problems that might arise for the physician; in particular they point out that the requirement of imminence of danger to life, needed for the coercive action, must be interpreted very widely for precise medical reasons, so that the action is not delayed and useless for the purpose of saving the hunger-striker. Practical indications are provided and the most important physiopathological, clinical and therapeutical aspects of the prolonged fast are briefly described.

RESUMEN

Una propuesta de ley prevé la alimentación forzada de los detenidos que rechazan el alimento en caso en que exista «immediato peligro de muerte». Los Autores, sin entrar a discutir cuestiones deontológicas conectadas con tal práctica, consideran los problemas clínicos que se podrán presentar al médico, señalando en especial que, el requisito de la inminencia del peligro de muerte, exigido para la intervención coactiva, debe ser interpretado muy extensivamente por precisar razones médicas, de manera tal que la intervención no resulte tardía e inútil para salvar al ayunador. Se suministran indicaciones prácticas que ilustran brevemente los más importantes aspectos fisiopatológicos, clínicos y terapéuticos del ayuno prolongado.

ZUSAMMENFASSUNG

Für Sträflinge, die die Ernährung verweigern, sieht ein Gesetzentwurf die Zwangsernährung vor, sofern Lebensgefahr droht. Die Verfasser ohne auf die ethischen Aspekte der Angelegenheit einzugehen, nehmen die klinischen Aspekte des Problems in Betracht, welche sich dem Arzt präsentieren. Sie weisen insbesondere darauf hin, dass die bestehende Lebensgefahr, die das Eintreten der Zwangsmassnahme notwendig macht, aus genauen ärztlichen Gründen sehr extensiv betrachtet werden sollte, damit sich der ärztliche Eingriff nicht verspätet oder sich nicht umsonst herausstellt, um den Fastenden zu retten. Es werden darüber hinaus praktische Anweisungen gegeben und kurz die wichtigsten physiopathologischen sowie klinischen und therapeutischen Aspekte des anhaltenden Fastens erläutert.

BIBLIOGRAFIA

- ALBERTI K.G.M.M., JOHNSTON D.G.: «Carbohydrate metabolism in liver disease», in WRIGHT R., ALBERTI K.G.M.M., KARRAN S., MILLWARD-SADLER G.H.: *Liver and biliary disease*, 1979.
- BRAY G.A.: «Nutritional factors in disease», in SODEMAN W.A. jr., SODEMAN W.A.: *Pathologic physiology*, 1978.
- CAHILL G.F. jr.: «Starvation in man», in *New Eng. Med.* 12, 668-675, 1970.
- CHAN J.C.M.: «Nutrition and acid-base metabolism», in *Fed. Proc.* 40, 9, 2423-2428, 1981.
- DRENICK E.J.: «The effects of acute and prolonged fasting and refeeding on water, electrolyte, and acid-base metabolism», in MAXWELL M.H., KLEEMAN C.R.: *Clinical disorders of fluid and electrolyte metabolism*, 1980.
- GANONG W.F.: *Fisiologia medica*, Ed. Piccin, 1971.
- GUMAA K.A., MUSTAFA K.Y., MAHMOUD N.A., GADER A.M.A.: «The effects of fasting in Ramadan», da *Br. J. Nutr.* 40, 573-589, 1978.
- JEAMMET PH.: «Le maigreurs psychogenes et l'anorexie mentale», in *Rev. Prat.* 32, 257-272, 1982.
- RUDMAN D.: «Nutritional disorders», in HARRISON'S: *Principle of internal medicine*, 1980.
- SABATINI J.: «Quelques considerations sur les greves de la faim», in *Acta Med. Leg. Soc.* (Liege), 225-228, 1980.
- SCHERRER H., GUILHAUME B., LUTON J.P.: «Les maigreurs et amaigrissements pathologiques de l'adulte. Leurs conséquences metaboliques, digestives et hormonales», in *Rev. Prat.*, 32, 225-310, 1982.
- STEFFEE W. P.: «Malnutrition in hospitalized patients», in *Jama* 244, 23, 2630-2635, 1980.
- TROISIERS S.: «Les greves de la faim», in *Acta Med. Leg. Soc.* (Liege), 219-224, 1980.

L'INTERAZIONE FRA TOSSICODIPENDENZA E DEVIANZA

GAETANO DE LEO (*)

SOMMARIO: 1. - Premessa. — 2. - La tossicodipendenza è una forma di devianza? — 3. - La tossicodipendenza tra comportamento e azione deviante. — 4. - Quali norme infrange la tossicodipendenza. — 5. - In quali interazioni sociali la tossicodipendenza diventa devianza? — 6. - Conclusioni.

1. - Lo studio delle tossicodipendenze nel nostro Paese, ha incontrato per molto tempo difficoltà particolari, soprattutto a causa della mancanza di consenso sul piano concettuale, sia fra gli esperti che nell'opinione pubblica. La natura, i contenuti e la portata di termini come droga, tossicodipendenza, tossicomania, ecc., erano — e in parte lo sono tuttora — oggetto di dibattiti, dispute, controversie, e ciò rendeva difficile un'accumulazione di conoscenze e ricerche e un reale confronto fra di esse, posto che le premesse concettuali erano in molti casi contrastanti (ARNAO G., 76; CANCRINI, MALAGOLI TOGLIATTI, MEUCCI, 77; NOWLIS H., 77; ANDREOLI V., 75; ecc.). In questi ultimi anni la situazione è andata migliorando, ed un maggior consenso relativo, almeno su alcuni basilari concetti chiave, ha consentito uno sviluppo delle ricerche e alcune prime sintesi dei risultati (BARBERO AVANZINI B., 78-81; CANCRINI L., 81; BERTELLI B., 80; CAPRARA G. V. e altri, 82).

In rapporto agli obiettivi di questo lavoro, si possono sintetizzare questi risultati nell'individuazione di due livelli fondamentali di indagine e nella ricerca dell'interazione tra di essi.

(*) Istituto di psicologia della facoltà di magistero dell'Università degli Studi di Roma.

I) Il primo livello considera l'influenza delle situazioni e degli aspetti *socio-culturali* sul nascere, sullo svilupparsi e sullo stabilizzarsi del fenomeno della tossicodipendenza (vedere la vasta bibliografia in merito). Questa dimensione viene a sua volta articolata studiando in particolare:

a) *l'occasione favorevole*, che viene collegata alle caratteristiche dell'ambiente di vita e del gruppo amicale e informale;

b) *l'esperienza di vita*, in cui vengono ricostruite e valutate le relazioni familiari, scolastiche, lavorative, le carenze di integrazione, le istituzionalizzazioni, l'emigrazione, ecc.;

c) *l'atteggiamento societario*, al quale viene riconosciuta una crescente importanza per tutte le forme di devianza, e che considera le modalità differenziali di reazione e di risposta del contesto sociale ai diversi comportamenti dei soggetti (LEMERT E., 81; BARATTA A., 81; BARBERO, AVANZINI, 78-81; DE LEO G., 82). In quanto fonte di identificazione dei comportamenti, di attribuzione di significato sociale ad essi e di stigmatizzazione in senso deviante, l'atteggiamento sociale ha un peso decisivo nella stabilizzazione della devianza (devianza secondaria, carriera, ruolo, identità);

d) *la struttura sociale* che, con il suo sistema di valori culturali è vista come uno dei poli di reazioni anormiche, sotto o contro-culturali (BARBERO, AVANZINI B., 81).

II) Il secondo livello considera il peso e il significato delle caratteristiche personali dei soggetti coinvolti nella tossicodipendenza; e, nelle sue sintesi più integrate, studia le interazioni fra le caratteristiche personali e quelle socio-culturali.

a) Sotto il profilo strettamente psicologico, vengono ricercate « le eventuali tipologie di personalità » ed i livelli di sviluppo maturativo in relazione alla tossicodipendenza (R.S.P. WIERNER, *Drugs and School Children*, 70; DE MAIO D., 77; CESA, BIANCHI M., 71; CEPPI, DE LEO, 79; GAPRARA G.V. e altri, 82);

b) In una prospettiva psico-sociale viene invece considerato « l'evolversi deviante delle relazioni interpersonali » in relazione al sesso, all'età, al ruolo nella dinamica familiare, scolastica, amicale, lavorativa ecc. (CANCRINI L., 80; MALAGOLI, TOGLIATTI M., 80; BECKER H.S., 72; SALVINI A., 79).

Più in ritardo e con minore sistematicità è stato considerato il rapporto fra la tossicodipendenza e le altre forme di devianza. Gli aspetti criminologici delle tossicodipendenze vengono solo da qualche anno, anche in Italia, valutati in termini riduzionistici in chiave psicologico-giuridico-sociale (BRUNO F., 80; DE LEO G., 79, 82). L'interesse per i rapporti tra tossicodipendenza e malattia mentale è andato invece via via diminuendo e non viene oggi considerato rilevante sotto il profilo esplicativo e interpretativo (NOWLIS H., 77; CANCRINI L., 73, 80; CAPRARA G.V. e altri, 82).

In alcuni contributi recenti, infine, sono state messe a confronto le condizioni che favoriscono la tossicodipendenza con quelle che definiscono le altre forme di devianza, allo scopo di vedere in quali casi, in quali circostanze normative, di interazione sociale e di personalità la tossicodipendenza diventa stabilmente una forma di devianza (DE LEO, 82).

Il presente lavoro ha come obiettivo la messa a fuoco di questo aspetto.

2. - Per chiarire il rapporto fra tossicodipendenze e devianza è necessario fare riferimento anzitutto a delle definizioni delle due categorie che siano quantomeno esplicite e che abbiano dimostrato una qualche capacità di reggere verifiche di realtà.

In entrambi i casi, si tratta di categorie tuttora discusse e che non godono di un consenso pacifico nelle scienze umane.

Nell'economia del presente scritto, non intendo entrare in quest'area di dibattito, ma parto direttamente dalla scelta di alcune definizioni che mi sembrano, nello stesso tempo, sufficientemente solide e sperimentate da un punto di vista generale e utili in particolare per l'indagine che mi sono qui proposto di compiere.

Per la tossicodipendenza farò riferimento a due ordini di definizioni, che peraltro si integrano e si fondono:

a) la definizione che il Comitato di esperti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dato, nel 1964, di « farmacodipendenza » come « una condizione derivante dalla ripetuta somministrazione di un farmaco su base periodica e continua » (MAX MEIER GLATT, 79);

b) la definizione che CANCRINI e collaboratori propongono del « tossicomane » per differenziarlo dal « consumatore » e dal « farmacodipendente » (L. CANCRINI, 73):

« Tossicomane: un individuo che organizza tutto il suo comportamento intorno alla ricerca di nuove assunzioni di un farmaco e che dimostra un indebolimento grossolano, fino alla scomparsa completa, degli interessi propri del suo standard socioculturale ».

Per la devianza, propongo una definizione che tiene conto di un'elaborazione concettuale e di ricerca ormai più che trentennale (E. LEMERT, 81; T. PITCH, 75; A. BARATTA, 82; G. DE LEO, 81):

Il carattere deviante di uno o più comportamenti e/o di una o più persone viene affermato in relazione al verificarsi di tutte e tre queste condizioni:

a) che un soggetto umano (individuale e collettivo) produca un'azione o una sequenza di azioni capaci di cadere sotto l'attenzione di altri;

b) che esistano dei contesti o sistemi normativi (norme esplicite o implicite) che comunque prevedano quell'azione e la possano definire come trasgressione rispetto ad essi;

c) che si producano attivamente delle interazioni sociali di risposta o reazione a quell'azione e al suo autore, con conseguenze di ordine pratico e simbolico orientate nel senso di una loro definizione pubblica e di un loro trattamento informale e/o istituzionale come malati, disadattati, indesiderati pericolosi, delinquenti, criminali.

Le condizioni *a* e *b* possono essere considerate necessarie (anche se talvolta, di fatto, la condizione *a* non lo è) ma non sufficienti per affermare il carattere deviante di un qualsiasi comportamento e/o di una qualunque persona. La condizione *c*, invece, è sia necessaria che sufficiente per stabilire tale carattere.

La risposta alla domanda se, quando e in quali condizioni la tossicodipendenza è socialmente una forma di devianza, deriva dal rapporto dinamico e critico fra le definizioni che ho riportato delle due categorie.

3. - Esaminando le due definizioni di tossicodipendenza rispetto alla prima condizione della devianza, mi sembra utile distinguere, come fa A. BARATTA, tra comportamento e azioni. Il comportamento è il dato oggettivo, materiale, fattuale, mentre « l'azione è il comportamento al quale un senso o un significato sociale è stato attribuito all'interno dell'interazione » (A. BARATTA, 82).

Secondo la prospettiva interazionale, il comportamento in sé, oggettivo, fattuale, si può concepire anche se non cade sotto l'attenzione significante degli altri (ma anche questa è un'astrazione, perché il fatto che cada anche solo sotto l'attenzione dell'attore determina ugualmente un'attribuzione di significato). Quando invece ciò avviene il comportamento diventa azione nel senso suddetto.

Possiamo quindi affermare che il comportamento di « ripetuta somministrazione di un farmaco su base periodica e continua » in quanto tale « non viene a costituire devianza »; non solo, ma anche quando tale comportamento diventa azione perché cade sotto l'attenzione degli altri e viene attribuito ad esso un significato sociale, tale azione « può non venire costituita » come devianza. Gli esempi che si potrebbero fare sono molti. Nella nostra società c'è una quantità enorme, mai valutata e difficilmente valutabile, di persone che assumono farmaci su base periodica e continua; molte di queste riescono a farlo senza che tale comportamento cada sotto l'attenzione degli altri per cui esso non riceve alcun significato pubblico e quei soggetti sono quindi più liberi di attribuire a quel comportamento significati variabili soggettivamente. Per molte di quelle persone il comportamento diventa azione e riceve significati sociali, ma « le condizioni di contesto normativo e di interazione con gli altri » sono tali per cui i significati attribuiti sono diversificati e fluidi (è una terapia, un aiuto per . . . , un modo per essere più sereno, più allegro, per concentrarsi, per sperimentare delle emozioni, delle percezioni, ecc.) e non compongono una definizione e un atteggiamento di devianza.

Per altre persone, quello stesso comportamento, nel diventare azione sociale, incontra invece condizioni normative e di interazione per cui i significati, gli atteggiamenti, le reazioni che lo investono rappresentano una attribuzione di pericolo per sé e per gli altri; di malattia sociale; di deviazione dalle

aspettative, dai ruoli, dalle norme; di danno, minaccia, negatività per la società; e spesso di delinquenza e di criminalità.

Il comportamento, nei tre casi, non cambia, ma i diversi contesti in cui esso si esprime, ne modifica profondamente il significato sociale, la « qualità » atta a produrre effetti reali sul soggetto stesso e sul modo di concepire il proprio comportamento.

Se invece prendiamo la definizione di tossicomane proposta da CANCRINI, vediamo che il suo individuo impegnato ad organizzare tutto il proprio comportamento intorno alla ricerca di nuove assunzioni di un farmaco e che dimostra un grossolano indebolimento, fino alla scomparsa, degli interessi propri del suo standard socio-culturale, con tutta probabilità non riuscirà ad evitare che tale comportamento cada sotto l'attenzione degli altri, ricevendo quindi significati sociali.

Anche qui, però, gli esiti sono differenziati e la devianza non appare necessariamente e sempre legata alla condizione di tossicomania. Perfino il coinvolgimento totale attorno al farmaco e l'abbandono degli interessi del proprio standard socio-culturale, in contesti diversi e in diversi sistemi di interazione, provocano significati e conseguenze sociali anche sensibilmente diversificati. E' soprattutto il ceto sociale di appartenenza ad influire maggiormente: nelle condizioni socio-economiche e culturali medio-alte la famiglia e l'ambiente operano mediazioni di significati e di messa in atto di risorse per cui la tossicomania, pur con i caratteri suddetti, viene negata come devianza, e gli aspetti comportamentali di trasgressione, di passività, di disturbo, vengono elaborati o in termini e in ambiti strettamente medici di tipo privato, oppure come qualità, scelte, idiosincrasie e bizzarrie personali, nel senso che non vengono considerati comportamenti e atteggiamenti tipici del « gruppo » tossicomanici o del « gruppo » devianti (secondo gli stereotipi relativi ad essi), ma come possibili e variabili caratteristiche del soggetto.

Nelle condizioni medio-basse e soprattutto in quelle marginali, la famiglia e l'ambiente non solo non operano come filtro protettivo, ma spesso enfatizzando gli aspetti devianti della tossicomania, con una maggiore interazione con strutture pubbliche connotate nel senso del controllo sociale secon-

dario (tribunali, carceri, ospedali pubblici, servizi pubblici di assistenza ai tossicodipendenti). Ciò perché la devianza, da certe posizioni di marginalità, rappresenta spesso la sola possibilità di comunicare problemi, di esprimere contraddizioni, di formulare richieste, e la tossicodipendenza, per le sue valenze culturali si presta assai bene a tale scopo.

Sintetizzando e rielaborando queste prime considerazioni, vediamo che:

a) i comportamenti di farmacodipendenza e di tossicomania in sé e per sé non sono sufficienti a costituire devianza;

b) essi possono rimanere un problema strettamente privato, personale, oppure possono essere problemi elaborati esclusivamente all'interno dei confini del proprio gruppo (famiglia, parentela, amici, colleghi, ecc.): in questi casi i comportamenti, anche quando diventano azioni sociali, possono non condurre verso la devianza;

c) essi possono invece diventare un problema sociale, uscire dai confini del gruppo di appartenenza ed essere elaborati, come azioni sociali, in situazioni pubbliche e da istituzioni specifiche: in questo caso la probabilità di devianza diventa molto maggiore;

d) prendendo come riferimento la distinzione proposta da LEMERT (1951) fra devianza primaria e devianza secondaria, nel caso b) possiamo parlare di « tossicodipendenza primaria » e nel caso c) di « tossicodipendenza secondaria », chiarendo peraltro che la tossicodipendenza primaria può oscillare fra la non devianza e la devianza primaria, mentre la tossicodipendenza secondaria può rimanere sia all'interno della devianza primaria, sia, con maggiore probabilità, può entrare in un processo di devianza secondaria;

e) è di fondamentale importanza non confondere la genesi dei comportamenti di farmacodipendenza e tossicomania dalla genesi che porta da questi comportamenti alla devianza: si tratta di due processi distinti che è necessario studiare separatamente. I processi sociali di costruzione della devianza influiscono sicuramente sulla genesi dei comportamenti di farmacodipendenza e di tossicomania, così come molti altri aspetti presenti in quest'ultimo fenomeno influiscono sulla devianza,

ma non è possibile studiare l'interazione fra tali influenze se si confondono in partenza i due processi. In questo saggio non affronto il problema della genesi della tossicodipendenza, che rimane quindi sullo sfondo, fra parentesi, mi pongo esclusivamente il problema di individuare gli aspetti rilevanti del processo che porta dalla tossicodipendenza alla devianza;

f) poiché uno dei caratteri meglio accertati dei processi che portano alla devianza è la « selettività » (BARATTA, 82; DE LEO, SALVINI, 78) è necessario vedere quali aspetti vengono tendenzialmente selezionati nell'interazione che conduce la tossicodipendenza verso la devianza;

g) se è vero che i comportamenti di farmacodipendenza e di tossicomania non sono sufficienti a costituire devianza, è anche vero che essi non sono tutti uguali, ma si differenziano per vari aspetti e caratteristiche. Ecco ad esempio alcune differenziazioni importanti che vanno considerate con la chiave della selettività della devianza, cioè per le loro potenzialità differenziali ad essere selezionati come aspetti favorevoli al processo di costruzione della devianza:

g1. - *Le diverse sostanze usate nella farmacodipendenza e nella tossicomania* (ad es. derivati dell'oppio, stimolanti come la cocaina e le anfetamine, derivati della canapa indiana, alcoolici, psicofarmaci, ecc.); a questo proposito si possono fare ipotesi secondo due prospettive contrapposte: quella « eziologica » (« alcune sostanze per i loro effetti psico-fisici, determinano con più probabilità di altre il passaggio dalla tossicodipendenza alla devianza »), e quella « interazionista » (« alcune sostanze, per le loro valenze simboliche e culturali in genere vengono selezionate e associate con più facilità — rispetto ad altre — all'idea di devianza, con conseguenze sociali, istituzionali e personali in tal senso »).

g2. - *Le diverse condizioni fisico-psichiche degli assuntori di droghe* (in relazione ad esempio all'età, e vari possibili aspetti della loro condizione organica, della loro personalità, ecc.). Secondo la prospettiva eziologica si potrà ritenere che alcune condizioni psico-fisiche producono un rapporto di causalità più diretto tra tossicodipendenza e devianza. La prospettiva interazionista, invece, tende a cogliere quali caratteristiche fisico-psichiche entrano con maggiore frequenza e proba-

bilità nell'interazione dalla tossicodipendenza verso la devianza, ossia quali diversità soggettive vengono più facilmente scelte per comporre i caratteri della devianza secondo le categorie storiche, culturali e sociali prevalenti.

g3. - *Le diverse caratteristiche dei rapporti interpersonali immediati degli assuntori di droghe* (i diversi aspetti quantitativi e qualitativi delle relazioni e comunicazioni familiari, amicali, di gruppo, ecc.). In chiave eziologica, alcune particolari modalità di relazione e di comunicazione nella famiglia e/o nel gruppo determinano sia la tossicodipendenza che il passaggio da questa alla devianza.

In un'ottica interazionale, invece, si presta attenzione alle definizioni e significazioni differenziali che investono sia i comportamenti che gli assuntori nei loro rapporti interpersonali immediati e si ipotizza anche qui un processo selettivo circolare per cui in certe famiglie, in certi gruppi, in certe aree di interazione alcuni comportamenti di tossicodipendenza e alcuni assuntori ricevono con maggiore frequenza definizioni e significazioni che rientrano nella categoria della devianza, ed essi stessi elaborano in tal senso quelle attribuzioni in termini cognitivi, della propria identità personale, del proprio Sé.

g4. - *Le diverse condizioni sociali degli assuntori di droghe* (in relazione soprattutto alla classe sociale di appartenenza, ma in senso specifico anche le condizioni economiche, lavorative, abitative, di istruzione, ecc.). A queste viene riconosciuta oggi una grande importanza sia dal punto di vista eziologico che da quello interazionale, ma ancora una volta la differenza risiede nel fatto che, nel primo caso, particolari condizioni sociali di maggior svantaggio, di marginalità, di bisogno, di carenza ecc. vengono viste come « cause » del passaggio dalla tossicodipendenza alla devianza, mentre nel secondo caso quelle stesse condizioni vengono considerate rilevanti in rapporto essenzialmente al « maggior controllo sociale e istituzionale » che viene esercitato selettivamente su di esse.

L'ipotesi a questo riguardo è che nel passaggio dalla tossicodipendenza alla devianza un aspetto cruciale è costituito dalle forme differenziali e selettive di controllo sociale e istituzionale esercitate in rapporto alle diverse condizioni sociali: a un ceto sociale più basso, a un maggiore marginalità sociale,

lavorativa, residenziale, culturale, ecc. corrisponde sempre un maggior controllo sociale e istituzionale anche a parità di comportamento, e ciò aumenta la probabilità di un'interazione verso la devianza.

g5. - *Le differenti circostanze e modalità in cui si esplica il comportamento di tossicodipendenza* (le circostanze di luogo e di tempo, la « visibilità » del comportamento rispetto agli altri e a « quali » altri, le tecniche e i rituali di assunzione, i modi e i confini in cui vengono vissuti e agiti gli effetti in senso fenomenologico delle diverse sostanze). L'approccio eziologico non riconosce particolare rilevanza a questi aspetti, mentre in chiave interazionale questa è una necessaria specificazione legata alle condizioni sociali (g4.) e interpersonali (g3.). Rispetto all'esito deviante, il medesimo comportamento di assunzione di droghe è diverso in diverse circostanze di tempo, luogo, presenza di altri, visibilità sociale: alcune di queste circostanze sono più selettive in senso deviante rispetto ad altre. Anche le tecniche e i rituali di assunzione possono essere differentemente selezionati come motivi di devianza; e certamente la fenomenologia degli effetti delle varie sostanze è un terreno assai ricco di discriminanti dal nostro punto di vista.

Qui l'indirizzo eziologico suggerisce ancora un rapporto causale tra caratteristiche chimiche della sostanza e fenomenologia deviante, oppure, più recentemente, come abbiamo visto, fra le caratteristiche della personalità e/o del gruppo che mediano gli effetti farmacologici e la fenomenologia deviante. Ma da un punto di vista interazionale si può di nuovo sottolineare che effetti fenomenologici identici possono dare esiti molto diversi rispetto alla devianza, e ancora una volta gli aspetti discriminanti sono circostanze come il luogo, il tempo, la visibilità sociale, la presenza di quali altri, la circolazione di quali significazioni e definizioni.

4. - L'analisi del rapporto tra le definizioni di tossicodipendenza e la prima delle tre condizioni della devianza mi ha portato, com'era inevitabile, ad invadere e a chiamare in causa anche molti aspetti delle altre due condizioni (contesto normativo e risposta sociale). Tenendo conto di questo fatto, cer-

cherò adesso di considerare schematicamente questi ulteriori livelli soltanto allo scopo, nell'economia del presente lavoro, di chiarirne le connessioni più generali.

Se i comportamenti di tossicodipendenza di per se stessi non sono devianza, ma possono diventarlo, forse bisogna chiedersi « se » essi infrangono delle norme e « quali », posto che una precisa condizione della devianza è che ci sia l'infrazione di una norma attiva a qualche livello. Qui è utile almeno introdurre una distinzione operativa fra norme penali, connesse con la devianza criminale, e norme culturali, sociali, istituzionali e tecniche, connesse con altre specifiche forme di devianza.

Vediamo subito che, oggi, in Italia, i comportamenti di farmacodipendenza e di tossicomania in quanto tali non infrangono alcuna norma penale e quindi non costituiscono neppure in astratto una devianza criminale. Si può rilevare al riguardo la relatività nel tempo e nello spazio di questa situazione, dicendo che quegli stessi comportamenti, in Italia, prima della legge n. 685/1975 erano reati, come sono reati ancora oggi in molti altri paesi del mondo: ma qui non intendo approfondire questo pur importante filone d'indagine. La nostra attuale legislazione, quindi, non considera reato l'assunzione di droghe, ma definisce tale comportamento come genericamente illecito, e tende ad impedirlo senza sanzioni, tranne il sequestro della sostanza rinvenuta. E' vero che c'è la grave questione della « modica quantità...per uso personale non terapeutico » (art. 80) e altre simili (locale pubblico, locale privato, veicolo in cui siano rinvenute sostanze stupefacenti o psicotrope) (art. 73), la cui indeterminatezza lascia una discrezionalità alla polizia e ai giudici che consente di criminalizzare anche il semplice consumatore: questi aspetti, tuttavia, se evidenziano chiare ambivalenze e contraddizioni del legislatore (ed esprimono le difficoltà e i contrasti che hanno portato alla depenalizzazione del consumo) non intaccano in linea di principio la scelta di fondo. Quindi in Italia, oggi, i comportamenti di farmacodipendenza e di tossicomania sono considerati genericamente non leciti ma non illegali, si cerca di impedirli ma in linea di principio si afferma la loro non punibilità. Ciò significa che questi comportamenti non infrangono le norme penali, ma infrangono invece altre norme di carattere generale ad altri livelli. Quali sono queste norme?

Sembra perfino strano che sia stata dedicata, soprattutto in Italia, così poca attenzione scientifica ad un problema rilevante come quello di rintracciare ed analizzare le norme culturali, di costume, istituzionali, tecniche, ecc. che vengono infrante dai comportamenti di tossicodipendenza. Nel martellante dibattito sul tema, si registra costantemente un conflitto spesso acceso sulla natura deviante o meno della tossicodipendenza, ma quasi mai viene fatto riferimento esplicito al contesto normativo, come se questo fosse un apriori che non va messo in discussione e studiato.

La domanda più generale che possiamo rivolgerci per tentare di esplicitare il contesto normativo circa il consumo di droghe può essere di questo genere: rispetto a quali valori, a quali principi, a quali regole, a quali aspettative generalizzate, i comportamenti di farmacodipendenza e di tossicomania appaiono indesiderabili e di disapprovabili.

La letteratura e le ricerche di cui si dispone non ci consentono di fare delle ipotesi chiare in risposta a tale domanda. L'obiettivo è qui quello di segnalare l'importanza di un filone d'indagine assai ricco e di richiamare l'attenzione sulla necessità di una collaborazione fra discipline diverse, come, in questo caso, l'antropologia culturale, la storia dei costumi, la filosofia morale, la sociologia e la psicosociologia della conoscenza, dell'educazione, della devianza. Da parte mia, posso avanzare qualche idea del tutto non strutturata.

Se prendiamo la definizione del termine droga che è stata proposta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (1) osserviamo, per quanto ci riguarda, che la parola chiave è « modificare » applicata all'attività mentale e fisica. Si potrebbe così ritenere che un primo principio di carattere generale infranto dall'assunzione di droghe sia questo: « è indesiderabile e disapprovabile modificare il proprio stato mentale e fisico introducendo nell'organismo delle sostanze ». Il che può apparire insoddisfacente e lascia aperte molte questioni.

(1) Viene definita droga « ogni sostanza che, introdotta in un organismo vivente, può modificare una o più funzioni ». Oppure, secondo la nota definizione di DELAY: « ogni sostanza chimica, naturale o artificiale, che modifica la psicologia o l'attività mentale degli esseri umani » (cit. in ARNAO G., 76).

In culture, momenti storici e contesti diversi non appare sempre socialmente indesiderabile e disapprovabile modificare lo stato mentale e fisico di soggetti; e neppure oggi, nella nostra società, ciò è sempre vero: talvolta risulta indesiderabile, altre volte è tollerato, altre volte ancora opportuno e anche necessario. Quindi la modificazione degli stati mentali e fisici è dovunque e sempre un aspetto rilevante, ma non è di per sé un principio che fonda la indesiderabilità. Si riscontrano delle distinzioni che variano nelle culture, nella storia, nelle situazioni diverse.

Per capirne di più forse è necessario analizzare la « qualità » e/o la « quantità » delle modificazioni introdotte dalle droghe. Rispetto alla qualità, un modo per affrontare il problema potrebbe essere quello di considerare il tipo di modificazione secondo le sostanze. Una suddivisione che non solleva dissensi decisivi raggruppa tutte le droghe in tre grandi categorie, a seconda se l'effetto è di: *a)* maggiore attivazione, stimolo, eccitazione dell'attività mentale e fisica; *b)* rallentamento, rilassamento, depressione dell'attività mentale e fisica; *c)* trasformazione, distorsione delle attività percettive e sensoriali (NOWLIS H., 77). Per ognuna delle categorie sarebbe necessario fare delle approfondite analisi e ricerche degli standard culturali di attivazione, rallentamento e trasformazione rispetto ai quali l'effetto delle droghe possa essere considerato deviante. Ad esempio si può ipotizzare che le droghe stimolanti (dalla cocaina alle anfetamine fino al caffè, al tabacco, al tè) abbiano a che fare con « principi culturali e norme spesso impliciti che regolano la quantità e la qualità della prestazione e dell'aggressività ». Certi livelli di prestazione e di aggressività possono essere considerati positivamente ed anche premiati, le droghe che sembrano favorirli e non minacciarli possono essere ben accolte ed integrate nelle abitudini di una cultura, come è il caso, da noi, del tabacco, del caffè, del tè. Livelli maggiori possono essere considerati problematici, talvolta rischiosi e minacciosi e quindi socialmente indesiderabili, come nel caso della cocaina e delle anfetamine. E' esemplare ciò che avviene nel mondo dello sport, dove è proibito agli atleti assumere anfetamine e stimolanti in genere, essenzialmente per due ragioni: perché è considerato un modo di barare al gioco (la competizione

dovrebbe mettere a confronto le « reali » capacità dei contendenti e non quelle sollecitate con sostanze chimiche) e inoltre perché esiste il rischio del tracollo fisico durante o dopo la gara in rapporto alle condizioni dell'organismo, alla quantità di sforzo e di fatica espressi, alla quantità di droga. Le proibizioni sono quindi due: non è corretto mettersi in una condizione di vantaggio rispetto agli altri, barando; non bisogna mettere a repentaglio la capacità di prestazione nel tempo. Quest'ultimo può essere considerato « l'obbligo della conservazione della propria capacità di prestazione nel tempo ».

Sono sempre ammesse deroghe a questi principi (in certi casi può essere consentito ad es. l'uso delle anfetamine, ecc.), ma soltanto sulla base di un altro principio fondamentale che contiene un altro divieto: è « il principio di autorità e il divieto di decidere autonomamente in merito a certe droghe ». Ogni cultura ha avuto ed ha le sue autorità in merito alle droghe (ad es. lo sciamano nelle culture primitive); nella nostra cultura, la legge è la medicina e il giudice è il medico: questa autorità soltanto può decidere quando e come è possibile o necessario prendere qualunque droga. E' « l'uso terapeutico » delle droghe.

E' indesiderabile e disapprovabile assumere droghe autonomamente, fuori dal controllo di questa autorità. Anche per le droghe accettate o tollerate (tabacco, caffè, alcool, ecc.) tale autorità emette regole di condotta e giudizi su casi singoli che hanno una rilevanza e una forza normativa in quanto orientano i comportamenti e contengono valutazioni e atteggiamenti di indesiderabilità e di disapprovazione.

Per quanto riguarda le droghe che rallentano e deprimono l'attività mentale e fisica (dai derivati dell'oppio, all'alcool, ai barbiturici, agli analgesici, fino alla camomilla), gli aspetti prevalenti non sembrano avere a che fare soltanto con i principi di prestazione e di aggressività, che pure anche qui sono presenti e rilevanti, ma soprattutto con l'elaborazione sociale e psicologica della sofferenza, dell'ansia, della paura, del dolore e del piacere. Si può ipotizzare che l'uscita e l'accesso da/a questi stati non siano completamente liberi in nessuna cultura, e che quindi esistano dei principi, delle norme e delle autorità che stabiliscono i modi normali. e

quelli devianti di elaborare quei problemi. Anche qui l'analisi dovrebbe essere condotta in termini approfonditi, comparati, pluridisciplinari. La società moderna impiega enormi risorse per organizzare risposte al bisogno umano di evitare o contenere la sofferenza, l'ansia, la paura, il dolore; così come impiega enormi risorse per canalizzare la ricerca di piacere, di benessere psichico e fisico, di stati di rilassamento, di armonia, di godimento estetico, ecc. Alcune modalità clandestine di rispondere a questi bisogni vengono tollerate, altre considerate indesiderabili e combattute. Possiamo definire tutto ciò ipotizzando un « principio generale del controllo sociale del dolore e del piacere ». Si tratta evidentemente di beni negativi (il dolore) e di beni positivi (il piacere) che non possono essere lasciati fuori dalle regole culturali e sociali senza imprevedibili conflitti, disordini, abusi. Così il dolore e il piacere sono delle fonti di valori e disvalori, norme e regole di comportamento. I criteri pratici di controllo sociale del dolore e del piacere si definiscono in rapporto anche ai principi di prestazione, di aggressività, all'obbligo di conservazione della capacità di prestazione, al divieto di decidere autonomamente e quindi, soprattutto, al principio di autorità: per il dolore si tratta ancora della medicina e più recentemente della psicologia, e quindi del medico e dello psicologo; per il piacere, il medico è soltanto una delle tante autorità istituzionali e tecniche (psicologi, sessuologi, tecnici del tempo libero, dei mass-media, dell'arte, ecc.). Per questo tipo di droghe assume particolare rilevanza anche « un altro principio fondamentale: quello del controllo sociale della dipendenza ». Soprattutto i derivati dell'oppio e in particolare l'eroina sono sinonimo di dipendenza fisica e psichica. Ma anche per altre droghe, i termini tradizionali di « vizio » e di « schiavitù » (il vizio del bere e del fumare, ecc.) fanno evidentemente riferimento alla dipendenza in termini ambivalenti o chiaramente negativi. Si può ipotizzare, con più evidenza almeno per la nostra cultura, un principio generale di indesiderabilità e di disapprovazione della dipendenza da sostanze introdotte nell'organismo. Evidentemente, la dipendenza fisica e psichica, o anche soltanto quella psichica, hanno una grande rilevanza sociale, in relazione a tutti i principi che abbiamo già visto (da quello della prestazione a quello dell'autorità in particolare) per cui la società

si assume il compito e il potere di stabilire le forme, i modi, i livelli di dipendenza tollerati e di quelli vietati proponendo la negatività in linea di principio della dipendenza da droghe. Le deroghe e le eccezioni hanno prevalentemente lo scopo di stabilire il principio di autorità (ad es. il metadone al posto dell'eroina può spostare la dipendenza da un potere clandestino al potere istituzionale, anche ma non necessariamente per consentire l'uscita dalla dipendenza) o di assicurare il principio di prestazione (la dipendenza dal tabacco e dal caffè è compatibile con tale principio per cui è maggiormente tollerata).

Più complesso è il problema della dipendenza dagli alcoolici: qui sono forse i « principi della tradizione e della produzione » che possono spiegare la deroga, nella nostra cultura. Da noi, infatti, l'uso degli alcoolici, soprattutto del vino, è « socialmente ritualizzato » da secoli e quindi i principi del controllo sociale e dell'autorità non ne sono minacciati. Inoltre l'occidente produce e vende alcoolici, e si può ritenere che l'interesse economico tenda a disinnescare la pressione normativa. Tuttavia, anche nella nostra cultura viene stigmatizzato, secondo norme mediche e sociali, l'alcoolismo che porta alla « perdita della padronanza di sé » e alla « incapacità di astenersi » (MAX MAIER GLATT, 79), che fanno evidentemente riferimento al principio della dipendenza; ma anche a quelli della prestazione e dell'aggressività.

Infine, per quanto riguarda le sostanze che trasformano, distorcono le percezioni sensoriali (gli allucinogeni come l'LSD, la cannabis, la mescalina, ecc.), si può ritenere che essi mettano in discussione soprattutto « il principio della coerenza, della costanza e della convenzionalità del senso di realtà ». Una regola basilare di ogni cultura è che la percezione della realtà sia condivisa e, almeno entro certi limiti, abbia il consenso dei membri in termini di continuità: ciò è necessario per funzioni fondamentali come la comunicazione, lo scambio, il riconoscimento, il progetto comune, nonché per tutti i principi già citati compreso quello dell'autorità. E' quindi indesiderabile e disapprovabile che si metta in discussione tale regola con sostanze che consentono, sia pure temporaneamente, altre modalità di percezione della realtà, considerate semmai pertinenti all'esperienza onirica o psicotica.

Per concludere, questa indicazione solo esemplificativa e non certo esauriente di alcuni principi e norme che il consumo di droghe viola, ci conferma che i comportamenti di farmacodipendenza, seppure non infrangono delle leggi penali, contravvengono ad altre regole attive implicitamente o esplicitamente sul piano culturale, sociale, tecnico. Anche questa conferma, però, se risulta necessaria, non è ancora la condizione sufficiente perché la tossicodipendenza diventi socialmente devianza. Le norme differenziano la potenzialità deviante delle varie sostanze, accettando o tollerando alcune (caffè, tabacco, alcoolici, ecc.) e disapprovando maggiormente altre (oppiacei, allucinogeni, ecc.), sottoponendo peraltro tutte, ma in diversi gradi, alla verifica e al controllo del principio di autorità.

Come l'esistenza del comportamento, anche l'infrazione della norma di per sé non determina quindi devianza: essa può restare ignota agli altri o non produrre alcuna reazione, con conseguenze ben diverse rispetto a quando viene conosciuta o quando solleva reazioni sociali, secondo lo schema già visto al paragrafo precedente dal punto a) al punto g5.

5. - Abbiamo visto che non tutti, ma molti comportamenti di tossicodipendenza rappresentano una trasgressione di determinati principi culturali e/o di norme sociali, anche se non in senso stretto delle norme penali. Che cosa è necessario ancora perché il comportamento trasgressivo diventi devianza sociale? La terza condizione posta all'inizio ci dice che è necessaria una risposta o reazione attiva dell'ambiente al comportamento o al suo autore. Questa si basa sulla teoria del *Labelling* per cui la definizione pubblica di un comportamento come deviante e il trattamento formale e informale del suo autore in quanto deviante, rappresentano gli aspetti cruciali per il passaggio dalla devianza primaria alla devianza secondaria che è la sola forma che viene costituita come problema sociale-devianza.

TAYLOR, WALTON e YOUNG (1973) propongono di studiare la reazione della società su tre piani distinti ma collegati:

le origini immediate della reazione della società al comportamento deviante;

le origini remote della reazione della società;

le conseguenze della reazione sociale sul successivo comportamento di chi ha deviato.

5.1. - Utilizzando questo schema, rispetto al primo livello sarebbe necessario effettuare delle ricerche per vedere « quali agenzie formali e informali definiscono e trattano il comportamento di tossicodipendenza e il suo autore, non per le eventuali esigenze terapeutiche o di assistenza in senso stretto, ma per quanto e come quel comportamento e il suo autore infrangono i principi e le norme esemplificate al paragrafo precedente ». Agenzie informali di controllo sociale in tal senso possono essere considerate la famiglia, la scuola, il quartiere, il vicinato, i frequentatori di un locale pubblico, i passanti per una via o per una piazza, ecc. Agenzie formali possono essere il vigile urbano, la polizia, i medici e gli psicologi privati, i farmacisti, gli operatori degli ospedali, dei servizi di assistenza ai tossicodipendenti, i magistrati, gli operatori delle carceri, ecc.

Si tratterebbe di sottoporre ad analisi i comportamenti, gli atteggiamenti, le valutazioni, le definizioni di questi agenti informali e formali rispetto a una tipologia di comportamenti di tossicodipendenti. La propensione a definire e a trattare come devianti i tossicodipendenti in situazioni specifiche può variare a seconda degli agenti, delle situazioni, delle norme infrante, ecc. Quindi la tolleranza sociale, la disapprovazione concreta, la propensione ad intervenire non sono costanti neppure all'interno di uno stesso contesto sociale, ma variano secondo modalità che non sono ben conosciute e spesso non sono neppure ben consapevoli in chi si trova di fronte alla scelta *se* reagire e *come* di fronte al tossicodipendente e al suo comportamento. E' diffusa l'ipotesi che esista uno stereotipo del tossicodipendente che influenza il giudizio di devianza (BARBERO, AVANZINI, 78; SCANAGATTA, NOVENTA, 81) ma le sue specifiche caratteristiche, e la sua variabilità nei diversi agenti e nelle diverse situazioni concrete non sono state chiarite. E' certo che la « rigidità di tale stereotipo » può maggiormente orientare la definizione e l'intervento in senso deviante.

Forse però è possibile ipotizzare che, oltre a tutte le variabili già considerate (tipo di sostanze usata, condizioni psico-psichiche dell'assuntore, sue condizioni familiari, di gruppo, sociali, visibilità ed evidenza sociale del comportamento, rigidità dello stereotipo) un peso rilevante sia svolto dall'interazione fra queste variabili e « la scelta che compie il tossicodipendente circa la modalità di agire socialmente il proprio comportamento ». Da un punto di vista interazionista « questa scelta va rivalutata nella sua intenzionalità e responsabilità », in un progetto specifico, che va esaminato caso per caso, di comunicazione e di rapporto con gli altri. E' necessario considerare il fatto che molti tossicodipendenti non condividono consapevolmente principi e norme che infrangono (della prestazione, dell'aggressività, del dolore e del piacere, dell'autorità, della dipendenza, ecc.) per cui è falso ritenere che la loro devianza sia soltanto il risultato della definizione selettiva degli altri.

Vi possono essere, poi, altri tossicodipendenti che trovano indifferenti o condividono quelle norme, ma le infrangono perché «è come se» fossero convinti che «così si fa» per ottenere risposte o vantaggi di cui ritengono di aver bisogno o diritto.

5.2. - Le origini remote della reazione alla tossicodipendenza ci portano a considerare e ad esaminare l'ideologia del « drogato » e della droga presente in un contesto sociale in uno specifico momento storico. Quali sono le rappresentazioni sociali e istituzionali della tossicodipendenza, del tossicodipendente, della prevenzione, della terapia, dell'assistenza, della riabilitazione, del controllo di tale problema sociale. Le ipotesi a tale riguardo sono che queste rappresentazioni sociali da un lato influenzano la selettività degli atteggiamenti e degli interventi nei casi specifici, e dall'altro mettono in evidenza le funzioni di controllo sociale, le « utilità » in senso politico ed economico che vengono estratte o ricercate attraverso l'ideologia e la politica sociale della droga. La tossicodipendenza e gli interventi istituzionali in merito consentono fra l'altro un più massiccio, continuo e vincolante controllo sociale sui giovani per una fascia di età sempre più larga, forniscono occasioni per mobilitare energie, risorse e soprattutto consenso da

parte di larghi strati della popolazione, tendono a ridefinire la gerarchia di importanza dei problemi sociali, distogliendo l'attenzione da questioni potenzialmente conflittuali, proponendo dei positivi modelli di identificazione per « noi » normali cittadini che non siamo drogati, offrendo la possibilità di soddisfazioni sostitutive dei bisogni diffusi di tossicodipendenza, attraverso la rappresentazione proiettiva pubblica del fenomeno e la canalizzazione dell'aggressività su capri espiatori che si prestano a tale scopo (G. SMAUS, 78).

5.3. - Le conseguenze della reazione sociale sul comportamento successivo del tossicodipendente, pongono essenzialmente il problema dell'interazione fra l'attribuzione di definizioni, ruoli, identità devianti da parte dell'ambiente e le scelte ulteriori di chi consuma droghe. Si tratta di vedere se tale attribuzione restringe il campo di possibilità di altri ruoli e altre identità fino a fare coincidere « tutto il comportamento e tutta la personalità del tossicodipendente con le identità e i ruoli devianti », oppure se rimangono altre possibilità.

L'ipotesi del *Labelling approach* voleva che venisse a crearsi quella sovrapposizione tra attribuzioni e identità devianti. Certamente, in molti casi si ha l'impressione che ciò si realizzi proprio per la forza, la continuità e la pervasività delle attribuzioni devianti.

Più recenti indirizzi critici (TAYLOR, WALTON, YOUNG, MATZA, BARATTA, SALVINI, DE LEO) propongono una maggior complessità di questo processo, all'interno del quale, pur riconoscendo grande rilevanza all'effetto dell'attribuzione deviante, vengono rivalutati la progettualità, la scelta, l'intenzionalità dell'attore impegnato a interagire con quelle attribuzioni, a comunicare con gli altri, ad elaborare contraddizioni e conflitti. Il che consente una minore rigidità deterministica, una maggiore responsabilizzazione dell'attore, e ripropone la necessità di considerare e studiare quelle contraddizioni e quei conflitti, cioè tutti quegli aspetti « oggettivi » che la prospettiva del *Labelling* tendeva a mettere sullo sfondo.

Queste ultime considerazioni nulla tolgono all'assunto che la tossicodipendenza diviene socialmente deviante solo nelle interazioni concrete in cui le attribuzioni e gli interventi fanno

riferimento prevalente o esclusivo a quegli aspetti del comportamento che costituiscono delle infrazioni di principi e di norme sociali. Tuttavia, qui si è proposta l'ipotesi per cui il carattere selettivo delle attribuzioni in senso deviante (abbondantemente evidenziato ed esemplificato in questo scritto) va riconsiderato nei termini di « una interazione fra le caratteristiche della selettività delle agenzie formali e informali di controllo sociale e le caratteristiche specifiche della selettività dell'attore impegnato nel comportamento tossicodipendente ».

6. - Questo lavoro esprime il tentativo di applicare al fenomeno specifico della tossicodipendenza lo schema concettuale proprio dell'analisi della devianza. Lo scopo era quello di esaminare le relazioni fra tossicodipendenza e devianza e, in particolare, di vedere se, come e quando la tossicodipendenza, nella nostra società, diventa devianza. Partendo quindi da una distinzione fra i due fenomeni, ho messo a confronto alcune definizioni di tossicodipendenza con quello di devianza allo scopo di saggiarne le potenzialità esplicative ed interpretative. Ne è emerso che il comportamento di tossicodipendenza tende a diventare devianza soltanto in determinate condizioni che ho cercato di esemplificare. Fuori da queste condizioni, nessun comportamento di tossicodipendenza costituisce in sé devianza. Poiché una precisa condizione della devianza è l'infrazione di norme sociali, ho lavorato sulla questione se la tossicodipendenza esprimesse violazione di norme e quali. Ne è emerso un campo di indagine poco esplorato e potenzialmente ricco. Oltre ai rapporti confusi tra tossicodipendenza e norma penale, ho considerato a titolo indicativo quelli relativi ai principi e alle norme di prestazione, di aggressività, di autorità, al controllo sociale del piacere, del dolore, della dipendenza, della costanza e della convenzionalità del senso di realtà. Ho evidenziato peraltro che neppure l'infrazione di norme è una condizione sufficiente per la devianza: questa è rappresentata dall'attribuzione esplicita, nelle interazioni sociali, al comportamento tossicodipendente, di negatività in senso deviante e di bisogni di controllo. Ho brevemente considerato le origini immediate e remote della risposta sociale alla tossicodipendenza, e le sue conseguenze sul comportamento succes-

sivo. Al riguardo ho criticato i limiti della teoria del *Labelling*, proponendo di considerare in termini meno riduttivi l'interazione tra la selettività delle attribuzioni devianti e la selettività intenzionale e responsabile dell'attore impegnato nel comportamento di tossicodipendenza.

Ritengo che questo schema di analisi abbia mostrato la sua validità non tanto per gli aspetti che ha rivelato immediatamente, quanto per le ipotesi e i filoni d'indagine che lascia intravedere.

RIASSUNTO

L'Autore esamina preliminarmente alcune delle più recenti tendenze interpretative sul fenomeno delle tossicodipendenze, per sottolineare le carenze di studi sistematici sul rapporto fra tossicodipendenza e devianza. Utilizzando delle collaudate definizioni dei due fenomeni, l'Autore le mette a confronto per esaminare le differenze, le contaminazioni, le influenze e le sovrapposizioni fra gli stessi fenomeni. Emerge una nuova prospettiva di analisi della tossicodipendenza, mentre vengono saggiate in questo settore le potenzialità esplicate della categoria della devianza. Ne deriva l'ipotesi generale che la tossicodipendenza non costituisca di per sé devianza, ma rappresenti, tuttavia, uno dei terreni divenuti oggi più fecondi per i processi psico-sociali di formazione della devianza. Questi processi vengono individuati e analizzati nelle interazioni fra soggetto e comportamento tossicodipendente, fra tossicodipendenza e norme formali e informali minacciate o trasgredite da essa, e infine fra soggetto-comportamento, norme e risposta sociale. La devianza dunque si alimenta di tossicodipendenza, ma a sua volta contribuisce a stabilizzare e a irrigidire la tossicodipendenza, nonché a conferirle alcuni dei caratteri di negatività sociale che sono propri dello stereotipo diffuso al riguardo. L'articolo suggerisce che per combattere la tossicodipendenza è necessario porsi anche il problema di come affrontare le sue interazioni con la devianza.

RESUME

L'Auteur examine tout d'abord certaines des tendances les plus récentes en matière d'interprétation du phénomène de la toxicomanie et il souligne les défaillances des études systématiques sur le rapport entre la toxicomanie et la déviance. En utilisant des définitions reçues des deux phénomènes, l'Auteur les confronte pour examiner les différences, les contaminations, les influences et aussi les superpositions entre ces deux phénomènes. Il en ressort une nouvelle perspective d'analyse de la toxicomanie ainsi qu'un essai sur les possibilités d'explication, dans ce secteur, de la catégorie de la déviance. Il en découle l'hypothèse, d'ordre général, que la toxicomanie ne constitue pas, en soi,

une déviance mais qu'elle représente toutefois l'un des terrains devenus aujourd'hui les plus féconds pour les processus psycho-sociaux de formation de la déviance. Ces processus sont repérés et analysés dans les interactions entre le sujet et le comportement du toxicomane, entre la toxicomanie et les normes, formelles et informelles, que celle-ci menace ou viole, et enfin entre le sujet et le comportement, les normes et la réponse sociale. La déviance donc est alimentée par la toxicomanie mais elle contribue, à tour, à stabiliser et à durcir la toxicomanie et elle lui confère, en outre, certains des caractères de négativité sociale qui sont propres au stéréotype diffusé à cet égard. L'article suggère que, pour combattre la toxicomanie, il faut se poser le problème de savoir comment faire face à ses interactions avec la déviance.

SUMMARY

The Author preliminarily examines some of the more recent trends in the interpretation of the drug addiction phenomenon in order to emphasize the lack of systematic studies on the relation between drug addiction and deviance. Utilizing well-tested definitions of each of these categories, the Author compares them to examine the differences, contaminations, influences and super impositions between the two phenomena. A new perspective for the analysis of drug addiction emerges, in which the explanatory potential of the category of deviance is tested. From this, the Author derives the general hypothesis that drug addiction does not constitute deviance «per se», but represents, nonetheless, one of the most fruitful breeding-grounds today for the psycho-social processes by which deviance is formed. These processes are identified and analyzed in the interactions between the individual drug addict and the behaviour patterns characteristic of drug addiction, between drug addiction and the formal and informal norms threatened or transgressed by it, and lastly between the drug addict's behaviour, norms and social response. Deviance, therefore, is not only nourished by drug addiction, but contributes, in turn, to stabilize and rigidify it, and to confer on it some of the negative social features peculiar to the widespread stereotype associated with drug addiction. The article suggests that to combat drug addiction, the problem of how to tackle its interactions with deviance needs to be posed anew.

RESUMEN

El Autor examina en principio algunas de las más recientes tendencias de interpretación del fenómeno de la toxicomanía y subraya la falta de estudios sistemáticos sobre la relación existente entre toxicomanía y desviacionismo. Utilizando definiciones usuales de los fenómenos, el Autor las confronta para examinar las diferencias, las contaminaciones, las influencias y las superposiciones entre los mismos fenómenos. Surge una nueva perspectiva de análisis de la toxicomanía a la par que se reconocen en este sector las posibilidades de explicación de la categoría del desviacionismo. De ello deriva la hipótesis general que la toxicomanía no constituye por sí misma desviacionismo, pero que representa, sin embargo, uno de los terrenos actuales más fecundos para los procesos psico-sociales de formación del desviacionismo. Estos procesos son individualizados y analizados en las interacciones entre sujeto y comportamiento toxicomaniaco, entre toxicomanía y normas formales e informales amenazadas o trasgredidas

por la misma y finalmente, entre sujeto-comportamiento, normas y respuesta social. El desviacionismo, por lo tanto, se alimenta de toxicomanía, pero a su vez contribuye a estabilizar y hacer más rígida la toxicomanía y también a conferirle algunas de las características de negativismo social que son propias del estereotipo difundido al respecto. El artículo sugiere que para combatir la toxicomanía es necesario plantearse también el problema de cómo afrontar sus interacciones con el desviacionismo.

ZUSAMMENFASSUNG

Einleitend nimmt der Verfasser einige der jüngsten interpretativen Tendenzen des Phänomens der Rauschgiftabhängigkeit in Erwägung, um die Mängel an systematischen Untersuchungen über das Verhältnis zwischen Rauschgiftabhängigkeit und Verhaltensabweichungen hervorzuheben. Unter Anwendung einiger bewährten Definitionen beider Phänomene zieht der Verfasser einen Vergleich derselben, um deren Unterschiede, Verschmelzungen, Einflüsse und Überlagerungen zu prüfen. Es stellen sich dabei neue Perspektiven der Auswertung der Rauschgiftabhängigkeit heraus, wobei die erläuternden Potentialitäten der Kategorie der Verhaltensabweichungen in diesem Bereich untersucht werden. Daraus entspringt die allgemeine Hypothese, dass Rauschgiftabhängigkeit an sich selbst keine Verhaltensabweichung bildet, jedoch einen der derzeit für psycho-soziale Entwicklungsvorgänge der Verhaltensabweichung fruchtbarsten gewordenen Böden darstellt. Diese Vorgänge werden hier in den Wechselwirkungen zwischen Subjekt und rauschgiftabhängiges Verhalten, zwischen Rauschgiftabhängigkeit und formellen sowie informellen, dadurch bedrohten oder verletzten Vorschriften und zuletzt zwischen Subjekt-Verhalten, Vorschriften, und sozialer Antwort festgestellt und analysiert. Die Verhaltensabweichung nährt sich also der Rauschgiftabhängigkeit, trägt aber ihrerseits bei, die rauschgiftabhängigkeit zu stabilisieren und zu erstarren, und ihr einige der sozialnegativen Merkmale zu verleihen, die des diesbezüglich verbreiteten Stereotyps eigen sind. Der Artikel schliesst mit der Empfehlung, sich bei der Bekämpfung der Rauschgiftabhängigkeit auch das Problem der Bekämpfung deren Wechselwirkungen mit Verhaltensabweichungen zu stellen.

BIBLIOGRAFIA

Per un aggiornamento bibliografico sui problemi della tossicodipendenza (articolato per argomenti ed in ordine cronologico).

1. — *Aspetti generali del fenomeno delle tossicodipendenze*

- (1965) AA.VV.: *Le intossicazioni voluttuarie nella società italiana*, Giuffré, Milano.
- (1967) A. PEZZINGA: «Il movimento mondiale degli stupefacenti secondo le ultime statistiche degli organi di controllo», in *Rivista della Guardia di Finanza*, VI, pagg. 775.
- (1968) AA.VV.: *I paradisi della droga*, SEI, Torino.
- (1969) P. LAURIE: *Drugs*, Penguin Books, Harmondsworth.

- (1970) AA.VV.: «Il male oscuro della droga. Nebbia sulla coscienza», in *Ragazzi d'oggi*, anno XXI, n. 4 aprile, pagg. 11-25.
 COLUMBA, COSTANTINI: *La droga è tra noi*, Newton Compton Italiana, Roma.
 S. LUCARINI: *Dossier sulla droga*, Città Nuova Ed., Roma.
 C. OLIEVENSTEIN, M. ARON: *La rivoluzione della droga*, Mursia, Milano.
- (1971) L. BOLLA: *Droghe, mostri, perversioni*, Bolla, Torino.
 U. BRUZZESE: *La droga e i giovani*, IES, Roma.
 S. FIUME: *Tossicomanie: alcool, droghe, psichedelici, stupefacenti, ieri ed oggi*, Paoline, Modena.
 A.M. PERICOLI: *Lo spiritual dell'ex drogato*, Città Nuova, Roma.
- (1972) AA.VV.: *Droga e società*, Sandor, Milano.
 AA.VV.: *Il problema della droga oggi*, Giuffrè, Milano.
 AA.VV.: *La droga, aspetti medici e morali*, Oari, Varese.
 G. BEAUMONT: *Oltre la droga*, Borla, Torino.
 Commission of enquiry into the non-medical use of drugs, cannabis, Crawn, Ottawa.
 A. MADEDDU: «Tossicomanie antiche e moderne. Aspetti e limiti delle ricerche clinico-statistiche ed epidemiologiche», in *La droga malattia o reato?*, Amci, Milano.
 M. RUSCONI, G. BLUMIR: *La droga ed il sistema*, Feltrinelli, Milano.
- (1973) AA.VV.: *Società di oggi e droga*, Comune di Roma.
 AA.VV.: WHO, Regional office for Europe Report on a Working Group, Frankfurt.
 AA.VV.: WHO, Report on a study, Regional Office for Europe, Copenhagen.
 AA.VV.: *Tossicomanie accettate*, Documento Geigy, I° semestre.
 G. BLUMIR: *Con la scusa della droga*, Guaraldi, Rimini.
 B. FARIGNOLI: *Droga oggi*, Sugarco, Milano.
 C. LAMON, LAMBERTI: *Il Sistema Mondiale della Droga*, Einaudi, Torino.
 MANTELLI, C. CARRACCIA: *La politica della droga*, Napoleone, Torino.
 C. MELINO: *Le più comuni intossicazioni voluttuarie*, Istituto Italiano di Medicina Sociale, Roma.
 M. RUSCONI, G. BLUMIR: «La strategia della droga», in *Sapere*, n. 85.
 UNIONE GIURISTI CATTOLICI ITALIANI (a cura di): *Il problema della droga*, Giuffrè, Milano.
- (1974) AA.VV.: *Droga e società italiana*, Giuffrè, Milano.
 D.H. HUBER, R.R. STIVERS, L.B. HOWARD: «Heroin-overdose deaths in Atlanta », in *J. Amer. Med. Ass.*, pagg. 228-319.
 B. LAGAZZI: *La peste bianca, la droga*, Paoline Catania.
- (1975) AA.VV.: *La droga*, Cinit, Cineforum Italiano, Venezia.
 ANDREOLI: *L'uso della droga, aspetti e problemi*, Tamburini, Milano.

- B. GIANCASPRO: *La droga. Storia. Classificazione. Patologia. Sociologia. Legislazione. Prevenzione*, Abete, Roma.
- M. MORACE (a cura di): *Tossicomanie ed emarginazione dei giovani*, Centro Italiano di Solidarietà.
- (1976) G. ARNAO: *Rapporto sulle droghe*, Feltrinelli, Milano.
- AA.VV.: *I contributi del gruppo di lavoro dei giornalisti sul fenomeno droga in Piemonte*, CMAS, Firenze.
- Controculture, *Le droghe ed il loro abuso*, Savelli, Roma.
- D. DE MAIO e coll.: *Le tossicomanie giovanili*, Il Pensiero Scientifico Edit., Roma.
- E. GIUS, G. PRIVITERA: *La diffusione della droga tra i giovani*, CLU, Trento.
- S. LUCARINI: *Dossier sulla droga*, Città Nuova, Roma.
- G. PADOAN: *La droga, che cosa, come e perché*, AMZ, Milano.
- (1977) A. MARGELLINI, B. MACCHIA, I. MORELLI e coll.: *La droga questa epidemia moderna*, Libreria Editrice Fiorentina, Firenze.
- L. CANCRINI, M. MALAGOLI TOGLIATTI, G. P. MEUCCI: *Droga, chi come e perché e soprattutto che fare*, Sansoni, Firenze.
- F. FERRAROTTI: *Giovani e droga*, Liguori, Napoli.
- M. C. FOLLIERO: «Droga problema insolubile», in *Confronto*, n. 4-5, pagg. 529 e 537.
- G. LANZA: *La droga*, IDI, Firenze.
- GRUPPO ABELE: *Droga, in quale direzione*, «Il Portichetto», Cuneo.
- L. MERIGHI: *Ultimo dossier droga*, Esperienze, Fossano.
- H. NOWLIS: *La droga demistificata*, Armando, Roma.
- C. OLIEVENSTEIN: *La droga che cosa è*, Salani, Firenze.
- G. STEFANELLI: *Droga e drogati*, Paravia, Torino.
- (1978) V. ANDREOLI, F. MAFFEI, G. TAMBURINO: *Il ciclo della droga. Aspetti medici e giuridici*, Mondadori, Milano.
- C. BAUDELAIRE: *I paradisi artificiali*, Guanda, Milano.
- G. BRUNETTA: «Il punto sul problema droga», in *Aggiornamenti Sociali*, n. 7-8, pagg. 527-538.
- G. BRUNETTA: *Giovani e droga*, Centro Studi Sociali, Milano.
- UFFICIO STUDI E PROGRAMMAZIONE (Servizio Anti-droga) del Ministero della P. I., *Aggiornamenti sul problema della droga*, Istituto Poligrafico dello Stato, Roma.
- N. KESSEL, H. WALTON: *Alcoolismo, patologia e terapia del bere*, Feltrinelli, Milano.
- (1979) AA.VV.: «Droga ed alcoolismo, la società del malessere», in *Città e Regione*, anno V, n. 7 luglio.
- P.L. CORNACCHIA (a cura di): *Eroina oggi*, Stampa Alternativa, Roma.
- L. CANCRINI, M.C. CISTERNINO, M.G. MENARINI: «La diffusione dell'alcoolismo in Italia», in *Rivista di Psichiatria*, Vol. XIV, n. 5, settembre-ottobre.
- M.M. GLATT: *I fenomeni di dipendenza*, Feltrinelli, Milano.
- GIUS e altri: *Condizione giovanile e droga*, Provincia autonoma di Trento.
- G. JERVIS: *Manuale critico di psichiatria*, Feltrinelli, Milano.

- (1980) AA.VV.: *Perché la droga*, Bulzoni, Roma.
 AA.VV.: «Il problema della droga e la condizione giovanile: una indagine negli istituti superiori di Terni, sull'atteggiamento degli studenti», in *Documenti Educazione Sanitaria*, luglio.
 M. BRUSA, P. CORNACCHIA, P. CUSANO: *Le tossicodipendenze*, Angeli, Milano.
 S. CAMPANILE, C. CASTIGLIONE, E. CHIARI: *La droga nel mondo attuale*, EGM, Modena.
 «Droga, aspetti terapeutici sociali legislativi», da *Salute e territorio*, *Rivista Bimestrale di politica socio-sanitaria*, La Nuova Italia, Firenze.
 P.F. MANNAINI: *Le tossicodipendenze*, Piccin, Padova.
 L. SOLIVETTI: *Perché la droga*, Angeli, Milano.
- (1981) BENINCASA, CRISPI, TRAVAGLINO: *I giovani e la droga*, Bulzoni, Roma.
 L. CANCRINI: *Le tossicomanie*, Ed. Riuniti, Roma.
 AA.VV.: *Un problema di oggi la droga*, Istituto Italiano di Medicina Sociale.
- (1982) Comune di Roma, Assessorato alla Sanità, *Una città di fronte alla droga, tra realtà e progetto*, a cura di R. ZERBETTO.
2. — *Aspetti eziologici, psicologici, culturali e sociali del fenomeno delle tossicodipendenze*
- (1964) LEMERT E.M.: «Anomic and Drug Addiction», in CLINARD M.B.: *Anomic and Deviant Behavior*, Free Press, New York.
- (1966) O' DONNEL J. A., BALL J.C.: *Narcotic Addiction*, Harper e Row, New York.
- (1968) DAWTRY F.: *Social Problems of Drug Abuse*, Butterwaths, London.
- (1969) HOPKINS J. (a cura di): *Le voci degli hippies*, Laterza, Bari, pag. 324.
 SUTTER A. G.: «Worlds of Drug Use on the street», in GRESSEY D.R., WARD D.A., *Delinquency, Crime and Social Process*, Harper e Row, New York.
- (1970) IMLAH H.: *Drugs in modern society*, Chapman, London.
 OLIVENSTEIN C.: *La rivoluzione della droga*, Mursia, Milano, pagg. 203.
- (1971) CESA BIANCHI M.: «Aspetti psicologici del problema della droga nei giovani», in *Lezioni sulle droghe*, Comune di Milano.
- (1972) ANONIMO: *Alice. I giorni della droga*, Feltrinelli, Milano, pagg. 199.
 BECKER H.S.: «Come si diventa fumatori di marijuana», in *Rassegna Italiana di Sociologia*, n. 2.
 BIANCO P.: *Droga di classe*, Samonà e Savelli.
 BONZANINI A.: «La droga come espressione di una crisi di valori», in *Droga e Società*, Convegno Sandoz, Milano.
 «Family Factors in the Prediction of Jouthful Drug Risk», in *Droga e Società*, Convegno Sandoz, Milano.
 GOODE E.: *Drugs in American Society*, Knopf, New York.

- HOLLSTEIN W.: *Underground, sociologia della contestazione giovanile*, Sansoni, Firenze.
- MAFFI M.: *La cultura underground*, Laterza, Bari.
- OROFINO P., SANTARELLO: «La droga nei suoi riflessi psicosociali», in *Esperienze Sociali*, n. 24.
- ZINBERG H. E., ROBERTSON J.A.: *Drugs and the Public*, Simon and Schuster, New York.
- (1973) National Commission on marijuana and drug abuse, *Drug Use in America: Problem in Perspective*, Government Printing Office, Washington D.C.
- CATANIA F., VIGORELLI P.: *L'industria della droga*, Marsilio, Padova.
- (1974) AA.VV.: *Psicoanalisi e droga. Ricerche psicoanalitiche sulla droga*, Cappelli, Bologna, pagg. 113.
- BLUMIR G.: *Droga e follia*, Tattilo, Roma, pagg. 215.
- C.N.P.D.S. Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale, *Droga e Società Italiana*, Giuffrè, Milano.
- JOSEPHSON E., CARROL E. (a cura di): *Drug use, epidemiological and sociological approaches*, Hemisphere Publishing C., Washington D.C.
- (1975) DE STEFANO PERROTTA A.: *Droga e politica sociale*, Sei, Torino, pag. 142.
- (1976) AA.VV.: *Droga e linguaggio*, Marsilio, Padova, pag. 256.
- AA.VV.: «Il controllo sociale della droga», in *Politica del Diritto*, n. 5, pag. 628 e segg.
- CANEPA G.: «Criteri di valutazione dei fattori socio-culturali nell'origine delle tossicomanie», in *Giustizia Costituzionale*, n. 2-3, pag. 61 e segg.
- CUGURRA F., CANEVARI A.: *Indagine conoscitiva sulla farmacodipendenza in giovani studenti*, Seu, Roma, pag. 25.
- DE MAIO D. e coll.: *Le tossicomanie giovanili*, Il Pensiero Scientifico, Roma, pag. 293.
- ERMENTINI A., VERDICCHIO O.: *Droga, famiglia e società*, Mursia, Milano, pag. 238.
- JERVIS J.: «L'ideologia della droga e la questione delle droghe leggere», in *Quaderni piacentini*, nn. 58-59.
- BISIO B.: *Psiche e droga*, Bulzoni, Roma.
- (1977) CANCRINI L. (a cura di): *Esperienze di una ricerca sulle tossicomanie giovanili in Italia*, Mondadori, Milano, pag. 248.
- DE ANGELIS M.: *Generazione di drogati?*, New Press, Padova, pag. 157.
- LETTIERI N.: «La droga in Italia», in *Promozione Sociale*, n. 3, pagg. 9-12.
- MASINI G. E.: *Su alcuni aspetti della tossicodipendenza in rapporto alla realtà sociale*, CMAS, Firenze.
- SZASZ S. TH.: *Il mito della droga. La persecuzione rituale delle droghe, dei drogati e degli spacciatori*, Feltrinelli, Milano, pag. 206.
- (1978) ANTONINI F.: «I risvolti sociali del problema droga», in *Ipotesi*, n. 6, Roma, pagg. 21-22.
- BARBERO AVANZINI B.: *Droga, giovani e società*, Il Mulino, Bologna, pag. 250.

- BERTOCCHI L., FACCIOLI P., FINZI G.: «Giovani e droga: una ricerca a Bologna», in *Sapere*, n. 809.
- CAMPAGNOLA S., CESCHIA E., «Il problema della droga in Lombardia», in *Prospettive Sociali e Sanitarie*, n. 8, pagg. 4-7.
- CORNACCHIA P. L.: «L'eroina uccide? Da un'analisi delle cronache: a morire sono i poveri», in *Sapere*, n. 807, pagg. 5-12.
- CORNACCHIA P., TERRANOVA R.: *Quale droga?*, Tenuerello, Roma.
- MEUCCI G. P.: «La diffusione della droga in Toscana», in *Politica e Società*, n. 5, pagg. 9-11.
- (1979) ARNAO G.: *Droga e potere*, Savelli, Milano.
- CAPRARA G.V. e altri: «Personalità e tossicomania», in *Rivista di applicazioni psicologiche*, n. 3, Angeli, Milano.
- CAPRARA G.V. e altri: «Contributo allo studio della personalità del tossicomane mediante il reattivo di Rorschach», in *Il lavoro neuropsichiatrico*, vol. 64, fasc. 3.
- CEPPI M., DE LEO G.: «Aspetti psicologici delle tossicomanie nell'adolescenza», in A. SALVINI, *Sviluppo deviante e problemi d'intervento*, Patron, Bologna, pag. 306.
- Controinformazione*, «Eroina, ultimo feticcio del capitale drogato», n. 16, pagg. 45-46.
- FREJEVILLE Y.P., DAVIDSON F., CHOQUET M.: *I giovani e la droga*, Armando, Roma, pag. 229.
- INGLIS B.: *Il gioco proibito*, Mondadori, Milano, pag. 228.
- (1980) AA.VV.: *Perché la droga*, Bulzoni, Roma, pag. 177.
- BERLINGUER G.: *La droga fra noi*, Editori Riuniti, Roma.
- CORNACCHIA P.L.: «Mito e profitto: il mercato della droga», in *Sapere*, n. 827, pagg. 18-22.
- SOLIVETTI L.M.: *Perché la droga?*, Angeli, Milano, pag. 165.
- (1981) DI CRISTOFANO G., LONGO: *La cultura della droga*, Bulzoni, Roma.
- LEMERT E.M.: *Devianza, problemi sociali e forme di controllo*, Giuffrè, Milano.
- SCANAGATTA NOVENTA: *Droga e controllo sociale*, Liviana, Padova.
- (1982) CAPRARA G.V., DE LUCA G., *Istituzione e tossicodipendenza*, Il Pensiero Scientifico, Roma.
3. — *Esperienze personali di rapporto con le droghe*
- (1966) LARNER J., TAFFERTELLER R.: *Drogati al magnetofono*, Mondadori, Milano, pag. 227.
- (1970) BURROUGHS W.: *Droga rabbiosa*, Olimpia Press, Milano, pag. 136.
- BURROUGHS W.: *Il pasto nudo*, Sugar, Milano.
- CASTANEDA G.: *A scuola dallo stregone*, Astrolabio, Roma, pag. 212.
- (1971) LABIN S.: *Hippies, droga e sesso*, Landoni, Legnano, pag. 345.
- GINSBERG A.: *Juke Box all'idrogeno*, Mondadori, Milano, pag. 468.
- LEARY T.: *Grande sacerdote*, Sugar, Milano, pag. 493.

- (1972) CORTINA F.M.: *Faccia a faccia*, Sperling e Kupfer, Milano, pag. 310.
- (1973) BORG G.: *Viaggio alla droga*, Paoline, Modena, pag. 250.
CERRATO P.: *La coscienza che scotta*, Gribaudo, Torino, pag. 97.
- (1974) LEARY T.: *Fuga*, Arcana, Roma, pag. 232.
LEARY, METZNER, ALPERT: *L'esperienza psichedelica*, Sugar-Co, Milano, pag. 190.
WILKERSON D.: *Noi abbiamo preso la droga*, GBU, Roma, pag. 158.
- (1975) DE QUINCEY TH.: *Le confessioni di un mangiatore d'oppio*, Rizzoli, Milano, pag. 363.
- (1976) BONFIGLIO G., FALLI S., PACINI A.: «Esperienza su 158 giovani tossicomani ospedalizzati in reparti psichiatrici», in *Difesa Sociale*, n. 21, pagg. 69-82.
Consiglio Regionale Piemonte, *Qualora tu abbia provato la droga, quali esperienze ne hai tratto?*, Torino.
MELARIO E.: *Perché ci droghiamo. La scimmia in corpo*, Elle Emme, Milano, pag. 97.
- (1977) CORRADINI G.: *Esperienze sulla tossicodipendenza da metadone e da eroina*, CMAS, Firenze.
CONTI GUGLIA C.: *Un prete con gli hippies a Trinità dei Monti*, Paoline, Catania, pag. 231.
D'ARCANGELO E.: *La droga nella scuola. Inchiesta tra gli studenti di Roma*, Einaudi, Torino, pag. 246.
FERRAROTTI F.: *Giovani e droga*, Liguori, Napoli, pag. 501.
DUCHAUSSOIS C.: *Flesh Katmandu il grande viaggio*, Sei, Torino, pag. 407.
RUSCONI M., BLUMIR G.: *La droga ed il sistema. Cento drogati raccontano*, La nuova repressione, Feltrinelli, Milano, pag. 310.
ZAMBONI D.: *Giovani tra droga e speranza, fatti vissuti*, Città Nuova, Roma, pag. 130.
- (1978) AMBROSI C.: *Limoni neri, due anni con l'eroina*, Feltrinelli, Milano.
GASPARINI B.: *A scuola si muore*, Rizzoli, Milano, pag. 126.
GUILLOU J.: *Questo figlio che si droga è mio*, Sei, Torino.
ZOIS G.: *La droga secondo loro*, pag. 147.
- (1979) CATANIA E.: *Basta morire di eroina*, Mastrogiacomo Ed.
- (1980) PARCA G.: *Lo sbalzo. Intervista ad una ragazza che ha smesso di bucarsi*, Longanesi, Milano.
- (1981) BOGGIO M.: *Farsi uomo oltre la droga*, Bulzoni, Roma.
DE ANGELIS R.: *Droga e controcultura nella periferia urbana. Storie di vita della marginalità giovanile*, Armando, Roma.

4. — Aspetti giuridici

- (1970) INTRONA F.: «La disciplina degli stupefacenti nella legislazione vigente», in *Rivista Penale*, pag. 325.
- (1972) BRUSCA F.: *Tossicomane e stupefacenti. L'abuso e la detenzione personale di sostanze stupefacenti*, Ceveb, Roma, pag. 139.

- SIMEONE A., PEZZINGA A.: *Il codice degli stupefacenti*, La Tribuna, Piacenza, pag. 444.
- (1973) CARACCIA MANTELLI C.: *La politica della droga*, Napoleone, Roma, pag. 173.
- DELOGU T.: «La problematica giuridica delle tossicomanie», in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pag. 497.
- FARMA L.: «La situazione comunitaria della legislazione anti-droga», in *Rassegna di Diritto e Tecnica dell'alimentazione*, pag. 21.
- SIMI DE BURGIS R.: *Gli stupefacenti e le legislazioni europee*, Città Nuova, Roma, pag. 265.
- (1974) RICCIOTTI R.: «50 anni di legislazione e giurisprudenza sulle sostanze stupefacenti», in *Critica Penale*, pag. 47.
- Unione Giuristi Cattolici Italiani: *Il problema della droga*, Giuffrè e Justitia, Roma, pag. 194.
- (1976) CARABBA E. F.: *I reati nella legge sugli stupefacenti. Discipline degli stupefacenti e sostanze psicotrope*, Laurus, Firenze.
- D'ARCANGELO E.: «La nuova legge sulla droga: un passo avanti e due indietro», in *Quaderni Piacentini*, anno XV, n. 58-59, pagg. 33-52.
- DE CURTIS F.: «L'intervento del pretore nei processi di droga. Brevi osservazioni sull'articolo 98 della legge 22 dicembre 1975, n. 685», da *La giustizia penale*, parte III, pagg. 252-254.
- DI GENNARO G.: *La droga. Controllo del traffico e recupero dei drogati. Commento alla legge 22 dicembre 1975, n. 685, sulla disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope*, Giuffrè, Milano, pag. 454.
- INSOLERA G., STORTONI L.: «Un'altra legge speciale: La legge sulla droga», in *La Questione Criminale*, anno II.
- Istituto per la Documentazione e gli Studi Legislativi (ISLE) (a cura di): *Nuova normativa sugli stupefacenti. Aspetti giuridici e sanitari*, Giuffrè, Milano, pag. 92.
- Legislazione sugli stupefacenti*, Ed. Informazioni Parlamentari.
- MELE V.: «Considerazioni sugli aspetti penalistici della nuova legge sugli stupefacenti», in *Giustizia e Costituzione*, n. 2-3, pagg. 57-60.
- PALAZZO F.: «Nota sulla detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale non terapeutico», in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, anno XIX, pagg. 216-224.
- TARTAGLIONE G.: «Norme penali speciali nella nuova disciplina legale sulle sostanze psicotrope e stupefacenti», in *Rivista Penale*, n. 9, pagg. 945-960.
- SCOTTI L.: «Problemi integrativi della nuova legge sugli stupefacenti», in *Giustizia e Costituzione*, n. 2-3, pagg. 53-56.
- (1977) BREDA R.: «La penalizzazione in materia di droghe», in *Promozione Sociale*, n. 2, pagg. 17-32.
- FERONE U.: «Su alcune questioni derivanti dalla nuova legge sulle sostanze stupefacenti e psicotrope», in *Giustizia Penale*, II, pagg. 126-128.
- MALAGOLI TOGLIATTI M.: «Problemi e compiti urgenti per l'applicazione della legge sugli stupefacenti», in *Psicologia Contemporanea*, n. 26, pagg. 52-53.

- SELLAROLI G.: «Irrazionalità vecchie e nuove nella disciplina della detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale», in *Giurisprudenza italiana*, II, pagg. 190-197.
- VETERE C.: «Considerazioni sulla legge anti-droga», in *Promozione Sociale*, n. 1, pagg. 61-68.
- (1978) CHIOZZA G., MALCONTENTI R.: «Orientamenti della giurisprudenza genovese in tema di modiche quantità di sostanze stupefacenti», in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pagg. 274-281.
- FORTUNA E.: «Le norme procedurali della legge 22 dicembre 1975 (disciplina delle sostanze stupefacenti e psicotrope)», in *Critica Giudiziaria*, anno III, n. 1-2, pagg. 75-92.
- RIZZO B.: «La droga, la legge e i giovani», in *Confronto*, n. 3, pagg. 362-376.
- (1979) COSI G.: *La liberazione artificiale. L'uomo e il diritto di fronte alla droga*, Giuffrè, Milano, pag. 352.
- PICOTTI L.: «La disciplina degli stupefacenti: vecchi e nuovi strumenti di controllo sociale. Ricerca nell'area veneta sull'applicazione della legge 22 dicembre 1975, n. 685», in *La Questione Criminale*, V, n. 2, pagg. 253-301.
- (1980) FLICK G. M.: *Droga e legge penale. Miti e realtà d'una repressione*, Giuffrè, Milano, pag. 297.

5. — *Sul rapporto droga - crimine*

- (1966) PANTALEO M.: *Mafia e droga*, Einaudi, Torino.
- (1970) GUARINO M.: «La tossicomania è un contributo alla criminalità», in *Ragazzi d'oggi*, n. 4.
- DE VINCENTIS G., FERRACUTI F.: «Aspetti criminologici delle intossicazioni voluttuarie», in *Appunti di criminologia*, Bulzoni, Roma.
- MONOPULO A.: «Tossicomania e criminalità», in *Rivista di Polizia*.
- (1972) BANDINI T., GATTI N., TRAVERSO G. B.: «Droga e delinquenza. Ricerca su un gruppo di detenuti giovani adulti», in *Rivista Neuropsichiatrica*, n. 3-4, pag. 249 e segg.
- MILANESI G., PAMPILI L. M.: *Le tossicomanie giovanili come comportamento deviante*, Sei, Torino.
- (1973) BALLONI A.: «La droga e i giovani. Alcuni aspetti criminologici e socio-psicologici», in *Justitia*, a. XXVI, n. 3-4.
- (1974) DE LEO, FERIOZZI: «Alcool-criminalità: indagine catamnestic, sociale e psicologica», in *Il lavoro neurops.*, vol. 54.
- PONTI G.: *Attuali correlazioni fra tossicomania e criminalità*. Indicazioni ed esigenze del centro di profilassi anti-droga delle carceri giudiziarie di Milano.
- TELATIN L.: «La droga ed altre intossicazioni come causa della criminalità giovanile», in *Medicina Sociale*, n. 4.
- (1975) CALVANESE E., GALLINA FIORENTINI P.: «La criminalizzazione del tossicomane: aggiornamento e verifica del problema

- alla luce di alcune ricerche straniere, in *Rassegna di Studi Penitenziari*, pag. 1029.
- SEMERARI A.: «Aspetti psico-patologici e criminologici della stupefazione», in *Critica Penale*, p. III.
- (1976) CARABBA E.F.: *Il reato della legge sugli stupefacenti*, Laurus, Firenze.
- Consiglio Superiore della Magistratura: *La prevenzione e repressione dei reati connessi all'uso ed al commercio di droga*, Istituto Poligrafico dello Stato, Roma.
- MERCURI: «Alcune osservazioni su alcoolismo e criminalità», in *Il lavoro neurops.*, vol. 59.
- MIGLIORINO G.: «Droghe psichedeliche e delitti sessuali», in *Osservatorio Legale*, vol. I, pag. 1.
- (1977) ANTONIOTTI F.: *Aspetti medico-legali in tema di tossicodipendenza ed alcoolismo*, Zacchia, 52 : 109, n. 2.
- BALLONI A.: «Droga e devianza giovanile», in *Atti del Convegno sulle tossicodipendenze*, Ravenna, 28-29 gennaio, pagg. 37-50.
- BALLONI A.: *Criminologia e psicopatologia. Analisi di 110 perizie psichiatriche*, Patron, Bologna.
- (1981) Federazione Veronese PCI: *Droga e nuova criminalità*, Ed. Bertolazzi Stei., Verona.
- AA.VV.: *Tossicodipendenze e devianza nell'attuale società*, a cura di A. BALLONI e P. GUIDICINI, Ed. F. Angeli, Milano.
- (1982) DE LEO G.: «Come e quando il tossicodipendente diventa deviante», in GIUS E., *La Riabilitazione dei tossicodipendenti*, Giuffrè, Milano.

6. — *Sul rapporto controllo sociale - devianza - tossicodipendenza*

- (1951) LEMERT E.: *Social Pathology*, M.C. Grow Hill N. Y.
- (1975) PITCH T.: *La devianza*, La Nuova Italia, Firenze.
- SMAUS G.: «Reazione sociale al comportamento deviante con particolare riguardo al settore non istituzionale», in *La Questione Criminale*, n. 1, Bologna.
- TAYLOR I., WALTON P., YOUNG J.: *Criminologia sotto accusa*, Guaraldi, Firenze.
- (1976) AA.VV.: «Il controllo sociale della droga», in *Politica del diritto*, n. 5.
- MATZA D.: *Come si diventa devianti*, Il Mulino, Bologna.
- (1977) SMAUS G.: «Teorie di senso comune sulla marginalità e sulla marginalizzazione», in *La Questione Criminale*, 1.
- (1978) DE LEO G., SALVINI A.: *Normalità e devianza*, Mazzotta, Milano.
- SMAUS G.: «L'immagine della criminalità nei mass-media: contenuti e significati simbolici», in *La Questione Criminale*, n. 2.
- MURDOCK G.: «Dall'etichettamento alla legittimazione.....», in *La Questione Criminale*, n. 2.
- PISAPIA G.V.: *Contributo ad un'analisi socio-criminologica della devianza*, Sedam, Padova.

- (1980) CAVANNA D.: «Problematiche della devianza e motivazioni individuali e sociali delle tossicodipendenze giovanili», in *Studi e ricerche sul consumo delle droghe*, Numero unico della Scuola Centrale di Formazione, a cura di E. GIUS, Jesolo.
GIASANTI A., MAGGIONI G.: *Opinione pubblica e devianza in Italia*, F. Angeli, Milano.
SALVINI A. e coll.: *Ruoli e identità deviante*, Cleup, Padova.
- (1981) DE LEO G. e coll.: *L'interazione deviante*, Giuffrè, Milano.
LEMERT E.: *Devianza, problemi sociali e forme di controllo*, Giuffrè, Milano.
SCANAGATTA G., NOVENTA A.: *Droga e controllo sociale*, Liviana, Padova.
- (1982) BARATTA A.: *Criminologia critica e critica del diritto penale*, Il Mulino, Bologna.

LA PREVENZIONE IN AMBIENTE URBANO: CONCETTI E STRATEGIE

DENIS SZABO (*)

SOMMARIO: 1. - Introduzione. — 2. - L'ambiente urbano: aumento del pericolo reale o aumento (reale) della paura del delitto. — 3. - La prevenzione: concetti. — 4. - Le strategie preventive. — 5. - Alcune riflessioni macrosociologiche sulla prevenzione nella odierna società di massa. — Bibliografia.

1. - Alla civiltà urbana vengono attribuite due serie di caratteristiche, apparentemente contraddittorie. Da un lato, la si considera come il folcolore delle arti, del commercio, della industria. Terra di libertà, la diversità vi si spande in un fremito di iniziative, di opere, di creazioni, di produzioni. Le sue ricchezze accumulate stimolano la creatività intellettuale, artistica. Questa stessa ricchezza, morale e materiale, è, d'altro canto, fonte di una criminalità che si esplica in pratiche predatorie, in turpitudini morali che predispongono ad attività fraudolente, in estorsioni e violenze che i più forti, coloro che hanno meno scrupoli, impongono ai più deboli, a coloro che sono maggiormente esposti agli attacchi contro le loro stesse persone, i loro beni, la loro integrità morale e materiale.

Il passaggio delle società occidentali da una civiltà prevalentemente rurale ad una civiltà urbana in cui, mediamente, solo il 5-10% della popolazione vive di agricoltura, può essere considerato come il principale trauma collettivo di una successione di generazioni in seguito al turbine delle rivoluzioni industriali, iniziato sin dalla fine del XVIII secolo (cfr. FOURASTIE, 1963; AARON, 1962). In un certo senso, si può

(*) Centro Internazionale di Criminologia Comparata presso l'Università di Montréal (Québec).

affermare che le scienze della società sono nate da questo trauma, provato da delle élites che cercavano di esprimere la coscienza dei popoli di fronte ad un ambiente fisico e morale, ad un genere di vita assolutamente nuovo per la maggior parte di loro. Le tipologie di TONNIES e di WEBER, le fasi evoluzionistiche di SPENCER e di COMTE fino alle sistemazioni contemporanee di SOROKIN (1959), di RIESMAN (1964), di BELL (1976) ad esempio, espressero, ognuna a modo suo, un interesse dell'uomo in funzione di un ambiente che costituiva una vera e propria rottura qualitativa rispetto alle tradizionali modalità di vita.

Le scienze sociali empiriche si sono sforzate di documentare, di analizzare e di interpretare questi tipi di società in contrasto tra loro. Raramente i risultati riescono ad andare al di là del discorso del senso comune, fondato su un'esperienza cumulativa, assimilata da gruppi ristretti che gestiscono le nostre società. Ciò nondimeno queste analisi gettano luce sulla complessità del fenomeno e consentono un approfondimento della nostra comprensione delle varie situazioni.

Quanto poi alla sicurezza in ambiente urbano, osserviamo di nuovo la medesima contraddizione. La muraglia delle città costituiva per tradizione un baluardo per le regioni circostanti, e la sicurezza lungo quelle strade e stradine era di gran lunga maggiore che nelle campagne. In termini di sicurezza delle persone e dei beni, si è verificato un vero e proprio mutamento parallelamente alla generalizzazione ed alla preponderanza del genere di vita urbano. Da quel momento, si è cominciato a contrapporre il tasso di criminalità superiore nelle città a quello delle campagne (SZABO, 1960) e ad interrogare il diritto penale e la criminologia relativamente ai mezzi per assicurare una maggiore sicurezza dei cittadini (SZABO, ed. 1973). Il diritto penale, in quanto disciplina normativa, doveva adattare il proprio arsenale di dissuasione e di repressione alla sfida costituita dall'ambiente delle metropoli. La criminologia, disciplina scientifica ma applicativa, doveva, dal canto suo, valutare gli effetti di tali misure e, all'occorrenza, proporre altre.

Come spesso accade nelle scienze sociali, l'accordo non è stato raggiunto né sul piano diagnostico (la criminalità urbana è in aumento?), né sulle misure preventive (cosa fare

affinché diminuisca la criminalità?). Nel presente lavoro, passeremo in rassegna i temi attuali dei dibattiti su:

a) il continuo aumento, la conservazione dello *statu quo* oppure la diminuzione del carattere criminogeno dell'ambiente urbano; esiste un problema a questo proposito? Se sì, quale?

b) il concetto di prevenzione dev'essere chiarificato e precisati devono essere i dati essenziali, sia normativi che empirici;

c) verranno descritte e, se possibile, valutate svariate strategie, in prevalenza nord-americane e britanniche, messe a punto da pubblici poteri al fine di applicare misure o tattiche preventive;

d) infine, forniremo alcuni cenni sul dibattito intorno alla funzione della giustizia penale nella contemporanea società urbanizzata, sul quadro di riferimento macro-sociologico di una politica preventiva, adatta all'ambiente urbano.

2. - Numerosi sono gli scogli all'interno delle statistiche giudiziarie, al punto che queste ultime sono state colpite da un vero e proprio discredito, in modo particolare sotto l'influenza della scuola interazionista degli anni sessanta. Sono state rimesse in discussione non solo l'esattezza dei raccolti ma soprattutto il significato che è lecito attribuire alle cifre o agli indici. In sostanza, si sosteneva che tali cifre rappresentavano molto più l'efficienza o lo zelo repressivo delle autorità giudiziarie o di polizia che non i reali andamenti della criminalità. Per quanto valga questa affermazione, si è concordi nel dire che le cifre relative agli omicidi volontari sono tra le più credibili nelle informazioni statistiche. In effetti, fatta eccezione per le catastrofi naturali, sanitarie o rivoluzionarie, le morti non naturali sono oggetto di inchieste giudiziarie. La dispersione dei dati, tra fatti reali e procedura giudiziaria, è probabilmente limitata. Le informazioni relative ai furti con aggressione sono già meno certe a causa del ruolo svolto da una polizia via via professionalizzata nella registrazione e la soluzione di questi casi. Infine, le percosse ed i ferimenti rivestono significati ancora più incerti data la tendenza a riferirli sempre di più. Nella tradizione anglo-americana, le informazioni di polizia vengono integrate da quelle del « coroner », che deve procedere ad una inchiesta giudiziaria per ogni caso

di omicidio. Inoltre, le informazioni possono essere verificate presso determinate istanze giudiziarie (capo di imputazione effettivamente sollevato dalla Procura della Repubblica), nonché attraverso le fonti di polizia. Se tutti questi dati convergono a partire da informazioni tratte da diverse città o regioni, se i tassi di omicidi covariano con quelli dei furti, delle percosse e dei ferimenti, è possibile stabilire l'esistenza di una tendenza attraverso il tempo (GURR, 1981, pag. 303).

Nell'Inghilterra medioevale, la popolazione era per il 90% rurale. Le città erano di modeste dimensioni (Londra aveva meno di 50.000 abitanti, Oxford non ne aveva più di 7.000). Il tasso di omicidi, rapportato a 100.000 abitanti, era di 22 a Bedford, 23 a Kent, 9 a Norfolk, 17 a Oxfordshire e 19 a Warwickshire (GIVEN, 1977). Il tasso paragonabile per l'Inghilterra ed il Paese del Galles era, nel 1974, di 1,97 per 100.000 abitanti. Meno del venti per cento di queste cifre riguardano il banditismo; la maggior parte dei casi si riferisce a liti tra vicini o tra gli abitanti di una determinata località e dei forestieri. Per l'Inghilterra elisabettiana, COCKBURN (1977) riporta tassi di omicidio sensibilmente più bassi: 7 per 100.000 ad Essex, 16 nello Hertfordshire e 14 nel Sussex (pagg. 55-56). Sempre in Inghilterra, per quanto riguarda i secoli XVII e XVIII, i tassi di omicidi riportati da BEATTIE (1974, pag. 61), calcolati relativamente al Surrey (che include Londra, a sud del Tamigi risultano essere i seguenti: 1663-'65: 6,1; 1690-'94: 5,3; 1722-'24: 2,3; 1780-'84 e 1795-1802: meno di 1,0 (sempre per 100.000 abitanti). Le fluttuazioni corrispondono a periodi di fine guerra (il paese ne ha conosciute ben 6 tra il 1690 ed il 1802), durante i quali bande di soldati o di marinai smobilitati confluivano su Londra. Ciò nondimeno, a lungo termine si constata un evidente abbassamento del tasso di omicidi.

Sin dall'inizio del secolo XIX, si è potuto disporre di statistiche giudiziarie sistematiche. Secondo GATRELL (1980), il tasso degli individui processati per delitti contro la persona è sceso dal 12,3 per 100.000 nel 1836-'40 (Corti superiori) a 9,0 nel 1896-1900 ed a 7,7 nel 1906-10. Durante lo stesso periodo, gli omicidi calavano da 1,4 per 100.000 nel 1856-'60 a 0,8 nel 1906-'10. Per quanto riguarda le percosse ed i ferimenti, la diminuzione nello stesso arco di tempo si ha da 408 per 100.000 a 135 casi. Secondo tale autore, questo drastico de-

clino non può spiegarsi con la sola minaccia penale. Si è di fronte ad una vera e propria trasformazione. Si tratta dell'effetto civilizzatore dell'educazione, della religione, delle riforme dell'ambiente, dell'habitat, ecc. (GATTREL, 1980, pag. 300). Secondo i lavori di PEIRCE, GRABOSKY e GURR (1977, pagg. 162-164), il calo dei medesimi tassi continuava durante il periodo che va dal 1870 al 1930. Il tasso di assassini e di omicidi volontari risultava dimezzato (da 0,5 per 100.000 nel 1870), mentre quello delle percosse, dei ferimenti e dei tentati omicidi diminuiva da 5,0 a 1,5 per 100.000. Tuttavia la tendenza si inverte a partire dagli anni '40: da 0,5 nel 1950, il tasso di omicidi sale a Londra a 2,0 per 100.000 abitanti nel 1970.

Il confronto colpisce ancor più se espresso in cifre assolute: dai 18 casi di assassini e dai 22 casi di omicidi nel 1950, Scotland Yard riportava, per il 1974, 127 casi di assassini e 15 omicidio. In quello stesso periodo, fu spettacolare l'aumento delle percosse e dei ferimenti: da 10 per 100.000, si passa a 120 nel 1974!

Il grafico n. 1, tratto da GURR (1981, pag. 313), illustra con la sua curva la tendenza discendente della criminalità violenta in Gran Bretagna. Nell'interpretare tale curva, l'autore sottolinea i seguenti limiti: fatta eccezione per i secoli XIV e XIX, le cifre non si basano sui delitti noti all'apparato giudiziario (un tempo i tribunali, più di recente la polizia), ma sulle imputazioni. Inoltre, prima del secolo XIX i dati relativi alla popolazione di base sono approssimativi. Ma nonostante queste riserve, la tendenza appare netta. La criminalità con atti di violenza è oggi 10, se non 20 volte inferiore a quella del Medioevo. L'autore avanza l'ipotesi secondo cui il calo del tasso di omicidi costituisca per la società inglese una tendenza a lungo termine. Tale tendenza non esclude tuttavia l'esistenza di cicli: evidente aumento durante il periodo elisabettiano, nonché all'inizio del secolo XIX, in particolare a Londra. Recrudescenza del tasso dopo il 1950 (pagg. 14-15).

Ci limitiamo all'esempio inglese, rinviando il lettore a CHESNAIS (1981) per i dati francesi ed a LANE (1979) per i dati americani. In quest'ultimo paese, notiamo semplicemente la netta differenziazione del tasso di omicidi tra la popolazione bianca e quella nera. Se, alla lunga, la tendenza è al ribasso tra i bianchi, come nel caso dell'Inghilterra, tra la popolazione




Fig. 1

Indicatori degli omicidi in Inghilterra ogni 100.000 abitanti dal 1200 al 2000. Ogni punto rappresenta l'indice degli omicidi per una città o una contea per periodi che vanno da qualche anno fino a parecchi decenni. Le provenienze dei dati ad eccezione di due sono riferiti nel testo. La cifra di 20 omicidi intorno all'anno 1270 rappresenta la media dei numeri alti e bassi per Bedfordshire, calcolati da HAIR (1971, pag. 18) usando i valori massimi e minimi della popolazione. I dati intorno al 1550 sono la media dei massimi e minimi per Nottinghamshire intorno al 1530-1558, anche citati da HAIR (1971, pag. 17). Le cifre di HAIR per l'indice degli omicidi a Londra dal XVII fino alla fine del XIX secolo non sono indicate perché la provenienza di tali dati (i certificati di mortalità per Londra) è poco credibile.

nera essa è nettamente in aumento. COURT VAN MANNEN (1977) rileva dei tassi di arresto per imputazione di omicidio, tra il 1890 ed il 1970, relativi alle popolazioni bianca e nera di Washington D.C. Riportano quanto segue: 1890-'99, 2,9 (bianchi) contro 9,1 (neri); 1910-'19, 5,1 (bianchi) contro 20,0 (neri); 1930-'39, 6,3 (bianchi) contro 36,1 (neri) e 1960-'70, 5,0 (bianchi) contro 25,4 (neri (pagg. 200-201).

I dati americani indicano degli andamenti ciclici nel corso degli ultimi cento anni. Dal 1900 al 1930, la tendenza è al rialzo; in seguito, il tasso si stabilizza per riprendere a salire dopo il 1965. Secondo GURR (1981, pag. 324), tale aumento si spiega essenzialmente con la parte che vi svolgono gli individui di colore, mentre il tasso delle popolazioni bianche varia di assai poco. Si noti anche il ruolo delle ondate di immigranti prima della Grande Guerra (di Irlandesi, in modo particolare, che contribuivano in modo massiccio a cambiamenti congiunturali nel senso della crescita dei tassi di delitti con atti di violenza.

Alcuni studi americani offrono delle interpretazioni relative alle cause dell'ultimo incremento (ciclico) della criminalità con atti di violenza in quel paese. Notiamo con BRENNER (1976) che la momentanea riduzione delle possibilità d'impiego (quindi la disoccupazione) determina un aumento del tasso di violenza, che una popolazione urbana in diminuzione presenta una correlazione positiva con la criminalità violenta (JACOB e LINEBERRY, 1980). Cosa sorprendente, non vi è correlazione questi tassi e l'aumento (o la variazione) della proporzione dei giovani, mentre c'è con quella dei neri (*ibid.*).

Terminiamo questo saggio dando un'occhiata allo scenario contemporaneo. ARCHER e GARTNER (1976) hanno stabilito l'influenza incontestabile delle guerre sull'aumento di assassini ed omicidi. Su 15 paesi belligeranti, ben 11 hanno quasi raddoppiato il proprio tasso di omicidi una volta terminata la seconda guerra mondiale. Secondo questi autori, la guerra tende a legittimare l'omicidio ed impone un'inversione di tendenza al processo di « civilizzazione » degli istinti e dei costumi violenti nel corso dei secoli, messo in luce da ELIAS (1978) e da altri autori. Il fenomeno che maggiormente colpisce è costituito dalla forte ondata di criminalità che prende corpo durante ed in seguito al periodo di prosperità degli anni '60

e '70. Così ad esempio GURR (1977) afferma che a Stoccolma, dopo il 1950, il tasso di aumento degli omicidi e dei tentati omicidi si aggira intorno al 600%, le percosse ed i ferimenti aumentano del 300%, come anche gli stupri, mentre i furti con aggressione toccano addirittura il 1.000%! In Germania, in Francia ed in Austria, GURR osserva un'improvvisa ascesa del tasso di delitti con atti di violenza dopo il 1970. Lo stesso autore ci invita peraltro ad evitare ogni illecita generalizzazione: questo ciclo, così evidente nei paesi di lingua inglese ed in Scandinava, non si osserva né in Italia né in Svizzera, né in Giappone, come neppure nei paesi socialisti dell'Europa centrale ed orientale (si vedano in particolare CLINARD 1978, REDO 1980 ed il Seminario regionale di Visegrad, 1981).

Non è facile proporre una interpretazione di un fenomeno tanto complesso, la cui entità abbraccia numerosi e diversi paesi e regioni. Con alcune riserve, possiamo riprendere un certo numero di idee le quali, tuttavia, dovrebbero tutte essere sottoposte ad un esame di verifica in contesti storici e socioculturali che appartengono loro. Vi è, innanzi tutto, un aumento a lungo termine dell'avversione per la violenza (quella che SOMAN chiama *sensitization to violence*, 1980, pagg. 20-23), che va di pari passo con un processo di interiorizzazione dei controlli psicologici e socio-culturali relativi alla « repressione » degli impulsi violenti al momento di regolare conflitti sociali o interpersonali. Inoltre, vi è la dislocazione delle strutture sociali, l'improvviso aumento dello stress, conseguenti all'andamento, soprattutto agli inizi, di modernizzazione, di urbanizzazione ed industrializzazione. L'uomo e la società posseggono una notevole capacità di adattamento alle nuove circostanze di vita. Tuttavia, concorrono a determinare questa capacità varie tradizioni storiche di gruppi etnici, ecc. Pertanto, non vi sono modelli o schemi generali universalmente applicabili o che assicurino una spiegazione universale... Il fatto che non appaia alcuna relazione netta tra la proporzione di giovani all'interno di una società ed il tasso di delitti con atti di violenza, è dovuto al fatto che i giovani rientrano in un inquadramento sistematico, vuoi da parte del sistema scolastico (società occidentali), oltre che della famiglia, vuoi attraverso le condizioni di lavoro (nelle società in via di industrializzazione). La combinazione di questi condi-

zionamenti ha la forza sufficiente ad educare i giovani ad abitudini non violente, quando si tratti di regolare i più svariati conflitti. Ma nel momento in cui una crisi di valore viene a scuotere queste grandi istituzioni del processo di socializzazione e trovandoci in queste particolari congiunture storiche è certamente da notare il ruolo degli adolescenti nel movimento ascendente della criminalità violenta.

Possiamo anche riportare il parere di GURR (1981) quando afferma che la lenta penetrazione dei costumi e dei modelli culturali di comportamenti e di relazioni interpersonali propri delle classi medie inibisce, in fasce sempre più allargate della società, il ricorso a soluzioni aggressive nei conflitti interpersonali. Molti hanno notato l'assenza o la scarsa incidenza delle classi medie nei paesi che ricorrono alla violenza nella loro vita politica e sociale. La relativa separazione culturale della comunità nera americana dalla società dei bianchi ne spiegherebbe, almeno parzialmente, la maggiore propensione alla violenza. Il grafico che segue illustra la posizione dei giovani nel processo di socializzazione in seno alle società globale ed indica le pressioni cui possono essere soggetti. La conseguenza di tali pressioni, che modificano le istanze di socializzazione dei meno giovani nei confronti dei loro coetanei, delle sub-culture di lavoro nei confronti delle sub-culture del tempo libero, può, in determinate congiunture storiche, costituire fonti o forze esplosive di notevoli proporzioni (tabella 1, SZABO e altri 1972).

TABELLA 1

Szabo e altri (1972)


Trasmissione dei valori dall'ambiente di lavoro	: 20-30 anni
<i>forze misotrope</i>	
Trasmissione dei valori tra coetanei	: 10-20 anni
<i>forze neotrope</i>	
Trasmissione dei valori dai genitori	: 0-10 anni
<i>forze misotrope</i>	
Azione di forze misotrope e neotrope	

Fino a questo punto, abbiamo tentato di indicare, in una prospettiva storica, gli andamenti della criminalità violenta, nonché alcune ipotesi che ne spiegherebbero sia le fluttuazioni che il calo secolare. Si è colpiti dal carattere approssimativo e poco preciso delle spiegazioni offerte dall'analisi degli andamenti storici. Un'altra fonte di conoscenza, l'ecologia, potrebbe forse aiutare un po' a meglio comprendere tali andamenti e variazioni. In uno studio particolarmente ricco di documentazione, COHEN e FELSON (1979) prendono le mosse dalla prospettiva di analisi ecologica di A. HAWLEY (1950). Quest'ultimo distingue, all'interno di ogni comunità spazio-temporale, tre componenti: il « ritmo », che si riferisce alla periodicità ed alla regolarità di una determinata attività (come ad esempio la spola tra proprio domicilio e luogo di lavoro); il « tempo », che viene calcolato sulla base di un certo numero di avvenimenti relativi ad un momento specifico nel tempo, ad esempio, il numero di atti delittuosi commessi al giorno (o all'ora) in una determinata strada e, infine, il *timing*, vale a dire il coordinamento tra diverse attività più o meno interdipendenti (quali i ritmi di attività degli aggressori — potenziali — o delle vittime — potenziali) (HAWLEY, 1950, pag. 282 e seguenti). Gli autori ritengono che l'assenza di analisi ecologiche sia in gran parte responsabile delle inesattezze delle teorie esplicative degli andamenti della criminalità, nel tempo come nello spazio. Essi pertanto esaminano, sulla base dei dati americani, le relazioni statistiche esistenti tra il numero di aggressori/delinquenti potenziali, la quantità di bersagli suscettibili di essere colpiti da aggressione e la presenza (o l'assenza) di protezione/guardiani sui luoghi. Questa la loro ipotesi: la probabilità che avvenga un'aggressione in un determinato luogo ad un determinato momento è funzione della presenza convergente di aggressori potenziali, bersagli possibili e assenza di sorveglianza o di protezione di questi ultimi (pag. 590). La natura della relazione ecologica tra aggressori e vittime è di tipo « predatorio ». Tale relazione si spiega attraverso le variazioni, *in situ*, dei tre fattori summenzionati. Seguendo l'ipotesi ecologica degli autori, le variazioni nel tempo e nello spazio dei tassi di criminalità degli Stati Uniti sembrano rendere conto di quelle variazioni. Il sostanziale miglioramento delle condizioni di lavoro, del livello di vita, di quello di istruzione,

ecc., durante il decennio (1960/'70), andava di pari passo con l'aumento della criminalità predatoria. Tuttavia, questo aumento covariava anche con l'incremento strutturale dei bersagli e la diminuzione, anch'essa strutturale, dei sistemi di protezione di tali bersagli. L'analisi dell'accessibilità dei beni non custoditi o non sorvegliati consente di avanzare conclusioni inequivocabili. Gli autori suggeriscono persino che tali aumenti avrebbe un effetto moltiplicatore, nel senso che l'offerta di beni/bersaglio demoltiplica per il potenziale predatore (e forse in proporzione geometrica) le occasioni e la realizzazione di atti criminosi. Così, ad esempio, i migliori indicatori di criminalità sono rappresentati dalla proporzione di alloggi familiari in una determinata zona ecologica. Se si concentra l'attenzione sull'atto criminoso nonché sullo stesso criminale, l'analisi ecologica delle relazioni simbiotiche tra aggressori e vittime potenziali apre delle interessanti prospettive. Vale la pena riportare testualmente la conclusione degli autori: « il sostanziale aumento delle occasioni di atti predatori ha sconvolto, inibito la capacità della stessa società di far funzionare i propri meccanismi di controllo sociale. Così, ad esempio, può risultare difficile, per certe istituzioni (di giustizia penale) far aumentare la certezza, la celerità e la severità della ritorsione e della punizione di fronte all'enorme incremento della certezza, della celerità e delle ricompense ottenute attraverso attività predatrici » (HAWLEY, pag. 605). Ben lungi dal contraddire questa affermazione è il tasso di criminalità impunita, che varia tra il 30 ed il 70%, secondo i diversi tipi di delitti, i periodi storici, le regioni o i paesi. Concludendo, gli autori aggiungono che è forse paradossale, ma esatto dire che le variazioni nel senso del rialzo del tasso di criminalità (compreso quello della violenza) non vanno di pari passo unicamente con le crisi interne al processo di socializzazione o all'economia del benessere. Esse possono anche verificarsi in funzione della prosperità e della libertà, che attraversano determinati periodi di sostanziale espansione.

Concluderemo la prima parte di questa esposizione rappresentando, con la tabella 2, i tre vettori di cui è necessario tener conto, alla luce di quanto esposto, quando verrà affrontata l'analisi della prevenzione. Si noti l'accento posto sull'atto in funzione delle opportunità, delle possibilità offerte per un verso

TABELLA 2



dal valore acquisibile illegalmente e, per un altro, dall'efficienza protettrice dell'apparato giudiziario penale. Notiamo anche la differenza di prospettiva che emerge da tale approccio, se paragonata all'accento posto sullo studio della motivazione del criminale, in vista della sua eventuale riabilitazione sociale. Senza volere in questa sede entrare nel vivo dei dibattiti tra criminologi, si deve tuttavia sottolineare l'interesse che riveste un riaggiustamento di questa prospettiva. Quest'ultima giova in modo particolare allo studio della prevenzione, che costituisce un obiettivo diverso (certamente complementare, ma comunque diverso) da quello della riabilitazione sociale. Finché si è voluto « disporre » del delinquente, l'accento è stato, per forza di cose, posto sulla sua personalità, sulle forze e sui fattori che la formano e l'influenzano. Volendo porre l'accento sulla prevenzione, ci si deve interrogare sulle forze e sui fattori, sulle motivazioni di ogni genere che possano dissuadere il soggetto dall'atto criminoso. Di qui il fondamentale interesse dell'analisi nei confronti dell'atto, delle circostanze precise e del contesto in cui avviene. L'atto criminoso viene visto come una opportunità, una possibilità da cogliere, preferendola ad altre non proibite dalla legge. Affronteremo le parti successive prefigurando l'analisi criminologica in funzione del concetto e delle strategie di prevenzione.

3. - Dissuadere ogni membro di una società, ogni cittadino, dal commettere dei delitti per il compimento o la realizzazione dei propri desideri (i quali, molto spesso, possono essere legittimi) costituisce l'obiettivo stesso delle pene, come viene precisato dal diritto penale. Questa minaccia, specificata nell'arsenale delle pene, deve pesare, nella mente del legislatore, sulla volontà o sulla tentazione di ognuno di noi di compiere un atto proibito (o di rispettare il valore tutelato). Il monopolio della forza, esercitato dallo Stato al servizio della sanzione, conferisce credibilità all'esecuzione di tale minaccia. L'applicazione delle leggi, *law enforcement*, espressione utilizzata per definire l'azione di polizia, costituisce la prima e la più importante promessa di esecuzione di tale minaccia. L'apparato giudiziario (Procura della Repubblica e Tribunale) costituisce la seconda linea di difesa (o di attacco, dato che alla Procura della Repubblica spetta l'iniziativa delle incriminazioni in materia penale), e le istituzioni correzionali (carcere provvisorio, prigionie, penitenziari, libertà vigilata, regimi di semi-libertà, ecc.) costituiscono il terzo anello di una catena d'intervento che concretizza e sulle quali si appoggiano la minaccia penale e la dissuasione generale.

Il cittadino si trova quindi confrontato con una scelta, come dice M. CUSSON: rispettare la legge oppure pagare il prezzo, oppure, come nota PEYREFITTE: « La repressione sta alla prevenzione come il controllo finanziario a posteriori sta al controllo finanziario a priori » (PEYREFITTE, 1981, pag. 293). Accompagnando di divieti atti che minacciano un certo numero di valori cari alla società, quest'ultima proclama la desiderabilità di tali valori e punisce coloro che vi contravvengono.

La dissuasione generale poggia sul postulato che, essendo i comportamenti umani motivati da stimoli (*incentives*), un aumento della certezza di essere individuati, dell'arresto e della punizione, demotiva e scoraggia l'uomo dal compiere atti vietati dalla legge. Ci si attende dal carattere esemplare dell'applicazione delle leggi ai criminali che dissuada il resto della società dall'imboccare la stessa strada (BLUMSTEIN ed altri, 1978, pag. 19 e segg.). La logica ed il senso comune assicurano in tal modo che il numero dei delitti varierà in misura inversamente proporzionale alla certezza nonché alla severità delle pene.

Tradizionalmente, il pensiero criminologico rifiutava di accettare, senza altre prove al di là della logica e del senso comune, il postulato base della dissuasione (per gli elementi del dibattito, si vedano BOUZAT e PINATEL, 1970, libro I, cap. III).

Ciò nonostante, da una decina d'anni, sottolinea M. CUS-SON, una serie di ricerche hanno stabilito in modo preciso che « in un determinato territorio, quanto più elevato è la probabilità di essere arrestato, condannato ed incarcerato, tanto più basso risulta essere il tasso di criminalità » (CUS-SON, op. cit., pag. 157). In questo genere di ricerca i problemi metodologici di rilevazioni sono notevoli, né vi è modo di intendersi (si veda in particolare NAGIN, 1978, pagg. 95-139).

L'indice più certo sembra essere quello degli arresti (quindi di condanne). E' in questo modo che la minaccia poliziesca rafforza maggiormente il rispetto della legge penale. Fatta eccezione per gli omicidi, la severità delle pene non sembra dar luogo ad una relazione di causalità certa con la dissuasione. E' utile citare a questo proposito le conclusioni di D. NAGIN (op. cit., 1978, pag. 136) il quale, in seguito ad una analisi approfondita degli studi empirici dedicati alla verifica degli effetti della dissuasione generale (polizia, corti, carcere), afferma l'impossibilità di confermare, da un punto di vista scientifico, l'importanza degli effetti. L'accento viene posto sull'importanza (nel senso della quantità) ed è difficile comprendere come potrebbe essere scientificamente giustificato l'aumento della serietà del sistema di sanzione penale in assenza di questa evidenza empirica.

Un diverso problema pone la valutazione degli effetti della dissuasione specifica. Essa si definisce attraverso la sua capacità di distogliere un individuo già condannato dal compiere una ulteriore aggressione. Si presume che, una volta subita una pena il potenziale delinquente non cada nella recidiva; e di conseguenza che tutti coloro che hanno subito i rigori della legge da quel momento si astengono dal commettere atti illegali. Ma, una volta osservate le cifre relative alla recidiva, i criminologi hanno di che mettere in dubbio la portata della dissuasione specifica: secondo i diversi tipi di delitti e di delinquenti, il tasso di recidività varia dal 30% al 60%. Gli studi clinici indicano persino che, quanto più un individuo

è stato punito in passato, tanto più è suscettibile di recidivare. Questo dato costituì l'intoppo nel dibattito tra criminologi e penalisti: quale valore è lecito attribuire alla qualità dissuasiva della pena nei confronti dei recidivi? M. CUSSON esamina questi argomenti ed è interessante fornire in questa sede la sua interpretazione (CUSSON, op. cit., pag. 164 e segg.). A suo avviso, « quanto più un uomo viene punito, tanto più era già in partenza molto propenso al delitto; la recidiva che ne risulta non sarebbe pertanto dovuta alle pene, bensì alle caratteristiche iniziali di colui che le subisce » (pag. 164). Inoltre, secondo WILKINS (1969), determinati tipi di trattamento (o di sanzioni) sono « efficaci », hanno degli effetti desiderati per questo o quel tipo di delinquenti. Orbene, è assai raro che vi sia una identificazione precedentemente giustificata da un punto di vista scientifico dell'attribuzione di un certo tipo di sanzione ad un determinato tipo di delinquente. La valutazione della gravità dell'atto rimane, oggi più ancora che in un recente passato, il principale criterio cui ci si ispira nell'infliggere una pena. CUSSON insiste sugli ineliminabili effetti della preselezione: « quanto più coercitivo è un provvedimento subito da un delinquente (il carcere invece della *probation*; la *probation* invece dell'ammonimento, ecc.), tanto più quest'ultimo tenderà a recidivare, poiché coloro che subiscono i provvedimenti più restrittivi hanno, in partenza, maggiori possibilità di recidiva rispetto agli altri » (pag. 168).

Secondo GIBBS (1975, pag. 15), la catena causale della dissuasione può essere rappresentata come segue: certezza obiettiva della pena, percezione della certezza della pena, dissuasione, criminalità (si veda CUSSON, pag. 192, per la tabella 3).

TABELLA 3

Cusson M.

Certezza	Percezione		
obiettiva	(o conoscenza)	Dissuasione	Criminalità
della pena	della certezza		
	della pena		

Il punto strategico in questa serie di istanze è quello della percezione o « conoscenza ». Data l'ignoranza del grosso pubblico in merito alle disposizioni del codice penale, se non addirittura in merito al funzionamento dell'apparato della giustizia penale, quale valore è possibile attribuire al fattore « conoscenza »? Secondo CUSSON, questo valore varia secondo che ci si trovi dinanzi alla gran maggioranza del pubblico che, per inclinazione, rispetta le leggi, oppure di fronte a quella piccola parte che attraverso la sua esistenza criminale si rende responsabile della maggior parte degli atti delittuosi (si vedano gli studi sui curriculum giudiziari, per esempio in WOLFGANG e figlio, 1972). Per entrambe le categorie di individui, la conoscenza può anche non avere che un effetto molto limitato: essa è semplicemente non pertinente per la vasta maggioranza dei « conformisti ». Viene invece neutralizzata da fattori neuro-psico-sociali per quanto riguarda la minoranza dei recidivi. Esisterebbe tuttavia una terza categoria di pubblico, una specie di zona grigia, che può essere tentata da un atto criminoso se i rischi sono ridotti ed i compensi elevati. E' nei confronti di questo gruppo che, secondo M. CUSSON, la dissuasione generale, ma anche quella specifica (delinquenti primari) può svolgere un ruolo effettivo. Sempre sulla base del medesimo studio di WOLFGANG ed altri, questa categoria di delinquenti primari può costituire persino un terzo di una determinata fascia di età. Insistendo sull'esistenza di tale esemplarità ristretta (pag. 169), CUSSON mantiene l'ipotesi secondo cui la dissuasione penale ha un'indubbia portata in materia di prevenzione. Nella sotto-culture della delinquenza o della devianza la conoscenza della certezza della sanzione interviene nel calcolo realistico del rischio cui si va incontro nel commettere un atto criminoso. Il fenomeno del contagio ha qui il ruolo che ha altrove. Esso parla manifestamente a favore della dissuasione: quanto più elevata è la certezza obiettiva dell'arresto, tanto più elevata è la valutazione dei rischi da parte dei delinquenti e dei delinquenti potenziali. Di conseguenza, più elevate saranno queste valutazioni, più basso sarà il tasso di criminalità (CUSSON, pag. 200).

Insistendo sul realismo dei delinquenti (in particolare di quelli non ancora definitivamente avviati nella loro carriera), il nostro autore presume l'efficienza dell'apparato repressivo

penale. Orbene, i tassi di soluzione dei delitti gravi come i furti qualificati o gli svaligiamenti variano, nelle maggiori città occidentali, dal 10 al 30%, secondo i casi. Data la filosofia dei tribunali per minorenni, che solo *in extremis* ricorrono alla reclusione in un istituto, le probabilità per un giovane delinquente di essere arrestato e di subire una pena privativa della libertà sono 1 su 150; il rischio di subire una pena severa è 1 su 750 (cfr. MURRAY e COX, 1979).

Il dubbio sui precisi effetti della dissuasione generale o specifica permane quindi in larga misura. Il senso comune come la saggezza delle nazioni ci insegnano tuttavia che non si dispone di alcuna alternativa accettabile dalla grande maggioranza dei cittadini o dei legislatori, nonostante gli avvertimenti che presentano, in ordine sparso, le ricerche criminologiche. Voler troppo dimostrare, in un senso come nell'altro, non serve al pubblico interesse; in particolare, come vedremo in seguito, quando si comprende che qualsiasi misura preventiva (dagli effetti mille volte incerti) ha un notevole costo materiale ed amministrativo (in termini di adeguamento a delle novità). La risposta penale all'aumento del tasso di criminalità consiste di solito nella più contestabile delle misure: la maggiore severità delle sentenze, con conseguente limitazione del potere di giudizio del magistrato. Questa fu la politica delle *flat sentencing*, introdotta in una serie di Stati americani da 5-6 anni, e fu anche questa una delle proposizioni maggiormente contestabili della legislazione « Sicurezza e libertà », recentemente abrogata in Francia (cfr. D. FOGEL, 1982). Solo perché meno costosa, ci si accontenta della misura meno efficace, senza affrontare l'ignoto terreno della sperimentazione volta a valutare, concretamente, le misure che davvero dissuaderebbero o preverrebbero la criminalità. Eppure, è proprio in questo settore appena decifrato che vanno ricercati, con fermezza, quei modesti mezzi di progresso che lo spirito e la lettera della legge non sono in grado di assicurare.

Prima di passare alla terza parte, dedicata all'esame delle strategie di prevenzione, concludiamo questo saggio sulla dissuasione generale e specifica con una nota terminologica. Ci troviamo d'accordo con M. CUSSON, il quale riserva il termine « prevenzione » alla sola dissuasione (generale o specifica) che sia accompagnata dagli effetti educativi della legge penale.

Quest'ultima può avere effetti educativi solo nella misura in cui esprime l'attaccamento ai valori profondamente radicati nella coscienza collettiva. Secondo DURKHEIM (1960), è la forza di tale attaccamento a mantenere la coesione sociale. La sua debolezza, o addirittura la sua scomparsa, condanna al fallimento qualsiasi autentico tentativo di prevenzione. Una legge sradicata dalla coscienza collettiva conserva soltanto il suo carattere repressivo e tirannico. La prevenzione ha valore o ha un senso nella misura in cui si riferisce a valori realmente vissuti dai cittadini. Il carattere problematico delle misure concrete di prevenzione nel contesto macro-sociologico contemporaneo verrà inquadrato nella quarta ed ultima parte.

4. - Se in precedenza abbiamo trattato la dissuasione secondo il suo stesso principio, vale a dire in quanto ragion d'essere del sistema di giustizia penale che concretizza la minaccia penale al servizio dei valori cari alla comunità, a questo punto limiteremo la nostra sfera di interessi all'illustrazione delle strategie di prevenzione. Lasciemo da parte i problemi posti dallo stato d'animo del condannato, una volta arrestato e processato. Pertanto, non parleremo della riabilitazione sociale, né dell'organizzazione o dell'efficienza dell'apparato giudiziario (*sentencing*) e correzionale, pur trattandosi di argomenti pertinenti agli effetti della dissuasione generale o specifica. Concentreremo la nostra attenzione su misure (strategie e tattiche) volte a ridurre o a controllare le azioni criminose prima che ne venga coinvolto l'apparato di protezione giudiziaria. Un'eccezione riguarderà la polizia della cui attività pro-attività (intervento prima della circostanza di un delitto) ci occuperemo. Il nostro interesse si rivolgerà soprattutto alle misure difensive a livello di comunità.

Con M. PETRUNIK (1982), possiamo distinguere due approcci preventivi diversi. Vi è quello fondato sul sistema giudiziario penale e quello che si appoggia sulla comunità. Questi due approcci possono a loro volta essere suddivisi tra quello incentrato sul criminale e quello incentrato sulla vittima ed il suo ambiente. Nella prima prospettiva, si tenta di influire sulle motivazioni e sui comportamenti del delinquente (sia prima che dopo l'azione giudiziaria). Con la seconda prospettiva, si prefigurano misure difensive volte a ridurre il rischio

di una vittimizzazione, prevedendo l'aumento delle misure di tutela del pubblico. La tabella n. 4, tratta da PETRUNIK (1982), riassume molto bene la prospettiva in cui collochiamo la nostra analisi (approccio n. 2, tabella 4).

TABELLA 4

Approcci alla prevenzione del delitto
e della delinquenza (*Petrunik, 1982*)

	Fondati sul sistema giudiziario	Comunitari
Incentrati su chi commette l'infrazione	Carcerazione allo scopo di neutralizzare o di sottoporre a trattamento l'autore dell'infrazione; <i>probation</i> ; liberazione condizionale	Programmi di aiuto economico, di formazione e di <i>counselling</i> rivolti ai delinquenti potenziali; talvolta definiti programmi di prevenzione « attiva » del delitto
Approcci difensivi incentrati sulla vittima e sull'ambiente	Unità di polizia e tattiche investigative	Educazione delle vittime potenziali; dispositivi di sicurezza (serrature, ecc.); assetto dell'ambiente e concezione architettonica appropriata

Si possono classificare i programmi difensivi secondo due categorie: quelli rivolti allo « spazio difendibile », nonché all'assetto dell'ambiente e quelli che riguardano le situazioni suscettibili di indurre al delitto.

Fin da tempi immemorabili, l'uomo ha organizzato il proprio spazio abitativo in funzione dei criteri di sicurezza. Lo spessore delle pareti, grate alle finestre spesso collocate ad un'altezza inattaccabile dalla strada, stanno a ricordarci questa reazione difensiva dei nostri antenati. Chi non rammenta le mura alte, coperte di filo spinato o di cocci di bottiglia? Con

l'aumento della sicurezza nelle città, le abitazioni vennero « disarmate », soprattutto nel Nord America ed in Europa Nord-occidentale. L'ultima ondata di criminalità, provocando paura e senso di insicurezza, ha riproposto il problema della protezione fisica delle abitazioni e degli spazi vitali nelle città. Il libro di O. NEWMAN (1973) simboleggia meglio di ogni altro questa improvvisa presa di coscienza della vulnerabilità dell'ambiente urbano. L'autore nota il massiccio trasferimento delle popolazioni di colore del Sud rurale verso le zone metropolitane del Centro e del Nord. Al fine di fornire alloggio a questa massa, le autorità comunali, con l'aiuto di sovvenzioni federali, costruivano delle abitazioni con dei sussidi (*public housing*). Queste vennero concentrate in zone scadenti dei centri urbani, solcate da autostrade, da binari ferroviari e, a causa dei prezzi elevati del terreno, costruite in altezza. D'altro canto, data la preponderanza delle famiglie numerose e con una sola figura genitoriale (essendo assenti mariti o concubini), per degli adolescenti senza istruzione o formazione professionale adeguata, le difficoltà di trovare lavoro divennero notevoli. Una vasta popolazione emarginata si è in tal modo insediata nei centri delle metropoli americane. Mantenate da indennità di disoccupazione, potendo disporre di poche (troppo poche) strutture sociali (parchi, centri di svago, ecc.), nei loro quartieri sovraffollati queste popolazioni di colore, spesso rafforzate dall'immigrazione dai Caraibi e dal Messico (quest'ultima soprattutto in California), costituivano una popolazione « pericolosa ». In breve tempo, essa ha cacciato via le popolazioni bianche che si trasferivano in massa verso le periferie lontane.


Fin dal 1960, JACOBS (1961) attirava l'attenzione sull'importanza degli « occhi per strada » (*eyes on the street*), per la prevenzione di attacchi criminali. La polizia resterebbe quasi impotente senza queste reti informali di relazioni che garantiscono un controllo volontario a livello delle strade e del quartiere (pag. 31). Queste abitazioni a buon mercato, costruite a forma di torri, vennero rapidamente individuate come fonte principale del crollo dei controlli spontanei, « naturali ». Proprio nel lavoro di NEWMAN (1973), viene precisato il concetto di un ambiente residenziale che presumibilmente dovrebbe inibire la criminalità, organizzando l'habitat come espressione

di un ambiente sociale preparato all'auto-difesa (pag. 3). Con l'appoggio del governo federale, le idee sviluppate da NEWMAN, architetto ed esperto di assetto urbano, vennero applicate in numerosi progetti. Obiettivo di NEWMAN era quello di rafforzare il senso di appartenenza degli abitanti del quartiere, favorendo la sorveglianza di quest'ultimo, nonché quello di impedire la creazione dei « ghetti » etnici, disperdendo le abitazioni a buon mercato all'interno del tessuto urbano. File di case dovevano affacciarsi sulla strada e le vie di accesso agli edifici dovevano essere ristrette. Spazi comuni, posti in prossimità degli edifici, potevano essere sorvegliati dagli stessi abitanti. NEWMAN desiderava ripristinare la funzione protettiva tradizionale dell'habitat riorganizzandone le caratteristiche e tenendo conto delle esigenze di sicurezza (NEWMAN, pag. 50). Numerosi progetti vennero realizzati sulla base di queste idee. Così ad esempio, i Clason Point Gardens del Bronx del Sud sono arrivati a ridurre la propria criminalità del 50%. Gli studi di WALLER e OKIHIRO (1978) e di molti altri indicano cali rilevanti della vittimizzazione nei quartieri in cui l'assetto fisico tiene conto dei criteri di sicurezza (illuminazione, sorveglianza, attrezzature per il tempo libero, ecc.).

Benché una pubblicità semplicistica abbia insistito in particolare sugli aspetti della sicurezza dei miglioramenti nello assetto fisico dell'ambiente, NEWMAN, nel concepire la prevenzione, teneva prioritariamente conto dei dati socio-politici. Egli sperava di ottenere dei risultati agendo sulla coscienza della gente, grazie alle misure di assetto. Non per questo trascurava misure di carattere puramente urbanistico (NEWMAN, 1973). Tra i progetti che hanno avuto un esito positivo, notiamo quello di Portland e di Hartford, dove la criminalità si è drasticamente ridotta grazie ad uno sforzo collettivo degli abitanti nel « difendere » il proprio spazio vitale (cfr. HOLLANDER e BROWN, 1978). Fin dall'inizio di questi esperimenti, è emerso che il fattore-chiave nei programmi di prevenzione è di ordine socio-culturale o politico: deve essere possibile mobilitare i cittadini. L'assetto fisico dello spazio può essere solo un fattore che favorisce la prevenzione. E' anche emerso che ogni comunità ha i suoi problemi specifici e che i programmi devono essere adeguati alle particolarità di ogni comunità (cfr.

TABELLA 5

Incroci selezionati pertinenti all'approccio EDM per la prevenzione dei reati



MC INNIS ed altri, 1982, pag. 71). Le situazioni criminogene sono caratterizzate dalla presenza di bersagli facilmente raggiungibili e scarsamente protetti, nonché dalla presenza di numerosi delinquenti potenziali, incoraggiati e motivati dai rischi limitati nella realizzazione di atti predatori. La facilità di svanire nella macchia, l'incapacità di difesa delle potenziali vittime, la mancanza di disponibilità dei testimoni nel confermare gli atti criminosi, costituiscono altrettanti fattori di indebolimento della capacità preventiva di una comunità. E' questa la ragione per cui le strategie connesse all'approccio di NEW-

MAN mirano sistematicamente al *target hardening*, vale a dire al rafforzamento della protezione dei bersagli, all'incremento ed al miglioramento degli impianti di segnalazione (sistemi di allarme, ecc.), all'aumento della sorveglianza, ad un maggior controllo delle vie di accesso e di fuga, nonché all'accenuazione del senso di appartenenza territoriale e di coesione sociale. Vi è pertanto una congiunzione di misure: le une attingono al miglioramento dei dispositivi di difesa o di protezione spaziale, le altre stimolano la presa di coscienza e l'assunzione di responsabilità da parte degli abitanti. Il grafico n. 6, tratto da MC INNIS ed altri (1982, pag. 183), illustra molto bene la logica di questa strategia, fondata sulla difesa dello spazio vitale.

E' evidente che l'assetto difensivo dello spazio urbano dovrebbe essere elaborato prima della costruzione delle abitazioni. E' effettivamente molto difficile ricorrere a dei rimedi una volta che sono stati compiuti gli errori di assetto. Al momento della programmazione della costruzione di unità abitative, è necessario prevedere (e se possibile anticipare), nonché porre rimedio ai problemi posti dalla vulnerabilità degli abitanti e dei loro beni. Al momento dell'occupazione di tali alloggi, devono essere creati i comitati di sicurezza affinché gli abitanti si facciano responsabilmente carico della gestione delle tattiche preventive. I dati relativi a tutte le misure di autodifesa, le informazioni sui loro esiti positivi o sui loro fallimenti, devono essere seguiti e valutati dalle autorità responsabili della strategia preventiva. Qui, come in altri settori della politica sociale (misure d'intervento in campo sociale), i risultati sono inversamente proporzionali all'ambizione del progetto iniziale. Ignoriamo quasi tutto sui meccanismi che sono alla base di interazioni tanto complesse, come quelle che stiamo trattando. Si giustifica soltanto una politica di piccolissimi passi avanti, accompagnata da una valutazione sistematica degli effetti delle misure adottate.

Accanto alla « difesa dello spazio abitato », ispirata da NEWMAN, l'approccio « situazionale » caratterizza un'altra strategia sperimentata soprattutto in Gran Bretagna nel corso degli ultimi anni. HOUGH ed altri (1980, pag. 1) la definiscono come segue: la misura si rivolge a delitti specifici; essa implica la gestione, la messa a fuoco e l'intervento sull'ambiente

immediatamente circostante al luogo del delitto; l'approccio è sistematico e, se possibile, permanente; infine, essa è osservabile dal numero più elevato possibile di delinquenti potenziali. L'obiettivo di questa strategia non consiste soltanto nella gestione di queste misure tattiche. Esso mira soprattutto ad influenzare la coscienza delle popolazioni nei confronti della prevenzione. Se da un lato il criminale professionista inveterato supera facilmente gli ostacoli « situazionali », altrettanto non può dirsi dell'ampia maggioranza dei delinquenti occasionali o semi-professionisti. Di determinati delitti si può dire che sono tipicamente « situazionali », come nel caso del vandalismo, del furto nei parcheggi d'auto o dalle cabine telefoniche, per fare qualche esempio. La tabella 6, tratta da CLARK (1980), illustra molto bene la concatenazione causale a proposito del vandalismo in un contesto situazionale (cfr. HOUGH ed altri, op. cit., pag. 4).

In questa strategia, il concetto-chiave è dato dall'occasione (*opportunity*). Questa dipende per un verso dall'accessibilità materiale e fisica e, dall'altro, dal rischio limitato di identificazione e di arresto. Al fine di rendere meno attraente l'occasione, vengono previste otto categorie di misure (cfr. HOUGH ed altri, 1980, pag. 5 e segg.).

1) Aumento della difesa dei bersagli (*target hardening*), ricorrendo ad un insieme di tecniche, quali i lucchetti, i materiali indistruttibili e resistenti alla vernice, l'installazione di grate protettive, ecc. Questa tattica ha consentito, ad esempio, di ridurre notevolmente i furti di macchine e gli scassi nelle cabine telefoniche.


2) L'eliminazione o il ritiro del bersaglio dall'ambiente ha dato prova di efficacia per quanto riguarda il furto di contanti (*cash*) al momento delle transazioni finanziarie, come anche la riduzione del tempo di deposito dei carichi nelle stazioni, negli aeroporti e nei porti, la dissuasione dal praticare l'auto-stop, ecc.

3) Soppressione dei mezzi per compiere dei delitti. In questo ordine di idee, il successo più spettacolare è stato dato dalla prevenzione della pirateria aerea, attraverso il controllo delle armi. In molti paesi, il controllo delle armi da fuoco serve al medesimo scopo. Nei bar in cui si verificano spesso

TABELLA 6

Hough ed al. (1980, pag. 4) — Analisi criminale

Fig. 1.1 - Spiegazione del vandalismo



percosse e ferimenti nel corso di risse, le bottiglie ed i vetri vengono sostituiti da oggetti di plastica. In Australia, vengono sperimentati degli indicatori di tasso di alcool che, collegati allo spinterogeneo delle automobili, impediscono alle persone in stato di ubriachezza di mettersi su strada.

4) Riducendo i profitti realizzabili con oggetti rubati, si riescono ad arginare i reati contro la proprietà. Determinate marcature rendono molto difficile il lavoro dei ricettatori. Le carte d'identità con fotografia, richieste al momento dell'utilizzazione delle carte di credito, si sono rivelate assai

efficaci. La penetrazione da parte della polizia negli ambienti dei ricettatori infrange il rapporto di fiducia tra questi ultimi ed i loro clienti, i procacciatori di merce rubata.

5) La sorveglianza, complementare a quella delle unità di polizia, da parte di gruppi di cittadini o di ditte private di sicurezza, sono di grande utilità. In questo caso, il problema principale consiste nei costi di tali misure.

6) Sorveglianza naturale (schema auspicato da NEWMAN): le comunità si auto-sorvegliano. Una migliore illuminazione pubblica sembra più redditizia dell'assetto fisico dei luoghi. La reazione naturale e spontanea del pubblico nei confronti degli atti che possono rivelarsi dei delitti è molto misurata, timida, rasenta quasi l'astensione.

7) La sorveglianza da parte di personale impiegato sembra possedere un maggiore potenziale rispetto alla sorveglianza da parte del pubblico in genere. Si allude ai portieri, alle guardie notturne, ai custodi di parcheggi, ecc. Gli autobus con a bordo due addetti offrono una sicurezza maggiore rispetto a quelli con il solo autista. Se gli accompagnatori adulti dei gruppi scolastici in gita ricevessero un biglietto gratuito, il vandalismo nei treni diminuirebbe. Anche la televisione a circuito chiuso, installata in determinate metropolitane, aveva avuto effetti positivi di dissuasione dai furti e dalle aggressioni.

8) L'ultima tattica riportata è quella della gestione difensiva dell'ambiente sociale. Essa consiste nel coordinare tutte le risorse umane nel quadro di una attività preventiva. Così, ad esempio, la cooperazione tra polizia e dirigenti delle società di « tifosi » in occasione delle partite di calcio può servire ad arginare la violenza ed il vandalismo. Il coordinamento delle ore di chiusura dei bar e dei trasporti pubblici riduce le occasioni di vandalismo in stato di ubriachezza. La soppressione dell'usanza di marinare la scuola serve non soltanto a ridurre il potenziale di vandalismo, ma anche quello dei furti nei grandi magazzini. L'obbligo dei caschi protettivi per i motociclisti risultava, senza che fosse stato previsto, avere un ruolo nella riduzione dei furti di moto...

CIREL ed altri (1977) riportano i risultati di un esperimento realizzato a Seattle. Tre quarti dei furti con scasso sono stati commessi nei quartieri residenziali, prendendo di mira prevalentemente abitazioni unifamiliari, oltre un terzo delle quali erano state lasciate con finestre o porte aperte. La maggior parte degli svaligiamenti venne perpetrata di giorno ed in assenza degli occupanti; si sono svolti senza testimoni. La maggior parte dei beni non era stata contrassegnata e si ebbero restituzioni soltanto nei rari casi in cui un testimone aveva potuto identificare l'aggressore. In seguito a questo studio, venne raccomandata la sorveglianza dei quartieri da parte dei vicini, la marcatura degli oggetti di valore, l'assistenza tecnica al fine di dare maggiore sicurezza agli abitanti.

Uno degli obiettivi sollevati dall'approccio situazionale riguarda la possibilità di spostamento dei bersagli: se questi ultimi sono maggiormente protetti, i malfattori ne selezioneranno altri. L'osservazione regge verosimilmente quando si è di fronte a lati di criminalità organizzata. La strategia preventiva situazionale è efficace soprattutto nei confronti dei delinquenti occasionali. HOUGH ed altri (op. cit., pag. 13 e segg.) riassumono, rispondendovi, le obiezioni alla strategia preventiva da essi preconizzata. Tali misure si iscrivono nella prospettiva dei piccoli passi avanti che già preconizzavamo; esse non escludono naturalmente altre misure preventive più generali. « Tali misure procedono da una visione determinista dell'azione umana e volgarizzano dei comportamenti che possono avere origini molto più profonde che non una semplice occasione propizia »... viene obiettato. E' probabile, ma non per questo si deve sottovalutare l'elemento razionale tra le motivazioni criminose. Altre obiezioni vengono sollevate in merito ai costi di applicazione di tali misure ed al fatto che gli aggressori si adeguano (superandoli) ai nuovi ostacoli. Solo raramente si è potuto realizzare un sistema difensivo oculato. Se inclusi nella costruzione o nell'ideazione degli oggetti da proteggere, i costi possono anche non essere eccessivi. « Il carattere atomistico, non organizzato della massa delle vittime potenziali in ambiente urbano costituisce un ostacolo quasi insormontabile », viene osservato. L'esistenza di un « addetto alla prevenzione » presso i commissariati di quartiere in Inghilterra risponde almeno in parte a questa obiezione. Grazie al

contesto umano, all'ispezione degli edifici, delle attività commerciali, dei pubblici servizi, questo funzionario di polizia svolge un indispensabile ruolo di coordinamento nel suo quartiere, dal punto di vista della prevenzione. Ben maggiore ostacolo rappresenta l'indifferenza del pubblico nei confronti del rischio di vittimizzazione. Statisticamente, il proprietario medio di una automobile si farà derubare una volta ogni 18 anni. Un'abitazione media verrà svaligiata una sola volta in trent'anni. Questi dati sembrano spiegare il generale atteggiamento di negligenza che ostacola le strategie preventive situazionali. Un problema specifico è posto dalla vittimizzazione degli edifici o dei pubblici impianti. Il via vai dei più svariati gruppi che li utilizzano rende praticamente impossibile una corretta sorveglianza. E' peraltro difficile far ricadere l'onere di una sorveglianza supplementare sulle finanze pubbliche.

Una difficoltà aggiuntiva si presenta quando ci si interroga sul tramite attraverso il quale tali misure potrebbero essere messe in atto. Inutile pensare di introdurre nuove strutture burocratiche. Tra i vari servizi esistenti, la polizia sembra essere la più idonea coordinare e a collaborare in tutte queste attività. Vengono tuttavia riconosciuti gli inconvenienti derivanti dall'affidare alla polizia questa mansione supplementare.


L'analisi di GLADSTONE (1980, pagg. 139-161), relativa alla prevenzione del vandalismo nella città di Manchester, è esemplare perché indica l'intero potenziale della strategia situazionale, senza nascondersi gli enormi ostacoli incontrati nella sua applicazione. Si pensi in particolare alla cosiddetta « gestione della strategia », che richiede la collaborazione di un vasto numero di servizi (la burocrazia dei paesi europei permane ancora superiore a quella dell'America settentrionale) e sfida spesso i maggiori talenti e le migliori volontà. D'altronde, il costo-efficienza di tutte queste misure è tale, rispetto al costo del delitto (per esempio il vandalismo), che spesso le autorità esitano ad impegnarsi nell'azione. Molto spesso allora, il pubblico deve imparare a convivere con questi inconvenienti...

Numerosi autori, nonché svariati responsabili di politiche sociali sono rimasti colpiti dal semplicismo caricaturale delle misure preconizzate in materia di prevenzione del crimine. « Sarà sufficiente... », « è necessario... » sono espressioni che sot-

tolineano bene l'andamento dei pubblici dibattiti quando si tratta di raccomandare misure specifiche. Questo atteggiamento, largamente diffuso anche tra il grosso pubblico, viene alimentato da due fonti distinte. Da un lato, gli esperti (generalmente provenienti dalle scienze umane) hanno, nell'esercizio della loro professione, una motivazione « miglioristica ». Benché i risultati delle loro ricerche ed i progressi teorici della loro disciplina siano estremamente modesti, essi non esitano a dar prova di un vero e proprio spirito magico ed irrazionale (comunque sempre molto imprudente) quando si tratta di raccomandare misure cosiddette « scientifiche » in materia di intervento sociale o psico-sociale. Questo entusiasmo nel sottoporre alla prova dell'esperienza teorie appena abbozzate, strategie di intervento mai sperimentate, è stato causa di numerose delusioni e disappunti, talvolta spettacolari (cfr. ANDREWSKI, 1973). A questa fonte se ne aggiunge un'altra, che trae origine dall'impazienza del pubblico e degli uomini che lo rappresenta di liberarsi dei problemi sociali più irritanti. FINCKENAUER (1982) definisce questo fenomeno come la « ricerca di panacee universali ». E' quanto analizza e denuncia, essenzialmente sulla base dell'esperienza americana degli ultimi vent'anni. Ecco come illustra, schematicamente, il fenomeno delle panacee universali (tabella n. 7).

In effetti, questi ultimi due decenni e mezzo hanno corrisposto, negli Stati Uniti, ad un fenomeno di espansione economica senza precedenti in quanto a durata. Come corollario si è assistito ad un notevole aumento del tasso di criminalità ed in particolare di atti delittuosi accompagnati da violenza. Un altro fenomeno, questo assolutamente inedito, va notato: si tratta dell'abbandono da parte delle scienze sociali della loro torre d'avorio e della loro audace (o temeraria) scommessa di accettare la sfida della prevenzione del crimine. Da allora, si è avuta tutta una serie di esperimenti, avviati sotto la presidenza di KENNEDY, culminati sotto quella di JOHNSON, normalizzatisi durante la gestione NIXON, FORD e CARTER, per poi entrare in una gravissima crisi finale sotto l'attuale amministrazione. La valutazione pubblicata di MARTINSON (1974) sui metodi di reintegrazione sociale volti ad arginare la recidività, non costituiva altro che l'elemento rivelatore di una letteratura sempre più folta, in cui ci si interro-

TABELLA 7

Finckenaue (1982) (pag. 5)

Consiglio nazionale per le norme e prospettive della giustizia criminale, Giustizia Giovanile e Prevenzione di delinquenza (Washington, D. C.: Ufficio di Stampa governativo degli Stati Uniti, 1976), pag. 23.

gava sugli effetti degli interventi presso i delinquenti, prima o dopo che avessero commesso atti delittuosi. Già nel 1974, DIXON e WRIGHT annunciavano alla « National Science Foundation » che le valutazioni erano assolutamente insufficienti per potersi pronunciare sugli effetti dei programmi di prevenzione della delinquenza giovanile, il cui finanziamento era costato, nel corso dell'anno fiscale 1970, più di 11,5 miliardi di dollari ai contribuenti. Per quanto riguarda poi il numero ristretto di casi che vennero valutati, le indicazioni sono poco incoraggianti. La maggior parte di questi casi non rivela in modo incontestabile il suo impatto preventivo. LUNDMAN ed altri (1976) riportano la medesima constatazione, dopo avere, anch'essi, proceduto ad una valutazione dei vari programmi di prevenzione finanziati con pubblico denaro.

Il prototipo dei programmi preventivi è, da un punto di vista storico, il « Cambridge Somerville Youth Study », realizzato nel 1935 dallo psichiatra-filantropo R. CABOT. Oggetto dell'esperimento furono due gruppi di giovani delinquenti, ac-

curatamente scelti tra coetanei. Soltanto uno dei due gruppi riceveva l'assistenza di operatori sociali. POWERS e WITMER (1951), che valutarono l'esperimento, giunsero ad affermare l'assenza di effetti dimostrabili degli interventi sul tasso di recidività del gruppo sperimentale. La ragione fornita è molto semplice: nessuna teoria, nessun metodo è in grado di rispondere al numero tanto elevato di casi-problemi che figuravano all'interno di questo gruppo così eteroclitico, qualificato di « delinquenti ». La vicenda è esemplare, dato che in numerosi altri settori in cui si è avuto un intervento correttivo, nel corso degli ultimi vent'anni, l'effetto « panacea » era, più o meno intenzionalmente, presente.

Mentre l'intervento venne organizzato presso una popolazione già pre-selezionata dalle Corti, nel caso precedente, invece, si è svolto *in situ*, sul terreno stesso della comunità e nel quadro del progetto « Mobilitazione per la gioventù » che, sotto il diretto impulso del Presidente KENNEDY, inaugurava una lunga serie di programmi preventivi presso i giovani potenziali delinquenti delle grandi metropoli. Fondati sulla teoria di CLOWARD ed OHLIN (1960), i programmi sottolineano l'assenza di possibilità (*opportunities*) di comportamenti socialmente conformisti per una fascia rilevante di giovani emarginati delle città, spesso provenienti dai gruppi più poveri e minoritari. Il programma, di 12,5 milioni di dollari, finanziato da fondi pubblici e privati, doveva assicurare delle possibilità di carriere ai giovani, consentendo loro in tal modo una integrazione conforme alle esigenze della società. Correggendo l'ineguaglianza delle opportunità socio-economiche per mezzo di una vasta gamma di interventi, dai programmi di alfabetizzazione alla terapia familiare, si presumeva e prevedeva il declino della delinquenza. Tra il 1962 ed il 1968, l'insieme dei programmi è costato più di 30 milioni di dollari, mentre la delinquenza dei quartieri-bersaglio è diminuita di pochissimo rispetto alle zone circoscrivite. D'altronde, la teoria delle ineguaglianze venne posta in termini talmente generici, che il numero delle variabili indipendenti risultava neutralizzato. Il programma è ancora in atto in quanto parte dei servizi sociali del 'Lower East Side' di New York. Ma le speranze iniziali (come le pretese salvatrici, l'effetto 'panacea!') sono morte.

Praticamente durante quello stesso periodo, venne attuato, in California, il *Community Treatment Project* (WARREN, 1971). Volendo dimostrare le possibilità di interventi al livello della comunità, contrapposte a quelle realizzate in seno ad istituzioni chiuse, gli autori del programma avevano un'intenzione molto più universale di quelli di New York. Secondo WARREN (op. cit., 1971, pag. 298), la questione era di sapere quali fossero i programmi di trattamento più appropriati, in quale contesto e per quali delinquenti. L'esperimento si svolgeva tra il 1961 ed il 1969 e veniva a costare più di 5 milioni di dollari. Nel progetto vennero coinvolti più di mille adolescenti. Gli autori concludevano affermando l'esito positivo dell'intervento comunitario, contrapposto agli altri metodi di trattamento. Il 6 febbraio 1967 il Presidente JOHNSON basava il suo intervento al Congresso sulla criminalità negli Stati Uniti sui risultati favorevoli di questo studio. Di fronte agli incoraggiamenti di autorità tanto eminenti, il NIHM sottoponeva il progetto ad una valutazione prima di riorientare i suoi vari programmi relativi alla delinquenza giovanile. I risultati presentati da P. LERMAN (1975) arrivarono come un fulmine a ciel sereno. Dopo aver rianalizzato i dati, quest'ultimo conclude affermando l'assenza di differenze significative tra i due approcci.

Se da un lato l'impatto al livello della comunità appariva inoperante (New York), dall'altro i programmi differenziati di prevenzione in ambiente libero non producevano neanche effetti particolarmente spettacolari (California).

Restava un'altra idea, divenuta popolare in seguito al relativo fallimento delle precedenti, tesa a favorire la diversione, vale a dire il ricorso ai metodi alternativi di trattamento comunitario. Da qui prende le mosse il *Unified Delinquency Intervention Service*, di COOK COUNTY (Chicago). Le commissioni presidenziali raccomandavano il ricorso più sistematico alle risorse preventive diverse da quelle offerte dalle istituzioni. Incoraggiato dall'esempio californiano, questo nuovo programma venne lanciato nel 1974. Dopo un avvio promettente e grazie ad un bilancio annuale di 2 milioni di dollari, il programma dimostrava una sostanziale diminuzione del tasso di recidività dei giovani inseriti in servizi comunitari. In paragone, il costo risultava molto meno elevato rispetto a quelli degli

istituti chiusi. MURRAY e COX (1979) procedevano alla valutazione di questo programma. Confrontato ai risultati, misurato in termini di recidività, ottenuti dai servizi istituzionali dell'Illinois, l'U.D.I.S. non manteneva le sue promesse. Fu questo, in particolare, il caso dei delinquenti accusati di gravi delitti di violenza.

Possiamo trovarci d'accordo con FINCKENAUER (1982) nel dire che il relativo fallimento di questi programmi è dovuto al fatto di averli presentati come una panacea universale. Per un fenomeno complesso come quello della delinquenza, non ne esistono. Non può esistere una unica soluzione ad un problema la cui causalità è tanto complessa.

Tutti questi studi dimostrano che gli sforzi tesi a modificare il comportamento dei criminali (*behavior modification*) attraverso la dialettica « ricompensa-punizione » possono difficilmente essere concepiti e dare risultati positivi in un contesto comunitario di cui fanno parte migliaia se non decine di migliaia di persone. Troppe influenze permangono inaccessibili ed incontrollabili perché si possa attribuire ad una delle misure d'intervento, per forza di cose limitata in un quadro tanto vasto, una tendenza più che trascurabile e comunque chiaramente identificabile. STOLZ e altri (1975) hanno proceduto ad una valutazione, per conto del N.I.M.H. degli effetti delle tecniche create al fine di modificare il comportamento. Essi concludono affermando la nostra ignoranza in merito ai meccanismi ed agli effetti delle terapie di avversione. Non ci si può pertanto attendere da queste teorie che ci vengano in aiuto nel chiarire le strategie di prevenzione.

Possiamo allora pronunciarci, all'esame di queste diverse strategie di prevenzione, nel senso di un fallimento puro e semplice dei nostri sforzi negli ultimi 25 anni? Non necessariamente. Lo stesso MARTINSON, i cui lavori hanno simboleggiato il fallimento delle presunte panacee in materia di intervento terapeutico o preventivo, ha corretto il suo giudizio del 1979: per alcuni programmi attualmente in corso, tutto dipende dalle condizioni e dal contesto in cui si svolgono. Allo stato attuale, non esistono programmi intrinsecamente buoni o cattivi (si vedano in particolare le pubblicazioni di T. PALMER, 1976). Ad imporsi è la succitata politica dei piccoli passi avanti. E' evidente che di fronte al fallimento delle misure attuali,

nessuno può erigersi ad avvocato dello *statu quo*. Ma da questo a sapere o ad indicare, o persino a raccomandare la direzione verso la quale ci si deve orientare, vi è un passo che è stato compiuto con eccessiva leggerezza nel corso degli ultimi decenni perché lo si possa a questo punto accettare. All'ordine del giorno è la sperimentazione permanente ed è, vale la pena sottolinearlo, la valutazione di tali esperimenti a guidarci per l'avvenire. Seguire il senso comune, il « normale buon senso » senza spirito critico è abbruttente; rimmetterlo in discussione, prendendolo in contropiede è un rischio che non si può far correre ad intere masse di cittadini. Nulla ci può dispensare da costanti riforme, anche se solo parziali.

5. - Un attento esame delle nostre conoscenze sugli effetti della dissuasione generale e specifica, nonché i risultati delle varie strategie e tattiche preventive sperimentate da una ventina d'anni a questa parte (soprattutto nel Nord America ed in Europa) lasciano perplesso il criminologo quanto l'esperto di politica criminale. In queste pagine, abbiamo tenuto un atteggiamento pragmatico e prudente: di fronte ad indicazioni contraddittorie, abbiamo messo in guardia dalla tentazione di sfidare il senso comune. Quest'ultimo riflette i principi di organizzazione sociale, culturali e politici propri della nostra civiltà. Opporsi ad essi non è forse temerario? Inoltre, riconoscendo il ruolo morale del diritto penale, che protegge i valori d'integrità delle persone e dei beni, non abbiamo anche accettato tutte le conseguenze del funzionamento difettoso dell'apparato penale? La domanda merita di essere posta. Prima di concludere, esaminiamo rapidamente due posizioni con le quali si aprono delle prospettive che propongono quadri di riflessione suscettibili di rinnovare l'annoso dibattito sulla prevenzione.

Le idee di M. NOVAK (1982) riflettono una crescente preoccupazione di fronte all'incapacità dello Stato di gestire in modo adeguato misure di politica sociale; la sua influenza è rilevante negli Stati Uniti. L. HULSMAN (1981) conduce una battaglia, nota agli esperti europei di politica criminale, per l'abolizione del sistema o addirittura del diritto penale. La sua influenza nel Vecchio Continente è notevole. Cos'hanno da dirci?

Il pensiero dell'Europeo è più radicale: vuole una rottura più netta con la situazione attuale. La sua critica sull'inefficienza, sugli effetti perversi dell'ingiustizia del sistema penale si ricollega alla posizione della maggior parte dei critici del sistema. Egli denuncia il fatto che:

a) il sistema si appropria dei conflitti delle persone direttamente coinvolte. La vittima viene particolarmente maltrattata: nell'istruttoria preparata dalla Procura della Repubblica, essa appare solo come testimone. Il delinquente, dal canto suo, è sottoposto alla logica del sistema giuridico, che lo distacca dal contesto esistenziale del suo atto riprovevole (si pensi alle trattative tra la difesa e l'accusa prima del processo, ai rischi del *sentencing*, ecc.);

b) il sistema penale ha come obiettivo quello di produrre sofferenza. Il regime carcerario è, per natura, disumanizzante e rende l'individuo peggiore di quanto era in origine;

c) infine, le sofferenze sono ripartite in modo ineguale. Le differenze nella pratica del *sentencing*, il ruolo degli stereotipi e quello dei capri espiatori, la relatività del concetto di infrazione, la scarsa protezione di coloro che sono economicamente più deboli all'interno dei procedimenti giudiziari, ecc., impediscono che giustizia sia fatta. Il sistema opera a scapito dei più deboli e, nei suoi effetti, rafforza le disparità sociali.

L. HULSMAN si rifiuta di accettare tale sistema nel quadro delle democrazie occidentali, il cui obiettivo dichiarato è la salvaguardia delle libertà individuali, la promozione della dignità umana ed il riconoscimento delle relazioni che implicano la responsabilità tra gli individui. Di fronte al fallimento pratico della dissuasione ed all'assurdità della prevenzione, HULSMAN si pronuncia per la necessità di abrogare il sistema penale (op. cit., pag. 26). Ecco i principi cui l'autore dichiara di ispirarsi:

a) una vita sociale è caratterizzata da un complesso gioco di antagonismi e di conflitti interpersonali che hanno origine dalla diversità degli individui. La politica sociale deve orientarsi verso il benessere collettivo e dovrebbe in tal modo ridurre i conflitti latenti. Una politica culturale orientata nel senso della tolleranza dovrebbe altresì ridurre la quantità di conflitti aperti.

b) Ogni comportamento indesiderabile (oggi definito « delitto ») deve essere considerato come una « situazione-problema ». Volendolo far cessare o superare, è opportuno restituirlo al contesto interpersonale, culturale e socio-politico da cui è nato.

c) Un conflitto nato da una « situazione-problema » può pervenire ad una soluzione di sollievo solo se le persone direttamente implicate e psicologicamente vicine vengono chiamate a parteciparvi.

d) Qualora l'intervento esterno risulti inevitabile, si deve ricorrere prioritariamente ai gruppi sociali naturali, che agiscano in qualità di conciliatori.

e) Di fronte al fallimento delle procedure di conciliazione, l'appello deve essere concepito sulla base delle modalità civili di regolamenti dei conflitti. L'imposizione di qualsiasi sofferenza gratuita dev'essere eliminata.

Rifiutando il carattere binario del giudizio morale (e penale), L. HULSMAN colloca radicalmente la soluzione dei conflitti sul piano della conciliazione. Cessando di qualificare come delitto quella che è soltanto la manifestazione di un conflitto latente, cessando di voler designare un « colpevole », l'autore propone la definizione di una « situazione-problema » come radicale alternativa. Seguendo il suo ragionamento, crolla l'intero arsenale concettuale del diritto. Interrogarsi sulla gravità dell'atto, come sulla pericolosità del « colpevole », cioè del protagonista della « situazione-problema », non ha più alcun senso.

La conseguenza di queste idee sul concetto stesso della prevenzione è enorme. Nella prospettiva attuale, la « prevenzione » dei « delitti » è un compito impossibile. Necessario è promuovere una politica di giustizia sociale (nel campo della sanità, del lavoro, dell'ambiente, ecc.) che consenta di evitare numerose « situazione-problema ». Ci si rivolge pertanto alle strutture sociali, orientandole in un senso profilattico. Quando, in seguito ad una « situazione-problema », si verifica una in-cresciosa vicenda, l'ambiente circostante deve farsi carico della ricerca di una soluzione giusta e tranquillizzante. Ogni uomo deve sentirsi circondato da piccoli gruppi vicini e calorosi. Questi ultimi devono offrire ai protagonisti del « dramma », sia alle « vittime » che ai « delinquenti », le possibilità di re-

golare i conflitti in modo accettabile e considerato equo dai membri della comunità.

Le principali strategie preconizzate da L. HULSMAN per la realizzazione degli obiettivi consistono nella riduzione della sfera di applicazione del diritto penale, nelle tecniche di modifica dell'ambiente e nel rinnovamento delle mentalità.

Per quanto riguarda la limitazione della sfera penale, L. HULSMAN desidera allargare ulteriormente il già avviato movimento di decriminalizzazione. Egli preconizza soprattutto la decriminalizzazione *de facto*, che affidi alle comunità di base la responsabilità di far fronte a situazione non desiderate. I comportamenti nei settori dell'alcoolismo, della droga e della sessualità sono quelli che meglio si prestano a questa decriminalizzazione *de facto*. Nel voler modificare l'ambiente, L. HULSMAN indica svariate tecniche. La tecno-prevenzione si riferisce alla sistemazione dell'ambiente fisico, come ad esempio nel caso della rete stradale che è causa di incidenti ed in numerose situazioni da noi analizzate nel quadro della strategia-situazionale. La riorganizzazione sociale si riferisce all'armonizzazione degli interessi che favoriscono una società integrata, propizia alla socializzazione dei giovani, all'eliminazione della discriminazione etnica, sessuale, ecc... Il riassetto dei sistemi del controllo sociale favorirebbe le soluzioni di tipo « civile » ai conflitti emersi, eliminando, se possibile, il concetto di colpa. Infine, si impone anche la modifica del contesto psicologico e simbolico dell'ambiente nel senso di una maggiore tolleranza. Sviluppando questo nuovo atteggiamento, è possibile ridurre il timore dell'« evento indesiderabile » attraverso l'assenza di una « escalation » del conflitto, favorita dalla logica del sistema attuale.

Infine, nel raccomandare il rinnovo delle mentalità, L. HULSMAN desidera innanzi tutto spezzare il legame burocratico tra i vari elementi del sistema penale attuale. Perorando la causa della conciliazione, in luogo del castigo, della diversione e della depenalizzazione, in luogo del farsi carico del caso da parte del « sistema », le esigenze della sanità di un individuo turbato in luogo della « responsabilità » degli atti in questione, il nostro autore apre mille cantieri in cui dovrebbero forgiarsi nuovi atteggiamenti.

Insomma, L. HULSMAN preconizza la possibilità di regolare i conflitti al di fuori della sfera penale tradizionale. Egli postula: *a*) che è possibile modificare il modo di osservare la vicenda (decriminalizzazione); *b*) che è possibile attribuire l'accaduto a delle strutture invece di imputarlo a delle persone (tecno-prevenzione); *c*) che controlli sociali non punitivi possono trattare casi in cui la vicenda permane indesiderabile ed attribuibile ad un individuo.

Questi controlli sociali non punitivi hanno una fondamentale importanza strategica dal punto di vista della prevenzione. Concretamente, HULSMAN li vede nel modo seguente: per i casi di secondaria importanza, il confronto tra i protagonisti di fronte alla polizia dovrebbe bastare a ristabilire l'armonia. Per i casi più gravi, deve essere possibile disporre della sentenza arbitrale, dispensata da conciliatori, che assicurino una permanenza. Una specie di « federazione » dei conciliatori, a livello della comunità, più vasta, costituirà una sorta di istanza d'appello. Comunque sia, tutto deve svolgersi a livello della comunità, fuori dalle strutture burocratiche rigide e lontane.

In tale sistema, l'ultimo ricorso è di natura civile, di tipo compensatorio e conciliativo. Tale procedimento svolgerebbe una specie di funzione dissuasiva generale stimolando i cittadini a risolvere i propri conflitti al livello più immediato dei consigli di conciliazione. Per il nostro autore, l'essenziale è, una volta per tutte, l'eliminazione delle sanzioni fredde, automatiche ed anonime, sprovviste di qualsiasi significato esistenziale agli occhi degli interessati e senza alcun potenziale di cambiamento dinamico per l'avvenire.

Stranamente, l'arringa di M. NOVAK (op. cit.) a favore di una comunità fondata su associazioni (*associative community*) contiene per molti versi aspetti simili al pensiero precedente. Tuttavia, contrariamente a quanto avviene in L. HULSMAN, la preoccupazione di NOVAK non riguarda il sistema penale. Essa è relativa all'impasse che egli diagnostica all'interno della politica sociale della democrazia americana contemporanea. La crisi fiscale, accompagnata dalla disillusione sulla apparente inefficienza delle riforme sociali (il male non si limita alla sola politica criminale di prevenzione), l'aver compreso che non è possibile continuare nel senso del *more of the same*, stimola questo autore a proporre una rottura radicale quasi

quanto quella di HULSMAN, con la medesima maniera di affrontare i problemi sociali. Preconizzando un capitalismo democratico, fondato su una politica economica, NOVAK scarta, uno dopo l'altro, sia la filosofia del *laisser faire* dei libertari che l'interventismo statale dei social-democratici. La sfera economica non deve essere subordinata alla politica come quest'ultima non deve dipendere dalla prima. Si tratta di due sistemi interdipendenti, ognuno dei quali ha la sua logica e le sue prerogative. Il ruolo dello Stato dev'essere quello del coordinamento, dello stimolo, il ruolo catalizzatore che consenta di assicurare a ciascuno la sua giusta parte. Se da un lato né la carità privata né i meccanismi del mercato sono più sufficienti a garantire la sicurezza di tutti, dall'altro neanche il burocratismo di Stato è riuscito a fornire una soluzione valida. NOVAK si rivolge allora, come HULSMAN, alla riattivazione, alla restaurazione del ruolo delle istituzioni, delle associazioni, dei gruppi intermedi (*meditaing institutions*). Sulla linea di TOCQUEVILLE, egli ritiene che gli Stati Uniti hanno una tradizione particolarmente viva di vita associativa e comunitaria. In tale direzione devono orientarsi le nuove politiche sociali.

I dati del problema parlano in modo particolarmente brutale: nel 1955, il bilancio della previdenza sociale (*entitlement programs*) era dell'ordine di 20 miliardi di dollari, pari al 21% del bilancio federale. Queste stesse cifre sono di 70 miliardi di dollari pari al 31,8% nel 1970, mentre nel 1980 l'incremento porta a 270 miliardi di dollari, pari al 46%! Le proiezioni indicano per il 1984, 400 miliardi di dollari, cioè il 52,7% del bilancio federale. Orbene, nonostante l'enormità degli aumenti di bilancio, il progresso nella soluzione dei problemi di previdenza sociale (inclusa la prevenzione del crimine) resta ancora molto modesto (cfr. n. 4). Un rapido calcolo consente di mettere il dito sul punto nevralgico: nel 1981, sono stati spesi più di 300 miliardi di dollari per l'eliminazione della povertà. Senza questi aiuti, 25 milioni di persone si troverebbero oggi in condizioni di indigenza. Il trasferimento, in denaro contante, di una somma di 8.450 dollari ad ogni famiglia di quattro persone (soglia di povertà), porterebbe in un anno a 50 miliardi di dollari. Come spiegare la differenza tra quest'ulti-

ma cifra ed i 300 miliardi di dollari succitati? Ad essere chiamata in causa è, evidentemente, la funzione distributiva: sdoppiamenti, inefficienze, frodi, corruzione, ecc. Dato che il Congresso americano si rifiuta di accettare il principio del pagamento diretto in contanti dei sussidi nel senso di redditi garantiti, NOVAK suggerisce il ricorso sistematico agli organismi ed associazioni intermedi. Possono essere tentati numerosi esperimenti al fine di valutare il potenziale di *self help* della comunità attraverso le proprie organizzazioni volontarie. Così ad esempio, le cure ad un bambino handicappato affidato alla pubblica assistenza vengono a costare più di 30.000 dollari all'anno. Un credito fiscale concesso alle famiglie disposte a prendersi cura del proprio figlio, credito che costituirebbe solo una piccola parte della cifra precitata, potrebbe assicurare le cure adeguate al malato. Coordinati o sorvegliati da determinati organismi locali, i programmi di questo genere non costerebbero più di 4.000 dollari e garantirebbero un livello di cure qualitativamente superiore rispetto alle cure fornite attualmente. Lo stesso principio dovrebbe applicarsi all'assistenza agli anziani presso le loro famiglie, alla questione del farsi carico dell'impiego degli adolescenti al livello della comunità, nonché della formazione professionale. Il governo deve svolgere un ruolo catalizzatore e non di gestione. Le organizzazioni intermedie, nei quadri giuridici e fiscali stabiliti dallo Stato, potrebbero farsi carico dell'amministrazione di servizi, pur prendendo l'iniziativa di nuovi tipi di interventi la cui opportunità sembri loro imporsi. Profondamente radicate nella cultura locale, queste organizzazioni volontarie (vengono in mente le chiese, le parrocchie, i clubs sociali) funzioneranno come una specie di termostati riflettendo le esigenze morali e materiali, gli standards morali della comunità di base.

Attenzione al fenomeno delle panacee, giustamente denunciato da FINCKENAUER (op. cit.) e da numerosi altri autori. Non esiste alcun « è sufficiente che... », bensì una prospettiva da sviluppare, un cammino da percorrere, passo per passo, alla ricerca di soluzioni parziali.

Vi è contraddizione tra la lezione di pragmatismo che ci insegna la resistenza delle strutture e degli uomini, delle mentalità nei confronti dei cambiamenti e prospettive di rottura

nelle nostre idee e procedure, come suggerite da HULSMAN? Non mi pare, dal momento che fino a quando lo spirito di generosità ed il rispetto della verità (scientifica) ispireranno la teoria e le pratiche criminologiche, non potrà esservi censura tra la riforma parziale correttamente orientata e la visione che rinnovi il modo di osservare i vecchi problemi.

RIASSUNTO

Il saggio di Szabo muove dalla osservazione del passaggio, nelle società occidentali, da una civiltà prevalentemente rurale ad una civiltà urbana in cui solo il 5-10% della popolazione vive di agricoltura: fenomeno che l'Autore considera, agli specifici scopi della dimostrazione seguente, come il principale trauma collettivo di una successione di generazioni in seguito al turbine delle rivoluzioni industriali iniziato sin dalla fine del 18° secolo. E sempre in via di premessa si pone in rilievo il carattere apparentemente contraddittorio della civiltà urbana: la quale dalla sua stessa ricchezza morale e materiale trae fonte per una criminalità che si esplica in pratiche predatorie, in turpitudini che predispongono ad attività fraudolente, in estorsioni e violenze che i più forti impongono ai più deboli.

Una non dissimile e conseguente contraddizione, si riscontra nelle ricerche sulla criminalità urbana: sul piano diagnostico, che non fornisce parametri certi sul trend del fenomeno, come pure sulle misure preventive.

Ciò posto, l'Autore delinea l'oggetto della ricerca la quale si propone di fissare i momenti salienti del dibattito in relazione a quattro specie di problemi: a) valutazione del carattere criminogeno dell'ambiente urbano e sue modifiche nel periodo odierno; b) il concetto di prevenzione nelle molteplici sue dimensioni; c) valutazione empirica di programmi di prevenzioni del crimine in ambiente urbano, in particolare riferimento ad alcune esperienze nordamericane e britanniche; d) funzione della giustizia penale nelle società urbanizzate contemporanee nel quadro di riferimento macrosociologico di una politica preventiva adatta all'ambiente urbano.

Tra le conclusioni di maggior rilievo espresse a margine della ampia rassegna del pensiero scientifico che l'Autore offre, annotiamo — quanto al tema della violenza in ambiente urbano — il rilievo di un progressivo aumento, a lungo termine dell'avversione alla violenza, di pari passo con un processo di interiorizzazione dei controlli psicologici e socio-culturali relativi alla repressione degli impulsi violenti al momento di regolare conflitti sociali o interpersonali.

Quanto al concetto di prevenzione generale osserva l'Autore che se la minaccia poliziesca rafforza maggiormente il rispetto della legge penale, la severità delle pena per contro (fatta eccezione per gli omicidi) non sembra dar luogo ad una relazione certa di causalità con la dissuasione. Riferendosi poi alla dissuasione «specifica», ed utilizzando anche in questo caso dati statistici ed analisi empiriche a campione, l'Autore pone in rilievo il carattere assai dubbio della qualità dissuasiva della pena nei confronti dei recidivi, osservando anzi come gli studi clinici portino a concludere che quanto più un individuo è stato punito in passato tanto più egli è suscettibile di recidiva.

RESUME

L'essai de Denis Szabo part de la constatation du passage, dans les sociétés occidentales, d'une civilisation surtout rurale à une civilisation urbaine où seulement 5 à 10% de la population vit de l'agriculture: phénomène que l'Auteur considère comme le principal traumatisme collectif d'une succession de générations suite au tourbillon des révolutions industrielles de la fin du 18ème siècle.

Toujours comme préliminaire, il met en évidence le caractère apparemment contradictoire de la civilisation urbaine, laquelle trouve dans sa richesse morale et matérielle source d'une criminalité faite de pillages, de turpitudes qui préparent à des activités frauduleuses, extorsions et violences que les plus forts imposent aux plus faibles.

Une contradiction non dissemblable et conséquente se retrouve dans les recherches sur la criminalité urbaine: sur le plan du diagnostic, qui ne fournit pas de paramètres certains sur le «trend» du phénomène, ni même sur les mesures préventives.

Cela dit, l'Auteur délimite l'objet de la recherche, laquelle se propose de fixer les moments importants du débat au vu de quatre types de problèmes: a) évaluation du caractère criminogène du milieu urbain et ses modifications actuelles; b) le concept de prévention et ses multiples dimensions; c) évaluation empirique des programmes de prévention du crime en milieu urbain, avec référence particulière à certaines expériences nord-américaines et britanniques; d) fonction de la justice pénale dans les sociétés urbanisées contemporaines dans un cadre de référence macro-sociologique d'une politique préventive adaptée au milieu urbain.

Parmi les conclusions de majeure importance exprimées en marge du vaste complot de la pensée scientifique qu'offre l'Auteur, notons — en ce qui concerne le thème de la violence en milieu urbain — l'importance d'une augmentation progressive, à long terme, de l'aversion de la violence, allant de pair avec un processus d'intériorisation des contrôles psychologiques et socio-culturels relatifs à la répression des impulsions violentes au moment de régler des conflits sociaux ou interpersonnels.

Quant au concept de prévention générale, l'Auteur observe que si la menace policière renforce le respect de la loi pénale, la sévérité de la peine, par contre (exception faite pour les homicides), ne semble pas entraîner un lien de causalité certain avec la dissuasion. En se référant ensuite à la dissuasion «spécifique», et en utilisant dans ce cas des données statistiques et des analyses empiriques, l'Auteur met en évidence le caractère très douteux de la qualité dissuasive de la peine pour les récidivistes; il fait observer au contraire que les études cliniques portent à la conclusion que, plus un individu a été puni par le passé, plus il sera enclin à la récidive.

SUMMARY

Szabo's essay first observes the passage of western society from an essentially rural civilization to an urban one in which only 5-10% of the population works in agriculture: a phenomenon which the Author, within the specific aims of the following demonstration, considers as the principle trauma of society as a whole in the generations which came after the turmoil of the industrial revolution as of the end of the 18th century. Still within the introduction, he highlights the apparent contradictions in urban civilization which from its material and moral wealth draws the source of a criminality which shows itself in pillaging and baseness which prepare the way for fraudulent activities, for extortion and violence of the stronger over the weaker.

A similar and consequent contradiction is found in the research on urban criminality: on the diagnostic level, which does not provide reliable parameters on the trend of the phenomenon, as well as on the prevention measures.

The Author then proceeds to outline the object of the research which proposes to pinpoint the salient moments of the discussion in relation to four types of problem: a) evaluation of the criminological character of the urban environment and its changes in recent times; b) the concept of prevention in the multiple dimensions; c) an empirical evaluation of the programmes for the prevention of crime in urban environments, with particular reference to certain experiences in North America and the United Kingdom; and d) the role of penal justice in the contemporary urban societies within a framework of macrosociological reference of a prevention policy adapted to the urban environment.

Among the most important conclusions after the broad review of scientific ideas which the Author provides we note, on the theme of violence in urban environments, the importance of the steady increase in the long-term of an aversion to violence along with a process of assimilation of the psychological and social-cultural controls relative to the repression of violent impulses when settling social or inter-personal conflicts.

As far as concerns the concept of general prevention, the Author observes that, whilst the police threat greatly increases respect for the penal law, the severity of the punishment, on the other hand, (except for murders) does not appear to relate with any certainty to a cause for dissuasion. Moving on to discuss «specific» dissuasion, and using also in this case statistical data and empirical analyses of a sample, the Author highlights the dubious nature of the dissuasive character of punishment for habitual criminals, pointing out that clinical studies have indicated that more an individual has been punished in the past the more likely he is to relapse.

RESUMEN

El ensayo de Szabo analiza el pasaje, en las sociedades occidentales, desde una civilización preferentemente rural a una civilización urbana donde sólo el 5-10% de la población vive de la agricultura, fenómeno que el Autor considera, a los fines específicos de la siguiente demostración, como el principal trauma colectivo de una sucesión de generaciones que siguió al torbellino de las revoluciones industriales iniciado a fines del siglo XVIII.

Y siempre como suposición, se pone de relieve el carácter aparentemente contradictorio de la civilización urbana, que de su propia riqueza moral y material origina una criminalidad que se explica en prácticas depredatorias, en infamias que predisponen a actos fraudulentos, en extorsiones y violencias que los más fuertes imponen a los más débiles.

En las investigaciones sobre criminalidad urbana se observa una contradicción similar y consecuente, como así también en el plano diagnóstico — que no suministra parámetros ciertos sobre el «trand» del fenómeno, y sobre las medidas preventivas.

Considerado esto, el Autor delinea el objeto de la investigación que se propone fijar los momentos más importantes del debate en relación a cuatro problemas: a) evaluación del carácter criminógeno del ambiente urbano y sus modificaciones en el período actual; b) el concepto de prevención en sus múltiples dimensiones; c) evaluación empírica de los problemas de prevenciones del crimen en ambiente urbano, con especial referencia a algunas experiencias norteamericanas y británicas; d) fun-

ción de la justicia penal en las sociedades urbanizadas contemporáneas en el marco de referencia macrosociológico de una política preventiva adaptada al ambiente urbano.

Entre las conclusiones de mayor relieve expresadas al margen de la amplia reseña del pensamiento científico que el Autor ofrece, subrayamos — respecto al tema de la violencia en ambiente urbano — el informe de un progresivo aumento, a largo plazo, de la adversión hacia la violencia, simultáneo con un proceso de interiorización de los controles psicológicos y socio-culturales relativos a la represión de los impulsos violentos en el momento de regular los conflictos sociales o interpersonales.

En cuanto al concepto de prevención general, el Autor observa que si la amenaza policial refuerza mayormente el respeto hacia la ley penal, la severidad de las penas, contrariamente (con excepción de los homicidios) non parece dar lugar a una relación cierta de causalidad con la disuasión.

Respecto a la disuasión «específica» y utilizando también en este caso datos estadísticos y análisis empíricos de muestra, el Autor pone de relieve el carácter bastante dudoso de la cualidad disuasiva de la pena en lo que se refiere a los reincidentes, observando como los estudios clínicos llevan a la conclusión que cuanto más fue castigado un individuo en el pasado tanto más se vuelve susceptible de reincidencia.

ZUSAMMENFASSUNG

Szabos Essay geht von der Beschreibung des Uebergangs, in den westlichen Gesellschaften, von einer Bauernkultur zu einer staedtischen Kultur, in der nur 5-10% der Bevoelkerung von der Landwirtschaft leben, aus: ein Phaenomen, das der Autor, was die folgende Darstellung betrifft, als hauptsaechliches Kollektivtrauma einer Generationenfolge im Zuge des, seit Ende des 18. Jahrhunderts begonnen Strudels der industriellen Revolution, ansieht. Als weitere Voraussetzung wird der scheinbar widerspruechliche Charakter der staedtischen Kultur herausgestellt: ihr moralischer und materieller Reichtum wird zum Ursprung einer Kriminalitaet, die sich in raeberischen Taetigkeiten, in Untaten, die zu betruegerischer Taetigkeit fuehren, in Noetigungen und Gewalttaten, die die Staerkeren den Schwaecheren aufzwingen, aeussert.

Auf einen aehnlichen und folgerichtigen Widerspruch stoest man bei der Erforschung der staedtischen Kriminalitaet: sowohl auf diagnostischer Ebene, wo kein sicherer Parameter der Tendenz des Phaenomens bestimmt werden kann, als auch was die Vorbeugemassnahmen angeht.

Dies festgestellt, umreisst der Autor das Objekt der Forschung, welche beabsichtigt, die bedeutenden Momente der Debatte in Bezug auf vier Arten von Problemen zu bestimmen: a) die Bewertung des, fuer Verbrechen enfaelligen Charakters der staedtischen Umwelt und seiner gegenwaertigen Veraenderungen; b) der Begriff der Vorbeugung in seinen vielfaeltigen Bedeutungen; c) die empirische Bewertung von Verbrechenverhuetungsprogrammen im staedtischen Bereich, mit besonderer Bezugnahme auf einige nordamerikanische und britische Erfahrungen; d) die Funktion der Strafjustiz in den gegenwaertigen Gesellschaften staedtischen Charakters, was das makrosoziologische Bezugsfeld einer, fuer den staedtischen Bereich geeigneten Politik der Vorbeugungsmassnahmen betrifft.

Unter den beachtenswerten Schlussfolgerungen, die am Rande der, vom Autor dargelegten, ausfuehrlichen Besprechung des Wissenschaftlichen Gedankens geaeussert werden, vermerken wir — was das Thema der Gewalt im staedtischen Bereich angeht — die Hervorhebung einer, lang-

fristig gesehen, fortschreitenden Zunahme der Abneigung gegenueber der Gewalt, Hand in Hand mit einem Verinnerlichungsprozess der psychologischen und soziologisch-kulturellen Kontrollen bezueglich der Verdraengung gewalttaetiger Impulse in Momenten der Regelung von sozialen oder zwischenmenschlichen Konflikten.

Was den Begriff der allgemeinen Verbrechensverhuetung angeht, bemerkt der Autor, dass wengleich die polizeiliche Drohung den Respekt der Strafgesetze verstaerkt, die Haerte der Strafe dagegen (von Mordtaten abgesehen) keine sichere Relation mit der Ursaechlichkeit der Abschreckung herbeizufuehren scheint. Sich dann auf die « spezifische » Abschreckung beziehend, unterstreicht der Autor, sich auch in diesem Fall auf statistische Daten und empirische Stichprobenanalysen stuetzend, den reichlich fragwuerdigen Abschreckungscharakter der Strafe gegenueber Rueckfaelligen und beschreibt, wie klinische Studien darauf schliessen lassen, dass ein Individuum eher rueckfaellig wird, jemehr es in der Vergangenheit bestraft wurde.

BIBLIOGRAFIA

- ANDREWSKI STANISLAV: (1973) *Social Sciences as sorcery*, André Deutsch, London.
- ARON R.: (1962) *Dix - huit leçons sur la société industrielle*, Gallimard, Paris.
- ARCHER D., GARTNER R.: (1976) «Violent Acts and violent times: a comparative approach to Postwar Homicide rates», in *American Sociological Review*, 41, 937-63.
- BEATTIE J.M.: (1974) «The pattern of crime in England 1660-1800», in *Past and Present*, 62 (Février), 47-95.
- BELL DANIEL: (1976) *The cultural contradictions of Capitalism*, N.Y. Basic Books, New-York.
- BLUMSTEIN A. ed altri: (1978) *Deterrence and incapacitation: estimating the effects of criminal sanctions on crime rates*, Academy of science, Washington D.C.
- BOUZAT P., PINATEL J.: (1970) *Traité de droit pénal et de criminologie*, Tome III Paris: Dalloz Livre I, Chapitre III.
- BRENNER M. HARNEY: (1976) *Effects of the Economy on Criminal Behaviour and the Administration of Criminal Justice in the United States, Canada, England and Wales and Scotland*, United Nations Social Defence Research Institute, Rome.
- CHESNAIS JEAN-CLAUDE: (1981), «Histoire de la violence», in *Les hommes et l'histoire*, Robert Laffont, Paris.
- CIREL P., EVANS P. ed altri: (1977) *An exemplary Project: Community Crime Prevention Program*, National Law Enforcement and Criminal Justice, Seattle, Washington.
- CLARKE R. V. G., MAYHEW P.: (1980) *Designing Out Crime*, Home Office Research Unit, London.
- CLINARD MARSHALL B.: (1978) *Cities with Little Crime*, Cambridge University Press, New York.

- CLOWARD R. A., OHLIN L. E.: (1960) *Delinquency and Opportunity*, Free Press, New York.
- COCKBURN J. S.: (1977) «The Nature and Incidence of Crime in England, 1559-1625: A preliminary survey», in *Crime in England 1550-1800*, ed. J. S. Cockburn, Princeton University Press, Princeton.
- COHEN L. E., FELSON M.: (1979) «Social Change and Crime rate Trends: a routine activity approach», in *American Sociological Review*, 44, 588-607.
- COUNT VAN MANEM GLORIA: (1977) *Crime and Suicide in the Nation's Capital: toward Macro-Historical Perspectives*, Praeger, New York.
- CUSSON MAURICE: (sous presse) *Le contrôle social du crime*, Presses universitaires de France (sous presse), Paris.
- DIXON M. C., WRIGHT W. E.: (1974) *Juvenile Delinquency Prevention Programs: Report of findings of an Evaluation of the literature*, National Science Foundation, Washington D C.
- DURKHEIM EMILE: (1960) *L'éducation morale*, PUF (1ère édition: 1923), Paris.
- ELIAS NORBERT: (1978) *The Civilizing Process: The history of Manners*, Urizen (1ère édition, 1939), New York.
- FINCKENAUER JAMES O.: (1982) *Scared Straight: and the Panacea Phenomenon*, Prentice Hall, Inc., Englewood Cliffs, N. J.
- FOGEL DAVID: (1982) «Le débat américain sur la politique du sentencing: dix années de combat», in *Archives de politiques criminelles*, No. 5, Paris: Centre de recherches de politiques criminelles, pagg. 225-252.
- FOURASTIE JEAN: (1963) *Le grand espoir du XXe siècle*, Gallimard, Paris.
- GATRELL V. A. C.: (1980) «The Decline of theft and violence in victorian and Edwardian England», in *Crime and the Law Since 1850*, ed. V. A. C. Gatrell, B. P. Lonman, and G. Parker, London: Europe.
- GIBBS J. P.: (1975) *Crime, punishment and deterrence*, Elsevier, New York.
- GIVEN JAMES BUCHANAN: (1977) *Society and homicide in thirteenth century england*, Stanford University Press, Stanford.
- GLADSTONE F. J.: (1980) «Co-ordinating crime prevention efforts», in *Designing out crime* sous la direction de Clarke et Mayhew, pagg. 139-161, Home Office Research Unit., London.
- GURR TED R. (1977) «Crime trends in Modern Democracies pines 1945», in *Annales internationales de criminologie*, 16, 41-85.
- GURR TED R.: (1981) «Historical trends in violent crime: A critical review of the evidence», in *Crime and Justice. An annual review of research* 3, 295-353, Edité par Michael Tonry et Norval Morris, the University of Chicago Press, Chicago.
- HAWLEY AMOS: (1950) *Human ideology: A theory of community structure*, Ronald, New York.
- HOLLANDER B. L., BROWN R. R.: (1978) *Reducing residential crime and fear*, Conn. Harford Institute of Criminal Justice, Hartford.
- HOUGH J. M. ed al: (1980) «Introduction», in *Designing out crime*, sous la direction de R. V. G. Clarke et P. Mayhew, Home Office Research Unit, London.

- HULSMAN LOUK: (1981) «An abolition perspective on criminal justice systems and a scheme to organize approaches to problematic situations», in *Dangerosità et justice pénale. Ambiguïté d'une pratique*, sous la direction de C. Debuyst, Masson, Genève.
- JACOB M., LINEBERRY R.L.: (1980) «Cities and crime». Communication présentée à la réunion de 1980 de la Social Science History Association, Rochester, New York.
- JACOBS J.: (1961) *The Death and life of Great American Cities*, Random house, New York.
- LANE ROGER: (1979) *Violent death in the city: suicide, accident, and murder in nineteenth - century Philadelphia*, Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
- LERMAN PAUL: (1975) *Community treatment and social control: A critical analysis of juvenile correctional policy*, Chicago: The University of Chicago Press.
- LUNDMAN RICHARD J. ed al.: (1976) «Delinquency Prevention. A description and assessment of projects reported in the professional literature», in *Crime and Delinquency*, 22 (July 1976).
- MC INNIS PETER ed al. (1982). *The environmental design & Management (EDM) Approach to crime prevention in residential environments*. A report prepared for the research division department of the Solicitor General, Canada and the technical research division, Policy Development & Research Sector, Canada Mortgage and Housing Corporation by the Consortium of Urban Design Consultants and the Research Group.1, sn, pag. 393.
- MARTINSON ROBERT: (1979) «Simposium on sentencing», in *Hofstra Law Review*, II, 7, 244.
- MARTINSON ROBERT: (1974) «What works? Questions and answers about prison reform», in *The Public Interest*, no. 35 Spring 1974, pagg. 22-54.
- MURRAY C.A., COX L.A.: (1979) *Beyond Probation, Juvenile Corrections and the chronic offender*, Sage Publications, Beverly Hills.
- NAGIN DANIEL: (1978) «General Deterrence: a review of the empirical evidence», da *National Research Council. Panel on Research on deterrent and incapacitative effects. Deterrence and Incapacitation*. Ed. Blumstein A. ed al., Washington D.C., National Academy of Sciences, pagg. 95-140.
- NEWMAN O.: (1973) *Defensible space: Crime Prevention through urban design*, MacMillan, New York.
- NOVAK MICHAEL: (1982) «The communitarian Individual in America», da *Public Interest*, No. 68, 3-20.
- PALMER TED: (1976) «Martinson Revisited», Abstract in *Crime and Delinquency*, April 1976, pagg. 178-79.
- PEIRCE D., GRABOSKY P.N., GURR T.R.: (1977) «London: The politics of crime and conflict, 1800 to the 1970's», in *The politics of crime and conflict: A comparative history of four cities*, di T.R. Gorr, P.N. Grabosky, and R.C. Hula, Sage Publications, Beverly Hills.
- PETRUNIK MICHAEL: (1982) «La prévention du crime et de la délinquance: aperçu des approches actuelles», in *Impact. Le crime et la collectivité*, No. 1, pagg. 23-24.

- PEYREFITTE ALAIN: (1981) *Les chevaux dulac Ladoga*, Paris Plon.
- POWERS E., WITMER H.: (1951) *An experiment in the prevention of delinquency: The Cambridge - Somerville Youth Study*, Columbia University Press, New York.
- REDO SLAWOMIR M.: (1980) «Crime trends and crime prevention strategies in Eastern Europe». Communication présentée au 6ème congrès des Nations Unies sur la prévention du crime et le traitement des délinquants, Caracas.
- RIESMAN D.: (1964) *La foule solitaire*, Arthaud, Paris.
- SOMAN ALFRED: (1980) «Déviance and Criminal Justice in Western Europe, 1300-1800: An essay in structure», in *Criminal Justice History. An International Annual*, 1:1-28.
- Séminaire régional du CICC dans pays socialistes de l'Europe, 4ème, tenu à Visegrad du 4 au 7 décembre 1979. *Research on the effectiveness of imprisonment, recidivism and aftercare*. Proceedings by J. VICH et D. SZABO. Budapest, Hongrie; Montréal, Centre International de Criminologie comparée, 1981.
- SOROKIN P.A.: (1959) *Social and Cultural Mobility*, New York, N. Y., Free Press, pag. 645.
- STOLZ STEPHANIE B. ed al.: (1975) «Behavior Modification; a perspective on critical Issues», in *American Psychologist*, 30 November 1975, 1028.
- SZABO DENIS: (1960) *Crimes et villes*. Etude statistique comparée de la criminalité urbaine et rurale en France et en Belgique, Paris, Cujas, pag. 244.
- SZABO DENIS ed al.: (1972) *L'adolescent et la société*, Bruxelles, Charles Dessart, pag. 332.
- SZABO DENIS ed al.: (1973) *La criminalité urbaine et la crise de l'administration de la justice*. Travaux du IIIe Symposium International de Criminologie comparée. Montréal, Presses de l'Université de Montréal, pag. 209.
- WALLER I., OKIHIRO N.: (1978) *Burglary: The victim and the public*, Toronto, Ont. University of Toronto Press.
- WARREN MARGUERITE Q.: (1971) «The community treatment project: history and prospectus», da *Crime and Justice: The Criminal in confinement*. New York, Basic Books.
- WILKINS L.T.: (1969) *Evaluation of penal measures*, New York, N. Y., Random House.
- WOLFGANG M.E., Figlio R.M., Sellin T.: (1972) *Delinquency in a birth Cohort*, Chicago, The University of Chicago Press.

LA STIGMATIZZAZIONE ATTRAVERSO L'ESECUZIONE DELLA PENA DETENTIVA. I MEZZI PER ELIMINARLA O PER LIMITARLA

GEORGES SLIWOWSKI (*)

La criminologia scientifica è una scienza relativamente assai giovane. La sua data di nascita risale al 1876, anno in cui venne pubblicato *L'uomo criminale* di LOMBROSO.

Fu questo il punto di partenza dell'intera evoluzione successiva. «Il geniale errore» del maestro italiano diede un immenso slancio alla scienza criminale.

La criminologia è quindi nata un secolo fa. Paragonandone l'età a quella del diritto penale classico, ci troviamo di fronte ad una scienza giovane, persino giovanissima, dato che il diritto penale tradizionale risale ormai a molti secoli orsono. Ma nonostante la sua relativa «giovane età», la criminologia ha dato luogo a grandi cambiamenti nell'analisi del fatto criminoso, la cui ricchezza non può essere percepita che gradualmente.

Alla luce della scuola classica del diritto penale, l'infrazione venne considerata in un certo senso come una specie di peccato. A titolo di risarcimento, era necessario condannare non soltanto dal punto di vista legale, ma anche morale. La regola del risarcimento morale era alla base della condanna legale del fatto incriminato. E' questa la ragione per cui ogni infrazione venne considerata innanzi tutto come un peccato sociale. L'uomo doveva espiare la propria pena per aver infranto una regola che gli era stata presentata con l'ordine di seguirla, cosa cui era venuto meno. E' questa la causa della sua colpa e della sua condanna. La pena che gli veniva inflitta era «l'imperativo categorico» della giustizia. Tale pena aveva il solo

(*) Già titolare della Cattedra di diritto penale dell'Università Nicolò Copernico di Torun (Polonia).

E' l'ultimo contributo offerto alla *Rassegna* dal compianto Prof. SLIWOWSKI, ricordato dal Prof. VASSALLI nel necrologio pubblicato a pag. XI di questo stesso numero della *Rivista*.

scopo di imporre un provvedimento afflittivo adeguato al colpevole ed un simile risarcimento costituiva la condizione assoluta per l'annullamento del «peccato» di colui che aveva infranto il diritto.

Questa teoria venne interamente respinta dalla criminologia, dato che d'ora in avanti l'infrazione doveva essere considerata come un fatto umano, con tutte le conseguenze che comporta un tale aspetto. Invece di analizzare dettagliatamente la norma di diritto a fronte del fatto compiuto, si cerca soprattutto di rendersi conto delle cause e dei moventi che hanno spinto l'autore a commettere l'infrazione. La «dogmatica penale» si avvia verso un lento declino. Suona in un modo un pò strano; ciò nondimeno, è perfettamente legittimo parlare di una «degiurisdizzazione della politica criminale» (M. ANCEL) al fine di attribuirle un volto davvero umano, invece di occuparsi di una «arte in sé», consistente nell'analizzare le norme astratte di responsabilità penale. In tal modo, questa responsabilità venne gradualmente vista sotto una diversa luce.

All'inizio, essa non venne rimessa in discussione, ma sostanzialmente relativizzata. L'antico concetto di pena cominciava a crollare. Non viene più citata la vecchia massima: «*Malum passionis quod infligitur propter malum actionis*», che fino a quel momento era stata alla base della responsabilità; poco a poco, l'antica teoria della pena viene abbandonata; sorge a questo punto l'idea di una sanzione che abbia un altro scopo oltre a quello del puro e semplice risarcimento, il concetto di una pena utilitaria: d'ora innanzi, la pena non dovrà più essere unicamente afflittiva, ma dovrà puntare ad uno scopo utile, oltre che umanitario. Era l'idea di F. V. LISTZ, che tanto venne influenzato dalla giovane criminologia.

Ma la pena vale quanto la sua esecuzione, soprattutto quella che priva della libertà. E' l'esecuzione di questa pena a formare il contenuto ed il vero volto della sanzione. Fino a quel momento, cioè fino a quando la pena non era altro che la soddisfazione sociale, dolorosa per il delinquente, essa doveva essere perfettamente uniforme per tutti, sia dal punto di vista del suo contenuto che della sua esecuzione. L'esecuzione della pena non era che l'esecuzione della sentenza di condanna ed era conforme al senso della giustizia di un tempo il fatto che ogni pena venisse eseguita secondo la stessa modalità.

Una volta attribuito un scopo utilitaristico alla pena, il concetto di esecuzione uniforme ha cominciato rapidamente a perdere terreno. Il principio di una pena che corrispondesse all'idea di una « giustizia pura ed astratta » non era più concepibile. La pena doveva essere utilizzata allo scopo di trasformare l'autore dell'infrazione, di riabilitarlo ed a tal fine era necessario individualizzarla. Sono state allora introdotte delle riforme sostanziali nelle istituzioni penali: la sospensiva, la libertà condizionale, ed i penalisti classici dovevano piegarsi, nonostante le loro opposizioni talvolta scontrose. E se l'interrogativo dell'eminente professore tedesco V. BIRKMAYER, « Che cosa resterà del diritto penale, secondo le idee di V. LISZT? », è diventato celebre, oggi si potrebbe tentare di travestirlo domandandosi che cosa conservi la criminologia del diritto penale tradizionale, domanda che venne posta anche dalla criminologia tedesca contemporanea. Pur dovendo riconoscere che tale diritto penale esiste e deve esistere, si deve anche ammettere che la criminologia ha contribuito a causare profondi cambiamenti, in particolare per quanto riguarda l'esecuzione della pena detentiva. Si tratta soprattutto non solo dei cambiamenti nel contenuto e nelle forme dell'esecuzione, ma ancor più — il che sembra il dato più importante — nella relatività funzionale di tale esecuzione.

Dalla nascita della scienza penitenziaria, che risale al terzo decennio del secolo scorso, molto è stato fatto al fine di migliorare il processo di esecuzione della pena detentiva. La seconda metà di quel secolo ha visto l'inaugurazione della cooperazione internazionale in questo settore, lo svolgersi dei primi grandi congressi, tra i quali innanzi tutto il Congresso di Londra del 1872. E' stato compiuto un serio tentativo di rendere l'esecuzione della pena più umana, più efficace e socialmente più utile.

L'obiettivo non venne raggiunto. La pena detentiva si è rivelata piuttosto inefficace. Il numero dei recidivi non ha mai cessato di aumentare. Le speranze di operatori penitenziari e di penalisti che credevano nella forza redentrice della pena sono state deluse. Nessun miglioramento del sistema penitenziario ha dato i risultati desiderati.

Tra i teorici ed i funzionari delle carceri, il pessimismo si fece sentire e cresceva di anno in anno. Si faceva strada

un certo «nichilismo penitenziario». Si sentiva dire: «Come è possibile educare alla libertà privando della libertà?» (PATERSON), «Non si possono seguire le corse mettendosi a letto» (MOTT OSBORNE) o infine: «La cosa migliore che si potrebbe fare per la riforma delle carceri sarebbe chiuderle» (RUGGLES, BRISE). A sentire queste parole, si deve riconoscere che l'esecuzione della pena detentiva è sull'orlo di una catastrofe.

In queste condizioni si può, almeno parzialmente, comprendere T. MATHIESEN, il sociologo norvegese (*Politics of abolition*. 1973), quando consiglia l'abolizione di tutte le prigioni, suggerendo che la società troverà a quel punto altri mezzi, di un genere completamente diverso, per combattere la criminalità in modo efficace. Ma quali sono questi mezzi e come trovarli? Seguendo questa idea, si potrebbe giungere ad un caos completo e ai danni derivanti da una vendetta privata. Il risultato potrebbe essere terribile.

Diverse teorie criminologiche hanno sollevato altri dubbi. L'antica concezione della pena aveva un fondamento morale pronunciato. Essa condannava il criminale, la teppa della società in nome di tutta la gente onesta e tutti si sentivano rassicurati da una tale condanna. Ogni criminale doveva essere perseguito e castigato. La pena doveva garantire l'equilibrio sociale. L'eminente penalista inglese STEPHEN aveva formulato questo concetto in modo penetrante affermando che gli scellerati vengono impiccati per dare soddisfazione a tutti coloro che conducono una vita proba. La pena si manifesta in tutta la sua incrollabile potenza morale.

La criminologia ha spazzato via questo antico mito dedicandosi alla ricerca del numero sommerso della criminalità: quello che sappiano sul numero delle infrazioni non è che la punta di un iceberg; soltanto alcuni dei loro autori vengono identificati e condannati. Tutti gli altri si godono la propria libertà, spesso progettando ed organizzando nuove infrazioni. L'autore olandese BRONGERSMA ha constatato che tutti i criminali rivelano una profonda convinzione che non verranno mai perseguiti né puniti. E molto spesso hanno perfettamente ragione.

Ma le osservazioni della criminologia si spingono ancora più lontano. La questione non consiste unicamente nel fatto che la maggior parte dei criminali sfuggono alla giustizia che

riesce a raggiungerne solo alcuni. E quando questi vengono condannati, avviene che la condanna e la pena inflitta costituiscono una contro-misura che non solo non consente di raggiungere lo scopo desiderato, ma agisce addirittura in senso opposto.

Arriviamo in tal modo alla teoria della stigmatizzazione. Legata ad essa e come suo prolungamento deve essere considerata la teoria del cosiddetto «capro espiatorio».

Della teoria della stigmatizzazione si parla da alcuni anni. In linea di massima, LAMERT ne viene considerato il fondatore; ma di essa si occupava già cinquant'anni or sono il penalista e criminologo americano BARNES (H. BARNES: *The story of punishment*. 1930). Personalmente, è lui che considero come primo ideatore della teoria del «capro espiatorio».

Non si tratta di una teoria uniforme. Alcuni autori non concordano su determinati dettagli. Essa ha anche incontrato un certo numero di critiche, tra le quali sono da segnalare in particolare quelle di NASS (G. NASS: «Kriminalätiologie und Labelingtheorie aus der Sicht kriminologischer Forschung», in *Archiv für Kriminologie*, vol. 159, n. 1-2, 1977), ma le basi stesse di questa teoria appaiono profondamente giustificate.

L'individuo uscito di prigione è indesiderato. Non gli si concede alcuna fiducia, non si desidera incontrarlo, lo si vorrebbe negare e non vederlo tra gli altri e, peggio ancora, lo si vorrebbe rendere responsabile delle infrazioni commesse da ignoti. Secondo l'opinione corrente, il fatto di essere stato in carcere stigmatizza colui che vi ha soggiornato. In una certa misura, ciò è inevitabile, poiché la pena risulta da una condanna che non è soltanto materiale, ma anche morale e comporta un inaridimento dell'individuo. Da un altro lato, essa costituisce un serio ostacolo per la riabilitazione sociale del condannato. Talvolta, tuttavia, si sostiene che la stigmatizzazione sia un elemento di dissuasione (BABA, in occasione della conferenza sull'avvenire della pena detentiva, organizzata ad Helsinki nel 1974), ma tale opinione non è che una supposizione, che non si fonda sui dati di una analisi scientifica.

Dato che una certa stigmatizzazione attraverso l'esecuzione della pena appare ineluttabile, si deve almeno tentare di limitarla. Il modo migliore sarebbe quello di influenzare l'opinione pubblica affinché cominci ad accettare l'individuo rimesso in

libertà. Ciò si rivela certamente più facile nei Paesi socialisti che non negli altri, dati un certo cambiamento di idee ed una situazione completamente diversa per quanto riguarda l'impiego della manodopera (assenza della disoccupazione).

La stigmatizzazione ha un significato nettamente peggiorativo, nel senso verbale del termine. Essa viene duramente provata dalla persona interessata; viene, per così dire, «istituzionalizzata» e si realizza già attraverso la condanna, accompagnata poi dalla sua esecuzione. Tale «istituzionalizzazione» della stigmatizzazione si realizza inoltre con il casellario giudiziario.

La menzione relativa alla condanna di un individuo ha un effetto duraturo, che abbraccia un certo periodo di tempo. Non possiamo tuttavia abolire il casellario, poiché ci offre il mezzo migliore per controllare i casi recidivi, nonché tutte le precedenti condanne del pregiudicato. Si dovrebbe nondimeno tentare di limitarne gli effetti dannosi. Tutti sanno come la conoscenza della condanna di un individuo ne rendano difficile la riabilitazione sociale. La conoscenza della passata incarcerazione è ancor più penetrante, soprattutto quando si tratta di lunghe detenzioni, mentre l'integrazione sociale dell'individuo accusa già tante difficoltà di altro genere. Il fatto di aver subito una lunga pena detentiva equivale ad un profondo inaridimento, che è comunque possibile osservare in qualsiasi caso di condanna all'incarcerazione. Alla base di tale inaridimento si può riconoscere l'opinione tradizionale secondo cui il fatto di aver subito l'incarcerazione abbassa in modo sostanziale la condizione sociale del condannato, ma al tempo stesso — ed è il rovescio della medaglia — provoca un maggior apprezzamento del prezzo della libertà, che non è da sottovalutare.

La stigmatizzazione può anche presentarsi sotto un'altra forma. In questo caso, non si basa sull'opinione pubblica, ma su quella dello stesso condannato. Non si tratta più della stigmatizzazione «esterna» di cui ci siamo occupati in precedenza, ma della stigmatizzazione «interna»: il condannato si sente stigmatizzato nel senso del valore della sua stessa personalità. Siamo in presenza di un circuito chiuso. L'individuo condannato si rende conto del fatto che la società si rifiuta di dargli fiducia, che continuerà sempre a trattarlo come un criminale, sa anche che il fatto di aver subito una pena non significa assolutamente potersi riconciliare con la società, che verrà sempre

detestato se non odiato, che tra lui e questa società esiste un abisso impossibile da colmare. In queste condizioni, le sue intenzioni di comportarsi correttamente crollano e molto spesso diventa un recidivo.

Dal punto di vista penitenziario, è soprattutto la stigmatizzazione «interna» quella che conta, dato che è inutile sperare negli effetti positivi della riabilitazione sociale se non vi è la collaborazione dello stesso condannato. Se quest'ultimo sa che all'uscita dal carcere vi è da temere la manifestazione di sentimenti di odio, è inutile contare su una sua collaborazione. Senza un sentimento di fede in un avvenire migliore, non si può in alcun modo contare su un cambiamento della volontà.

MAC DOWEL e THYGUSEN (*International Journal of Criminology and Penology*, n. 2, 1975) osservano un fatto che sulle prime può apparire strano, e cioè che un certo numero di devianti si sottopone volontariamente alle misure di controllo negative da parte della società. La loro posizione interiore viene rafforzata dal funzionamento degli organi di tale controllo. La popolazione dei penitenziari comprende un gran numero di personalità eterogenee il cui comportamento non corrisponde ad un modo di vivere socialmente approvato. Il loro isolamento, la classificazione e la stigmatizzazione che ne derivano sono non solo inutili, ma apertamente dannosi. La relazione tra i «perdenti» e coloro che pretendono imporre il cambiamento nella loro condotta deve essere riesaminata al fine di poter trovare altre alternative agli attuali metodi di trattamento.

Altri due autori, PERETTI e CULLINS («Il deviante etichettato e la sua riabilitazione», in *Rassegna di Studi Penitenziari*, n. 5, 1975), intraprendono anch'essi l'analisi di questa questione. La privazione della libertà ha sempre un effetto stigmatizzante. La nozione di un comportamento deviante è relativa e sottoposta ai cambiamenti. Molte persone alle quali è stata risparmiata l'incarcerazione hanno dimostrato di essersi ravvedute senza aver subito il castigo. In questo campo, è possibile ricorrere a numerosi mezzi. Si tratta semplicemente di convincere la società ad accettare la rinuncia all'incarcerazione. Gli altri mezzi differenziati sono più efficaci ed hanno un prezzo molto meno elevato.

FARRINGTON («The effects of public labeling», in *British Journal of Criminology*, n. 2, 1977) sostiene la tesi secondo cui le personalità stigmatizzate sono fissate nel proprio comportamento dall'inacidimento subito. La stigmatizzazione comporta dei contro-effetti dal punto di vista della reintegrazione sociale. Ne consegue la necessità della depenalizzazione e della limitazione della pena detentiva.

MENNINGER (*Die Strafe ein Verbrechen*. 1970) ritiene che l'etichettatura di un condannato lo disumanizza; essa è inumana ed assurda e KINGBERG (*Atti del II Congresso Internazionale di criminologia*, Parigi, 1950) ipotizza che la privazione della libertà comporti un inacidimento ineluttabile e duraturo, con effetto criminogeno.

L'opinione si rivela pertanto quasi unanime. E' necessario destigmatizzare l'effetto di ogni pena in genere e della pena detentiva in particolare. A tal fine, vi sono molte strade percorribili: la riduzione delle pene e delle autorità che sarebbero autorizzate a richiedere o a ricevere un estratto del casellario giudiziario, la riduzione del periodo di tempo durante il quale la menzione della condanna resta iscritta nel casellario, l'annullamento d'ufficio di tale menzione una volta scaduto tale termine (come nel recente codice penale polacco del 1969), ma soprattutto e nella misura del possibile una depenalizzazione nel senso della limitazione della durata della pena e l'introduzione di pene che non comportino la privazione della libertà. L'attenzione potrebbe essere attirata sul *Plea Bargaining* anglosassone (in criminologia, questa idea è emersa nel corso di una discussione), dato che in questo caso il condannato contribuisce, per così dire, alla propria sorte, accettando almeno parzialmente la condanna in cui incorre. Ma sarebbe preferibile impegnare direttamente la stessa società nella esecuzione delle pene (l'inserimento dei curatori sociali nel corso della esecuzione prima ancora della libertà condizionale, la collaborazione degli operatori sociali durante l'ultima fase dell'esecuzione, la collaborazione delle unità di lavoratori nel caso dei condannati che lavorano in aziende esterne al carcere (aziende libere) e forse — questo per il futuro — il coinvolgimento delle associazioni di ex detenuti, ma quest'ultima soluzione potrebbe non essere gradita a tutti).

In ogni caso, è impossibile negare l'effetto dannoso della stigmatizzazione attraverso la condanna e l'esecuzione della pena detentiva. Alla sua origine troviamo la tendenza alla semplificazione degli affari umani e dei valori. Nella maggior parte dei casi l'uomo sceglie la strada più facile e più semplice. Noi proiettiamo il nostro giudizio di valore basato sui fatti compiuti sull'avvenire di un uomo che a suo tempo ha commesso una infrazione ed in tal modo accettiamo l'alternativa di una colpa tragica che compromette le possibilità di colui che vorrebbe ravvedersi; utilizzando la modalità retrospettiva per stimare il valore di un uomo allo scopo di valorizzare le azioni future, il che è al tempo stesso insensato e tragico, illogico e crudele. Il pronostico resta in tal modo superficiale ed infondato, tanto da provocare un danno immenso ad un essere che forse avrebbe potuto trovarsi su una via migliore per la sua riabilitazione sociale e per una esistenza profondamente onesta.

Nella vita di un carcerato vi sono anche altre privazioni e limitazioni che agiscono in modo stigmatizzante e si oppongono alle sue possibilità di riabilitazione sociale.

L'architettura delle carceri può agire in tal senso. In tal caso, si tratta soprattutto della stigmatizzazione «interna». Le antiche prigioni, con le alte volte delle loro spesse mura, le porte in acciaio, i lunghi corridoi, il rumore delle chiavi, provocano la disgregazione psichica del detenuto e lo inaridiscono con la sensazione di trovarsi in una situazione disperata. Per fortuna, questi vecchi edifici vengono gradualmente sostituiti da altri più moderni che consentono un po' più di libertà presentando persino un pizzico di ospitalità e le celle somigliano talvolta a delle normali camere. Ai detenuti andrebbe concessa una maggiore libertà dal punto di vista dell'arredamento delle proprie celle, il che spesso già avviene.

La stigmatizzazione nel corso dell'esecuzione della pena può anche essere combattuta in modo efficace eliminando o limitando i fenomeni che la producono o la accentuano. Si tratta in primo luogo dell'abito del detenuto e dell'obbligo di tenere i capelli molto corti.

Il primo problema appare sempre meno importante. Se i detenuti vengono autorizzati ad indossare un abito civile (ad esempio quando escono dal carcere oppure per recarsi al la-

voro), ciò dimostra che un «abito penitenziario» non è d'obbligo, mentre l'ordine di indossarlo non fa altro che provocare un avvillimento del detenuto, che lo tormenta e lo stigmatizza. Oggi, tale obbligo non risponde più ad alcun obiettivo. Attualmente, i detenuti lavorano spesso fuori dal carcere e pertanto il problema viene automaticamente risolto, poiché in tal caso non indossano alcun abito da penitenziario. Ciò riesce a contrastare persino la stigmatizzazione, dato che i condannati si accorgono di essere sul lavoro uomini come tutti quelli che lavorano con loro, e ciò li rassicura e li conforta. E se vengono costretti ad indossare un altro abito, si tratta dell'uniforme di lavoro e non del carcere.

E' finito il tempo in cui i detenuti dovevano indossare abiti laici, cosa che ancora avveniva all'inizio del secolo scorso.

Ben più importante è il problema dei capelli tagliati molto corti. Talvolta questo obbligo viene ancora imposto ai detenuti. Può trattarsi sia di una regola generale che di un provvedimento disciplinare. Nel primo caso, si potrebbe parlare di una misura di carattere igienico, ma oggi questo argomento non è più possibile. L'obbligo di portare i capelli molto corti per determinate categorie di detenuti o in quanto provvedimento disciplinare provoca una stigmatizzazione estremamente acuta, spezza completamente l'equilibrio psichico del condannato. Si tratta di una umiliazione pubblica, profonda, rinnovata di tanto in tanto, il che la rende duratura. Tale umiliazione riveste un'importanza particolare, poiché il fatto di portare una capigliatura normale ha costituito da secoli il simbolo di uno statuto umano e virile ed un tempo le donne venali venivano rasate, frustate e bandite. Durante l'occupazione tedesca, il medesimo provvedimento venne applicato per punire le donne che accettavano di essere in relazione con il nemico. I missionari portano la barba, ché altrimenti potrebbero perdere la necessaria autorità nei confronti degli indigeni. La capigliatura normale assume, in tal modo, un valore quasi carismatico, che ai giorni nostri non è stato ancora dimenticato, essa giace nel fondo della coscienza ed è talvolta legata alle privazioni sessuali che opprimono gravemente il detenuto, facendogli persino dubitare della sua virilità. Dove ancora sussiste, l'obbligo di portare i capelli molto corti dovrebbe pertanto essere abolito. Il suo effetto è nullo

dal punto di vista educativo, è manifestamente nocivo, desta il sentimento di odio nei confronti del personale delle carceri e costituisce un fattore essenzialmente contrario alla riabilitazione sociale. La sua esistenza è peraltro in contraddizione con le norme dell'O.N.U. relative al trattamento dei detenuti.

La cosiddetta teoria del «capro espiatorio» è ancor più pessimista. Essa dimostra una profondità maggiore della teoria della stigmatizzazione. Si basa sui dati della psicoanalisi. Dal punto di vista penitenziario, è forse ancor più importante della teoria della stigmatizzazione. I condannati si sentono eliminati dalla società, perseguitati ed umiliati. Tentano di compensare tali sentimenti condannando la «società ingiusta» ed eliminando coloro che li eliminano. Essi riconoscono in questa eliminazione l'intero peso dei peccati di questa società la quale, per liberarsi, li impone a loro, attribuendo loro tutti i suoi vizi. Al fine di opporsi a questo transfert e di non addossarsi questa auto-purificazione dei giustizieri, sprofondano nel mondo della loro sotto-cultura, si riuniscono confermando la propria forza interiore di dissuasione, il che vanifica naturalmente ogni possibilità di riabilitazione sociale.

Le alternative di una neutralizzazione di questa sindrome del «capro espiatorio» nelle condizioni di una procedura di esecuzione severa e rigorosa sono nulle. La società ed i detenuti manterranno le proprie posizioni rigidamente opposte, continuando a considerarsi nemici mortali. Solo una «apertura» di questo processo potrebbe essere di aiuto; l'introduzione di una procedura e di un regime maggiormente liberali, l'eliminazione di una giustapposizione ad oltranza tra il personale ed i condannati, la creazione di penitenziari aperti o quanto meno semi-aperti, potrebbero fornire una soluzione parziale.

Arriviamo in tal modo alla conclusione delle nostre osservazioni. La stigmatizzazione presenta purtroppo un fattore negativo della vita penitenziaria, che non è completamente da eliminare. Lo si può fare solo parzialmente e ciò dovrebbe avvenire con uno sforzo di buona volontà, che deve manifestarsi, deve aprirsi una strada nell'opinione pubblica e nell'amministrazione penitenziaria. Una maggiore comprensione nei confronti delle esigenze del detenuto, l'eliminazione del sentimento di odio e di onnipotenza da parte del personale e dell'amministrazione dai quali per un così lungo periodo dipendono le sorti

di persone private della libertà, sembrano essere mezzi suscettibili di introdurre riforme necessarie ed auspicabili.

La stigmatizzazione non è che un vizio dell'esecuzione della pena detentiva. La criminologia e la sociologia criminale e penitenziaria hanno gettato un pò di luce su questo oscuro edificio della «vita sospesa» in un carcere, che spesso si è rivelato come una sede del vizio, della crudeltà, dell'umanità.

Dobbiamo quindi domandarci se sia andata perduta ogni speranza di un miglioramento? Le carceri dovranno sempre restare in condizioni che costituiscono per l'individuo detenuto sofferenze ed umiliazioni? Negli ultimi tempi, molto è stato modificato per quanto riguarda le condizioni degli altri istituti di trattamento sociale ed il progresso che vi si manifesta è incontestabile. Negli ospedali sono stati fatti passi da gigante. Anche la psichiatria ha fatto enormi progressi.

La gente gravemente malata viene trattata con ottimi risultati. E per quanto riguarda il procedimento penitenziario? Possiamo parlare anche qui, in una qualche misura, di un fattore positivo? In precedenza, ignoravamo se la sotto-cultura penitenziaria venisse importata nelle carceri dall'esterno o se nascesse all'interno del penitenziario stesso, come risultato dell'incarcerazione e della coabitazione forzata di individui provenienti da diversi ceti sociali. In quest'ultimo caso, si potrebbe già parlare di un successo se il detenuto non venisse rimesso in libertà in condizioni peggiori rispetto a quando è entrato nel penitenziario (H. KAUFMANN: *Kriminologie*, III, 1977).

E allora? Il vero senso della pena non è altro che l'umiliazione del condannato (MAURACH, BETTIOL) e la tesi del miglioramento del detenuto attraverso la pena stessa non è che un'illusione?

Talvolta, vi sono comunque delle «conversioni miracolose». Ma raramente, molto raramente si riesce a trasformare la personalità criminale attraverso la pena (CHARME: *Il massimo*). Questi casi vanno accuratamente studiati. E' forse possibile approfondirli e moltiplicarli?

La pena (compresa quella dell'incarcerazione) è necessaria nella nostra società contemporanea e non è certo da evitare. Si tratta di una valutazione negativa del comportamento umano, come il merito è una valutazione positiva. Abbiamo il dovere

di proseguire nelle nostre ricerche, per giungere ad analisi sempre più dettagliate e credibili, che sino ad oggi sono state trascurate. Soltanto le ricerche criminologiche relative al regime penitenziario possono condurci allo scopo desiderato, e tale obiettivo consiste in un trattamento umano ed efficace del soggetto criminale.

RIASSUNTO

L'Autore, che nel suo paese è professore di diritto penitenziario e di politica carceraria, rivolge la sua attenzione al problema, tanto importante nel quadro della politica carceraria, costituito dalla questione della stigmatizzazione attraverso l'esecuzione della pena detentiva. Vengono sollevate tutte le difficoltà che sorgono da tale esecuzione per quanto riguarda la riabilitazione sociale dell'ex-condannato una volta espiata la pena. Tale stigmatizzazione non può essere totalmente eliminata, ma è possibile ridurla almeno in parte, per esempio limitando l'applicazione del casellario giudiziario ed attraverso una propaganda più adeguata in seno alla società a favore dell'individuo uscito di prigione che, nonostante tutti i suoi difetti, costituisce necessariamente un mezzo per lottare contro la criminalità.

RESUME

L'Auteur, qui est professeur de droit pénitentiaire et de la politique pénitentiaire dans son pays, se penche sur le problème si important de la politique pénitentiaire qu'est la question de la stigmatisation par l'exécution de la peine de privation de liberté. Il souève toutes les difficultés qui surgissent de cette exécution pour la réinsertion sociale de l'ex condamné une fois qu'il a purgé sa peine. Cette stigmatisation ne peut être totalement éliminée, mais on peut la faire réduire dans une certaine mesure p. ex. par la limitation de l'application du casier judiciaire et par une meilleure propagande dans la société en faveur de l'homme elargi de la prison qui avec toutes ses vices est necessairement un moyen de combattre la criminalité.

SUMMARY

The Author, who is Professor of Penal Law and penitentiary policy in his country, focuses on so important a question for penitentiary policy as that of the stigmatization resulting from the execution of the penalty of the privation of liberty. He raises all the difficulties that arise from this execution for the former prisoner's reinsertion in society once he has served his sentence. This stigmatization cannot be totally eliminated, but can in some degree be reduced, e. g. by the limitation of the application of judicial identity data and by a more effective sensitization of the general public and society at large in favour of the man released from prison who with all his vices is necessarily a means for combatting crime.

RESUMEN

El Autor, profesor de derecho y política penal en su país, examina el importante problema de política penal que constituye la cuestión del estigma que representa la ejecución de la pena de privación de la libertad. Plantea todas las dificultades que surgen de dicha ejecución para la reincorporación social del ex condenado, una vez que ha expiado la pena. Este estigma no puede ser eliminado totalmente, pero se lo puede reducir hasta un cierto punto, por ejemplo, mediante la limitación de la aplicación del registro de antecedentes penales y a través de una mejor propaganda social a favor del hombre que ha vivido la experiencia de la prisión, quien, con todos sus vicios, constituye un modo de combatir la criminalidad.

ZUSAMMENFASSUNG

Der Autor, der in seinem Land Professor für Strafvollzugsrecht und Strafvollzugspolitik ist, befasst sich mit dem für die Strafvollzugspolitik wichtigen Problem der Anprangerung nach Vollstreckung der Freiheitsstrafe. Er hebt die Schwierigkeiten hervor, die die Strafvollstreckung für die Wiedereinschaltung des ehemaligen Häftlings in das soziale Leben nach Abbusse seiner Strafe bringt. Diese Anprangerung kann nicht völlig beseitigt werden, kann aber in gewisser Weise gemindert werden, so zB. durch eine teilweise Tilgung der Strafvermerke in den Strafregistern und durch eine bessere Propaganda in der Gesellschaft zugunsten der Menschen, die aus dem Gefängnis entlassen werden, das mit all seinen Mängeln ein notwendiges Mittel zur Bekämpfung der Kriminalität bleibt.

SOCIETA' E RISOCIALIZZAZIONE: IL RUOLO DEGLI ESPERTI NELLE ATTIVITA' DI TRATTAMENTO RIEDUCATIVO

LUIGI M. SOLIVETTI (*)

SOMMARIO: 1. - La genesi della figura degli esperti. — 2. - Le indicazioni della legge e la loro attuazione. — 3. - Problemi teorici e pratici del ruolo degli esperti.

1. - L'art. 80 dell'ordinamento penitenziario italiano (legge 26 luglio 1975, n. 354) prevede al 4° comma che « Per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento, l'amministrazione penitenziaria può avvalersi di professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica... ».

Con questo comma dell'art. 80, il Legislatore italiano ha pagato, almeno sul piano formale, un debito che da lungo tempo esisteva nei confronti di risoluzioni prese da organismi internazionali di cui l'Italia fa parte. Già, infatti, la risoluzione del 30 agosto 1955 dell'O.N.U., *Ensemble de règles minima pour le traitement de détenus* forniva a questo proposito delle indicazioni precise: e si trattava, si noti bene, non già di suggerimenti per migliorare eventualmente sistemi di trattamento dei detenuti già per sé considerabili come adeguati alle caratteristiche generali proprie delle società dell'epoca attuale, ma, come dice il titolo, di *regole minimali*, sotto le quali non era più possibile rimanere; regole minimali, tra l'altro, che essendo previste per tutti i Paesi membri (e quindi anche per Paesi con livello di sviluppo dei mezzi di produzione — e conseguentemente di sviluppo dell'organizzazione sociale generale —

(*) Docente di Sociologia, facoltà di Sc. Stat. Dem. e Att. dell'Università degli Studi di Roma.

assai basso), avrebbero dovuto essere ampiamente superate da un Paese come l'Italia caratterizzato da un livello di sviluppo economico e sociale superiore.

La risoluzione dell'O.N.U. fa riferimento alla figura degli esperti in modo sia indiretto che diretto. Indirettamente, quando, analizzando le misure per una efficace organizzazione del trattamento dei detenuti (art. 66) dichiara che «...*il faut recourir notamment... à l'instruction, à l'orientation et à la formation professionnelles, aux méthodes de l'assistance sociale individuelle, au conseil relatif à l'emploi, au développement physique et à l'éducation du caractère moral, en conformité des besoins individuels de chaque détenu. Il convient de tenir compte du passé social et criminel du condamné, de ses capacités et aptitudes physiques et mentales, de ses dispositions personnelles, de la durée de la condamnation et de ses perspectives de reclassement.*

Pour chaque détenu condamné à une peine ou mesure d'une certaine durée, le directeur de l'établissement doit recevoir, aussitôt que possible après l'admission de celui-ci, des rapports complets sur les divers aspects mentionnés au paragraphe précédent. ». Ora, l'insieme degli strumenti per il trattamento cui si fa qui riferimento, e specialmente aspetti come *l'assistenza sociale individuale, l'educazione del carattere morale, l'analisi del passato sociale e criminale del condannato, delle capacità mentali, delle disposizioni personali, delle prospettive di risocializzazione*, non si vede come potrebbero essere gestiti se non attraverso l'opera di specialisti, considerata la scarsa preparazione specifica comune in generale a tutto il personale di custodia, e non solo nei Paesi più arretrati. D'altra parte, il riferimento alla necessità di preparare *rapporti completi* su i diversi aspetti ora indicati richiama ancora più chiaramente, anche se sempre in modo non esplicito, all'opera degli esperti, dal momento che tra i normali compiti specifici degli esperti (ma, si spera, *non* come loro unica attività) vi è naturalmente la preparazione di rapporti riguardanti gli aspetti già elencati.

I riferimenti impliciti, ora indicati, all'opera degli esperti, contenuti nella risoluzione del 1955, sono comunque rafforzati da esplicite indicazioni sulla necessità di utilizzazione di essi, indicazioni che permettono di superare ogni eventuale dubbio residuo: dice, infatti, l'art. 49 del medesimo *Ensemble* che

« On doit adjoindre au personnel, dans toute la mesure du possible, un nombre suffisant de spécialistes tels que psychiatres, psychologues, travailleurs sociaux, instituteurs, instructeurs techniques ».

Gli artt. 49 e 66 dell'*Ensemble* dell'O.N.U. sono stati poi ripresi integralmente dagli artt. 49, 66, 67 del parallelo *Ensembles des règles minima*, adottato il 29 gennaio 1973 dal Consiglio d'Europa (1) e rivolto quindi, in primo luogo, agli Stati membri della Comunità europea.

Se da un punto di vista puramente formale il ritardo ventennale della legislazione italiana nei confronti delle *Règles minima* appare significativo, da un punto di vista sostanziale tale ritardo rappresenta semplicemente la punta di un *iceberg* costituito da antiche incongruenze della ipotesi del trattamento nella legislazione italiana a confronto delle legislazioni e della pratica già adottate in altri Paesi: incongruenze che si sono manifestate nella presenza di frequenti ritardi nella accettazione di istituti già collaudati altrove, e di meno frequenti ma significative ipotesi innovative, peraltro non seguite da una applicazione pratica proporzionale. Tali incongruenze non vanno semplicemente attribuite alle pur incontestabili inadeguatezze di singoli uomini o movimenti politici, ma a ben più complesse radici socio-culturali.

Il nuovo modello di uomo prospettato dalla Riforma protestante e diffusosi in tutti i Paesi maggiormente influenzati da questa, prevedeva una elevazione degli esseri umani dallo *status naturae* allo *status gratiae* (2), attraverso l'apparente contraddizione di un ascetismo rivolto alle opere materiali, in cui ciascuno diveniva fabbro della propria salvezza ed era consapevole di questa ultima per mezzo delle proprie azioni (3). La

(1) Su tutta la problematica di questa risoluzione, V. GREVI, «Esecuzione penitenziaria e rieducazione del condannato nelle regole minime per il trattamento dei detenuti», in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1974, pag. 537 e segg.

(2) Si veda M. WEBER, *Die Protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus*, in *Archiv für Socialwissenschaft und Social Politik*, 1904 e 1905; trad. it. *L'etica protestante e lo spirito del capitalismo*, Roma, Leonardo, 1945, in part. II, 1.

(3) In questo spirito, dice GOETHE «Come ci si può conoscere? Non osservandosi ma agendo. Cerca di fare il tuo dovere e saprai ciò che è in te. Ma quale è il tuo dovere? L'esigenza del giorno».

nascita del carcere moderno — completamente differente dall'antico, limitato mezzo di semplice restrizione fisica del delinquente — è da collegare con questi presupposti culturali e sociali, e si presenta d'altra parte, in sé, come una *riforma* (4), in quanto destinato a fornire un *trattamento* in luogo di un ricorso alle abituali pene, cioè punizioni corporali e pena capitale. Non per nulla, il nuovo carcere come strumento unificato per il trattamento della delinquenza viene creato in Paesi fortemente caratterizzati dall'idea protestante, ad opera di sette religiose particolarmente zelanti: il modello teocratico, sviluppato in Pennsylvania intorno al 1820 ad opera dei Quacqueri si propone la risocializzazione dei delinquenti per mezzo della preghiera, del silenzio, dell'isolamento, del lavoro.

Il di poco successivo modello delle carceri dello Stato di New York esalta il lavoro (anche se improduttivo) come fondamentale strumento di autodisciplina (e quindi di moralità religioso-sociale), rappresentante, in sé, trattamento. In questi tentativi di realizzazione di modelli di trattamento, è costante il riferimento implicito alle concezioni utilitaristiche di BENTHAM (5), in cui i valori mercantilistici del protestantesimo suggeriscono di attribuire alla pena i caratteri di economicità, vantaggio per la collettività, efficacia contro la capacità di nuocere, uguaglianza, esemplarità.

Nell'ultimo quarto del secolo scorso, sull'onda dell'affermazione del positivismo di SPENCER e di DARWIN (6) (di quella scienza laica cioè, a cui la Storia aveva assegnato il ruolo di erede-parricida del pensiero della Riforma di Lutero), si viene a delineare nettamente l'idea di un collegamento tra il delitto e le condizioni sociali, psicologiche, biologiche del

(4) M. E. WOLFGANG, *Prisons: Present and Possible*, Lexington, Mass., Lexington Books, 1979, pag. 9.

(5) J. BENTHAM, *Introduction to the Principles of Moral and Legislation*, (1789), London, Athlone Press, 1970.

(6) Di H. SPENCER, oltre a *Principles of Psychology*, 1855, e *Principles of Sociology*, 1882-85, si veda sul tema specifico del carcere, «Prison Ethics», in *British Quarterly Review*, 1860; di C. DARWIN, *The Origin of Species by Means of Natural Selection (or preservation of favoured races in the struggle for life)*, 1859.

delinquente (7). In termini di trattamento, l'applicazione di questi principi comporta il passaggio da vaghi, indifferenziati tentativi di risocializzazione, a più specifiche, differenziate forme di trattamento delle cause all'origine del comportamento antisociale (8).

Nuove forme di trattamento specifico e differenziato vengono anzitutto applicate nei confronti delle categorie di infrattori della legge più chiaramente « diversi », sotto il profilo delle cause della antisocialità, e quindi ai minori delinquenti e ai malati di mente. Nel 1863 viene costituito a Broadmoor, vicino Londra, uno speciale manicomio in cui vengono curati delinquenti pazzi e detenuti impazziti. La creazione del Tribunale dei minorenni (9) a Chicago, nel 1889, è un esempio significativo di questa tendenza. Ancora più significativo esempio è il britannico *Rapporto Gladstone* (10) del 1895, con cui vengono contemporaneamente e coraggiosamente affrontati il problema del trattamento dei minori delinquenti e quello dei malati di mente autori di reati. Per i primi, si prospetta il modello dell'istituto *Borstal*, come centro di trattamento alternativo alla classica prigione, ruotante intorno ai principi della istruzione e dell'apprendimento di abilità lavorative specifiche; per i secondi, si raccomandano cure psichiatriche, adatto *training* lavorativo, e soprattutto separazione dai detenuti « sani » per mezzo della creazione di appositi istituti per malati di mente (11). Sempre in Inghilterra, nella stessa epoca, si gettano solide basi per forme di trattamento gestite in alternativa al carcere: nel 1887,

(7) Su questo processo storico si veda L. RADZINOWICZ, *Ideology and Crime*, London, Heinemann, 1966; trad. it. *Ideologia e criminalità*, Milano, Giuffrè, 1968, in particolare cap. 2.

(8) Sul collegamento tra positivismo e ruolo degli esperti, P. BEAN, *Rehabilitation and Deviance*, London, Routledge e Kegan Paul, 1976, pag. 44-48.

(9) Sull'evoluzione in Italia e negli altri Paesi degli strumenti per il trattamento dei minori, si veda I. BAVIERA, *Diritto minorile*, Milano, Giuffrè, 1976, vol. 1, pagg. 160-222.

(10) Ufficialmente, *Report of the Departmental Committee on Prisons*, 1895.

(11) «... quando essi commettono dei crimini sarebbe meglio per loro e per la collettività inviarli in qualche speciale istituzione del tipo dell'ospedale psichiatrico, dove essi potrebbero fare dei lavori leggeri, pur rimanendo in stato di detenzione: il periodo di detenzione potrebbe variare in rapporto alla condizione fisica e psichica del soggetto». *Ibidem*, par. 93.

il *Probation and Offenders Act* introduce la possibilità della sospensione giudiziale della pena della carcerazione sotto condizione dell'accettazione di un trattamento esterno (12).

Partendo dalle esperienze ora indicate, nei Paesi più caratterizzati da una ricerca di strumenti innovativi per la lotta all'antisocialità (e cioè soprattutto nei Paesi anglosassoni e in quelli scandinavi), si è avuto un progressivo ampliamento della sfera di applicazione delle misure di trattamento, che hanno interessato fasce sempre più larghe della popolazione detenuta, nonché più in generale dei condannati in sede penale. Attraverso questo processo di evoluzione delle forme di trattamento, i medesimi Paesi sono giunti all'altrimenti irrealizzabile modello attuale di riabilitazione, diffusosi fin dalla fine della I guerra mondiale, che prevede, come assunzione fondamentale, la inadeguatezza psicologica e/o psichiatrica e la cattiva socializzazione come caratteristiche essenziali della massa dei delinquenti, e prospetta per rimediare a queste deficienze un trattamento tecnico gestito da uno staff di specialisti.

Di fronte a questo lungo ed inabbreviabile processo seguito dai Paesi più avanzati, l'Italia presenta degli *handicaps* storici. La grande capacità innovativa contenuta nel pensiero di BECCARIA (13), si arena nelle secche del formalismo della *Scuola classica*, che se da una parte difende fermamente i principi egualitari illuministici dell'imparzialità, del garantismo, della certezza, dell'umanizzazione della pena, dall'altra riducendo il problema della pena a *fatto giuridico* (14), preclude qualsiasi valutazione degli aspetti sociali e psicologici attinenti alla realizzazione del fatto criminoso (15), e di conseguenza impedisce anche la creazione di qualsiasi forma di trattamento delle condizioni determinanti il comportamento antisociale del detenuto; unica forma di « trattamento », se così si vuole chia-

(12) Si veda R. CROSS, *Punishment, Prison and the Public*, London, Stevens & Sons, 1972, pagg. 19-20.

(13) C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, 1764.

(14) In particolare, a questo proposito, si veda il maggiore esponente della Scuola classica: F. CARRARA, *Programma del corso di diritto criminale*, 9 voll., 1866-1870.

(15) Significativo, a questo proposito, il saggio critico di L. LUCCHINI, *I semplicisti (antropologi, psicologi e sociologi) del diritto penale*, 1886.

marla, è costituita dalla possibilità di pregare e di espiare attraverso il dolore la propria malvagità (16).

Questa situazione del sistema penitenziario trova d'altra parte perfettamente riscontro nel quadro socio-culturale del Paese, che vede ancora il prevalere, nella gestione dello Stato, di una morale cattolica che abbina automaticamente al reato il concetto di *colpa morale* (17), sulla base del millenario principio del *libero arbitrio*, mentre le condizioni sociali (18) sono parallelamente non mature per la trasformazione industriale già in atto in altri Paesi, a cui è collegata la trasformazione progressiva della pena.

Il successivo, parziale mutamento di questo quadro socio-culturale e l'affermazione della eccezionale figura di LOMBROSO provocano infine l'irruzione della scienza positivista e lo spostamento del *focus* penologico dal reato all'autore del reato: rotto l'incantesimo che legava, per principio, reato a colpa morale e entrambi a pena, nel senso più specifico del termine, si concepisce l'idea che l'autore del reato non vada punito, ma in qualche modo comunque trattato (19). Ma, se su un piano accademico le idee di LOMBROSO e della sua scuola si diffondono nel Paese e (forse maggiormente) in tutto il mondo occidentale, ponendo la Scuola criminologica italiana in una posizione di guida internazionale, la accettazione pratica, all'interno del sistema penitenziario, dei principi della « cura » dell'autore del reato risulta praticamente inesistente (20). Il Codice penale del 1889, opera del socialista ZANARDELLI, rimane ancorato ai principi retributivo-formali della Scuola clas-

(16) «Per la forza del dolore che purifica e consacra»: F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale*, Milano, Giuffrè, 1963, parte generale, pag. 522, che riprende KOLHER, *Das Wesen der Strafe*, 1888.

(17) Concetto proveniente direttamente dalla Scolastica: TOMMASO D'AQUINO, *Summa theologica*, IIa-IIae, q. 59.

(18) Si veda E. FASSONE, *La pena detentiva in Italia dall'800 alla riforma penitenziaria*, Bologna, Il Mulino, 1980, pag. 19 e segg.

(19) Di C. LOMBROSO, a parte il bene noto *L'uomo delinquente*, 1876, si veda *Sulle istituzioni dei manicomi provinciali*, 1872, che propugna differenziazione e trattamento per i malati di mente autori di reati; si veda anche R. GAROFALO, *Criminologia*, 1891, (2^a ed.), per il rapporto tra trattamento e pericolosità del soggetto, che rappresenta un tema di attualissimo valore.

(20) Del resto, le resistenze son ben espresse, nella loro forza e longevità, dal citato volume del LUCCHINI del 1886.

sica, e il successivo Regolamento penitenziario del 1891 ne è la semplice trasposizione, caratterizzata da una accentuazione dell'aspetto repressivo-disciplinare e dalla mancanza di significative ipotesi di trattamento a fini rieducativi (21). In un aspetto non secondario, tuttavia, il Regolamento accetta parzialmente il pensiero positivista: ed è nella creazione dei manicomi giudiziari (22), nei quali è prevista l'opera di specialisti del campo. Ma, l'ottica sostanziale del provvedimento appare chiaramente dal fatto che è previsto che in questi istituti « si provveda ad un tempo alla repressione e alla cura » dei condannati alienati e dei prosciolti per infermità: l'accostamento dei concetti e la priorità data alla repressione manifestano le resistenze a vere innovazioni. Viene così confermata, nella sostanza, quella frattura fra mondo scientifico-accademico e strutture generali di potere, quasi sempre ricorrente in Italia, e tipica di Paesi caratterizzati da profondi squilibri nella diffusione della cultura.

Sorte non molto migliore tocca al pensiero di FERRI, il più importante continuatore dell'opera di LOMBROSO: e ciò malgrado il fatto che FERRI — pur accentuando l'importanza delle cause sociali nella genesi del delitto — mediasse il problema della necessità del trattamento (23) con il problema della necessità della difesa della società, principio, quest'ultimo, facilmente assimilabile anche dal legislatore più conservatore, come la storia successiva ha dimostrato. I R.D. del 1902 e 1903 contengono soltanto disposizioni per la soppressione di particolari aspetti afflittivi come la *catena al piede* e la *cella oscura*, ma non ipotesi specifiche di trattamento; la legge 26 giugno 1904 prevede un programma di impiego dei detenuti in lavori di bonifica di terreni incolti o malarici: ma il senso del programma è dichiaratamente più teso a compensare l'era-rio delle spese di mantenimento che ad offrire un trattamento

(21) G. NEPPI MODONA, *Carcere e società*, in AA.VV., *Storia d'Italia*, Torino, Einaudi, 1973, vol. 5, II, pag. 1921 e segg.

(22) I. CAPPELLI, voce *Manicomio giudiziario*, in AA.VV., *Enciclopedia del diritto*, Milano, Giuffrè, 1975, XXV, pag. 427-441.

(23) Di E. FERRI si veda *Sociologia criminale*, 1884, XXXX e la V ed., Torino, Utet, 1929, in particolare pag. 521-543, dove in una lunga esposizione delle ipotesi di trattamento si discutono anche misure alternative alla detenzione.

per il reinserimento sulla base dell'acquisizione di abilità lavorative specifiche (24).

Una luce nuova sembra aprirsi nel 1907 con la legge che prevede il riordino dei riformatori governativi per minorenni: ci si propone di sostituire all'indirizzo punitivo e repressivo uno preventivo-rieducativo, e soprattutto di gestire gli istituti per mezzo di un corpo di *educatori*, destinati a prendere il posto delle guardie carcerarie. Anche se di non grande incidenza pratica, è questa la più importante innovazione del periodo giolittiano: tuttavia, i limiti intrinseci di questi tentativi di riforma si rivelano nell'abbandono del progetto di legge QUARTA, del 1909, che prevedeva la creazione di una magistratura dei minorenni, nonché avanzate norme per il funzionamento degli appositi tribunali (25), e nel non — sviluppo delle idee contenute nella circolare del 1908 di V.E. ORLANDO, che faceva riferimento agli aspetti psicologici e sociali all'origine dell'antisocialità giovanile, e metteva l'accento sulla *prospettiva trattamento* nel problema minorile.

In questi anni, del resto, il pensiero positivista è già in declino, incalzato dalle nuove correnti idealistiche: prima ancora che esso giunga a maturazione, producendo frutti significativi anche nelle istituzioni penitenziarie, già cede sotto il peso delle critiche che ne indicano, del resto spesso giustamente, la fragilità e il pressappochismo, la ingenuità e la scarsità di informazione (26). Il positivismo riesce ancora ad influenzare i provvedimenti di riforma della legge 19 febbraio 1922, che risente significativamente del progetto di FERRI di riforma del codice penale del 1921, e che esprime la volontà di sostituzione dei principi della repressione e punizione con quelli della *cura e rieducazione*. Si tratta comunque di ultimi fuochi e di scarsa portata pratica: con l'avvento del fascismo, si delimita decisamente la prospettiva del contributo di scienze come la sociologia o la psicologia alla comprensione delle cause del delitto e al tentativo di recupero del condannato. Il codice penale Rocco, dietro il dichiarato eclettismo, mutua però dalla Scuola classica tutta la concezione retributiva, con uno spiccato senso

(24) G. NEPPI MODONA, *Carcere e società*, op. cit., pag. 1934-1942.

(25) I. BAVIERA, *Diritto minorile*, op. cit., vol. 1^o, pag. 173 e segg.

(26) F. FERRAROTTI, *Il pensiero sociologico da A. Comte a M. Horkheimer*, Milano, Mondadori, 1974, pag. 62.

di afflittività, mentre dalla Scuola positiva mutua soprattutto l'idea di difesa sociale e il concetto di pericolosità, — armi a doppio taglio — su cui costruisce le misure di sicurezza (27). Queste ultime, se su un piano teorico rappresentano una assai significativa innovazione, nelle loro dichiarate finalità rieducative e curative (si veda in particolare l'istituto delle case di cura e custodia e quello dei manicomi giudiziari), per mancanza o inefficacia di istituti e attrezzature, per l'inesistenza di personale specializzato, finiscono per essere semplici prolungamenti della pena tradizionale (28).

Tuttavia è proprio durante il periodo fascista che — attraverso una politica di modernizzazione gestita rigidamente dall'alto — il problema del trattamento al fine del recupero del detenuto e quello dell'utilizzazione di esperti vengono finalmente affrontati, in un quadro che pur nelle sue ambiguità è innovativo: ci si riferisce non tanto alle già citate misure di sicurezza, di cui si è vista la portata, e neanche alle concessioni all'idea rieducativa contenute nel regolamento penitenziario legato al codice penale (lavoro, istruzione civile, educazione religiosa), più che altro formali (29), ma alla nuova regolamentazione del problema minorile. La legge 20 luglio 1934 istituisce innanzitutto il Tribunale dei minorenni; prevede che di esso faccia parte un cittadino scelto tra i cultori di biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia; prevede la creazione dei *Centri di osservazione*: « Essi hanno lo scopo precipuo di fare l'esame scientifico del minorenne, stabilirne la vera personalità, e segnalare i mezzi più idonei per assicurarne il recupero alla vita sociale » (art. 8). Con la legge del '34, il problema della delinquenza minorile viene definitivamente collocato nell'area della non — normalità bio-psichica (30) e il suo trattamento delegato all'opera di esperti, anche se questi sono soltanto dei medici (scelti di preferenza tra quelli che hanno conoscenze di antropologia criminale, psichiatria, psicologia, o pedagogia), cui si aggiungono soprattutto gli educatori.

(27) E. FASSONE, *La pena detentiva in Italia dall'800 alla riforma penitenziaria*, op. cit., pag. 53.

(28) Si veda a questo proposito l'opinione di L. RADZINOWICZ, *Ideologia e criminalità*, op. cit., pag. 114.

(29) G. DI GENNARO, M. BONOMO, R. BRENDA, *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione*, Milano, Giuffrè, 1980, pag. 3.

(30) G. DE LEO, *La giustizia dei minori*, Torino, Einaudi, 1981, pag. 53.

Sulla legislazione del '34 si innesteranno poi i provvedimenti legislativi del dopoguerra. Attraverso la testa di ponte lanciata dall'art. 27 della Costituzione (« Le pene devono tendere alla rieducazione del condannato »), la nuova realtà economica, sociale e culturale che si afferma negli anni '50 apre le porte ad uno sviluppo della prospettiva rieducativa (31). La legge 28 giugno 1955 prevede che presso i Centri di rieducazione creati dalla legge del '34 vi siano obbligatoriamente, in una commissione consultiva, un assistente sociale, uno psicologo o uno psichiatra, più eventualmente altri esperti di riadattamento sociale. La più importante legge 25 luglio 1956 riordina i Centri, stabilendo che in essi vi siano, tra l'altro, *istituti di osservazione, gabinetti medico-psico-pedagogici, uffici di servizio sociale, istituti medico-psico-pedagogici*, ed anche « *focolari di semi-libertà*, che come dice il termine, sono destinati alla applicazione di quelle misure di trattamento alternative alla detenzione, poi più ampiamente riprese dalla attuale riforma. Tutte queste strutture prevedono l'attività di assistenti sociali, psicologi, criminologi, psichiatri, educatori, come elementi fondamentali per l'attuazione del programma predittivo-rieducativo (32).

Nel 1958, veniva creato a Roma, presso il carcere di Rebibbia una nuova struttura-pilota, un Centro di osservazione per detenuti adulti, teso evidentemente a riproporre, a livello di maggiorenni, l'esperienza in campo minorile già resa possibile dalla legge del '34. Dal momento della sua costituzione questo Centro ha esaminato un numero non grande ma significativo di casi (più di 2.000), formulando diagnosi e assegnando i soggetti agli istituti più idonei al trattamento: per la sua attività, il Centro si è servito fin dall'inizio dell'opera di specialisti.

L'art. 80 della legge 26 luglio 1975 si collega chiaramente con le disposizioni sopraindicate, e rappresenta l'anello più recente di questo processo storico di allargamento delle fasce di applicazione dei sistemi di trattamento, in particolare di quelli gestiti da esperti.

(31) Si veda E. FASSONE, *La pena detentiva in Italia dall'800 alla riforma penitenziaria*, op. cit., pag. 88 e segg.

(32) Si veda I. BAVIERA, *Diritto minorile*, op. cit., pag. 310-329.

2. - Riferendosi al fine dello svolgimento di « attività di osservazione e trattamento », l'art. 80 dell'ordinamento penitenziario indica — come si è detto — la possibilità di utilizzare « professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica ». La legge fa pertanto richiamo a diversi specializzazioni professionali, differenti tra di loro per il tipo di studi e di esperienze e per le implicite diversità di prospettive sotto le quali ognuna di queste branche del sapere scientifico guarda al fenomeno criminale: si pensi, per un esempio, alla diversità di angolazione tra la usuale prospettiva dello psichiatra e quella dell'esperto di pedagogia. Certamente la gamma di specializzazioni indicate copre in modo non limitato l'ambito dello studio e dell'intervento in campo di antisocialità, anche se si deve notare che autorevoli studiosi avevano già da tempo identificato in un particolare tipo di esperto, e più precisamente quello di criminologia, lo specialista ideale per le attività di osservazione e trattamento, proprio sulla base del tipo e della completezza della preparazione posseduta (33). Il richiamo ad altre figure di specialisti, se su un piano puramente teorico può essere considerato positivo in termini di pluralità delle prospettive ammesse, in concreto pone il grave problema del rischio reale di inserire in ambiente penitenziario esperti di discipline soltanto collaterali, con conoscenze che riguardano aspetti parziali (34) del vasto campo della criminologia e del trattamento, ma mai l'intero complesso dei fenomeni relativi, e anzi di regola con vastissime lacune a questo riguardo.

Qualche perplessità suscita anche la dizione *criminologia clinica* che per motivi storici riporta alla vecchia figura del medico-criminologo studioso di anomalie organiche, più recepibile dalla filosofia idealista, ispiratrice vera del codice Rocco, che poteva accettare la non concorrenziale scienza biologica, ma non la aborrita sociologia: non si può trascurare, oggi, che gli studi e gli interventi in campo criminologico ruo-

(33) G. VASSALLI, «Criminologia e giustizia penale», in *Quad. Crim. Clin.*, 1959, n. 1, pag. 79-80.

(34) Fermeamente convinti della «parzialità» di tali conoscenze sono M. BELVISO, C. FERRIGNO, F. SCAPATI, «Il ruolo dell'esperto in criminologia clinica ex art. 80», ecc., in *Rassegna di Criminologia*, 1981, n. 2, pag. 206 e *passim*.

tano in misura enormemente maggiore intorno ai temi della socializzazione (tipici della sociologia e della criminologia *tout court*) piuttosto che ai temi della anormalità strutturale, così collegati storicamente con l'origine del vecchio termine di criminologia clinica.

Ma, a parte ciò, si può notare anche come le categorie di specialisti indicate dall'art. 80 rappresentano almeno in parte doppioni di figure già presenti ad altro titolo entro le strutture penitenziarie. Il medico psichiatra ha fatto parte fin dal secolo scorso del personale sanitario degli istituti, e non soltanto degli specialistici ospedali psichiatrici giudiziari, creati dal regolamento del 1891. L'educatore, che, sotto certi profili, deve essere considerato un « esperto » di problemi pedagogici, è entrato stabilmente tra le figure operanti negli istituti per minorenni nel 1907, ed è presente ora tra il personale di ruolo anche degli istituti per adulti. Operatori del servizio sociale fanno parte già da molto del personale di ruolo presso gli Uffici di servizio sociale (35). Pertanto, le figure di esperti che non rappresentano doppioni di altre figure di personale di ruolo (anche se naturalmente nel termine *esperti* dovrebbe in ogni caso essere implicito il richiamo ad una professionalità particolare) sono costituite dallo psicologo e dal criminologo. Queste considerazioni devono probabilmente essere state fatte anche dalla Amministrazione, dal momento che sinora sono stati selezionati per l'attività di specialista soltanto persone esperte in psicologia o criminologia. Ci si può chiedere, naturalmente, se nel caso concreto era meglio dare la preferenza alla lettera della legge o alle considerazioni qui fatte... Comunque, per tutti i motivi indicati, facendo riferimento alla figura dell'esperto, si intenderà da qui in poi, in particolare, il criminologo e lo psicologo.

Ora, in che modo questi esperti dovrebbero dare concretamente il loro contributo nelle « attività di osservazione e trattamento »? Innanzitutto, l'opera di questi esperti si rivolge ad un trattamento « individualizzato » (36) cioè basato sulla valutazione delle problematiche caratteristiche del soggetto (37).

(35) Si veda in proposito la legge 16 luglio 1962, n. 1085.

(36) Art. 1 ord. penit.

(37) G. DI GENNARO, M. BONOMO, R. BREDA, *Ordinamento penitenziario*, ecc., op. cit., pag. 41.

In questa prospettiva di individualizzazione, è previsto che venga compiuta nei confronti dei detenuti condannati « l'osservazione scientifica della personalità per rilevare le carenze fisiopsichiche e le altre cause del disadattamento sociale » (38). Tale osservazione è compiuta all'inizio e nel corso dell'esecuzione della pena. Per ogni soggetto « in base ai risultati dell'osservazione, sono formulate indicazioni in merito al trattamento rieducativo da effettuare ed è compilato il relativo programma, che è integrato o modificato secondo le esigenze che si prospettano nel corso dell'esecuzione » (39).

Il compimento della osservazione è competenza, sotto il profilo operativo, di una équipe di cui fanno parte, per espressa menzione della legge, il direttore dell'istituto con compito di presidenza, l'educatore, l'assistente sociale, e l'esperto ex art. 80, più talvolta altre figure non espressamente indicate dalla legge, come il medico e un rappresentante del personale di custodia. Il contributo dell'esperto sarebbe richiesto — secondo i curatori dello stesso ordinamento — solo quando esso occorre (40). Questa interpretazione riduttiva, pur potendo essere ricavata dalla lettera della legge (« l'amministrazione penitenziaria può avvalersi di esperti »), svuoterebbe completamente di senso il contenuto innovativo dell'art. 80, lasciando ad un atto di mera volontà (del direttore, o di chi altro, poi?) l'intervento dell'esperto (41). Quest'ultimo, secondo il senso dei fatti a monte della riforma, entra a far parte di coloro che operano nel campo penitenziario con il compito di fornire — da « esperto », appunto — contributi caratterizzati da alta professionalità — di cui in questo ambiente si aveva particolarmente

(38) Art. 13 ord. penit.

(39) *Ibidem*. Il programma di trattamento è preparato nel termine di tre mesi dall'inizio della esecuzione: art. 27 reg. esec.

(40) G. DI GENNARO, M. BONOMO, R. BREDI, *Ordinamento penitenziario, ecc.*, op. cit., pag. 91; in altra sede, il primo ribadisce che la collaborazione di esperti è soltanto eventuale, in considerazione del fatto che « la conoscenza del soggetto sottoposto ad esecuzione non è prerogativa di determinati specialisti, ma un dovere che gli operatori penitenziari hanno la capacità di compiere »: G. DI GENNARO, *Il trattamento penitenziario*, in V. GREVI (a cura di), *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario*, Bologna, Zanichelli, 1981, pag. 117.

(41) Nello stesso senso, M. BELVISO, C. FERRIGNO, F. SCAPATI, « Il ruolo dell'esperto in criminologia clinica ex art. 80 », ecc., op. cit., pag. 206.

bisogno — sul tema *generale ed essenziale* della rieducazione e non su aspetti frammentari di questo. La utilizzazione di questi esperti non dovrebbe essere simile a quella che è tipica dei periti di tribunale da parte del giudice, caratterizzata da una precisa e assai delimitata settorialità di intervento, ma dovrebbe invece essere orientata in maniera diffusa, allargandosi sull'intero quadro della fondamentale problematica rieducativa, in modo da fornire un contributo globale « per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento », come dice l'art. 80.

La differenziazione tra perito ed esperto risulta chiara anche dai quesiti che vengono loro posti: nel primo caso si chiedono risposte su aspetti strettamente limitati (il calibro della pistola usata per l'omicidio, lo stato mentale della persona al momento del fatto), che vengono poi utilizzate per problemi ben più complessi (chi è l'autore del reato, quale la pena da applicare?); nel secondo caso, risposte su quesiti allargati (come « trattare » il condannato?) che hanno lo stesso raggio e contenuto del problema finale, quello del reinserimento sociale del condannato. Del resto, una conferma di quanto ora sostenuto si può trovare nello stesso regolamento, all'art. 16, dove a proposito della organizzazione de « le modalità del trattamento da seguire in ciascun istituto » — modalità che, si badi bene, si riferiscono al trattamento di tutti i detenuti, e non ad aspetti specialistici dell'intervento su singoli detenuti — è previsto che la commissione competente si possa avvalere dell'opera degli esperti.

Poiché l'intervento degli esperti non può essere considerato quindi come finalizzato ad un contributo limitato ad aspetti ristretti, non sarebbe logico che l'intervento dell'esperto fosse *ad libitum* condizionato dal pre-giudizio di coloro che si devono avvalere del suo contributo per finalità generali. Il problema della discrezionalità della richiesta dell'opera degli esperti, in linea teorica assai delicato e importante, sembra comunque superato da una prassi orientata alla utilizzazione costante di essi.

L'art. 28 del regolamento di esecuzione prevede che « l'osservazione scientifica della personalità è espletata, di regola, presso gli stessi istituti dove si eseguono le pene e le misure di sicurezza. Quando si ravvisa la necessità di procedere a

particolari approfondimenti, i soggetti da osservare sono assegnati, su motivata proposta della direzione, ai centri di osservazione ». Questi Centri, sviluppo ideale della esperienza del Centro-pilota di Rebibbia, dovrebbero svolgere direttamente attività di osservazione e prestare consulenze per le analoghe attività svolte nei singoli istituti (42). All'interno dei Centri dovrebbe operare una serie di esperti in grado di affrontare la gamma delle problematiche connesse ai fenomeni di antisocialità (43).

L'attività di osservazione svolta dalla équipe, ed eventualmente, in aggiunta, dal Centro di osservazione, e quindi anche lo stesso contributo apportato dagli esperti all'interno di queste strutture, sono finalizzati — nella prospettiva globale del reinserimento sociale attraverso un trattamento rieducativo (44) che prevede « un processo di modificazione degli atteggiamenti che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale » (45) — oltre ai compiti già detti di preparazione del programma di trattamento e di verifica del medesimo, ai seguenti obiettivi: assegnazione dei condannati e degli internati ai differenti istituti e, all'interno di questi, alle differenti sezioni « con particolare riguardo alla possibilità di procedere ad un trattamento rieducativo comune e all'esigenza di evitare influenze nocive reciproche » (46); determinazione delle priorità e/o delle preferenze e delle modalità da seguire nella utilizzazione degli elementi del trattamento, che sono costituiti principalmente dall'istruzione, dal lavoro, dalla religione, dalle attività culturali, ricreative, sportive, dai contatti con il mondo esterno e dai rapporti con la famiglia (47).

A questi elementi si devono senz'altro aggiungere le cure psicologiche e psichiatriche che possono essere prestate in ap-

(42) Art. 63 ord. penit.

(43) G. DI GENNARO, M. BONOMO, R. BREDA, *Ordinamento penitenziario*, ecc., op. cit., pag. 392. La tendenza attuale è comunque nel senso di non ampliare il numero dei Centri (che è di pochissime unità), e di decentrare le attività dell'osservazione presso gli istituti di appartenenza, salvo casi particolari.

(44) Si veda il fondamentale art. 1, comma 5° ord. penit.

(45) Art. 1 reg. esec.

(46) Art. 14 ord. penit.

(47) Art. 15 ord. penit.

positi istituiti sia al condannato (48), sia a colui che è sottoposto a misura di sicurezza: in entrambi i casi, questi trattamenti possono essere gestiti da personale facente parte del corpo sanitario o da esperti ex art. 80. Si deve inoltre aggiungere, intuitivamente, ogni altra forma di trattamento (49), in istituti speciali o meno, e in particolare eventuali forme innovative rispetto a quelle esplicitamente previste dall'ordinamento: queste eventuali forme innovative dovrebbero, in linea teorica, essere terreno proprio degli esperti, che evidentemente sono chiamati a dare qualcosa di più di quello che è patrimonio comune dei normali operatori penitenziari. Un richiamo a tutto ciò si può individuare nell'art. 63 che prevede che i Centri di osservazione facciano attività di ricerca: ora, la sperimentazione di nuove tecniche di trattamento dovrebbe senz'altro fare parte delle attività di ricerca, mentre d'altra parte non ci dovrebbero essere ostacoli allo svolgimento delle attività di ricerca anche al di fuori dei Centri di osservazione. Ogni modalità del trattamento, usuale od innovativa, viene disciplinata naturalmente dalla già citata commissione d'istituto, cui collaborano esperti (50): sull'intera materia ha valore sovrano il principio del comma 1°, art. 1 dell'ordinamento: « Il trattamento... deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona ».

Oltre a quanto ora indicato, l'opera degli esperti è senz'altro richiesta al fine di una applicazione delle misure alternative alla detenzione, cioè affidamento in prova al servizio sociale (la versione italiana, di tipo penitenziario, del *Probation* britannico) e semilibertà (versione dell'omonima misura francese) (51). Per la prima misura è espressamente previsto che il provvedimento relativo è adottato sulla base dei risultati di un periodo di almeno tre mesi di osservazione, condotta in

(48) Si veda la esplicita indicazione dell'art. 65 ord. penit.

(49) Del resto, è facile che il condannato presenti problemi non risolvibili con il solo aiuto degli strumenti sopra indicati, previsti dalla legge: lo stesso art. 27 del reg. esec., ampliando quanto detto dall'art. 13 ord. penit., parla di «bisogni di ciascun soggetto connessi alle eventuali carenze fisio-psichiche, affettive, educative, sociali», lasciando intendere una grande gamma di possibilità di intervento.

(50) Il programma di trattamento è inoltre sottoposto ad approvazione del magistrato di sorveglianza: art. 69 ord. penit.

(51) Si veda A. PERDRIAU, «Esecuzione delle brevi pene detentive con il regime della semi-libertà», in *La scuola positiva*, 1962, pag. 393-417.

istituto (52). L'esperto partecipa attivamente all'attività di osservazione in collaborazione con gli altri membri dell'équipe. Per quanto riguarda i casi di ammissione alla semilibertà, non è espressamente prevista una osservazione simile, ma essa si può senz'altro ritenere necessaria anche per via del richiamo implicito dell'art. 50, secondo cui l'ammissione a questa misura « è disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento », progressi che devono ovviamente essere valutati da personale specializzato (53).

L'intervento dell'esperto dovrebbe essere senz'altro richiesto anche in materia di liberazione anticipata: questa misura — incentivo alla volontà del soggetto di impegnarsi al fine di un proprio recupero sociale — è prevista per il condannato « che abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione » (54). Non si fa espresso riferimento, nella legge, all'opera degli esperti, ma il loro intervento appare più che logico: dal momento che essi partecipano all'osservazione, alla preparazione del programma di trattamento, alla sua integrazione e modifica « secondo le esigenze che si prospettano nel corso dell'esecuzione » (55), non possono non partecipare alla valutazione dell'opportunità della liberazione anticipata, che è da considerare integrazione del trattamento sulla base delle esigenze manifestatesi durante l'esecuzione. Considerazioni simili possono essere fatte a proposito della liberazione condizionale, misura ben precedente la riforma del '75, che quindi

(52) Art. 47 ord. penit. . Non si tratta di una osservazione necessariamente successiva a quella condotta all'inizio dell'esecuzione, potendo questa servire anche per la raccolta dei dati indispensabili alla decisione sulla misura alternativa: ma la particolare delicatezza della decisione sull'opportunità di un trattamento in libertà, rende necessario non solo il formale termine minimo di tre mesi previsto in materia di durata della osservazione, ma anche un sostanziale approfondimento dell'indagine scientifica sul soggetto, soprattutto in termini di predizione del suo probabile comportamento all'esterno. La necessità del carattere scientifico dell'osservazione e dell'opera di esperti è stata richiamata più volte dalla Corte Suprema: 25 gennaio 1978, Callegaro; 9 gennaio 1979, Cellamare; 13 marzo 1979, Cicolani.

(53) Per somiglianze con la finalità e i problemi presentati dall'istituto della semilibertà (pericolo di evasioni, valutazione della pericolosità sociale, ecc.), anche l'opportunità della concessione della misura del lavoro all'esterno (art. 21, ord. penit.), — che è praticamente una piccola semilibertà — dovrebbe essere valutata da esperti.

(54) Art. 54 ord. penit.

(55) Art. 13 ord. penit.

non poteva prevedere formalmente la utilizzazione degli esperti introdotti dalla legge in questione. L'intervento di questi dovrebbe essere comunque considerato necessario per ragioni sostanziali e cioè: perché si tratta di valutare qualcosa che attiene alla rieducazione del condannato, e precisamente il fatto che « abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento » (56), il che, alla luce della legislazione del '75, dovrebbe essere compito specifico dell'esperto (57); perché si tratta di una valutazione particolarmente delicata, che necessita di un *vero esperto*, in quanto la misura riguarda soggetti che hanno commesso reati più gravi di quelli commessi in genere dai candidati alle misure alternative e in quanto perdipiù queste persone, ottenuta la misura, non saranno sottoposte a trattamento o comunque a controllo come previsto per le misure alternative, ma solo a libertà vigilata.

La concessione delle misure alternative, nonché della liberazione anticipata, pone delicati problemi, relativi anche alla stessa funzione dell'esperto. Come è noto, i provvedimenti in materia sono presi dalla Sezione di sorveglianza: per quanto è previsto che la Sezione adotti il provvedimento « sulla base dei risultati dell'osservazione della personalità » (58), e quindi fondando la sua decisione direttamente sui dati forniti dalla équipe, di cui fa parte l'esperto, vi sono casi di contraddizione tra i risultati del lavoro della équipe e le decisioni della Sezione. Questa contraddizione è tanto più grave se si accetta la prospettiva qui sostenuta, secondo la quale l'opera dell'esperto (e in questo caso, più genericamente, l'opera dell'intera équipe) non è finalizzata alla presentazione di un parere tecnico (59) su un argomento ben delimitato in partenza (ruolo

(56) Art. 176 cod. pen.

(57) E, più in generale, della intera équipe.

(58) Art. 47 ord. penit.: si veda anche art. 71 *bis*, che aggiunge soltanto la possibilità di svolgere, quando occorre, accertamenti, avvalendosi della consulenza degli stessi «tecnicisti del trattamento», di cui si ribadisce quindi la funzione.

(59) Parere contrario è espresso da GREVI, ma strettamente all'interno di un discorso che mira a dimostrare la opportunità della presenza anche di «tecnicisti di parte» a difesa del soggetto durante il procedimento per la decisione della misura. V. GREVI, *Magistratura di sorveglianza e misure alternative alla detenzione nell'ordinamento penitenziario: profili processuali*, in F. BRICOLA (a cura di), *Il carcere «riformato»*, Bologna, Il Mulino, 1977, pag. 303.

del perito nei confronti del giudice), ma — come si è detto — alla acquisizione e alla utilizzazione di tutta una serie di conoscenze sull'intera problematica dell'osservazione e del trattamento. La valutazione della équipe, pertanto, dovrebbe rappresentare un limite sostanziale per la decisione della Sezione, e non una eventuale, semplice «pezza da appoggio» da utilizzare in sostegno, più o meno, di un decisione presa sulla base di altre considerazioni.

E' vero che l'importanza della conoscenza scientifica in materia di osservazione e trattamento è implicitamente riconosciuta dalla stessa composizione della Sezione, cui partecipano ben due esperti, « scelti tra le categorie indicate dall'art. 80 » (60). Ma si deve notare che questi due esperti non fanno in alcun modo parte del personale che svolge negli istituti attività di osservazione e trattamento: si tratta di esperti nominati direttamente dal Consiglio superiore della magistratura, senza passare per i giudizi di idoneità predisposti dal Ministero per gli esperti « normali »; ma soprattutto si tratta di esperti che entrano di regola in rapporto con il condannato, spesso neanche personalmente, solo al momento dell'udienza. Tutto ciò non fa che allargare le possibilità di incomprendimento o peggio di contrasto, tra valutazioni dell'équipe e provvedimento della Sezione.

L'esperto, oltre alle attività sinora indicate aventi come destinatari i condannati e i sottoposti a misure di sicurezza detentive, presta la sua opera nei confronti degli imputati detenuti: sembrerebbe cosa di poco conto, alla luce del regolamento che afferma che «il trattamento degli imputati sottoposti a misure privative della libertà consiste nella offerta di interventi diretti a sostenere i loro interessi umani, culturali e professionali » (61). In realtà — come si vedrà meglio in seguito — si tratta di un compito ampio e complesso, che si differenzia da quello del trattamento dei condannati più sotto l'aspetto formale-garantistico — assai correttamente, peraltro, espresso dalla legge: « il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio che essi non sono considerati

(60) Art. 70 ord. penit.

(61) Art. 1, reg. esec.

colpevoli sino alla condanna definitiva » (62) — che sotto quello della pluralità e profondità degli interventi richiesti.

Come si può vedere da quanto sinora detto, l'insieme delle indicazioni della legge che riguardano la figura e il ruolo dell'esperto costituiscono un complesso di ipotesi rivolte alla strutturazione di un nuovo sistema di approccio in tema di osservazione e trattamento. Per mediare concretamente queste ipotesi, l'art. 120 del reg. di esec. prevede una serie di direttive per l'inserimento degli esperti nelle strutture penitenziarie. A circa due anni dalla promulgazione dell'ordinamento, si è provveduto alla formazione del previsto Elenco di esperti, diviso per distretto di corte d'appello. All'attività di selezione hanno concretamente collaborato docenti universitari delle discipline interessate accanto a funzionari della Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena. La selezione, come si è già accennato, ha interessato esclusivamente candidati che si presentavano come esperti di psicologia e criminologia, mentre si è preferito soprassedere per quanto riguarda gli altri esperti.

Durante la selezione, sono sorti problemi in merito al titolo professionale richiesto: infatti, si sono presentati molti candidati per l'idoneità a esperto psicologo che non possedevano una laurea specifica in psicologia (corsi di laurea in psicologia esistono in Italia solo da pochi anni); contemporaneamente, per la criminologia, ci si è trovati di fronte al fatto che non esistono in Italia corsi di laurea in questa scienza, per la quale esistono soltanto delle scuole post-universitarie. Per la selezione ci si è dovuti quindi riferire a parametri meno formali ma — riteniamo — sostanzialmente più corretti: possesso di un titolo di studio di livello universitario in discipline attinenti; possesso eventuale di diplomi di specializzazione post-universitaria; particolari attività già svolte all'interno delle strutture penitenziarie (titolo posseduto da pochi candidati); ma soprattutto conoscenza teorica e pratica delle problematiche

(62) Art. 1, ord. penit: da tutto ciò deriva che, se si vuole continuare a chiamare «trattamento» l'intervento nei confronti dell'imputato, si tratta comunque certamente *non* di rieducazione, che non avrebbe motivo di essere nei confronti di persona che non è stata giudicata colpevole di qualcosa.

connesse con l'osservazione e il trattamento dell'antisocialità, anche in ambiente non penitenziario. Attraverso questo tipo di selezione si sono smussate parzialmente le differenze tra la categoria degli psicologi e quella dei criminologi, richiedendosi ad entrambi conoscenze degli aspetti psicologici, psichiatrici, sociologici, criminologici, penologici connessi con il lavoro che avrebbero dovuto svolgere nell'ambiente penitenziario. Questa impostazione, che sembra opportuna ai fini dell'inserimento effettivo degli esperti, ha mantenuto comunque la differenziazione formale tra le due categorie di esperti: in complesso, tra gli idonei — così come tra i candidati — sono risultati in nettissima maggioranza gli psicologi rispetto ai criminologi (63).

La commissione selezionatrice si è limitata ad esprimere parere positivo o negativo sull'idoneità del candidato, senza fornire un giudizio di merito comparato: questo indirizzo, anche se coerente con la finalità della formazione di un elenco, presenta aspetti negativi per l'appiattimento delle caratteristiche di preparazione specifica degli idonei, anche rispetto alla scelta, da parte delle direzioni degli istituti, degli esperti idonei a cui conferire concretamente l'incarico. Le direzioni sono state così private di una utile base per la loro scelta, che avrebbe guidato una discrezionalità peraltro non limitata in alcun modo dalla legge.

Nel 1978, a distanza di tre anni dalla promulgazione della legge, sono stati conferiti i primi incarichi, in un rapporto di un esperto per 500 detenuti, successivamente ridotto a uno per 250. Lo status dell'esperto nei confronti della Amministrazione è quello di un professionista incaricato di consulenze, con una retribuzione su base oraria, e con un tetto massimo di 50 ore mensili di attività per esperto. Il numero complessivo di esperti a cui è conferito un incarico risulta essere di circa 150 per tutta Italia.

Nel 1981 si è svolta una seconda selezione per un ampliamento dell'elenco e del numero degli esperti concretamente impiegati.

(63) La differenza rispecchia sostanzialmente la sproporzione numerica che in generale esiste nella società italiana tra i due gruppi professionali.

3. - Chi arriva tardi rischia di non trovare posto... e la prospettiva della rieducazione — che è il *leit motiv* della riforma del 1975 — e particolarmente l'aspetto non secondario di questa costituito dalla previsione dell'impiego di esperti del trattamento, rischia di seguire l'esempio storico delle istanze della criminologia positivista italiana del secolo scorso, applicate frammentariamente, travisate e rese inefficaci attraverso soprattutto il troppo grande ritardo che caratterizzò il loro (parziale) ingresso nella pratica penitenziaria. La attuale riforma — e entro di essa gli aspetti dell'osservazione, del trattamento, dell'impiego degli esperti — si trova esposta al pericolo di morire, o perlomeno di essere imbalsamata, prima di avere dato dei frutti concreti, e questo per le contraddizioni in cui si è venuta a trovare, avendo affrontato con troppo ritardo problemi a cui si doveva tentare di dare soluzione ben prima.

L'idea della rieducazione, che ha preso il sopravvento nella attuale riforma rispetto a funzioni classiche precedenti, tutte raggruppabili, genericamente, sotto l'etichetta di *retributività*, viene certamente a concordare con una ormai scontata, almeno per certi versi, corrente di pensiero della scienza e della filosofia occidentali tesa alla demolizione del concetto di « pena » in quanto tale. Rispondendo al comportamento antisociale dell'individuo con la retributività della pena, la società non sembra raggiungere alcun obiettivo morale, aggiungendo semplicemente sofferenza a sofferenza (64), mentre si afferma che « l'idea che noi possiamo punire coloro che non rispettano il codice... semplicemente per sfogo o per esprimere enfaticamente la nostra condanna morale, è spiacevolmente simile ad un sacrificio umano come espressione di un culto religioso (65). L'idea di « pena », perso di senso come valore in sé, sembra dovere sopravvivere soltanto in quella quantità di sofferenza che, *malgré tout*, non può essere eliminata — per pura impossibilità pratica — nel quadro di una reazione della società orientata verso « la minima azione che offre una adeguata prospettiva di prevenzione di futuri comportamenti anti-

(64) L. T. HOBHOUSE, *Elements of Social Justice*, London, Allen & Unwin, 1949, pag. 125 e segg.

(65) H.A.L. HART, *Law, Liberty and Morality*, London, Oxford University Press, 1963, pag. 65-66.

sociali » (66): prevenzione e rieducazione, da finalità collaterali all'interno di un sistema retributivo, si sono trasformate da tempo, nelle società più aperte al mutamento, nella vera essenza della risposta sociale al comportamento antisociale.

Ora, si deve tuttavia notare che questa corrente di pensiero, a cui si lega il concetto della utilizzazione di esperti, ha trovato in altri Paesi, come già si è accennato, un'applicazione ben anteriore — si confronti, a semplice titolo di esempio, la data della prima legge sul *Probation* giudiziale (1887) e quella dell'ordinamento italiano che prevede il similare provvedimento dell'affidamento sociale. La grande differenza cronologica (67) nella recezione pratica dei principi rieducativi si è sommata, in negativo, con il fatto conseguente e assai importante che la riforma italiana del 1975 è venuta a trattare il *carcerario* in un momento storico in cui è difficile sentire nominare la parola *carcere* senza che vi sia associata la parola *crisi* (68). E' opinione comune che una società avanzata, come quella in cui queste riforme dovrebbero collocarsi, si può aspettare ben poco di positivo dal carcere, espressione tipica di una società precedente ben determinata (69), istituzione arcaica e soprattutto inefficiente (70): si considera come un dato acquisito che la pena del carcere produca larghi effetti negativi per l'individuo che vi è sottoposto, attraverso i meccanismi di istituzionalizzazione (71), di contagio criminale (72), di etichettamento nega-

(66) B. WOOTTON, *Crime and the Criminal Law*, London, Stevens & Sons, 1963, pag. 95.

(67) A questo proposito, e in particolare sulle misure alternative alla detenzione in epoca precedente la II guerra mondiale: G. RUSCHE, O. KIRCHHEIMER, *Punishment and Social Structure*, New York, Russel & Russel, 1968, (1ª edizione 1939); trad. it. *Pena e struttura sociale*, Bologna, Il Mulino, 1978, pag. 331.

(68) L. RADZINOWICZ, J. KING, *The Growth of Crime*, Harmondsworth, Penguin Books, 1979, (1ª edizione 1977), pag. 275.

(69) Si veda la particolareggiata, anche se parziale, descrizione del collegamento carcere-società data da M. FOUCAULT, *Surveiller et punir. Naissance de la prison*, Paris, Gallimard, 1975; trad. it. *Sorvegliare e punire*, Torino, Einaudi, 1976.

(70) Si veda G. PLAYFAIR, *The Punitive Obsession*, London, Gollanz, 1971.

(71) Si veda H. JONES, P. CORNES, *Open Prisons*, London, Routledge & Kegan Paul, 1977, pag. 6 e segg.

(72) Sul tema, la classica opera di H. E. SUTHERLAND, D. R. CRESSEY, *Principles of Criminology*, New York, Lippincott Co., 1947.

tivo (73), creando in definitiva, di regola, più desocializzazione che risocializzazione, più sottocultura criminale che rieducazione.

Il questo quadro generale di critica rivolta alla negazione dell'opportunità e della efficacia dello strumento della carcerazione, non è casuale il fatto che gli atteggiamenti più rigidamente intransigenti, più semplicisticamente orientati alla contestazione globale della carcerazione, del trattamento rieducativo, del controllo sociale, così come vengono attuati nei Paesi occidentali, abbiano trovato il terreno più fertile proprio in Italia (74), pur avendo trovato qualche spazio anche altrove (75). Il radicalismo distruttivo appare qui nella sua forma più cruda, come prevedibile prezzo di una miope politica antiriformista che ha inesorabilmente accumulato il ritardo di cui si è detto.

La riforma del 1975, con in particolare gli aspetti essenziali del trattamento rieducativo, che prevedono il contributo degli esperti, si è dunque trovata stretta tra ritardi profondi e critiche dogmatiche. Se i primi sono tali da fare ritenere comunque le stesse innovazioni della legge un *libro dei sogni*, una fuga in avanti assai avventurosa, rispetto alla strutturazione degli istituti, alla organizzazione penitenziaria, alla preparazione del personale, alla formazione culturale degli amministratori, le seconde non solo inquinano quotidianamente le possibilità di un reale intervento teso a modificare una realtà negativa, ma spianano il terreno ad un ben prevedibile (e in parte già verificatosi) *passo indietro*, doppiamente negativo.

Ma questo non è tutto. L'idea del trattamento rieducativo e dell'impiego degli esperti — dopo una gestazione che passa attraverso tutta la storia della Repubblica italiana — viene alla luce proprio quando negli altri Paesi, dopo una lunga applica-

(73) Su tutto il tema, H. S. BECKER, *Studies in the Sociology of Deviance*, New York, The Free Press, 1963; D. MATZA, *Delinquency and Drift*, New York, Wiley, 1964.

(74) Si veda in particolare G. SENZANI, *L'esclusione anticipata: rapporto da 118 case di rieducazione*, Milano, Jaka Book, 1970; A. RICCI, G. SALIERNO, *Il carcere in Italia*, Torino, Einaudi, 1971; I. INVERNIZZI, *Il carcere come scuola di rivoluzione*, Torino, Einaudi, 1973.

(75) La «riformista» Inghilterra ha comunque prodotto, ad esempio, D. CHAPMAN, *Sociology and the Stereotype of the Criminal*, London, Tavistock, 1968; I. TAYLOR, P. WALTON, J. YOUNG, *The New Criminology*, London, Routledge & Kegan Paul, 1973.

zione degli stessi principi, ci si pone dei dubbi sulla loro validità. La grande crescita della criminalità in tutti i Paesi occidentali (76) getta una luce oscura sulla fede nelle « magnifiche sorti e progressive » del trattamento rieducativo (77) e soprattutto del trattamento in detenzione (78). Sull'onda di questa « crisi » del trattamento — sulla cui effettiva consistenza si tornerà tra breve — si innestano le considerazioni di chi ritiene che l'idea rieducativa, rivolta alla sradicazione del concetto di pena, può forse eliminare questa ultima, ma non sembra assolutamente potere eliminare il delitto (79), mentre si fanno di nuovo più forti le voci di chi afferma, in nome della necessità della sicurezza, che l'idea rieducativa « non può essere il punto focale di una legislazione, perché è un dato troppo debole per sostenere un sistema » (80).

Anche altrove, prendono nuovo vigore gli attacchi alla « rieducazione » sulla base della considerazione che la « punizione » del reo sia un fatto legato da rapporti di reciproca dipendenza all'esistenza di norme morali, e pertanto ineliminabile se si vuol difendere il complesso dei valori socio-etici su cui una società si fonda (81): con un chiaro recupero del concetto di *solidarietà sociale* di DURKHEIM (82), soprattutto in funzione del controllo delle forme di criminalità più gravi (83).

(76) Su questo specifico argomento, L. RADZINOWICZ, J. KING, *The Growth of Crime*, op. cit., in particolare, parte I, cap. 1 e 2.

(77) H. JONES, *Introduction: Setting the Scene*, in H. JONES (ed.), *Society against Crime. Penal Theory now*, Harmondsworth, Penguin Books, 1981.

(78) A livello di analisi internazionale, si veda *Cinquième Congrès des Nations Unies pour la prevention du crime et le traitement des délinquants*, Genève, 1975, *Rapport Préparé par le Secrétariat*; su tutto il tema E. DOLCINI, *La «rieducazione del condannato» tra mito e realtà*, in V. GREVI (a cura di), *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario*, op. cit.

(79) V. MATHIEU, *Perchè punire? Il collasso della giustizia penale*, Milano, Rusconi, 1978, pag. 47 e segg.

(80) G. BETTIOL, «Ottimismo e pessimismo in tema di prevenzione del reato», in *Indice penale*, 1978, pag. 10.

(81) P. DEVLIN, *Law and Morals*, Birmingham, Birmingham University Press, 1961.

(82) E. DURKHEIM, *De la division du travail social*, 1893.

(83) H. E. BOTTOMS, «Reflections on the Renaissance of the Dangerousness», in *Howard Journal of Penology and Crime Prevention*, 1977, n. 2, pag. 90.

Nel punto di scontro dei vettori provenienti da tutte queste contraddizioni, gli esperti previsti dalla riforma del 1975 hanno dovuto *comunque* affrontare una serie di problemi pratici di importanza non secondaria, in gran parte legati, in parte indipendenti dagli aspetti di cui si è ora detto. In primo luogo, il problema della massa dei soggetti da trattare. La previsione del rapporto di 1:250 tra numero degli esperti e numero dei detenuti dà una idea dei limiti pratici posti ad una efficace attività da parte degli esperti. Se si pensa al tipo e alla durata degli interventi richiesti, non si può non intendere come i problemi di applicazione sono spesso sufficienti a vanificare il senso anche delle migliori intenzioni teoriche. Entro i limiti ferrei di queste proporzioni numeriche, non è possibile una corretta applicazione delle previsioni della legge: attività di osservazione, formulazione di programmi di trattamento, applicazione di questi, valutazione e correzione dei medesimi, raccolta dei dati per la applicazione delle misure alternative, ecc., rimangono sostanzialmente sulla carta se non si arriva a rapporti numerici meno proibitivi (84).

Il carattere « scientifico » dell'osservazione e del trattamento, richiamato dall'art. 13 ord. penit. e giustamente richiesto dalla Corte Suprema, non si vede come potrebbe essere difeso da quell'unico esperto di fronte ad una massa di 250 detenuti circa. Si noti, a proposito di « politiche » dei rapporti numerici, che nelle stesse scuole elementari si ritiene da anni necessario affidare i bambini « difficili » ad educatori specializzati, in un rapporto di un educatore ogni pochi bambini: la inadeguatezza del rapporto numerico, valutabile anche sulla base delle esperienze fatte in altri campi (come quello scolastico), inquina fin dall'inizio l'intero valore del tentativo innovativo. Né giova, a giustificazione degli attuali rapporti numerici, ricordare che la maggioranza dei detenuti nelle carceri italiane (circa due terzi, secondo stime prudenti) è costituito da persone in attesa di giudizio. A parte il fatto che questo dato, per tutte le implicazioni negative che vi sono connesse — da quelle

(84) Per la situazione negli altri Paesi, in genere non rosea, si veda l'ampio studio di A. MALINVERNI, *Aspetti di diritto comparato*, in Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale, *Pene e misure alternative nell'attuale momento storico*, Milano, Giuffrè, 1977, ad esempio pag. 352.

morali a quelle riguardanti la *certezza del diritto*, da quelle di etichettamento a quelle di contagio criminale — non potrebbe essere invocato a difesa dello *status quo* da nessun difensore di buon senso, la presenza di una massa di detenuti in attesa di giudizio non è sinonimo di minore carico di lavoro per l'esperto. Infatti l'intervento a favore di colui che si presume innocente, anche se differente da quello nei confronti del condannato, non rappresenta un fatto di minore peso e complessità, e questo soprattutto proprio per le conseguenze profondamente negative, cui si è già accennato, che si manifestano nel detenuto in attesa di giudizio in un sistema afflitto da una crescita tumorale dell'istituto della detenzione preventiva.

Inoltre, anche in riferimento alla sola attività nei confronti dei condannati, la sproporzione tra esperti e soggetti da trattare è evidente da certe cifre: ad esempio, negli ultimissimi anni si sono avuti in Italia nella sola materia delle misure alternative, 3.000 procedimenti di ammissione alla semilibertà e 1.250 di assegnazione al servizio sociale, in media, ogni anno (85). Questo significa circa 30 casi l'anno per esperto, e ogni caso un lavoro di mesi, di complessità e responsabilità assai elevate. E naturalmente, le misure alternative non sono che uno dei tanti campi di intervento.

Il problema del rapporto numerico non esaurisce, naturalmente, il quadro delle difficoltà con cui si devono confrontare gli esperti: un punto di fondamentale (e sopranazionale) importanza riguarda la contraddizione tra detenzione nel carcere e trattamento rieducativo. Non si tratta qui soltanto della antinomia teorica tra la segregazione e la afflizione, connesse necessariamente alla pena del carcere, e il concetto di rieducazione (86), ma degli innumerevoli ostacoli che il carcere — struttura destinata soprattutto a realizzare l'obiettivo di una disciplina repressiva (87) — pone concretamente sulla strada della rieducazione. Tutta una serie di privazioni sostanziali sono inse-

(85) R. BREDA, *Italy*, in AA.VV., *Probation in Europe*, 's Hertogenbosh, The European Assembly for Probation and After-Care, 1981, pag. 186.

(86) Si veda E. FASSONE, *La pena detentiva in Italia dall'800 alla riforma penitenziaria*, op. cit., pag. 94; A. BARATTA, *Criminologia critica e critica del diritto penale*, Bologna, Il Mulino, 1982, pag. 188.

(87) In questo senso, G. VASSALLI, *Prefazione*, in G. DI GENNARO, M. BONOMO, R. BREDA, *Ordinamento Penitenziario*, op. cit., pag. X.

parabili dalla pena detentiva: la perdita di status, di indipendenza, di libertà di scelta, di responsabilità, di possesso di beni, di relazioni sociali (familiari, amicali, sessuali), e ancora, la perdita di interessi, la regressione psicologica e culturale, la crescita della frustrazione, congiurano tutte contro il successo del tentativo di rieducazione cui dovrebbe dare il suo contributo essenziale l'esperto. Ma non è tutto qui: si tratta anche dei già nominati problemi del contagio criminale e dell'etichettamento negativo; si tratta della estrema difficoltà a realizzare, all'interno della istituzione detentiva, strutture efficaci per l'addestramento al lavoro dei reclusi (88) e per la loro istruzione (89), aspetti non surrogabili di qualsiasi trattamento rieducativo. Riemerge insomma qui quella contraddizione tra le prospettive della rieducazione, espresse a livello formale, e la realtà di strutture materiali e organizzative che ostacolano l'applicazione di quelle.

Ma, a parte questi problemi già sufficientemente noti (90) e per i quali non vi è qui comunque lo spazio per una trattazione specifica, altri ostacoli di importanza solo apparentemente minore si contrappongono all'opera degli esperti all'interno della struttura detentiva « classica ». Intendiamo riferirci ad aspetti specifici — che sfuggono a chi non conosce bene il carcere dall'interno — come gli intralci costituiti dai controlli continui, dagli orari inderogabili dei pasti, dei colloqui con i familiari e i legali, delle cure mediche, dalla « semplice » necessità di dovere spostare il detenuto da un punto all'altro dell'istituto (anche se solo all'interno della stessa sezione), con relativa apertura e chiusura di celle, cancelli, ecc. soltanto per avere un colloquio, dalla necessità di dovere costantemente utilizzare — anche per le minime cose che riguardano i rapporti tra esperto e detenuti — il *trait-d'union* costituito dal per-

(88) Sul tema, L. RADZINOWICZ, J. KING, *The Growth of Crime*, op. cit., pag. 283 e segg.

(89) L'istruzione tende a costituire concretamente, nell'ambiente penitenziario, più un privilegio che un diritto: G. PLAYFAIR, *The Punitive Obsession*, op. cit., pag. 213 e segg.

(90) In materia di istruzione, si veda, ad esempio, E. FASSONE, *Religione e istruzione*, in V. GREVI (a cura di), *Diritti dei detenuti*, ecc., op. cit., pag. 133 e segg.; tra le molte opere sul lavoro, ad esempio, i vari interventi su questo tema in AA.VV., *Carcere e società*, Venezia, Marsilio, 1976.

sonale di custodia e, più in alto, dalla Direzione, con tutta la problematica delle *domandine*, permessi, consensi di fatto e autorizzazioni scritte, disponibilità o meno di personale, collaborazione spontanea o meno.

A tutti questi ostacoli, di natura *soltanto* pratica, ma tuttavia sufficienti a paralizzare qualsiasi istanza teorica, si deve aggiungere la realtà negativa del superaffollamento. La riforma è stata « pensata » prevedendo, per i trattamenti rieducativi, un carcere meno affollato. La realtà attuale, in conseguenza sia della mancata entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale che avrebbe dovuto ridurre il ricorso alla pena della carcerazione, sia del noto fenomeno della crescita diffusa della criminalità, sia del mancato intervento di rinnovamento delle strutture penitenziarie, è invece costituita dal superaffollamento e dalla mancanza di spazi agibili. Questo non significa semplicemente pesante aggravamento del problema del contagio criminale, ma anche mancanza di spazi per ipotesi specifiche di trattamento, per attività educative, lavorative, di cura, di tempo libero, per nuove differenziazioni nei sistemi di aggregazione dei detenuti: in una parola, per ogni intervento di trattamento in cui si preveda l'impiego di esperti. Mancanza di spazi agibili significa anche, *last but not least*, il problema spiacevolmente concreto di dove collocare fisicamente gli esperti, con soluzioni tipicamente « arrangiate » che non soddisfano, in genere, le necessità di tranquillità, riservatezza, sicurezza, stabilità, di una attività così delicata: anche in questo caso, « banali » problemi pratici sono in grado di esaurire qualsiasi impulso teorico.

Altro delicato punto *dolens* è costituito dai rapporti con il personale di custodia. Innanzitutto, è ben difficile che gli esperti — non soggetti a orari pesanti, relativamente svincolati da obblighi di regolamento e comunque da un sistema gerarchico — possano come categoria ispirare simpatia al personale di custodia. Ma, a prescindere da questo aspetto, gli esperti indubbiamente rappresentano il tentativo di mettere in discussione quell'universo organizzativo-culturale di tipo militare e i relativi modelli di interazione tra agenti e detenuti che fanno parte della tradizione carceraria e costituiscono normalmente lo schema di riferimento interiorizzato da chi opera nel carcere. Compito dell'esperto è quello di introdurre tecniche

di trattamento, di sindacare vecchie abitudini, al fine di migliorare l'efficienza del sistema. Ma ogni modifica implica necessariamente una alterazione di una condizione precedente che — per la tendenza delle cose umane — è quasi sempre di equilibrio. L'esperto si trova così a turbare equilibri in un ambiente che è tutto teso alla realizzazione di equilibri (91): la conseguenza normale di questa turbativa è il risentimento del personale di custodia.

D'altra parte, è ben difficile portare avanti innovazioni riuscendo contemporaneamente a tenere tutto tranquillo e sotto controllo. E' anzi assai facile che avvenga il contrario: un colloquio tra esperto e detenuto può essere, ad esempio, l'occasione per quest'ultimo di manifestare in modo esplicito il suo risentimento verso l'istituzione, creando così « grane » che molti preferirebbero evitare a tutti i costi; il mettere in dubbio, ad esempio, da parte dell'esperto, l'opportunità dell'uso della forza fisica da parte del personale di custodia per sedare comportamenti che potrebbero benissimo essere controllati con l'uso delle sanzioni disciplinari o penali — abitudine assai diffusa nel « carcerario », e del resto considerata « normale » nella sottocultura di gran parte dei detenuti, che è comunque intrisa di violenza — appare ad una gran parte del personale un inaccettabile tentativo di castrazione dei « necessari » strumenti di controllo all'interno del carcere, con conseguente senso di ostilità verso l'esperto e la « rieducazione » che questo impersona da parte degli agenti e non raramente degli stessi detenuti (92).

La stessa prospettiva della rieducazione, di cui il ruolo dell'esperto è un prodotto, tende assai di frequente a cozzare contro il modello « classico » di gestione dell'istituzione da parte del personale di custodia, modello ruotante intorno ai prin-

(91) In questo senso, D. R. CRESSEY, *Sources of Resistance to Innovation in Corrections*, in R. M. CARTER, D. GLASER, L. T. WILKINS (eds.), *Correctional Institutions*, Philadelphia, Lippincott Co., 1977, pagg. 500-501.

(92) Per ragioni culturali e anche per mere ragioni giudiziarie in quanto le percosse ricevute giustificano agli occhi del detenuto violento le violenze che egli fa agli altri, e gli consentono spesso di evitare l'applicazione di misure penali e disciplinari per le infrazioni di cui si è reso responsabile, poiché l'abuso della forza fisica sostituisce sovente il ricorso alle misure formali.

cipi dell'ordine, della disciplina, del rispetto della volontà dei superiori. Il risultato è appunto l'ostilità nei confronti dell'innovatore e delle tecniche relative: l'esperto può essere facilmente percepito dal personale di custodia come un « alleato » dei detenuti e un nemico della sicurezza interna e indirettamente della stessa società costituita; contemporaneamente, quasi ogni rapporto di collaborazione tra esperto e personale di custodia viene percepito dalla maggioranza dei detenuti « sottoculturali » come la prova della sua sempre sospettata attività di spia e « servo del sistema ». I più benevoli dei detenuti si limiteranno invece, nel dubbio, a tentare di utilizzarlo come un *utile idiota*, adatto a procurare favori personali e a rompere comunque la pressione della disciplina del carcere.

Stretto tra queste due Scilla e Cariddi, l'operato dell'esperto si trova quindi pesantemente condizionato: in particolare, le difficoltà del rapporto con il personale di custodia, che *naturaliter* discendono dal suo ruolo — e che possono essere parzialmente superate solo da persone dotate di capacità notevoli nei rapporti umani — influenzano grandemente il senso e i risultati della sua attività. L'organizzazione e la cultura del personale di custodia limitano *rebus sic stantibus*, tutta la portata della prospettiva della rieducazione. D'altra parte, difficilmente potrebbe essere diversamente: si pensi, per comprendere la situazione, che il tempo che un detenuto può passare a contatto con l'esperto è di poche ore l'anno, mentre lo stesso detenuto passa con il personale di custodia quasi tutto il tempo della detenzione, rimanendo quindi molto più influenzato, di regola, dal trattamento applicato dallo stesso personale.

Da questa *impasse* non si esce se non si sceglie tra due strade: o una riqualificazione in termini professionali del corpo degli agenti di custodia, in modo da potere fare gestire direttamente ad essi — sia pure sotto il controllo di esperti del trattamento — il grosso delle attività rivolte alla rieducazione, lasciando agli esperti soltanto i compiti di osservazione iniziale, di formulazione di un programma di trattamento, di correzione e valutazione di questo, nonché di intervento diretto in casi di particolare problematicità; oppure una restrizione rigida delle attività degli agenti ai compiti di pura custodia, senza alcuna possibilità di interferenza in ciò che riguarda gli aspetti del trattamento. La seconda soluzione ha il vantaggio di presentare

marginetti netti, una applicabilità più rigida: è la soluzione scelta dai Paesi più avanzati nello studio dell'organizzazione del trattamento (93); ma naturalmente implica costi molto alti, per la necessità di impiegare un numero elevato di esperti, e presuppone comunque anche una precisa volontà di stabilire in modo limpido e poi di fare osservare, senza tentennamenti, le competenze dei diversi operatori, il che costituisce una speranza probabilmente oggi anacronistica. La prima soluzione implica tempi lunghi, per la necessità di una riqualificazione professionale, ma costi minori: ha il vantaggio di evitare una emarginazione, negativa anche psicologicamente, del personale di custodia dalle attività di trattamento, e sarebbe una meritata risposta a quanti, tra gli agenti, si sono in tutti questi anni impegnati con onestà, passione e sacrificio nel trattamento dei detenuti, chiedendo contemporaneamente una riqualificazione, ben consapevoli dell'importanza e delle difficoltà del lavoro che hanno scelto di fare.

Quello che è certo è che nessun mutamento effettivo può intervenire nella prospettiva della rieducazione senza che si risolva il problema del ruolo degli agenti (94), e la mancata riforma dell'organizzazione del corpo degli agenti è senz'altro tra le cause di questa condizione di paralisi. Permanendo lo *status quo* è inevitabile una burocratizzazione del ruolo degli esperti, fenomeno peraltro già in atto. Questo perché la incertezza della posizione degli agenti di custodia rispetto alla prospettiva della rieducazione, gli ostacoli a questa posti dalle caratteristiche della istituzione, da una parte, e la presenza innovatrice, e pertanto creatrice di squilibri, degli esperti dall'altra, producono una condizione di insicurezza nella struttura detentiva e quindi un'ansia sociale che va in qualche modo controllata. Il mezzo di controllo più congeniale alla struttura è costituito dalla burocratizzazione del ruolo perturbatore degli esperti, attraverso una *ritualizzazione* della loro attività, ottenuta ponendo una enfasi straordinaria sulle norme procedurali e trascurando contemporaneamente il problema del raggiungimento

(93) M. E. WOLFGANG, *Prisons: Present and Possible*, op. cit., pag. 10.

(94) In questo senso, R. TORTORICI, *Strutture e personale: due nodi irrisolti*, in Magistratura Democratica, *Il carcere dopo le riforme*, Milano, Feltrinelli, 1979, pag. 111.

della finalità essenziale, che è quella della rieducazione (95). In conformità con questo processo, i rapporti tra esperto e detenuto, e più in generale, tutta la attività dell'esperto nella prospettiva della rieducazione, tendono ad essere paralizzati dalla ragnatela delle *domandine* (il primo termine italiano che probabilmente gli stranieri imparano in carcere), dei permessi, delle autorizzazioni formali, delle verbalizzazioni degli interventi, della registrazione cronologica dei medesimi (96), mentre pochi sembrano ricordare il fine di tutta l'attività di trattamento, cioè il recupero sociale del detenuto. E' significativo notare, in questo oblio di tutto il senso stesso del recupero sociale, che non raramente i due aspetti *osservazione-trattamento* risultano, nella realtà dei fatti, scissi, lasciando lo spazio per una *osservazione* burocratizzata (97) che si esaurisce in sé, senza dare luogo a nulla altro che un *trattamento di carta*, rappresentato da indicazioni e ipotesi di trattamento a cui segue assai poco, se non addirittura il silenzio.

La stessa finalità del recupero sociale sembra subire il peso di valutazioni *sui generis* da parte di non poche Sezioni di sorveglianza nella fase di decisione sull'opportunità della concessione di misure alternative alla detenzione. Come si è già accennato, vi sono casi in cui i risultati dell'osservazione della personalità — su cui dovrebbe basarsi la decisione della Sezione (98) — vengono trascurati o interpretati in modo elastico a favore di una decisione già presa evidentemente sulla base di altri parametri. Si deve riconoscere, per essere oggettivi, che fino al 1979 le Sezioni hanno dovuto prendere le loro decisioni senza potere contare sui dati dell'osservazione della personalità, in quanto questa non veniva svolta per mancanza di gran parte del personale addetto — e in particolare di esperti — o veniva mutilata e successivamente arbitrariamente condensata in formule stereotipe, che di poco si discostavano dal semplice giu-

(95) Il meccanismo in questione non è che un aspetto di quel generale adattamento c. d. *ritualistico*: R. K. MERTON, *Social Theory and Social Structure*, New York, The Free press, 1968 (1^a ed. 1949); trad. it. *Teoria e struttura sociale*, Bologna, Il Mulino, 1970, pagg. 328-333 e 403 e segg.

(96) Ogni intervento dovrebbe essere registrato con indicazione della durata oraria dello stesso.

(97) Su questo punto, T. BANDINI, U. GATTI, «La crisi dell'ideologia del trattamento», in *Rassegna di Criminologia*, 1979, n. 1, pag. 6.

(98) Art. 47 ord. penit.

dizio sulla regolarità della condotta (99). Inoltre, vi è da dire che, anche posteriormente al 1979, non dappertutto e non sempre sono state svolte osservazioni della personalità sufficientemente ampie e corrette scientificamente. E questo per la scarsità di personale specializzato — comunque sempre numericamente insufficiente rispetto ai compiti da svolgere; e talvolta anche per atteggiamenti pregiudiziali di alcuni operatori, indiscriminatamente favorevoli alla concessione della misura alternativa e pertanto poco inclini ad una valutazione scientifica della vasta problematica della risocializzazione e della pericolosità sociale.

Ma, tutto ciò non toglie che anche posteriormente all'ingresso nel carcere di personale specializzato nell'osservazione scientifica del detenuto, e in presenza di relazione di équipe che sembrano essere articolate e oggettive, vi sono casi in cui le decisioni delle Sezioni si distaccano dal senso dei risultati della osservazione. Il fatto è che l'atteggiamento culturale che risulta proprio, in genere, delle Sezioni, — malgrado la presenza di « esperti » all'interno di esse — è quello tipico del giurista, al quale l'ipotesi della rieducazione in condizioni non detentive e il trattamento connesso appaiono come una misura *soffice* rispetto alla pura e semplice detenzione, il che, se si vede bene, non corrisponde assolutamente alla realtà, in molti dei casi concreti. L'atteggiamento tipico del giurista consiste nella focalizzazione soprattutto degli aspetti di deterrenza, prevenzione e riabilitazione, usando il concetto di retribuzione morale come limite per il tutto (100): come si può ricavare anche da ricerche specifiche (101), vi è una tendenza a privilegiare in modo formale elementi come i precedenti penali, la recidiva, il risarcimento alla vittima, la motivazione della sen-

(99) Si veda Consiglio Superiore della Magistratura, *Diritto penitenziario e misure alternative*, Roma, 1979, e in particolare S. GIANGRECO, *La disciplina normativa del trattamento individualizzato del detenuto*, pag. 122; E. BRUTI LIBERATI, *Osservazioni sulla esperienza di questi primi anni di applicazione*, pag. 153.

(100) H. JONES, *Punishment or Correction*, in H. JONES (ed.), *Society against Crime*, op. cit., pag. 39.

(101) AA.VV., *Ricerca comparativa su un campione di ordinanze emesse dalla Sezione di sorveglianza di Roma e su un campione di relazioni d'équipe redatte dagli operatori dell'Istituto di Rebibbia («Nuovo Complesso») nel biennio 1979-'81: confronti metodologici e analisi delle motivazioni*, Roma, mimeo, 1982.

tenza di condanna, la « buona condotta » (valutata in senso restrittivo alla luce della presenza o meno di rapporti disciplinari).

Vi è pertanto una intrinseca dequalificazione dei contributi di tipo diverso forniti dalla équipe: in particolare, di quelli che dovrebbero essere campo specifico degli esperti. La dequalificazione riguarda sia le discipline psicologiche, in grado di fornire un quadro della personalità del soggetto, specialmente nei suoi rapporti con la realtà esterna, sia, e questo è più grave ancora, le discipline criminologiche-sociologiche, in grado di fornire un quadro dei problemi di socializzazione del soggetto, della sua capacità di reintegrazione sociale, nonché della sua pericolosità sociale e della probabilità di recidiva — utilizzando tra l'altro anche gli elementi *giuridico-penalistici* prima indicati, ma sulla base diversa della conoscenza scientifica dei rapporti che possono intercorrere tra questi elementi e le possibilità di risocializzazione del soggetto (102), e non già sulla base di valutazione etico-retributive.

Difficoltà e incongruenze nel rapporto tra giudici ed esperti non sono peraltro limitate alla decisione sulle misure alternative. Si può dire anzi che proprio nel rapporto, in generale, con la magistratura la figura degli esperti si mostra in tutta la fragilità e la inadeguatezza della sua giovane storia. Alla radice di questa condizione vi è senz'altro il mancato collegamento tra la attività degli esperti e quella dei giudici. La legge della riforma ha tentato di introdurre profonde modificazioni nell'intera materia del trattamento; ma la sua portata era già in partenza limitata al « penitenziario ». La debolezza dell'intera nuova costruzione risiede proprio nella debolezza del collegamento tra il « carcerario » e la realtà circostante, intesa questa ultima sia come società generale, sia come specifiche strutture quali la struttura giudiziaria. Si deve dare atto alla riforma del fatto che con essa si è tentato di spezzare l'isolamen-

(102) Sul fondamentale problema della predizione del comportamento antisociale, si veda, ad esempio, H. MANNHEIM, L. T. WILKINS, *Prediction Methods in Relation to Borstal Training*, London, H.M.S.O., 1955; Home Office Research Study, *Parole in England and Wales*, London, H.M.S.O., 1976; in chiave critica sull'efficienza delle tecniche predittive, si veda, per un confronto, D. F. GREENBERG, «The Incapacitative Effect of Imprisonment; Some Estimates», in *Law & Society Review*, 1975, n. 9, in particolare pagg. 542-549.

to del «carcerario»: le misure alternative, l'articolo 17 ord. penit. (partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa), la stessa figura degli esperti, stanno a dimostrare questa volontà. Ma tale volontà, si è scontrata con la realtà costituita dal fatto dell'isolamento fisico, culturale e sociale del «carcerario», dal principio della differenziazione burocratica delle competenze, e nel caso specifico, anche, se non soprattutto, dal principio della autonomia della magistratura, inteso in un senso formale-restrittivo.

In conseguenza di ciò, per quanto riguarda i rapporti esperti-magistratura, si è verificato che al di fuori dei casi previsti di collaborazione con la Sezione di sorveglianza per la applicazione delle misure alternative, le attività del giudice — e in particolare quelle in sede di giudizio penale — rimangono quasi sempre prive dell'apporto che potrebbe ora finalmente venire dalla collaborazione con il nuovo personale specializzato previsto dalla riforma. La debolezza del rapporto magistratura-esperti appare in tutta la gravità dei problemi che pone in una serie assai lunga di situazioni: attraverso il contatto con il detenuto, l'esperto può, ad esempio, giungere fondatamente alla conclusione che ad un determinato soggetto in attesa di giudizio sarebbe opportuno concedere, in caso di condanna, la sospensione condizionale della pena, che un altro dovrebbe essere trattato con una misura di sicurezza come ad esempio la casa di cura e di custodia, che un altro detenuto ha beneficiato di una compiacente perizia di ufficio che ha accertato condizioni del tutto inesistenti, che un ultimo, infine, sta per ottenere una liberazione condizionale a cui non è connesso un trattamento esterno quale si ritiene necessario per le caratteristiche del soggetto.

In tutti questi casi, e in tanti altri ancora che non è possibile numerare per motivi di spazio, non sono previsti canali attraverso i quali l'esperienza dello specialista possa confluire in una decisione della magistratura più consona alle specifiche esigenze che presenta il caso concreto: il contributo che l'esperto sarebbe in grado di dare ad una efficace ed umana gestione del controllo sociale, viene ad essere ingabbiato ed eroso dagli stretti limiti del «carcerario», in mancanza di una regolare forma di collaborazione con la magistratura, e in mancanza anche di una previsione di canali di comunicazione con l'esterno.

Questo quadro, già non roseo, di problematiche relative all'operato degli esperti, è stato ulteriormente oscurato dai nuovi problemi di sicurezza. La nota crescita della criminalità, e in particolare l'aumento di delitti con un particolare potere di *shock* sulla opinione pubblica, come le rapine a mano armata e i sequestri di persona a scopo di estorsione (questi ultimi frequenti in particolare in Italia), la diffusione e la maggiore efferatezza di atti di terrorismo (frequenti, in Europa, non solo in Italia ma anche in Germania, Spagna, Ulster), l'aumento delle evasioni dal carcere e la facilità con cui sembrava ci si potesse sottrarre alla pena detentiva, un generale clima di c. d. « riflusso » rispetto alla ondata libertaria del 1968, hanno costituito le premesse per la enfattizzazione della finalità della *sicurezza* negli istituti, in funzione interna (come difesa della sicurezza dei singoli detenuti e degli operatori penitenziari), ma soprattutto in funzione esterna (difesa della società in generale, attraverso l'effettiva esecuzione della pena detentiva). Tutto ciò ha prodotto l'aggravamento netto di quella contraddizione — di cui si è qui già discusso — tra lo stato di detenzione e il trattamento rieducativo, contraddizione la cui normale vittima è la stessa finalità della rieducazione.

Non è che in precedenza il fine della rieducazione avesse la priorità rispetto a quella della sicurezza: è anzi certamente vero il contrario, e vi sono ragioni per questo. Il problema del reinserimento dei detenuti nella società, pur avendo una importanza fondamentale per la società stessa, non è un tema che trova molte persone interessate ad esso. I più diretti interessati, i detenuti, rappresentano una minoranza priva di peso politico e culturale; gli studiosi di problemi del controllo sociale e gli stessi operatori penitenziari costituiscono entità numeriche di scarsa rilevanza, con una sfera di influenza che di regola non si estende molto più in là, rispettivamente, dei circoli accademici e dell'ambiente penitenziario. La massa dei cittadini non è interessata ai problemi della rieducazione e mostra su questo tema l'atteggiamento di rigida repressività che viene usato normalmente nei confronti degli argomenti sociali spiacevoli.

Ma, contemporaneamente, qualsiasi cittadino benpensante ha molto a cuore i problemi della « sicurezza » e si sente personalmente messo in pericolo ad ogni notizia di evasione; la

stampa a grande diffusione e in generale tutti i mass-media seguono e al tempo stesso amplificano questo atteggiamento del pubblico, soffiando sul fuoco del pericolo costituito dalle rivolte carcerarie e dalle evasioni. Quasi nessuno sembra rendersi conto che il danno sociale provocato da un detenuto che evade è minimo se confrontato con il danno provocato dalla massa dei detenuti che non evadono ma ricominciano a commettere reati non appena rimessi in libertà. Da questa fondamentale illogicità deriva gran parte della priorità che il principio della « sicurezza » ha conquistato nei confronti del principio della rieducazione. I politici che si occupano di questi problemi tengono bene a mente che gli elettori potrebbero chiedere loro conto delle *défaillances* del sistema « sicurezza » (103) — e questo in particolare quanto la popolazione si sente insicura di fronte ai fenomeni dell'aumento della criminalità comune e del terrorismo, come avviene oggi — mentre molto difficilmente essi verranno accusati di non avere creato un buon sistema per la rieducazione del detenuto, perché l'uomo della strada non si interessa di rieducazione. Queste considerazioni partono dall'alto e si diffondono per tutta la struttura penitenziaria: l'ultimo anello della catena — ma certamente non il meno importante — l'agente di custodia, sa bene che nessuno gli chiederà ragione del fatto di non essersi impegnato nell'opera di rieducazione, mentre l'evasione di un detenuto o un incidente nel carcere significano subito provvedimenti contro di lui, spesso anche in mancanza di una sua responsabilità soggettiva. E' pertanto « logico » che tutta la struttura penitenziaria ruoti intorno al principio della sicurezza e non intorno a quello della rieducazione.

Se così già stavano le cose, il nuovo giro di vite in materia di sicurezza non è che l'appesantimento di una già nota, marcata tendenza a mettere da parte la finalità del reinserimento tutte le volte che sembra esserci all'orizzonte il fumo di un eventuale problema di sicurezza. Si assiste, quindi, ad una ul-

(103) G. SCARDACCIONE mette in rilievo la differenza tra gli obiettivi dei politici e quelli degli esperti: «Una valutazione critica del trattamento penitenziario», ecc., in *Quad. Crim. Clin.*, 1978, n. 4, pag. 447.

teriore restrizione della ipotesi del trattamento (104), in una prospettiva in cui l'interesse alla sicurezza, come effettiva esecuzione della pena detentiva, si trasforma in esaltazione del principio della detenzione pura e semplice. La sicurezza detentiva, invece di essere percepita come eventuale condizione pregiudiziale per il trattamento di soggetti che non sarebbe possibile trattare al di fuori di un istituto, viene nei fatti a costituire la vera finalità del sistema in un numero non indifferente di casi, e soprattutto nei confronti dei detenuti sottoposti a particolari misure di controllo nelle « carceri speciali ».

In queste condizioni, gli ostacoli all'operato degli esperti che provengono dalla istituzione detentiva e in particolare tutte le privazioni sostanziali connesse con la detenzione — di cui si è già detto — vengono amplificati, fino ai massimi termini, a tutto danno della ipotesi della rieducazione. Quest'ultima sembra ritornare ad essere finalità accessoria, perseguibile solo dopo avere garantito le esigenze di una logica che — dietro l'esile schermo del principio di *difesa sociale* — risulta essere soltanto retributiva, in quanto mette da parte quel concetto di trattamento che è stato sempre legato a quello di *difesa sociale*, fin dall'origine di quest'ultimo.

All'interno di una tendenza internazionale che prevede lo sviluppo di istituti di « massima sicurezza » e, contemporaneamente, il trattamento in libertà di fasce crescenti di infrattori marginali, precedentemente destinati al carcere (105), l'enfatizzazione della « sicurezza » ha trovato in Italia sempre maggiore

(104) In tema di contraddizione tra sicurezza e trattamento, si veda T. PADOVANI, *Ordine e sicurezza negli istituti penitenziari: un'evasione dalla legalità*, in V. GREVI, *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario*, op. cit., pagg. 285-287; E. DOLCINI, *La rieducazione del condannato tra mito e realtà*, *ivi*, che riporta esperienze di altri Paesi e soprattutto della Germania; S. E. HALL WILLIAMS, *The English Penal System in Transition*, London, Butterworths, 1970, pag. 93 e segg., sull'esperienza britannica e degli Stati Uniti; Radzinowicz Committee, *Report on the Regime for Long-term Prisoners in Conditions of Maximun Security*, London, H.M.S.O., 1968.

(105) M. PAVARINI, *Introduzione a... La criminologia*, Firenze, Le Monnier, 1980, pag. 67 e segg.; questa tendenza non deve tuttavia essere sopravvalutata: si noti che, ad esempio, i detenuti sottoposti alla « massima sicurezza » sono in Italia solo una piccola frazione (non facilmente accertabile, ma stimabile intorno al 3%, approssimativamente, della popolazione carceraria). Proporzioni in genere simili valgono anche per gli altri Paesi occidentali.

spazio attraverso il prolungamento dei termini massimi di carcerazione preventiva (106) (più consoni ad una qualsiasi *Repubblica delle banane* che alla c. d. *culla del diritto*), la mutilazione dell'istituto dei permessi (107) che ha praticamente eliminato un assai interessante strumento di risocializzazione (108), la creazione dei carceri di massima sicurezza (109), e infine la «normalizzazione» (110) della utilizzazione della sospensione delle regole di trattamento prevista soltanto per gravi ed eccezionali motivi di ordine e sicurezza (art. 90 ord. penit.).

E' soprattutto con l'istituto del carcere di sicurezza e con l'applicazione «diffusa» dell'art. 90, che l'ipotesi della rieducazione e il connesso operato degli esperti vengono resi incongrui e comunque sterili, attraverso la limitazione drastica dei rapporti con l'esterno, la riduzione al minimo dei beni detenibili o utilizzabili, la negazione della quasi totalità delle opportunità di trattamento all'interno dello stesso istituto. Si viene così a creare una differenziazione negli istituti, non già in funzione attiva di un trattamento differenziato a seconda delle necessità dell'utente, ma in funzione passiva, di sicurezza verso l'esterno (111).

Quella che era senz'altro una lacuna della riforma del 1975, e cioè la carenza di una adeguata previsione di istituti differenziati per una maggiore efficacia del trattamento (112), è stata quindi riempita con la costituzione di strutture aventi finalità antagonistiche rispetto allo stesso trattamento. L'intervento de-

(106) D. L. 11 aprile 1974, n. 99.

(107) L. 20 luglio 1977, n. 450.

(108) Sul tema, si veda I. CAPPELLI, *Il carcere controriformato*, in Magistratura Democratica, *Il carcere dopo le riforme*, op. cit.; E. D'ANGELO, *La disciplina dei permessi*, in V. GREVI (a cura di), *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario*, op. cit.

(109) D.M. 4 maggio 1977: si veda T. PADOVANI, *Ordine e sicurezza negli istituti penitenziari*, op. cit.

(110) «Normalizzazione» sempre comunque limitata a fasce ristrette della popolazione carceraria: si veda nota 105.

(111) La finalità di sicurezza *interna* (a vantaggio, cioè, dei detenuti e degli operatori) pure prevista, rimane soltanto come fine teorico, in quanto il carcere di sicurezza non solo non è sicuro, come dimostrano i fatti, ma non potrebbe esserlo per le tensioni che crea con le sue caratteristiche.

(112) Carenza tuttavia probabilmente originata da comprensibili motivazioni storico-culturali, che spingevano a differenziarsi dalle dettagliate previsioni della legislazione del periodo fascista.

gli esperti, e in generale di tutto il personale addetto al trattamento, potrebbe invece chiaramente avvantaggiarsi da una differenziazione degli istituti secondo le esigenze dei fini rieducativi. Una differenziazione che tenesse conto, ad esempio, dei parametri connessi con le necessità di : a) *soprattutto* un rafforzamento dell'io e della capacità del soggetto di autogestirsi; b) *soprattutto* una acquisizione di abilità lavorative e modelli culturali connessi; e) *soprattutto* una modificazione di aspetti sottoculturali di antisocialità, potrebbe essere di aiuto nell'opera di rieducazione (113). Le necessità della sicurezza potrebbero essere garantite da un sottosistema di differenti strutture (non prioritario quindi rispetto alla esigenza della rieducazione), spazianti dal *Day Centre* al carcere « sicuro », secondo la effettiva pericolosità sociale del soggetto.

Quanto detto finora, ed in particolare l'accento messo sulla figura dell'esperto come punta di diamante di una prospettiva rieducazionale, non significa assolutamente che non ci si ponga qui il problema dei pericoli che possono derivare da una gestione in termini *tecnocratici* della questione penitenziaria. La prospettiva del trattamento di rieducazione può distogliere l'attenzione dalla realtà *a monte* costituita da differenziazioni — basate sulle caratteristiche economiche, sociali e culturali dei diversi strati sociali — che esistono nelle previsioni della legge, nell'operato della polizia e della magistratura, e che comportano svantaggi per le classi inferiori (114) e aumentano notevolmente la probabilità per individui provenienti da queste classi di finire in carcere (115) ed essere « trattati ». Rischi più gravi potrebbero essere però costituiti da un trattamento rivolto a realizzare una integrazione secondo il modello della

(113) Naturalmente, con la possibilità di ricevere il trattamento, se necessario, in più di una struttura differenziata. Si confronti con L. E. OHLIN, *Organizational Reform in Correctional Agencies*, in D. GLASER (ed.), *Handbook of Criminology*, Chicago, Rand McNally, 1974.

(114) Particolarmente convinti su questo punto, T. BANDINI, U. GATTI, «Limiti e contraddizioni dell'opera del criminologo clinico nell'attuale sistema penitenziario italiano», in questa *Rivista* 1980, n. 1-2, pag. 167.

(115) L. M. SOLIVETTI, «Differenze di classe sociale tra condannati in sede penale ed entrati in carcere», in *Rass. St. Penit.* 1974, n. VI; A. BARATTA, *Criminologia critica e critica del diritto penale*, op. cit., pag. 178 e segg.

classe dominante, soprattutto in presenza di una contemporanea tendenza ad una generale riduzione delle garanzie giuridiche del cittadino detenuto.

Tuttavia, ad un esame più approfondito, questi rischi sembrano risultare ridimensionati. A coloro che dogmaticamente vedono nel trattamento di rieducazione e nella connessa attività degli esperti niente altro che il tentativo, placcato di *nuova scientificità*, di una coartazione verso l'ideologia della attuale classe dominante, sarebbe troppo facile controbattere che l'ideologia che appare addirittura evidente nelle loro opere presuppone semplicemente l'eterna sostituzione delle élites rilevata da PARETO, e più in particolare l'avvento di un'altra classe dominante, all'interno di un *quadro* ben più totalitario (non solo in termini ideologici ma anche politici e sociali) di controllo sociale e di rieducazione (116) rispetto a quelli realizzati nelle società pluraliste.

Si deve notare, a questo proposito, che la legislazione italiana, in questo sempre erede puntuale della Scuola classica, non solo pone limiti al trattamento in nome dei diritti inalienabili del singolo, attraverso l'art. 27 Cost. (le pene «non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità»: e quello che vale per le pene, vale a maggiore ragione per il trattamento rieducativo), l'ancora più specifico art. 1, comma 1° dell'ord. penit. (« il trattamento... deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona »), ma subordina l'applicazione del trattamento rieducativo (con la sola eccezione dell'elemento *lavoro*) all'accettazione da parte dello stesso condannato (117), essendo l'intero spirito della riforma, e tutta la tradizione giuridica italiana, contrari all'idea di un trattamento « obbligatorio » (118).

Certo, può sembrare illogico parlare di non-obbligatorietà

(116) In questo senso, G. R. NEWMAN, «Scomparsa della criminalità? Una critica della "Nuova Criminologia"», in questa *Rivista* 1980, n. 3-4, pagg. 519-520. Della presunta maggiore *moralità* sociale del *quadro* sopra nominato non sembra, d'altra parte, che siano state date prove convincenti.

(117) Si veda art. 13, ultimo comma, ord. penit.

(118) A. MALINVERNI sottolinea l'antagonismo tra obbligatorietà e dignità della persona: «Esecuzione della pena detentiva e diritti dell'individuo», in *Indice penale*, 1973, in part. pagg. 21-22.

quando il prezzo di una scelta « diversa » è il rimanere nel carcere per un periodo più lungo o non beneficiare di particolari facilitazioni... ma una società non può comunque prescindere da una valutazione del concreto rispetto di norme fondamentali da parte dei suoi aderenti, e da un intervento a fini correttivi, pena la disgregazione delle stesse caratteristiche di socialità. La risposta significativa ai timori di ideologizzazione del trattamento applicato dagli esperti consiste nel sottolineare gli spazi, senz'altro esistenti, entro cui può essere gestito un trattamento non orientato alla repressione di determinati strati sociali, ma alla produzione comunque di un reinserimento (non si potrebbe prescindere da questo) alla luce dei valori catalizzati a livello di grandissima maggioranza nel periodo storico in oggetto (119) — quali i valori espressi dalla Costituzione — favorendo contemporaneamente la crescita di una coscienza critica capace di produrre un orientamento libero del soggetto in termini culturali. Non risulta che esperti e altri operatori del trattamento — tranne casi particolari — si siano distaccati da questi principi.

Più sottile può apparire la questione, peraltro connessa con la precedente, della possibilità di una riduzione delle garanzie dell'individuo. La utilizzazione di personale scientificamente qualificato, nel quadro della prospettiva del trattamento rieducativo, potrebbe dare luogo a situazioni tutt'altro che vantaggiose per l'autore di comportamenti antisociali. La concezione rieducativa, in quanto appunto non-retributiva, spezza il principio classico della stretta dipendenza della pena dal reato, introducendo al posto di questo principi alternativi come il livello di risocializzazione raggiunto, la pericolosità del soggetto, ecc. Ciò vuol dire che ipotizzando, al limite, la completa abolizione del principio della dipendenza della pena dal reato, l'intervento dell'esperto potrebbe aprire le porte alla possibilità di limitare la libertà personale di un uomo per tutta la durata della

(119) E' importante rilevare come si tratti di valori che si riferiscono essenzialmente al significato e alla valutazione dei comportamenti sociali; d'altra parte, la grandissima maggioranza dei comportamenti ritenuti antisociali, e soprattutto quelli considerati più gravi, sono comportamenti valutati con una notevole stabilità nel tempo, «condannati dal senso morale della comunità e da cui ogni uomo sa, o si suppone che sappia, di doversi astenere»: M. GINSBERG, *On Justice in Society*, Harmondsworth, Penguin Books, 1965, pag. 164.

sua vita, sulla base dell'accertamento della sua elevata pericolosità sociale, senza che questi abbia neppure commesso un reato.

Certamente, l'ipotesi fatta è completamente al di fuori della realtà attuale, ma si deve comunque rilevare che il sistema di trattamento presente offre una maggiore elasticità degli strumenti di controllo sociale, ma anche una minore garanzia giuridica dei medesimi. E' opportuno ricordare, a questo proposito, che le peggiori violazioni dei diritti umani avvenute in questo secolo sono state realizzate all'interno di sistemi giuridici — come quello sovietico-stalinista o quello nazista — che accantonavano la garanzia della dipendenza della pena dal reato.

Tutto ciò va valutato con attenzione. Si deve però anche considerare che l'applicazione della concezione rieducativa, nei Paesi occidentali, costituisce un sistema non alternativo, ma parallelo e complementare rispetto a quello retributivo, con le sue garanzie formali, che ne dovrebbe risultare nettamente migliorato. L'utilizzazione di esperti del trattamento scientifico potrebbe dare luogo ad aberrazioni: ma la sola alternativa a questo è un ritorno alla concezione della stretta retributività della pena, con tutte le vecchie aberrazioni connesse. La stretta dipendenza della pena dal reato, equiparando astrattamente situazioni di fatto differentissime, colpisce in modo simile persone mosse alla violazione della legge da fattori sociali e personali opposti, sorvola sul problema dell'accertamento della pericolosità sociale: nelle carceri sono ancora oggi ristretti una massa di detenuti autori di comportamenti caratterizzati, intrinsecamente, da una modestissima antisocialità; persone che mostrano per lo più di avere un assai basso livello di pericolosità sociale (120). La loro presenza in carcere, contraria ad ogni buon senso di difesa sociale e di rieducazione, non è altro che l'esempio più chiaro della persistente dominanza e, contemporaneamente, degli effetti aberranti di una concezione

(120) Mentre la percentuale di soggetti di effettiva elevata pericolosità sociale può essere stimato approssimativamente intorno al 30% della popolazione carceraria, una percentuale almeno uguale è costituita da soggetti autori di reati minori, dotati di regola, tra l'altro, di assai scarsa pericolosità. Si confronti con i dati forniti da Home Office Research Unit, *H. O. Research Bulletin no. 5*, London, H.M.S.O., 1978.

retributiva. Quest'ultima non fa altro che anticipare al momento della sentenza la possibilità degli effetti perversi che potrebbero eventualmente verificarsi, per opera degli specialisti, nella prospettiva della rieducazione. La concezione retributiva offre, almeno sul piano teorico, un livello superiore di *certezza del diritto*, ma non è in grado assolutamente di offrire le opportunità di difesa sociale e, all'interno di questa, di stimolo alla risocializzazione del soggetto autore di reato che possono essere ottenute, nella prospettiva dell'applicazione del trattamento scientifico, da personale specializzato.

Considerato tutto ciò, sembra che all'interno di un ampio sistema di garanzia dei diritti del cittadino (121), quale quello in cui ci muoviamo, l'utilizzazione degli esperti, nel quadro della prospettiva rieducativa, possa più facilmente combattere vecchie disfunzioni piuttosto che crearne delle nuove.

Ma, ci si chiede, per tornare ad uno dei punti iniziali e fondamentali dell'intero problema, quanto può essere considerata valida l'ipotesi di una positività del trattamento rieducativo in termini di effettivo reinserimento del soggetto trattato nella comunità? Se questa positività fosse inesistente, l'opera dell'esperto (e tutta la prospettiva del trattamento) finirebbe per essere limitata a soli compiti di passiva difesa sociale, attraverso una differenziazione della durata e del tipo di intervento sull'autore del reato, in relazione alla sua pericolosità sociale accertata: cadrebbe l'ipotesi ben più ambiziosa di una difesa sociale attiva, in cui il trattamento rieducativo è contemporaneamente « recupero » sociale dell'autore del reato e protezione di tutti coloro che formano la società.

Il tema merita un'analisi più ampia di quella che è possibile dare in questa sede; si devono comunque sottolineare alcuni punti essenziali. Esistono diversi studi che concludono nel senso di una *non* diversa efficacia dei trattamenti rieducativi, in termini di recidivismo, rispetto alle classiche misure semplicemente punitive (122). Tuttavia, non si può parlare, sul-

(121) Si veda A. MALINVERNI, «Le misure alternative nel quadro delle sanzioni penali», in questa *Rivista* 1979, n. 3-4, pagg. 34-35.

(122) Per questi studi si veda D. LIPTON, R. MARTINSON, J. WILKS, *The Effectiveness of Correctional Treatment*, New York, Praeger, 1975; S. R. BRODY, *The Effectiveness of Sentencing*, London, H.M.S.O., 1976; A. MALINVERNI, *Aspetti di diritto comparato*, op. cit., pag. 354 e segg.

la sola base di questi dati, di una crisi generalizzata dei modelli rieducativi e del ruolo degli esperti del trattamento, e questo per diversi motivi: perché i dati che indicano in generale aumento di criminalità e alto recidivismo in Paesi che adottano politiche rieducative, non prendono di regola in considerazione il fatto che l'ipotesi di rieducazione coinvolge sempre una piccola parte dei detenuti anche nei Paesi più avanzati sotto questo profilo; perché il presunto fallimento delle ipotesi rieducative riguarda molto di più certi tipi di trattamento rispetto ad altri: in particolare, risultano dare risultati positivi molti trattamenti in condizioni non detentive (123), mentre i livelli più bassi di successo si sperimentano con forme molto vicine alla tradizionale pena restrittivo-afflittiva; perché i maggiori fallimenti sono venuti da ipotesi di trattamento su basi scientifiche « arretrate », come quelle relative a convinzioni post-lombrosiane sul collegamento tra delinquenza e « diversità » bio-psichiche, o da forme di indiscriminata e pertanto del tutto a-scientifica applicazione dei trattamenti rieducativi (124); perché, infine, quasi sempre i programmi di trattamento rieducativo e in primo luogo quelli applicati a soggetti detenuti, sono stati sostanzialmente paralizzati dalle note contraddizioni del *carcerario*, di cui si è qui detto: dalla scarsità di personale specializzato, di strutture, di spazi, dalla serie di privazioni sostanziali connesse alla condizione detentiva, dalle condizioni psicologiche e sociali (*contagio criminale*) proprie di una certa organizzazione detentiva, dalla « cultura » del carcere.

Quello che illogicamente è stato chiesto agli esperti e al concetto di rieducazione in sé, è stato un successo eclatante contro il recidivismo, che avrebbe dovuto essere raggiunto malgrado le condizioni obiettive del tutto contrarie all'ipotesi di rieducazione. Gli esperti e gli altri operatori del trattamento avrebbero dovuto dimostrare l'efficacia della rieducazione malgrado la persistenza di condizioni sostanzialmente molto più consone ad una pena retributivo-afflittiva. Del tutto illegittimamente si è poi concluso che, in mancanza di successi eclatanti,

(123) L. M. SOLIVETTI, *Controllo dell'antisocialità e trattamenti preventivi*, Milano, F. Angeli, 1981, in particolare pagg. 106-127.

(124) T. PALMER, *Correctional Intervention and Research*, Lexington, Lexington Books, 1978.

si doveva tornare a quel concetto di pena retributivo-afflittiva la cui sostanziale persistenza era stata causa dei mancati successi. La vicenda italiana dell'istituto dei permessi è, a questo proposito, esemplare. Partendo dal fatto che i permessi davano luogo in alcuni casi a delle fughe, se ne è dedotto che questo istituto — dalle importanti caratteristiche rieducative — era, più che inefficace, nocivo e il suo insuccesso mostrava l'inefficiacia dell'intera concezione rieducativa; questo, senza che fosse fatto praticamente nulla per eliminare gli ostacoli al funzionamento dell'istituto, senza che fosse predisposto un intervento degli esperti al fine di stabilire, ad esempio, la pericolosità sociale e l'indice di rischio per ciascuno dei candidati alla misura. In presenza di questo modo di procedere e di queste realtà strutturali, anche la esistenza di un significativo numero di studi sul trattamento rieducativo che — *malgré tout* — indicano risultati positivi (125), sembra passare in secondo piano.

Esiste quindi un pericolo grave: il pericolo che dal contrasto tra il *riflusso* verso una concezione retributiva — che viene motivato con i presunti pericoli ed inefficienze di una concezione rieducativa ancora sostanzialmente da applicare — da una parte, e il dogmatismo di contestazioni ideologicamente predeterminate — che trova largo appiglio nel precedente cieco rifiuto di riforme e nell'attuale nuova repressività — dall'altra, non nasca nulla che non sia la rinuncia ad ogni effettiva forma di trattamento rieducativo (126), come è avvenuto con il ricorso alla prescrizione e alla amnistia, e con la decapitazione dei permessi ad esempio, o con la già indicata pratica del *trattamento di carta*, e come può ancora più gravemente accadere con il ritorno alla semplice « sicura » funzione segregativa, accompagnata da una comoda indulgenza per la criminalità minore, senza reale applicazione di trattamenti rieducativi, una indulgenza complice attuata con la benedizione di « pietosi » esperti-esorcisti.

(125) T. PALMER, *Correctional Intervention and Research*, op. cit.; per una analisi di tutto il problema dell'efficacia del trattamento, G. SCARDACCIONE, «Una valutazione critica del trattamento», ecc., op. cit.

(126) Sulla gravità di questo contrasto, si veda G. TAMBURINO, *La sicurezza nel quadro del regime penitenziario. Ipotesi introduttive*, in Consiglio Superiore della Magistratura, *Diritto penitenziario e misure alternative*, op. cit., pag. 109 e segg.

Questo arretramento è tanto più grave se si tiene conto del fatto che la situazione italiana precedente la riforma del '75 non era quella di un Paese che aveva sperimentato un sistema qualsiasi di trattamento rieducativo, ma quella di un Paese le cui strutture penitenziarie erano paralizzate da una ideologia anacronistica rivolta essenzialmente a finalità di segregazione e di afflittività (con buona pace delle misure di sicurezza, sostanzialmente morte da sempre o quasi): nessuno dei critici ben informati che discutono oggi nel mondo occidentale la efficacia delle attuali forme di trattamento ritiene sinceramente possibile ed auspicabile un ritorno a tali forme. Al contrario, la ancora fondamentale battaglia per i diritti umani all'interno del carcere e il reinserimento sociale del detenuto, e la lotta per creare un ambiente in cui non avvengano più omicidi, violenze, suicidi «forzati», sodomie, esprimono la necessità di un *fare* che è ignoto agli ideologi estremisti, che sfugge agli accademici puri, ai restauratori e agli innovatori astratti, a tutti coloro che il carcere lo conoscono solo per sentito dire.

L'intervento degli esperti nel carcere non è solo rivolto alla rivalutazione della dignità del detenuto o al recupero della scientificità del metodo, ma a qualcosa di più: se la criminalità è — come appare sempre più chiaro — una patologia sociale, questo intervento è rivolto soprattutto al superamento della barriera tra istituto e società e alla partecipazione di questa ultima al trattamento dei problemi nati da essa.

RIASSUNTO

Nel trattare il tema del ruolo degli esperti nelle attività di trattamento rieducativo, l'Autore analizza in primo luogo la origine della concezione rieducativa e della utilizzazione di esperti, nel suo contesto storico, in riferimento agli aspetti sociali e culturali che ne sono stati alla base. Viene posto in evidenza l'allargamento progressivo della prospettiva del trattamento e della utilizzazione di specialisti, da fasce di detenuti «particolari» alla intera massa dei condannati. Per quanto riguarda l'Italia, vengono in particolare evidenziate le tappe principali del processo di sviluppo della concezione rieducativa e gli ostacoli che ne hanno rallentato il cammino.

Nella seconda parte, sono analizzate in chiave critica le indicazioni della legge di riforma penitenziaria in materia di utilizzazione di esperti. Si esaminano in particolare gli aspetti della osservazione e del trattamento e, in relazione a quest'ultimo, l'applicazione delle misure alternative. L'Autore valuta, inoltre, la opportunità dell'intervento di esperti in relazione all'applicazione di altre misure che possono, in senso lato, essere considerate parte del trattamento.

Nella terza parte, l'Autore tratta i problemi presentatisi nella utilizzazione degli esperti del trattamento. In primo luogo, vengono sottolineate le contraddizioni tra la utilizzazione di esperti e la persistenza, nelle strutture carcerarie, di condizioni sociali e culturali che rappresentano una realtà ostile alla prospettiva del trattamento. Sono successivamente analizzati problemi pratici della attività degli esperti: i rapporti numerici con i soggetti da trattare; l'interazione con il personale di custodia; la burocratizzazione della osservazione; le difficoltà dei rapporti con le Sezioni di sorveglianza; i nuovi problemi di sicurezza e i connessi problemi di differenziazione dei detenuti, come ostacoli al trattamento.

L'Autore tratta poi il problema della validità della prospettiva della utilizzazione di esperti, in confronto alla precedente concezione retributivo-afflittiva; sono analizzati i pericoli di violazioni della dignità della persona del detenuto e di riduzione delle sue garanzie. Si esamina infine il problema della efficacia del trattamento di rieducazione e, all'interno di esso, dell'operato degli esperti.

RESUME

En traitant le rôle des experts dans le traitement de rééducation, l'Auteur analyse, dans son contexte historique, l'origine de la conception de cette activité ainsi que de l'utilisation d'experts, en se référant aux aspects sociaux et culturels qui en ont constitué le fondement. Il met en évidence l'élargissement progressif de la perspective du traitement et du recours à des spécialistes, à partir de certaines catégories de détenus «spéciaux» pour en arriver à la totalité des condamnés. En ce qui concerne l'Italie, sont illustrées en particulier les étapes principales du processus de développement de l'idée de rééducation et mis en évidence les obstacles qui en ont ralenti le cheminement.

La deuxième partie contient une analyse critique des indications de la loi de réforme pénitentiaire en matière de recours à l'intervention d'experts. On y examine notamment les aspects de l'observation et du traitement et, en se référant à ce dernier, l'application des mesures alternatives. L'Auteur pèse également l'opportunité de l'intervention d'experts quant à l'application d'autres mesures qui, au sens large, peuvent être considérées comme faisant partie du traitement.

Dans la troisième partie, l'Auteur s'occupe des problèmes qui se sont posés lorsque l'on a eu recours à des spécialistes du traitement. On y trouve tout d'abord soulignées les contradictions entre l'utilisation d'experts et la persistance, au sein des structures pénitentiaires, d'une réalité de conditions sociales et culturelles s'opposant à la perspective du traitement. Sont ensuite analysés certains problèmes pratiques de l'activité des experts: leur nombre par rapport au nombre des sujets à traiter; l'interaction avec le personnel de garde; la bureaucratization de l'observation; les difficultés dans les rapports avec les Chambres de Surveillance; les nouveaux problèmes qui se posent en matière de sécurité, joints aux problèmes de différenciation des détenus, examinés en tant qu'obstacles au traitement.

L'Auteur passe ensuite à la question de la validité de la perspective de l'utilisation d'experts, par rapport à la conception précédente, axée sur l'aspect rétributif et sur l'aspect afflictif; sont analysés les risques de violation de la dignité de la personne du détenu et de restriction de ses garanties. Enfin, le dernier problème examiné est celui de l'efficacité du traitement de rééducation et, en ce sens, du travail qu'y exercent les spécialistes.

SUMMARY

In dealing with the subject of the role of experts in activities of re-education treatment, the Author first of all analyses the origin of the concept of re-education and use of experts, in its historical context, with reference to the social and cultural aspects constituting its basis. He points out the progressive widening of the prospect of treatment and use of specialists from «particular» classes of prisoners to all prison inhabitants. As far as Italy is concerned, particular stress is laid on the main stages in the process of development of the concept of re-education and obstacles which have slowed down its course.

The second part contains a critical analysis of the indications provided by the law on prison reform regarding the use of experts. Attention is paid especially to the aspects of observation and treatment and, regarding the latter, the application of alternative measures. The Author goes on to assess the advisability of experts' intervention in relation to the application of other measures which may, in a broad sense, be considered as part of the treatment.

In the third part the Author deals with the problems arising by the use of experts in treatment. First of all stress is laid on the contradictions between the use of experts and the continued existence, in the prison structures, of social and cultural conditions representing a hostile situation to the possibility of treatment. An analysis is then made of practical problems connected with the experts' activity: the ratio of experts to subjects to be treated; interaction with the prison wardens and staff; bureaucratisation of observation; difficulties in relations with the supervisory judges; new problems of security and the connected problems of differentiation of prisoners, as obstacles to treatment.

The Author then turns to the problem of the validity of the perspective of using experts, compared to the previous retributive-punitive concept, and analyses the dangers of violating the dignity of the prisoner's person and reducing his guarantees. Finally he examines the problem of the effectiveness of re-education treatment and, within this, of the work of experts.

RESUMEN

Al tratar el asunto del papel de los expertos en actividades del tratamiento de reeducación, el A. analiza en primer lugar el origen del concepto de reeducación y de la utilización de expertos, en su contexto histórico, relacionándolo con los aspectos sociales y culturales que han sido sus puntos de partida. Se ha destacado cómo se está ampliando cada vez más el enfoque del tratamiento y de la utilización de especialistas, pasando a abarcar desde la faja de detenidos «particulares» hasta el conjunto de condenados en su totalidad. En lo que se refiere a Italia, se han destacado particularmente las etapas principales del proceso de desarrollo del concepto de reeducación y los obstáculos que han dificultado su marcha.

En la segunda parte, se examinan con ojo crítico las pautas de la ley de reforma penitenciaria en lo que hace a la utilización de expertos. En particular se considera los aspectos relativos a la observación y al tratamiento y, con respecto a este último, la aplicación de medidas alternativas. El A. valora, además, la oportunidad de que los expertos intervengan en la relación con la aplicación de otras medidas que, sentido estricto, pueden considerarse como parte del tratamiento.

En la tercera parte, el A. trata los problemas que se han tenido al utilizar los expertos en el tratamiento. En primer lugar se han subrayado las contradicciones existentes entre la utilización de expertos y la persistencia, dentro de las estructuras carcelarias, de las condiciones sociales y culturales que constituyen una realidad adversa al enfoque del tratamiento. Luego se analizan los problemas prácticos que encuentra la actividad de los expertos: la proporción numérica con los sujetos a tratar; la interrelación con el personal de custodia; la burocratización de la observación; las dificultades en las relaciones con las Secciones de vigilancia; los nuevos problemas de seguridad y los consecuentes problemas para diferenciar los detenidos, todo lo cual obstaculizaba el tratamiento.

El A. trata más adelante, la cuestión de la validez del enfoque de utilizar expertos, comparándolo con la concepción anterior retributivo-penal; se analizan los riesgos de que se viole la dignidad personal del detenido y que se le disminuyan sus garantías. Para finalizar se examina la cuestión de la eficacia del tratamiento de reeducación y, en su ámbito, de la actuación de los expertos.

ZUSAMMENFASSUNG

In der Abhandlung über die Rolle der Experten in der Tätigkeit der Rehabilitierungsbehandlung analysiert die A. den Ursprung der Konzeption der Rehabilitierung und des Einsatzes von Experten in ihrem historischen Rahmen mit Bezug auf die sozialen und kulturellen Aspekte, die deren Grundlage bilden. Dabei wird auf die schrittweise Erweiterung der Behandlungsaussichten hingewiesen sowie auf den Einsatz von Experten für «besondere» Gruppen von Häftlingen innerhalb der Masse der Verurteilten. Was Italien betrifft werden im einzelnen die wichtigsten Etappen des Entwicklungsprozesses in der Konzeption der Rehabilitierung und die Hindernisse hervorgehoben, die den Entwicklungsverlauf hemmen.

In dem zweiten Teil werden mit kritischer Haltung die Hinweise des Gesetzes für die Strafanstaltreform im Bereich des Einsatzes von Experten analysiert. Im einzelnen untersucht man die Aspekte der Beobachtung und der Behandlung und mit Bezug auf diesen letztgenannten Punkt auch die Anwendung von Alternativmassnahmen. Die A. untersucht auch die Aussichten des Einschreitens von Experten mit Bezug auf die Anwendung anderer Massnahmen, die in weiterem Rahmen als ein Teil der Behandlung angesehen werden können.

In dem dritten Teil befasst sich die A. mit den Problemen, die sich bei dem Einsatz von Experten in der Behandlung ergaben. An erster Stelle wird der Widerspruch zwischen dem Einsatz von Experten und der Aufrechterhaltung in den Haftanstaltstrukturen von sozialen und kulturellen Bedingungen hingewiesen, die eine Wirklichkeit bilden, die den Behandlungsaussichten feindlich sind. Anschliessend werden praktische Probleme der Expertentätigkeit untersucht: zahlenmässige Verhältnisse bezüglich der zu behandelnden Personen; die Interaktion mit dem Wachtpersonal; die Bürokratisierung der Beobachtung; die Schwierigkeiten in den Beziehungen zur Überwachungsabteilung; die neuen Probleme der Sicherheit und die damit verbundenen Probleme der Differenzierung der Häftlinge als ein Hindernis in der Behandlung.

Die A. behandelt dann das Problem der Gültigkeit in der Aussicht des Einsatzes von Experten im Vergleich zu der vorherigen Belohnungs-Bestrafungs-Konzeption; es werden die Gefahren einer Verletzung der Würde der Person des Häftlings und die Verminderung seiner Garantien untersucht. Abschliessend wird das Problem der Wirkungskraft der Rehabilitierungsbehandlung und innerhalb dieser des Werkes der Experten analysiert.

FEMICIDIO. STUDIO SU 82 VITTIME

GAETANA RUSSO (*)

SOMMARIO: 1. - Introduzione. — 2. - Obiettivo e metodologia della ricerca. — 3. - Risultati. — 4. - Discussione. — Bibliografia.

1. - Con il termine « femicidio », coniato da CAROL ORLOCK, vengono definiti quei casi di omicidio in cui la vittima è di sesso femminile. Solo pochi autori hanno dedicato studi autonomi a questo problema (SUTHERLAD (12), ZAHN (15), BOWKER (2), RUSSEL (7), PECAR (6), individuando nell'uccisione delle donne un fenomeno non sovrapponibile all'omicidio in generale e con un sua specificità che può porsi in rapporto al sesso della vittima. L'interesse scientifico per il femicidio può collegarsi al sempre maggiore sviluppo degli studi vittimologici nonché al processo di riflessione avviato dal movimento femminista (7) che ha saputo enucleare in molti casi di uccisione di donne quella componente sesso-politica di sopraffazione, di volontà di dominio che si ritrova come elemento di fondo di altre forme di aggressione violenta contro la donna, dallo stupro (8) ai maltrattamenti fisici (**).

E' certamente degno di interesse il fatto che il femicidio venga commesso in prevalenza dal marito, dal padre e dall'in-

(*) Istituto di Medicina Legale dell'Università di Messina (Direttore: Prof. FRANCESCO ARAGONA).

(**) Lo stesso diritto positivo ha spesso riconosciuta la violenza fisica come strumento di controllo della donna. Leggi scritte riferibili al 2500 a. C. stabilivano che una donna, la quale avesse tenuto un comportamento verbalmente scorretto nei confronti del marito sarebbe stata picchiata sui denti con una tavoletta su cui veniva scritto il suo nome. Ed inoltre il diritto romano ammetteva l'uccisione di una donna da parte del proprio marito per adulterio, abuso di alcool e altri comportamenti inappropriati (ved. STEINMETZ) (10). Affinità con quest'ultima norma presentavano le fattispecie dell'omicidio e della lesione personale per causa d'onore, solo di recente abrogate nel nostro ordinamento giuridico.

namorato della vittima, da persone cioè che tradizionalmente si ritengono investite di un diritto di possesso nei confronti delle donne a loro affettivamente legate.

SUTHERLAND (12) studiando i casi di femicidio riportati dal New York Times per gli anni 1930, 1935 e 1940 riscontrò che nel 31,48% dei casi il reato era stato compiuto dal marito delle vittime, nell'11,41% dal padre e nel 15,12% dal fidanzato o amante.

WOLFGANG (14) nel suo studio sull'omicidio nella città di Filadelfia negli anni 1948-1952, osservò che le donne erano coinvolte nell'omicidio più come vittime che come autrici di reato e che nell'87% dei casi il femicidio era stato commesso da uomini. Più in particolare il 52% delle vittime erano state uccise da persone di famiglia e il 21% dal loro innamorato.

La National Commission on the Causes and Prevention of Violence in una ricerca comprendente 17 città, durante il 1967, trovò che 4 femicidi su 5 erano stati commessi da uomini e che le donne erano state uccise dai loro mariti in una percentuale che oscillava fra un terzo e la metà. Per converso, in una casistica da me osservata di 66 vittime di omicidio e tentato omicidio, tutte di sesso maschile, (di cui 27 uccise a Messina e 29 in altre località del meridione), nessun soggetto era stato ucciso dalla moglie, solo uno dall'amante e dal padre, mentre nel 48,21% l'omicidio era stato commesso da conoscenti e nel 17,85% da sconosciuti.

L'ipotesi che alla base di molti casi di femicidio sia ravvisabile una componente di sopraffazione, insito nella dinamica dei rapporti tra i sessi, quali sono percepiti nel nostro contesto culturale, che attribuisce all'uomo una posizione di dominanza, può essere dimostrata dal fatto che in contesti socio-culturali differenti, come ad es. tra i negri, in cui le donne non rivestono una posizione di suddistanza, queste ultime sono più frequentemente autrici piuttosto che vittime di uxoricidio, al contrario di quanto avviene fra persone di razza bianca in cui la probabilità di una donna di divenire vittima di uxoricidio è tre volte superiore a quella di essere autrice di reato (2). Una recente ricerca di DI GIROLAMO e NESCI (3) su 27 casi di uxoricidio ha posto ulteriormente in rilievo questa componente di sopraffazione sessuale di natura sub-culturale che sottenderebbe molti casi di uccisione di donne.

Secondo questi Autori, infatti, gli uxoricidi da loro studiati (quasi tutti di origine meridionale) non avevano ucciso « affatto per amore ma per attestare il loro assoluto possesso dell'oggetto amato », e « aderendo ad un modello culturale, secondo il quale l'uxoricida è un personaggio con valenze positive ».

2. - Mi sono proposta di delineare alcune delle caratteristiche del femicidio, relativamente alla vittima, al reo, ai rapporti tra essi intercorrenti, alla situazione in cui si è verificato il reato ed ai motivi che lo hanno determinato.

La quasi totale assenza nel nostro Paese di questo tipo di ricerche può rendere di qualche interesse uno studio siffatto, anche al fine di operare un raffronto con i dati emersi da ricerche simili effettuate in altri Paesi.

I risultati verranno comunicati in due fasi. In questo primo lavoro sono presentati quelli riguardanti alcune caratteristiche delle vittime (età, attività lavorative, istruzione, stato civile), tipo di relazione che le legava al fomicida, nonché alcuni elementi connessi all'esecuzione del reato. Un successivo lavoro sarà invece incentrato sul fomicida e sui moventi che lo hanno condotto al reato.

Lo studio è stato condotto su 82 casi (*): 73 (89,02% di femicidio consumato, 9 (10,97%) di tentato femicidio. Per 49 casi le informazioni sono state ottenute attraverso ripetuti colloqui clinici con gli autori di reato, che si trovavano internati presso l'Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Barcellona P.G. (Messina), e sono state controllate attraverso l'esame del fascicolo personale. I dati riguardanti 9 casi sono stati ricavati dall'esame dei fascicoli processuali relativi ai casi di omicidio, verificatisi a Messina e giudicati in Corte d'Assise nel periodo 1967-1976: su 41 casi di omicidio, solo 9 riguardavano

(*) Tutti i femicidi sono stati commessi negli ultimi 16 anni. Di questi, 20 si sono verificati a Messina e provincia, 15 in altre località della Sicilia, 35 in Calabria, 7 in varie Regioni meridionali e 5 in Nord Italia. Le persone coinvolte erano tutte di origine meridionale, ad eccezione di due casi in cui solo le vittime erano settentrionali. Il reato è stato commesso in località rurali e semirurali nel 63,41% e in territorio urbano nel 35,36%. In un caso si è verificato all'interno di un istituto di pena.

vittime di sesso femminile. Infine le informazioni riguardanti i restanti 24 casi sono state ottenute attraverso l'esame della casistica peritale del nostro istituto.

3. - La fascia d'età a più alto rischio è risultata quella compresa fra i 31 e i 45 anni, con una percentuale del 35,36% di vittime appartenenti a questa fascia d'età. Sotto il profilo dell'età, le meno esposte al rischio di essere uccise sono risultate le donne di età inferiore ai 21 anni (ved. tab. n. 1).

Le vittime erano casalinghe nel 56,09% e svolgevano attività extradomestica nel 35,32%. In quest'ultimo caso si trattava quasi sempre di lavori scarsamente qualificati. Soltanto nel 6,09%, infatti, le vittime svolgevano attività di impiegata o professionista.

Tab. n. 1

Età delle vittime

Fascia d'età	N.	%
21 anni	8	9,75
22-30 anni	17	20,73
31-45 anni	29	35,36
46-60 anni	14	17,07
oltre 60 anni	11	13,41
N.R.	3	3,65

In nettissima percentuale avevano un livello d'istruzione assai basso (nel 73,16% erano analfabete o di istruzione elementare). La incidenza di vittime con livello d'istruzione superiore o universitario è risultata pari al 15,85%.

Le coniugate sono risultate le più esposte al rischio di essere vittime di femicidio (62,19%), seguite a distanza dalle nubili (17,07%), mentre tale rischio è apparso minimo per le donne vedove, separate e conviventi more uxorio (complessivamente 13,39%).

Dai dati riportati in tab. n. 2 emerge con chiarezza che le vittime sono state uccise in netta percentuale da persone a loro legate da stretti vincoli di parentela o comunque affettivi (67,05%) e con particolare frequenza dal marito (42,68%).

Tab. n. 2

Relazione fra fomicida e vittime

Grado di relazione	N.	%
marito	35	42,68
partner affettivo	8	9,75
figlio	6	7,31
altro familiare	6	7,31
amico	2	2,43
conoscente	14	17,07
sconosciuto	2	2,43
clan rivale	2	17,07
N.R.	7	8,53

La gran parte delle vittime è stata uccisa nella abitazione che divideva con il reo (39,02%) e nella propria (24,39%). La percentuale di donne uccise per strada e in luogo pubblico è risultata pari al 25,60%. Nessuna è stata uccisa nell'abitazione dell'omicida e solo due in altra abitazione privata.

Infine in due casi la vittima è stata uccisa in automobile e in altri due casi in una camera d'albergo e all'interno di un istituto di pena. Sono state osservate modalità di esecuzione particolarmente brutali ed efferate nel 35,36% dei fomicidi.

In un caso ad es., il reo colpì la vittima, con cui aveva avuto una relazione sentimentale, con circa 20 coltellate, di cui l'ultima in bocca, cospargendole poi il viso di borotalco.

In un altro caso, un anziano pensionato uccise la moglie, con cui i rapporti da anni erano assai conflittuali, mentre dormiva, con circa 30 colpi di scure.

Si è accertato che la vittima era stata sottoposta a precedenti vessazioni da parte del reo almeno nel 15,85%. Tale percentuale va intesa per difetto, trattandosi di fatti riguardo ai quali i soggetti interrogati hanno sempre mantenuto un atteggiamento di prevedibile reticenza e che sono stati riportati nei fascicoli solo nel caso in cui avessero dato luogo ad un'azione penale nei confronti del reo (per maltrattamenti in famiglia, lesione personale ecc.). In qualche caso è stato possibile accertare le violenze fisiche cui la vittima era stata precedentemente sottoposta attraverso l'autopsia.

Con termine vessazioni ho definito una vasta gamma di comportamenti concretantisi in aggressioni, maltrattamenti fisici, accuse ingiuste, restrizioni della libertà fisica.

In un caso, ad es., la vittima venne uccisa dal marito, che l'accusava di essere l'amante del proprio datore di lavoro, dopo soli 5 mesi di matrimonio durante i quali essa fu sottoposta a continuare violenze fisiche al punto di dover richiedere ripetutamente l'intervento delle forze dell'ordine.

In un altro caso il femicidio si verificò a seguito del rifiuto della vittima di avere rapporti sessuali con il marito, il quale da mesi l'accusava di tradirlo, accusa che trovava fondamento solo nella volontà della moglie di intraprendere un'attività lavorativa extradomestica.

E' stato accertato un atteggiamento di imprevidenza della vittima nel 29,26% dei casi (*).

Sotto questa voce ho incluso non solo quei casi in cui l'atteggiamento della vittima è risultato gravemente provocatorio, ma anche quelli in cui essa ha, con colpevole imprudenza, sottovalutato la pericolosità del reo, o che questa si sia avidenziata in precedenti aggressioni e minacce oppure sotto forma di gravi disturbi psichici.

4. - Dai risultati emersi sembra di poter ipotizzare che le donne risultavano più esposte alla violenza omicida in quella fascia d'età in cui i coinvolgimenti affettivi e la partecipazione alla vita attiva sono presumibilmente maggiori. Potrebbe costituire una conferma di questa ipotesi il fatto che le meno espo-

(*) Tale percentuale va intesa per difetto, in quanto non sono stati considerati quei casi relativamente ai quali non si possedevano elementi sufficienti per effettuare tale accertamento.

ste alla violenza omicida siano risultate le donne molto giovani (minori di 21 anni) e notevolmente anziane (oltre i 60 anni).

HARLAN (5) nel suo studio di 500 casi di omicidio verificatisi nella Jefferson County Alabama, tra il gennaio 1937 e il dicembre 1944 riscontrò che l'età media delle vittime di sesso femminile (n. 108 pari al 21,6%) era di anni 29,4 e risultava notevolmente più bassa di quella delle vittime di sesso maschile (anni 35,5).

Dati difformi sono riportati invece dall'F.B.I. (13) relativamente ai casi di femicidio commessi negli U.S.A. nel 1976 (n. 2.657, pari al 24% di tutti i casi di omicidio accertati). La fascia d'età a più alto rischio è risultata quella compresa tra 0 e 9 anni seguita dal gruppo di altre 65 anni.

La netta prevalenza di vittime casalinghe e con basso livello d'istruzione farebbe ipotizzare che quanto più la donna è inferiorizzata dalla mancanza di indipendenza economica e da un insufficiente livello d'istruzione tanto maggiormente risulta esposta alla violenza omicida (*). Tuttavia, poiché la gran parte delle vittime della mia casistica apparteneva a classi inferiori, presso le quali i comportamenti violenti, sia subiti che posti in essere, risultano più frequenti, si può ipotizzare che sia stata l'appartenenza ad un ambiente sociale caratterizzato da valori subculturali violenti a costituire il principale fattore di rischio, pur potendosi ammettere la concomitante efficacia vittimogena che può essere stata esercitata da una posizione di marcata dipendenza.

E' emersa una forte correlazione tra lo stato di coniugata e il rischio di essere vittime di femicidio.

La percentuale di donne coniugate nella mia casistica (62,19) (***) risulta, infatti, notevolmente superiore a quella emersa dalla ricerca di BANDINI ed al. (1) (49,2%) e di SIMONDI (9) (39,1%), in cui le vittime erano prevalentemente di sesso maschile. Si può ipotizzare quindi che la violenza omicida contro la donna di espliciti prevalentemente nell'ambito del rapporto matrimoniale.

(*) Anche la STEINMETZ (11) ha osservato che sono risultate maggiormente esposte ai maltrattamenti fisici le donne con basso livello d'istruzione e prive di risorse economiche.

(**) Per converso, su 55 vittime di omicidio, consumato o tentato, da me osservate, tutte di sesso maschile, (la fonte è la stessa dei casi di femicidio), la percentuale dei coniugati è risultata pari al 38,18%.

Ciò indurrebbe a ritenere che è soprattutto in questo ambito che l'uomo si ritiene investito, più o meno consapevolmente, di un diritto di possesso e di dominio sulla donna che può giungere sino alla soppressione fisica di questa.

Anche GELLES (4) riferisce che in molte coppie la violenza fisica da parte del marito comincia a verificarsi soltanto dopo il matrimonio, anche se queste hanno precedentemente convissuto per molto tempo.

La marcata delimitazione del femicidio all'ambiente domestico della vittima rimanda al tradizionale restringimento degli interessi femminili all'ambito dei rapporti interpersonali primari ed al loro quasi sempre modesto coinvolgimento in rapporti e attività che esulino dal ristretto ambito domestico.

Anche HARLAN (5) ha riscontrato che le donne della sua casistica erano state uccise, in percentuale nettamente maggiore rispetto agli uomini, nella propria abitazione e in quella che dividevano con il reo. Nella casistica di HARLAN, tuttavia, la percentuale di donne bianche uccise in luoghi pubblici e nella pubblica via, benché notevolmente inferiore a quella delle vittime di sesso maschile, è risultata consistente (45%) e di gran lunga superiore al 25,60% da me riscontrato. Si può quindi ipotizzare che: 1) anche in contesti geografici e culturali assai diversi, le donne siano esposte ad una violenza che si consuma in ambito domestico, in misura assai più elevata degli uomini; 2) che in ambienti in cui viene loro riconosciuta maggiore libertà di movimento (frequentazione di locali notturni, bar, ecc.) si elevi progressivamente la percentuale di donne uccise in questi luoghi. La percentuale di casi in cui il fomicida ha infierito sulla vittima, benché inferiore a quella osservata da SIMONDI (9) (53,1%), è tuttavia notevolmente elevata e tale da configurare il femicidio come un comportamento violento contraddistinto con frequenza da una connotazione di sadismo.

Il fatto che la vittima abbia sottovalutato con notevole frequenza la pericolosità del reo può spiegarsi tenendo presente che quest'ultimo è risultato quasi sempre una persona cui la vittima risultava legata da rapporti di parentela e affettivi, che con più facilità hanno potuto indurla a ritenere improbabile una violenza estrema da parte di questi.

RIASSUNTO

Vengono riportati i risultati relativi ad uno studio su 82 vittime di femicidio.

E' emersa che sono state più frequentemente uccise le donne di età compresa fra i 31 e i 45 anni, coniugate, casalinghe e con basso livello d'istruzione.

Il reato è stato commesso in percentuale molto elevata da persone legate alla vittima da stretti vincoli di parentela o affettivi e soprattutto dal marito.

La gran parte delle vittime è stata uccisa nell'abitazione che divideva con il reo o nella propria.

Sono state osservate modalità di esecuzione particolarmente efferate nel 35,36% dei casi.

RESUME

L'ouvrage rapporte les résultats relatifs à une étude sur 82 cas de femmes assassinées.

Il ressort qu'ont été tuées le plus fréquemment des femmes entre 31 et 45 ans, mariées, des ménagères avec un modeste niveau d'instruction.

Dans une grande partie des cas, le crime a été commis par des personnes liées à la victime par des liens de parenté proche ou par des liens affectifs, et notamment par le mari.

La plupart des victimes ont été tuées dans l'habitation qu'elles partageaient avec le coupable ou bien dans leur propre habitation.

Des modalités d'exécution particulièrement atroces ont été observées dans 35,36% des cas.

SUMMARY

Results relating to 82 femicide victims are reported.

Females aged thirty one-forty five, married, housewives and uneducated were more heavily represented among femicide victims.

Most of female victims were murdered in the home, by family members or lovers and especially by their husbands.

In 35,36% of the femicide cases victims suffer excessively violent deaths.

RESUMEN

Se informan los resultados correspondientes a un estudio sobre 82 mujeres que fueron víctimas de homicidio.

Del mismo resulta que fueron asesinadas con más frecuencia las mujeres cuya edad estaba comprendida entre los 31 y los 45 años, casadas, amas de casa y con bajo nivel de instrucción.

El crimen fue cometido, en un muy elevado porcentaje, por personas conectadas con la víctima por estrechos vínculos de parentesco o afectivos y, sobre todo, por el marido.

La gran parte de las víctimas ha sido asesinada en la vivienda que compartía con el criminal o en su casa.

Se observaron modalidades de ejecución particularmente crueles en el 35,36% de los casos.

ZUSAMMENFASSUNG

Es wird über die Ergebnisse einer Untersuchung betreffs 82 Frauenmordfälle berichtet.

Man hat festgestellt, dass die ermordeten Frauen meistens Hausfrauen im Alter zwischen 31 und 45 Jahren, verhairetat und von niedrigem Bildungsniveau waren.

Die Straftat ist in höchster Prozentzahl von Menschen begangen worden, die mit dem Opfer affektiv oder in enger Verwandtschaft verbunden waren, vor allem vom eigenen Ehemann.

Die meisten Opfer sind in der eigenen Wohnung, oder in jener die sie mit dem Täter teilten, ermordet worden.

Besonders grausame Modalitäten sind in 35,36% der Fälle beobachtet worden.

BIBLIOGRAFIA

- 1) BANDINI T., GATTI U., TRAVERSO G. B.: «Omicidio e tentato omicidio nella città di Genova», in *Rass. Crim.* 1980, XI, 2, 330-386.
- 2) BOWKER L. H.: *Women, crime and the criminal justice system*, Lexington Books, Massachusetts, Toronto, 1980.
- 3) DI GIROLAMO F., NESCI D. A.: «L'uxoricidio in Italia», in questa *Rivista* 1980, 3-4, 461-76.
- 4) GELLES R. J.: «The violent home: a study of physical aggression between husbands and wives», in *Sage Publication*, Beverly Hills, 1974, pagg. 78-79. Cit. da STEINMETZ S. K.: «Women and violence: victims and perpetrators», in *Amer. J. of Psychother.*, vol. XXXIV, n. 3, 1980, pag. 346.
- 5) HARLAN H.: «Five hundred homicides», in *Journal of Criminal Law, Criminology and Police Science*, 40, 736, 1950.
- 6) PECAR J.: «Women as crime victims», in *Rev. Kriminal. Kriminol* 1980, 31/1, in: *Criminol. Penol. abstracts*, vol. 21, n. 3, 1981 (1175).
- 7) RUSSEL D. E. H., VAN DE VEN N.: «Crimini contro le donne», in *Atti del Tribunale Internazionale* 4-8 marzo 1976, Bruxelles, Sonzogno, Milano, 1977.
- 8) RUSSO G.: *Stupro: rilievi antropologici, psicologici e criminologici*. Paper presented at the Second Annual Scientific Meeting of the International Society of Political Psychology — Washington, May 23-26, 1979.
- 9) SIMONDI M.: *Dati su ottanta casi di omicidio*, Dipartimento statistico-matematico, Università degli Studi di Firenze, 1970.
- 10) STEINMETZ S. K.: *Reassessing the dynamics of wife beating*. Paper presented at the American Psychological Association Annual Meeting, New York, Sept. 5, 1979.
- 11) STEINMETZ S. K.: «Women and violence: victims and perpetrators», in *American Journal of Psychotherapy*, vol. XXXIV, n. 3, 1980.
- 12) SUTHERLAND E. H.: «The sexual psychopath laws», in *Journal of Criminal Law and Criminology*, 40, 545-46, 1950.
- 13) *Uniform Crime Reports* (Washington, D. C.: FBI, U. S. Dept. of Justice, 1976), 6, 16.
- 14) WOLFGANG M. E.: *Patterns in Criminal homicide*, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 56, 32-35, 1958.
- 15) ZAHN M. A.: «The Female homicide victim», in *Criminology*, 13, 400-15, 1975.

ESPERIENZE DI VOLONTARIATO NEL MONDO OCCIDENTALE (*)

ANTONIO LOVATI (**)

MARTINA PANETTI LOVATI (**)

INTRODUZIONE

In tutti i Paesi del mondo occidentale l'amministrazione della giustizia ha sempre considerato importante — almeno in linea di principio — il supporto di cittadini desiderosi di collaborare.

Fino a non molto tempo fa diverse persone, animate da sensi di pietà e da spirito evangelico di misericordia, dedicavano parte del loro tempo libero ad una assistenza materiale e spirituale — conforto, invito alla rassegnazione e al pentimento — che mirava, in un certo senso, a rendere più sopportabile il periodo di detenzione.

Ma ora la pena mira alla correzione per recuperare e reinserire nella società chi ha compiuto crimini, con azioni sia in carcere sia fuori delle mura della prigione (1) (2). I compiti di queste persone sono quindi cambiati: spesso, più che di singoli, si parla di gruppi di volontariato, il che sottintende azione di una collettività, continuità del servizio, capacità di contatto con le autorità dello Stato e locali.

Il contributo del volontariato è considerato molto importante nei Paesi dove il *welfare state* è realizzato da più decenni e dove molti Enti pubblici operano a livello nazionale e regionale.

(*) Si descrivono alcune recenti esperienze di volontariato all'estero, in particolare in Inghilterra. Si evidenziano due caratteristiche: la specificità dei servizi offerti e la stretta collaborazione dei gruppi con gli enti dello Stato e locali.

(**) Assistenti volontari presso la casa circondariale di Brescia.

Le ragioni di questo atteggiamento sono essenzialmente le seguenti:

a) chi è coinvolto nel problema viene a conoscere le circostanze del crimine e la personalità di chi lo compie in modo più genuino ed il suo atteggiamento viene dominato dalla ragione e non dall'emotività irrazionale suscitata sovente dai mass-media;

b) in diverse situazioni il volontario è più efficiente del professionista, funzionario di un'istituzione pubblica;

c) le organizzazioni private sono generalmente più agili di quelle pubbliche, sanno adattarsi con maggior rapidità alle circostanze e venire incontro ai bisogni che man mano si presentano;

d) la spesa per i detenuti in prigione ed il compenso agli operatori professionisti non sono piccoli. Perché non avvalersi del contributo gratuito del cittadino? E' una cosa curiosa che questa possibilità sia affermata apertamente all'estero e considerata un fatto di rilievo proprio nei Paesi ad alto standard di vita.

In questa nota ci proponiamo di descrivere alcune esperienze di volontariato realizzate all'estero. Le abbiamo apprese partecipando a convegni internazionali (3) (4) e ad incontri con volontari, leggendo riviste specializzate e bollettini di associazioni e attraverso scambi di corrispondenza.

Allo scopo di specificare con chiarezza i tipi di intervento del volontariato verranno riportati alcuni esempi inquadrando nel seguente schema:

A) Problemi penali in generale

B) Vita nel carcere

1. L'impatto dell'uomo con il carcere
2. Le attività del detenuto
3. Il contatto con il mondo esterno
4. Il regime carcerario controllato dall'esterno

C) Le alternative alla detenzione

D) I problemi dell'ex-carcerato

1. Il carcerato sta per uscire
2. Una casa « a metà strada »
3. Il centro diurno
4. L'ex-carcerato cerca casa
5. Il problema del lavoro

E) Le vittime del crimine

A) PROBLEMI PENALI IN GENERALE

La lega Jhon Howard per la riforma penale è una delle più importanti associazioni mondiali che affrontano su un piano scientifico il problema di adeguare il sistema penale all'evoluzione della società. Nata nel 1866 e ristrutturata nel 1921, l'Associazione non riceve fondi dallo Stato, ma vive con le quote degli associati e con donazioni. La sua sezione più attiva è quella inglese (*), alla quale facciamo riferimento.

La sua attività si sviluppa in due direzioni:

— lo studio di riforme specifiche del sistema penale. Gli studi più recenti riguardano il trattamento penale, le azioni intese a ridurre la popolazione carceraria, il problema dei giovani che delinquono, i carcerati trattenuti in Paesi stranieri;

— lo sviluppo di azioni a livello politico, parlamentare, governativo per discutere fatti, proposte, idee sui problemi penali correnti.

La lega pubblica *The Howard Journal of Penology and Crime Prevention*, una rivista scientifica di alto livello, e *Howard League News*, un agile bollettino di informazione periodica. L'Associazione organizza convegni, conferenze, giornate di studio, corsi, visite di prigionieri; ha una biblioteca estremamente ricca che mette a disposizione di studenti, magistrati, funzionari di *probation* e dei servizi sociali.

Fra i convegni recenti ricordiamo quello di Canterbury (1977) su « Lo stato delle prigioni » e quello di Bristol

(*) *The Howard League for Penal Reform*, 169, Clapham Road, London, SW9, OPU.

(1981) su « I conflitti in carcere ». Vengono pubblicati e diffusi su larga scala testi che illustrano problemi di attualità. Si affrontano anche problemi scabrosi, come l'esame del comportamento degli operatori e dei carcerati durante le rivolte nelle prigioni inglesi.

B) VITA NEL CARCERE

a) *L'impatto dell'uomo con il carcere*

Si legge spesso dell'impatto fra uomo e carcere all'atto dell'arresto: un succedersi di fatti drammatici, il mandato di cattura, le impronte digitali, la fotografia, l'ingresso in cella. L'inquisizione, la perquisizione, la spogliazione fisica ed il primo istante di isolamento sono i momenti cruciali; molti pensano al suicidio: la tragedia è più grave per chi entra per la prima volta in carcere.

Nel 1974, per iniziativa di pochi membri del Parlamento e contro il parere del Ministro della Giustizia, fu modificata nei Paesi Bassi la legge della *probation*, estendendola alla fase pre-penitenziaria (5). Avviene così che in quel Paese il funzionario di *probation* (che, come si dirà più diffusamente in seguito, si interessa di solito di condannati messi in libertà e di ex-carcerati) è avvisato quando sta per scattare l'ordine di cattura. Rotto il segreto attorno alla persona sospettata di crimine, si è istituito un nuovo servizio a favore di chi improvvisamente viene allontanato con la forza dalla sua vita di tutti i giorni.

Naturalmente il servizio di *probation* è stato rivoluzionato, dovendo assicurare la possibilità di intervento 24 ore su 24. E dove trovare, soprattutto di notte e durante il *weekend*, un uomo disposto a correre sul posto? Il volontario può riuscire un elemento prezioso nel contesto di questo nuovo servizio sociale.

Non si deve dimenticare che, per l'uomo che viene arrestato, c'è in quel momento un mucchio di cose da fare: avvisare i membri della famiglia o la ragazza, denunciare l'arresto e la detenzione preventiva al datore di lavoro (per evita-

re il licenziamento per assenza ingiustificata). Se l'uomo viveva solo, ci può essere da pagare l'affitto, la luce o il gas, da provvedere alla biancheria in lavanderia, agli occhiali dimenticati, all'auto in sosta vietata.

L'intervento tempestivo del funzionario di *probation* o di un volontario da lui incaricato permette di informare l'arrestato sui suoi diritti, può facilitare la ricerca di un avvocato di difesa, può suggerire contatti con la vittima del reato.

Superato il primo impatto, altri volontari possono farsi avanti: un medico per questioni di salute, un sindacalista per il problema del lavoro, un ragioniere per questioni economiche.

b) Le attività del detenuto: lavoro, istruzione, attività culturali e ricreative

Il modo di occupare il tempo di una lunga carcerazione è un problema di grande rilevanza, sia per l'individuo, che un ozio forzato indebolisce fisicamente e impoverisce psicologicamente, con riflessi negativi anche sulla vita della sua famiglia, sia per i rapporti fra gli ospiti, che facilmente sono turbati da risse e atti di violenza se essi sono inoperosi, sia per la società che vede ricomparire individui peggiori rispetto al momento in cui se ne era temporaneamente liberata.

Che il detenuto debba lavorare è cosa ovvia ed è sancita dalle « Regole minime per il trattamento dei detenuti », approvata nel 1955 dall'O.N.U.

Nel 1975 anche il Comitato dei ministri della Comunità europea, « cosciente del valore del lavoro come elemento importante per la formazione e la risocializzazione dei detenuti », ritornava sull'argomento, ed un studio molto interessante è stato pubblicato poco dopo dalla stessa Comunità (6).

Nonostante tutte queste grida le realizzazioni di forme di lavoro in carcere sono quasi dappertutto assolutamente lontane da questi principi così saggiamente proclamati. A detta di GIOVANNI VAVASSORI (7), anche nel carcere di San Quentin (U.S.A.), che ha visitato recentemente, si fanno in prevalenza lavorazioni artigianali con mezzi ancora più modesti di quelli in dotazione nelle nostre carceri.

La cosa non deve sorprendere. Un'attività industriale moderna, anche su scala piccola, è molto complessa: occorrono macchine e apparecchi tecnologicamente avanzati, personale esperto, ritmo di lavoro sostenuto, continuo rinnovo del processo produttivo.

E' obiettivamente impossibile che l'amministrazione penitenziaria possa gestire un'attività di questo tipo.

Ecco allora che solo se industrie locali si interessano del problema e riescono ad inserire un settore della loro produzione nel carcere si possono mettere in atto i principi dichiarati.

E' quello che capita sovente in Svezia, ove in molte carceri c'è la possibilità di svolgere lavori « reali », commissionati da industrie locali, ma spesso con paghe molto modeste. A titolo sperimentale in qualche istituto la retribuzione è quella normale e il detenuto sostiene le spese per tutti i servizi di cui usufruisce: questo è ritenuto il modo migliore per educare l'individuo ad amministrare i propri soldi.

Nel carcere di Arai Nakanoku, nei dintorni di Tokyo, vi sono installazioni modernissime di falegnameria, stampa (lito e *off-set*), montaggi elettronici,... Tutto è fatto in collaborazione con ditte esterne e l'impegno dei carcerati è 44 ore alla settimana (8).

L'istruzione nelle carceri è spesso realizzata attraverso l'istituzione di sezioni staccate delle scuole pubbliche locali.

E' ben noto che i detenuti hanno in generale un basso livello d'istruzione e sono carenti di qualifica professionale anche modesta.

I corsi tradizionali a livello elementare o medio o tecnico/professionale svolti nelle carceri hanno raramente successo a causa della discontinuità della partecipazione degli allievi, della difficoltà di un contatto diretto allievo-insegnante, della carenza di attrezzature e strumenti per esercitazioni, della necessità di seguire il ritmo dell'anno scolastico ufficiale.

Si incontrano spesso uomini, che hanno difficoltà a leggere e a scrivere, ma che d'altra parte considerano la scuola una cosa da bambini.

Il metodo adottato con maggior successo è quello di rottura dell'insegnamento tradizionale: così sostengono i volontari del « Progetto educazione di Oslo » (9).

Esperienze analoghe sono state fatte da alcuni studenti riuniti nel G n pi, Gruppo studentesco francese per l'insegnamento alle persone incarcerate.

In alcune circostanze, soprattutto per detenuti a lunga pena, l'insegnamento personalizzato per corrispondenza pu  essere particolarmente utile. In questo settore   ben nota l'associazione di volontari francesi AUXILIA.

Se il detenuto riesce a superare le difficolt  iniziali, scopre nella scuola un primo vero interesse; questo non vale tanto di per s  — anche se una licenza o un diploma possono essere sempre utili — ma come una prima affermazione della propria personalit . Studiare seriamente vuol dire delineare un programma a lungo periodo, fissare scadenze intermedie, seguire costantemente un certo ritmo di applicazione, saper modificare il programma iniziale in relazione alle circostanze: tutto questo, unito al valore intrinseco delle conoscenze acquisite, favorisce la formazione e lo sviluppo del carattere.

Spesso esistono buone biblioteche nelle carceri, ma non sembra che siano molto frequentate: le letture preferite sono di ben altro tipo!

Si organizzano spettacoli cinematografici: la televisione, diffusa ormai dappertutto, ha reso meno frequenti gli spettacoli teatrali da parte di compagnie esterne, pi  o meno celebri, che un tempo portavano con la presenza dell'attore carica di umanit  e di simpatia.

Le attivit  ricreative, ed in particolare lo sport, sono praticate all'estero in molti istituti penitenziari.

In Inghilterra abbiamo visitato il carcere di Maidstone e la cosa che ha colpito di pi    stata proprio la palestra, dove un noto allenatore preparava la squadra per sostenere un incontro con una formazione esterna.

Naturalmente negli U.S.A. la cosa   ancora pi  accentuata: a San Quentin ci sono una pista coperta e palestre per pallacanestro, pelota, sollevamento pesi, pugilato.

c) Il contatto con il mondo esterno

Il contatto pi  importante per la persona in carcere   quello con i suoi familiari; purtroppo i rapporti con loro sono il pi  delle volte difficili per mancanza di fiducia e di amore da tutte e due le parti oppure sono del tutto assenti.

I carcerati che hanno comportamenti antisociali e che si sono staccati dalla comunità, dalla famiglia, per vivere insieme ad altri in situazioni illegali e con interessi comuni che le leggi condannano, sono la maggioranza.

Ecco allora che il contatto con una persona che entra volontariamente in carcere e dimostra interesse e simpatia può aprire la porta alla fiducia da riporre in qualcuno e alla speranza di ricostruire un giorno un'esistenza accettabile.

E' sempre stata permesso visitare i detenuti osservando norme e restrizioni circa la durata e l'orario del colloquio; però le difficoltà burocratiche fino a non molto tempo fa erano tali da scoraggiare l'interessamento di molti.

Oggi sono codificate in termini precisi le norme per ottenere la tessera di ammissione e le modalità della visita. Per esempio, in Francia (10), la riforma penitenziaria del 1972 ha sancito le condizioni di ammissione del « visitatore delle prigioni », ha stabilito alcune proibizioni, tra le quali consegnare direttamente somme di denaro ed oggetti, e gli obblighi a cui egli deve ottemperare.

Il visitatore si presenta in carcere una o due volte regolarmente ogni settimana: molti cancelli si aprono davanti a lui per arrivare alle diverse sezioni. Il colloquio ha luogo in uno dei piccoli locali adibiti agli incontri con gli avvocati. Per guadagnarsi la fiducia e l'amicizia ha certamente la massima importanza il modo di trattare, di accogliere, di incoraggiare. Non è facile intuire nel primo incontro la personalità di chi nutre un grave rancore verso la società e si trincerava dietro un ostile silenzio. Ci vuole molta sensibilità ed attenzione per il dolore altrui, molta capacità di ascoltare e di far propri i problemi dell'altro, molta semplicità e chiarezza nel colloquio, molta discrezione nel parlare di argomenti confidenziali.

Il visitatore deve adoperarsi perché il detenuto abbia occasione di uno scambio di idee su argomenti completamente diversi da quelli abituali in prigione e possa ricevere conforto e sollecito aiuto nelle specifiche situazioni di suo interesse.

Naturalmente l'intervento del volontario è molto più ampio e facile nelle così dette « carceri aperte », che incominciano ad apparire in certi Stati d'Europa. Tra le più note è la casa GUSTAVO RADBRUCH nello Stato d'Assia della Repubblica Federale Tedesca, operante da circa 10 anni (11).

d) *Il regime carcerario controllato dall'esterno*

All'estero sono spesso organizzate visite salutarie di gruppi nelle carceri.

L'incontro presenta indubbiamente lati negativi: nel momento della visita non manca la componente curiosità di vedere uomini « diversi ». Gli scopi umanitari e l'occasione di colloquio non possono essere raggiunti che in piccola parte, poichè il detenuto si difende con il silenzio, rendendosi impenetrabile per chi passa rapidamente fra i padiglioni, quasi si trattasse di una visita allo zoo.

Ma l'occhio del visitatore può scrutare aree che l'amministrazione nasconderebbe (magari solo per la sporcizia esistente) e può posarsi su volti che, tesi o rilassati, sono un termometro abbastanza significativo della vita del momento: questa è già una forma di controllo.

Un controllo ben diverso è quello esercitato in Inghilterra dal *Board* « dei visitatori » (12), nato molti secoli fa e trasformatosi in diverse occasioni per adeguarsi ai cambiamenti dei tempi: è uno strumento specifico di partecipazione dei cittadini alla gestione della giustizia.

Il *Board* è costituito da un gruppo di persone incaricate di ispezionare le carceri, ascoltare eventuali lamentele dei detenuti e partecipare alle decisioni del Consiglio di disciplina; si tratta di volontari che hanno « qualità personali, interesse e tempo per dare un contributo utile allo sviluppo della vita nel carcere ». Due sono giudici, altri sono insegnanti, medici, ingegneri, casalinghe,...

Le funzioni di questo organismo possono essere così tratteggiate:

— generale supervisione del carcere. Il *Board* è incaricato di controllare lo stato della prigione, seguire il trattamento dei detenuti, assaggiare il cibo, constatare la pulizia e può richiamare l'attenzione del Direttore su ogni argomento ritenuto degno di nota;

— protezione dei detenuti. I componenti del *Board* possono arrivare in qualunque momento del giorno e della notte alle porte dell'istituto e visitare celle di punizione, infermeria e

ogni altro luogo del carcere; possono ascoltare, fuori della vista e dell'udito degli agenti, confidenze da parte dei detenuti; possono indagare sulla salute fisica e mentale dei carcerati;

— partecipazione alle sedute del Consiglio di disciplina. Alcuni membri, insieme alla Direzione dell'istituto esaminano le infrazioni disciplinari e comminano le punizioni.

Si intuisce che la posizione di questa istituzione è particolarmente delicata quanto avvengono fatti di una certa gravità. MARTIN (13) analizza quanto si è verificato durante le rivolte di Hull (1976), di Cartree (1978), e di Wormwood Scrubs (1979) e nota le interferenze fra Direzione e *Board*.

C) LE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE

Vita in comunità residenziali (per giovani), libertà sotto il controllo dei servizi sociali (*probation*) e lavoro gratuito in favore della collettività sono tipiche forme alternative alla detenzione.

Dal 1972 per iniziativa di volontari del Surrey Community Development Trust (Fondazione per iniziative comunitarie del Surrey-Inghilterra) sono sorte quattro piccole comunità residenziali per giovani dai 17 ai 25 anni, che vivono sotto il controllo di funzionari del servizio di *probation*. A questi ospiti si aggiungono giovani sbandati, senza famiglia e senza lavoro, che trovano nella comunità un punto di appoggio. Le persone del servizio sociale ed i volontari assistono i giovani e condividono la giornata in modo da avviarli gradualmente ad assumersi maggiori responsabilità e a prendere decisioni consapevoli.

Uno studio della NACRO del 1977 ha notato i vantaggi di questo tipo di vita in comunità rispetto a quella in carcere. Una ulteriore conferma di questa tesi è stata riportata da una recente ricerca di carattere sociologico condotta dalla Università di Surrey (14).

La maggior parte della gente in *probation* vive però indipendente, sotto il controllo di un funzionario di *probation*, che generalmente si avvale di volontari.

Esperienze in proposito sono abbastanza note. In un breve scritto (15) abbiamo raccontato per esteso le interviste con un funzionario di *probation*, responsabile di uno dei distretti di Stoccolma e con la segreteria dell'Associazione nazionale dei supervisori.

Recentemente è stata introdotta in alcuni ordinamenti una attività di servizio non retribuita a favore della collettività (anche in Italia la legge 24 novembre 1981, n. 689 ha introdotto questa innovazione).

Alcune esperienze al riguardo sono state fatte in Inghilterra (16) e si riferiscono a servizi in ospedali, scuole, case per anziani, comunità per tossicodipendenti.

In queste circostanze è importante che i dipendenti dell'istituto comprendano la situazione e, anziché emarginare il condannato, lo accolgano in modo amichevole.

D) I PROBLEMI DELL'EX-CARCERATO

a) *Il carcerato sta per uscire*

L'uscita dal carcere è un altro momento cruciale, soprattutto per chi ha trascorso un periodo molto lungo di detenzione: dopo 10-15 anni molti rapporti si sono fatalmente rotti ed il mondo, anche il suo piccolo mondo, gli appare profondamente estraneo.

Quasi ovunque operatori sociali e volontari — ne parla, per esempio, FEDERN (17) — si affiancano in un'attività di contatto all'uomo che sta per uscire.

Il problema è ben noto e le difficoltà le stesse in ogni Paese.

b) *Una casa « a metà strada »*

Ci sono carcerati che non pensano al proprio futuro e si appoggiano totalmente sugli altri. Per questi sembra adatta la così detta *half-way house* per un soggiorno temporaneo, una casa « a metà strada » fra carcere e vita indipendente.

Ospizi e istituti per poveri esistono da secoli. Le nuove iniziative sono profondamente diverse e con caratteristiche ben definite:

— professionisti e volontari vivono insieme agli ospiti, formando una comunità;

— il soggiorno è temporaneo: la permanenza di ospiti per oltre 2-3 anni è sintomo che il sistema di recupero è inadeguato;

— i nuclei sono piccoli, 8-10 persone di solito;

— la vita è organizzata in forma di autogestione ed i servizi comuni (pulizia, spesa, cucina, ...) sono spesso svolti alternativamente da tutti gli ospiti.

Possiamo citare l'esperienza del Giappone, dove case «a metà strada» sono istituite da oltre cento anni dall'amministrazione dello Stato. Pochi anni dopo fu però deciso di affidarle a privati. Se ne occupano religiosi cristiani e buddisti, insieme con volontari dell'Esercito della salvezza, la maggior parte dei quali collegati con il mondo del carcere, per esempio come cappellani. Troviamo anche persone della stessa amministrazione della giustizia, uomini politici o di affari spinti ad interessarsi del problema per spirito umanitario.

Un recentissimo documento (18) fornisce minuziose statistiche sul centinaio di case oggi esistenti.

Dal 1907 le case ricevono un supporto finanziario complementare dallo Stato e nel 1950 è stato regolamentato il ruolo del personale dello Stato e quello delle organizzazioni volontarie nella gestione delle case.

In media in ogni casa possono essere ospitate 25-30 persone, ma in questi ultimi anni la percentuale di occupazione è circa il 50%, fatto dovuto anche alle nuove esigenze della vita comunitaria.

Lo Stato ha fissato in 1200 Yen (circa 6 dollari) la quota per giorno (vitto e alloggio) per ogni ospite.

Le statistiche contenute nel documento permettono di conoscere il tipo di casa (di legno, di cemento, di cemento armato), il tipo di mobilio, le superfici disponibili, come pure le percentuali degli ospiti in in *probation*, in libertà vigilata o ex-carcerati, la loro età, le attività lavorative svolte,...

RIASSUNTO

L'articolo descrive alcune esperienze di volontariato all'estero, mettendo in rilievo due caratteristiche salienti: 1) la specificità dei servizi prestati e 2) la stretta collaborazione degli operatori volontari con le strutture locali.

La prima caratteristica permette di presentare le attività secondo uno schema di apporti che rispondono ai diversi aspetti dei problemi carcerari: le questioni penali, la vita nel carcere, le pene alternative alla detenzione, le necessità dell'ex-carcerato e le vittime del crimine.

Nel presentare le esperienze — in gran parte inglesi — gli Autori mettono in evidenza gli obiettivi dei gruppi e le forme di collaborazione con l'ente pubblico, con la tacita idea di suggerire iniziative analoghe in Italia. Fra le esperienze descritte viene dato un certo rilievo al Board dei visitatori, che controlla la vita nelle carceri inglesi, e alle Associazioni a favore delle vittime del crimine.

Con obiettività sono riferiti i risultati raggiunti, come dichiarati dagli stessi protagonisti: nonostante gli sforzi verso la rieducazione e la risocializzazione siano stati notevoli si è ottenuto molto meno di quello che si poteva aspettare.

Gli Autori hanno fiducia — come i volontari stranieri con i quali sono in collegamento — che solo l'approccio umano e democratico porterà, a lungo andare, risultati positivi.

RESUME

L'article décrit quelques expériences de volontariat à l'étranger, en mettant en évidence deux caractéristiques saillantes: 1) la spécificité des services fournis et 2) la collaboration étroite des opérateurs volontaires avec les structures locales.

La première caractéristique permet de présenter les activités selon un schéma d'apports qui correspondent aux différents aspects des problèmes pénitentiaires: les questions pénales, la vie dans les établissements, les peines substitutives de la détention, les exigences de l'ancien détenu et les victimes du crime.

En présentant ces expériences — la plupart desquelles sont anglaises — les Auteurs mettent en évidence les objectifs des groupes et les formes de collaboration avec l'organisme public, dans l'intention tacite de suggérer des initiatives semblables pour l'Italie. Parmi les expériences illustrées, une certaine importance est attribuée au Board des visiteurs, qui contrôle les conditions de vie à l'intérieur des établissements anglais, ainsi qu'aux Associations en faveur des victimes du crime.

Comme le déclarent les protagonistes eux-mêmes, les résultats sont rapportés avec objectivité: bien que les efforts de rééducation et de réhabilitation sociale aient été considérables, les résultats atteints ont été inférieurs aux attentes.

Les Auteurs estiment — tout comme les volontaires étrangers avec lesquels ils sont en contact — que seule l'approche humaine et démocratique pourra donner, à long terme, des résultats positifs.

SUMMARY

The article describes some experiences of voluntary service abroad, highlighting two salient characteristics: 1) the specific quality of the services rendered and 2) the close cooperation of the voluntary workers with the local organizations.

The first characteristic enables the activity to be presented according to a scheme of contributions that responds to the various aspects of prison problems: penal matters, life in prison, alternative sentences to detention, the needs of the ex-convict and the victims of crime.

In presenting their experiences — mostly English — the Authors highlight the objectives of the groups and the forms of cooperation with the public authority, with the tacit idea of suggesting similar initiatives in Italy. Among the experiences described, a certain importance is given to the Board of Visitors, who supervise the life in English prisons, and to the Associations in favour of the victims of crime.

The results attained are referred to with objectivity, as the protagonists themselves declare: although the efforts towards re-education and re-socialization were notable, much less than might have been expected was obtained.

The Authors are confident — like the foreign volunteers with whom they were in contact — that only a humane and democratic approach will, the long run, lead to positive results.

RESUMEN

El artículo describe algunas experiencias de voluntariado en el extranjero, poniendo de relieve dos características sobresalientes: 1) la especificidad de los servicios prestados y 2) la estrecha colaboración de los operadores voluntarios con las estructuras locales.

La primera característica permite presentar las actividades según un esquema de aportes que responden a los diversos aspectos de los problemas carcelarios: las cuestiones penales, la vida en la cárcel, las penas alternativas a la detención, las necesidades del ex-carcelario y las víctimas del crimen.

Al presentar las experiencias — en gran parte inglesas — los Autores ponen en evidencia los objetivos de los grupos y las formas de colaboración con el organismo público, con la tácita idea de sugerir iniciativas análogas en Italia. Entre las experiencias descritas se otorga una cierta importancia al Board de los visitadores, que controla la vida en las cárceles inglesas y a las Asociaciones en favor de las víctimas del crimen.

Los resultados alcanzados son referidos con objetividad, como han sido declarados por los mismos protagonistas: a pesar de que los esfuerzos por la reeducación y la resocialización hayan sido notables, se ha obtenido mucho menos de lo que se podía esperar.

Los Autores tienen confianza — como los voluntarios extranjeros con los cuales están en comunicación — en que sólo el acercamiento humano y democrático brindará, a largo andar, resultados positivos.

ZUSAMMENFASSUNG

Der Artikel beschreibt einige Erfahrungen des Volontariats im Ausland, wobei zwei bedeutende Merkmale hervorgehoben werden: 1) die Spezifität der geleisteten Dienste und 2) die enge Zusammenarbeit der freiwilligen Operatoren mit den Lokalstrukturen.

Das erstgenannte Merkmal gestattet, die Tätigkeiten nach einem Schema von Beiträgen in Übereinstimmung mit den verschiedenen Aspekten der Probleme der Strafanstalten vorzulegen: d. h. die Straffrage, das Leben in den Gefängnissen, die alternativen Strafen zur Haft, die Bedürfnisse der ehemaligen Sträflinge und die Opfer des Verbrechens.

Beim Vorlegen der meist englischen Erfahrungen in diesem Bereich stellen die A. die Zielsetzungen der jeweiligen Gruppen sowie die Formen der Zusammenarbeit mit den öffentlichen Behörden in Vordergrund, mit dem unausgesprochenen Gedanken, ähnliche Initiativen auch in Italien anzuregen. Eine gewisse Bedeutung wird unter den geschilderten Erfahrungen dem Besuchersboard, der das Leben in den englischen Gefängnissen kontrolliert, und den Verbänden zugunsten der Opfer des Verbrechens zugemessen.

Die erzielten Ergebnisse werden sachlich nach den Erklärungen der selben Protagonisten berichtet: trotz der beträchtlichen Bemühungen für die Resozialisierung und Wiedererziehung der Gefangenen ist viel weniger erreicht worden als zu erwarten war.

Die A. und die ausländischen Volontäre mit denen sie in Verbindung sind, haben Vertrauen, dass nur menschliche, demokratische Annäherungsversuche auf die Dauer zu guten Resultaten führen werden.

BIBLIOGRAFIA

- (1) E. A. FATTAH: «Towards a Better Penal System», in *The Howard Journal* 1980, 19, 27.
- (2) The National Swedish Council for Crime Prevention: *Non Institutional Treatment in Sweden*, Stoccolma, 1975.
- (3) N. A. C. R. O.: «Atti della NACRO EUROPEAN CONFERENCE», Londra, 1976, in ciclostile; una sintesi è contenuta in E. C. e N. J. HODGKIN: *The involvement of the community in criminal justice and the treatment of offenders*, Barry Rose Ltd., Londra, 1978.
- (4) J. C. FREEMAN: *Prisons. Past and Future*, Heinemann Ltd., Londra, 1978.
- (5) C. HEIJNSDIJK: «The Early Aid System», in (3).
- (6) Council of Europe: *Le travail penitentiaire*, Strasburgo, 1976.
- (7) KEMEL: «San Quintino, Prigione dello Stato di California», in *La Grande Promessa*, 31, n. 12, 10, 1981.
- (8) R. J. KIDNEY: «O. A. R. S. Director visits Japan», in *The Australian Crime Prevention Council*, 1, n. 4, 33, 1978.
- (9) I. FROPSA: «Oslo Education Project», in (3).
- (10) L. LAMBERT: «Visitatori di prigione», in *La Grande Promessa*, 31, n. 6, 14, 1981.
- (11) Jellicoe Committee: *Boards of Visitors of Penal Institutions*, Barry Rose Ltd., Londra, 1975.
- (12) J. P. MARTIN: «Jellicoe and after. The Boards of Visitors into the Eighties», in *The Howard Journal*, 19, 85, 1981.
- (13) H. KANTHACK: «Gustav Radbruch Haus», in (3).
- (14) M. NORRIS: «Offenders in Residential Communities. Measuring and Understanding Change», in *The Howard Journal*, 18, 29, 1979.
- (15) A. LOVATI: «Il sistema correzionale in Svezia», in *Rocca*, n. 24, 1977.

-
- (19) Clouchestershire Probation & After-care Service: *Barbican Centre*. 1974.
- (17) E. FEDERN: «A Pilot Project in Austria using volunteers to assist men leaving prison», in (3).
- (18) U.N.F.E.I.: *Half-Way Houses in Japan*, Tokyo, 1878.
- (19) Clouchestershire Probation & After-care Service: *Barbican Centre. Report 1980*, Gloucester, 1981.
- (20) J. GUDE: «A Lodging Scheme for Offenders», in (3).
- (21) P. LUMKIN: «Apex Employment Advisory Service», in (3).
- (22) K. SOOTHILL e J. HOLMES: «Finding Employment for Ex-Prisoners. A Ten Years Follow-up Study, in *The Howard Journal*, 20, 29, 1981.
- (23) A. PEARL e F. REISSMANN: *New Careers for the Poor*, The Free Press, New York, 1965.
- (24) L. A. BENNET: «What works in adult corrections? New Careers revisited, in *Offender Rehabilitation* 3, 325, 1979.
- (25) M. WRIGHT: «Nobody Came. Criminal Justice and the Needs of Victims», in *The Howard Journal*, 16, 22, 1977.
- (26) National Association of Victims Support Schemes: *NAVSS, 1980 Report*, Londra, 1981.
- (27) The Howard League for Penal Reform: «The Role of Volunteers in the Penal System», in *The Howard Journal*, 20, 3, 1981.
- (28) H. H. SIEGEL: «Criminal justice swedish style. A human search for answers», in *Offender Rehabilitation*, 1, 291, 1977.

SUL LAVORO ALL'ESTERNO: INTERPRETAZIONE GIURIDICA E CARATTERISTICHE

ANACLETO BENEDETTI (*)

1) *Responsabilità del direttore. Caratteri generali*

Seguendo il dato positivo costituito dalla legge vigente e dalle disposizioni ministeriali emanate con circolari appare evidente, *in primis*, che il potere discrezionale attribuito al direttore inerente al lavoro all'esterno di un detenuto non è così ampio come è stato spesso ritenuto, né può ritenersi tale il profilo giuridico sostanziale.

Innanzitutto (e questo è già alquanto sintomatico) l'articolo 21 della legge penitenziaria e l'articolo 46 del relativo regolamento di esecuzione, in quanto presto apparsi non esaustivi della materia, hanno avuto bisogno di essere completati in maniera inequivocabile dalle circolari n. 2496/4949 del 2 febbraio 1978 e dalla circolare n. 2543/4996 del 12 luglio 1978. Ciò è apparso necessario sia perché una errata interpretazione dell'istituto ha dato troppe volte adito a pericolose confusioni con il regime di semilibertà, sia perché il margine di discrezionalità che la legge sembra conferire alla massima autorità amministrativa di un istituto di pena ha ingenerato comportamenti paternalistici e meritocratici di dubbio valore rieducativo.

Dal combinato disposto degli articoli di legge citati e dalle disposizioni ministeriali di cui sopra, risulta chiaro che il lavoro all'esterno è una modalità di esecuzione della sanzione penale che comporta soltanto che il luogo ove il detenuto presta la sua attività lavorativa, anziché essere situato all'interno dell'istituto, si trova all'esterno di esso. Ciò appare come la con-

(*) Direttore presso gli istituti penali di Padova.

creta attuazione della possibilità data alla direzione dell'istituto di organizzare il lavoro dei detenuti nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni.

La suddetta definizione sgombera il terreno sull'effettivo contenuto della natura giuridica del lavoro all'esterno; esso non modifica il regime detentivo e pertanto il detenuto rimane tale a tutti gli effetti. A lui rimane applicabile in ogni sua parte il regolamento penitenziario (in senso lato) e tutte le limitazioni che esso prevede.

Tale precisazione occorre per introdurre una necessaria e definitiva chiarificazione sulla differenza tra ammissione al lavoro all'esterno e semilibertà.

a) Innanzitutto, quest'ultima è una vera misura alternativa alla detenzione, mentre il lavoro all'esterno, come già abbiamo visto, è soltanto una modalità della detenzione;

b) l'ammissione al regime di semilibertà è decisa da un organo collegiale (Sezione di sorveglianza) con la garanzia di una procedura giurisdizionale, mentre il provvedimento di assegnazione al lavoro all'esterno è deciso dal direttore dell'istituto che, come sottolinea la citata ministeriale del 2 febbraio 1978, ne ha la piena ed esclusiva responsabilità;

c) il beneficio della semilibertà è precluso a determinati soggetti condannati a pena definitiva, mentre del lavoro all'esterno possono beneficiare tutti i detenuti qualunque sia la loro posizione giuridica;

d) il regime di semilibertà non prevede la scorta che è invece prevista nel lavoro all'esterno.

Quest'ultima differenziazione si permette di introdurre il delicato discorso dei controlli che la direzione deve disporre per attuare concretamente l'istituto e per non snaturarne la essenza giuridica. La materia di controlli è regolata dalle solite circolari ministeriali che, in sostanza, obbligano la direzione alle previsioni di una complessa verifica delle condizioni imposte dal provvedimento di assegnazione al lavoro esterno che deve essere «continua» e va fatta a mezzo di personale dipendente; inoltre, a maggior chiarimento, viene specificato che il controllo deve riguardare sia la condotta sul posto di lavoro che l'accesso al luogo di lavoro ed il ritorno da esso.

Tale puntualizzazione sui controlli induce, ad una analisi approfondita, a ritenere che, per garantirne la natura di modalità di esecuzione della detenzione, il lavoro all'esterno abbisogni della previsione di una scorta al detenuto lavorante, non soltanto per motivi di sicurezza, ma per garantire il rispetto dell'insopprimibile principio della parità di condizione tra i detenuti condannati. D'altro canto, ci sembra anche opportuno sottolineare che il controllo del detenuto sul posto di lavoro non potrà e non dovrà essere delegato al datore di lavoro, magari adducendo la scusante della carenza di personale.

Tale affermazione si fonda sul fatto che non si vede proprio come possa essere delegabile la funzione custodialistica e sul dato positivo consistente nella possibilità, da parte della direzione, di richiedere la collaborazione delle forze dell'ordine nello svolgimento dei compiti di controllo e vigilanza.

Ritornando poi alla influenza dei controlli (e relativa scorta) nell'essenza sostanziale del lavoro esterno, non si può negare che essi (ed essi soltanto) permettono il pieno rispetto della parità di trattamento tra i detenuti, nel senso che garantisce che al detenuto ammesso al lavoro esterno non sia permesso fare quel che ad un detenuto lavorante all'interno dell'istituto non è consentito a norma di legge e regolamento. Si pensi soltanto al regime della corrispondenza telefonica, ai colloqui ed alle possibilità di incontrare persone che non possono accedere in istituto.

Tutt'al più (e questo la legge lo consente) il lavorante all'esterno potrà godere di diritti diversi derivanti dal fatto di esplicare la propria attività lavorativa nella società libera. Ma certamente, rispetto al detenuto ristretto in istituto, non possono ipotizzarsi diritti e doveri diversi.

Tale discorso contribuisce a delimitare concretamente l'effettiva responsabilità del direttore nell'ammissione al lavoro esterno.

1) Innanzitutto, una volta puntualizzato che l'Autorità Amministrativa non può modificare una sanzione penale (a ciò essendo competente la Magistratura), si deve intendere il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno come puro e semplice atto amministrativo (concessione). Da ciò discende il regime giuridico proprio di questi atti e la responsabilità puramente amministrativa del direttore (sottolineando sempre

l'atto come perfetto, cioè approvato dal Magistrato di sorveglianza per la parte di sua competenza: organo di tutela dei diritti soggettivi del detenuto e conseguente suo esclusivo controllo di legittimità).

2) Una volta garantito il controllo del detenuto, tramite scorta e verifica continua (vale a dire sorveglianza), è indubbio che viene notevolmente a scemare il problema della responsabilità del direttore. E ciò sia nel senso di aver garantito il rispetto del principio della parità di trattamento tra detenuti, sia nel senso di tutela da eventuali possibilità di fuga del detenuto.

3) Per quanto riguarda la scelta del detenuto da ammettere al lavoro all'esterno, basta pensare che la sua eventuale ammissione deve essere prevista nel programma di trattamento redatto dalla équipe di osservazione dell'istituto, per rendersi conto che non esiste responsabilità del direttore laddove la decisione è collegiale e frutto di una osservazione portata a termine da diversi operatori penitenziari.

Nell'assegnazione di un detenuto al lavoro all'esterno si riflette il lavoro individuale di tutti i comportamenti dell'équipe. Dalla sintesi della osservazione si è addivenuti alla redazione del programma di trattamento a seguito della discussione di tutti gli operatori sulle base di relazioni svolte. Da tutto questo lavoro, il direttore trae gli spunti e le conclusioni ai fini della emanazione del provvedimento di ammissione al lavoro esterno.

D'altra parte, una volta garantiti i modi di attuazione che riflettono la natura giuridica dell'istituto, la responsabilità di scelta di un detenuto da ammettere a lavorare in un posto situato fuori dell'istituto non sembra molto diversa da quella che può configurarsi nell'ammissione di un detenuto a lavorare per conto dell'Amministrazione o per una ditta privata che operi dentro l'istituto.

Ci sembra più corretto parlare di responsabilità esclusiva (in senso tecnico giuridico) del direttore a proposito della emanazione del provvedimento di ammissione al lavoro esterno contenente il suo concreto modo di attuazione.

Solo su tale atto è possibile ipotizzare il sistema dei controlli proprio degli atti amministrativi, sottoposti alle gerarchie e alle limitazioni previste dal diritto positivo in sede amministrativa e giurisdizionale.

2) La formulazione del piano di lavoro ed in particolare il problema del reperimento del posto di lavoro e della collaborazione con gli uffici competenti

In esecuzione della previsione contenuta nel programma di trattamento approvato dal Magistrato di sorveglianza, il direttore emana il provvedimento di ammissione del detenuto al lavoro all'esterno. In tale provvedimento, sempre approvato dal Magistrato (approvazione anche qui intesa come visto di legittimità) sono contenute le esatte previsioni nelle quali si sostanzia il piano di lavoro predisposto per il detenuto ammesso. Il contenuto di esse corrisponde alle prescrizioni e obblighi da osservare e ai diritti di cui il soggetto usufruisce come lavorante all'esterno. In precedenza, abbiamo già visto che nel provvedimento va inserito il sistema dei controlli e della vigilanza solo garante del rispetto della precisa natura giuridica dell'istituto.

Un problema particolare, è quello del reperimento del posto di lavoro.

Il primo comma dell'articolo 21 della legge penitenziaria indica espressamente nell'Amministrazione l'ente preposto alla organizzazione del lavoro per i detenuti anche all'esterno dell'istituto. Tale intento (lodevole e lungimirante) è tuttavia alquanto difficile da realizzare, vista e comprovata la quasi nulla partecipazione del mondo esterno (ed in particolare quello del lavoro) alle problematiche penitenziarie. Tale inadempienza «forzata» da parte dell'Amministrazione, si è riflessa ancora una volta sull'applicazione concreta del lavoro all'esterno.

Infatti, per quel che ci è dato sapere, il reperimento del posto di lavoro è, nella prassi (scorretta e non condivisibile), un problema del detenuto interessato e non dell'Amministrazione (come è, invece, per legge). Con quali risultati, è facile immaginare. L'eccezione di alcune direzioni, in particolare quella di Saliceto San Giuliano (ove il lavoro è realmente organizzato e predisposto) dovrebbe costituire la regola e laddove non è possibile tale organizzazione non ci dovrebbe essere spazio per i compromessi pericolosi ed illusori, specie per i detenuti.

A sostegno del discorso testè concluso, si può altresì portare la prassi esistente in materia di reperimento del posto di lavoro nel regime di semilibertà, laddove il detenuto (in odore

di semilibertà) presenta regolarmente offerta di lavoro (ottenuta non sempre in maniera chiara ed ortodossa).

A questo proposito, risulta particolarmente interessante l'indagine effettuata nell'ambito del Veneto relativa all'anno 1979, dalla quale si evince che né il Consiglio di aiuto sociale né il Comitato per la massima occupazione sono stati in grado di reperire un posto di lavoro. Quest'ultimo è stato, invece, reperito nel modo seguente: su 72 casi esaminati (tra lavoro esterno e semilibertà) 55 dai familiari; 9 da amici; 2 dal parroco; 1 dal cappellano del carcere; 5 da assistenti volontari.

Ciò avviene, praticamente, in dispregio della normativa vigente in tema di lavoro che si contrappone alla normativa prevista dalla legge penitenziaria. Infatti l'ufficio di collocamento prevede l'istituzione di un elenco di aspiranti ai posti di lavoro; in questo elenco possono essere inseriti anche i detenuti. Tuttavia accade raramente che nel momento in cui si realizza per un detenuto il diritto di ottenere il posto di lavoro, avvenga contemporaneamente la sua ammissione al regime di semilibertà.

Tale difficoltà concreta, nell'esperienza del Veneto, viene letteralmente ignorata.

RIASSUNTO

L'Autore premette che la legislazione vigente in materia di lavoro all'esterno deve essere ritenuta completata dalle disposizioni ministeriali emanate da apposite circolari. Da tale combinato disposto risulta una normativa assai meno ampia di quanto sembra avvenire nella prassi; in particolare, risulta una discrezionalità limitata da parte dell'autorità amministrativa che emana il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno. Tale forma di lavoro ha la natura giuridica di modalità di esecuzione della detenzione; pertanto, il detenuto ammesso conserva in pieno il suo stato giuridico e tutte le limitazioni che ne derivano.

L'Autore precisa a questo punto le sostanziali differenze con il regime di semilibertà.

L'ultima differenza posta in luce, la previsione di una scorta del detenuto lavorante, riconduce alla imposizione di controlli puntuali e costanti che riconfermano la essenza giuridica dell'istituto del lavoro all'esterno, nel pieno rispetto del principio della parità di condizione dei detenuti condannati per quanto riguarda il loro trattamento ai sensi della attuale normativa.

Puntualizzato quanto sopra esposto, risulta più concretamente determinata la responsabilità del direttore nell'ammissione al lavoro esterno:

1) innanzitutto, si rileva che il provvedimento di ammissione si qualifica come atto amministrativo (concessione) sottoposto al regime giuridico proprio di tali atti;

2) garantito il controllo del detenuto, tramite scorta a verifica continua (sorveglianza), viene grandemente a scemare il pericolo di una eventuale fuga, fermo restando il rispetto del principio della parità di trattamento tra detenuti in eguale posizione giuridica;

3) per quanto riguarda la scelta, infine, del detenuto che fruisce di tale forma di lavoro, si sottolinea come essa è frutto di una decisione collegiale, scaturita nel corso della osservazione e codificata nel programma di trattamento (che deve contenere la modalità trattamentale del lavoro all'esterno) redatto dalla équipe di osservazione dell'istituto.

Su queste basi, sembra corretto parlare di responsabilità esclusiva del direttore solo riguardo la emanazione del provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno e della sua attuazione in concreto.

Esclusivamente su tale atto si può svolgere il sistema dei controlli tipico degli atti amministrativi.

RESUME

L'Auteur déclare tout d'abord que la législation en vigueur en matière de travail à l'extérieur des établissements doit être considérée comme étant complétée par les dispositions ministérielles promulguées au moyen de circulaires spéciales. La combinaison de ces dispositions donne lieu à une réglementation beaucoup moins vaste de ce qu'il apparaît dans la pratique; on constate notamment un pouvoir discrétionnaire limité de l'autorité administrative qui promulgue la mesure d'admission au travail à l'extérieur. Cette forme de travail présente le caractère juridique de modalité d'exécution de la détention; par conséquent, le détenu qui en bénéficie conserve entièrement son statut juridique avec toutes les restrictions qui en découlent.

L'Auteur souligne alors les différences essentielles par rapport au régime de demi-liberté.

La dernière différence mise en évidence, à savoir la prévision d'une escorte du détenu-travailleur, ramène à l'imposition de contrôles ponctuels et constants, qui confirment la nature juridique de l'institution du travail à l'extérieur, avec le plus grand respect du principe de l'égalité de condition des détenus condamnés en ce qui concerne leur traitement conformément aux normes actuelles.

Ces aspects ayant été précisés, la responsabilité du directeur lors de l'admission au travail extérieur peut être déterminée d'une façon plus concrète:

1) tout d'abord, on constate que la mesure d'admission se qualifie comme un acte administratif (concession) soumis au régime juridique propre de ces actes;

2) lorsque le contrôle du détenu est assuré au moyen d'une escorte à vérification continue (surveillance), le risque d'une fuite éventuelle diminue largement, étant bien entendu que l'on continue d'observer le principe de l'égalité de traitement entre détenus du même statut juridique;

3) finalement, en ce qui concerne le choix du détenu qui bénéficie de cette forme de travail, on souligne, qu'il s'agit du résultat d'une décision collective, née au cours de l'observation et codifiée dans le programme de traitement (qui doit contenir la modalité de traitement du travail à l'extérieur) rédigé par l'équipe d'observation de l'établissement.

Sur la base de ces données, il semble correct de parler de responsabilité exclusive du directeur uniquement en ce qui concerne la promulgation de la mesure d'admission au travail à l'extérieur et sa réalisation concrète.

Ce n'est qu'à partir de cet acte qu'il est possible d'effectuer les contrôles typiques des actes administratifs.

SUMMARY

The Author argues that the existing legislation concerning work outside prison must be regarded as being supplemented by the various ministerial dispositions on the matter issued by special circulars. This combination of provisions reveals a far less liberal regime than would seem to occur in practice; in particular, it acknowledges limited discretionary powers on the part of the administrative authority which issues the provision of admission to outside work. This form of work retains the juridical nature governing the enforcement of a term of imprisonment; hence, the prisoner admitted to it fully maintains his juridical status and all the limitations deriving from it.

The Author then specifies the substantial differences from the regime of semi-liberty (or parole).

The last difference pointed out, namely the provision of an escort for the prisoner admitted to outside work, leads the Author to a consideration of the constant surveillance to which outside work is subject and which reconfirms its juridical status, in full respect for the principle of parity in the condition of detainees as regards their treatment in compliance with existing legislation.

The responsibility of the director in admission to outside work emerges as more clearly defined and materially circumscribed from the above:

1) in the first place, it is pointed out that the provision of admission is to be construed as an administrative act (concession) subject to the juridical regime governing such acts;

2) secondly, with the surveillance of detainees ensured by means of a constant escort, the danger of their escape is greatly reduced, without prejudice to full respect for the principle of parity in the treatment of prisoners in the same juridical position;

3) thirdly, as regards the choice of detainees to be admitted to this kind of work, it is emphasized that the selection process is the result of a collegial decision, reached on the basis of observation and codified in the programme of treatment (which must specify the form of treatment to which outside work is subject) drawn up by the prison's observation team.

In view of the above, it seems correct, the Author argues, to speak of the exclusive responsibility of the director only with regard to the issuing of the provision of admission to outside work and its concrete implementation.

It is only on this basis that the system of surveillance typical of administrative acts may be implemented.

RESUMEN

El Autor deja sentado que la legislación vigente en materia de trabajo fuera del penal se debe considerar completada por las disposiciones ministeriales emanadas de expresas circulares. De tales disposiciones ministeriales resulta una normativa mucho menos amplia de lo que parece resultar en la práctica. En particular, resulta una limitada discreción por parte de la autoridad administrativa que emana la disposición de admisión en el trabajo fuera del penal. Dicha forma de trabajo presenta la característica jurídica de modalidad de ejecución de la detención, por lo tanto, el detenido al que se le confiere la admisión, conserva plenamente su estado jurídico y todas las limitaciones derivantes del mismo.

El Autor precisa en este punto las diferencias sustanciales con el régimen de semi libertad.

La última diferencia precisada, la previsión de un guardián para el detenido que trabaja, conduce nuevamente a la imposición de controles puntuales y constantes que reafirman la esencia jurídica del instituto del trabajo fuera del penal, con el pleno respeto del principio de paridad de condición de los detenidos condenados en lo que se refiere a su tratamiento de acuerdo con la actual normativa.

Una vez puntualizado todo lo anterior, resulta más concretamente determinada la responsabilidad del director en la admisión al trabajo fuera del penal:

1) primero de todo, se hace notar que la disposición de admisión se califica como acto administrativo (concesión) sometido al régimen jurídico propio de tales actos;

2) garantizado el control del detenido, por medio de un guardián de control continuo (vigilancia), se reduce grandemente el peligro de una eventual fuga, siempre que se respete el principio de la paridad de trato de detenidos con igual situación jurídica;

3) en lo que respecta a la elección, finalmente, del detenido que goza de tal forma de trabajo, se subraya que la misma es resultado de una decisión colegiada, surgida en el curso de la observación y codificada en el programa de tratamiento (que debe contener la modalidad de trato del trabajo fuera del penal) redactado por el equipo de observación del instituto.

En base a esto, parece correcto hablar de responsabilidad exclusiva del director tan sólo en lo que se refiere a la emanación de la disposición en el trabajo fuera del penal y de su realización en concreto.

Exclusivamente en tal acto se puede realizar el sistema de controles típico de los actos administrativos.

ZUSAMMENFASSUNG

Der A. setzt voraus, dass die für die Arbeit im Ausland geltende Gesetzgebung durch die mittels Zirkulare verkündeten Ministerialverordnungen vervollständigt anzunehmen ist. Aus diesen zusammengesetzten Bestimmungen ergebe sich eine viel weniger umfassende Normative, als es in der Praxis vorzukommen scheint, und zwar eine eingeschränkte Verfügungsgewalt seitens der administrativen Behörde, die die Zulassungsmassnahme für die Arbeit im Ausland verkündete. Eine solche Arbeit habe die rechtliche Natur einer Strafvollzugsmodalität, so dass dem zugelassenem Häftling die eigene Rechtslage und alle davon herleitenden Einschränkungen völlig erhalten bleiben.

Der A. legt an dieser Stelle die wesentliche Unterschiede mit dem Regime der Halfreiheit dar.

Der letzte ins Licht gestellte Unterschied, d. h. das Voraussehen eines Geleits für die arbeitenden Häftlinge bringt wieder das Auferlegen von regelmässigen, andauernd stattfindenden Kontrollen auf, die die rechtliche Natur des Institutes der Arbeit im Ausland bekräftigen, im vollen Respekt des Gleichbehandlungsrechtes der Bestraften laut der gegenwärtigen Normative.

Dies festgelegt, stellt sich die Verantwortung des Leiter der Strafanstalt bei der Zulassung zur Arbeit im Ausland konkreter heraus:

1) es wird zunächst hervorgehoben, dass die Zulassungsmassnahme sich als eine administrative, dem besonderem gerichtlichen Regime unterworfenen Handlung (Konzession) qualifiziert;

2) ist die Kontrolle des Häftlings durch ein ständiges Geleit (Überwachung) sichergestellt, so vermindert sich sehr die Gefahr einer eventuellen Flucht, unbeschadet der Gleichbehandlung der Bestraften mit gleicher Rechtslage;

3) was schliesslich die Wahl des Häftlings anbelangt, der über eine solche Arbeitsart verfügen kann, wird betont, dass diese das Ergebnis einer kollegialen, im Laufe der Beobachtung hervorgegangenen und in dem von der Beobachtungsequipe aufgestelltem Programm (das die Modalitäten der Arbeit im Ausland umfassen soll) kodifizierte Entscheidung dartselle.

Auf dieser Basis schein es angebracht, von einer alleinigen Verantwortung des Strafanstaltsleiters nur in bezug auf die Erlassung der Zulassungsmassnahme für die Arbeit im Ausland und deren konkreten Durchführung zu sprechen.

Nur auf Grund dieser Handlung könne das für administrative Urkunden typisches Kontrollsystem ausgeführt werden.

SEZIONE DI SORVEGLIANZA E STRUTTURE INFORMATIVE: UN POSSIBILE MODELLO DI INTERAZIONE

GIORGIO MACCABRUNI (*)

La riforma del codice penitenziario del 1975, istituendo l'organo collegiale della Sezione di sorveglianza, ne ha definito una composizione « mista », prescrivendo in tale ambito giudicante la presenza oltre che di magistrati, di due esperti in psicologia, psichiatria, criminologia clinica, servizio sociale e pedagogia (par. 7, art. 70). E' da ritenersi che in tale modo il Legislatore abbia voluto far entrare nell'ambito decisionale dell'assegnazione o meno delle misure su di cui la Sezione è deputata ad esprimersi le competenze di « tecnici dell'uomo », connesse peraltro anche a differenti bagagli culturali ed esperienziali rispetto al magistrato togato.

Ciò, in conseguenza e ad integrazione del complessivo spirito che anima la riforma, con funzione di consentire il reale esprimersi dell'enunciato secondo cui la pena deve trovare una dimensione individualizzata, in rapporto, cioè, alle specifiche condizioni dei soggetti (par. 7, art. 1). Sette anni sono trascorsi dall'entrata in vigore della legge di riforma, molte parole e carta sono state impiegate a trattare dei suoi pregi, difetti, carenze e meriti: per tale ragione il presente scritto eviterà, per quanto possibile, di addentrarsi nel commento di quanto la mera struttura legislativa comporta, preferendo invece rivolgersi ad aspetti pragmatici dell'applicazione della stessa, con riferimento all'opera dell'esperto della Sezione, al suo intervento come si configura nell'attualità ed a come potrebbe configurarsi.

(*) Cattedra di Antropologia Criminale dell'Università di Milano (titolare: Prof. GIANLUIGI PONTI).

Come detto, la presenza dell'esperto introduce una competenza tecnica, non strettamente giuridica: ciò significa che vi è da parte della struttura giudicante, un'acquisizione di schemi di analisi della realtà diversi da quelli abituali degli organi giudiziari: significa che vengono introdotte nella considerazione diverse variabili e scale di valore a queste riferite; significa infine una diversa visione dell'immagine del reo, che va focalizzata attraverso il concorso di numerosi « occhi » con potenzialità e qualità visive molto differenti.

Ora, ciò che interessa comunicare in questo scritto, è una sensazione di disagio: le possibilità « visive » dell'esperto (stando all'esperienza che lo scrivente in merito ha), sono nel contesto dell'attività della Sezione di sorveglianza fortemente ridotte dalla mancanza di stimoli sensoriali adeguati, dalla mancanza, in altre parole, di tutti quei dati ed informazioni che i suoi « tecnici » organi di senso sono deputati a percepire, a raccogliere e rielaborare.

Accade cioè, usando termini descrittivi più diretti, che l'esperto si trovi obbligato ad esprimere una valutazione senza avere in mano alcuno di quegli elementi che gli sarebbero necessari (stante il suo specifico professionale), ad esprimere la valutazione stessa. Si verifica infatti, che lo psicologo od il criminologo « individualizzino » senza possedere le informazioni che, nel loro studio e nella loro esperienza, hanno selezionato quali « caratteristiche » nel definire ciò che distingue un individuo dall'altro. Questo, perché da un lato esiste una obiettiva serie di difficoltà strutturali che limitano la conduzione della istruzione (elevato numero di istanze, ritardi nel pervenire di documentazioni richieste), da un altro lato per carenze nell'utilizzabilità di certo materiale raccolto nell'istruzione (ad esempio le relazioni d'osservazione, e di questo parleremo in seguito), da un altro ancora, proprio perché la struttura giuridica non ha ancora inserito nei propri sistemi informativi ed istruttori la raccolta di certe notizie.

Tralascieremo qui di entrare nel merito del primo punto, primo punto, quello esclusivamente organizzativo-strutturale che non ci attiene direttamente, cercando invece di focalizzare meglio i temi del materiale necessario e delle caratteristiche che deve possedere.

Già nel 1973, PAOLELLA (1) aveva ricercato una sistematizzazione delle variabili che entrano in gioco nella configurazione clinica dei singoli soggetti (in senso criminologico), a fini prognostici e di valutazione di trattamenti, effettuandone un raggruppamento in questo senso:

a) « diagnosi di strutture di personalità, intese nel senso più ampio, secondo una gamma estesa delle strutture rientranti nella variabilità normale, a condizioni francamente patologiche... la diagnosi di struttura di personalità non può identificarsi in una stigmatizzazione psicopatologica del delinquente... l'approfondimento della struttura di personalità consente di evidenziare anche situazioni nell'ambito della variabilità normale e perfino di sindromi psichiatriche che abbiano giustificato il giudizio di vizio di mente al momento del fatto, e che poi siano completamente regredite; e d'altra parte l'analisi dell'evoluzione della singola strutturazione di personalità tiene conto di una serie di fattori sociali e dei relativi correlati psicologici individuali, nonché della dinamica delle interrelazioni all'interno della famiglia e dei singoli gruppi sociali, con indubbia possibilità di controllo sul piano clinico degli elementi che l'indagine sociologica suggerisce come importanti nella genesi dei comportamenti dissociati... la diagnosi di struttura di personalità è però, ben lungi dall'esaurire lo studio criminologico clinico del singolo soggetto; basti rilevare, ad esempio, che una personalità immatura comporta giudizi prognostici ed indicazioni diverse di trattamento, a seconda se abbia commesso un reato in una situazione eccezionale o sia inserita, priva di apprezzabile guida, in un ambiente con facili influenze negative di compagni più dotati... ».

b) « Un secondo gruppo di elementi riguarda il tipo e numero di reati commessi e l'atteggiamento psicologico del soggetto in rapporto ad essi. L'indagine criminologica già da tempo ha sottolineato le peculiarità delle dinamiche connesse a tipi diversi di reati; e l'esperienza clinica conferma i rapporti tra tipi di personalità e modalità di comportamenti delittuosi;

(1) PAOLELLA A.: «Criteri clinici per la scelta e la valutazione dei tipi di trattamento dei delinquenti», in *Quaderni di Criminologia Clinica*, 15, 425, 1973.

si tratta però, ovviamente, di rapporti non rigidamente precisabili, per cui nell'ambito di una stessa struttura di personalità si registrano soggetti con comportamenti dissociali diversi, e nell'ambito dello stesso comportamento delittuoso si rilevano soggetti dalle diverse strutture di personalità: ma vanno evidenziate delle correlazioni significative, specie per le ripercussioni in tema di scelta di trattamento... ed appare di rilevante importanza l'atteggiamento psicologico del soggetto di fronte ai propri comportamenti antisociali: si possono così distinguere atteggiamenti di distacco o di sentimento di colpa, o di convincimento — privo o meno di risonanze conflittuali — di non poter adottare un comportamento adatto, ecc... a volte, specie in « giovani adulti », si rileva un atteggiamento che tende a riferire a squilibri comportamentali di certe fasi evolutive i comportamenti delittuosi per cui è stata comminata la pena; ed a conferma di ciò viene evidenziato un intervallo anche notevole di tempo, tra detti comportamenti e l'epoca dell'inizio della pena, ... durante il quale le modalità di inserimento sociale del soggetto possono anche essere mutate ».

c) ...altri elementi significativi riguardano la situazione socio-familiare dei singoli soggetti, con rilevanti ripercussioni sia in tema di evoluzione e di modalità di strutturazione di singole personalità, sia in tema di atteggiamenti soggettivi rispetto ai comportamenti delittuosi... le indagini criminologiche in tema di predizione di condotte antisociali hanno confermato la importanza di fattori come la disgregazione del nucleo familiare, atteggiamenti disturbati dei genitori, disturbi delle relazioni reciproche all'interno del nucleo familiare, ecc.; e la storia della strutturazione di singoli tipi di personalità rivela il ruolo esercitato anche da tali fattori... ai fini di un giudizio prognostico e di indicazioni di trattamento si deve necessariamente tener conto dell'esistenza o meno di un nucleo familiare disponibile per il soggetto, dell'atteggiamento di tale nucleo — con stimolazioni positive o negative o con indifferenza — rispetto al comportamento irregolare del soggetto, dell'appartenenza di detto nucleo familiare ad ambienti sociali con analoghe varietà di atteggiamenti... ed è importante anche la valutazione degli atteggiamenti del soggetto nei riguardi di tali

condizioni ambientali, con bisogno di protezione, desiderio di indipendenza, tendenze di dominio, indifferenza, opposizione, ecc. . .

d) . . . aspetti clinici di particolare importanza sono costituiti dalle modificazioni psicologiche connesse con la situazione contingente della detenzione. . . si supera qui l'impostazione dello studio della personalità del delinquente, per approfondire modalità reattive ad una particolare situazione esistenziale, che d'altra parte condizionano la disponibilità del soggetto al trattamento ed interferiscono variamente con quest'ultimo. . . si devono sottolineare due aspetti diversi: uno legato strettamente alla detenzione e un altro relativo a modificazioni di rapporti con l'ambiente di origine, in conseguenza alla detenzione stessa. . . circa il primo, sono state ampiamente segnalate le influenze patogene del carcere, per l'isolamento, il disagio per la coabitazione con altri detenuti, l'allontanamento dall'ambiente di origine, le nuove e monotone modalità di esistenza. . . si è sottolineato il fenomeno della sub-cultura carceraria con un proprio codice di norme, la prevalenza di detenuti più irregolari, le suggestioni dell'omosessualità, ecc. . . ; è perciò importante la registrazione degli atteggiamenti del soggetto, con accettazione passiva, ribellione aperta, tentativi di opposizione frustranti, assunzione di ruoli dominanti, ecc. . . ; circa il secondo aspetto, si deve rilevare che con una certa frequenza si registrano modificazioni, indotte dalla detenzione, di rapporti con l'ambiente d'origine, con le relative risonanze emolutive individuali. . . è evidente che un progetto di trattamento non può rimanere ancorato alla situazione preesistente all'inizio della detenzione ed ignorare modificazioni anche rilevanti dei rapporti interpersonali con l'ambiente di origine; ed è evidente che non possono valutarsi in rapporto alle influenze sulla personalità preesistente indirizzi di trattamento che invece possono valere solo a prevenire le influenze negative della detenzione ed a sostituire una sub-cultura carceraria. . . ».

La lucidità con cui PAOLELLA, un decennio fa, espose quelli che, (a tutt'oggi estremamente validi) sono i raggruppamenti di variabili cui è necessario riferirsi in un approccio criminologico clinico, al detenuto, ci ha indotto a dare ampio spazio alle sue stesse parole, cui lo scrivente non può altro che associarsi pienamente.

Questa « associazione », tradotta nello specifico del presente scritto, significa che tale bagaglio conoscitivo/interpretativo del soggetto, deve essere in possesso del giudice - esperto della Sezione di sorveglianza perché egli possa, nell'ambito della propria professionalità, efficacemente svolgere il ruolo che la legge gli assegna.

E' necessario però, tradurre tali indicazioni, valide in generale per l'approccio criminologico-clinico, in schemi di raccolta dei dati e di utilizzazione quale materiale degli stessi, specificatamente rivolto alla Sezione di sorveglianza ed alla assegnazione di misure alternative alla detenzione (sempre considerando il patrimonio di notizie sovraesposte quale bagaglio imprescindibile per efficacemente considerare, su un piano individuale, il reo verso il quale va espresso il giudizio).

Tale materiale, potrebbe essere accorpato in tre sufficientemente distinti piani di analisi: quello anamnestico-criminologico, quello criminogenetico-situazionale (relativo ai reati per cui è in atto l'esecuzione della pena), ed infine quello della struttura di personalità.

Ciascuno di questi tre livelli di considerazione del soggetto, è ricavabile da proprie fonti « naturali », talora differenziate, talora sovrapponibili, ed inoltre la loro integrazione diviene significativa unificando i dati di analisi longitudinale con quelli latitudinali delle circostanze accessorie all'atto delittuoso commesso, la cui pena è in atto.

Ora è forse possibile proporre uno schema degli elementi costitutivi o necessari alla formulazione effettiva di ciascuno di detti tre ambiti, cercando anche di porre attenzione a quelle che sono le fonti da cui possono riceversi i dati, ed alle talvolta particolari caratteristiche che questi devono possedere. Uno schema proponibile è il seguente:

1) *Anamnesi criminologica*

a) certificato penale;

b) certificato dei carichi pendenti;

c) informazioni della polizia giudiziaria che specifichino il carattere delle denunce riportate dal soggetto (non solo il titolo di reato, come nel certificato penale, bensì in cosa è consistito il fatto); inoltre, informazioni, nei limiti delle competenze e conoscenze degli organi di polizia, sull'eventuale adesione del soggetto a gruppi delinquenti, sugli ambiti da lui frequentati e sul contesto in cui le denunce si sono collocate;

d) inchiesta sociale, nell'ambito familiare ed ambientale del soggetto, con ricostruzione del suo comportamento più generale (al di là della commissione di reati) e le interpretazioni che del comportamento stesso vengono date;

e) ricostruzione dell'esatta delimitazione temporale della carriera criminosa (per cui, anni di effettiva commissione dei fatti, e non anni in cui è avvenuto il giudizio, come solitamente riportato nel certificato penale);

f) informazioni sulla quantità di carcerazione espletata, durata dei periodi di detenzione, anni in cui sono avvenuti;

g) distanza nel tempo dei reati per cui la pena è in esecuzione;

h) eventuali precedenti assegnazioni di misure alternative alla detenzione in passate carcerazioni, ed esito delle stesse;

i) eventuale commissione di reati in periodi successivi a carcerazioni nelle quali erano state concesse misure alternative;

l) eventuale commissione di reati in periodi di fruizione di misure alternative;

m) eventuali precedenti psichiatrici;

n) integrazione del materiale raccolto con l'anamnesi e biografia soggettivamente riferite dal soggetto.

2) *Criminogenesi situazionale*

a) acquisizione della sentenza di primo grado delle condanne esecuzione;

b) valutazione dell'evento, verificando se ha carattere occasionale (come atto oppure come tipo di reato), oppure abituale;

c) valutazione degli elementi contingenziali (sociali od individuali);

d) analisi della collocazione dell'evento nella carriera criminosa del soggetto.

Queste considerazioni, ricavabili in parte da materiale specificamente raccolto (sentenze ecc...), in parte dall'integrazione di dati acquisiti per l'anamnesi criminologica e per l'esame di personalità, integrati poi con quanto riferito dal soggetto.

3) *Struttura di personalità*

Tale ultimo ambito non è schematizzabile come gli altri, per l'ovvia considerazione relativa all'assenza di univoci criteri clinici di catalogazione personalologica; è però definibile l'ambito su cui l'osservazione clinica specialistica dovrebbe, funzionalmente all'interesse di merito, focalizzarsi:

a) indagine della personalità indirizzata a verificare le possibilità del soggetto di adeguarsi alle prescrizioni che l'eventuale misura alternativa pone, con considerazione per gli ambiti ove si troverebbe collocato, le dinamiche relazionali a questi connesse ecc...;

b) indagine della personalità rivolta a vagliare quali potrebbero essere, sul piano pratico, le reali valenze « terapeutiche » sul piano comportamentale e personologico, dell'eventuale assegnazione della misura alternativa, eventualmente delineando le modalità più utili dello svolgimento della stessa ed anche le valenze che il carcere possiede in relazione allo specifico del soggetto.

Ovviamente, la fonte « naturale » di queste informazioni, sono per le équipes di osservazione e trattamento, pur dando per scontato che le figure prime atte a condurre tale indagine sono (stante l'ambito clinico) lo psicologo od eventualmente il criminologo.

Come emerge da questo schema, elevato è il numero delle informazioni necessarie, ed elevato il grado di specializzazione delle stesse, cosiccome abbastanza numerose e diversificate

sono le fonti da cui esse devono pervenire. Ovviamente, l'acquisizione di tali dati e la formulazione stessa di queste informazioni, implica necessariamente (oltre che un riadeguamento dei criteri istruttori da parte degli Uffici di sorveglianza), la ridefinizione dei rapporti tra Sezione di sorveglianza ed altre strutture: ciò per consentire che il materiale che proviene, sia da parte di questa pienamente fruibile.

Dobbiamo, infatti, introdurre il secondo punto che ci eravamo proposti di affrontare, quello, cioè, dell'utilizzabilità del materiale che giunge in possesso dell'esperto. Al di là dei problemi che possono essere connessi alla genericità od alla non specificità rispetto all'utilizzo di certe informazioni (cioè il fatto che esse non siano nella loro forma specificatamente rivolte alla necessità della Sezione), si è potuto osservare che molto spesso alcuni dati — anche frutto di consistente elaborazione — risultano poi sul piano pratico del giudizio della Sezione poco o nulla significativi.

Un esempio tipico possono essere, a riguardo, talune (e non infrequenti) relazioni d'osservazione di colleghi psicologi o collegiali d'équipe, nelle quali — alla fine della lettura — si ha una visione d'insieme dell'osservato da cui non si riesce a capire come mai e per quale colpa egli si trovi rinchiuso in carcere, stante l'elogiativa (ed ipocritica) descrizione che la relazione ne offre; ciò, peraltro, anche quando concordemente tutti gli elementi documentali in possesso della Sezione (certificato penale, carichi pendenti, ecc..) propendono per una del tutto differente considerazione della persona in oggetto (non sono rari i plurirecidivi e diffidati, descritti come « soggetto alle sue prime esperienze delinquenziali »).

Non volendo, come ci pare giusto, ascrivere tale ipocriticismo semplicemente a carenze soggettive degli operatori (un *favor rei* da implicazioni culturali ed emotive, la cui presenza non è però neppure da trascurarsi), possiamo ricercare l'origine di tale possibile alterazione del giudizio in altri fenomeni: il primo di questi, si verifica in forza delle sovrapposizione dei ruoli di osservatore e di addetto al trattamento.

Succede, in altri termini, che la acquisizione di un rapporto empatico e di accettazione di alcuni aspetti del detenuto, necessaria per sviluppare una relazione fiduciaria mediante cui « trattare » l'individuo (lo svilupparsi, cioè, di un rapporto di

« cliente »), si trasferisce direttamente in negativo sulla possibilità di offrire un quadro adeguato ed obiettivo del detenuto: il fare propri sentimenti ed istanze di questo (entro certi limiti necessario a rendere motivato il suo accedere al trattamento), significa sviluppare un discreto grado di immedesimazione, tale per cui ci si fa interpreti di quanto il soggetto esprime. Ciò, in particolare, quando sussistano due tipi di condizioni: il convivere con il soggetto in una istituzione totale, i cui aspetti negativi si toccano direttamente, ed il poter fruire esclusivamente delle informazioni che provengono dal soggetto. Accade, in merito a quest'ultimo punto che le relazioni vengano fortemente condizionate dall'univocità della fonte cui lo psicologo o l'educatore attingono per inquadrare soggettivamente il detenuto: nella fattispecie, esclusivamente il detenuto stesso. E' ovvio come ciò limiti in modo inequivocabile la lucidità e l'obiettività di una relazione, qualora si pensi all'atteggiamento necessariamente protettivo e finalistico (nel senso di presentare una buona apparenza di sé) che chiunque, nelle vesti di detenuto, mostrerebbe di fronte ad un osservatore la cui opinione può avere un peso in relazione alla propria libertà personale. Verso sì che in tali situazioni un tecnico « smalzato » ed in possesso di una certa esperienza clinica, che gli consenta di mantenere un certo « distacco », riesce talora a separare da tutto quanto il soggetto riferisce ciò che ragionevolmente può essere considerato credibile: ma ciò non è agevole e spesso inattuabile da chiunque. Vero è, di contro, che il compito di valutare adeguatamente la personalità di un delinquente può essere molto più efficacemente svolto qualora l'osservatore sia già in possesso di notizie sulla persona, sui suoi trascorsi criminosi, ecc., e di questi si serva nell'esame del soggetto.

Risulta palese, considerando quest'ultimo elemento, come ben difficile possa riuscire ad un osservatore, anche volenteroso e che mantenesse il sufficiente distacco necessario ad un approccio clinico, rendere un efficace quadro della personalità del soggetto, quando questi non sia per nulla motivato a mostrarsi quale realmente è ed a riferire privo di resistenze gli elementi necessari a ricostruire una completa autobiografia ed anamnesi criminologica.

Ora, non crediamo che l'insipienza degli operatori intra-


carcerari sia dovuta a mancanza di volontà di conoscere cosa il soggetto realmente abbia fatto durante la propria vita, o le vere ragioni per cui è incarcerato (almeno, questa volontarietà crediamo non manchi negli operatori più pragmatici e meno disillusi rispetto alla figura del « delinquente sempre e solo vittima »): è nostra opinione, piuttosto, che tale situazione sia dovuta principalmente alla mancanza di un canale, per gli operatori, mediante il quale pervenire in possesso di documentazioni utili ad un adeguato approccio al soggetto. Si è potuto rilevare, infatti, come all'interno del carcere poco o nulla sia risaputo di quanto effettivamente si conosce del detenuto: fa fede a questa affermazione il fatto che le cartelle biografiche delle carceri, negli spazi dedicati ai precedenti penali, riportino senza eccezione uno « sconosciuti », cosiccome ciò avviene non infrequentemente per i titoli di reato in esecuzione (ed in assoluto qualora si tratti di residui di pena).

Ora, abbandonando questa esemplificazione sui limiti di molto materiale che giunge alla Sezione, vorremmo sviluppare qualche considerazione propositiva su come superare questa barriera dell'utilizzabilità, oltre a quella della specificità e significatività.

Lo schema sintetico espresso prima, in linea di massima, se tradotto in pratica può già di per sé stesso superare i problemi di specificità: ciò, a condizione che vengano forniti agli organi (alle fonti) chiamati in causa, dei criteri su cui modellare il loro invio di informazioni (in pratica, una trasmissione criteriologica dalla Sezione verso i sistemi che fanno afferire a questa dati). Ma ciò non è sufficiente, invece, a soddisfare la necessità che il materiale sia realmente significativo ed utilizzabile: perché questi requisiti si configurino, è indispensabile (oltre a definire quali informazioni necessitano), « parlare un linguaggio comune », nel senso di definire dei caratteri di uniformità nell'interpretazione del materiale raccolto e della metodologia di raccolta ed analisi dei dati obiettivi; ancora, perché si configurino dei materiali significativi, ed utili, vi deve essere da parte di chi fornisce dati un'acquisizione di informazioni d'altra fonte già possesso della Sezione: in pratica, si deve attuare una situazione di interscambio metodologico, concettuale e di dati fra Sezione di sorveglianza e strutture informative.

Non è intenzione dello scrivente addentrarsi nella trattazione di ogni singolo aspetto organizzativo ed applicativo dell'attuazione di tali ottimali condizioni di rapporto servizio-utente, stante anche l'elevata differenza che con ogni probabilità esiste tra ciascuna realtà locale nei rapporti tra Sezione e strutture di informazione.

Ciò, invece, che in generale si intende proporre, è un possibile sistema interazionale Sezione/strutture (su grandi linee), quale quello sintetizzato graficamente in tabella, sistema che potrebbe fornire garanzie di acquisizione da parte dell'esperto della Sezione del materiale che gli è tecnicamente necessario per esprimersi.



Come si vede nel grafico, i moduli interattivi possibili tra le fonti di informazione e la Sezione sono individuati quali di tre generi: di definizione criteriologica (« io ti chiedo di dirmi questo in questo modo », in efferenza dalla Sezione), di interscambio e rielaborazione (« io ti dico questo per consentirti di dirmi quel che mi necessita di sapere », con rapporto di circolarità e riferito non solo a dati ma anche a metodologia), di fornitura dati (« io rispondo a quanto mi hai chiesto », in afferenza alla Sezione).

Dal livello obiettivo, che conta ovviamente di ambiti parzialmente sovrapposti (famiglia-soggetto-lavoro-ecc...), si discende a quello delle fonti, ove già si attuano moduli di interazione non-unidirezionali tra le strutture, onde consentire una più efficace rilevazione sugli ambiti specifici di ciascuna fonte; tale livello è poi collegato in diverse maniere (la diversificazione avviene a seconda della struttura informativa e delle informazioni che le sono proprie) la Sezione di sorveglianza e con il suo ambito istruttorio (si è ritenuto utile scindere tali due istanze per distinguere il momento più direttamente applicativo da quello di elaborazione criteriologica e metodologica).

Risulta chiaro come un sistema interazionale sviluppato in questo senso, date le ampie note di circolarità tra fonti ed utenza ultima dei dati (circolarità, come detto, non solo di informazioni ma di metodi e criteri), verrebbe a determinare un ridursi del distacco tra « livello obiettivo » ed ambito decisionale, con l'auspicato raggiungimento di un buon livello di significatività, specificità ed utilizzabilità di quanto afferirebbe all'ambito istruttorio della Sezione.

Peraltro, l'apparente complessità di organizzare un tale sistema, non risulta sul piano pratico insormontabile, traducendosi nei fatti in una ricerca di criteri adeguati da parte degli esperti e dei magistrati delle Sezioni, nell'organizzazione di incontri periodici (non necessariamente ravvicinati tra loro) tra questi ed i componenti delle strutture (di quelle, ovviamente, in cui è definito un modulo interattivo di interscambio e rielaborazione), nell'organizzazione di una via di accesso per gli esperti intracarcerari e per il servizio sociale ai fascicoli ed ai dati più in generale in possesso della Sezione.

RIASSUNTO

L'Autore focalizza brevemente le principali difficoltà che si presentano all'esperto operante nella Sezione di sorveglianza nell'espletare il proprio ruolo. In particolare, vengono esaminate le carenze del materiale istruttorio (sia in termini quantitativi che qualitativi) riguardante l'insieme degli elementi più significativi per la identificazione della personalità del reo; si indicano in proposito il nucleo e la forma dei dati necessari, le fonti naturali di provenienza degli stessi; è inoltre identificato un possibile modello interazionale Sezione/struttura informativa, mediante il quale garantire la circolarità di informazione e il modello metodologico necessari a rendere il materiale istruttorio significativo, specifico ed utilizzabile.

RESUME

L'Auteur met brièvement au point les difficultés principales qui se présentent à l'expert travaillant dans la Section de surveillance dans l'accomplissement de sa tâche. Il examine notamment l'insuffisance de matériel d'instruction (aussi bien en termes quantitatifs que qualitatifs) concernant l'ensemble des éléments les plus significatifs pour l'identification de la personnalité du coupable; il propose le noyau et la forme des données nécessaires, les sources naturelles de provenance de ces données mêmes; il détermine également la possibilité d'un modèle international Section/structure d'information, à travers lequel assurer la circulation de l'information, ainsi que le modèle méthodologique nécessaires afin de rendre le matériel d'instruction significatif, spécifique et utilisable.

SUMMARY

The Author briefly casts light on the main difficulties that arise for the expert operating in the Supervisory Section in carrying out his proper role. In particular, the shortage of instructional material (both in quantitative and qualitative terms) regarding the ensemble of the more significant elements for the identification of the personality of the offender; are examined in this respect, the nucleus and the form of the data needed, and the natural source of them are indicated. Also identified is a possible interactional section/informative structure model, through which can be guaranteed the circulating nature of the information and the methodological model needed to make the findings meaningful, specific and usable.

RESUMEN

El Autor focaliza brevemente las principales dificultades que se presentan al experto que opera en la Sección de Vigilancia en el cumplimiento de su rol. En particular, se examinan las carencias del material referente a la instrucción de los procesos (tanto en términos cuantitativos como cualitativos) respecto de la totalidad de los elementos más significativos para la identificación de la personalidad del reo. Se indican, de acuerdo con el núcleo y la forma de los datos necesarios, las fuentes

naturales de procedencia de los mismos. Se identifica además, un posible modelo de interacción Sección/estructura informativa, mediante el cual garantizar la circularidad de información y el modelo metodológico necesarios para lograr que el material de instrucción de los procesos sea significativo, específico y utilizable.

ZUSAMMENFASSUNG

Der Verfasser stellt kurz in Vordergrund die wichtigsten Schwierigkeiten, die sich dem bei der Überwachungsabteilung tätigen Sachverständigen bei der Ausführung seiner Aufgaben stellen. Es werden besonders die Mängel des Untersuchungsmaterials (nach qualitativem sowie quantitativem Standpunkt gesehen) in bezug auf die gesamten bedeutendsten Elemente zur Identifizierung der Persönlichkeit des Täters geprüft. Vorschlagsweise werden der Hauptkern und die Form der erforderlichen Daten und deren natürlichen Quellen empfohlen. Es wird darüber hinaus ein mögliches internationales Modell für Informativ Abteilung/Struktur identifiziert, welche jene Kreisförmigkeit der Information und jenes methodologische Modell gewährleisten sollten, die notwendig sind, um das Untersuchungsmaterial bedeutsam, spezifisch und verwendbar zu machen.

COLLOQUIO SU
«SEI ANNI DI RIFORMA PENITENZIARIA»

Gargnano del Garda, Giugno 1982

ERNESTO CALVANESE (*) PIERA GALLINA FIORENTINI(*)

1. — Occasione per una verifica dei risultati dell'applicazione della Riforma penitenziaria (1), è stata offerta da un convegno che ha avuto luogo a Gargnano del Garda il 5-6 giugno 1982, promosso dalla Cattedra di Antropologia Criminale dell'Università degli Studi di Milano col patrocinio della Società Italiana di Criminologia. Tra i partecipanti erano presenti funzionari del Ministero di Grazia e Giustizia, giudici di sorveglianza, direttori ed esperti penitenziari, docenti universitari, criminologi, psicologi ed assistenti sociali.

Nel corso dell'incontro sono stati successivamente affrontati i due fondamentali settori della Riforma: quello rivolto all'ambito carcerario e quello imperniato sulle attività della Sezione di sorveglianza e sulle misure alternative alla detenzione.

2. — In ordine alla Riforma penitenziaria è stato sottolineato, primariamente e in via generale, come essa, sull'onda di una spinta politico-culturale nel contesto della quale sono state emanate anche altre leggi di vasta portata sociale — quali la legge 685 sulla disciplina degli stupefacenti e sul trattamento delle tossicodipendenze, la legge 180 sugli accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori, la legge 833 che istituisce il Servizio Sanitario Nazionale —, sia espressione di una tendenza del Legislatore a coinvolgere in questi settori di inter-

(*) Ricercatori presso la Cattedra di Antropologia Criminale dell'Università di Milano (titolare: Prof. GIANLUIGI PONTI).

(1) Legge n. 354 del 26 luglio 1975: «Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà».

vento sociale gli Enti Locali e le forze del territorio in un genere di attività svolta in precedenza.

Quando, dopo molti anni di travaglio legislativo, questa venne finalmente varata, si andarono alimentando molte speranze e molte aspettative: si disponeva finalmente di uno strumento legislativo di ampio respiro, decisamente innovatore e che sembrava potesse costituire la cornice normativa capace di incidere in modo significativo sulla istituzione carceraria e, più estesamente, sull'andamento della criminalità. Le aspettative si andarono alimentando nell'opinione pubblica, nel mondo giudiziario, in quello degli operatori che con la delinquenza avevano a che fare, oltre che fra gli utenti più direttamente interessati, cioè fra i detenuti stessi.

Per contro si sono andate sviluppando con gli anni critiche e riserve in molti settori, visto che le cose, in tema di delinquenza, non parevano essere significativamente mutate, semmai erano peggiorate per numero e per gravità le manifestazioni delittuose; oppure si andava reclamando che la Riforma non era stata applicata, che era rimasta lettera morta, che ne era stato sabotato lo spirito dagli organi della esecuzione, che non venivano forniti mezzi e strumenti per la sua applicazione. Le nuove manifestazioni della criminalità organizzata, il clima di violenza che sembra dominare nell'interno del carcere, i continui fatti di cronaca sulle uccisioni, ferimenti, intimidazioni, prevaricazioni che avvengono dentro le mura, la criminalità sempre più spavalda e sicura di sé, sono solo alcuni dei fatti che rendono conto di un diffuso sentimento di delusione delle aspettative. Si dice che le cose non sono mutate, che i problemi sono al punto di prima o anche peggio, si sostiene da una parte che la legge è stata male applicata o per nulla realizzata; da altri settori si sostiene invece che la legge era sbagliata, che è troppo permissiva, che bisogna abolirla, tornare indietro.

Proprio per ciò che in particolare si riferisce ad una valutazione empirica delle aspettative, attese o disilluse, dei destinatari per elezione di tale norma, e cioè dei detenuti, oltre che degli agenti di custodia, nel corso del colloquio sono stati presentati i risultati di una ricerca condotta in Sardegna del Prof. NIVOLI: tale ricerca mirava a mettere in luce la percezione di questi due gruppi nei confronti della legge in questione.

Per quanto si riferisce in primo luogo ai detenuti è emerso come tale normativa fosse vissuta quale strumento da usare in senso utilitaristico a vantaggio personale per l'ottenimento di benefici concreti ed immediati. Gli agenti di custodia, per parte loro, evidenziarono sia una certa diffidenza per le innovazioni di tale normativa, sia una tendenza a mantenere il ruolo custodialistico tradizionale, sia anche il timore di una eccessiva esposizione per la propria incolumità. Da parte infine sia dei detenuti che degli agenti di custodia veniva espresso il fondato timore di una perdita nella chiarezza di definizione dei reciproci ruoli, a cagione dei nuovi contenuti rieducativi, che potevano apparire in contrasto con un sistema di gestione dei rapporti ormai acquisito, e con le esigenze custodialistiche.

3. — Occorre preliminarmente chiarire, prima di passare a considerare ciò che è stato fatto, ciò che non è stato fatto o che era possibile fare, che cosa la Riforma si proponeva: quale lo spirito che la supportava, quali le mete. Ciò va effettuato in due direzioni: considerando le modificazioni che dovevano inserirsi nell'interno del carcere, e le innovazioni giuridiche (le misure alternative) proiettate al di fuori.

Soffermandoci per il momento solo sul primo aspetto, la Riforma ha avuto tre obiettivi fondamentali: migliorare la qualità della vita materiale e relazionale del detenuto, aumentare il controllo della magistratura nell'interno della istituzione sottraendo potere all'autorità amministrativa, promuovere l'opera di rieducazione e di risocializzazione.

Quest'ultimo è senz'altro l'aspetto maggiormente enfatizzato, il fiore più appariscente all'occhiello della Riforma: affermazioni di principio molto impegnative (coerenti del resto con il dettato costituzionale) sul significato prevalentemente rieducativo da conferirsi alla carcerazione; strutture di intervento capillari (ad esempio gli educatori a tempo pieno); osservazione scientifica della personalità dei condannati per scegliere individualmente le modalità di trattamento più idonee; impiego di esperti (psicologi, psichiatri, pedagogisti, criminologi) per programmi di trattamento individuali da attuarsi di concerto col giudice di sorveglianza, con i servizi sociali, col personale dirigente e di custodia, con gli operatori penitenziari.

Che le prospettive generalizzate di ordine rieducativo fossero un aspetto difficilmente concretizzabile, specialmente nel profilo del trattamento tecnico-scientifico, non era difficile da prevedersi, posto che la Riforma ha espresso un tipo di ideologia che nel mondo giuridico, penalistico e criminologico, era ormai in declino già nel momento in cui venne codificata. I miti a lungo coltivati su una possibile modificazione dell'uomo in carcere attraverso l'uso sistematico di tecniche psicologiche o pedagogiche sono ormai da tempo abbandonati, così come la speranza di poter controllare la criminalità impiegando molti fondi per tecnici e strutture da adibire alla socializzazione durante la detenzione. Non meraviglia pertanto che siano andate deluse le speranze di veder qualcosa di sostanzialmente cambiato in questa prospettiva di generale rieducazione: il difetto non è tanto dovuto alla insufficienza dei mezzi per conseguire l'obiettivo del carcere rieducativo, quanto al tipo stesso di obiettivo, troppo ambizioso o addirittura utopistico.

Altri fattori hanno poi contribuito a svuotare di significato la proposta rieducativa: fra di essi non può certo dimenticarsi il clima di violenza, di intimidazione e di ricatto instaurato dal prevalere della delinquenza organizzata (mafiosa, camorrista, terrorista) nella gestione del potere interno al carcere, le conseguenti reazioni del potere istituzionale, il clima di tensione venutosi a creare in molte carceri. A seguito della messa in essere di un processo accusatorio nei confronti della funzione custodialistica, a causa dell'ambiguità dei ruoli del personale carcerario — voluta dalla ideologia riformista — investito all'un tempo di funzioni mal conciliabili di custodia e di rieducazione, della frequente inefficienza della amministrazione, oltre che dello strapotere economico e ricattatorio della delinquenza più forte, si è spesso creato un vuoto di potere: e se il potere di coloro che gestivano il carcere era un tempo eccessivo, e talora fonte di arbitri, col vuoto si è fatto lo spazio per un nuovo potere, informale ma reale, che è stato occupato dalla delinquenza organizzata. Ma anche il clima di tensione nel carcere — che tra l'altro è meno rilevante nel suo complesso di quanto non appaia dalle cronache giornalistiche, essendo prerogativa di pochi grandi ed ingestibili istituti, di fronte ad un rilevante numero di carceri piccoli ove l'ambiente è ben diverso — non è ricollegabile alla Riforma o alla sua mancata applicazione.

Nell'ambito del convegno, ribadendo tali concetti, si è ancora una volta sottolineato come non sia realizzabile una rieducazione imposta *ope legis*, in quanto nel concetto di trasformazione della personalità di un soggetto è insita una serie di passaggi evolutivi e di spinte motivazionali, inibiti spesso proprio dall'ambiente e dalle circostanze del tutto peculiari in cui si viene a realizzare tale trattamento.

Questa difficoltà a conciliare un'ipotesi di trattamento rieducativo con il contesto carcerario è stata in particolar modo rilevata dagli esperti (di cui all'art. 80 della legge), che sulla base della loro diretta esperienza, hanno denunciato un senso profondo di smarrimento, di perplessità, di difficoltà operativa. Molti sono stati i problemi sollevati a tale proposito: in generale la recente messa in crisi della stessa ideologia del trattamento clinico-criminologico, tenuto anche conto dell'orientamento che è dato constatare in molti Paesi stranieri nei quali appunto la prospettiva clinica ha lasciato attualmente il posto ad un ritorno verso una concezione esclusivamente retributiva e custodialistica della pena. Più in particolare si sono messi in evidenza alcuni problemi di base, quali la possibilità di manipolazione dell'esperto da parte del detenuto, che utilizzerebbe tale figura unicamente al fine di ottenere dei benefici sul piano pratico; inoltre è stata rilevata la difficoltà a conciliare le esigenze dell'istituzione carceraria con le esigenze, talora in contrasto, del detenuto, che dovrebbe essere per parte sua l'unico reale utente dei servizi di trattamento, in una prospettiva di rapporto paziente-terapeuta; ed ancora si è sottolineata la circostanza che tali servizi non dovrebbero avere il carattere di prescrizioni obbligatorie, bensì garantire una piena libertà di accesso da parte del detenuto, dal momento che, per qualsiasi trasformazione personalologica e per ogni attività di terapia e di supporto psicologico, è essenziale la motivazione interiore del soggetto; infine è stata più volte ribadita, e da tutti i partecipanti concordemente sostenuta, la necessità di un'assoluta chiarezza e specificazione dei ruoli e delle regole comportamentali, onde evitare il più possibile false aspettative, ambiguità dei compiti ed ambivalenza dei rapporti. Su tali presupposti, in definitiva, l'immagine del trattamento che è scaturita dal colloquio è apparsa in sostanza essere quella di una offerta di servizio a vantaggio di chi, a suo personale giudizio, ne abbia bisogno.

Tutti questi problemi e difficoltà, presenti anche prima dell'entrata in vigore della Riforma penitenziaria in quei contesti istituzionali nei quali, in via sperimentale, era stato effettuato un programma rieducativo, si sono accentuati dopo l'emanazione della Riforma, proprio nel momento in cui questa ha istituzionalizzato il trattamento rieducativo: circostanza che ha portato con sé tutta una serie di aspettative deluse e che ha provocato una netta tendenza da parte degli operatori penitenziari, e in particolare dei criminologi, ad abbandonare il campo.

Se quindi si è riscontrata un pieno accordo da parte dei partecipanti al Colloquio in merito alla crisi dell'ideologia del trattamento e della sua attendibilità, la maggior parte di essi ha fatto però rilevare come non si possa ripercorrere il cammino a ritroso, rinunciando ad esigenze e principi a lungo maturati e dibattuti, e rispondenti in definitiva a precise richieste sociali, tuttora valide: è pertanto emersa l'esigenza di proseguire su questa linea, tralasciando discorsi generali, astratti e torici, per sviluppare e perseguire obiettivi parziali, privilegiando le applicazioni concrete e pragmatiche.

4. — Altra questione a lungo trattata, e sulla quale si è verificata unanimità di consensi, è quella relativa alla esigenza di una maggior qualificazione professionale dei diversi operatori penitenziari. In particolare è emersa la necessità di una più accurata preparazione del personale di custodia; si è inoltre rilevato che la legge non ha previsto un ruolo definito per la figura dell'educatore, la cui posizione si presenta generica, ambivalente e fonte di confusione, a cagione della indeterminatezza delle sue funzioni.

Proprio sulla base della questione relativa alla mancata chiarificazione dei ruoli, che coinvolge tutte le parti, e cioè sia i detenuti, sia la custodia, sia l'amministrazione carceraria, sia gli operatori penitenziari, è stata più volte ribadita la necessità che vengano apprestati regolamenti interni il più possibile chiarificatori nell'attribuzione di compiti e funzioni, di diritti e doveri.

E' inoltre stata auspicata, in ottemperanza allo spirito informatore della Riforma, una maggior possibilità di scambio, di rapporti, di collegamenti con la realtà esterna, in particolare con gli Enti Locali operanti sul territorio, che dovrebbero farsi carico e lasciarsi coinvolgere nei problemi della criminalità,

cercando, unitamente all'Autorità Giudiziaria e a quella Amministrativa, delle soluzioni alternative che rendano agibile, per una fascia sempre maggiore di detenuti, l'approccio con l'ambiente esterno al carcere, favorendo in tal modo una maggior permeabilità tra le due strutture.

5. — Nella seconda parte del Colloquio sono stati affrontati gli altri fondamentali aspetti della Riforma, consistenti nelle misure alternative alla detenzione e nei compiti della Sezione di sorveglianza.

Per ciò che attiene innanzitutto all'introduzione di nuovi istituti tendenti a favorire il reinserimento del condannato nel tessuto sociale, e cioè l'affidamento in prova al servizio sociale in luogo del carcere, la semi-libertà con possibilità di vivere liberi durante le ore diurne, le licenze per gravi ragioni familiari, lo sconto semestrale di venti giorni di pena detentiva in premio della buona condotta, la possibilità di revoca anticipata o di modificazione delle misure di sicurezza, è da rilevarsi come queste siano state tutte presentate quali innovazioni fra le più qualificanti della Riforma.

Peraltro al momento della sua introduzione le riserve dottrinali e ideologiche non sono mancate. Da una parte sono stati criticati il troppo poco spazio dato ad una più generale alternativa alla prigione; la scarsa utilizzazione dell'affidamento al servizio sociale — unica misura veramente alternativa alla detenzione — rispetto alla semi-libertà, che è pur sempre una carcerazione attenuata; l'utilizzo dell'affidamento al servizio sociale solo laddove le previsioni di reinserimento sono molto elevate o pressoché certe, alterando il significato del «mettere alla prova»; l'esclusione dalle misure alternative per certe categorie prefissate di reati (rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione), tradendo il principio della individualizzazione.

Da un'altra prospettiva si è sottolineato il fatto che i benefici possono facilitare la scarcerazione, prima della fine della pena, anche di persone socialmente pericolose, ovvero favorire i contatti criminali, piuttosto che quelli socialmente utili, fra mondo esterno e carcere. E' stato inoltre criticato l'incondizionato permissivismo e l'indulgenzialismo.

Le indicazioni che sono emerse da chi opera nel settore ed ha maturato esperienze in questi primi sei anni di applicazione delle misure alternative sono apparse diverse, talora divergenti e non ancora confortate da ricerche statistiche sulla loro efficacia. Si è però constatato un diffuso atteggiamento che, in modo più o meno ottimistico, è pur sempre tutto sommato positivo. E' stato sottolineato il significato costruttivo della «contrattazione» fra lo Stato, titolare della pretesa punitiva, e il condannato soggetto alla pena che, in una forma meno afflittiva della detenzione, assolve il suo debito retributivo se dimostra di aver tenuto fede al patto, mentre gli si riapre la via del carcere se la prova fallisce. Si è poi posto l'accento sul fatto che le misure alternative mantengono ugualmente l'effetto intimidativo individuale e rappresentino effettivamente una incentivazione, che è di interesse pubblico, all'adattamento alle regole di conformità. Particolare interesse e significato è stato riservato al coinvolgimento di organismi diversi da quelli tradizionali nella gestione della amministrazione della giustizia e nel controllo in libertà: per il primo aspetto è ritenuto positivo l'inserimento di giudici laici nell'organo giurisdizionale competente (la Sezione di sorveglianza), che, in veste di esperti, forniscono un contributo pragmatico e personalizzato alla risoluzione dei casi; per il controllo in libertà è stata sottolineata l'importanza del coinvolgimento dei servizi sociali, sia di quelli specificamente addetti alla supervisione che si sostituiscono al controllo di polizia, sia di quelli normali degli enti locali, chiamati a collaborare alla riuscita del programma.

La collaborazione dei Centri di servizio sociale è apparsa proficua e indispensabile non solo nella fase di trattamento durante l'esecuzione della misura, ma soprattutto nel momento istruttorio, onde pervenire ad una visione più completa del contesto socio-ambientale in cui è inserito il soggetto richiedente i benefici, posto che è proprio nel e sul territorio che le misure alternative trovano la loro concreta applicazione.

Conseguentemente la Sezione di sorveglianza pur mantenendo le caratteristiche di garanzia degli abituali organi giurisdizionali, è apparsa in grado di agire in modo più concreto, rapido e mirato, scaturendone anche un maggior coinvolgimento della collettività che viene corresponsabilizzata, ad esempio per

la ricerca e l'offerta del lavoro, per l'inserimento in ambienti protetti, per gli interventi socioterapici.

Non ultima, fra gli aspetti positivi della Riforma, è la possibilità di revoca e modifica delle misure di sicurezza prima dello scadere del termine minimo: circostanza questa che ha consentito di sanare molte situazioni palesemente distorte, quale l'obbligo prima esistente di internamento in ospedale psichiatrico giudiziario anche quando non vi era alcuna indicazione clinica in tal senso.

Le misure alternative previste dalla legge risultano ovunque ampiamente applicate: non può pertanto in tal senso giustificarsi l'accusa che la Riforma non è stata attuata. Sono emerse, dal confronto delle esperienze, varie carenze, difficoltà per una approfondita conoscenza della personalità dei condannati, talora lacunosità negli interventi del servizio sociale: ma sono riserve contingenti e suscettibili di correzione. Si è rilevata anche una discreta difformità nella criteriologia di adozione delle misure: l'elevata discrezionalità, necessaria in tal genere di interventi, comporta di conseguenza difformità nei giudizi che, di volta in volta e di luogo in luogo, risentono degli orientamenti ideologici dei giudici e dei loro indirizzi di politica penale.

A tale proposito è stata sottolineata peraltro la necessità, attraverso contatti diretti tra i membri delle varie Sezioni di sorveglianza, di pervenire ad una maggiore uniformità dei criteri di valutazione da parte di tale organo giurisdizionale, mancando ancora una sufficiente giurisprudenza in proposito. Infatti si è verificata una sorta di isolamento delle diverse Sezioni e di mancanza di un confronto critico, con la conseguenza di una notevole disparità di criteriologia nella concessione di tali benefici.

6. — Non sembrano essere sorti grossi problemi per quanto attiene all'esperto in veste di giudice laico nell'ambito della Sezione di sorveglianza. Si è ribadita la necessità che il suo compito nel contesto del giudizio non deve limitarsi ad una semplice presenza indifferenziata, ma deve consistere in un apporto derivante dalla sua specifica formazione professionale. Ed è stata ancora unanimamente sottolineata l'importanza della completezza della visione d'insieme durante il giudizio, e cioè la necessità che a questa fase si pervenga con molti elementi a

disposizione, raccolti sia con una conoscenza diretta del soggetto, sia attraverso la previa lettura degli atti istruttori, sia attraverso una presa di contatto sui singoli casi con gli operatori all'interno del carcere.

Considerando il ruolo dell'esperto in carcere per contro, si è rilevata ancora una volta la mancanza di chiarezza nella definizione del suo ruolo, ed è stato in particolare sottolineato come la concomitanza del suo ingresso nella istituzione carceraria con quello degli educatori abbia comportato ulteriore confusione ed una facile sovrapposizione nei rispettivi compiti e doveri.

In particolare molte critiche sono state rivolte ad una delle funzioni dell'esperto, e precisamente a quella della partecipazione alla redazione di rapporti di osservazione che dovrebbero costituire uno dei supporti fondamentali per il giudizio della Sezione di sorveglianza.

In questa prospettiva la posizione dell'esperto in carcere è estremamente conflittuale, proprio nel momento in cui assume in un unico individuo funzioni di trattamento, implicanti per definizione un rapporto di mutua fiducia, disponibilità e segretezza, con funzioni di osservazione per la conoscenza del soggetto al fine di riferirne all'Amministrazione carceraria e all'Autorità Giudiziaria. Siffatta confusione investe anche una esatta definizione di chi veramente sia l'utente dell'attività di trattamento e di osservazione, posto che tale attività non si esaurisce nel rapporto terapeuta-detenuto, ma ha anche contemporaneamente lo scopo di fornire indicazioni all'istituzione. Circo- stanza questa che aumenta la confusione di ruoli all'interno del carcere, sia nella percezione del detenuto, che finisce col guardare con sospetto tale figura, sia nell'esperto stesso che vive il suo ruolo in termini altamente conflittuali ed ambivalenti. Questa è la ragione del notevole disinvestimento, dei dubbi, delle incertezze, delle aspettative deluse, denunciati nel corso del Convegno, che hanno spesso comportato una tendenza all'abbandono. D'altro canto, come si è detto, si è sottolineata la necessità di proseguire questo tipo di attività, tuttora irrinunciabile, ponendosi degli obiettivi più immediati, concreti, parziali, cercando di migliorare la metodologia di osservazione conformemente alle necessità della Sezione di sorveglianza; ed inol-

tre di eventualmente diversificare le funzioni degli esperti in carcere, delegandone taluni solo alla osservazione ed altri solo al trattamento.

7. — Più difficile è lo stabilire se si sono realizzati gli obiettivi risocializzativi che informano la legge: se cioè le misure alternative abbiano favorito l'adattamento sociale ed abbiano effettivamente messo in moto meccanismi di accettazione e di adesione alle norme. Quel che è certo è che le misure alternative evitano o riducono la afflittività del carcere in tutti quei casi — e non sono pochi — ove il delitto è meramente occasionale; consentono di umanizzare la pena, e talora di lasciarle solo un valore simbolico, per quei soggetti che non sono socialmente pericolosi, per i quali non vi è problema di risocializzazione e laddove il reinserimento è facile e prevedibile. Per la massa degli altri, per i delinquenti persistenti, abituali, saldamente coinvolti nella sottocultura delinquenziale, sia essa organizzata o no, gli effetti delle misure alternative sono prevedibilmente spesso sconsolanti, se non del tutto inutili. Del resto i decenni di applicazione del *probation* hanno indicato, in altri Paesi, la scarsa efficacia statistica delle misure alternative a ridurre il tasso di recidiva, che resta analogo a quella del carcere.

In questa prospettiva il bilancio delle misure alternative può essere insoddisfacente e deludente, ma ciò solo se si erano poste su di esse aspettative troppo enfatizzate e miracolistiche. Il loro significato, anche nei casi di incerta prognosi, è pur sempre — come si era detto per i fini risocializzativi degli interventi in carcere — da ravvedersi come «offerta di opportunità» per chi voglia accettarle. Anche le misure devono essere intese in vista di mete parziali, contingenti, pragmatiche, caso per caso: non si può chiedere loro di modificare l'andamento della criminalità, essendo paghi se, in taluni individui, riescono a render la pena meno gravosa e meno nociva.

8. — A conclusione di questo incontro tra operatori di vario livello e diversa provenienza culturale e professionale nell'ambito penitenziario, ci sembra di poter rilevare come, nonostante la presenza di pareri contrastanti, di critiche di fondo, di divergenze in ordine all'applicazione concreta, si sia giunti

ad un giudizio sostanzialmente positivo sulla Riforma dell'ordinamento penitenziario e sulle innovazioni da essa introdotte.

In particolare — riassumendo le questioni maggiormente dibattute — si è posto l'accento sulla validità dell'introduzione delle misure alternative alla detenzione che offrono una reale modalità di trattamento extra-istituzionale, favorendo l'inserimento del soggetto nella realtà esterna al carcere e provocando, anche se con indubbie remore e difficoltà, l'attivazione delle forze territoriali e del tessuto sociale in questo particolare settore.

Altrettanto positivamente è stato valutato l'operato della Sezione di sorveglianza, ed è stata sottolineata in particolare la validità della sua struttura composita. In questa prospettiva si è fatta presente l'opportunità di una maggiore utilizzazione dell'apporto tecnico degli esperti in essa inseriti, ed anche si è auspicato un maggior contatto tra le diverse Sezioni di sorveglianza al fine di verificare e di confrontare le criteriologie adottate per la concessione dei benefici.

Per contro la figura dell'esperto inserito per le attività di osservazione e di trattamento all'interno della struttura penitenziaria ha suscitato pareri contrastanti e osservazioni critiche, soprattutto incentrati sulla ambiguità di fondo di tale figura, ad un tempo terapeuta-rieducatore ed osservatore-informatore dell'autorità giudicante, tale da comportare in definitiva incertezze e frustrazioni negli stessi esperti, ed un rapporto spurio e contraddittorio di questi con i detenuti.

In questo quadro è emersa una certa volontà di disimpegno, ricollegabile ai sostanziali problemi operativi all'interno della struttura penitenziaria, alle concrete difficoltà di instaurare un adeguato rapporto paziente-terapeuta nel contesto carcerario, alla messa in crisi più in generale del concetto stesso e dell'ideologia del trattamento clinico-criminologico.

Sul presupposto peraltro che si possa pervenire, quale momento fondamentale per una più soddisfacente attuazione della Riforma, ad una piena chiarezza e definizione dei ruoli, dei diritti, dei doveri di tutte le forze interessate, e quindi della Amministrazione, dei diversi operatori, della custodia, dei detenuti, è stata ribadita la necessità che non si torni più indietro, verso concezioni solo retributive, intimidative e di difesa sociale della

pena, e si è sottolineato come, lasciate da parte prospettive di applicazione della Riforma astratte, teoriche ed ideologizzate, possa e debba comunque essere offerto ai detenuti un servizio genericamente clinico-psicologico non coattivo e con obiettivi essenzialmente di tipo pragmatico.

Ipotesi questa di ridefinizione del concetto di trattamento che, ben lungi dall'esaurirsi nello stretto ambito istituzionale, dovrebbe trovare validi punti di riscontro e di applicazione nella realtà esterna, auspicandosi quindi in tal senso un concreto interesse da parte degli Enti Locali territoriali nei confronti dei problemi della criminalità, una maggior permeabilità tra carceri ed ambiente esterno, un cercare nuove vie tramite le quali favorire un approccio ed un inserimento nella realtà extracarceraria per un numero sempre maggiore di detenuti.

RIASSUNTO

Gli Autori tratteggiano gli aspetti salienti del dibattito sulla applicazione della riforma penitenziaria del 1975, organizzato nel giugno 1982 a Gargnano del Garda.

La riforma penitenziaria ha deluso le speranze di molte forze sociali e politiche, soprattutto per quanto riguarda la sua funzione preminente: la rieducazione.

Se quindi la riforma risente di questa crisi dell'ideologia del trattamento rieducativo all'interno del contesto carcerario, altri aspetti di essa, come le misure alternative e le funzioni della Sezione di sorveglianza, offrono una prassi di trattamento extra-istituzionale più realistica e valida.

Gli Autori concludono auspicando una ridefinizione del concetto di trattamento che, se pur offra un intervento intramurale non coattivo, non si esaurisca in esso ma trovi soprattutto realizzazione nella realtà esterna territoriale.

RESUME

Les Auteurs évoquent les aspects saillants du débat qui s'est tenu en juin 1982 à Gargnano del Garda, et qui portait sur l'application de la réforme pénitentiaire italienne de 1975.

Cette réforme pénitentiaire a sans doute déçu les espoirs de nombreuses forces sociales et politiques, surtout en ce qui concerne son rôle majeur: la rééducation.

Cependant, s'il est vrai que cette réforme ressent de la crise de l'idéologie du traitement rééducatif à l'intérieur du contexte pénitentiaire, certains de ses aspects - tels les mesures alternatives et les fonctions de la chambre de surveillance - offrent par contre une routine de traitement extra-institutionnel davantage réaliste et plus valable.

Les Auteurs concluent en souhaitant une nouvelle définition du concept même de traitement, capable de donner lieu à une intervention intra-muros non coactif sans pour autant se borner à cela, mais capable aussi et surtout de se situer en plein dans la réalité du terroir.

SUMMARY

The Authors outline the prominent aspects of the debate on the application of the 1975 prison reform, organized in June 1975 at Gargnano del Garda.

The prison reform has frustrated the hopes of many social and political forces, especially as regards its pre-eminent role: re-education.

If, therefore, the reform feels the effects of the crisis of ideology of the re-educational treatment within the prison context, other aspects of it, such as the alternative measures and the functions of the Supervision Section, offer a more realistic and valid extra-institutional practice of treatment.

The Authors conclude by expressing the hope for a re-definition of the concept of treatment which, even while offerings a non-coercive intra-mural intervention, would not exhaust itself in it but mostly finds its achievement in the territorial external reality.

RESUMEN

Los Autores esbozan los aspectos sobresalientes del debate sobre la aplicación de la reforma penitenciaria de 1975 y que se llevó a cabo en Junio de 1982 en Gargnano del Garda.

La reforma penitenciaria ha desilusionado a muchas fuerzas sociales y políticas, sobre todo en lo que se refiere a su función primordial: la reeducación.

Si por una parte la reforma acusa esta crisis en la ideología del tratamiento reeducacional en el contexto carcelario, hay otros aspectos de la misma, tales como las medidas alternativas y las funciones de la Sección de Vigilancia, que posibilitan una aplicación extra-institucional más realística y válida.

Los Autores concluyen asupiciando que se haga una redefinición del concepto de tratamiento que, a la vez que posibilite una intervención no coactiva dentro de los muros, no se agote allí sino que, sobre todo, se concrete en la realidad exterior del territorio.

ZUSAMMENFASSUNG

Die Autoren schildern die wichtigsten Gesichtspunkte der, im Juni 1982 in Gargnano del Garda stattgefundenen Debatte über die Durchführung der Strafanstaltsreform von 1975.

Die Strafanstaltsreform hat, vor allem was ihre hervorragende Funktion: die Umerziehung, angeht, die Hoffnungen vieler gesellschaftlicher und politischer Kräfte enttäuscht.

Wenn daher die Reform unter den Folgen dieser ideologischen Krise der Umerziehungsmassnahmen innerhalb des Gefängnisbereiches leidet, bieten andere ihrer Aspekte, wie die alternativen Massnahmen und die Funktionen der Überwachungsabteilung, ein realistischeres und geeigneteres Behandlungsverfahren ausserhalb der Anstalt an.

Schliessend äussern die Autoren den Wunsch nach einer Neubestimmung des Behandlungskonzepts, welche, wenn sie auch einen nicht koaktiven Eingriff innerhalb der Mauern anböte, sich nicht darin erschöpfte, sondern ihre Verwirklichung vor allem in der äusseren Umgebung fände.

RILEGGENDO LA « DEFENCE SOCIALE NOUVELLE »

SAVERIO FORTUNA (*)

Dopo le edizioni del 1954 e del 1965 (tradotta quest'ultima in italiano e comparsa nella collana del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale, con introduzione di PIETRO NUVOLONE — Giuffrè, 1966) MARC ANCEL ha dato vita alla terza edizione riveduta e aggiornata della sua *Défence sociale nouvelle* (ed. Gujas, Parigi, settembre 1981). Sono dunque quasi vent'anni che le idee agitate da ANCEL, e con lui in passato da FILIPPO GRAMATICA e KARL SCHEYTER circolano tra penalisti e criminologi, con indubbia fortuna. Certamente minore ne è stato il successo presso gli studiosi informati al dogmatismo travestito del metodo tecnico giuridico, poco propensi a interrogarsi sopra il concetto sostanziale di reato o su limiti e funzioni della pena: poiché forse appariva per sé sufficientemente arduo il compito — tuttavia successivo alla produzione del normativo — di costruire secondo razionalità il sistema. Mentre, e di riflesso, al criminologo che avverta come oggetto principale o esclusivo del suo lavoro l'indagine sulla costituzione delinquenziale del soggetto articolata in base ad indici di pericolosità, non risulterà agevole ampliare il proprio orizzonte accogliendo la tesi di una plurifattorialità dei fenomeni delittuosi secondo i mutamenti della società civile e delle forme di governo, così da intervenire in progetti di controllo che si propongano, tra l'altro, il superamento dell'antico dilemma repressione - prevenzione.

Non pertanto, leggendo la *Nuova difesa sociale* nella edizione italiana del 1966 ci sembrava che concetti quali umanità delle pene, individualizzazione delle sanzioni nel momento del-

(*) Assistente ordinario di diritto penale presso l'Università degli Studi di Roma.

la comminatoria e in quello esecutivo, osservazione della personalità del reo, revisione del sistema delle pene brevi in ragione della loro assai probabile inefficacia preventiva, fossero dominio acquisito, quanto meno come motivi di riferimento o di contrasto, nella riflessione penologica dell'ultimo secolo. La terza edizione dell'opera ci ha però convinti che non alla originalità delle idee bisogna porre mente nel valutare le proposte neodefensioniste. Perché entra in giuoco, al contrario, un diverso approccio intellettuale alla lotta contro il crimine, antidommatico e personalistico, utile — almeno come premessa — a superare le opposizioni delle Scuole: di ciascuna cogliendo in una prospettiva integrata gli aspetti significativi e carichi di senso. E' forse eccessivo condurre a merito delle teorie della nuova difesa sociale alcune delle più recenti « grandi » riforme penalistiche: ma ci sembra evidente che leggi a vasta portata, quali il nuovo codice tedesco occidentale, o, nel nostro Paese, la legge penitenziaria e quella sugli stupefacenti del 1975, muovano secondo una prospettiva del tutto consona alle idee neodefensioniste per ciò che afferisce, in via di principio, alla garanzia della dignità personale, e in concreto, alla ricerca della sanzione soggettivamente « giusta ».

Ben può affermarsi che per la Nuova difesa sociale è tempo di bilanci. L'occasione della presente rilettura torna utile per coinvolgervi l'importante libro di FRANCESCO CAVALLA (*La pena come problema. Il superamento della concezione razionalista della difesa sociale*, Cedam, 1979) che costituisce nel nostro Paese la più recente e convinta valorizzazione del sistema anceliano.

MARC ANCEL riconosce le difficoltà di definire la difesa sociale nei suoi contenuti propositivi. E invero, a parte la stessa ambiguità del concetto, adoperato secondo una scala di significati a comprendere tutti gli strumenti di tutela della società contro il crimine, ovvero, più limitatamente, indicando i soli mezzi di recupero del delinquente, o infine le sole strutture di prevenzione, non ci troviamo in presenza per ammissione dei medesimi suoi sostenitori di un sistema teorico chiuso. Introducendo la sua opera ANCEL osserva che « la difesa sociale presuppone oggi innanzi tutto un modo di pensare, di affrontare e riconsiderare i problemi fondamentali del diritto,

della giustizia penale e della politica criminale alla luce di alcune nozioni essenziali che costituiscono il fondamento dell'intero sistema». Si tratta dunque di una « antiteoria », caratterizzata dal rifiuto e dalla contestazione degli elementi caratterizzanti le due principali scuole penalistiche *ciascuno per sé considerato*, come pure del metodo analitico del tecnicismo giuridico. A comporre quella che, secondo CAVALLA, forma « la visione razionalistica del problema penale », entrano a pari titolo il presupposto del libero arbitrio e il principio deterministico, come pure la concezione statualistica del diritto, la qualificazione del delinquente come soggetto anormale, la pena come bando del delinquente dalla società, infine l'idea di un diritto penale posta a difesa di rapporti sociali « i cui principi siano già conosciuti dalla ragione, e in gran parte effettivi nell'esperienza ». Di tal che, aggiunge CAVALLA, sia la dottrina classica della difesa del diritto che quella positivista della difesa sociale non collidono nel prospettare come oggetto del problema penale « la ricerca del modo più efficace di espellere gli anormali dal contesto politico, così difendendo da ogni attentato una struttura sociale le cui regole siano conosciute ed effettive ». V'è da precisare che la legittimazione di una concezione sostanziale del reato e la correlativa critica dello statualismo come « pretesa a conoscere una norma assoluta » non può essere persuasiva, almeno sul terreno dello sviluppo del sistema positivo nell'alveo del principio di legalità. Nessun penalista è invero riuscito ad infrangere il postulato, necessario e sufficiente, del rapporto di antiggiuridicità formale tra fatto umano e norma penale che lo tipicizza e lo carica di disvalore. Ogni tentativo di superare simile *impasse*, sulla via del riconoscimento degli interessi materiali sottostanti al reato, porta ad imboccare la pericolosa via che conduce al diritto libero.

Scrive CAVALLA che « la prospettiva razionalistica finisce per presupporre la lesività sostanziale di ogni atto difforme dalla volontà statuale, cosicché quest'ultima appare autonoma e sufficiente a determinare il carattere delittuoso di un comportamento ». Ma tanto non muta evidentemente i termini del problema, restando la prospettiva degli interessi materiali nell'attuale stato di evoluzione della cultura giuridica nei paesi

dell'occidente, non più di un'aspirazione, di un parametro offerto al legislatore e all'interprete. Ma è forse in quest'ultima direzione che le concezioni della nuova difesa sociale rivelano una potenzialità ancora tutta da cogliere ed esplorare. Se ANCEL e CAVALLA sono costretti, pur con taluna ambiguità, a riaffermare il valore del principio di legalità, ciò che invece si reca di nuovo consiste nella giustificazione definitiva, in base alla esperienza, della concezione polifunzionale della pena. Che appare ben descritta in CAVALLA: « retribuzione e prevenzione concorrono a realizzare il fine della pena, e tale fine può essere riassuntivamente indicato come difesa sociale, purché sia stabilito che questa espressione implica la consapevolezza di condizioni dell'esperienza sociale, ma anche la consapevolezza della problematicità di ogni determinazione della giustizia ». Ne risulta in definitiva ribadito il carattere di « antiteoria » della DSN al quale già si accennava. Del quale ancora CAVALLA mostra di avere pieno conto quando osserva che oggetto di questa e di ogni ricerca che si proponga di superare il dommatismo che tuttora invischia le indagini penali (ma senza rinunciare ai frutti di questo nella analisi della norma positiva e quanto alla costruzione del sistema) risieda nel formarsi di una visione del problema penale consapevolmente priva di pretese assolute. Si tratta dunque di un atteggiamento spirituale nuovo e particolare: che osservi la pena come problema mai compiutamente risolto « come momento di rapporti che continuamente ripropongono la questione della loro determinazione ».

Si è ora in grado di penetrare meglio i cinque punti qualificanti del Programma che ANCEL premette alla sua opera:

- 1) la difesa sociale procede in primo luogo ad un esame critico e ad una continua analisi e valutazione del sistema di protezione della società contro il crimine, non dissimili per vivacità dalla rivolta positivista alla fine dello scorso secolo, contro le insufficienze e le contraddizioni del sistema classico. Ritiene perciò indispensabile il metodo della discussione continua fino a giungere, ove occorra, alla contestazione e revisione dei valori di fronte ad un dommatismo statico, soddisfatto dei risultati acquisiti e ignorante della realtà criminologica.

2) Per cogliere questa realtà la DSN fa appello a tutte le scienze umane e all'impiego metodico della ricerca scientifica. Lo scopo riguarda la attualizzazione degli strumenti di reazione contro il crimine oggi in uso, per individuare una serie di rimedi positivi adattabili agli sviluppi del fenomeno criminale e ai bisogni sempre nuovi della società.

3) La DSN si propone soprattutto di fornire come oggetto alla reazione contro il delitto non più, solamente, la espiazione o la repressione punitiva, ma la prevenzione della delinquenza e il recupero del reo in un contesto di pacificazione sociale. Ciò che dunque si intende promuovere è un movimento di umanizzazione del diritto penale con il ricorso a strumenti fondati nel dominio del diritto civile, del diritto amministrativo, della educazione e tutela della salute, della assistenza e dell'aiuto sociale, tali da consentire un diverso e più moderno approccio giuridico-sociologico alle situazioni criminali.

4) La DSN progetta pertanto una politica penale e penitenziaria fondata sul rispetto dell'essere umano, la protezione della persona e la difesa dei diritti dell'uomo. Di qui sarà possibile porre le basi di una filosofia penale umanista che condizioni e illumini in una volta la politica criminale, la politica del diritto e la politica sociale.

5) Infine la DSN ritiene che l'opera di rinnovamento e ricostruzione debba iniziare e proseguire sul piano comparatistico, mediante la cooperazione internazionale dei giuristi, dei sociologi e dei criminologi, in una prospettiva universale.

Mancheremmo al nostro compito omettendo di dar conto, anche per sommi capi, dei contenuti specifici dell'opera di ANCEL. Nel capitolo secondo, dedicato alle « Origini del movimento di difesa sociale », l'Autore ne mette in rilievo il rapporto di diretta discendenza dalla « rivoluzione » suscitata dalla Scuola positiva negli ultimi anni dello scorso secolo. Ma non manca di aggiungere che le idee della difesa sociale non sono una creazione artificiale e totalmente inattesa del pensiero scientifico recente.

Con BECCARIA, ma anche con VOLTAIRE e MONTE-SQUIEU, con MIRABEAU E MARAT, con BENTHAM, HOWARD

e ROMAGNOSI, ha inizio la lotta per l'affermazione nel campo della tutela giuridica del valore della persona umana. Lotta — scrive ANCEL — che si è primamente rivolta contro le dottrine acquisite, nell'intento di subordinare la regola penale alla necessità della utilità sociale: « questa rivolta contro un giuridicismo oppressore, questa presenza dell'uomo nel processo penale, questa volontà di distinguere la giustizia umana, necessariamente fallibile, e che non può essere utilizzata per fini di protezione sociale, dalla giustizia assoluta che è pertinenza divina, conducono verso nuove strade ». Soprattutto a BECCARIA tocca di proporre una vera modernizzazione del sistema penale fissando la linea di equilibrio tra i diritti dell'individuo e quelli della società.

Il movimento di riforma apertosi in età illuministica non riesce tuttavia, se non marginalmente a sfociare in un reale sistema di difesa sociale. Le innovazioni principali riguardano il processo, con l'abolizione della tortura come strumento di prova e con la introduzione della presunzione di innocenza che incide profondamente sulla procedura di accusa ereditata dal passato. Ma le pene previste — così nel codice francese del 1810 e in quello bavarese del 1813 — sono particolarmente severe e oggettivamente sproporzionate alla gravità del fatto. Mentre la scienza del diritto penale, per tutto il XIX secolo, è pervenuta a elaborare i fondamenti dogmatici del sistema, con la determinazione del concetto di reato inteso — secondo CARRARE — come « entità giuridica che solo ai giuristi spetta di analizzare ». Da CARRARA, al MITTERMEIER, BINDING e BELING, la dogmatica italo-germanica fornisce le basi alla grande codificazione. « La tecnica neo classica che trionfa con il codice Zanardelli del 1889 — osserva ANCEL — non lascia praticamente alcuno spazio alle idee o alle tendenze ispirate dalla difesa sociale ».

Nondimeno anche nel XIX secolo non mancò luogo per il manifestarsi di alcune correnti innovatrici le quali prepararono il successivo sviluppo.

Con l'avvento del diritto penale liberale, muove i suoi primi passi la tendenza alla individualizzazione della pena. La riforma del codice francese del 1932 (in Italia, nel 1944) con-

sente la concessione discrezionale di circostanze attenuanti motivate dalle particolarità del reato commesso e dalla personalità del condannato. In secondo luogo, sotto l'impulso degli studi del QUETELET e soprattutto di BONNEVILLE DE MARSANGY comincia a svilupparsi la riforma delle prigioni e ad articolarsi l'idea di trattamento penitenziario. Idee destinate ad essere riprese e ulteriormente sviluppate dalla Scuola positiva del diritto penale.

Forse le notazioni di maggiore e specifico interesse dell'opera anceliana si rinvengono nel capitolo terzo intitolato alle « *tappe della difesa sociale* ». Invero ivi è messa in rilievo la natura scientemente e deliberatamente eclettica del movimento di pensiero che fa capo al penalista e criminologo francese. E al contempo emerge la ragione basilare per la quale nessuno dei maestri del pensiero giuridico penale che — nel nostro Paese e in Germania — hanno dato vita al dibattito sopra un sistema sanzionatorio che senza rinnegare il passato si mostri in grado di progettare il futuro, ha potuto aderire integralmente alla costruzione totalizzante proposta da ANCEL. Né NUVOLONE, il quale pure, nel suo *Sistema*, significativamente accentua il valore di « garanzia » intrinseco al comando penale; nè VASSALLI all'intelligente sincretismo del quale (se ne veda il magistrale saggio sulle pagine di questa *Rivista*) in parte dovuto il retroterra culturale di molte importanti riforme degli ultimi anni in campo sanzionatorio. Quanto al BETTIOL, come osserviamo annotando le pagine dell'ultima edizione del fortunato suo *Diritto penale*, egli giunge a definire la difesa sociale « antica o moderna che sia — solo una barzelletta per gli ingenui che finisce nella distruzione fisica o morale della persona umana ». E *pour cause*: poiché il Maestro padovano non ha mai inteso rinnegare il binomio pena-responsabilità individuale, il cui valore, riaffermato pure, in via di principio, nella sistematica anceliana, incontra però, in ragione delle condizioni soggettive del reo, dell'ambiente sociale da cui egli proviene, della sua permeabilità all'opera di trattamento alla quale viene assoggettato, una cospicua serie di limitazioni e deroghe, tale da renderne evanescente ogni concreta manifestazione.

In realtà, seguendo ANCEL nella ricostruzione storica proposta nel terzo capitolo, sembra più agevole comprendere ciò che la difesa sociale « non è », anche in rapporto alle formulazioni propositive contenute nella parte conclusiva del « Programma ». Si riconosce invero il debito con la Scuola positiva del diritto penale: « poiché furono i positivisti a parlare per primi della 'difesa sociale' affermando FERRI che il ministero punitivo diviene una pura e semplice funzione di difesa sociale ». Ma non manca di osservare l'Autore come i positivisti non conferiscano all'espressione il valore di una autonoma teoria, considerandola esclusivamente nel senso di una difesa del corpo sociale.

ANCEL critica, inoltre, la c.d. « Scuola eclettica », presentatasi all'inizio del XX secolo qualificandola come un « neoclassicismoedulcorato ». Che è una accusa non dissimile da quella a suo tempo mossa da FRANZ VON LISTZ e da ADOLPHE PRINS al quale ultimo va il merito di avere per primo formulato una dottrina se non completa, almeno autonoma della difesa sociale. In quel torno d'anni, si è inoltre agitato il problema della neutralizzazione dei delinquenti irriducibili, giungendosi da parte di GAROFALO e di STOOS a considerare compatibile con i principi cardine del nuovo modello di politica criminale, la pena Capitale.

Dei successivi sviluppi sottolinea ANCEL la penetrazione progressiva delle idee di difesa sociale nel diritto penale positivo fino alle eclisse derivata dall'avvento del totalitarismo in Germania e in Italia.

Dopo la guerra, il movimento di difesa sociale, ancora ad una sempre più avvertita considerazione dei problemi della profilassi criminale sul terreno penale e penitenziario, riprende con rinnovato vigore. Nel 1947 si tiene a Sanremo, sotto l'impulso della appassionata iniziativa di FILIPPO GRAMATICA, il primo « Congresso di difesa sociale »; nel 1949, in occasione del secondo Congresso di Liegi, è fondata la « Società internazionale di difesa sociale »; nel 1954 nel terzo « Congresso di Anversa », è stabilito un « Programma minimo ». Su queste basi, nel successivo « Colloquio interassociativo di Bellagio » (1963): vi prendono parte le quattro più importanti associazioni

penalistiche internazionali), e nei « Congressi » di Lecce (1966), di Parigi (1971) e di Caracas (1976) la dottrina della *Défence sociale nouvelle* è ormai considerata caratterizzante la società internazionale fondata nel 1947, apparendo superati alcuni iniziali contrasti ideologici.

Dopo una non breve quanto minuziosa indagine dedicata alla compatibilità della concezione di difesa sociale con i grandi sistemi giuridici contemporanei (cap. 4°), l'Autore affronta il vivo della questione esaminando per prima cosa (cap. 5°) i punti di attrito della DSN rispetto alle principali costruzioni del diritto penale. Nei confronti della scuola classica viene posto in rilievo, su di un piano generale, l'esigenza di opporsi agli eccessi della concezione giuridica del reato: ciò che comporta il rifiuto di ogni metafisica e di ogni apriorismo giuridico; che il reato sia osservato come un fenomeno umano espressione di una singola personalità; che, per conseguenza, venga riconosciuta la insufficienza della repressione tradizionale. Anche le dottrine neoclassiche, alle quali pure va riconosciuto il merito di uno sforzo sistematico fuori dal comune, sono nondimeno pervenute ad una costruzione giuridica « che trova in se medesima la sua giustificazione e il suo scopo ».

Ma anche nei confronti del Positivismo, osserva ANCEL, la DSN si trova in contrasto irriducibile proprio riguardo al presupposto basilare di questa concezione, che anche nelle più moderne elaborazioni non ha mai rinunciato a considerare la personalità criminale come risultato, deterministicamente valutabile con metodo scientifico, di antecedenti individuali e ambientali. In realtà, per la DSN, l'atto criminoso è « anzitutto espressione di una personalità individuale in una particolare situazione. Il problema criminologico consiste allora assai meno nel tentativo di collocare l'individuo che tale atto ha commesso in una categoria definita che provare a comprendere perchè questa particolare persona, in questa o quella situazione, in presenza di specifici antecedenti e di una determinata costituzione biologica, e tenuto conto dell'ambiente sociale in cui si è sviluppata la sua personalità, ha commesso quella data azione ».

Pertanto, come deve essere respinta la premessa dell'indirizzio della dogmatica formale del reato, che pretendeva di ridurre l'indagine criminologica al reato come entità giuridica, del pari non può accogliersi quella più moderna concezione, che, rifiutando il diritto penale, lascia campo libero ad una prevenzione medico-sociale dove i giuristi perdono ogni legittimità d'intervento. Osserva ANCEL che in questo modo « all'imperialismo del diritto penale subentrerebbe l'imperialismo, indeterminato e perciò più pericoloso, d'una criminologia attenta unicamente a procedure efficaci di neutralizzazione ». Le garanzie a tutela dell'individuo perderebbero su questa linea ogni scopo reale « a fronte di una azione assolutamente discrezionale contro le manifestazioni della delinquenza ». La DSN non rinnega — come si accennava — il momento della responsabilità personale, né pensa di poter sostituire integralmente a questa il concetto di antisocialità individuale: pena retributiva e prevenzione generale entrano nel bagaglio di strumenti della DSN come corrispettivo dell'affermazione del principio della responsabilità morale. Ma egualmente ne fanno parte i metodi per lo studio della personalità del delinquente in funzione di un giudizio che non si limiti *all'atto*, ma che consenta di tener conto, allo scopo di individuare la sanzione più appropriata, i caratteri peculiari dell'individuo al quale quell'atto appartiene. « Il delinquente non dovrà più essere assoggettato alla giustizia penale per fini (esclusivi) di espiazione, di vendetta o di retribuzione: e sotto questo aspetto, pur considerando quanto premesso in tema di responsabilità morale, è giusto dire — secondo ANCEL — che la difesa sociale costituisce un movimento a carattere specificamente non repressivo ». Del pari e come inevitabile conseguenza, risulta necessario provvedere alla revisione del sistema sanzionatorio, integrando in un sistema bilanciato ed adattabile alle diverse esigenze pene e misure di sicurezza, e tuttavia ancorando la necessità della sanzione ad un fatto contrario agli interessi della collettività: onde la ferma opposizione della DSN alle misure discrezionali di prevenzione *ante delictum*. Né va dimenticata in questo contesto, la « Riforma penitenziaria », « il primo e il più apparente degli elementi 'attivi' della politica criminale della difesa sociale », quello, aggiunge l'Autore sul quale l'accordo è più facile « perché

un certo neo-classicismo moderno reca su questo punto il suo gradimento e il suo contributo ». Ma è proprio della DSN, (come ribadito al 7° congresso internazionale del movimento tenuto a Parigi nel 1971) aver messo in guardia contro due pericoli insiti nella ideologia del trattamento: quello del paternalismo moralizzatore nei confronti di soggetti che hanno invece diritto a veder rispettata la propria personalità « diversa »; e quello di un trattamento imposto istituzionalmente (e non offerto) così da favorire l'ipocrisia e la dissimulazione da parte del detenuto.

Ma, oltre ai problemi connessi al trattamento in carcere, nei Convegni internazionali degli anni '70-'80 si sono compiuti passi significativi verso un nuovo modello di politica criminale: che da un lato ponga i presupposti per una ampia e motivata « decriminalizzazione », sia in ragione della riconosciuta non lesività sostanziale dei fatti già preveduti come antisociali che per l'affermarsi, contro interventi indiscriminatamente repressivi, di un diritto « ad essere diversi ». Dall'altro, uno sforzo non meno sistematico deve tendere verso la « criminalizzazione » di nuove e pericolose forme di delinquenza: nel settore dell'economia (ivi compresa la criminalità dei « colletti bianchi »), nel campo del lavoro e dell'aggressione all'ambiente di vita da parte della « mostruose » istituzioni tecnologiche, in materia di droghe e di aggressioni alla salute.

Il « Programma » umanistico della DSN può forse riassumersi nelle belle parole con le quali ANCEL conclude il volume: « siamo, egli scrive, in un'epoca di transizione che dubita un poco di se stessa, che talvolta dubita del suo destino ma che, in questo dubbio, può radicare le forze per un largo rinnovamento. Ad un sistema congegnato per l'uomo di CARTESIO, la difesa sociale vorrebbe sostituire un sistema appropriato all'uomo di PASCAL, al quale essa si sente più vicina. Ma, come PASCAL, essa sa bene che nel dominio delle verità fondamentali, non si cerca mai veramente se non ciò che si è già trovato. Essa comprende, del pari, che queste riforme devono essere rivendicate in un'atmosfera di umanismo, che sola può riempirle di senso. E non ignora che dovrà lottare contro mentalità e abitudini acquisite: e in particolare contro la resistenza,

quasi istintiva, di alcuni giuristi che non intendono oltrepassare la pratica del loro sistema o le esigenze della loro tecnica. Questo movimento, non «riformatore» ma «rigeneratore», deve assegnarsi molteplici obiettivi. Uno dei quali consiste certo nel reagire contro il cieco automatismo della macchina giudiziaria penale, che schiaccia impietosamente i deboli, i diseredati, passati attraverso istituzioni che non comprendono affatto, attraverso gli abusi del giudizio indiziario, della detenzione preventiva, giuridicamente chiamata 'provvisoria' con ironia senza dubbio involontaria. Contro questo stato di cose, che perpetua la pigra *routine* e il peso criminogeno della giustizia penale deve reagire una vera giustizia di difesa sociale ».

Volendo, per concludere a nostra questa nota, tentare un sommario dei punti salienti del dibattito aperto dalle concezioni neodefensioniste, ci sembra indispensabile un appunto valutativo. Che riguarda il sistema anceliano come un complesso molto articolato di proposizioni e concetti in virtù dei quali è consentito guardare al sistema penale secondo una prospettiva metastorica. Prescindendo, cioè, dalle diverse e successive configurazioni del problema penale; una prospettiva che si pone al di fuori del dibattito tra le Scuole, e che pur rispettosa della garanzia di legalità offerta dalla norma penale, non giunge a considerarla acriticamente come una entità sulla cui formazione il giurista ha poco da dire. Ed è appunto in questo senso che, nel citato volume *La pena come problema*, apprezzabile per rigore logico e densità dei contenuti, FRANCESCO CAVALLA parla di un « superamento della concezione razionalistica del problema penale » da parte dei neodefensionisti.

Siamo dunque in presenza non di un nuovo sistema ma di un metodo, che da un lato consente un approccio critico verso quello vigente e dall'altro si proietta verso il futuro, nella convinzione che sia possibile, come insegna RADBRUCH, qualcosa di migliore nel diritto penale.

In simile atteggiamento verso la realtà delle leggi e la prassi della loro applicazione risiede la nota di radicale originalità della DSN, e insieme il suo limite più evidente. La concezione totalizzante di ANCEL esaurisce in apparenza il campo

di ogni indagine. Penalisti e processual-penalisti, psicologi ed educatori, operatori del settore penitenziario possono tutti rinvenirvi alcunché di utile per i loro scopi; ma nessuno giungerà a trovarvi una linea per l'interpretazione sistematica e uniforme (perché fondata sopra principi guida omogenei) della realtà con la quale è tenuto a fare i conti.

RIASSUNTO

L'Autore propone un commento alla terza edizione della fortunata opera di Marc Ancel, comparsa a Parigi — dopo quelle del 1954 e del 1966 — nel 1981.

Premesso che non solo alla originalità delle idee occorre aver conto nel valutare le proposte neodefensionistiche — giacché in tal caso non potrebbe non sottolinearsi come buona parte del bagaglio culturale della difesa sociale fosse patrimonio acquisito nel dibattito penologico e penalistico dell'ultimo secolo — l'Autore osserva che il valore effettivo della dottrina ancelyana risiede nello specifico approccio alla lotta contro il crimine.

Approccio antidommatico e personalistico, utile, anche nella metodologia, a superare le opposizioni delle opposte Scuole di ciascuna cogliendo in una prospettiva integrata gli approcci significativi e carichi di senso.

E in realtà — come rileva anche Francesco Cavalla nel suo libro «La pena come problema» (che reca a sottotitolo «Il superamento della concezione razionalistica della difesa sociale») Ancel riconosce la difficoltà di definire la difesa sociale nei suoi contenuti propositivi, precisando che essa presuppone anzitutto un modo di pensare, di affrontare e considerare i problemi essenziali della giustizia penale e della politica criminale alla luce di alcune nozioni essenziali che costituiscono il fondamento dell'intero sistema.

Deve perciò concludersi che quella di Ancel è piuttosto una «antiteoria» che rifiuta gli elementi caratterizzanti le due principali Scuole come anche il metodo analitico del tecnicismo giuridico. La Défence sociale nouvelle procede in primo luogo ad una esame critico e alla analisi del sistema di protezione della società contro il crimine, e in tale prospettiva fa appello a tutte le scienze umane e all'impiego metodico della ricerca scientifica. Essa si propone, soprattutto, di fornire come oggetto alla reazione contro il delitto non più, solamente, la espiazione o la repressione punitiva, ma la prevenzione della delinquenza e il recupero del reo in un contesto di pacificazione sociale.

RESUME

L'Auteur propose un commentaire de la troisième édition de l'oeuvre de Marc Ancel, parue à Paris — après celles de 1954 et de 1966 — en 1981.

Entendu qu'il ne faut pas se référer seulement à l'originalité des idées pour évaluer les propositions de la Défence Sociale Nouvelle — puisque dans ce cas on ne pourrait pas ne pas souligner qu'une grande partie du bagage culturel de la défense sociale est patrimoine acquis du débat pénologique et pénalitique du siècle dernier — l'Auteur constate que la

valeur effective de la doctrine «ancelienne» réside dans l'approche spécifique de la lutte contre le crime.

Approche antidogmatique et personnaliste, utile, même dans sa méthodologie, pour dépasser les oppositions des différentes écoles en réunissant dans une seule perspective les approches significatives et chargées de sens.

En réalité — comme le note aussi Francesco Cavalla dans son livre «La peine comme problème» (qui porte comme sous-titre «Le dépassement de la conception rationaliste de la défense sociale»), Ancel reconnaît la difficulté de définir la défense sociale par le contenu de ses propositions, et précise qu'elle présuppose avant tout une façon de penser, d'affronter et de reconsidérer les problèmes essentiels de la justice pénale et de la politique criminelle à la lumière de certaines notions essentielles qui constituent la base du système.

On doit donc conclure que la théorie d'Ancel est plutôt une «anti-théorie» qui refuse les éléments caractérisant les deux principales écoles ainsi que la méthode analytique du technicisme juridique. La Défense Sociale Nouvelle procède en premier lieu à un examen critique et à l'analyse du système de protection de la société contre le crime et, dans cette perspective, fait appel à toutes les sciences humaines et à l'engagement méthodique de la recherche scientifique. Elle se propose surtout de fournir comme objet à la réaction contre le délit non plus seulement l'expiation ou la répression punitive, mais la prévention de la délinquance et la réinsertion du condamné dans un contexte social pacifique.

SUMMARY

The Author comments on the third edition of Marc Ancel's successful work which was re-published in Paris, after the 1954 and 1966 editions, in 1981.

Since not only the originality of the ideas has to be kept in mind when considering the new defense proposals — moreover in this case it has to be underlined that a good deal of the subcultural background of social defense has been acquired during penological and penalistic discussions over the last century — but, as the Author points out, the effective value of Ancel's doctrine lies in the specific approach to the struggle against crime.

An anti-dogmatic and personalized approach which is useful, also in its methodology, to overcome the opposition of rival schools by bringing together in an integrated prospective the important and meaningful approaches.

Actually — as pointed out also by Francesco Cavalla in his book «La pena come problema» (Punishment as a problem), with the sub-title «Il superamento della concezione razionalistica della difesa sociale» (Overcoming the rationalistic conception of social defense) — Ancel recognized the difficulty in defining social defense in its proposed contents, underlining that it presupposes first of all a way of thinking, of facing up to and considering the basic problems of penal justice and of criminal policy in the light of some essential notions which constitute the basis of the entire system. It should therefore be deduced that Ancel's is a fairly «anti-theory» proposal which rejects the elements which characterize the two main schools as well as the analytic method of legal technicality. The new social defense moves first of all to a close study and analysis of the system of protection of society against crime, and within this framework refers to all the human sciences and the methodological use of scientific research. It aims at providing as a reaction to the crime no longer only expiation or repressive punishment but the prevention of delinquency and the rehabilitation of the accused within the context of social pacification.

RESUMEN

El Autor hace un comentario de la tercera edición de la afortunada obra de Marc Ancel, aparecida en París — después de la de 1954 y la de 1966 — en 1981.

Considerando que hay que tener en cuenta no sólo la originalidad de las ideas cuando se evalúan las propuestas neo-defensivas — ya que en tal caso no se podría dejar de señalar como una buena parte del bagaje cultural de la defensa social sea un patrimonio adquirido en el debate penalógico o penalístico del último siglo — el Autor hace notar que el valor efectivo de la doctrina de Ancel reside en la concreta aproximación en la lucha contra el crimen.

Se trata de una aproximación antidogmática y personalística, útil, aún en la metodología, para superar las oposiciones de cada una de las escuelas contrapuestas, que recoge en una perspectiva integrada los aportes significativos y cargados de sentido.

Y en realidad — como pone en evidencia también Francesco Cavalla en su libro «La pena como problema» (que tiene como subtítulo «La superación de la concepción racionalística de la defensa social») Ancel reconoce la dificultad de definir la defensa social en sus contenidos de propuesta, precisando que la misma presupone, ante todo, un modo de pensar, de afrontar y de reconsiderar los problemas esenciales de la justicia penal y de la política criminal a la luz de algunas nociones esenciales que constituyen el fundamento de todo el sistema.

Por tal motivo hay que aceptar que la de Ancel es más bien una «antiteoría» que rechaza los elementos que caracterizan a las dos principales Escuelas, e inclusive al método analítico del tecnicismo jurídico. La nueva Defensa social efectúa, en primer lugar, un examen crítico y un análisis del sistema de protección de la sociedad contra el crimen, y bajo esta perspectiva, apela a todas las ciencias humanas y al empleo metódico de la investigación científica. Se propone, sobre todo, suministrar como objeto a la reacción contra el delito, ya no sólo la expiación o la represión punitiva, sino la prevención de la delincuencia y la recuperación del reo en un contexto de pacificación social.

ZUSAMMENFASSUNG

Der Autor legt einen Kommentar zur dritten Ausgabe des geglueckten Werkes von Marcel Ancel vor, die 1981 — nach den Ausgaben von 1954 und 1966 — in Paris erschienen ist.

Voranschickend, dass nicht nur die Urspruenglichkeit der Ideen in der Bewertung der Vorschlaege zu einer neuen Verteidigung beruecksichtigt werden muss — da man in diesem Fall nich umhin kaeme, zu unterstreichen, dass ein Grossteil des Kulturgutes der Verteidigung der Gesellschaft bereits im Rahmen der auf Strafe und Strafrecht bezogenen Debatte des letzten Jahrhunderts erworben wurde, — bemerkt der Autor, dass der eigentliche Wert der Doktrin Ancels im spezifischen Annaeherungsversuch an das Problem des Kampfes gegen das Verbrechen besteht.

Ein antidogmatischer und auf die Person bezogener Annaeherungsversuch, der, auch was die Methodenlehre betrifft, nuetzlich ist, die entgegengesetzten Meinungen der sich widersprechenden Schulen zu ueberwinden, indem die bedeutenden und sinnvollen Annaeherungsversuche einer jeden in einer vervollstaendigenden Perspektive aufgenommen werden.

Und in Wirklichkeit erkennt Ancel — wie auch Francesco Cavalla in seinem Buch «La pena come problema» (Die Strafe als Problem) mit dem Untertitel «Il superamento della concezione razionalistica della difesa» (Die Ueberwindung der razionalistischen Auffassung der Verteidi-

gung der Gesellschaft) herausstellt — die Schwierigkeit an, die Verteidigung der Gesellschaft was die, in ihr beinhalteten Vorschlaege betrifft, zu definieren. Er praezisiert, dass die Verteidigung der Gesellschaft eine bestimmte Art des Denkens, des Angreifens und des Neuueberlegens von grundsatzlichen Problemen des Strafrechts und der gegen das Verbrechen gerichteten Politik, im Licht einiger grundlegender Kenntnisse, welche die Base des gesamten Systems darstellen, voraussetzt.

Man muss daher Schliessen, dass Ancels Theorie eher eine «Anti-theorie» ist, welche die charaktedisierenden Elemente der beiden fuehrenden Schulen, wie auch die analytische Methode des juristischen Verfahrens ablehnt.

La *défence sociale* vollzieht in erster Hinsicht eine kritische Pruefung und Analyse des Verteidigungssystems der Gesellschaft: sie richtet in dieser Perspektive einen Appel an alle humanistischen Wissenschaften und plaediert fuer einen methodischen Einsatz der wissenschaftlichen Forschung. Sie beabsichtigt vor allem, nicht mehr nur in Abbuessung und strafender Bekaempfung den Gegenstand der Reaktion auf Straftaten zu sehen, sondern sieht diesen in der Verbrechensverhuetung und in der Wiedereingliederung des Verbrechers im Zusammenhang mit der Herstellung des sozialen Friedens.

GIURISPRUDENZA

a cura di Luigi Daga e Giancarlo Zappa

MAGISTRATURE DI MERITO

Ordinamento penitenziario - Affidamento al servizio sociale - Condanna inferiore a 30 mesi dipendente da revoca di sospensione condizionale a causa di delitto anteriormente commesso - Inammissibilità (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 168 cod. pen.).

Sezione di sorveglianza di Catania - 5 aprile 1982 - Pres. VIRZI - Ric. Castorina.

E' inammissibile la domanda di affidamento al servizio sociale proposta da un soggetto che sta scontando una condanna a pena non superiore a 30 mesi ma dipendente dalla revoca del beneficio della sospensione condizionale a causa di delitto anteriormente commesso, in quanto la revoca del beneficio si verifica di diritto, il provvedimento ha natura meramente dichiarativa e la pena in atto va considerata come semplice residuo di quella più estesa, determinabile, secondo i criteri del cumulo, con riferimento al tempo in cui si verificò la simultanea coesistenza di tutti i titoli, indipendentemente dalle vicende e dai ritardi che possano caratterizzare sul piano pratico l'esecuzione (1).

LA SEZIONE DI SORVEGLIANZA

Letta l'istanza presentata il 4 febbraio 1981 da Castorina Aurelio nato a Catania il 22 febbraio 1956, già detenuto a Catania ed attualmente presso la casa di reclusione di Favignana, istanza diretta ad ottenere l'affidamento in prova al servizio sociale ai sensi dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354; — esaminata la posizione giuridica del suddetto, dalla quale si evince che l'istante, tenuto conto del presofferto, attualmente ha già scontato mesi 11 e giorni 14 di carcerazione sulla pena di

(1) Per i vari problemi, specialmente procedurali, nascenti in tema di revoca della sospensione condizionale della pena, si veda, di recente: D'ANGELO e SCAGLIONE: *Gli incidenti di esecuzione nel processo penale*, Giuffrè, 1981, pag. 168 e segg.; CATELANI: *Manuale dell'esecuzione penale*, Giuffrè, 1980, pag. 321 e segg. Quanto alla giurisprudenza, oltre alle decisioni citate nella ordinanza, si veda, più di recente: Cass., 21 novembre 1975, Bellaviti, in *Cass. pen. Mass. ann.* 1975, 1092; Cass., 24 novembre 1977, Cagni, in *Cass. pen. Mass. ann.* 1979, 862, secondo cui, in effetti, la revoca della sospensione condizionale opera di diritto ed il provvedimento giudi-

anni due e mesi sei di reclusione complessivamente riportata con sentenza 1° luglio 1974 del Tribunale di Catania e 25 marzo 1976 della Corte di Appello di Catania per i reati di furto, tentato furto aggravato ed altro;

— letti il rapporto informativo della direzione della casa circondariale di Catania e la relazione del locale Centro di servizio sociale, che ha esperito opportuna inchiesta,

OSSERVA

Preliminarmente — a giudizio della Sezione — va posta la questione concernente l'ammissibilità della stessa richiesta con riguardo ai limiti temporali stabiliti, con riferimento alla pena, dall'articolo 47 della legge penitenziaria.

Per effetto delle già citate sentenze 1° luglio 1974 del Tribunale di Catania e 25 marzo 1976 della Corte di Appello di Catania, rispettivamente recanti condanna ad un anno e mesi dieci di reclusione, la prima, e a mesi otto di reclusione la seconda, Castorina Aurelio è stato reintrodotta in carcere per espriare la pena cumulativa di anni due e mesi sei di reclusione, dedotto il presofferto pari a complessivi giorni ventisei.

L'entità complessiva della pena per come sopra riguardata dunque copre giusto il limite massimo che, ai sensi dell'articolo 47 della richiamata legge, rende ancora possibile la sostituzione della pena detentiva con la misura alternativa dell'affidamento al servizio sociale.

Senonché, con riferimento ancora più specifico al caso che si esamina, non sembra indifferente fare al tempo stesso riferimento al tipo e alla natura del meccanismo che ha determinato l'attuale esecuzione delle suddette sentenze, le quali in origine si trovano infatti ad essere entrambe coperte dalla clausola della sospensione condizionale della pena. Con riferimento ad entrambi i titoli la sospensione è stata difatti revocata soltanto in data 18 marzo 1981 con ordinanza emessa dalla Corte di Appello di Catania col rito degli incidenti di esecuzione, essendosi frattanto accertato che l'interessato era incorso nella decadenza dai benefici relativi, ai sensi dell'articolo 168, n. 2 cod. pen., avendo invero per delitti anteriormente commessi (rapina aggravata, furto aggravato, detenzione e porto

ziario ha mero carattere dichiarativo, di tal ché ben può provvedere anche il giudice della esecuzione, in tempo successivo. E' indubbio pertanto che ai fini dell'affidamento in prova la pena da eseguire è quella determinata secondo i criteri del cumulo (giuridico od aritmetico) dettati dagli artt. 73, 76, 78, 80 cod. pen. e 582 cod. proc. pen., con riferimento al tempo in cui si verificò la simultanea coesistenza di tutti i titoli. Rimane per altro impregiudicata la questione sollevata sempre dalla Sezione di sorveglianza di Catania con la decisione 1° dicembre 1981 (ric. Litrico, in questo stesso numero della *Rivista*), con nota redazionale critica, alla quale si rimanda.

illegale di arma) riportato ulteriore condanna ad anni sei di reclusione e lire 500.000 di multa con sentenza emessa dalla medesima Corte in data 28 gennaio 1976. Tale sentenza è stata separatamente eseguita, mentre l'esecuzione delle prime due è stata iniziata soltanto di recente a causa del non tempestività con cui è intervenuto il meccanismo stesso che ha determinato la revoca dei benefici della sospensione originariamente concessi.

Tutto ciò premesso, evidente appare allora la rilevanza del quesito che a questo punto si pone agli effetti del giudizio di ammissibilità dell'istanza di affidamento in concreto proposta dal condannato: e cioè se l'esecuzione in atto debba considerarsi autonoma nella sua precipua dimensione temporale, oppure, viceversa, non vada piuttosto riguardata come semplice segmento di un rapporto di ben più ampia estensione, la cui effettiva portata andrebbe in questo senso individuata con riferimento al momento in cui, oggettivamente, si verificò la giuridica coesistenza dei diversi titoli di condanna (compreso dunque quello recante condanna a sei anni di reclusione per rapina ed altro), ed indipendentemente perciò da ogni considerazione dalle vicende che hanno caratterizzato l'esecuzione sul piano pratico.

Ritiene la Sezione che il quesito vada sciolto proprio in questa seconda direzione, non fosse altro perché altrimenti sul piano applicativo il giudizio basilare concernente l'ammissibilità del beneficio finirebbe interamente col dipendere da fattori di semplice casualità, spesso inerenti al pratico svolgersi dell'esecuzione. Ma a soccorrere la posizione paiono pure intervenire le stesse norme che regolano l'istituto della sospensione condizionale della pena e i principi elaborati dalla giurisprudenza segnatamente con riferimento alla revoca di simile beneficio: « La decadenza dal beneficio della sospensione condizionale della pena si verifica di diritto non appena la nuova condanna diventa irrevocabile e, quindi, anche prima ed indipendentemente dalla pronuncia giudiziale di revoca » (Cass., 15 giugno 1957, Ramunni).

« Il provvedimento di revoca della sospensione condizionale ha natura dichiarativa, dal che è logico desumere che gli effetti sostanziali risalgono di diritto al momento in cui si è verificata la condizione, anche prima ed indipendentemente dalla pronuncia giudiziale di revoca, giacché la revoca formale non è che un atto ricognitivo di una decadenza già avvenuta *ope legis* al momento del passaggio in giudicato della sentenza » (Cass., 19 novembre 1964, Lucchesi).

Ora, appunto, è proprio con riferimento a tale momento che va determinata, ai fini che qui interessano, l'entità della pena complessiva di diritto eseguibile, con la conseguenza che quella che l'istante in atto sta ora per scontare va considerata semplice residuo di quella assai più estesa determinabile, se-

condo i criteri del cumulo, con riferimento al tempo in cui si verificò la simultanea coesistenza di tutti i titoli.

L'istanza va pertanto dichiarata inammissibile.

P. T. M.

Su conforme parere del P.M., dichiara inammissibile l'istanza di affidamento al servizio sociale proposta da Castorina Aurelio, già detenuto a Catania ed attualmente presso la casa di reclusione di Favignana.

Ordinamento penitenziario - Detenuto semilibero - Mancato rientro - Nuova fattispecie di evasione - Elemento psicologico - Dolo o colpa (art. 395 cod. pen. ; art. 51 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Pretura di Lecce - Sent. 14 febbraio 1979 - Giud. BOSELLI - Imp. Erroi.

L'art. 151, 3° comma legge n. 354/1975 prevede una nuova ed autonoma fattispecie del reato di evasione, punibile quoad poenam, ai sensi dell'art. 385 cod. pen. indifferentemente a titolo di dolo o di colpa.

Svolgimento del processo. — Erroi Sebastiano, detenuto presso la casa circondariale di Lecce ed ammesso con provvedimento del Giudice di sorveglianza a fruire del regime di semilibertà previsto dagli art. 48 e segg. legge 26 luglio 1975, n. 354, il giorno 1° novembre 1978 ometteva di rientrare nella casa circondariale alle ore 19, così come stabilito dal programma di trattamento previsto dal beneficio concessogli. Faceva bensì ritorno presso lo stabilimento il giorno successivo alle ore 8, talché, ravvisandosi nel suo comportamento il reato di evasione previsto dall'art. 51, 3° comma della citata legge sull'ordinamento penitenziario, la direzione della casa circondariale di Lecce provvedeva ad informare del fatto la Procura della Repubblica. Trasmessi gli atti per competenza a questo Pretore, Erroi Sebastiano veniva citato a giudizio per rispondere del reato in epigrafe. All'odierno dibattimento, nel corso dell'istruttoria, l'imputato rendeva l'interrogatorio, precisando, a sua difesa, di non aver avuto l'intenzione di evadere in quanto il mancato rientro nella casa circondariale all'ora prevista non era dipeso da una fatto volontario. Esponeva al riguardo di essersi recato il 1° novembre a Galatone in casa del fratello Erroi Giuseppe e qui, in occasione della giornata festiva, di essersi trattenuto a pranzare; di aver ingerito nel corso della giornata bevande alcoliche e, colto da malore, di aver dimenticato di dover rientrare presso la casa circondariale; di essersi tuttavia presentato il giorno

successivo alle ore 7,15 alla casa penale di Lecce per giustificare il ritardo e, non avendo trovato a quell'ora il direttore dello stabilimento, di essere quindi rientrato alla casa circondariale. I testi ascoltati a discarico confermavano tali circostanze: in particolare Indennitate Luigi e Giangrande Giuseppe, agenti di custodia, confermavano le modalità del rientro dell'imputato nella casa circondariale. Erroi Giuseppe, fratello del prevenuto, ribadiva le giustificazioni addotte dallo stesso a propria difesa, precisando peraltro che nel corso di quella giornata Erroi Sebastiano aveva ingerito più di un bicchiere di vino e di liquore. Al termine della discussione P.M. e difesa concludevano come in atti.

Motivi della decisione. — E' noto che l'elemento materiale del reato di evasione, come disciplinato dall'art. 385 cod. pen., consiste nel sottrarsi alla sfera di vigilanza o di custodia in cui taluno si trovi in dipendenza di un legittima situazione giuridica restrittiva della libertà personale. Pertanto molteplici sono le modalità di condotta idonee a realizzare il fatto previsto dalla norma.

L'elemento soggettivo del reato, perché sussistano i due momenti (conoscitivo e volitivo) che configurano il dolo, richiede la consapevolezza di trovarsi in una delle predette situazioni giuridiche previste dall'ordinamento e la volontà di porre in essere una delle anzidette condotte che configurano l'elemento materiale del reato. La legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, all'art. 51, 3° comma, ha ipotizzato un'ulteriore nuova condotta omissiva della molteplice gamma delle condotte idonee a configurare il fatto costitutivo dell'evasione. Prevede infatti la suddetta norma che se il condannato, ammesso al regime di semilibertà, rimane assente dall'istituto senza giustificato motivo per più di dodici ore, è punibile a norma del 1° comma dell'art. 385 cod. pen. ed è applicabile la disposizione dell'ultimo cpv. dello stesso articolo, il quale prevede una diminuzione di pena per l'evaso che si costituisca in carcere prima della condanna. Ritiene il giudicante che la norma suddetta abbia richiamato il 1° comma dell'art. 385 cod. pen. unicamente ai fini della applicabilità della pena ivi prevista alla nuova e autonoma fattispecie di evasione ipotizzata dal citato art. 51 legge n. 354.

In relazione alla nuova figura criminosa occorre chiedersi se l'elemento psicologico debba configurarsi unicamente nella forma del dolo innanzi delineata. Nessun dubbio che il detenuto ammesso al regime di semilibertà, il quale coscientemente delibera di non fare rientro nell'istituto di pena e di protrarre tale condotta per un arco di tempo indeterminato, realizzi il reato di evasione punibile a titolo di dolo, in quanto cosciente-

mente si determina a sottrarsi alla sfera di vigilanza e custodia alla quale soggiace. Tale ipotesi, tuttavia, in quanto perfettamente sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 385 cod. pen., non avrebbe richiesto l'espressa previsione di cui all'art. 51, 3° comma legge 26 luglio 1975. Peraltro, se il legislatore avesse voluto far riferimento unicamente all'ipotesi dolosa dell'evasione avrebbe recitato « se il condannato omette di rientrare nell'istituto » o altra frase simile, e non, invece, « se l'assenza si protrae per un tempo maggiore (alle dodici ore) » ecc. Ciò induce l'interprete a ravvisare nella previsione della norma tanto la possibile condotta di chi omette di fare rientro al fine di rimanere assente per un periodo di tempo indefinito, quanto quella di chi, omettendo di rientrare nel termine di dodici ore, limita tuttavia la sua assenza ad un periodo superiore a dodici ore, ma con l'intento di far rientro nello stabilimento.

Non vi è chi non veda come i due comportamenti suddetti rilevino in maniera difforme sotto il profilo dell'elemento psicologico del reato. Il che autorizza l'interprete a supporre che il legislatore con la fattispecie di cui all'art. 51, 3° comma legge 26 luglio 1975 abbia ipotizzato una condotta punibile indifferentemente a titolo di dolo o di colpa. Né vale obiettare in contario che a ciò osta la specifica previsione di legge per il reato colposo *ex art. 42 cod. pen.*, in quanto tale previsione legislativa ben può ritenersi sussistere allorché essa possa desumersi in modo certo dalla interpretazione sistematica della legge.

La nuova figura di evasione introdotta dalla più volte citata norma ipotizza la condotta di chi, pur non volendo sottrarsi allo stato di custodia, al quale soggiace, per negligenza si rende inosservante dell'ordine impartitogli dall'autorità (provvedimento del Giudice di sorveglianza che impone al condannato un programma di comportamento da osservare per essere ammesso al regime di semilibertà) che lo obbliga a rientrare nell'istituto di pena ad un'ora prestabilita. Costui pone in essere un'azione antidoverosa in quanto, pur prevedendo come effetto della sua azione la lesione di un interesse giuridico penalmente protetto (consistente nella sottrazione temporanea del condannato alla custodia dell'autorità per motivi di espiazione della pena) non adotta gli accorgimenti necessari ad evitare la inosservanza dell'ordine impostogli dall'autorità.

Per i suesposti motivi non possono trovare accoglimento le richieste di assoluzione con formula piena o per insufficienza di prove avanzate dalla difesa dell'imputato. E' intanto inequivocabilmente accertato agli atti del processo che Erroi Sebastiano, avendo l'obbligo di rientrare alla casa circondariale di Lecce alle ore 19 del 1° novembre 1978 vi fece ritorno alle ore 18 dell'indomani. Essendosi pertanto protratta la sua

assenza per oltre 12 ore nessun dubbio sorge in merito alla sussistenza del fatto previsto e punito *ex art.* 5, 3° comma legge 26 luglio 1975 e 385 cod. pen. Ma, pur a voler avanzare il dubbio se l'imputato quel giorno volesse dolosamente evadere, il suo comportamento rimane pur sempre riprovevole e antidoveroso. L'essersi infatti allontanato da Lecce e recato a Galatone, l'aver ingerito durante e dopo il pranzo in casa del fratello bevande alcoliche che avrebbero poi pregiudicato le sue facoltà di locomozione, pur sapendo di dover rientrare entro le ore 19 alla casa circondariale, costituiscono elementi sufficienti a configurare una condotta imprudente, sfociata poi nella fatale inosservanza dell'ordine impostogli, alla quale può senza ombra di dubbio riferirsi l'evento dell'evasione, non voluto, ma certamente preveduto dall'imputato. Erroi Sebastiano, pertanto, va dichiarato responsabile del reato ascrittogli con l'applicazione dell'attenuante di cui all'ultimo comma dell'art. 385 cod. pen. per essersi tempestivamente costituito in carcere. Detto comportamento del reo, sintomatico della sua resipiscenza e tale da attribuire al fatto una non rilevante gravità, consentono di concedere allo stesso le attenuanti generiche, pur in presenza di numerosi precedenti penali, e di dichiararle prevalenti sulla contestata recidiva. Pertanto, attesi i criteri valutativi di cui all'art. 133 cod. pen. si stima conforme a giustizia irrogare ad Erroi Sebastiano la pena di mesi due e giorni venti di reclusione (p. b. mesi 6 - 1/3 ultimo comma art. 385, cod. pen. — mesi quattro di reclusione — 1/3 attenuati generiche — mesi due e giorni venti). Allo stesso vanno addebitate le spese di giudizio anticipate dallo Stato.

P.Q.M.

Omissis

Ordinamento penitenziario - Detenuto semilibero - Mancato rientro - Nuova fattispecie di evasione - Elemento psicologico - Dolo - Necessità (art. 385 cod. pen.; art. 51 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Tribunale di Lecce - Sent. 2 novembre 1979 - Pres. TAURINO - Est. L'ABBATE - Imp. Erroi.

L'art. 51, 3° comma legge n. 354/1975 prevede una nuova ed autonoma fattispecie del reato di evasione, punibile, quoad poenam, ai sensi dell'art. 385 cod. pen. esclusivamente a titolo di dolo.

Omissis

Erroi Sebastiano, detenuto in regime di semilibertà presso la casa circondariale di Lecce, ometteva di far rientro nell'istituto alle ore 19 del 1° novembre 1978, come prescrittogli, presentandosi soltanto la mattina seguente alle ore 8; e poiché l'assenza si era protratta oltre dodici ore, veniva denunciato all'a. g. ai sensi del 3° comma dell'art. 51 legge 26 luglio 1975, n. 354.

Tratto al giudizio del locale Pretore all'udienza del 14 febbraio 1979, l'imputato si difendeva assumendo che il ritardo (di appena un quarto d'ora oltre le dodici ore, poiché già alle 7,15 del 2 novembre 1978 si era presentato alla locale casa penale, chiedendo di conferire col direttore del suo istituto, che colà ha l'abitazione) era dipeso dal fatto di aver ingerito a pranzo bevande alcoliche che, in lui quasi astemio, avevano avuto l'effetto di obnubilargli la mente fino a fargli dimenticare il dovere del rientro.

Il primo giudice, tuttavia, ne dichiarava la penale responsabilità condannandolo, con le attenuanti generiche e quella di cui all'ultimo comma dell'art. 385 cod. pen., prevalenti sulla recidiva, alla pena di due mesi e venti giorni di reclusione. Motivava il Pretore che con l'art. 51, 3° comma, della citata legge sull'ordinamento penitenziario è stata introdotta una nuova figura di reato, che richiama l'art. 385 cod. pen., soltanto *quoad poenam*, o, più precisamente, è stata « ipotizzata una ulteriore nuova condotta omissiva nella molteplice gamma delle condotte idonee a configurare il fatto costituito dell'evasione »; tale nuova fattispecie sarebbe punibile indifferentemente a titolo di dolo o di colpa: in conclusione l'imputato doveva essere giudicato responsabile perché le giustificazioni addotte non valevano ad escludere dal suo comportamento anche la colpa.

Ha proposto appello l'Erroi sostenendo che la dimostrata involontarietà del comportamento avrebbe dovuto portare alla sua assoluzione, quanto meno sotto il profilo del dubbio sull'elemento psicologico.

Osserva il collegio, all'esito dell'ordierno dibattimento di secondo grado celebrato nella contumacia dell'appellante, che l'impugnata sentenza merita invece piena conferma.

In punto di fatto, intanto, bisogna riconoscere per pacifico che l'assenza dell'Erroi si è protratta per un tempo superiore alle dodici ore, il che consiste, senza possibilità di elastici adattamenti che la lettera della legge non consente, l'aspetto materiale della fattispecie in esame. Ed infatti, pur volendo considerare cessata l'assenza al momento in cui il prevenuto si presentò alla casa penale (anziché alla casa circondariale da cui dipendeva), tanto avveniva, a detta dello stesso imputato, alle ore 7,15 del 2 novembre 1978; e poiché l'ora del rientro era fissata alle 19 del giorno precedente,

l'assenza, anche se solo di un quarto d'ora, si è protratta per un tempo superiore alle dodici ore.

In termini di diritto, osserva il collegio che la norma in esame, non sottolineando la esclusiva volontà di sottrarsi completamente alla sfera di vigilanza da parte del colpevole, tipica del delitto di evasione, ma invece ponendo mente soltanto ad una assenza ingiustificata che si sia protratta oltre le dodici ore, ha introdotto una nuova figura di reato, che può essere commesso soltanto dal condannato ammesso al regime di semilibertà. Per il riferimento alle pene previste dall'art. 385 cod. pen. si tratta, poi, di delitto.

A questo punto, per riconoscere che l'Erroi ha posto in essere la fattispecie materiale indicata con idoneo atteggiamento volitivo, non è necessario ipotizzare una punibilità anche a titolo di colpa (come in realtà farebbe supporre l'accenno al « senza giustificato motivo »), cui osterebbe il principio della tassatività delle ipotesi di reato colposo di cui al 2° comma dell'art. 42 cod. pen. E' sufficiente infatti notare che, con le giustificazioni proposte, l'imputato in sostanza si è richiamato alla causa di non punibilità del caso fortuito o forza maggiore o alla causa di non imputabilità dell'ubriachezza accidentale, e che entrambe non ricorrono nel caso in esame. Non ricorrono perché, in ogni caso, esula l'infedeltà presupposto della imprevedibilità, giacché l'Erroi doveva invece prevedere l'effetto su di lui, quasi astemio, della ingestione anche di modiche quantità di alcool; non ricorrono perché non è ipotizzabile che il supposto stato di incoscienza abbia avuto una così lunga durata da non permettere il rientro alla casa circondariale entro le dodici ore oltre quella fissata.

In definitiva, l'Erroi è stato assente per un tempo superiore a dodici ore e non ha idoneamente giustificato il motivo del ritardo; pertanto, la condanna inflittagli con l'impugnata sentenza deve essere confermata, con l'aggravio delle ulteriori spese processuali.

P.Q.M.

Omissis

Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Rientro dopo le dodici ore - Giustificazioni evidenti - Inoltro del rapporto al Pretore - Sospensione del beneficio - Obbligatorietà - Esclusione (art. 51 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Sezione di sorveglianza di Brescia - 30 novembre 1982 - Pres. ZAPPA - Ric. Gatta.

In caso di rientro del semilibero in istituto con ritardo superiore a dodici ore, non ostante la trasmissione del rapporto al Pretore competente per il reato di evasione, la Sezione di sorveglianza può motivatamente disporre che il beneficio prosegua così come l'autorità amministrativa penitenziaria, in caso di ritardo inferiore a dodici ore, può valutare la giustificazione dei motivi ai fini della punizione disciplinare e della revoca del beneficio, tanto più che la sospensione obbligatoria — attesi i tempi dei procedimenti penali — in caso di pene brevi si risolverebbe in pratica in una revoca definitiva.

Ritenuto: che questa Sezione ha concesso a Gatta Vittorio la semilibertà con ordinanza 9 novembre 1982, essendo il Gatta detenuto in espiazione dell'arresto per mesi tre per guida senza patente;

che la concessione è avvenuta a seguito di parere favorevole della Casa e dei Carabinieri che hanno confermato la possibilità di lavoro del semilibero presso l'impresa edile di Tanghetti Giacomo;

che la Casa, con fonogramma 18 novembre 1982, ha segnalato che la sera del 17 novembre il Gatta non aveva fatto rientro alla Casa;

che il semilibero il giorno 17 stesso, ottenuto il permesso del datore di lavoro, si era recato a Brescia per trovare il proprio cugino Facchini Franco, ricoverato presso quell'ospedale;

che successivamente aveva fatto ritorno a casa dove si era addormentato;

che in tal modo aveva perso l'ultimo autobus che poteva condurlo fino a Lonato, distante circa 70 Km.;

che aveva telefonato alla Sezione di Lonato per avvertire di tale inconveniente ma non i Carabinieri del luogo di residenza;

che il giorno 18 era rientrato spontaneamente nella Sezione per semiliberi di Lonato;

che l'assenza si è protratta oltre 12 ore ma nella specie non può certamente essere qualificata come ingiustificata;

che il reato di evasione, ai sensi del 3° comma dell'art. 51 legge 354/1975, può ritenersi commesso esclusivamente qualora l'assenza si protragga oltre le 12 ore senza giustificato motivo;

che il giudizio sulla sussistenza della causa di giustificazione spetta al Giudice penale competente che nella specie non può intervenire con l'immediatezza che il caso richiede in quanto la fine della pena di cui sopra è fissata per il giorno 22 dicembre 1982;

che nel caso l'applicazione pura e semplice della norma

di cui all'art. 51, 4° comma (che impone la sospensione del beneficio in caso di « denuncia » per il reato di evasione semplice) equivarrebbe ad una revoca del beneficio stesso perché gli effetti della sospensione necessariamente si manterrebbero fino al 22 dicembre suddetto;

che altresì l'automatica applicazione del 4° comma dell'art. 51 sopra citato non può che essere correlata ad una deliberazione, sia pure sommaria e provvisoria da parte della Sezione, dei motivi che hanno provocato l'assenza del semilibero per oltre 12 ore;

che, infatti, l'autorità penitenziaria in tutti i casi di ritardo nel rientro dei semiliberi oltre le 12 ore, allo stato dell'attuale legislazione, ha l'obbligo del rapporto (art. 2 cod. pen.), anche se per avventura risultino in modo clamoroso motivi tali da giustificare sul piano penale, oggettivo e soggettivo, il ritardo stesso;

che di conseguenza l'automatica applicazione di cui sopra è cenno porterebbe ad inique e discriminatorie conseguenze, dovendosi sospendere il beneficio nei confronti di tutti i semiliberi rientrati dopo le 12 ore, il che non sembra compatibile con la *ratio* delle disposizioni tutte contenute nell'art. 51 e nel sistema dallo stesso introdotto che consente una piena libertà di giudizio da parte dell'autorità amministrativa penitenziaria nei confronti dei detenuti semiliberi che rientrano in ritardo ma prima delle 12 ore;

che la Sezione deve altresì ricordare che tutta la provincia di Brescia, nonostante la vastità del territorio, l'amministrazione penitenziaria non ha ancora provveduto, a sette anni dal varo della riforma, a predisporre sezioni per semilibertà in numero sufficiente per garantire la presenza delle stesse nel comune di residenza dei semiliberi o in un comune vicino (obbligo questo formalmente previsto ora dal 1° comma dell'art. 55 della legge 24 novembre 1981, n. 689 in materia di misure sostitutive);

che infatti in tutta la provincia suddetta è presente una sola sezione, in comune fortemente decentrato, e precisamente in Lonato;

che di conseguenza sembrano ricorrere elementi tali da giustificare l'emissione di un provvedimento che consenta al Gatta di proseguire nello stato di semilibertà fino al 22 dicembre 1982, non risultando a suo carico altre emergenze che lo possano far ritenere inidoneo al trattamento extramurale parziale;

sentiti il difensore ed il Procuratore Generale che ha espresso parere favorevole,

P.Q.M.

dispone che la semilibertà di Gatta Vittorio prosegua.

BREVI NOTE IN TEMA DI EVASIONE DEL SEMILIBERO

L'evasione è un reato istantaneo che commette chi sia « legalmente arrestato o detenuto » ed ha effetti permanenti (Cass., 19 ottobre 1970, in *Giust. pen.* 1961, II, 444 e sez. V., n. 5823 del 18 marzo 1982, ined.). E' altresì un reato di danno e lo stato di consumazione dura fino a quando non viene meno la condizione di evasione. L'art. 385 cod. pen. è stato modificato recentemente dalla legge 12 agosto 1982, n. 532 che prevede il reato di evasione anche nel caso che l'arrestato nella propria abitazione o in altro luogo designato dal Giudice « se ne allontani ».

Lo stesso principio vale per il condannato ammesso a lavorare fuori dallo stabilimento penale ai sensi dell'art. 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

L'ultimo comma dell'art. 385 citato (volontaria costituzione in carcere dell'evaso) è circostanza attenuante e specifica che non può coesistere con l'attenuante di cui all'art. 62, n. 6 cod. pen. (Cass., sez. VI, n. 8450 del 27 maggio 1981, ined.).

Sul concetto di evasione e latitanza si consulti di recente: PATANE', « Latitante ed evaso ai fini delle notificazioni », in *Giust. pen.* 1980, II, 246 e VAIRO, « Il momento consumativo della evasione », da *Arch. pen.* 1974, 47.

La Suprema Corte con sentenza 5 novembre 1980 (ric. Erroi, testo in *Foro it.* 1981, II, 226 e massima in questa *Rivista* 1981, 167) ha confermato che l'assenza del semilibero protratta per oltre 12 ore costituisce reato di evasione: peraltro l'assenza rilevante ai fini giuridico-penali è soltanto quella che si verifica « senza giustificato motivo » ed è esclusa la punibilità a titolo di colpa.

Si vedano anche le sentenze 14 febbraio 1979 della Pretura di Lecce e 2 novembre 1979 del Tribunale di Lecce, che si riferiscono alla medesima vicenda (in questo numero della *Rivista* ed in *Foro it.* 1981, II, 225, con nota redazionale).

La Cassazione (sentenza 6 febbraio 1978 in questa *Rivista* 1980, 275) ha ribadito che il mancato rientro del condannato in permesso entro l'ora stabilita costituisce reato di evasione che è istantaneo con effetti permanenti, giacché — pur essendo possibile la protrazione della attività od inattività dell'agente la legge non riconosce alcun valore giuridico alla desistenza od alla persistenza della condotta una volta che si sia verificato l'evento sufficiente a consumare il reato.

Se il semilibero non rientra trascorso il termine di 12 ore da quello fissato nel piano di trattamento o nel decreto di concessione della licenza, scatta l'obbligo del rapporto al Pretore oltre che la sospensione obbligatoria del beneficio. Il

problema sorge nel caso che il mancato rientro sia giustificato: è allora lecito chiedersi quali poteri abbia la Sezione di sorveglianza in ordine alla prosecuzione del beneficio.

La norma di cui all'art. 385 cod. pen. è stata dettata quando l'istituto della semilibertà non esisteva né era stato pensato. La *ratio* della norma stessa deve essere ricercata tutta nella necessità di punire i detenuti che si sottraggono volontariamente allo stato di legale custodia.

La norma suddetta viene richiamata dall'art. 51, 3° comma della legge 26 luglio 1975, n. 354 che così recita: « Se la assenza si protrae per tempo maggiore, il condannato è punibile a norma del 1° comma dell'art. 385 cod. pen. ».

Se il condannato si costituisce volontariamente in carcere prima della condanna la pena è diminuita.

Nel codice penale zanardelliano l'evasione era punita soltanto quando commessa usando violenza verso le persone o mediante rottura (art. 226).

L'evasione semplice era punita esclusivamente quando commessa dal condannato ammesso al lavoro esterno ai sensi dall'art. 14 cod. pen. del 1889.

Evadere significa (MANZINI, ediz. 1935, vol. 5, pag. 831) sottrarsi completamente, con propria azione volontaria, alla sfera di custodia nella quale una persona legittimamente si trova.

L'art. 181 del regolamento penitenziario del 1931 considerava evaso il detenuto allontanatosi per oltre due ore dal posto assegnatogli nel lavoro all'aperto. Tale norma è ora abrogata e l'art. 85 dell'attuale regolamento (D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431) non l'ha riprodotta.

Il delitto come già detto è punibile a solo titolo di dolo generico, consistente nella libera volontà di compiere il fatto costitutivo dell'evasione (MANZINI, loc. cit., pag. 834) e pertanto è esclusa la punibilità se la libertà è stata acquistata o dietro violenza o minaccia di altri o fortuitamente o approfittando di circostanze favorevoli non provocate dall'agente o per stato di necessità.

Sembra importante sottolineare che il tipo di rinvio all'art. 385 cod. pen. operato dall'art. 51 ord. penit. è meramente *quoad poenam*: infatti le due fattispecie sono tra di loro radicalmente diverse. La lettera della legge conferma la tesi laddove usa le parole « è punibile ». La Suprema Corte, in tema di mancato rientro dal permesso, si era già pronunciata nel senso suddetto con sentenza 6 febbraio 1978 (in *Giust. pen.* 1978, II, 662). Nella decisione già citata del 5 novembre 1980 la Suprema Corte ha fatto affermazioni importanti. In particolare non può ritenersi che il « giustificato motivo » previsto

dall'art. 51 ord. penit. sia una causa escludente l'antigiuridicità e quindi la punibilità. Nell'ipotesi di cui all'art. 51 citato l'assenza oltre le 12 ore viene a qualificarsi come penalmente illecita se non ricorre un motivo che giustifica l'assenza.

In altri termini il motivo non giustificato costituisce un elemento essenziale del reato.

Invero un fatto è qualificato reato per la sua natura antigiuridica e l'antigiuridicità spesso si presenta come speciale allorché il fatto viene punito solo in quanto ricorrono determinati elementi o requisiti che caratterizzano l'azione (per esempio quando la norma richiede la mancanza di giusta causa o la necessità o il giustificato motivo).

Nell'ipotesi di cui al citato art. 51 l'assenza è ritenuta significativa della volontà del condannato di non rientrare (e quindi di sottrarsi all'esecuzione) quando non sia causata da un motivo che la giustifichi.

Pertanto, l'assenza volontaria non giustificata viene ad integrare una nuova fattispecie, come tale punita ai sensi dell'art. 385 cod. pen.

La Suprema Corte ritiene quindi necessario valutare caso per caso se ricorre un motivo che giustifichi l'assenza del semilibero in modo che non possa essere ritenuta volontaria.

Il sistema instaurato dall'art. 51 ord. penit., relativamente alla sospensione del beneficio in caso di rientro oltre le 12 ore, solleva pertanto non infondate perplessità, nella misura in cui la sospensione stessa sia ritenuta sempre obbligatoria fino alla decisione del Pretore in sede penale. Invero la sospensione del beneficio è meramente facoltativa quando l'assenza dura meno di 12 ore: in tal caso il semilibero subisce soltanto il procedimento disciplinare e in seguito la Sezione può essere interessata dal direttore mediante una proposta di revoca del beneficio.

Per le assenze inferiori a 12 ore ciò significa che l'autorità amministrativa è libera di valutare le giustificazioni addotte in ordine alla assenza stessa, è libera di infliggere o meno una sanzione disciplinare (art. 72, n. 18 reg. penit.), è libera di proporre alla Sezione la revoca del beneficio.

Per un più ampio sviluppo degli argomenti suddetti si rinvia al recente studio di F. PALAZZO: « Semilibertà e trattamento penitenziario », in *Alternative alla detenzione e riforma*, Bologna, 1982, pag. 106 e segg.

Se l'assenza dura oltre 12 ore è escluso il procedimento disciplinare che deve lasciare il passo a quello penale ed il beneficio è sospeso di diritto fino al passaggio in giudicato della sentenza del Pretore.

Nel caso di condanna il beneficio è revocato di diritto e la Sezione non potrà riconcederlo se non a seguito di fatti sopravvenuti al giudicato.

Se la sentenza è di assoluzione la Sezione di sorveglianza ritorna arbitra della situazione potendo riammettere il condannato al beneficio o revocarlo in base ad una valutazione diversa dai fatti o sulla base di fatti diversi e non penalmente rilevanti ma pur sempre dimostrativi della inidoneità del condannato.

Quanto precede, peraltro, ha bisogno di precise puntualizzazioni, se si vuole evitare di cadere in un sistema irrazionale, come tale non condivisibile né sul piano giuridico né sul piano pratico.

Infatti, come ha già autorevolmente confermato la Suprema Corte, il sistema congegnato dall'art. 51 ord. penit. in materia di rientro dei semiliberi, è unico nel suo presupposto: il ritardo o mancato rientro deve essere « ingiustificato ». La mancanza di giustificazioni in altri termini è un elemento costitutivo dell'illecito commesso, il che significa che la presenza della giustificazione toglie ogni nota di illecità alla condotta del semiliberi e da ciò consegue l'impossibilità di prendere provvedimenti restrittivi disciplinari o penali, sospensivi o ablativi del beneficio. Il ritardato rientro che superi o meno le 12 ore, è invece una circostanza temporale che gioca sul ruolo importante ma ai soli fini delle conseguenze sanzionatorie; infatti — ferma restando l'ingiustificatezza della condotta del semiliberi — se il ritardo è inferiore alle 12 ore si procede in via disciplinare, se è superiore si procede in via penale. Soltanto in quest'ultima ipotesi si comprende e si giustifica pienamente la severità della legge: il semiliberi che senza giustificazione rientra dopo le 12 ore viene sospeso immediatamente dal beneficio, che è revocato (sempre dalla Sezione) in caso di sentenza irrevocabile di condanna per il reato di evasione.

La vera difficoltà nasce nei casi in cui il ritardo nel rientro superiore alle dodici ore è giustificato in modo più o meno provato o manifesto, ma è pur sempre oggettivamente tale.

La direzione della casa in tale caso è tenuta al rapporto (artt. 361 cod. pen. e 2 cod. proc. pen.) soltanto quando abbia avuto « notizia di un reato » (nella specie di evasione). Ciò significa che l'obbligo del rapporto non scatta « in ogni caso » ma soltanto quando manchino o non siano chiare le circostanze in fatto che hanno determinato il ritardo.

Infatti, la suddetta direzione deve nel rapporto « esporre succintamente il fatto » con ciò intendendosi il fatto — reato che — come già detto — non è tale in presenza di motivi giustificanti il ritardo.

Il pubblico ufficiale rapportante, deve anche esporre « le circostanze che possono interessare il procedimento » (art. 2 cod. proc. pen.), ma le giustificazioni eventualmente addotte dal semilibero non sono « circostanze » nel senso suddetto; sono se mai fonte di notizie (da accertare) relative ad un elemento costitutivo del reato.

E se gli accertamenti cui anche il pubblico ufficiale è tenuto convergono nel senso confermativo della tesi del detenuto, il fatto-reato non sussiste e da ciò consegue la non obbligatorietà del rapporto.

Il sistema attuale è in genere gravemente distorto e non mancano iniquità.

Infatti, spesso le direzioni degli istituti inoltrano al Pretore rapporto per evasione a carico di semiliberi ogni qual volta il ritardo nel rientro superi le 12 ore, non ostante la presenza di conclamate ragioni di giustificazione. In tal caso, i sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia (che sono anche ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 221 cod. proc. pen. e che devono riferire al direttore) omettono in genere di porre in essere tutte quelle attività istruttorie di P.G. pur consentite dall'art. 225 cod. proc. pen., osservate le norme sull'istruzione formale.

Da tale errata impostazione, discendono nefaste conseguenze: l'organo di P.G. omette di compiere quegli accertamenti che potrebbero condurre ad escludere già in quella sede l'esistenza di un illecito penale e viene subito trasmesso al Pretore un rapporto incompleto che più che tale è una sommaria notizia di reato. Invece l'art. 227 cod. proc. pen. impone agli ufficiali di P.G. di trasmettere l'informazione « terminate le loro operazioni ».

Ma non basta: è invalsa la prassi, chiaramente illegittima, secondo la quale — ancora prima della trasmissione del rapporto al Pretore — il semilibero rientrato dopo le 12 ore viene sospeso dal direttore, mediante una modifica al piano di trattamento immediatamente operante, ancor prima della approvazione — peraltro necessaria e che potrebbe anche non essere concessa — da parte del Magistrato di sorveglianza.

L'attuale ordinamento penitenziario non prevede né concede ai direttori tale potere, così come non lo concede neppure al Magistrato di sorveglianza o al Presidente della Sezione di sorveglianza.

La sola Sezione attualmente è il Giudice cui spetta ogni potere, anche in materia di semplice sospensione della semilibertà. La lacunosità evidente dell'attuale sistema è stata da tempo denunciata al legislatore ed i Magistrati di sorveglianza

nelle proposte di riforma della legge 354/1975 avanzate (Castelgandolfo, marzo 1982, in *Notiziario* del C.S.M. 1982, n. 4, pag. 3) hanno suggerito di munire il Magistrato del potere temporaneo di sospendere i benefici della semilibertà e dell'affidamento in attesa delle decisioni della Sezione, allo scopo di coniugare le esigenze della sicurezza con quelle del rispetto dei diritti dei condannati.

D'altra parte è evidente ormai che ogni intervento sospensivo o ablativo di diritti deve essere opera del Magistrato, secondo una procedura legislativa presentata, con il rispetto delle regole del contraddittorio, della difesa e della impugnazione.

GIANCARLO ZAPPA

Evasione e inosservanza di pena - Procurata inosservanza di pena - Inosservanza del regime di lavoro esterno - Reato - Sussistenza - Fattispecie (art. 390 cod. pen. ; art. 21 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Tribunale di Firenze - Sent. 3 novembre 1981 - Pres. QUATTROCCHI - Est. GIRONI - Imp. Opellizzi.

Poiché si sottrae all'esecuzione della pena chi, pur non eludendola integralmente, eviti il regime afflittivo e il trattamento rieducativo attinenti ad una determinata modalità di esecuzione, va condannato per il delitto di procurata inosservanza di pena colui che abbia favorito l'ammissione di un detenuto al lavoro esterno, offrendosi di assumerlo, senza avere il proposito di occuparlo e lasciandolo quindi libero di disporre a piacimento del tempo che avrebbe dovuto dedicare al lavoro (1).

Fatto e diritto. — In esito ad istruzione sommaria il prevenuto era citato in giudizio per rispondere del reato di cui in rubrica.

In punto di fatto costituisce acquisizione pacifica che l'Opellizzi si indusse ad assumere il Maggi a seguito di pressioni e preghiere rivoltegli da certo Petretto, già dipendente dell'imputato, e dalla stessa madre del detenuto allo scopo di consentire che quest'ultimo ottenesse l'ammissione al lavoro all'esterno. E', altresì, incontrovertito che l'Opellizzi conosceva le effet-

(1) La decisione è pubblicata anche in *Foro it.* 1981, II, 500, con breve nota redazionale e non constano precedenti editi.

tive abilità del Maggi, scarsamente utilizzabili, nella ditta di applicazione di carte da parati dell'imputato attesa la qualificazione di meccanico del giovane detenuto. Ed è ancora il prevenuto a riferire che, nell'impossibilità di utilizzare proficuamente il Maggi per la propria attività, lo aiutò a cercarsi occupazione presso un qualche meccanico consentendogli, infine, di lavorare presso certo Barontini.

Il Maggi, dal canto suo, ha aggiunto, in modo assolutamente attendibile ed insospettabile trattandosi di dichiarazioni sostanzialmente contrarie ai propri interessi, che durante il periodo trascorso presso l'Opellizzi più volte (per circa una quindicina di giorni) ricevette da quest'ultimo l'autorizzazione a recarsi a casa o dalla ragazza o, addirittura, dal parrucchiere.

Ciò posto occorre esaminare se la predetta condotta dell'imputato integri gli estremi del reato contestato, risolvendosi in una speciale figura di favoreggiamento il cui nucleo è costituito dall'aiutare una persona condannata ad eludere l'esecuzione della pena.

A tale scopo è fondamentale definire il concetto di esecuzione della pena e stabilire, in particolare, se questa locuzione debba intendersi nel senso strettamente tecnico-giuridico di valido adempimento della pretesa punitiva dello Stato ai fini del computo della pena complessiva da scontare o, invece, nel senso effettuale di concreta osservanza delle modalità afflittivo-rieducative della sanzione.

Abbracciando la prima tesi la difesa ha sostenuto che, non prevedendo la vigente normativa sull'ordinamento penitenziario alcuna sanzione in caso d'inosservanza dei precetti concretamente imposti al detenuto ammesso al lavoro all'esterno e dovendosi, dunque, computare ai fini dell'esecuzione della pena anche il periodo eventualmente trascorso in violazione dei predetti obblighi, non potrebbe in alcun modo ritenersi realizzata da parte del condannato una sottrazione all'esecuzione della pena, valida esecuzione della pena integrando, ai fini giuridico-amministrativi, anche il lasso di tempo durante il quale il condannato abbia eluso i vincoli e le prescrizioni impostigli con il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno.

Ritiene, per contro, il tribunale che se quella della fisica, integrale sottrazione all'esecuzione della pena da parte del condannato costituisce l'ipotesi più frequente e più tipica di applicabilità dello schema di cui all'art. 390 cod. pen. non possa, tuttavia, considerarsi estranea alla previsione incriminatrice la fattispecie in cui taluno agevoli il condannato ad eludere il regime afflittivo ed il trattamento rieducativo implicati da una determinata modalità di esecuzione della pena pur senza che si verifichi l'integrale, materiale sottrazione del soggetto al soddisfacimento della pretesa punitiva dello Stato.

A nulla, ovviamente, rileva che quando la norma del codice penale fu scritta l'unica modalità di esecuzione penale ammissibile fosse quella della custodia in carcere essendo, notoriamente, la norma di legge destinata al futuro e, dunque, concepita anche per disciplinare il divenire della realtà sempreché le nuove realtà ed i nuovi fenomeni siano, secondo i consueti canoni ermeneutici, idonei ad essere ricondotti alla previsione generale ed astratta della norma penale. E questo è ciò che puntualmente si verifica per i nuovi regimi penitenziari introdotti con la legge 26 luglio 1975, n. 354 i quali, ancorché non ipotizzabili e non contemplati dal legislatore del codice penale, costituiscono particolari modi di esecuzione della pena caratterizzati, in applicazione del precetto di cui all'art. 37, 3° comma Cost., dal prevalere della funzione rieducativa su quella tradizionalmente afflittiva.

Detto ciò, non sembra dubitabile che, chi, volontariamente e consapevolmente aiuti un condannato ammesso al lavoro all'esterno ad eludere le modalità afflittivo-rieducative del particolare regime penitenziario impostogli, di fatto lo aiuta a sottrarsi all'esecuzione della pena, concretandosi appunto nell'osservanza dei doveri connessi ad una prestazione lavorativa destinata ad esplicarsi al di fuori dell'istituto di pena e nella sottoposizione a particolari obblighi e discipline.

Nel caso di specie già è discutibile e gravemente sospetta la genesi del rapporto tra il Maggi e l'Opellizzi che, come si è visto, s'indusse ad assumere il detenuto alle sue dipendenze senza averne sostanzialmente bisogno e senza sapere come impiegarlo e, dunque, per rendere un favore a coloro che lo avevano sollecitato all'assunzione e, indirettamente, al Maggi medesimo onde consentirgli di uscire di giorno dal luogo di reclusione. Se tale assunzione sia stata da parte del prevenuto del tutto disinteressata ed originata da puro intento filantropico è questione non del tutto chiarita dalle carte processuali essendo rimasta sullo sfondo e tralasciata dalle indagini una questione di pretese di versamenti di denaro avanzate dall'Opellizzi, vuolsi da costui a titolo di rimborso dei contributi previdenziali sostenuti per il neo-dipendente mentre i familiari del Maggi accennano ad una retribuzione o prezzo per il favore fatto al giovane consentendogli di ottenere l'ammissione al lavoro all'esterno.

Ma anche a concedere all'imputato incondizionato credito circa l'assenza di un qualsiasi intento speculativo sta di fatto che per almeno una quindicina di giorni, secondo le non sospette ammissioni dello stesso detenuto, il Maggi fu lasciato libero dal suo improvvisato datore di lavoro di comportarsi da libero cittadino e di disporre a proprio piacimento del tempo che a-

vrebbe dovuto trascorrere al lavoro, sino al punto di essere autorizzato a recarsi dalla ragazza o, addirittura, dal parrucchiere e ciò sino alla comparsa sulla scena del meccanico Barontini, offertosi di prendere a sua volta alle proprie dipendenze il condannato. Per tutti quei giorni il Maggi non eseguì certamente in pratica la pena evitandone sia i contenuti afflittivi che quelli rieducativi ancorché quel periodo, per carenze del meccanismo legislativo, sia stato egualmente coimputato nell'ambito della pena da eseguire.

Quanto alla consapevolezza e volontà della condotta obiettivamente agevolatrice dell'Opellizzi è sufficiente sottolineare che costui, all'atto di ricevere in affidamento il Maggi, si impegnò per iscritto a segnalare alla direzione della casa circondariale eventuali inadempienze o violazioni del condannato agli obblighi impostigli, con ciò rendendosi edotto in maniera indiscutibile dei propri doveri e delle proprie responsabilità. Trattandosi di dolo generico non ritiene che l'imputato non agisse al fine specifico di consentire al detenuto di sottrarsi fraudolentemente al regime penitenziario impostogli essendo sufficiente che egli si rendesse conto del significato e degli effetti oggettivi del proprio comportamento permissivo.

Ove, aderendo alle suggestive e comunque apprezzabili impostazioni difensive, si ritenesse penalmente irrilevante la condotta dell'odierno prevenuto si correrebbe il rischio di incentivare il ricorso ad assunzioni strumentali e preordinate all'unico fine di favorire l'ammissione dei condannati al lavoro all'esterno ed il rischio, ancora maggiore, di considerare esente da ogni sanzione il comportamento di chi irresponsabilmente, per leggerezza o magari per connivenza, omettesse ogni doveroso controllo sul detenuto affidato alla sua vigilanza e di fatto consentisse a costui di recuperare indebitamente la libertà dietro il fittizio paravento di un'attività di comodo da svolgere fuori dell'istituto di pena.

Una siffatta conclusione, oltreché contrastante con la corretta interpretazione della norma penale, si rivelerebbe di grave momento per le implicazioni negative che essa comporterebbe in termini di pregiudizio alle ragioni della difesa sociale potendosi dare il caso di un condannato in esecuzione di pena ufficialmente presente in un determinato luogo di lavoro e di fatto svincolato da ogni vigilanza e da ogni controllo ed in condizioni di profittare di tale anomala situazione anche per consumare eventuali ulteriori reati garantendosene l'impunità.

L'incensuratezza e la sostanziale correttezza processuale valgono al reo la concessione di attenuanti generiche e l'adozio-

ne del minimo edittale restando, pertanto, la pena in concreto determinata in mesi due e giorni 10 di reclusione (p. b. mesi tre - 62 bis - mesi due + continuazione).

La contestata continuazione trova giustificazione nel fatto che l'aiuto non si concretò in un'attività unica, abituale e protratta nel tempo, ma si articolò in una serie di episodi cronologicamente distinti non constando neppure che le giornate in cui il Maggi fu lasciato alla sua mercé siano state consecutive e non intervallate da giornate di lavoro.

L'Opellizzi è, infine, meritevole di entrambi i benefici di legge.

Liberazione anticipata - Reato commesso durante la detenzione - Concessione dopo tale commissione - Non è possibile (artt. 54 e 71, ult. comma legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 94, ult. comma D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431).

Sezione di sorveglianza di Brescia - Ord. 12 ottobre 1982 - Pres. ZAPPA - Est. BONIFAZI - Ric. Sozzi.

La liberazione anticipata con riferimento alla carcerazione sofferta prima della concessione del beneficio non può essere concessa al condannato che, dopo essere stato affidato al servizio sociale a seguito di esito positivo dell'osservazione, ha commesso un reato ed ha riportato altra condanna, perché la liberazione anticipata in tal caso dovrebbe essere immediatamente revocata ed il nuovo reato commesso, nel quadro di un giudizio globale che deve essere riferito a tutta la carcerazione, non può non avere riflessi negativi su tutto il periodo della carcerazione stessa (1).

(1) In argomento si veda in dottrina il commento agli artt. 54 e 71 in DI GENNARO, BONOMO e BREDI: *Ordinamento penitenziario e misure alternative* (Milano, 1978) che in particolare si diffonde sul problema della procedura da applicare in tema di revoca della liberazione anticipata e di identificazione della Sezione di sorveglianza territorialmente competente. In generale: DI GENNARO: «Riduzione di pene e liberazione anticipata», in *Giust. pen.* 1977, III, 602; GREVI: «Magistratura di sorveglianza e misure alternative ecc.», in *Pene e misure alternative*, Milano, 1977; GREVI: «Riduzione di pena e liberazione condizionale agli ergastolani», in *Diritto penale e misure alternative*, Roma, 1979, 208; RAMACCI: «Riduzione di pena e liberazione anticipata», in *Alternative alla detenzione e riforma penitenziaria* (a cura di GREVI), Bologna, 1982, pagg. 115 e segg.; CESARIS: «I tempi delle riduzioni di pena, ecc.», in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 1980, 596).

In relazione all'istanza di liberazione anticipata di Sozzi Bruno, attualmente ristretto presso la casa mandamentale di Lonato (BS), si osserva quanto segue.

Il detenuto è stato ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale di Brescia con delibera 10 dicembre 1980 di questa Sezione; beneficio in seguito revocato (con decisione 9 febbraio 1982 a partire dal 12 gennaio 1982, data della commissione di nuovo reato per il quale il Sozzi veniva condannato ad ulteriore pena detentiva) per cui l'attuale fine pena risulta fissato al 22 dicembre 1982.

Successivamente alla revoca dell'affidamento, il detenuto è stato altresì ammesso al regime di semilibertà, in data 8 giugno 1982 con contestuale rinvio a nuovo ruolo della liberazione in merito alla unita istanza di liberazione anticipata, istanza che viene ora riproposta per il periodo che va dal 4 dicembre 1979 — data dell'arresto — al 10 dicembre 1980 — data di inizio dell'affidamento in prova. All'esito della odierna discussione, il P.M. ha chiesto il rigetto dell'istanza, per le ragioni che verranno esposte in motivazione, mentre il difensore ha insistito per l'accoglimento con opposte argomentazioni concernenti in particolare:

1) la dizione letterale della norma di cui all'art. 54 legge 354/1975, che prevede espressamente la revoca della liberazione anticipata a seguito della commissione di reato non colposo nel corso dell'esecuzione, successivamente alla concessione del beneficio (mentre nel caso di specie, il reato è stato commesso nel corso dell'affidamento, in mancanza cioè della concessione del beneficio di cui trattasi);

2) il comportamento del Sozzi, valutabile a priori positivamente per il periodo di cui si chiede la liberazione anticipata, dovendosi escludere invece una valutazione a posteriori del motivo determinante la revoca dell'affidamento;

Nel complesso, si può ben affermare che fino ad oggi lo specifico problema della revoca della liberazione anticipata non è stato affrontato ed approfondito in tutti i suoi aspetti essendo — probabilmente — minore — anche statisticamente — rispetto ad altri più ricorrenti e gravi.

Altra causa di tale scarso interesse, deriva dalla assoluta rarità dei casi fino ad oggi venuti alla luce: ciò dipende certamente anche da una evidente difficoltà di applicazione dell'art. 94, 3° comma del regolamento da parte del P.M. e dei Pretori competenti per l'esecuzione della condanna, che devono comunicare alla Sezione di sorveglianza la copia della sentenza di condanna inflitta per delitto non colposo (commesso durante l'esecuzione della pena) al soggetto che ha già fruito della liberazione anticipata.

D'altro conto la esecuzione della nuova condanna può essere curata da un ufficio diverso da quello che ha in carico l'esecuzione della precedente e che quindi ignora la avvenuta concessione del beneficio se non chiede periodicamente l'aggiornamento del certificato penale.

3) inapplicabilità, in via analogica, dell'ipotesi di revoca anche a casi, come questo, in cui l'evento negativo si è verificato prima della concessione del beneficio stesso, poiché si tratterebbe di analogia *in malam postem* in quanto pregiudizievole per i diritti del detenuto.

Proprio partendo da tali argomentazioni, si possono enunciare quelli che appaiono i principali aspetti problematici che la questione presenta. Il contenuto e la *ratio* della liberazione anticipata consistono, com'è noto e si desume dal disposto degli artt. 54 legge 354/1975 e 90 reg., nella previsione in pratica, di «abbuoni» di pena (20 giorni per ogni semestre effettivamente scontato) in relazione alla partecipazione all'opera di trattamento, valutata con particolare riferimento all'impegno dimostrato nel trarre profitto dalle opportunità offerte al detenuto nel corso del trattamento, di atteggiamento manifestato nei confronti degli operatori penitenziari ed alla qualità dei rapporti intrattenuti con i compagni e con i familiari. Come si vede, quindi, il presupposto richiesto è qualcosa di più e di diverso dalla semplice, «regolare condotta» carceraria, che costituisce uno degli elementi di valutazione, attenendo soltanto al comportamento esteriore del detenuto (anche se poi, a ben guardare, in realtà spesso questo diventa l'unico e principale requisito valutato nella prassi giudiziale della Sezione di sorveglianza, per le ben note carenze esistenti nell'ambito del trattamento penitenziario).

Un primo punto consiste ora nel vedere se siffatta convinta adesione all'opera di rieducazione sia riscontrabile nel comportamento del Sozzi. Nel merito si deve anzitutto osservare che non sembra possa scindersi, nella valutazione, l'arco di tempo in espiatione di pena, per il quale si chiede il beneficio ed il periodo in cui si è verificato il fatto che ha determinato la revoca dell'affidamento. Se è vero, infatti, com'è giurisprudenza

All'origine non era purtroppo prevista in via esplicita la iscrizione nel casellario giudiziario delle ordinanze di concessione dei benefici di competenza della Sezione di sorveglianza.

Soccorreva soltanto la norma, generica, contenuta nell'ultimo capoverso dell'art. 14 del R.D. 18 giugno 1931, n. 778 e la laconica circolare ministeriale (Direzione Generale Affari Penali — Ufficio VI) del 22 novembre 1976 (che faceva riferimento solo all'affidamento ed alla liberazione anticipata e non alla semilibertà).

Attualmente in tema di misura sostitutive l'art. 73 della legge 24 novembre 1981, n. 689 dispone che «i decreti e le sentenze di condanna alle pena sostitutive sono iscritti nel casellario giudiziale, anche con la indicazione della pena sostitutiva». L'art. 74 della legge medesima ha finalmente posto rimedio alla grave lacuna in tema di iscrizione di misure alternative nel casellario, disponendo ora, (mediante l'aggiunta dello art. 58 *bis* alla legge 26 luglio 1975, n. 354) che nel casellario sono iscritti i provvedimenti della Sezione di sorveglianza «relativi alla irrogazione

costante della Cassazione, che ai fini della concessione della liberazione anticipata deve considerarsi il comportamento del condannato per l'intero arco della detenzione, proprio per il carattere necessariamente globale ed uniforme che un giudizio del genere comporta, ne consegue che tale criterio va seguito anche nel caso di specie.

Invero, la valutazione, proprio per il criterio anzidetto non può che essere globale ed «a posteriori» e perciò deve riguardare tutto l'esito della condotta, fino al momento in cui viene effettuata. Non si spiegherebbe, sotto il profilo logico-giuridico e di sostanza, come possa operarsi una scissione della condotta, dovendo ricorrere ad una sorta di «finzione» (sostanziale prima che giuridica come ha osservato il P.M.) che non tenga conto di eventi censurabili verificatisi, è vero, dopo il periodo per cui si chiede il beneficio, ma comunque prima della presente valutazione.

Una diversa soluzione porterebbe tra l'altro ad un'impostazione prettamente formalistica, che certamente mal si adatta ad una materia improntata invece ad un continuo riscontro di situazioni reali.

Né varrebbe obiettare, in proposito, che in base al 3° comma dell'art. 54 legge 354/1975 il beneficio potrebbe essere concesso anche in semestri successivi a quello in cui il condannato abbia commesso un delitto non colposo nel corso dell'esecuzione, (ciò che sembrerebbe confermare la validità dell'interpretazione in favore dell'autonomia con cui dovrebbero essere considerati — per la valutazione degli atteggiamenti dei detenuti — i singoli semestri di pena da espiare). In questo caso, infatti, nulla impedisce di effettuare una nuova valutazione a partire dal momento in cui si è verificato il fatto rilevante ai fini della revoca. L'ipotesi in esame è diversa, come si è chiarito in precedenza, ed i termini della questione non vengono spostati anche ammettendo

ed alla revoca delle misure alternative alla pena detentiva».

Per l'avvenire — di conseguenza — è prevedibile che perverranno agli uffici di esecuzione — tramite i certificati penali — quelle notizie che sono indispensabili per l'invio alla Sezione di sorveglianza della proposta di revoca di cui all'art. 94, 3° comma del regolamento.

In tema di liberazione anticipata, si veda in giurisprudenza l'elaborata sentenza della Cassazione del 1° luglio 1981 (Pres. SEVERINO - Est. ESPOSITO - Ric. Varone, in questa *Rivista* 1981, 523 e segg.) che costituisce un punto di arrivo dell'elaborazione giurisprudenziale in materia, ma non verte in tema di revoca del beneficio suddetto.

In questa stessa *Rivista* 1980, 268, si veda la massima della sentenza della Cassazione, sez. I, 18 gennaio 1979, ric. Critelli, con nota redazionale, secondo cui non può essere disposta la revoca della liberazione anticipata fino a quando la sentenza di condanna per il nuovo delitto non sia passata in giudicato e che sembra costituire l'unico precedente edito.

— secondo l'orientamento della dottrina e della stessa giurisprudenza della Sezione di sorveglianza — la frazionabilità per semestre del giudizio sul comportamento. Il problema, peraltro, è piuttosto quello di verificare in che cosa è consistito l'atteggiamento del Sozzi successivamente al periodo per cui si chiede il beneficio: non si è trattato di semplice infrazione disciplinare — che in base a quest'ultima tesi esposta, non potrebbe dar luogo a revoca — bensì della commissione di un reato doloso. A rigore, quindi, nel caso di concessione della liberazione anticipata, questa dovrebbe contestualmente essere revocata; il che, per la verità, costituirebbe un assurdo logico-giuridico. La liberazione anticipata costituisce un vero e proprio «beneficio» in senso giuridico, non già un diritto automatico del detenuto, una volta accertata l'esistenza dei presupposti. A parte la lettera della legge, sarebbe una forzatura ritenere «atto dovuto» la concessione della riduzione di pena da parte della Sezione di sorveglianza, posto che esiste un certo margine di discrezionalità nella valutazione, anche se non molto ampio in realtà stante la particolare snellezza di procedura. Ma anche qui, pur a voler discutere sulla natura e contenuto del beneficio, è importante più che altro chiarire il punto nodale della questione: l'accertamento dell'esistenza di un presupposto di revoca può valere anche ai fini della mancata concessione della liberazione anticipata? Questa Sezione ritiene di rispondere affermativamente, proprio per le ragioni sin qui esposte, alle quali si può aggiungere la considerazione che, in caso contrario, non si veda come possa ignorarsi il fatto storico della commissione di un reato che a rigore verrebbe comunque in considerazione successivamente alla liberazione anticipata, secondo un ragionamento ipotetico che però sembra essere l'unico possibile. In definitiva, è vero che il provvedimento sulla liberazione anticipata avrebbe carattere attuale, ma nella sostanza è al periodo per cui si chiede il beneficio ed anche agli elementi desumibili dal successivo atteggiamento del Sozzi che bisogna far riferimento, se si vuol dare a tale mezzo di trattamento un significato ed un contenuto praticabile.

Rimane da accennare al punto riguardante l'applicazione del 3° comma dell'art. 54 legge cit., la quale, ad avviso di questa Sezione, più che risultato di vera e propria interpretazione analogica, vietata dall'art. 14 delle preleggi in quanto sfavorevole al soggetto, costituisce applicazione estensiva della disposizione in esame anche se, a dire il vero, la distinzione è alquanto sottile e non è sempre possibile coglierla con chiarezza. Del resto, senza addentrarsi in questioni ermeneutiche di difficile soluzione, si potrebbe in sostanza sostenere che la norma può essere «adattata», non tanto nel senso che la legge *mimus dixit quam voluit* quanto, più semplicemente, tenendo conto del ca-

rattere del tutto peculiare della fattispecie. Infatti, stante la sua particolarità, può ragionevolmente ritenersi tra i casi che la disposizione normativa poteva, oggettivamente, non prevedere *ab origine*. Ciò fermo restando che in questo, come in altri casi, sarebbe forse più auspicabile una maggiore certezza normativa, proprio ad evitare difficoltà interpretative e — cosa più importante — possibili disparità di trattamento derivanti da difformità di indirizzo giurisprudenziale. In conclusione, quindi, l'istanza di liberazione anticipata di Sozzi Bruno va respinta per le considerazioni sin qui svolte.

Ordinamento penitenziario - Detenuto condannato definitivo - Semilibertà - Programma di trattamento provvisorio - E' di competenza del direttore - Programma di trattamento definitivo e modifiche successive - Gruppo dell'osservazione della personalità - Necessità - Competenza esclusiva (art. 13 e 15 legge 26 luglio 1975, n. 354; artt. 1, 27, 28, 29, 92 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431).

Ordinamento penitenziario - Piano di trattamento provvisorio - Condannato semilibero - Approvazione - Poteri del Magistrato di sorveglianza (art. 69, 4° comma legge 26 luglio 1975, n. 354).

Magistrato di sorveglianza di Padova - Ordine di servizio 23 ottobre 1982 - Est. QUATRANO - Cond. Berzano.

Il direttore dell'istituto è autorizzato esclusivamente a formare un piano di trattamento provvisorio nei confronti del condannato ammesso alla semilibertà, da sostituire entro tre mesi con il piano definitivo che deve essere redatto dal gruppo dell'osservazione.

In caso di violazione del suddetto principio, bene può il Magistrato di sorveglianza approvare il piano di trattamento provvisorio, o una modifica del medesimo, disponendo però che il gruppo dell'osservazione rediga quello definitivo entro un termine fissato dal Magistrato stesso che ha il potere di trasmettere al direttore osservazioni e di richiedere una nuova formulazione, qualora rinvenivano elementi che costituiscono violazioni dei diritti del condannato o dell'internato (1).

(1) La prima massima è di evidente esattezza, ancorata come è al sistema legislativo, molto chiaro al riguardo. Sul piano della realtà — peraltro — è noto che ancora oggi i programmi di trattamento definitivi a favore dei semiliberi sono redatti dal direttore e da «provvisori» quali dovrebbero essere, si trasformano *de facto* in definitivi.

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Vista la « modifica del programma di trattamento » relativa a Berzano Giuseppe e redatta dal direttore della casa circondariale di Padova in data 4 ottobre 1982,

O S S E R V A

In data 4 ottobre 1982 il direttore della casa circondariale di Padova redigeva, da solo, una modifica del programma di trattamento relativa al detenuto in epigrafe e la inviava, per l'approvazione, a questo Magistrato di sorveglianza.

Tale modifica è la seconda in ordine di tempo effettuata ad iniziativa del solo direttore dell'istituto relativamente al programma di trattamento di Berzano Giuseppe, programma che, già all'atto di ammissione del predetto al regime di semilibertà, fu redatto in via provvisoria dal solo direttore e che non è stato ancora — a distanza di circa 6 mesi — sostituito da un nuovo e definitivo elaborato.

Tale comportamento appare, a parere dello scrivente, lesivo di quello che è stato definito (cfr. tra gli altri S. BELLOMIA, voce « ordinamento penitenziario », in *Enc. del diritto*, vol. XXX) il diritto (certo rinunziabile) al trattamento penitenziario così come delineato nella normativa attualmente in vigore.

Invero la legge n. 354/1975 ha, sia pure tardivamente, dato attuazione al principio costituzionale, secondo cui le pene « non devono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato » ed in tal senso il legislatore ha imposto che il trattamento penitenziario del condannato od internato debba rappresentare una terapia di riadattamento sociale concretantesi in un insieme di in-

Ciò è dovuto a svariate cause, cui si potrebbe porre rimedio.

Spesso il beneficio della semilibertà, in particolare per le condanne medio - brevi, è concesso dalle Sezioni di sorveglianza (pressate dal sovraffollamento degli istituti, dalle esigenze dei condannati, dalla mancanza di concrete possibilità di sottoporre tutti i condannati all'osservazione scientifica della personalità che deve durare «almeno» tre mesi) senza che il soggetto sia stato studiato dall'équipe e, pertanto, sulla base di notizie *aliunde* provenienti (Carabinieri e Polizia di Stato compresi).

L'osservazione, che dovrebbe durare lungo tutto l'arco della detenzione, semilibertà compresa, in tali casi dovrebbe iniziare dopo la concessione del beneficio: ma ciò non si verifica mai o quasi mai. Anche qui le cause sono molteplici: innanzitutto le équipes sono poche e non riescono neppure ad effettuare le osservazioni trimestrali dei casi riguardanti le pene medio - lunghe; spesso i semiliberti sono sistemati fuori

terventi offerti all'individuo per aiutarlo ad assumere un nuovo orientamento di vita (art. 1 D.P.R. n. 431/1976).

Tale terapia è « individualizzata » e deve rispondere ai particolari bisogni del singolo soggetto: a tal uopo si perviene alla individuazione di essa sulla base dell'osservazione scientifica della personalità effettuata da un gruppo interdisciplinare di operatori penitenziari ed arricchita all'occorrenza dal contributo di esperti estranei all'amministrazione. Tutti costoro, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, sono in grado di provvedere collettivamente all'effettiva acquisizione di « dati biologici, psicologici e sociali ed alla loro valutazione con riferimento al modo in cui il soggetto ha vissuto le sue esperienze ed alla sua attuale disponibilità ad usufruire degli interventi del trattamento » (art. 27 D.P.R. n. 431/1976).

E' evidente, per contro, che il singolo direttore non può, egli solo, effettuare scelte terapeutiche in ordine alle quali è necessario il concorso di molteplici competenze senza violare il diritto del condannato a ricevere una serie di interventi rieducativi e, in definitiva, un trattamento penitenziario improntato a senso di umanità e teso al recupero sociale di chi è ristretto.

Né tale diritto è in alcun modo comprimibile o suscettibile di affievolimento e in tal senso è opportuno ricordare che né la legge penitenziaria né il regolamento di esecuzione consentono deroghe alla competenza esclusiva della équipe di osservazione della personalità nella redazione del programma di trattamento (artt. 28 e 29 D.P.R. n. 431/1976).

Solo nella ipotesi di ammissione del condannato o internato al regime di semilibertà, l'art. 92 reg. penit. opportunamente prevede che il direttore dell'istituto possa redigere da solo in via provvisoria un programma di trattamento e ciò per evitare possibili ritardi dal momento dell'ammissione al

dall'istituto, in sezioni decentrate o in case mandamentali, dove i componenti dell'équipe non possono mai recarsi; il beneficio è strutturato in modo tale — inoltre — da richiedere per l'osservazione del semilibero una équipe del tutto particolare e mobile perché i suoi membri dovrebbero raggiungere il singolo semilibero di giorno nell'ambiente di lavoro o di famiglia o di notte nella sezione per semilibertà.

Il risultato di tutto ciò è sconsigliato: i semiliberi di fatto sono spesso abbandonati a loro stessi; i controlli vengono effettuati, nella migliore delle ipotesi, telefonicamente; manca qualsiasi intervento di sostegno; spesso il tutto è aggravato da un pendolarismo carcerario assai negativo, che è spesso causa della recidiva. Il tutto con buona pace della legge che pure esige (art. 13, 2° comma legge n. 354/1975 che la osservazione venga proseguita nel corso della esecuzione della pena, allo scopo di modificare o integrare il programma di trattamento « a seconda

beneficio a quello della sua esecuzione, dovuti agli ordinari meccanismi di osservazione e compilazione del programma.

E' evidente che in tale elaborato il capo dell'istituto presterà particolare — o forse esclusiva — attenzione a quelle tali prescrizioni — relative al tempo da trascorrere all'esterno nonché all'orario di entrata ed uscita — che rendono « particolare » il programma di trattamento conseguente alla ammissione al regime di semilibertà, lasciando al gruppo interdisciplinare la scelta di ulteriori indicazioni di trattamento, come ad esempio la individuazione e valutazione del significato di altre attività esterne ai fini del reinserimento sociale.

Tale procedura è straordinaria; essa può trovare applicazione solo in relazione a circostanze, da indicare in motivazione, rispetto alle quali appaia più celere ed agevole di quelle ordinarie, come quando il soggetto non sia conosciuto dai vari operatori perché, ad esempio, proviene da altro istituto. In ogni caso, il programma di trattamento provvisorio così redatto deve avere una operatività limitata nel tempo, dovendo essere sostituito, in tempi ragionevoli — art. 27 reg. penit. indica in via generale il termine di 3 mesi come durata dell'osservazione — da un elaborato definitivo.

Per ciò che attiene alle modifiche del programma di trattamento, non v'è alcuna previsione normativa in ordine ad una procedura straordinaria e provvisoria analoga a quella prevista per la redazione del programma di trattamento vero e proprio.

Tale lacuna può trovare una spiegazione nella circostanza che esigenze di variazioni nel trattamento non si pongano in genere con tale urgenza da richiedere interventi *extra ordinem*. E' pur vero, però, che l'esperienza pratica ha posto in luce molte situazioni concrete nelle quali cambiamenti di orari di lavoro, di domicilio del semilibero ecc. impongono una

delle esigenze che si prospettano» (art. 13, 3° comma della legge cit. e art. 27, 3° comma del reg. penit.).

Anche la seconda massima è pienamente da condividere. La migliore dottrina è ormai attestata su precise posizioni (oltre al BELLOMIA, citato nell'ordine di servizio, si veda di recente: GREVI, «Diritto dei detenuti e trattamento», in particolare pagg. 17 e 18; DOLCINI, «La rieducazione del condannato tra mito e realtà»; DI GENNARO, «Il trattamento penitenziario», il tutto in *Diritti dei detenuti e trattamento*, Bologna, 1981. Si deve parlare ormai di «un vero e proprio diritto al trattamento, quale aspetto del più generale diritto alla rieducazione». A ciò corrisponde un obbligo degli organi della amministrazione penitenziaria a svolgere nei confronti dei condannati «le previste attività di osservazione e di trattamento rieducativo, naturalmente entro i limiti imposti dal rispetto della loro personalità» (GREVI, op. cit.). Sul punto anche la giurisprudenza concorda.

notevole sollecitudine nella modifica delle prescrizioni da osservarsi all'esterno dell'istituto o relative all'orario di entrata ed uscita dall'istituto.

Ben può, in tali casi, a parere dello scrivente, la direzione affrontare provvisoriamente una modifica tale da garantire la concreta eseguibilità — pur di fronte alla mutata situazione — dell'ordinanza di ammissione alla semilibertà, salva la necessità di una motivazione adeguata e salva sempre l'esigenza di una valutazione complessiva della novità intervenuta da parte del gruppo di osservazione in sede di integrazione e variazione del programma di trattamento.

In definitiva, può approvarsi la modifica del programma di trattamento relativo a Berzano Giuseppe di cui in epigrafe in quanto essa ha ad oggetto una semplice modalità di uscita dall'istituto ed è caratterizzata da una certa urgenza, dimodoché l'intervento straordinario del direttore non appare lesivo del diritto del detenuto ad un trattamento seriamente rieducativo nei termini in cui è delineato dalla normativa vigente.

Appare tuttavia lesivo del diritto suddetto il protrarsi di una situazione che vede, a distanza di circa 6 mesi, ancora operare un programma di trattamento provvisorio e, in quanto redatto dal solo direttore, limitato nel suo contenuto prescrittivo e incompleto nelle analisi in base alle quali è stato elaborato. Tale situazione è certamente idonea ad eccitare i poteri dispositivi di questo Magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 69, 4° comma legge n. 354/1975.

P.Q.M.

approva la modifica del programma di trattamento relativa a Berzano Giuseppe.

Dispone che entro 30 giorni da oggi si proceda alla redazione del programma di trattamento definitivo in ordine al detenuto semilibero predetto ad opera della équipe di osservazione della personalità competente.

Per tutte si veda Cass., 1° luglio 1981, I, Pres. SEVERINO, ric. Varone (in questa *Rivista* 1981, 523), secondo cui il trattamento penitenziario costituisce dal punto di vista giuridico un obbligo per l'amministrazione penitenziaria cui corrisponde un diritto del detenuto che — però — non è obbligato ad assoggettarsi al trattamento.

In tale situazione, l'intervento garantistico del Magistrato di sorveglianza di Padova, appare non solo opportuno e legittimo, ma doveroso, alla luce dell'art. 69 legge penitenziaria. E' l'amministrazione penitenziaria che non ha ancora predisposto un completo ed efficiente sistema di strutture tali da rendere possibile la pratica applicazione degli istituti. Quanto alle prospettive nei confronti dei non definitivi si veda: DI RIENZO. «Considerazioni sul trattamento dei detenuti non definitivi», in questa *Rivista* 1981, 505.

Misura di sicurezza detentiva - Ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario - Revoca anticipata - Competenza territoriale (art. 635 cod. proc. pen.; artt. 70 e 71 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Misura di sicurezza detentiva - Ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario - Cessazione della pericolosità prima dell'inizio della misura - Persistenza della malattia - Revoca anticipata - E' possibile (artt. 207 e 222 cod. pen.; artt. 24 e 32 Cost.; art. 11 legge 13 maggio 1978, n. 180).

Sezione di sorveglianza di Milano - 26 gennaio 1982 - Pres. BITTO - Est. MAISTO - Ric. Secchia.

Per la revoca anticipata della misura di sicurezza, quando attuata prima dell'inizio della misura stessa, è competente la Sezione di sorveglianza del luogo in cui si trova, al momento dell'instaurazione del procedimento, la persona da sottoporre alla misura e tale luogo si identifica con quello in cui è fissata la residenza.

Qualora sia offerta alla Sezione la prova del venir meno in concreto della pericolosità sociale, pur permanendo lo stato di malattia mentale che sia affrontabile con gli ordinari mezzi di sostegno psico-assistenziali predisposti sul territorio, è revocabile in via anticipata, ancora prima del suo inizio, la misura di sicurezza detentiva dell'ospedale psichiatrico giudiziario e ciò non ostante l'assoluta presunzione contenuta nell'art. 222 cod. pen., avendo l'art. 11 della legge 15 maggio 1978, n. 180 in linea generale abrogato il ricovero coattivo dei malati di mente quando non sussista specifica necessità terapeutica (1).

Rilevato che il 7 luglio 1981, Secchia Ornella chiedeva a questa Sezione la revoca dell'ordine di consegna n. 63/81 del 24 giugno 1981 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

Rilevato che la stessa, ritualmente citata a comparire, è comparsa all'odierna udienza confermando il ricorso e sottoponendosi alle investigazioni e agli accertamenti di carattere personale connessi allo stato di salute mentale per cui è stata applicata la misura di sicurezza detentiva e che inoltre il P. M. ha concluso per l'accoglimento dell'istanza.

(1) La prima massima è di evidente esattezza: si veda Cass., 12 ottobre 1979 (in questa *Rivista* 1981, 1-2, 171).

Il criterio di determinazione della competenza territoriale è in materia quello dettato dagli artt. 635 e 636 cod. proc. pen..

Ritenuto preliminarmente, al di là della già certa competenza per materia *ex art. 70 legge 354/1975* della Sezione di sorveglianza in tema di revoca anticipata della misura di sicurezza, già preveduta dal 3° comma dell'art. 207 cod. pen. e già attribuita alla competenza del Ministero di Grazia e Giustizia fino a quando, con decisione del 5 aprile 1974 la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima tale attribuzione, che questa Sezione è competente anche per territorio in quanto, trattandosi di inter-nanda, soccorre il criterio di collegamento della residenza del ricorrente al fine di individuare l'organo giurisdizionale competente.

Ritenuto che Secchia Ornella, pur avendo consumato in Roma fino al 4 dicembre 1979 i reati p. e p. dagli artt. 9, 10 legge 14 ottobre 1974, n. 497; 81 cpv., 612 cod. pen.; 81 cpv e 337 cod. pen. in ordine ai quali il Giudice istruttore del Tribunale di Ro-

La seconda massima riflette il potere della Sezione, quello cioè di revocare in via anticipata la misura di sicurezza anche detentiva, quando ritenga raggiunta in fatto la prova che sia cessata la pericolosità sociale, per permanendo lo stato di malattia mentale. In altri termini quando non sia più probabile che il soggetto commetta nuovi fatti previsti dalla legge come reato (artt. 207, 203 cod. pen.). Diversamente opinando, attesa la nota irreversibilità della malattia mentale, di cui in genere non si guarisce ma che può spesso, invece, essere curata e controllata senza bisogno necessariamente di ricovero, la misura dell'O.P.G. non sarebbe quasi mai revocabile neppure dopo la scadenza del periodo minimo fissato per legge; gli O.P.G. non potrebbero più contenere gli ammalati e verrebbe contraddetta gravemente la dichiarata finalità curativa e riabilitativa degli O.P.G. stessi.

La misura di sicurezza ha un senso ed una funzione soltanto in presenza di effettiva pericolosità sociale ma, una volta elisa tale pericolosità, la misura stessa non può più sussistere e diventa anzi illegittima (artt. 202 e 208 cod. pen.). Tale linea contrasta apertamente con il sistema attuale, fondato essenzialmente sulla presunzione, indispensabile, di pericolosità, sancita dal nostro codice penale).

La decisione milanese afferma anche che la revoca anticipata dell'O.P.G. può intervenire anche prima dell'inizio della misura.

La Corte di Cassazione peraltro aveva sempre affermato la piena legittimità della presunzione di pericolosità discendente dall'incapacità di intendere e di volere dovuta a malattia mentale ai sensi dell'art. 222 cod. pen. ed ha escluso qualsiasi profilo di incostituzionalità (Cass., 30 gennaio 1981, in questa *Rivista* 1981, 3-4, 547; Cass., 10 luglio 1981, *ivi*, 1982, 1-2).

Tale indirizzo era peraltro fortemente contrastato dalla magistratura di merito che nel corso degli ultimi anni aveva in numerosi casi sollevato formale questione di incostituzionalità.

La Corte Costituzionale con sentenza n. 139 dell'8 luglio 1982 (si veda il dispositivo in *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 4 agosto 1982), si è finalmente pronunciata dichiarando l'illegittimità costituzionale degli artt. 222, 1° comma cod. pen. (ricovero in O.P.G. per due anni nel corso di proscioglimento per totale infermità di mente dai reati meno gravi, esclusi cioè quelli di cui al 2° comma), 204 cpv. e 205, n. 2 cod. pen. nella sola parte in cui «non subordinano il provvedimento di ricovero..... al previo accertamento da parte del giudice della cognizione e della esecu-

ma, il 17 giugno 1981 dichiarò di non doversi procedere trattandosi di persona non imputabile per infermità e ne ordinò il ricovero in manicomio giudiziario, *ex art.* 222 cod. pen. per un periodo non inferiore ad anni due, occasionalmente si trovava in quella città, conservando invece in Milano la sua dimora stabile, legale e di fatto.

Considerato che dall'esame degli atti e dell'internanda non risulta come attuale la sua pericolosità sociale, per cui deve disporsi la revoca anticipata della misura di sicurezza detentiva.

Considerato in particolare, per quanto concerne lo stato di salute mentale, che dalla perizia psichiatrica in atti si desume essere affetta la Secchia, al momento della consumazione dei reati, da una schizofrenia paranoide in fase di acuto scompenso e pertanto non potersi ritenere socialmente pericolosa, essendo sufficiente un adeguato sostegno psico-assistenziale.

zione della persistente pericolosità sociale derivante dalla infermità medesima al tempo della applicazione della misura».

La decisione, per vari aspetti clamorosa, farà molto discutere ma è di estrema importanza perché cancella di fatto dal nostro sistema penale la «presunzione» di pericolosità sociale, anche se ne ribadisce la costituzionalità.

In altri termini, d'ora in avanti la misura di sicurezza detentiva dell'O.P.G., in sé legittima, dovrà e potrà essere applicata in sede di cognizione ed in sede di esecuzione, soltanto a seguito di accertata pericolosità sociale tuttora sussistente al momento della misura stessa.

La Corte ha pertanto riaffermato «in via di principio» la legittimità dell'attuale sistema e nel contempo la doverosità del sindacato su singole fattispecie di pericolosità sociale costruite «in termini preventivi e rigidi» laddove la presunzione non abbia fondamento nell'*id quod plerumque accidit* ed abbia per conseguenza l'applicazione indiscriminata di misure in situazioni «che differiscono tra di loro proprio negli aspetti cui la misura può ragionevolmente riferirsi».

Il tutto — secondo la Corte — si deve d'ora in avanti incentrare «sui contenuti specifici di una specifica tipizzazione o presunzione normativa» e sul fatto che «presunzione» non significa altro in concreto che «obbligatorietà ed automatica applicazione della misura».

Peraltro, la misura dell'O.P.G. ha una duplice dimensione (di sicurezza e terapeutica) ed è quindi «finalizzata» al miglioramento delle condizioni psichiche da cui dipende la risocializzazione degli internati.

Tutto quanto precede ha un unico presupposto e cioè che l'infermità psichica accertata al momento del fatto «risulti immutata al momento del giudizio ed in quello in cui la misura deve essere ordinata». In altri termini, la presunzione di pericolosità non è legittima né razionale se concerne il perdurare nel tempo e della pericolosità e della infermità. Tale circostanza determinante deve essere accertata di volta in volta come tuttora perdurante al momento in cui la misura di sicurezza viene applicata.

Da ciò consegue che il sistema è illegittimo in due aspetti: dove pone una presunzione assoluta che preclude accertamenti sulla pericolosità prima della scadenza del periodo di 5 o 10 anni e dove preclude gli accertamenti stessi al giudice dell'esecuzione che sia chiamato ad applicare la misura dell'O.P.G. «ove non ordinata nella sentenza di proscioglimento».

Considerato che la forza dell'irragionevole presunzione di legge contenuta nell'art. 222 cod. pen. è assoluta, nonostante il contrasto con l'art. 24 Cost., atteso il carattere afflittivo delle misure di sicurezza personali, e l'ulteriore contrasto con l'art. 32 Cost., essendo certamente lesione del diritto alla salute mantenere in manicomio una persona psichicamente guarita o che comunque non è più pericolosa.

Considerato che è rimasta isolata la tesi dell'inutilità del controllo della Corte Costituzionale sull'art. 222 cod. pen., sul presupposto dell'abrogazione ad opera dell'art. 11 (1° comma) legge 13 maggio 1978, n. 180, quando non sussista necessità terapeutica (nella quale, ovviamente, rientra la concreta pericolosità sociale del malato di mente) in quanto il trattamento sanitario potrebbe assumere carattere coattivo solo in caso di esigenze terapeutiche urgenti comunque incompatibili con un regime di ricovero obbligatorio per almeno due anni.

Considerato, in particolare e in fatto, che tutti gli atti acquisiti (relazioni del servizio psico-sociale territoriale della provincia di Milano del 2 luglio 1981 e del 19 ottobre 1981; nota del Giudice tutelare di Milano del 13 luglio 1981; rapporto del IV Distretto di Polizia del 27 ottobre 1981) evidenziano, ciascuno per quanto di competenza, la mancanza di elementi di pericolosità e la buona condotta in genere; mentre alcun particolare significato di pericolosità può assumere l'unico carico pendente presso la Pretura di Milano, trattandosi di reato (art. 4 legge 110/1975) per il quale già una volta in passato la Secchia fu condannata senza cagionare lesione alcuna a sé o ad altri.

P.T.M.

Omissis

Misura di sicurezza detentiva dell'ospedale psichiatrico giudiziario - Pericolosità sociale del prosciolto esclusa già al momento del proscioglimento - Presunzione di pericolosità ex lege - Prevalenza di questa ultima (art. 222, 2° comma cod. pen.).

Procedimento di sorveglianza - Revoca anticipata di misura di sicurezza - Poteri della Sezione di sorveglianza - Perizia psichiatrica - Esclusione (artt. 71 *bis* ed 80 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Sezione di sorveglianza di Genova - 20 aprile 1982 - Pres. CANEPA - Ric. Lubian.

Anche quando nella sentenza di proscioglimento per totale incapacità di intendere e di volere da infermità mentale, in relazione ad un grave delitto quale l'omicidio a danno del figlio, sia esclusa in concreto la pericolosità sociale, l'applicazione della misura di sicurezza detentiva dell'ospedale psichiatrico giudiziario è obbligatoria per legge, perché la pericolosità sociale è presente. Su tale punto la perizia che sostiene la decisione è illegittima e d'altra parte, se fosse vincolante la perizia stessa, si imporrebbe l'esclusione « ab initio » della misura di sicurezza, in potente contrasto con il dettato normativo.

La Sezione di sorveglianza è giudice specializzato e d'altro canto il prosciolto assegnato all'O.P.G. è oggetto di costante osservazione e trattamento da parte di personale qualificato della cui opera la Sezione può avvalersi. Ne discende che nel procedimento avanti la Sezione non è consentito procedere con gli strumenti peritali propri del sistema processuale generale.

Lubian Flavia è assoggettata alla misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario per un tempo non inferiore ad anni dieci in attuazione del disposto della sentenza 18 novembre 1981, con la quale il Giudice Istruttore del Tribunale di Imperia ebbe a dichiarare non doversi procedere, per totale infermità di mente, in ordine al delitto di omicidio volontario nei confronti di discendente, ai sensi degli artt. 575, 577 n. 1 cod. pen.

In concreto, la Lubian, nella notte sul 20 dicembre 1980, dopo aver partorito un neonato di sesso maschile, generato dall'unione con il coniuge, gettò il bimbo da un terrazzo dell'alloggio, posto al quinto piano di un edificio, cagionandone la morte. La donna era già madre di due figlie, aveva, con il consenso del marito, effettuato un precedente aborto e, durante la gravidanza ultima, aveva manifestato, così come aveva fatto il coniuge, di gradire la nascita del nuovo figlio.

Di fronte alle istanze di revoca anticipata dalla misura di sicurezza e, in subordine, di ammissione al regime di semi-libertà nella attuazione della misura stessa, la Sezione deve valutare la persistenza della pericolosità sociale del soggetto. Entrambe le istanze, infatti, non possono essere condizionate, nell'eventuale accoglimento, dalla esistenza della ragionevole prospettiva che la Lubian, entrando a contatto con l'ambiente libero, non cagioni o riceva danni e possa, al contrario, fruire di utili e benefici effetti.

Ora, prendendo in considerazione la fondamentale argomentazione del difensore secondo cui non potrebbe parlarsi

— nei confronti della donna — di pericolosità sociale dal momento che il perito nominato dal Giudice Istruttore ebbe ad escludere tale condizione, la Sezione deve manifestare il proprio dissenso dalla tesi pur acutamente prospettata. Nel caso di specie, invero, l'applicazione della misura di sicurezza è imposta dalla legge (art. 222, 2° comma cod. pen.) proprio perché si verte in ipotesi di pericolosità sociale presunta. E giova osservare che, ove si potesse ritenere che le conclusioni del perito, sul punto, debbano essere considerate vincolanti, si imporrebbe, a logica conclusione, l'esclusione, *ab initio*, della misura di sicurezza; ciò in contrasto con il dettato normativo. Nel caso concreto, la misura è stata incontestatamente applicata in esecuzione del citato dettato di legge, sulla cui conformità alla Costituzione ripetute sono state le pronunzie della competente Corte.

E, per altro verso, si rileva che non è mancata decisione della Corte Suprema di Cassazione (Sezione II, 5 novembre 1954) volta ad escludere la legittimità della perizia laddove verifichi la pericolosità sociale del soggetto prosciogliendo nelle ipotesi di obbligatorietà di applicazione della misura manicomiale.

Ciò posto per quanto concerne non soltanto la facoltà ma anche il dovere della Sezione di procedere ad esame della persistenza della pericolosità sociale della internata — esame che, in difetto di istanza di revoca anticipata o di ammissione al regime di semilibertà, dovrebbe in ogni caso essere effettuato alla scadenza del periodo minimo di durata della misura di sicurezza (art. 208 cod. pen.) —, si deve ora passare all'esame della istanza difensiva volta a sentire disporre perizia psichiatrica sulla Lubian.

Nelle circostanze proprie del caso in esame, non sembra possibile e legittima l'esecuzione di tale indagine. L'affermazione trova fondamento non tanto nel fatto che la legge regolante i procedimenti di sorveglianza non prevede espressamente detta facoltà per l'organo procedente (nulla vieterebbe, infatti, di procedere con applicazione analogica della normativa processuale penale), sibbene nella constatazione che la generale impostazione del sistema di osservazione e di trattamento previsto dal nuovo ordinamento penitenziario, considerata alla luce della composizione della Sezione di sorveglianza e delle facoltà alla medesima attribuite, già fornisce gli strumenti necessari alle valutazioni sul merito.

Infatti, si deve osservare:

— da un lato, che la Sezione di sorveglianza è giudice specializzato, in quanto composto da Magistrati ordinari e da professionisti esperti nelle materie di cui al 4° comma dell'art. 80 ord. penit.;

— dall'altro, che il soggetto assegnato a ospedale psichiatrico giudiziario, è oggetto di costante osservazione e trattamento da parte di personale qualificato nelle discipline psichiatriche, con ulteriore possibilità, per l'amministrazione penitenziaria, di avvalersi dell'opera di liberi professionisti in relazione al disposto dell'art. 80 legge 354/1975.

In tale situazione, si prospetta un completo sistema di cura, di verifica e di indagine sulla evoluzione del soggetto; sistema completato dalla facoltà, riconosciuta alla Sezione di sorveglianza dal 3° comma dell'art. 71 *bis* ord. penit., di avvalersi della consulenza dei tecnici del trattamento.

Sembra doversi affermare che, almeno per quanto concerne la posizione delle persone ristrette negli istituti penitenziari e, pertanto, destinatarie dell'osservazione e del trattamento, la normativa in esame non lascia margine alla possibilità di procedere con gli strumenti peritali propri del sistema processuale generale.

Passando all'esame del merito, la Sezione non ritiene di poter escludere la permanenza della pericolosità sociale della Lubian.

Ferma restando la indubbia incapacità d'intendere e di volere della donna al momento del fatto criminoso, la Sezione osserva che il fatto stesso non sembra possa adattarsi ad una semplice reazione neurotica — sia pure di tonalità depressivo-ansiosa —, mentre l'inquadramento nosografico nell'ambito delle « depressioni psicogene o neurotico reattive » sembra, a sua volta, rappresentare una indicazione psicopatologica largamente attenuata rispetto alla estrema incoerenza comportamentale.

La lettura degli atti processuali e del relativo elaborato peritale mette in evidenza una concatenazione di elementi comportamentali per cui un fatto aggressivo-distruttivo così assurdo e, per di più, contrastante con il normale istinto materno (d'altronde albergante nella Lubian com'è dimostrato dalla buona cura delle proprie figlie precedentemente al delitto e dall'aiuto offerto alle detenute madri dopo la vicenda) sembra potersi spiegare solo nell'ambito di una gravissima psicosi che abbia sconvolto completamente le funzioni psichiche della giovane donna. Per cui, anche se, nel soggetto, non sono rilevate dissociazioni o deragliamenti nel corso del pensiero ovvero deliri, allucinazioni, fatuità, stolidità, catatonie ed altri sintomi di schizofrenia, non è comunque illogico e irragionevole pensare ad una sindrome dissociativa. E, se, nella relazione del perito nominato dal Giudice Istruttore, viene riferito l'emergere di « affettività immatura ed instabile caratterizzata da impulsività ed egocentrismo con un turbato rapporto col mondo esterno » (pag. 69), « capacità di relazione e di contat-

to sociale e di immedesimazione affettiva ridotte » (pag. 70), « personalità fortemente conflittuale con marcata tendenza depressiva » (pag. 81), « tendenza alla depressione, alla conflittualità, alla evasione » (pag. 82), deve la Sezione, rilevare che, nell'ambito delle schizofrenie, non sono rare le forme in cui i sintomi neurotici coprono una sottostante struttura psicotica.

Si tratta delle sindromi pseudoneurotiche, cioè di lunghi prodromi neurotiformi o di tipo caratteropatico per la schizofrenia, senza la comparsa di una potente e clamorosa psicopatologia dissociativa (GIBERTI e ROSSI: *Manuale di Psichiatria*, Vallardi, 2^a ed., pag. 291), nelle quali la struttura dissociativa non è immediatamente rilevabile ovvero appare latente o solo indirettamente evidenziabile, mentre i sintomi neurotici e caratteriali rappresentano gli elementi più appariscenti e con i quali il disturbo fondamentale tenta un adattamento.

Sono, quindi, quadri schizofrenici larvati e latenti, coperti da sintomi pseudoneurotici di difesa, che possono comportare, peraltro, « azioni imprevedibili » per il loro substrato psicotico.

Si possono, altresì, richiamare le « sindromi marginali » nelle quali il quadro di superficie è dominato da sintomi neurotici ed ansiosi particolari, ma al di sotto del quale si notano aspetti più propri della psicosi. In queste sindromi, la sottogiacente struttura psicotica si manifesta chiaramente soprattutto in particolari situazioni di stress emotivi, fisici ed altri.

Ora, in tale quadro di ipotesi clinica sufficientemente correlata con le stesse constatazioni del perito giudiziale, la Sezione di sorveglianza constata come il problema della « pericolosità sociale » assuma una nuova dimensione.

E, poiché è su questo aspetto che la Sezione deve pronunciarsi, attraverso una ragionevole ma prudente prognosi in funzione della ripresa totale o parziale, da parte della Lubian, dal contatto con il mondo esterno — ricco di elementi di contrasto ed emotivi, e, quindi, ipoteticamente dotati di capacità scatenante —, non può non supporre che gli accadimenti del dicembre 1980, di possibile inquadramento in un reazione psicotica acuta, probabilmente innestata dal parto in personalità premorbosa, potrebbero ripetersi in seguito ad altre situazioni stressanti.

E' vivo e giustificato il timore che la Lubian potrebbe reagire anche a situazioni diverse da quelle cui reagiscono persone psicologicamente normali in altri termini, anche stimoli insignificanti per persone normali potrebbero scatenare reazioni aggressivo-distruttive.

E anche se, al presente, il comportamento della donna, così come descritto nella breve nota fonografica della dire-

zione di Castiglione delle Stiviere, appare sufficientemente tranquillo e sintonico ed anche se (come avvertono GIBERTI e ROSSI) i quadri di questo tipo sono transitori e la situazione ritorna ai precedenti livelli senza assumere obbligatoriamente evoluzioni di tipo schizofrenico, è da ritenersi ancora prematuro il riporre una eccessiva fiducia nei confronti di una definitiva stabilizzazione psichica.

Tutto ciò induce la Sezione ad affermare:

— da un lato, che la brevità del tempo di osservazione e trattamento in ospedale psichiatrico giudiziario non offre margine di garanzia per una approfondita valutazione del quadro clinico;

— dall'altro, che la pericolosità sociale non può, nella specie ed allo stato, essere esclusa.

Tanto è a dirsi in funzione della non accoglibilità di entrambe le istanze formulate.

Omissis

Procedimento di sorveglianza - Consulenza tecnica disposta dalla Sezione - Osservazione della personalità - Differenze tra i due istituti - Coesistenza - Possibilità - Condizioni (artt. 71 bis, 16, 80, 13, 47, 62 legge 26 luglio 1975, n. 354; artt. 142, 314, 321, 316, 317, 318, 324 cod. proc. pen.).

Sezione di sorveglianza di Milano - Ord. 23 febbraio 1982 - Pres. BITTO - Est. MAISTO - Ric. Trovarelli.

L'osservazione della personalità dei condannati, al fine del loro affidamento in prova al servizio sociale è obbligatoria per legge ma ciò non significa che la Sezione non possa disporre anche una consulenza tecnica, non sostitutiva ma integrativa della osservazione suddetta, secondo le norme del cod. proc. pen. né a ciò si oppone l'art. 314, 2° comma cod. proc. pen. che si riferisce ai soli imputati e non ai condannati.

LA SEZIONE DI SORVEGLIANZA

Rilevato che il detenuto Trovarelli Pasquale, nato a Pescara il 6 aprile 1954, ristretto dal 20 marzo 1981 nella casa circondariale di Milano, in espiazione della pena determinata in un anno, due mesi e cinque giorni di reclusione più cinque mesi e cinque giorni di arresto, più un anno di libertà vigilata

con revoca del condonno di mesi tre di reclusione, dalla Procura della Repubblica di Pescara con provvedimento di cumulo di pene n. 121/80 Esec. del 30 gennaio 1981, ha avanzato istanza tendente all'applicazione del disposto degli artt. 47, 48, 50 legge 354/1975.

Rilevato che il medesimo, regolarmente citato a comparire dinanzi a questa Sezione, è comparso all'odierna udienza; che il P.M. ha concluso per l'accoglimento dell'istanza di semilibertà; mentre il difensore ha concluso *in primis* per l'accoglimento dell'istanza di affidamento in prova al servizio sociale.

Rilevato che all'udienza del 22 dicembre 1981 la Sezione dispose consulenza tecnica, rinviando la deliberazione all'odierna udienza.

Rilevato che il Trovarelli si trova nelle condizioni previste dalla legge per la concessione del beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale; che invero l'entità della pena ed i titoli di reato non ostante alla concessione di detto beneficio.

Ritenuto sufficiente il periodo di detenzione di oltre tre mesi, ai fini dell'osservazione del soggetto, risultata positiva quanto al giudizio sulla condotta tenuta in carcere.

Ritenuto realizzato inoltre il presupposto di legittimità per l'ammissione al beneficio della semilibertà, in quanto il Trovarelli ha espiato almeno metà della pena;

OSSERVA

nel rito e nel merito si osserva:

pur sussistendo tutte le condizioni di legittimità previste dalla legge per l'ammissione ad una delle due misure alternative richieste, all'udienza precedente, questa Sezione di sorveglianza ritenne necessario disporre, ai fini del giudizio, una consulenza tecnica in ordine alle più idonee forme di trattamento, al fine dell'inserimento sociale del Trovarelli.

Ed invero tale indagine appariva necessaria in quanto la pur abbondante documentazione, già formata nel corso dell'esecuzione della pena, (dichiarazione del datore di lavoro di disponibilità all'assunzione, certificato di stato di famiglia, estratto della cartella biografica, certificato del casellario giudiziale, attestazioni di pendenze, indagine socio-familiare redatta dal Centro di servizio sociale del Ministero di Grazia e Giustizia, rapporto informativo del direttore della casa circondariale di Milano, relazione di sintesi di osservazione e trattamento) non offriva una chiave di lettura della storia giudiziaria del Trovarelli, contrassegnata da reati gravi e talvolta violenti (due lesioni volontarie gravi, una rissa, due rapine, due estorsioni, un sequestro di persona, un'evasione ed altro), né dava conto dei motivi per cui genericamente si riteneva opportuno l'applicazione di una misura alternativa alla detenzione.

Ritiene questo Collegio che la disposta consulenza tecnica, forma di indagine analoga alla perizia, sia ammissibile nel procedimento di sorveglianza disciplinato dal capo II *bis* del titolo II della legge 354/1975.

Al di là dell'argomentazione analogica tra questo procedimento e quello incidentale, che a sua volta richiama l'istruzione formale, già invocata dalla dottrina per ritenere ammissibile tali forme di indagine; ed a prescindere dall'altra ancor più precisa teorica secondo la quale il procedimento di sorveglianza è una specie del processo di sicurezza in cui il giudice può svolgere tutte le investigazioni, compresa la perizia, previste dall'art. 637 cod. proc. pen. appare fondamentale l'argomento letterale.

Invero il 2° comma dell'art. 71 *bis* della legge 354/1975 condiziona l'emanazione delle ordinanze della Sezione ad una attività istruttoria dibattimentale necessaria (« ...acquisizione in udienza dei documenti... ») ed ad una attività istruttoria a carattere eventuale (« ...quando occorre... ») che a sua volta può essere o congiunta o alternativa.

La Sezione può cioè disporre:

a) la sola consulenza dei tecnici del trattamento previsti dagli artt. 16 e 80 (2° e 4° comma) della legge 354/1975;

b) i necessari ed autonomi accertamenti vari e non qualificati dalla legge, tra i quali le consulenze tecniche di professionisti non dipendenti dalla Amministrazione di Grazia e Giustizia;

c) i necessari accertamenti e le consulenze dei tecnici del trattamento. E' evidente che tale interpretazione della norma non consente l'altra, che, in qualche modo tendente a far prevalere l'esecuzione della pena rispetto alla giurisdizionalizzazione della stessa, ammette solo nuovi accertamenti (vedi ad esempio l'ulteriore osservazione) ad opera dei tecnici del trattamento. Come è parimenti evidente che l'istruttoria c.d. dibattimentale necessaria è solo una *fictio* perché, se è vero che l'acquisizione dei documenti avviene in udienza, è ugualmente vero che i mezzi per la raccolta dei dati vengono azionati prima dell'udienza (come in sede preistruttoria) e giungono al Giudice sotto forma di documenti e relazioni, lontanamente approssimativi ai mezzi di prova del processo ordinario di cognizione.

Diversa è invece la questione relativa all'ammissibilità di una consulenza tecnica sostitutiva dell'osservazione della personalità, finalizzata all'affidamento in prova al servizio sociale, tenuto conto che tale osservazione è obbligatoriamente prevista dagli artt. 13, 47, 62 dell'ordinamento penitenziario, nei confronti dei condannati fin dall'inizio dell'esecuzione della

pena, indipendentemente da qualsiasi atto di impulso o di iniziativa della Autorità Giudiziaria, e non è finalizzata esclusivamente al giudizio sulla misura alternativa alla detenzione.

In base a quest'ultimo argomento ritiene il Collegio che sia inammissibile una consulenza tecnica pienamente sostitutiva di elementi di osservazione della personalità del tutto assenti, ma che, concretato un *minimum* di elementi da parte dell'istituto di pena, possa il Giudice completare ed esaurire l'indagine. Invero la nozione di osservazione della personalità è relativa ed elastica, passando da forma di mera sufficienza a forma esautiva. Tale ultima forma assume certamente la relazione del gruppo di osservazione e trattamento, che coinvolge ruoli ed esperti in collegamento interdisciplinare fino a proporre il più idoneo trattamento del condannato, pur potendosi ipotizzare perfino in tal caso, una consulenza su un quesito specifico (procedimento probatorio a carattere eventuale).

Forma di mera sufficienza assume invece l'osservazione della personalità consistente nell'indagine socio-familiare svolta dal servizio sociale e nel rapporto informativo del direttore dell'istituto di pena.

Tale impostazione del problema, non solo appare conforme alle più moderne teorie psicologiche e criminologiche orientate a schemi liberi, ma rifuggendo dal pericolo di specialismi esasperati, permette alla Magistratura di sorveglianza di esercitare le funzioni giurisdizionali connesse all'applicazione di misura alternative alla detenzione, sia in presenza di eventi traumatici per la vita di un istituto di pena, tali da interrompere o sopprimere l'attività di osservazione, sia in presenza di scelte di politica penitenziaria volte a privilegiare le altre funzioni del carcere (art. 1, 4° comma legge n. 354/1975) o a dispensare benefici ai detenuti che hanno maggiore prestigio e rilievo nei rapporti interpersonali all'interno dell'istituto di pena (artt. 1, 2° comma e 32, 3° comma legge n. 354/1975).

In forza di tali argomentazioni sembra anche emersa la profonda diversità, tecnica e giuridica, della osservazione propriamente detta dalla consulenza tecnica. La differenza attiene all'oggetto ed al fine. L'oggetto della osservazione non è delimitato a priori, in quanto è il soggetto nella sua globalità; invece la consulenza tecnica ha un oggetto ben delimitato: per esempio, le attuali condizioni mentali, in caso di revoca anticipata della misura di sicurezza detentiva: il mezzo di reinserimento sociale per un condannato. La natura dinamica dell'osservazione, a differenza di quella per certi versi statica della consulenza, la rende svincolata dal quesito, che caratterizza quest'ultima.

Segnato il carattere di agilità della fase processuale, affinché esso non degeneri in un procedimento senza *regula iuris* e sostanzialmente senza garanzie, l'ordinamento penitenziario imputa la titolarità del potere istruttorio alla Sezione di sorveglianza (quindi esclude l'attività del solo Presidente o di altro Magistrato, prima, durante e dopo l'udienza) e postula come fondamentali il principio del contraddittorio ed il principio della concentrazione. Essi non possono trovare applicazione neanche allorquando il Collegio ritenga necessario ai fini del giudizio disporre una consulenza tecnica. Infatti, tale consulenza, essendo necessariamente soggetta al regime processuale della perizia (e in particolare agli artt. 142, 321, 316, 317, 318, 324 cod. proc. pen.) non esclude la deliberazione in una udienza di rinvio e non realizza il pericolo, già prospettato come da scongiurare dalla migliore dottrina consistente nel rischio che la complessità dei meccanismi procedurali determini lunghi periodi di detenzione. Anche la consulenza nel procedimento probatorio eventuale è soggetta al principio del contraddittorio che, essendo contraddittorio di integrazione, non potrà privare l'interessato del diritto di disporre di propri consulenti tecnici (criminologi, sociologi, psicologi, psichiatri), di conoscere il parere dei tecnici del trattamento, di avere a disposizione eventuali elaborati, allorquando la consulenza tecnica non fosse svolta alla presenza delle parti, ma in forma scritta. Ritiene invece il Collegio che l'assoggettamento di tale consulenza alla disciplina prevista dal codice di rito per l'esecuzione della perizia, venga meno per le limitazioni imposte dal 2° comma dell'art. 314 cod. proc. pen. Resta invero insuperabile che, oltre la diversa natura dei due atti di accertamento, la perizia sulle qualità psichiche indipendenti da cause patologiche, non può avere ad oggetto il carattere e la personalità solo dell'imputato. E' da argomentare dunque che la limitazione della ricerca, dovuta ad un principio di civiltà, non sussista per i condannati. Ed invero, pur essendosi accreditata l'impressione che il legislatore del 1975 non sia stato alieno dall'idea di una tendenziale assimilazione fra il regime di detenzione degli imputati e quello dei condannati, nei confronti di questi ultimi l'amministrazione penitenziaria ha uno specifico obbligo di svolgere le attività di osservazione e trattamento previste dalla legge, anche se la concreta attuazione è subordinata all'accettazione dei soggetti che ne sono destinatari (art. 13, comma ultimo, legge 354/1975).

Ammessi ed accettati quindi l'osservazione ed il trattamento, il condannato istante davanti alla Magistratura di sorveglianza, non avrà difficoltà ad accettare la ancor meno penetrante forma di investigazione consistente nella consulen-

za tecnica. Né risultano violati principi generali di ordine pubblico o diritti indisponibili.

Resta, anzi a giudizio di questo Giudice, la consulenza tecnica sganciata dal nesso osservazione - trattamento che comporta da un lato il condizionamento del secondo al primo, di guisa che, a decorrere dal momento dell'applicazione della misura alternativa alla detenzione, entrambe le attività continuino con diverse forme e modalità; e dall'altra comporta che il trattamento produca osservazione.

Le osservazioni precedenti pongono dunque il Collegio in condizione di valutare più serenamente la relazione del consulente tecnico, e di scegliere il tipo di misura alternativa alla detenzione più idoneo in relazione alla prognosi di reinserimento sociale del soggetto.

Invero, il consulente ha dimostrato che i reati commessi dall'istante, nonostante la gravità, si inquadrano in un determinato arco di tempo della sua vita giovanile, caratterizzato da un profondo mutamento di comportamento causato dalla difficoltà di trovare validi riferimenti, al ritorno forzato, imposto dalla famiglia, nella città di origine del paese dei nonni paterni che lo accolsero, su richiesta del genitore, alla morte della madre. Le influenze negative sortiscono effetti di uguale natura in termini di illegalità, in quanto hanno facile gioco su una personalità non radicata in un contesto socio-ambientale stabile.

Una conferma della lettura dei fatti proposta dal consulente si trova facilmente nell'esame della personalità attuale del detenuto che appare non ancora strutturato a livello delinquenziale per la mancanza di collegamenti personali ed organizzativi, per le aspirazioni e per il tenore di vita. E' significativo poi che il Trovarelli rielabori in modo critico il suo passato e lo giudichi come improduttivo.

Nonostante i progressi compiuti nel corso del trattamento sussistono elementi di fatto tali da indurre il Collegio a ritenere insufficienti le prescrizioni per prevenire il pericolo che il Trovarelli compia altri reati. Se egli infatti da una parte potrà ritornare in un contesto familiare e sociale stabile, avendo la possibilità di lavorare; d'altra parte, nella stessa città d'origine, potrebbe essere sottoposto ad influenze devianti di gruppi a lui noti.

Pare quindi opportuno ammettere l'istante al regime di semilibertà che gli impone maggiore controllo.

P.Q.M.

Omissis

ASPETTI PROCESSUALI DELL'ATTIVITA' DELLA MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA

Non risultano precedenti editi sulla questione affrontata dalle Sezioni di sorveglianza di Milano e Genova. La decisione della Sezione di sorveglianza di Milano (è pubblicata anche *Foro it.* 1982, II, 288) contrasta con quella 20 aprile 1982 della Sezione di Genova su un punto molto preciso (anche se la due ordinanze riguardano la prima l'affidamento in prova al servizio sociale, la seconda la revoca anticipata della misura di sicurezza detentiva), quello dei poteri della Sezione in ordine alla possibilità di disporre d'ufficio una perizia nel corso del giudizio ai sensi dell'art. 455 cod. proc. pen. E' da escludere che al Presidente della Sezione siano stati attribuiti poteri istruttori, come risulta dal combinato degli artt. 71, 2° comma e 71 *bis*, 3° comma della legge 354/1975. Il Presidente, ricevuta l'istanza, non può infatti che invitare il ricorrente a nominare un difensore ed a spedire poi il decreto con cui viene fissata l'udienza avanti la Sezione, la quale deve:

1) sentire il richiedente laddove chieda di partecipare alla udienza (essenziale è pertanto la notifica del decreto e non la partecipazione personale dell'interessato che, quindi, non ha bisogno di rinunciare esplicitamente a presenziare);

2) acquisire sempre i documenti relativi all'osservazione ed al trattamento (rieducativo ed ordinario, quali risultano dal fascicolo personale);

3) «quando occorra» svolgere i necessari accertamenti;

4) sempre quando occorra, avvalersi anche della consulenza dei tecnici del trattamento (artt. 71 *bis*, 80, 82 legge 354/1975).

La Sezione, quindi, e soltanto la Sezione (con esclusione di altre possibilità) può disporre anche «accertamenti», oltre che avvalersi della «consulenza» dei tecnici del trattamento (psicologi, sociologi, criminologi, psichiatri, ecc.).

Si tratta di stabilire se, tra gli «accertamenti» di cui sopra (necessariamente diversi per esplicita disposizione di legge e dai risultati della osservazione e dalla consulenza dei tecnici del trattamento), siano compresi le ispezioni e gli esperimenti giudiziari, le perizie, le testimonianze, le ricognizioni, i confronti, vale a dire tutti i mezzi di prova tipici del procedimento penale ritenuti necessari per l'accertamento della verità.

Il problema è di vasto respiro e qui non può che essere accennato con particolare riguardo alla perizia (artt. 314 e segg. cod. proc. pen. e 455 e segg. cod. proc. pen.) ed alle testimonianze.

Sotto il profilo letterale, si è già detto che l'art. 71, laddove concede alla Sezione i poteri, tutti i poteri per il necessario accertamento della verità e laddove ricorda anche la « consulenza » dei tecnici, non esclude e non vieta il ricorso alla « perizia », istituto ben diverso da quello della « consulenza » suddetta prestata, si noti, nell'ambito del servizio penitenziario a favore dell'amministrazione e non in quello giudiziario a favore del giudice.

Infatti, nella lettera della legge nulla autorizza ad escludere la perizia dai poteri della Sezione che è giudice specializzato, ma pur sempre giudice, le cui decisioni hanno certamente natura giurisdizionale e seguono ad un procedimento a sua volta giurisdizionalizzato (si veda per tutte Cass., 10 ottobre 1979, in *Riv. pen.* 1980, 384 e 16 giugno 1980, *ivi*, 1980, 683).

Sotto il profilo del merito, risulterebbe incomprensibile una limitazione del genere che potrebbe ostacolare la ricerca della verità, limitando i poteri del Giudice che, invece, devono essere i più ampi possibili, tanto più che spesso l'opera dei tecnici del trattamento penitenziario e quella dei consulenti manca tuttora o presenta gravi deficienze qualitative e quantitative.

La perizia, pertanto, si può porre o come sostitutivo o come integrativo rispetto alle fonti di cognizione diretta, costituite dalle notizie fornite dal personale dell'amministrazione penitenziaria.

Le stesse considerazioni valgono per la testimonianza, istituto previsto dal cod. proc. pen. nel dibattimento artt. 448, 449, 450) e nell'istruttoria (artt. 348 e segg. cod. proc. pen.). E' pur vero che l'art. 71, 1° comma, ult. parte della legge 354/1975 dispone che « si applica il procedimento indicato nel presente articolo » (e in quelli aggiunti con la novella contenuta nella legge 12 gennaio 1977, n. 1) e che manca nel testo un richiamo alle norme del cod. proc. pen. « in quanto applicabili », ma è altrettanto certo che lo scopo del legislatore era quello di attuare un procedimento di sorveglianza con tutte le caratteristiche e garanzie di quello ordinario, dovendosi escludere che nella materia specifica si possa creare un procedimento declassato ed incompleto. Si può soltanto ammettere che nel procedimento di sorveglianza man-

ca il momento istruttorio, essendo tutto rimesso alla fase decisoria che — quindi — bene può protrarsi in successive udienze.

Che poi il legislatore, per comprensibili ragioni, abbia in un primo tempo emanato con la legge 385 delle norme processuali incomplete, è fuori di dubbio; che abbia ritenuto di integrarle meno di due anni dopo con altre, è prova della tesi qui sostenuta: lungo e faticoso è l'iter per la completa giurisdizionalizzazione del procedimento di sorveglianza, ma la strada intrapresa è quella esatta ed il legislatore non potrà che percorrerla fino in fondo, alla luce delle esperienze di questi anni, delle decisioni della Corte Suprema, della elaborazione dottrina.

Nessuno può oggi dubitare circa la natura giurisdizionale delle funzioni della Sezione di sorveglianza, circa la necessità di pieno appagamento delle esigenze garantistiche (in tema di esecuzione già effettuate dalla Corte Costituzionale fin dalla sentenza 18 maggio 1970, n. 69) e infine circa l'analogia tra procedimento incidentale e di sorveglianza. Si veda: ALESSANDRI e CATELANI, *Il Codice Penitenziario*, Firenze, 1980, in particolare a pag. 126; CORBI, « Problemi della prova nel procedimento di sorveglianza », in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 1977, 459; DI GENNARO, BONOMO, BREDI, *Ordinamento penitenziario e misure alternative*, Milano, 1978, in particolare a pag. 311 e segg.; VASSALLI, « Il procedimento speciale dinnanzi alla magistratura di sorveglianza », in *Giust. pen.* 1976, XII bis, 295; BAROSIO, « Le origini dell'incidente di esecuzione », in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 1981, 1331 e GIOSTRA, « Tre settori da differenziare nei rapporti tra giurisdizione ed esecuzione penale », *ivi*, 1348. Si veda infine il lavoro di D'ANGELO e SCAGLIONE: *Gli incidenti di esecuzione nel processo penale*, Milano, 1981. Quanto alla giurisprudenza, si vedano le massime citate da DI GIOVANNI, *Il Nuovo ordinamento penitenziario*, Napoli, 1982, pagg. 148 e segg.

I Magistrati di sorveglianza hanno già richiesto la completa giurisdizionalizzazione ed unificazione del procedimento avanti la Sezione ed il superamento dell'attuale, poco comprensibile ed irrazionale dicotomia procedurale tra provvedimenti riguardanti le misure di sicurezza e le misure alternative alla detenzione (si veda l'articolato nel *Notiziario* del Consiglio Superiore della Magistratura 1982, n. 4, in particolare pagg. 9 e 10).

Non sembra ormai più sostenibile una differenziazione tra procedimento di sicurezza e procedimento di sorveglianza. Il problema che resta aperto è relativo alla decisione se modellare il procedimento di sorveglianza e di sicurezza su quello di merito o quello incidentale d'esecuzione.

Questo ultimo, (attualmente disciplinato dagli artt. 628 e segg. cod. proc. pen.), porta una norma (art. 630, ultimo comma) secondo cui « si osservano quando occorre le disposizioni concernenti l'istruzione formale » e non il dibattimento.

Orbene, poiché il procedimento di sorveglianza, come quello incidentale di esecuzione, si instaura nei soli confronti dei condannati definitivi ed attiene al momento esecutivo della condanna, essendo la pena intesa in senso dinamico e finalizzato alla rieducazione anche mediante misure dichiaratamente alternative; poiché entrambi i procedimenti seguono a quello di cognizione (di merito e di legittimità) e poiché infine sono caratterizzati dalla mancanza non solo di fase istruttoria ma anche di pubblicità nell'udienza, sembra da preferire nettamente la soluzione fatta propria dall'art. 630 cod. proc. pen. sopra citato.

Quanto al procedimento di sicurezza ed alle sue caratteristiche rispetto a quello penale, si veda Cass., 2 dicembre 1981, sez. I, in *Giust. pen.* 1982, III, 583, con nota redazionale.

La decisione milanese affronta anche — e giustamente — il problema dell'art. 314, 2° comma cod. proc. pen. secondo cui non sono ammesse, nel procedimento penale di cognizione, (e pertanto nei confronti degli imputati) perizie tendenti a stabilire l'abitudine, la professionalità, la tendenza a delinquere, « il carattere e la personalità dell'imputato ed in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche ».

Tale norma, com'è noto, è stata dichiarata costituzionale con sentenze della Corte 24 giugno 1970, n. 124 (in *Giust. pen.* 1971, I, 27) e 6 - 19 dicembre 1973, n. 179 (*ivi*, 1974, I, 72).

La norma suddetta non contrasta quindi con gli artt. 24 e 27 della Costituzione.

D'altra parte, in prospettiva, si impone il superamento del divieto anche per gli imputati tanto più che l'art. 314, 2° comma cod. proc. pen. contrasta con l'art. 133 cod. pen., da considerare non un punto di arrivo ma di partenza per l'introduzione nel futuro processo penale di una seria indagine sulla personalità dell'autore del reato (si veda di recente sul tema: CORSARO, PIRRONE: « L'indagine della personalità nel nuovo processo penale », in questa *Rivista* 1980, 67).

La questione si pone anche per il Magistrato di sorveglianza che — in particolare — deve procedere formalmente (art. 69 ult. comma e 71, 1° comma ord. penit.) quando applica l'art. 148 cod. pen. (ricovero definitivo in O.P.G. di condannato, che sia affetto da malattia mentale).

Il Magistrato di sorveglianza non può che accertare attraverso l'opera di uno psichiatra lo stato di malattia di cui sopra e tale psichiatra bene può essere un perito nominato dal Magistrato.

Il condannato può — ma non necessariamente — essere o essere stato sottoposto ad osservazione scientifica della personalità (artt. 13 ord. penit. e 27 e segg. reg.) ma del gruppo dell'osservazione ben raramente fa parte lo psichiatra, che pure è una figura importante ed è però un semplice « consulente » dell'amministrazione penitenziaria — e non del Magistrato si noti — utilizzato ai sensi dell'art. 80, 4° comma ord. penit.

E' quindi evidente che il convincimento del Magistrato in materia ben può fondarsi anche sui soli referti e sulle sole notizie provenienti dalla amministrazione penitenziaria (oltre ai consulenti psichiatri vi è anche il personale sanitario degli istituti) indipendentemente dall'osservazione della personalità.

Ma non vi sono ragioni per sostenere che il Magistrato non possa nominare un proprio perito, in sostituzione o ad integrazione delle notizie inviate dalla amministrazione, tanto più che, trattandosi di accertamento di condizioni mentali patologiche, non sorge il problema del divieto di cui all'art. 314, 2° comma cod. proc. pen., applicabile in ogni caso soltanto agli imputati.

Inoltre, se le condizioni suddette durante la fase processuale di cognizione sono accertate mediante perizia giudiziaria medico legale, non si vede perché ciò non dovrebbe essere possibile nella fase di esecuzione.

Quanto sopra vale anche in materia di revoca anticipata della misura di sicurezza dell'O.P.G. che discende da uno stato di malattia mentale accertato, durante la fase di cognizione, mediante perizia: non sembra possibile sostenere che l'accertamento della cessazione della attenuazione di tale stato non sia possibile in sede di esecuzione se non mediante le notizie provenienti dalla autorità amministrativa.

Le suesposte considerazioni appaiono ancora meglio fondate, alla luce della recente sentenza n. 139 dell'8-27 luglio 1982 della Corte Costituzionale, secondo cui la presunzione di durata della pericolosità sociale del prosciolto per infermità di mente « ha cessato di essere assoluta, lasciando spazio a puntuali verifiche giudiziali dell'evoluzione della situazione concreta ». Il nuovo principio generale unificante è ora ravvisabile nel potere-dovere del Giudice di disporre la revoca della misura « sulla base degli opportuni, concreti accertamenti » in qualsiasi momento l'internato abbia cessato di essere socialmente pericoloso.

E' evidente che tra gli accertamenti di cui sopra deve essere compresa anche una nuova perizia di competenza della Sezione di sorveglianza cui, nel caso in esame, spetta di decidere circa la revoca anticipata della misura di sicurezza.

Sanzioni pecuniarie - Ammenda - Conversione - Condannato irreperibile - Ineseguibilità dell'ordinanza del Giudice della esecuzione - Conseguente conversione nell'arresto - Poteri della Sezione di sorveglianza (artt. 135, 136 cod. pen.; art. 586 cod. proc. pen.; artt. 102, 103, 107 e 108 legge 24 novembre 1981, n. 689).

Sezione di sorveglianza di Brescia - 15 febbraio 1983 - Pres. ZAPPA - Est. BONIFAZI - Cond. Crotti.

Qualora il condannato a pena pecuniaria, convertita dal Giudice dell'esecuzione nella libertà controllata, risulti irreperibile, il Magistrato sorveglianza non può eseguire la misura e bene la Sezione può ordinare la conversione della misura stessa nella pena detentiva ai sensi di legge, dovendosi equiparare tale situazione alla violazione delle prescrizioni, ed essendo la misura impensabile e non controllabile nei confronti di colui che volontariamente si sottrae alla esecuzione.

Fatto e diritto. — Con ordinanza 29 ottobre 1982 del Pretore di Brescia, veniva applicata nei confronti di Crotti Giovanni la misura sostitutiva della libertà controllata, in conversione della pena di lire 20.000 di ammenda a seguito di insolvibilità. Pervenuti gli atti al Magistrato di sorveglianza di Brescia per la determinazione delle modalità esecutive della pena sostitutiva, il Crotti risultava irreperibile. Pertanto, gli atti medesimi venivano trasmessi alla Sezione di sorveglianza con provvedimento in data 18 gennaio 1983 del Magistrato di sorveglianza, a norma dell'art. 66, ultimo comma legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto veniva ritenuta la violazione delle prescrizioni imposte da parte del libero controllato ed occorrendo quindi procedere alla conversione della sanzione sostitutiva nella corrispondente pena detentiva. L'udienza innanzi alla Sezione veniva fissata in termini di revoca della libertà controllata e nel corso di essa il P.G. esprimeva parere favorevole alla conversione dell'ammenda in arresto, mentre la difesa si limitava a rimettersi alla decisione della Sezione.

In linea di diritto, va osservato in primo luogo che l'ipotesi in esame non sembra poter rientrare tra i casi di revoca delle pene sostitutive previsti dall'art. 72 legge 689/1981 in quanto:

1) i presupposti sulla revoca appaiono individuati in maniera tassativa attraverso il richiamo specifico alle condanne

indicate nell'art. 59, 1° e 2° comma lett. a) ovvero ad una condanna a pena detentiva per fatto commesso successivamente alla sostituzione della pena;

2) nel caso di specie non si tratta di misura sostitutiva di pena detentiva breve bensì di libertà controllata conseguente a conversione di pena pecuniaria per insolvibilità (art. 102 legge cit.).

Resta da stabilire, a questo punto, quali effetti siano da ricondurre all'irreperibilità del condannato accertata in sede di determinazione delle modalità esecutive della libertà controllata da parte del Magistrato di sorveglianza. Stante la mancata previsione legislativa di tale particolare ipotesi, l'unica norma di riferimento, seppur indiretto, è rappresentata dall'art. 108 della legge 689/1981. Vero è che la stessa prevede espressamente le sole ipotesi di violazione delle prescrizioni inerenti alla libertà controllata e sembrerebbe presupporre, quindi, che l'esecuzione di tale misura sia già iniziata. Tuttavia, la già rilevata mancanza di altri più sicuri riferimenti normativi nonché talune considerazioni di carattere sostanziale consigliano o addirittura impongono un'interpretazione estensiva della disposizione che ricomprende il caso di specie. Volendo configurare alcune possibili soluzioni alla questione, in pratica si potrebbe ritenere: a) o l'eseguibilità della libertà controllata anche nei confronti del condannato irreperibile, b) ovvero assimilabile il comportamento di quest'ultimo a quello di chi viola le prescrizioni relative alla misura sostitutiva applicata.

Procedendo per esclusione, la prima soluzione appare inaccettabile sul piano sostanziale, poiché innanzi tutto finirebbe per svuotare di contenuto la pena sostitutiva, in ordine alla sua stessa efficacia sanzionatoria e preventiva: sarebbe sufficiente ad esempio che il destinatario si renda volontariamente irreperibile per rimanere, di fatto, immune da conseguenze afflittive e penalmente rilevanti a seguito di commissione di reati, a parte quelle riconnesse ad altri effetti giuridici della condanna. La *ratio* del sistema delle misure sostitutive, oltre che essere suggerita da esigenze di politica giudiziaria e penitenziaria, appare quella di configurare strumenti sanzionatori alternativi alla detenzione ma pur sempre aventi carattere afflittivo, se non preventivo nel senso tradizionale. E' essenziale, perciò, che la pena sostitutiva raggiunga il destinatario il cui comportamento deve essere, in concreto, necessariamente valutato al fine di verificare la stessa ragione d'essere della sanzione. Altra caratteristica, infatti, di tali misure ed in particolare della libertà controllata, è quella di prevedere in maniera assai arti-

colata, quasi minuziosa, gli obblighi in capo al destinatario. Il che conferma anche l'esigenza di individuare forme sanzionatorie, oltre che più adeguate all'entità di determinati reati, altresì maggiormente rispondenti ad un trattamento sanzionatorio individualizzato, in linea con i principi introdotti dal nuovo ordinamento penitenziario e già contenuti nel sistema delle misure alternative. Del resto, l'importanza fondamentale che assumono la verifica della condotta del libero controllato e la personalità dello stesso si può desumere, indirettamente, dallo stesso art. 58 legge 689/1981 in tema di potere discrezionale del Giudice nella sostituzione delle pene detentive: proprio per impedire che la libertà controllata — si legge nelle relazioni parlamentari alla legge — diventi nella pratica una misura priva di efficacia afflittiva si dispone anche che il Giudice non può mai sostituirla alla pena detentiva quando presume che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato.

Sarebbe stato forse opportuno prevedere una tale eventualità anche nel caso di applicazione di libertà controllata a seguito di conversione di pena pecuniaria, disponendo ad esempio che il Pretore, stante l'inapplicabilità delle misure sostitutive, procedesse direttamente alla conversione nella pena detentiva corrispondente: vi sarebbe potuta rientrare anche l'ipotesi di irreperibilità, presumendosi in tal caso « a fortiori », l'inosservanza delle prescrizioni da parte del condannato.

In mancanza di esplicita previsione, non resta che propendere per la seconda delle soluzioni prospettate, vale a dire quella di ricondurre estensivamente l'ipotesi di irreperibilità al caso di violazione delle prescrizioni inerenti alla libertà controllata ai sensi dell'art. 108 legge 689/1981. Va pertanto disposta la conversione *ab origine*, di tale misura applicata nei confronti di Crotti Giovanni, nella corrispondente pena dell'arresto per eguale periodo secondo i criteri di cui all'art. 102 legge cit. (pena convertita: lire 20.000 di ammenda = giorni 1 (uno) di arresto). Gli atti vanno altresì trasmessi al Pretore di Brescia competente per l'esecuzione della pena così convertita.

P.Q.M.

La Sezione, visti gli artt. 102 e 108 della legge 24 novembre 1981, n. 689 converte la pena dell'ammenda di lire 20.000 di cui alla sent. 31 marzo 1982 del Pretore di Brescia a carico di Crotti Giovanni nella pena dell'arresto per giorni uno.

Pene detentive - Misure sostitutive - Semidetenzione - Condannato irreperibile - Inapplicabilità - Conversione (artt. 58 e 66 legge 24 novembre 1981, n. 689).

Sezione di sorveglianza di Brescia - 15 marzo 1983 - Pres. ZAPPA - Est. BONIFAZI - Cond. Timpani.

La semidetenzione non è applicabile nei confronti del condannato rimasto volontariamente irreperibile durante il procedimento di cognizione perché in tal modo manca la possibilità di valutare in concreto il comportamento del condannato stesso e dare contenuto e significato alla misura. Se tale irreperibilità poi continua anche durante la fase di applicazione della misura stessa, il Magistrato di sorveglianza non può valutare le specifiche esigenze dell'interessato, in linea con i principi inerenti alla individualizzazione del trattamento né far controllare l'osservanza delle prescrizioni. Quindi il comportamento inosservante dell'irreperibile configura una violazione valutabile ancora più negativamente di quelle verificabili nel corso della sanzione sostitutiva e di conseguenza la Sezione di sorveglianza non ha altra soluzione che quella di disporre la conversione della sanzione sostitutiva nella corrispondente pena detentiva (1).

Premesso in fatto: che con sentenza 16 novembre 1982 il Pretore di Genova ha applicato nei confronti di Timpani Michelangelo, irreperibile al dibattimento, la pena sostitutiva della semidetenzione per mesi 6 in luogo della reclusione per il corrispon-

(1) L'insolubilità del condannato a sanzione pecuniaria di natura penale (multa o ammenda), anche dopo la riforma attuata in materia dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 a seguito della nota sentenza della Corte Costituzionale n. 131 del 16-21 novembre 1979, si prova tuttora (a norma dell'art. 40 R. D. 28 maggio 1931, n. 602 ed agli effetti degli artt. 136 cod. pen. e 586 cod. proc. pen.) con certificato del sindaco, del Procuratore delle imposte e dell'Ufficio di Polizia Tributaria del luogo in cui il condannato ha il domicilio o la residenza ovvero si deve ritenere che possieda beni o cespiti di reddito.

Nei procedimenti di riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia quando il debitore è «notoriamente insolubile» anche per tenue somma, l'Ufficiale Giudiziario ne rilascia apposita attestazione, restituendo quindi gli atti al Cancelliere, secondo il disposto dell'art. 115 del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229.

L'avviso di pagamento con contestuale precetto in ogni caso deve essere notificato al debitore dall'Ufficiale Giudiziario entro il quindicesimo giorno successivo alla richiesta operata dalla Cancelleria. L'Ufficiale Giudizi-

dente periodo, originariamente inflitta per il reato di cui all'art. 640 cod. pen.;

che il Magistrato di sorveglianza di Brescia, con provvedimento 21 febbraio 1983, ha disposto la trasmissione alla Sezione di sorveglianza degli atti relativi alla esecuzione della semidetenzione, a norma dell'art. 66, 3° comma legge 689 del 1981, sul presupposto della ritenuta impossibilità di applicare la sanzione sostitutiva ad un condannato irreperibile;

che all'esito della discussione il P.M. ha concluso per la conversione della semidetenzione in reclusione, a ciò associandosi il difensore;

ziario deve poi procedere al pignoramento non più tardi del ventunesimo giorno a quello in cui ne ha avuto richiesta (art. 113 D.P.R. citato).

Con l'ordinanza di conversione il Giudice dell'esecuzione, a norma degli artt. 135 e 136 cod. pen., 586 cod. proc. pen., 102 della legge 24 novembre 1981, n. 689, non può stabilire che la conversione stessa discende dalla insolvibilità. Spetta infatti al Giudice di sorveglianza «del luogo di residenza del condannato» determinare le modalità di esecuzione a norma dell'art. 107, 2° comma della legge 689 scegliendo tra la libertà controllata ed il lavoro sostitutivo (quest'ultimo introdotto nuovamente nel nostro ordinamento dall'art. 105 della legge 689 citata).

Infatti è da segnalare che in molte ordinanze è lo stesso Giudice dell'esecuzione che opera esplicitamente tale scelta. In tal modo si toglie al Magistrato di sorveglianza la possibilità di optare per il lavoro sostitutivo e fa sorgere gravi problemi di conflitto di non facile soluzione che dovranno essere affrontati in altra sede.

Non sempre è facile identificare chi sia il Magistrato di sorveglianza del luogo di residenza del condannato, non avendo la legge 689 fornito altre indicazioni al riguardo.

Si pensi al caso del condannato nomade (vale a dire senza fissa dimora), straniero (con residenza o domicilio all'estero), irreperibile (cioè non rintracciabile, pur trattandosi di soggetto avente in Italia residenza e domicilio).

Nei primi due casi sembra evidente la necessità di ricorrere ad una estensiva interpretazione dell'art. 107, 1° comma della legge 689, in attesa di una precisazione legislativa. La stessa osservazione vale naturalmente anche per l'applicazione della libertà controllata e della semidetenzione quali misure sostitutive della pena detentiva, applicate dal Magistrato di sorveglianza, «del luogo di residenza del condannato (art. 62, 1° comma legge 689)». Detto Magistrato infatti deve determinare «le modalità di esecuzione» osservando la procedura di cui agli artt. 71 e segg. della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Il nomade che al momento della esecuzione si trovi all'estero o comunque sia irreperibile e non abbia in Italia né recapito né dimora o domicilio neppure eletto, può essere equiparato allo straniero.

Nei casi suddetti non sembra possibile una procedura con il rito ordinario non essendo applicabile, per le notifiche dell'avviso di fissazione dell'udienza, l'art. 169 cod. proc. pen.: manca in Italia infatti sia la casa di abitazione che il luogo ove il notificando esercita abitualmente

Osserva la Sezione in diritto: che il condannato è risultato irreperibile anche in sede di determinazione delle modalità esecutive della semidetenzione dinanzi al Magistrato di sorveglianza di Brescia, operando in tal caso il principio di presunzione di conoscibilità secondo le norme che regolano l'istituto della notifica atti agli irreperibili;

che in base a tale criterio presuntivo l'irreperibilità non può non essere considerata volontaria, quantomeno in assenza di prova contraria da parte dell'interessato;

ritenuto che, in mancanza di specifica previsione normativa circa la procedura da adottare nei casi come quello di specie, la sola possibile alternativa per evitare che di fatto fi-

la sua attività professionale o ha la temporanea dimora o recapito. I suddetti criteri possono invece valere nel caso di soggetti, stranieri o non, senza fissa dimora, che al momento della esecuzione si trovano in Italia e vengono qui reperiti pur non avendo la residenza: in tali casi è indubbia la competenza del Magistrato di sorveglianza del luogo in cui di fatto il condannato si trova.

In caso diverso procederà il Magistrato di sorveglianza del luogo in cui il reato è stato commesso o quello del luogo in cui il reato è stato accertato ed è stata emessa la relativa sentenza di condanna: ciò in linea con i principi generali vigenti in materia e dettati dagli artt. 39 e 40 cod. proc. pen.

Si deve peraltro sottolineare che se il condannato di fatto non si trova in Italia né qui ha recapito o dimora, la procedura di applicazione della misura sostitutiva deve comunque avere inizio con la notifica del decreto di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 177 *bis* cod. proc. pen. che nella specie indubbiamente è applicabile pur non essendo ricordato dagli artt. 71 e segg. della legge 20 luglio 1975, n. 354.

Ma, vuoi che il Magistrato di sorveglianza conosca la residenza all'estero del condannato (applicando in tal caso l'art. 177 *bis* sopra indicato), vuoi che non la conosca, sembra impensabile l'applicazione di una misura sostitutiva nei confronti di un soggetto che non si trovi in Italia o comunque non sia reperibile e che non è conosciuto dal Magistrato di sorveglianza.

Questo ultimo deve personalizzare le prescrizioni adeguandole al caso concreto, tenendo conto delle condizioni di famiglia, lavoro, studio, salute, ecc. del condannato.

Ne va dimenticato che l'art. 64 della legge 689 consente larga discrezionalità al Magistrato di sorveglianza in materia di modifica delle prescrizioni.

L'individualizzazione del trattamento è alla base delle nuove misure come risulta anche dagli artt. 55, 56, 62, 63, 65, 66 della legge 689, tanto è vero che sia nel momento della comminatoria sia in quella di esecuzione il Giudice (art. 58) deve tener conto dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e, nell'ambito di un pur ampio potere discrezionale, deve scegliere motivatamente tra le pene sostitutive quelle più ritenute idonee al reinserimento sociale del condannato.

Tanto è vero che la legge vieta la concessione a quei soggetti che non danno garanzia di adempiere alle prescrizioni.

nisca col risultare inapplicabile, o meglio, disapplicata, la misura sostitutiva, sia di assimilare la condotta dell'irreperibile a quella di chi in concreto violi le presunzioni inerenti alla sanzione stessa;

che ciò appare possibile ove si consideri che il consapevole tentativo dell'irreperibile di sottrarsi agli obblighi conseguenti alla semidetenzione, si configura in realtà come condotta *ab origine* inadempiente;

che se anche l'esecuzione della misura sostitutiva non è ancora iniziata, non sembra possa escludersi un'interpretazione estensiva dell'art. 66, posto che, tra l'altro, non si tratterebbe propriamente di analogia *in malam partem*;

considerato che, anzi, ad avviso della Sezione, il comportamento inosservante dell'irreperibile configura una violazio-

E' pertanto necessario concludere che nei confronti del nomade, dello straniero non residente in Italia e qui non reperibile, la misura sostitutiva non è strumento che può essere usato e, laddove comminato, deve essere convertito dalla Sezione di sorveglianza nella pena detentiva ai sensi degli artt. 66 o 108 della legge 689.

La pena suddetta sarà così eseguita laddove il condannato venga reperito in Italia e venga associato ad una Casa in forza del provvedimento restrittivo della libertà personale e precisamente dell'ordine di carcerazione.

Ad identica conclusione si deve pervenire nel caso di cittadino italiano pur qui residente ma di fatto irreperibile. Chi si sottrae volontariamente alle ricerche dell'autorità, pur non essendo colpito da provvedimento restrittivo della libertà personale, non adempiendo all'obbligo della denuncia delle variazioni anagrafiche, nel procedimento penale di cognizione è dichiarato irreperibile con la procedura di cui all'art. 170 cod. proc. pen.

Nel procedimento di sorveglianza si deve invece applicare l'art. 645 cod. proc. pen. (secondo l'interpretazione contenuta nella sentenza della Corte Costituzionale n. 168 del 28 novembre 1972) richiamato dall'art. 71 *quater* della legge 26 luglio 1975, n. 354, a sua volta richiamato dagli artt. 62 e 107 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Tale procedura prevede, come è noto, che il Giudice è obbligato ad effettuare nuove ed effettive ricerche «nel luogo di nascita o in quello di ultima dimora» per usare la terminologia dell'art. 170 cod. proc. pen. che peraltro l'art. 645 dello stesso codice non ripete.

Il Magistrato di sorveglianza non può utilmente e ragionevolmente applicare una misura sostitutiva all'irreperibile.

Le possibili soluzioni sono allora due: o sospendere *sine die* la procedura in attesa che cessi l'irreperibilità (il che non è previsto dall'attuale normativa ed è ricco di serie, negative conseguenze sul piano pratico ed organizzativo) oppure trasmettere gli atti alla Sezione di sorveglianza perché proceda alla conversione con conseguente emissione dell'ordine di carcerazione. In altri termini occorre operare la trasformazione della irreperibilità in latitanza (art. 268 cod. proc. pen.).

In generale, si consulti lo studio di GIOSTRA: «Il nuovo procedimento di conversione delle pene pecuniarie insolute», in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 1982, 532.

ne valutabile ancora più negativamente di quelle verificabili nel corso della sanzione sostitutiva, secondo il discrezionale potere di apprezzamento previsto dall'art. 66 legge citata;

che, alla luce di tale ultima considerazione, appare per la verità poco comprensibile la decisione del Pretore di procedere ugualmente alla sostituzione della pena detentiva, nonostante che già in quella sede il Timpani risultasse irreperibile e sulla base della generica motivazione secondo la quale « la prevalente attenzione al futuro consiglia di evitare la carcerazione », non sorretta da sufficienti riscontri circa la personalità del condannato; tanto più che l'art. 58 legge 689 del 1981 al secondo comma dispone espressamente che il Giudice, quando presume che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato *non può* sostituire la pena detentiva, proprio per evitare che in pratica la sanzione sostitutiva diventi una misura del tutto priva di efficacia afflittiva;

ritenuto, infine, che sia proprio la possibilità in concreto di valutare il comportamento del semidetenuto a dare contenuto e significato alla misura stessa, come si può desumere dalla disciplina normativa assai dettagliata in ordine alle prescrizioni nonché della previsione di specifiche esigenze dell'interessato, in linea con i principi inerenti alla « individualizzazione » del trattamento penitenziario;

che pertanto, nel caso di specie, si deve far luogo alla conversione a norma dell'art. 66 legge 689 del 1981, in conformità con quanto richiesto nel provvedimento di rimessione del Magistrato di sorveglianza di Brescia, ordinando altresì la trasmissione degli atti al Pretore di Genova per la esecuzione della pena detentiva corrispondente;

P.Q.M.

converte la pena costituita applicata con sentenza del Pretore di Genova del 16 novembre 1982 contro Timpani Michelangelo nella reclusione per mesi sei.

Ordinamento penitenziario - Condannato semilibero - Lavoro subordinato alle dipendenze di terzi - Trattenuta dei 3/10 - Legittimità (artt. 23 e 24 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 49 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431).

Magistrato di sorveglianza di Nuoro - 19 ottobre 1982 - Est. ACERRA - Ric. Bitti.

E' legittima la trattenuta dei 3/10 operata sui salari o stipendi dei detenuti semiliberi ammessi al lavoro alle dipendenze di soggetti diversi dalla amministrazione penitenziaria, perché prevista dall'art. 49 del reg. esec. che non vi è ragione di non applicare e perché la trattenuta stessa è legata non già alla natura del lavoro e del datore del lavoro stesso bensì alla qualità di detenuto condannato, tale rimanendo in ogni caso il semilibero (1).

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Letto il reclamo presentato da Bitti Pasquale, detenuto nella casa circondariale di Nuoro ammesso al lavoro all'esterno in data 7 luglio 1982, reclamo avverso il prelievo operato dalla direzione dell'istituto dei tre decimi della retribuzione netta a lui corrisposta nel rapporto di lavoro subordinato.

OSSERVA

Questione ancora controversa è quella della legittimità o meno della trattenuta dei 3/10 operata dalle direzioni degli istituti sui salari percepiti dai detenuti semiliberi e dai detenuti ammessi al lavoro all'esterno.

Vi sono stati ordini di servizio, come quello del Magistrato di sorveglianza di Brescia del 31 luglio 1981 e quello del Magistrato di sorveglianza di Napoli del 12 maggio 1980, che hanno dichiarato l'illegittimità delle trattenute sulla base di una considerazione prevalente: il divario incolmabile esistente per disciplina, causa e soggetti tra lavoro svolto alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria e lavoro alle dipendenze di altro datore sia esso ente pubblico o privato. A tale considerazione sostanziale, si aggiungerebbe altresì un rilievo di ordine formale: l'art. 23 della legge penitenziaria usa espressioni come « mercede » e « remunerazione » che non potrebbero mai indentificarsi con il corrispettivo di un ordinario rapporto di lavoro, ossia la « retribuzione ».

Ambedue le argomentazioni non appaiono però a questo Magistrato probanti.

(1) La decisione contrasta con altre pubblicate in questa *Rivista* 1981, 1-2, pagg. 220 e 224 con nota critica di SALVI). Si vedano anche le decisioni dei Magistrati di sorveglianza di Bari, Bologna e Mantova (in questa *Rivista* 1982, con nota redazionale).

E' opportuno notare che il Ministero sta puntualmente dando esecuzione alle decisioni suddette.

Con l'art. 23 della legge 26 luglio 1975, n. 354 è stato fatto certamente qualche passo avanti nella disciplina della retribuzione del lavoro dei detenuti: in particolare la trattenuta, invero pesante, dei 3/10 è ora fissa ed è a carico dei soli condannati; è destinata non più allo Stato ma alla Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto.

A favore della tesi della legittimità delle trattenute vi è innanzitutto un argomento testuale. Ed infatti l'art. 49, ultimo comma del regolamento d'esecuzione, così come modificato dall'art. 3 del D.P.R. 24 maggio 1977, n. 339, dopo aver riconosciuto ai detenuti la possibilità di svolgere attività artigianali, intellettuali o artistiche, testualmente recita: qualora dalla produzione artigianale, intellettuale o artistica, il detenuto, anche in semilibertà, riceve un utile finanziario, su di esso vengono affettuati i prelievi ai sensi degli articoli 23, 1°, 2° e 3° comma, e 24, 1° comma della legge. Da sottolineare che l'unica modifica apportata col D.P.R. del 24 maggio 1977, n. 339 è consistita nell'inserimento dell'inciso « anche in semilibertà ».

La norma espressamente prevede le trattenute sugli utili che conseguono i semiliberi che svolgono un lavoro autonomo. Non v'è ragione per non applicare analogicamente la normativa altresì ai semiliberi che svolgono un'attività lavorativa subordinata: la diversità di disciplina non avrebbe alcun fondamento razionale.

Né potrebbe opporsi, l'illegittimità dell'art. 49 del regolamento d'esecuzione perché *praeter legem* in quanto non può suporsi l'esistenza di un vuoto normativo attaccandosi ad un'interpretazione meramente formale dell'espressione « mercede », contenuta nell'art. 23 della legge penitenziaria.

Appare pertanto essenziale spostare l'indagine sull'identificazione della *ratio* del più volte citato art. 23.

Non può condividersi la tesi dell'illegittimità delle trattenute in ragione della diversità e per causa e per organizzazione e per soggetti fra lavoro all'interno del carcere e lavoro al-

Infatti l'art. 125 del R.D. 18 giugno 1931, n. 787 disponeva che la misura della mercede era stabilita dal solo Ministero; che la remunerazione corrisposta al detenuto variasse (da 6/10 della mercede per gli ergastolani a 9/10 per gli imputati); che la differenza tra mercede e remunerazione era dovuta allo Stato.

La Cassa suddetta, creata con l'art. 73 della legge 354, è una novità e viene amministrata ai sensi dell'art. 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547 che istituì la Cassa per le ammende.

I fondi sono destinati a soccorrere le vittime che a causa del delitto si trovino in condizioni di comprovato bisogno.

La attività operativa compete al Consiglio di Aiuto Sociale (artt. 74 e 76 legge 354) e la amministrazione della cassa era regolata dagli artt. 108 e segg. del D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431.

Lo scopo era quello di evitare che le vittime fossero dimenticate essendo prevista adeguata assistenza per i congiunti del responsabile condannato.

E' pure vero che il recupero del condannato deve essere visto anche in funzione delle vittime e delle loro esigenze: principio questo già introdotto nell'art. 176 ultimo comma cod. pen. che subordina la concessione della liberazione condizionale al condannato emendato all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato.

Allo stato attuale è però difficilmente sostenibile che la trattenuta

l'esterno del carcere. Queste diversità producono conseguenze sulla differente entità della retribuzione, sul riconoscimento di diritti sindacali ai soli detenuti che lavorano all'esterno dell'istituto, ma non possono portare alla conseguenza di ritenere legittima la trattenuta sulla mercede e illegittima sulla retribuzione quasi che la trattenuta obbedisca alla logica della organizzazione del lavoro o dell'entità del salario.

La *ratio* dell'art. 23 L.P. assume un significato particolare poiché costituisce « un riconoscimento formale del dovere di coloro che hanno commesso un reato di contribuire direttamente col proprio lavoro ad aiutare gli individui che sono stati colpiti da azioni criminose » (così in dottrina). Pertanto la trattenuta è strettamente connessa per così dire allo status giuridico di detenuto e debbono esservi assoggettati non solo i detenuti che lavorano alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, ma altresì il semilibero e il detenuto ammesso al lavoro all'esterno; i quali giuridicamente pur sempre sono detenuti.

P.Q.M.

decidendo con ordine di servizio, ai sensi dell'art. 69, 5° comma della legge 26 luglio 1975, n. 354, sul reclamo proposto dal detenuto sopra indicato.

D I C H I A R A

la legittimità della trattenuta dei 3/10 operata dalla direzione della casa circondariale di Nuoro sulla retribuzione versata dal datore di lavoro.

dei 3/10 sulle mercedi dei condannati possa essere considerata una pena *latu sensu* o comunque una misura afflittiva ulteriore imposta all'autore del delitto. Infatti la profonda modifica dell'assetto nel campo assistenziale pubblico, operata a partire del 1975, ha portato all'implicita abrogazione dei Consigli di Aiuto Sociale e della Cassa di cui all'art. 73 della legge 354 (si veda in particolare il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 che, agli artt. 22 e 23 lett. a), ha trasferito agli enti locali ogni competenza in materia di assistenza economica nei confronti delle famiglie bisognose e dei detenuti e delle vittime del delitto.

Da tempo il Ministero ha preso l'iniziativa di richiedere l'abrogazione formale di tutte le norme relative, iniziativa per altro non ancora giunta in porto, ma non certo per ragioni di merito.

Si noti anche che il lavoro penitenziario, attualmente renumerato in modo più consono al principio sancito dall'art. 36 Cost., è tendenzialmente equiparato al lavoro libero, è destinato alla promozione del soggetto, non può avere carattere afflittivo (principi questi già accolti dagli artt. 71-76 delle Regole Minime dell'ONU 30 agosto 1955).

Di conseguenza, neppure la mercede può essere oggetto di prelievi coattivi ormai non solo inutili ma anche in contrasto con le finalità del lavoro penitenziario e con gli scopi ultimi del sistema che deve attuare un trattamento individualizzato e rieducativo che tenda al reinserimento sociale del condannato.

Misura di sicurezza patrimoniale - Confisca - Arma - Proprietario estraneo al procedimento - Sentenza passata in giudicato - Domanda di restituzione - Incidente di esecuzione - Necessità - Competenza del Magistrato di sorveglianza - Esclusione (artt. 236, 207 cod. pen.; artt. 212, 624, 640, 655, 628 cod. proc. pen.).

Magistrato di sorveglianza di Reggio Calabria - 18 gennaio 1983 - Est. FOTI - Cond. Megale.

Il terzo estraneo al procedimento penale, conclusosi con sentenza irrevocabile che ha ordinato la confisca di una cosa appartenente al terzo medesimo, non è legittimato a chiedere la restituzione al Magistrato di sorveglianza, ma deve rivolgersi al Giudice della esecuzione, proponendo formale incidente, e, in caso di conflitto negativo tra due organi giudiziari, si deve elevare conflitto di competenza avanti la Suprema Corte (1).

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

vista l'istanza presentata da Megale Nicola, nato a Reggio Calabria il 9 gennaio 1948, ivi residente, diretta ad ottenere la restituzione di un fucile di sua proprietà confiscato dal Tribunale di Reggio Calabria nel corso del procedimento penale, a carico di Megale Bruno, definito con sentenza irrevocabile dello stesso Tribunale del 3 maggio 1982;

vista l'ordinanza 11 ottobre 1982 con la quale il predetto Tribunale, adito dal Megale nella veste di giudice dell'esecuzione, si è dichiarato incompetente a decidere sull'istanza ed ha ordinato la trasmissione degli atti a questo Ufficio;

visto il parere del P.M.;

sentito l'interessato;

(1) La decisione è di evidente esattezza.

L'art. 212 cod. proc. pen. pone il principio secondo il quale contro tutte le sentenze, di condanna o di proscioglimento, è data impugnazione anche per quanto concerne le misure di sicurezza, peraltro a condizione che l'impugnazione sia proposta per altro capo della sentenza che non riguardi esclusivamente gli interessi civili.

Tale norma si applica anche se la sentenza è impugnata da un soggetto diverso da quello che intende proporre il gravame per la misura di sicurezza (Cass., 7 dicembre 1965, in *Giust. pen.* 1966, III, 306).

Sul gravame decide il Giudice competente nel merito.

In caso diverso l'interessato può proporre ricorso ai sensi dell'art. 640 cod. proc. pen. e precisamente alla Corte d'Appello.

La titolarità del diritto di ricorso spetta a tutti i soggetti processuali e quindi anche al P.M. (Sez. Un., 20 novembre 1958, in *Giust. pen.*

O S S E R V A

Nel corso del procedimento penale contro Megale Bruno il Tribunale di Reggio Calabria ordinava, con sentenza del 3 maggio 1982, passata in giudicato, la confisca di un fucile di proprietà dell'odierno istante.

Il problema che oggi si pone all'attenzione del decidente è di stabilire se e quali mezzi di impugnazione possano esperirsi avverso la sentenza che sulla confisca abbia deliberato.

Il legislatore non ha espressamente indicato tali mezzi, talché essi devono individuarsi attraverso un processo interpretativo che conduce a soluzioni diverse secondo i soggetti abilitati alla impugnazione (parti del procedimento penale o terzi estranei) ed il momento della impugnazione stessa (nel corso del procedimento ovvero dopo la sua definizione).

A) Per quanti assumono nel procedimento penale la qualità di « parti », soccorre il disposto dell'art. 212 cod. proc. pen. che, disciplinando la « impugnazione di sentenze che dispongono misure di sicurezza », stabilisce che la sentenza — di condanna o di proscioglimento — può essere impugnata, anche per i capi che si riferiscono alla misura di sicurezza, con gli strumenti ordinari e davanti al Giudice naturalmente competente ove la impugnativa riguardi anche il capo penale della sentenza stessa; nel caso in cui la impugnativa non sia proposta — o non sia proponibile — anche per il capo penale, l'ordine di confisca può impugnarsi davanti alla Corte di Appello, quale magistratura di sorveglianza, ai sensi dell'art. 640 del codice di rito. L'estensibilità alla confisca dell'art. 212 cod. proc.

1959, III, 522) ma con esclusione del Procuratore Generale (Cass., 23 giugno 1954, in *Giust. pen.* 1955, III, 29).

L'interessato di cui parlano l'art. 212 e l'art. 640, 1° comma cod. proc. pen. è qualunque soggetto processuale che abbia assunto teste di parte nel procedimento di cognizione e che sia portatore di un completo interesse.

Inoltre, una volta proposto il mezzo di impugnazione consentito avverso la decisione del Magistrato di sorveglianza non è più possibile riproporre lo stesso mezzo e, esauriti tutti i mezzi consentiti, non è ammissibile alcun'altra impugnazione a causa del formarsi anche sul punto della cosa giudicata (Sez. Un., 9 febbraio 1973, in *Cass. pen. Mass. ann.* 1973, 198). Sembra indubbio che il sistema instaurato per le impugnazioni in tema di misure di sicurezza dagli artt. 635, 639, 640 cod. proc. pen., riguardi anche le misure di sicurezza patrimoniali e perciò la confisca.

E' ormai abbandonata la tesi in dottrina secondo cui la confisca non era una misura di sicurezza, con la conseguenza che si negava l'applicabilità in materia dell'art. 640 cod. proc. pen. (SABATINI, *Principi di diritto processuale penale*, II Vol., 1949, 485; VANNINI, *Manuale di diritto processuale penale* 1978, 347).

E' altrettanto certo però che chi è rimasto estraneo al procedimento

pen. — più volte, in passato, contestata — è ormai generalmente riconosciuta da quando le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza del 29 novembre 1958, hanno capovolto il precedente, opposto, orientamento delle stesse Sezioni ed affermato, definitivamente, l'essenziale natura di misura di sicurezza della confisca pur riconoscendone le rilevanti peculiarità che nettamente le distinguono dalle altre.

B) Per quanto riguarda i terzi estranei al procedimento penale — tali considerando coloro che, come odierno istante, non hanno assunto, nel procedimento, la qualità di « parti » e che sono rimasti completamente estranei al reato — il problema della individuazione dei mezzi di impugnazione dagli stessi esperibili avverso l'ordine di confisca di cose di loro proprietà, o sulle quali essi vantino altri diritti reali, si presenta più complesso.

Non può certo dubitarsi che il terzo, estraneo nel senso sopra indicato, titolare di diritto reale sulla cosa confiscata, sia portatore di diritti che ricevono il più ampio riconoscimento nell'ordinamento giuridico, né può esservi dubbio che allo stesso debba riconoscersi il potere di difendere il proprio diritto leso dall'erronea decisione del Giudice.

Certamente egli non potrà esperire impugnativa alcuna nel corso del procedimento poiché, in tale fase, solo chi ha assunto la qualità di « parte » è legittimato ad impugnare l'ordine di confisca. L'art. 212 cod. proc. pen. — sopra ricordato — non soccorre il terzo sia perché egli, non avendo alcun capo penale della sentenza da impugnare, non può ricorrere contro l'ordine di confisca, sia perché il corso *ex art. 640* stesso

penale, conservando in tal modo la posizione di terzo, non ha titolo né per impugnare la sentenza né per rivolgersi alla magistratura di sorveglianza. Il terzo peraltro deve essere anche estraneo al reato.

In tal posizione è colui che ha un diritto reale sulla cosa confiscata nel procedimento penale in violazione dell'art. 240, 3° comma cod. pen. Si tratta di un interessato ma non di una parte e, come tale, deve proporre incidente di esecuzione a norma degli artt. 628 e segg. cod. proc. pen. Tale rimedio risponde ad una esigenza sentita e ad un principio generale sancito dall'articolo suddetto, secondo cui contro l'esecuzione di qualsiasi provvedimento penale è possibile senza dilazione la procedura incidentale di esecuzione, sempre che non sia vietato per legge ogni gravame e non sia stabilita una forma diversa di impugnazione.

In tal senso si è concesso al terzo di proporre incidente di esecuzione avverso il provvedimento istruttorio del Giudice con cui si ordina il sequestro di una cambiale appartenente a persona estranea al procedimento (Cass., 14 novembre 1978, in *Giust. pen.* 1980, III, 167).

Per altri casi analoghi si consulti anche Cass., 12 luglio 1979, in *Giust. pen.* 1979, III, 580; e 18 maggio 1979, *ivi*, 433.

La Cassazione con decisione 22 febbraio 1972, n. 42 (*Giust. pen.* 1972, II, 534) ha stabilito che la sentenza che dispone la confisca non fa stato

codice è proponibile solo da colui il quale sia « sottoposto a misura di sicurezza con sentenza » e non anche dal terzo estraneo il quale, peraltro, potrebbe anche ignorare la esistenza del procedimento penale e, quindi, dell'ordine di confisca.

Escluso il ricorso all'art. 212 cod. proc. pen., il terzo potrà, comunque, opporre il suo diritto sulla cosa confiscata eccependo l'illegittimità dell'ordine di confisca una volta che si sia esaurito il procedimento penale. Quanto al Giudice competente ad esaminare il ricorso, deve escludersi, a parere del decidente, che esso possa individuarsi nel Giudice di sorveglianza. Questi, invero, è competente ad emettere i provvedimenti relativi alle misure di sicurezza, dopo il passaggio in giudicato delle sentenze che le dispongono, con l'unica eccezione della confisca alla quale sono applicabili solo alcune delle norme previste nel titolo ottavo, libro primo, del codice penale. Secondo l'art. 236 cod. pen., invero, alla confisca si applicano — della normativa generale che riguarda le misure di sicurezza — solo i principi: 1) di riserva della legge penale (art. 199 cod. pen.); 2) della osservanza della legge in vigore al tempo dell'applicazione della misura (art. 200, I p., cod. pen.); 3) della osservanza legge italiana quando, per un fatto commesso all'estero, si procede o si rinnova il giudizio in Italia (art. 201, I p. cod. pen.); 4) della applicabilità della confisca con le sentenze di condanna o di proscioglimento o con provvedimento successivo (art. 205, I p. e n. 3 del cpv., cod. pen.).

Nessuna altra norma è applicabile. Non sono, dunque, applicabili quelle disposizioni che presuppongono una valuta-

contro il terzo proprietario della cosa rimasto estraneo al procedimento, il quale può far valere i suoi diritti con l'incidente di esecuzione chiedendo la revoca della confisca al Giudice che l'ha disposta. Tale azione non è però proponibile fino a che non sia passata in giudicato la sentenza che ha disposto la confisca: infatti il procedimento di sicurezza si inserisce in quello di cognizione, determinando una connessione che cessa soltanto con l'esaurimento del giudizio di cognizione (principio derivato dall'art. 212 cod. proc. pen.).

La stessa Corte (sentenza 25 febbraio 1981, n. 1452, sez. III, inedita) ha per converso confermato che l'impugnazione avverso la sentenza, comprese le sole misure di sicurezza patrimoniali, deve essere proposta, da chi è stato parte nel processo, alla Corte d'Appello, ex art. 640 cod. proc. pen., che agisce in funzione di Magistratura di sorveglianza, anche se la sentenza è stata pronunciata da un Giudice di secondo grado.

Il principio suddetto è stato confermato con sent. 9 maggio 1981, sez. II, 4225, inedita, la quale ha precisato che quanto sopra vale soltanto quando l'impugnazione riguarda la sola misura di sicurezza e che pertanto sull'appello decide il Giudice di cognizione quando la sentenza è impugnata anche relativamente ad altri capi penali della stessa.

D'altra parte l'art. 624, 1° comma cod. proc. pen. dispone che la re-

zione della personalità e, quindi, della pericolosità del soggetto sottoposto alla misura, ai fini della emanazione di quei provvedimenti che l'art. 635 cod. proc. pen. affida alla competenza del Giudice di sorveglianza. In particolare, l'art. 236 esclude espressamente che alla confisca possa applicarsi l'art. 207 cod. pen. che tratta della revoca delle misure di sicurezza personali; questa, invero, presupponendo una valutazione in ordine alla cessata pericolosità sociale del soggetto, può riferirsi alle persone e non, certo, alle cose.

Mentre, dunque, per tutte le altre misure di sicurezza, personali e patrimoniali, legate alla evoluzione della personalità del soggetto ed alla sua pericolosità sociale, sono previste modificazioni, sostituzioni, proroghe e revoche, per la confisca, ancorata all'originario dato oggettivo della connessione della cosa con il reato ovvero della sua criminalità o pericolosità, non è prevista modifica alcuna.

L'ordine di confisca assume, quindi, nella fase successiva al giudizio, i caratteri del provvedimento irrevocabile e non modificabile in relazione al quale è esclusa qualunque competenza del Giudice di sorveglianza proprio perché nessun provvedimento può essere emesso che sia modificativo dell'ordine contenuto nella sentenza.

Esclusa per il terzo anche la possibilità di rivolgersi al Giudice di sorveglianza per ottenere la revoca della misura, ove non si voglia che egli ceda, passivamente ed ineluttabilmente, all'ordine illegittimo di confisca e paghi con la perdita del proprio diritto le conseguenze dell'errore altrui, si dovrà necessariamente consentirgli — peraltro in conformità al con-

stituzione delle cose sequestrate è provvedimento rimesso al Giudice di merito o a quello dell'esecuzione dopo che la sentenza è divenuta irrevocabile.

L'art. 48 R.D. 28 maggio 1931, n. 602 precisa che la restituzione può avvenire o di ufficio o su domanda dell'interessato ed è subordinata alla sola condizione che siano state pagate le spese di custodia e conservazione.

Il relativo procedimento può svolgersi *de plano* e quindi l'ordinanza non è impugnabile ma opponibile mediante incidente di esecuzione (Cass., 27 novembre 1964, in *Cass. pen. Mass. ann.* 1966, 94; Cass., 19 novembre 1971, *ivi*, 1972, 1723).

E' da notare che l'irrevocabilità della sentenza esplica i noti effetti soltanto nei riguardi dei soggetti del rapporto processuale, onde in sede esecutiva il giudice rimane libero di valutare la pretesa di un terzo che afferma diritti sulla cosa confiscata e può altresì revocare l'ordine di confisca (Cass., 13 novembre 1956, in *Giust. pen.* 1957, 161).

Nessuna rilevanza ha la circostanza che la cosa confiscata sia già stata venduta: il terzo proprietario ha titolo a richiedere la somma ricavata dalla vendita (Cass., 10 novembre 1965, in *Giust. pen.* 1966, III, 134).

solidato indirizzo della Cassazione — il ricorso alla procedura prevista negli articoli 628 e seguenti del codice di rito, di competenza del Giudice dell'esecuzione che, nel caso di specie, deve individuarsi nel Tribunale di Reggio Calabria.

L'incidente di esecuzione appare l'unico strumento legittimamente utilizzabile dal « terzo » non solo per via di esclusione, data la impossibilità per lui, di ricorrere ai normali mezzi di impugnazione, ma anche per ragioni di corretta individuazione dell'ambito di applicazione dell'incidente stesso. Se, invero, attraverso la procedura incidentale il Giudice è chiamato, su istanza di chiunque vi abbia interesse, ad accertare l'esistenza e la validità del titolo esecutivo, se ne deduce che l'istanza con la quale, come nel caso in esame, il « terzo » chiede la restituzione della cosa erroneamente confiscata è di competenza del Giudice dell'esecuzione poiché con essa il ricorrente contesta proprio la validità e, quindi, l'esistenza giuridica dell'ordine di confisca.

Tale conclusione è, del resto, in perfetta assonanza con quanto detta l'art. 655 cod. proc. pen. che, nell'inversa ipotesi di mancata emanazione, in sentenza, dell'ordine di confisca, attribuisce al Giudice dell'esecuzione il potere di disporla, fuori del procedimento. In armonia, inoltre, con quanto previsto dall'art. 624 dello stesso codice che — a conferma della scelta operata dal legislatore in materia di provvedimenti riguardanti le cose connesse al reato — affida il Giudice dell'esecuzione il compito di disporre, divenuta irrevocabile la sentenza, la restituzione all'avente diritto delle cose sequestrate.

Deve, pertanto, il decidente dichiarare la propria incompetenza per materia a deliberare in ordine alla istanza presentata dal Megale. Conseguentemente gli atti devono essere trasmessi alla Corte di Cassazione per la risoluzione del conflitto (negativo) di competenza che si è venuto a creare.

P.Q.M.

Dichiara la propria incompetenza per materia in relazione alla istanza presentata da Megale Nicola, diretta ad ottenere la restituzione del fucile confiscatogli dal Tribunale di Reggio Calabria con sentenza del 3 maggio 1982.

Dispone che, a cura della cancelleria, gli atti vengano trasmessi alla Corte di Cassazione.

La stessa cancelleria provvederà a notificare copie del presente provvedimento al P.M., al Megale ed al difensore.

Misura di sicurezza - Libertà vigilata - Proroga del termine minimo - Domanda di revoca della misura - Non è accoglibile - Competenza esclusiva del Magistrato di sorveglianza - E' tale (artt. 207, 208 cod. pen.; artt. 635, 639, 647 cod. proc. pen.; art. 70 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Sezione di sorveglianza di Catania - 8 giugno 1981 - Pres. VIRZI - Cond. Rovetta.

La c.d. « proroga » della misura di sicurezza oltre il termine minimo fissato per legge si traduce nella fissazione di un termine indicativo dell'opportunità di differire la valutazione degli elementi che circoscrivono il giudizio riguardante la pericolosità sociale. Soltanto il Magistrato di sorveglianza, in tal caso, e non la Sezione, può anticipare il riesame del caso rispetto all'originario termine discrezionalmente fissato (1).

LA SEZIONE DISTRETTUALE DI SORVEGLIANZA

Letta l'istanza in data 4 marzo 1981 presentata da Rovetta Giovanni nato a Lentini il 14 gennaio 1957 ivi residente nella via Mantova, n. 17, intesa ad ottenere la revoca della misura di sicurezza della libertà vigilata prorogategli fino alla data del 31 agosto 1981 dal Magistrato di sorveglianza di Siracusa con decreto emesso in data 9 dicembre 1980,

OSSERVA

L'istante si trova sottoposto a libertà vigilata ininterrottamente dal 31 agosto 1978. La misura ebbe inizio in forza di decreto emesso dal Magistrato di sorveglianza di Siracusa

(1) La decisione, evidentemente esatta, è da condividere. La Sezione di sorveglianza ha il potere di revocare in via anticipata la misura di sicurezza, con riferimento al termine minimo fissato dalla legge, quando risulti cessata la pericolosità sociale (artt. 207 cod. pen.; art. 70, 1° comma legge 26 luglio 1975, n. 354 e sentenza 23 aprile 1974, n. 110 della Corte Costituzionale).

Una volta scaduto il termine minimo di cui sopra, l'art. 208 cod. pen. dispone che il Magistrato di sorveglianza riprenda in esame le condizioni della persona sottoposta alla misura per stabilire se sia tuttora pericolosa. Il Magistrato può disporre nuovi accertamenti e, qualora non ritenga cessata la pericolosità, proroga la misura, nel senso che fissa un nuovo termine per un ulteriore esame.

Tale termine peraltro è meramente indicativo e non perentorio e pertanto, anche prima della scadenza dello stesso, il Magistrato, e non la Sezione, può procedere al riesame e revocare in via ordinaria la misura di sicurezza (si veda: SICLARI, *Applicazione ed esecuzione delle misure di sicurezza personali*, Milano, 1977, 233 e segg.).

Nel nostro sistema il Giudice di cognizione non ha facoltà di fissare

il 16 maggio 1978, che ne fissò la durata minima in un anno in esecuzione di quanto disposto dalla Corte di Assise di Siracusa con sentenza del 23 maggio 1975.

Pertanto, il termine di durata minima della misura di sicurezza venne a scadenza il 31 agosto 1979. La protrazione della libertà vigilata successivamente a tale data va infatti collegata all'esito del giudizio sulla pericolosità sociale dell'istante svolto di volta in volta dal Magistrato di sorveglianza di Siracusa, sempre con risultato sfavorevole all'interessato: una prima volta con decreto emesso il 6 novembre 1979, e successivamente con decreto emanato in data 9 dicembre 1980, col quale l'ulteriore riesame è stato fissato in ultimo al 31 agosto 1981.

Ne discende che nel caso esaminato non si verte in tema di revoca di una misura di sicurezza anticipatamente al termine minimo di sua durata stabilito per legge (revoca di competenza della Sezione ai sensi dell'articolo 70 della legge n. 354 del 1975), bensì in un caso di ordinaria declaratoria di eventuale cessazione dello stato di pericolosità a norma dell'articolo 208 cod. pen. di competenza esclusiva del Magistrato di sorveglianza.

La cosiddetta « proroga » della misura di sicurezza, disposta dal Magistrato di sorveglianza, si traduce infatti nella fissazione di un termine meramente indicativo dell'opportunità di differire ad altra data la valutazione degli elementi che circoscrivono il giudizio riguardante la pericolosità sociale del sottoposto, e nulla dunque impedisce allo stesso Giudice, eventualmente a richiesta dello stesso interessato che ritenga soprag-

la durata delle misure di sicurezza. Infatti quella minima è fissata dalla legge, quella massima rientra nella competenza funzionale esclusiva del inedita).

Magistrato di sorveglianza; pertanto se il Giudice della cognizione fissa un termine minimo superiore a quello della legge, incorre in errore meramente concettuale che può essere corretto anche in Cassazione senza bisogno di specifica impugnazione (Cass., 27 agosto 1969, n. 1447, sez. III,

Il riesame della pericolosità, da effettuare alla scadenza del termine minimo suddetto, richiede la convocazione dell'interessato e la possibilità di nominare un difensore. Bisogna pertanto procedere a tutte le comunicazioni previste dal procedimento di sicurezza (in particolare ai sensi degli artt. 636, 639, 640, 645 cod. proc. pen.): in caso diverso il procedimento è nullo (Cass., 25 luglio 1972, sez. I, n. 195, inedita e Corte Costituzionale, 29 maggio 1968, n. 53).

E' evidente altresì che, in sede di riesame della pericolosità sociale, il Giudice deve tenere in considerazione tutti gli elementi di riferimento indicati nell'art. 133 cod. proc. pen., oltre alle concrete possibilità di adeguato reinserimento sociale (Cass., 17 novembre 1982, n. 2146, sez. I, inedita).

giunti elementi che consentano di aggiornare subito la valutazione, di anticipare il riesame rispetto all'originario termine discrezionalmente indicato col decreto di proroga.

P.Q.M.

Su conforme parere del P.M., dichiara la propria incompetenza in ordine all'istanza in premessa ed ordina la trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Siracusa, Giudice competente per materia e territorio a provvedere sulla istanza stessa.

Ordinamento penitenziario - Domanda di liberazione anticipata - Condannato ammesso alla liberazione condizionale - Non è ammissibile (art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354; artt. 176 e 177 cod. pen.).

Sezione di sorveglianza di Catania - 23 febbraio 1981 - Pres. VIRZI - Ric. Raciti.

E' inammissibile la domanda di liberazione anticipata, anche se riferita al periodo di carcerazione sofferto, proposta dal condannato cui sia già stata concessa la liberazione condizionale, in quanto il beneficio presuppone l'attualità dello stato di detenzione; l'interesse del liberato condizionalmente si realizza attraverso l'ottenimento dell'estinzione della pena che dipende esclusivamente dal buon esito della libertà vigilata; in caso di revoca della liberazione condizionale si ripristina il rapporto esecutivo penale interrotto e può essere presa in esame una nuova domanda di liberazione anticipata (1).

LA SEZIONE DI SORVEGLIANZA

Letta l'istanza presentata il 23 settembre 1980 da Raciti Carmelo nato a Catania il 26 febbraio 1959, già detenuto presso la casa circondariale di Catania, istanza diretta ad ottenere il beneficio della liberazione anticipata ai sensi dell'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354;

(1) La decisione suscita perplessità anche se nello stesso senso si è pronunciata una sola volta la Suprema Corte (Sez. I, 28 dicembre 1978, n. 2265 in *Corte Cass. Mass.* 1978, 1333).

Nella legge non si rinviene il principio espresso secondo cui la con-

esaminata la posizione giuridica del suddetto, da cui si evince che l'istante, condannato con sentenza 20 ottobre 1978 del Tribunale di Messina alla pena di anni 4 di reclusione per il reato di rapina aggravata e detenuto per tale causa dal 20 febbraio 1978, successivamente, a partire dal 23 dicembre 1980, è stato ammesso a fruire del beneficio della liberazione condizionale;

OSSERVA

Ai sensi dell'articolo 54 della legge penitenziaria, al condannato che abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione può essere concessa, ai fini di un più efficace suo inserimento nella società, una riduzione di pena nella misura di giorni venti per ciascun semestre di scontata detenzione.

Chiara appare che nella logica dell'istituto richiamato il periodo di carcerazione già scontato assume rilevanza ai soli fini della determinazione quantitativa del beneficio concedibile, in quanto la riduzione è viceversa destinata ad incidere sulla parte del rapporto esecutivo penale inattuato, e cioè su quella parte di pena che, in attuazione di tale rapporto residuale, al condannato resta ancora da scontare. Naturale, dunque, che la riduzione di pena di cui si discute per sua natura presupponga la persistenza attuale, rispetto al momento della decisione, dello stato di detenzione dell'interessato, e ciò anche perché soltanto in presenza di una simile condizione la riduzione me-

cessione della liberazione anticipata presupponga lo stato di carcerazione in atto.

Il condannato può ottenere una riduzione di pena «per ciascun semestre di pena detentiva scontata» (art. 54, 1° comma L.P.).

Ciò è possibile verosimilmente fino a quando ne abbia un concreto interesse che viene a cessare non per la scarcerazione a qualsiasi titolo, ma soltanto quando la pena sia stata estinta per una delle cause previste dall'ordinamento.

Orbene, qualora il condannato venga scarcerato per avere ottenuto la liberazione condizionale, lo Stato non rinuncia alla pretesa punitiva ma la trasforma da misura detentiva in misura non detentiva e in particolare nella libertà vigilata come dispone l'art. 230, n. 2 cod. pen.

Fino a quando non sia cessata l'espiazione di tutta la pena, anche della parte residua espia mediante uno stato di libertà vigilata, il condannato può essere incarcerato per espia tutto il periodo, ex art. 177, 1° comma cod. pen., nel caso di revoca del beneficio.

D'altra parte se non sopravviene la revoca, la pena è integralmente estinta a seguito di declaratoria emanata dal Giudice dell'esecuzione (Cass., 7 marzo 1980, sez. I, n. 190, ined.; contro: Cass., 16 luglio 1981, n. 272, ined., nel senso che l'estinzione è di competenza della stessa Corte che ha concesso il beneficio). A conferma di quanto sopra si veda la sentenza della Corte Costituzionale n. 78 del 12 maggio 1977 e quella n. 11 del 28 gennaio 1970 secondo cui non è possibile assimilare la comune figura della libertà vigilata a quella conseguente alla liberazione condi-

desima può essere considerata operante e concretamente preordinata alla « liberazione anticipata » del detenuto.

Facendo applicazione di tali concetti ritiene la Sezione, con riferimento alla specifica fattispecie esaminata, che debba escludersi la concedibilità della riduzione di pena a mente dell'art. 54 della legge penitenziaria al condannato ammesso a liberazione condizionale. A parte la incongruità manifesta di un eventuale provvedimento che in un caso del genere disponesse l'anticipata liberazione di un soggetto di fatto già liberato, si osserva che anche al vaglio della normativa predisposta agli articoli 176-177 cod. pen. l'interesse della persona liberata condizionalmente pienamente si realizza attraverso l'ottenimento dell'estinzione della pena, la cui declaratoria si trova a dipendere non tanto da una valutazione del comportamento tenuto antecedentemente alla liberazione, ma dal buon esito della successiva prova condotta in regime di libertà vigilata, applicato a norma dell'art. 230, n. 2 cod. pen.

Né ad un diverso orientamento può condurre il rilievo che la liberazione condizionale potrebbe in un secondo tempo venire revocata al beneficiario, qualora appunto dall'anzidetta prova non sortisse l'esito sperato. Infatti a tale proposito si può proprio rilevare che, costituendo la revoca un accadimento meramente eventuale, solo se ed in quanto esso realmente si verifica, con la conseguenza del ripristino del rapporto

zionale che deve durare quanto dura il periodo della liberazione condizionale stessa.

Si veda anche la sentenza della Cassazione 24 gennaio 1977 (*Giust. pen.* 1977, II, 361) secondo la quale la libertà vigilata conseguente a liberazione condizionale non ha natura di misura di sicurezza ma una propria e diversa natura, essendo la liberazione condizionale in effetti una misura sostitutiva della pena detentiva, come tale non revocabile in via anticipata. La stessa Cassazione (fin da sentenza 31 maggio 1971, in *Cass. pen. Mass. ann.* 1971, 1638) aveva affermato che la libertà vigilata non è una misura di sicurezza e non poteva essere revocata dal Ministro (a quel tempo competente) né dalla Autorità Giudiziaria.

Evidente è l'interesse del condannato ad ottenere la liberazione anticipata sul periodo sofferto di detenzione effettiva: riducendosi la pena nel tempo si riduce la libertà vigilata e si anticipa il momento in cui può essere emessa l'ordinanza dichiarante l'estinzione di tutta la pena.

Anche nel caso di revoca della liberazione condizionale non dipendente dalla commissione di un reato (in tal caso osterebbe l'art. 54, 3° comma L.P.) è altrettanto evidente l'interesse del liberato condizionalmente ad ottenere la liberazione anticipata allo scopo di ridurre la pena residua da scontare.

In generale si veda in dottrina, di recente, RAMACCI, «Riduzione di pena, liberazione anticipata, liberazione condizionale», in *Alternative alla detenzione*, a cura di GREVI, Bologna, 1982, pag. 115 e segg.) e gli autori ivi citati.

esecutivo penale già interrotto, può ritenersi risorto in termini di attuale concretezza l'interesse del condannato all'ottenimento del diverso beneficio di cui all'art. 54 della legge penitenziaria.

Conseguentemente l'istanza va dichiarata, allo stato, inammissibile.

P.Q.M.

Su conforme richiesta del P.M., dichiara inammissibile l'istanza di liberazione anticipata presentata da Raciti Carmelo, già detenuto nella casa circondariale di Catania ed attualmente in stato di libertà condizionale.

Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Sezione di sorveglianza competente - E' quella nella cui giurisdizione il condannato si trova al momento della proposizione della domanda (artt. 48 e 71 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Sezione di sorveglianza di Catania - 9 novembre 1979 - Pres. VIRZI - Ric. Barbera.

Competente a decidere sulla domanda di semilibertà è la Sezione nella cui giurisdizione si trova di fatto il condannato al momento in cui presenta la domanda e sono irrilevanti i successivi eventuali trasferimenti del condannato stesso, come pure i motivi che hanno spinto l'Amministrazione a decidere il trasferimento. Infatti, se la legge avesse voluto riferirsi alla casa di assegnazione, avrebbe dovuto usare una formula idonea e diversa.

Inoltre, il Giudice naturale viene precostituito per legge ai sensi dell'art. 25 Cost. anche aderendo alla tesi sostenuta, pure essendo vero ma irrilevante che — diversamente opinando — il condannato può, entro certi limiti, scegliere il Giudice che dovrà decidere (1).

LA SEZIONE DI SORVEGLIANZA

Letta l'istanza presentata il 12 gennaio 1979 da Barbera Angelo nato a Licata il 20 maggio 1947, già detenuto ad Agrigento ed attualmente a Noto, diretta ad ottenere l'ammissione

(1) Sull'argomento si veda Cass., 27 aprile 1982 (in questa *Rivista* 1982, fasc. 3-4 con nota redazionale) secondo cui in materia di permessi, è competente il Magistrato nella cui giurisdizione di fatto si trova il condannato nel momento in cui presenta la domanda.

Secondo la decisione della Cassazione, 11 novembre 1980 (in questa

al regime di semilibertà di cui agli articoli 48 e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in relazione alla condanna ad anni 20 di reclusione inflittagli con sentenza 13 maggio 1971 dalla Corte di Assise di Appello di Palermo.

Vista l'ordinanza emessa in data 5 aprile 1979 dalla Sezione di sorveglianza di Palermo, la quale ha declinato la propria competenza territoriale a provvedere sull'istanza suddetta,

OSSERVA

Proveniente dalla casa di reclusione di Noto, Barbera Angelo il 7 dicembre 1978 fece ingresso nella casa circondariale di Agrigento e durante la permanenza in tale istituto presentò istanza alla Sezione di sorveglianza di Palermo per essere ammesso a godere del regime di semilibertà. Detto Giudice con ordinanza emessa il 5 aprile 1979, si è però dichiarato incompetente in base alla considerazione che il trasferimento del Barbera dalla casa di reclusione di Noto alla casa circondariale di Agrigento era stato dalla Amministrazione disposto soltanto in via temporanea, al fine di agevolare il recluso nel tenere una serie di colloqui con i propri familiari, e che pertanto, dovendosi considerare immodificata l'assegnazione del condannato presso l'istituto di provenienza, la competenza a decidere sulla istanza di semilibertà andrebbe individuata proprio con riferimento a quest'ultimo istituto.

Il criterio seguito non sembra tuttavia rispondente al tenore del 3° comma dell'art. 71 della legge, che difatti testualmente recita: «La competenza spetta alla Sezione (o al Magistrato di sorveglianza) che ha giurisdizione sull'istituto di prevenzione o di pena in cui *si trova* l'interessato all'atto della richiesta o della proposta o all'inizio d'ufficio del procedimento».

In altra identica occasione questa Sezione ha già osservato che l'inciso «*si trova*», presente nella norma richiamata, sembra mettere in evidenza che l'interprete, ai fini della competenza territoriale, null'altro deve tener presente che non sia il riferimento alla precisa situazione di fatto rappre-

Rivista 1982, 249 con nota contraria di DAGA) in materia di liberazione anticipata, la competenza territoriale appartiene alla Sezione nella cui giurisdizione si trova l'istituto cui il condannato «è stato assegnato» per espire la pena.

Come è noto l'art. 30 L.P. non pone una norma specifica in tema di competenze territoriali del Magistrato di sorveglianza: occorre sempre fare riferimento all'art. 71, 3° comma L.P. che usa la frase «in cui si trova l'interessato all'atto della richiesta...».

Dal che è lecito arguire che la Corte con la sentenza 27 aprile 1982 ha mutato parere, dando alla norma predetta una interpretazione accettabile e conforme alla prassi seguita dalla maggioranza degli uffici e la decisione annotata ne è una prova.

sentata dalla presenza effettiva del soggetto in un determinato istituto di prevenzione o di pena, perché una volta accertata tale situazione irrilevante deve ritenersi qualsivoglia indagine volta ad appurare, attraverso la preliminare individuazione della motivazioni che abbiano eventualmente spinto l'amministrazione a disporre il passaggio del condannato da uno stabilimento ad un altro, se la localizzazione del soggetto presso un certo istituto debba venire considerata più o meno stabilizzata nel tempo. Ed invero ritiene la norma sufficiente ai fini della competenza che la localizzazione venga rilevata *all'atto della richiesta* o della proposta o all'inizio d'ufficio del procedimento.

Del resto anche il trasferimento determinato da motivi di cura o avvicinamento ai familiari per colloqui, o altro contingente motivo, pur sempre presuppone una decisione correlativa dell'autorità penitenziaria e, dunque, un'assegnazione, per quanto temporanea, ad opera di quest'ultima. A meno che di assegnazione non si debba parlare — come pare abbia inteso fare la Sezione di Palermo — in un senso a tal punto ampio da sottintendervi l'attività di programmazione della stessa amministrazione penitenziaria per la migliore regolamentazione dei movimenti della massa dei detenuti in rapporto alle capacità recettive delle singole strutture edilizie, variamente dislocate nel territorio nazionale ed oggettivamente limitate. Infatti, solo se recepita in questo secondo significato, sostanzialmente equivalente ad una riserva di posto, può sul piano pratico effettivamente configurarsi una certa divergenza tra « assegnazione » e luogo da essa diverso in cui il detenuto possa effettivamente trovarsi in un certo momento considerato come rilevante dalla norma sulla competenza. Ma se una tale sfasatura si fosse di fatto posta alla considerazione del legislatore nel momento della formulazione della norma e le sue preferenze si fossero realmente rivolte sul luogo di assegnazione, non vi è dubbio che una simile scelta sarebbe stata dallo stesso evidenziata col ricorso ad una formula idonea ad esprimerla. Al contrario, la scelta è stata invece focalizzata « sull'istituto... in cui si trova l'interessato all'atto della richiesta... », e cioè un dato che in modo inequivocabile prende in considerazione la presenza, non virtuale, bensì effettiva e materiale, del soggetto in un determinato istituto di prevenzione o di pena.

Le conclusioni adottate si ritiene peraltro che resistano anche alla censura di incostituzionalità prospettata dalla Sezione di Palermo nel contesto della succitata ordinanza del 5 aprile 1979, allorché, appunto, la stessa ha osservato a con-

forto del proprio punto di vista che «... diversamente opinando, si avrebbe che l'interessato, a causa dei frequenti, momentanei trasferimenti cui sono soggetti tutti i detenuti per le ragioni più diverse, potrebbe per così dire scegliersi il Giudice a lui più gradito violando il principio sancito nel 1° comma dell'art. 25 della Carta Costituzionale ».

Tra l'interpretazione qui sostenuta e la norma costituzionale appena richiamata non è ravvisabile invero alcuna interferenza una volta correttamente stabilito che detta disposizione nulla aggiunge alla garanzia che ciascuno venga giudicato dal Giudice naturale precostituito per legge, la cui competenza cioè sia preventivamente determinata rispetto a fattispecie astratta da verificarsi nel futuro e sulla base di criteri di individuazione fissati da una legge che sia essa stessa anteriore al fatto che ne implica l'applicazione.

P.Q.M.

Su conforme parere del P.M.;

visti gli artt. 71, 3° comma della legge 26 luglio 1975, n. 354, 51 e 53 cod. proc. pen., solleva conflitto di competenza avverso l'ordinanza emessa dalla Sezione distrettuale di sorveglianza di Palermo in data 5 aprile 1979 ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione.

Ordinamento penitenziario - Cumulo di pene superiori nel complesso a 30 mesi - Affidamento in prova al servizio sociale - Non è consentito (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 582 cod. proc. pen.).

Sezione di sorveglianza di Catania - 1° dicembre 1981 - Pres. VIRZI - Ric. Litrico.

Nel caso di cumulo di pene con limite temporale superiore a quello indicato dall'art. 47 L.P., è inammissibile la domanda di affidamento in prova al servizio sociale perché si deve avere riguardo alla pena unica cumulativa e non già a quella risultante dalle singole condanne.

Ciò rimane valido anche se manca un formale provvedimento di cumulo, la cui inesistenza è irrilevante, dovendo l'aggancio temporale essere esclusivamente riferito al momen-

to in cui vengono ad esistenza i titoli esecutivi di condanna e non quello in cui viene emesso il provvedimento di unificazione ai sensi dell'art. 582 cod. proc. pen. (1).

LA SEZIONE DI SORVEGLIANZA

Letta l'istanza presentata il 20 ottobre 1981 da Litrico Agatino, nato a Catania il 15 dicembre 1954, detenuto presso la locale casa circondariale, istanza diretta ad ottenere l'affidamento al servizio sociale ai sensi dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354,

OSSERVA

Ininterrottamente dal 2 gennaio 1974 l'istante trovasi detenuto in espiazione di pena per effetto di una pluralità di condanne riportate con le sotto indicate sentenze:

1) sentenza 23 maggio 1975 - Corte Appello di Catania - Sezione minori - che irrogava la pena di mesi 3 di reclusione per ricettazione e mesi 3 di arresto per contravvenzione agli artt. 697 e 699 del cod. pen.;

2) sentenza 20 maggio 1975 - Tribunale di Catania - anni 8 di reclusione e lire 700.000 di multa per i reati di rapina aggravata, detenzione e porto illegale di arma;

3) sentenza 1° giugno 1977 - Corte Appello di Catania - anni 2 di reclusione per lesioni personali aggravate;

4) sentenza 20 ottobre 1977 - Tribunale di Siracusa - mesi 2 di reclusione per favoreggiamento personale.

La Procura Generale della Repubblica di Catania, con provvedimento adottato il 12 gennaio del corrente anno, ha comunque determinato per il giorno 2 dicembre 1982 la data della definitiva scarcerazione dell'interessato, tenuto a tal proposito anche conto dell'indulto di mesi sei di reclusione spettante al Litrico ai sensi del D.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744.

(1) Qualora contro la stessa persona debbano essere eseguite condanne diverse per reati diversi, «se occorre» il P.M. o il Pretore «determinano quale pena debba essere eseguita in osservanza delle norme sul concorso di pene» (artt. 582 cod. proc. pen. e 80 cod. pen.).

Si consulti: CATELANI, *Manuale dell'esecuzione penale*, Milano, 1980, pag. 192 e segg.

Il provvedimento di unificazione è un atto amministrativo formalmente, giurisdizionale sostanzialmente, sempre revocabile ed impugnabile, non obbligatorio, in cui sono contenute tutte le condanne - note - definitive, che debbano essere, in tutto od in parte, eseguite.

Sull'ammissibilità dell'istanza che qui si esamina non sussisterebbero dubbi ad avviso del difensore, avendo questi per vero rilevato che alla data dell'istanza l'esecuzione oramai attingeva alle sole sentenze *sub* 3) e *sub* 4), per la complessiva pena di anni due e mesi due di reclusione. L'orientamento espresso dalla difesa non viene fatto proprio dalla Sezione, apparendo esso in netto contrasto col disposto dell'articolo 76 cod. pen. che sancisce, per ogni effetto giuridico, il principio della «unicità» della pena risultante dal cumulo di pene distinte ma della identica specie. L'articolo 80 ribadisce tale principio espressamente estendendolo all'ipotesi in cui la pena unica risultante dal cumulo sia collegata all'esecuzione di più sentenze o più decreti di condanna. Ne deriva che ove, come nella specie, nei confronti del medesimo individuo debbano essere eseguite pene inflitte con una pluralità di sentenze di

Per altro, è da segnalare una circostanza molto importante: il momento temporale cui si deve fare riferimento è esclusivamente la data di commissione dell'ultimo reato in ordine di tempo, non la data del passaggio in giudicato della sentenza, fatto questo che aiuta da luogo a luogo e dipende da circostanze variabili e casuali, del tutto al di fuori della volontà del condannato (speditezza delle varie fasi processuali, diligenza e rapidità dei funzionari addetti al servizio penale negli uffici giudiziari, ivi comprese quello del casellario giudiziario).

Spesso, passa un tempo troppo lungo tra la commissione dell'ultimo reato ed il provvedimento di unificazione delle pene e certo non per responsabilità del condannato: la lentezza della giustizia penale, specie nella fase decisoria, è esasperante ed è da tutti denunciata: si usa e si abusa della carcerazione preventiva: spesso le pene (o i residui di pena) vengono fatte scontare a distanza di anni, nei confronti di soggetti ormai reinseriti o che, comunque, non commettano più reati da anni.

Sotto tale profilo la giurisprudenza in materia di applicazione «allargata» dell'affidamento in prova al servizio sociale non può essere aprioristicamente respinta, in forza di una visione concettuale ed astratta dell'istituto dell'affidamento, così come strutturato dall'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, che sarebbe destinato ai soli delinquenti «primari» e non a coloro che hanno avuto più di una esperienza o addirittura sono già stati «provati» con esito negativo (si veda sul punto FASSONE, «Affidamento in prova e riforma, ecc.», in *Alternative alla detenzione*, a cura di GREVI, Bologna, 1982, pag. 36 e segg. ed autori ivi citati).

Il fatto è che il legislatore, modificando con l'art. 4 della legge 12 gennaio 1977, n. 1 l'art. 47, 2° comma della legge 354 nel senso di ammettere a fruire del beneficio anche i recidivi, ha fatto una scelta ragionata e precisa che smentisce e comunque rende non più attuale le tesi che vorrebbe l'istituto della nostrana *probation* riservato esclusivamente a pochi eletti.

E' noto, infatti, che la presunzione di recupero, scaturente dall'osservazione almeno trimestrale della personalità del condannato, prescinde dalla circostanza della recidiva, tanto è vero che - dal punto di vista criminologico - spesso si deve constatare la presenza di una carica antisociale notevole anche in soggetti «primari» che porta inesorabilmente alla revoca del beneficio. Sarà interessante, quando avremo a disposizione una massa sufficiente di dati e di esperienze, valutare se sia maggiore

condanne, poiché esse devono appunto considerarsi, per ogni effetto giuridico, come pena unica della specie più grave, con conseguente unicità del rapporto esecutivo, al fine di stabilire se ricorra o meno la condizione di ammissibilità per l'affidamento in prova al servizio sociale, con riguardo ai limiti temporali previsti dall'articolo 47 della legge penitenziaria, devesi avere riguardo alla pena unica cumulativa e non già a quella risultante dalle singole sentenze o decreti di condanna.

Nemmeno d'altra parte sembra corretto, aderire a quanto dalla stessa difesa oralmente prospettato in relazione al provvedimento formale di cumulo adottato dalla Procura Generale di Catania, del quale è stata infatti contestata la legittimità sul rilievo che alla data di emissione del provvedimento (12 gennaio 1982) erroneamente sarebbero state prese in considerazione, ai fini del cumulo, delle pene ormai inesigibili per

l'incidenza percentuale delle revoche dell'affidamento tra i primari oppure tra i recidivi.

Più fondato è invece il discorso relativo al «come» oggi l'affidamento è strutturato ed è gestito (prescrizioni troppo generiche, rapporto «volontaristico» meramente con il servizio sociale, scarsità assoluta di operatori nel settore, trasformazione dell'istituto da misura alternativa con finalità promozionali a mera abbreviazione di pena, di natura premiale, ancorata esclusivamente alla non commissione di altri reati).

Ma tale discorso nulla ha a che fare con la recidiva di cui sopra si è detto.

L'affidamento può essere concesso anche a coloro che hanno pendenze penali; la Sezione però su tale punto ha l'obbligo di motivazione e niente di più. Le pendenze suddette di per sé non sono ostative alla concessione del beneficio (Cass., 13 febbraio 1982, sez. I, in *Mass. pen.* 1982, 216). Con la stessa sentenza la Corte ha ribadito che l'affidamento è subordinato all'esistenza di elementi atti a far presumere che le prescrizioni imposte sono sufficienti per la rieducazione del reo e per prevenire il pericolo che egli commetta «ulteriori reati».

In altri termini, di per sé stesso, il passato del condannato non ha rilievo, una volta dimostrato che non sarà più ripetuto.

D'altra parte, l'art. 47, 1° comma, non precisa se la pena debba essere inflitta con una o più sentenze: esige soltanto che il limite massimo da espriare in effetti non sia superiore a 30 mesi (per gli infraventunenni e gli ultrasettantenni a 36 mesi).

E allora ci si deve chiedere dove sia in effetti il fondamento del divieto di concedere l'affidamento a coloro che, in forza di un provvedimento di unificazione di pene superiori a 30 mesi, ne hanno scontato una parte, onde: 1) il residuo nel complesso non sia superiore a 30 mesi al momento dell'affidamento; 2) ogni condanna entrata nella unificazione non sia stata superiore a 30 mesi.

La Corte, invece, anche di recente (sent. 11 settembre 1981, sez. I, n. 861 in *Mass. dec. pen.* 1981, P.M. contro Barbetta) ha affrontato che si deve tener conto della pena complessiva in caso di esecuzione e che una estinzione parziale di detta pena, per espiazione di talune delle pene concorrenti, non è ipotizzabile e pertanto non può aversi riguardo alla pena ancora da scontare.

Il cumulo di pene è risolvibile soltanto se intervengono cause estintive o modificatrici delle singole pene (amnistia impropria, condono, imputabilità di pene fungibili).

ché del tutto estinte per intervenuta espiazione (sentenze *sub* 1 e 2). Il criterio che a determinare il cumulo non possano concorrere delle pene già estinte per qualsiasi causa va ritenuto certamente esatto, purché però venga anche precisato che l'aggancio temporale deve essere esclusivamente riferito al momento in cui vengono ad esistenza i titoli che comportano le distinte condanne, e non il provvedimento di cumulo *ex* articolo 582 cod. proc. pen., che, per motivi contingenti, può infatti essere ammesso anche a più o meno lungo intervallo di tempo. Quest'ultimo provvedimento, per vero, ha carattere meramente dichiarativo e la stessa Suprema Corte, proprio con riferimento alla materia *de qua*, ha stabilito addirittura essere irrilevante, persino la sua inesistenza.

P.Q.M.

su parere parzialmente difforme del P.M. dichiara inammissibile l'istanza di affidamento al servizio sociale proposta da Litrico Agatino, detenuto nella casa circondariale di Catania.

RECENSIONI
a cura di Saverio Fortuna

GOLIARDA SAPIENZA, *L'università di Rebibbia*. Rizzoli, Milano, 1983, pagine 163.

Potrà sembrare singolare che su questa *Rivista* venga recensito un libro quale « L'Università di Rebibbia », di Goliarda Sapienza (ed. Rizzoli, 1982) che è un significativo esempio di narrativa autobiografica ma non certo un testo con pretese scientifiche.

Due ordini di motivi convincono alla recensione: il primo è la certezza che oggi è importante parlare di carcere, conoscerne i problemi, far sì che non sia più un argomento emarginato ma in qualche modo affiorante nel dibattito politico e culturale del Paese. In questo senso il libro di Sapienza ha certamente fatto centro. La sua uscita ha avuto una notevole eco sulla stampa, cui ha fatto da cassa di risonanza la presentazione al Centro culturale Mondoperaio, del marzo scorso. In quell'occasione il richiamo di pubblico, dovuto ad una certa notorietà (magari più mondana che letteraria) dell'Autrice, ha stimolato il confronto tra posizioni diverse che si sono espresse sull'opera letteraria ma anche e soprattutto sull'istituzione carceraria. Il movimento delle donne ha colto la palla al balzo per sottolineare la specificità e la peculiarità del carcere femminile. Perché di carcere femminile si tratta e non bisogna dimenticarlo. Ben venga dunque la provocazione femminista che ha il merito (e la forza di movimento, direbbe Alberoni) di portare a galla realtà ignorate e rimosse dalla nostra società come la realtà carceraria.

Il secondo motivo è la consapevolezza che nessun trattato di criminologia o di penologia può riuscire a dare l'idea del carcere come l'esperienza diretta, che in questo caso è trasmessa con incredibile sensibilità dall'autrice protagonista. In fondo sarebbe ora di smetterla con le dissertazioni e le teorie sulla pena detentiva e sul carcere che vanno ogni giorno di più mostrando la loro inconsistenza e la loro inutilità e sarebbe ora di cominciare a capire che certi fenomeni si possono affrontare meglio con un approccio più pragmatico e meno scientifico. Nell'ipotesi che mira prima di ogni altra cosa alla comprensione anche uno strumento semplice come la narrazione autobiografica ha quindi il suo significato.

Ma veniamo al libro. Il sottotitolo « la traumatica esperienza carceraria di una donna perbene » non è felice. L'implicazione moralistica tradisce il contenuto del testo e la qualifica di donna « perbene » non si attaglia affatto all'Autrice protagonista che certo rifiuta un simile epiteto (non racconta neppure il perché dell'avventura carceraria e fa solo un accenno ad un furto di gioielli). Più esatto è quanto dice nel retro di copertina la Del Bo Boffino sul libro, che definisce come la descrizione « di una condizione umana vissuta senza via di scampo », cioè del concentrato di ogni esperienza carceraria.

Le pagine migliori sono quelle iniziali, quelle dell'impatto col carcere, che si susseguono in una sequenza di immagini allucinate ma estremamente vere. Impressioni sensoriali, luci, odori, rumori e poi fame, solitudine, angoscia. L'isolamento iniziale e poi l'adattamento con l'ambiente e la valorizzazione dell'umanità delle persone incontrate.

Per quanto maggiormente ci riguarda, gli elementi più interessanti sono la descrizione della popolazione del carcere femminile oggi, di cui è possibile una suddivisione schematica in categorie (le comuni, le politiche, le tossicomani ecc.) ma non è assolutamente possibile la riduzione ad unità dei problemi. E soprattutto si deduce che in una situazione come l'attuale non è credibile l'impostazione di una strategia di reinserimento sociale che non sia più che differenziata. Altro aspetto interessante è che malgrado lo scarso rilievo dato alla riforma penitenziaria giudicata una truffa (atteggiamento questo influenzato dalla componente politica) si riconosce che all'estero — l'esempio è quello delle carceri olandesi — la situazione è ben più dura.

Ecco, colpisce la rivalutazione dell'aspetto umano della convivenza carceraria. Un'umanità che si fa dipendere dalla condizione femminile così speciale da rendere possibile una dignità di vivere persino in una situazione limite come quella del carcere.

La chiave umanitaria rende accettabile l'istituzione. Anzi, le dà una funzione nuova. Nella società attuale si perde la propria identità, ci si sperde nell'anonimato e nell'incalzare della fretta. La reclusione può diventare una pausa di riflessione per ripensarsi e ricollocarsi nel mondo. E una comunità « costretta », che vive di regole palesi o latenti abbastanza rigide, diventa una sicurezza quasi benefica, in un mondo dove la famiglia, la scuola, la società hanno perso la loro valenza istituzionale (*Letizia Apolloni Ceccarelli*).

ROMANO RICCIOTTI, *Il diritto minorile e dei servizi sociali. Gli interventi amministrativi e penali*. Maggioli, Rimini, 1982, pagine 247.

Il volume di Romano Ricciotti, Magistrato a Bologna, non ha solo un intento descrittivo. E invero, se esso si propone di offrire una ampia disamina del diritto penale minorile alla luce delle più recenti riforme — del nuovo ordinamento penitenziario, della serie di provvedimenti a tutela dell'ordine pubblico, e contro la criminalità, fino alla legge n. 689 del 1981 che reca le modifiche di maggior rilievo al sistema sanzionatorio — la prospettiva di analisi afferisce in particolare alla legge n. 382 del 1975 (contenente norme sull'ordinamento regionale e sull'organizzazione della pubblica amministrazione) e al correlativo decreto di attuazione n. 616 del 1977. Osserva infatti l'Autore che l'attività giurisdizionale del Tribunale per i minorenni aveva, prima della entrata in vigore del D.P.R. n. 616/1977, il suo essenziale supporto nella organizzazione periferica del Ministero di grazia e giustizia, e precisamente nei centri di rieducazione dei minorenni dai quali proveniva il personale specializzato e i mezzi necessari per la attuazione dei provvedimenti emessi dal Giudice minorile.

Le norme introdotte nel 1975 e nel 1977 hanno sottratto ai centri di rieducazione le competenze che a questi erano assegnate nella materia civile e della rieducazione dei minori, con inevitabili riflessi anche in materia penale, processuale e penitenziaria, per attribuirle agli enti locali. Dopo il gennaio 1978, data della entrata in vigore delle nuove norme, infatti, alla precedente struttura gerarchicamente ordinata e facente capo al Ministero di grazia e giustizia, è subentrata in sede locale la gestione diretta da parte dei comuni ai quali ora i tribunali per i minori devono necessariamente rivolgersi per la preparazione ed esecuzione dei loro provvedimenti. Ma dove il Ministero di grazia e giustizia garantiva « automatismi procedurali » tali da non interrompere se non in casi marginali il rapporto funzionale con i tribunali, i comuni, e per essi le unità sanitarie locali, non solo non presentano la stessa disponibilità di risorse in rapporto a grandezza, collocazione geografica e tessuto economico, ma bensì sono non egualmente disponibili alle indicazioni provenienti dal tribunale per i minori. Di fatto, rileva Ricciotti, gli enti locali dispongono del potere discrezionale di dare o meno esecuzione ai provvedimenti dell'apparato giudiziario in questo delicato settore.

Il volume, da queste premesse, si propone anzitutto di fornire il bagaglio di nozioni indispensabile per l'esercizio della funzione del servizio sociale giudiziario, nella nuova dimensione che esso è venuto ad assumere dopo le ultime riforme. La

disamina dei problemi, nei limiti di un approfondimento non sempre di necessità sommario, è tuttavia prospetticamente ampia, spingendosi a toccare aspetti istituzionali, profili di diritto sostanziale e di diritto processuale.

In particolare: la parte prima è dedicata alle *competenze* del tribunale dei minori, del pubblico ministero presso questo organo specializzato, alle funzioni già esercitate dal *Centro di educazione per i minorenni* e ai rapporti tra servizio sociale giudiziario ed enti locali. La parte seconda si occupa dei modelli della *prevenzione criminale* nei confronti dei minori (*prevenzione ante delictum*, affidamento al servizio sociale, collocamento in una casa di rieducazione, trattamento sanitario obbligatorio per i tossicodipendenti; e, in tema di prevenzione *post delictum*, essenzialmente delle misure di sicurezza). La terza parte tratta infine della *repressione* dei reati, muovendo dalla nozione di imputabilità e pericolosità minorile, per trattare poi distintamente del perdono giudiziale, della liberazione condizionale, della semilibertà, delle sanzioni sostitutive e in genere della cause estintive della pena, con le peculiarità indotte dalla materia. Ampio spazio è anche dedicato al modello del processo minorile con le modalità per l'accertamento della personalità del minore (inchiesta del servizio sociale, informazioni, perizia psicologica, fino alla funzione di sorveglianza nel diritto minorile). Completa il volume un indice degli argomenti; manca invece una bibliografia anche sommaria (S.F.).

ERMINIO GIUS, *La questione droga. Prospettive di ricerca e problemi d'intervento*. Giuffrè, Milano, 1982.

Il saggio, curato da E. Gius, fa parte della collana di psicologia sociale e clinica della devianza, diretta dallo stesso Gius e da A. Salvini.

Esso si compone di scritti di Autori ormai noti in Italia per le loro ricerche e contributi nel campo della devianza in generale e nel settore delle tossicodipendenze in particolare.

Il volume si articola in due sezioni: la prima raggruppa gli scritti di carattere teorico-critico inerenti al complesso problema della costruzione della identità deviante nel campo tossicomano e alla politica dei servizi pubblici e privati quale risposta sociale.

La seconda sezione, invece, offre dei contributi metodologici di ricerca nel settore, e, in particolare presenta delle indagini empiriche relative ad aspetti ideologici e socio-culturali che costituiscono dei referenti nella genesi del problema tossicomano.

Come fa notare il curatore nell'Introduzione, la droga non è un fenomeno isolato o a se stante, essa è una parte del più complesso fenomeno della devianza e come tale il suo studio « coinvolge fattori personali, familiari, ambientali. . . . che, correlandosi con le componenti strutturali del problema, lo rendono estremamente complesso e stratificato ».

Grosso merito di tutto il saggio, infatti, è quello di aver usato nell'approccio teorico-empirico alla « questione droga » dei parametri più estensivi rispetto a quelli dei tradizionali indirizzi (organicisti, psicologisti ecc.), considerando riduttiva una lettura e ricerca univoche di una realtà di fatto non lineare sia nei suoi aspetti causali che fenomenici.

A tal proposito, nella prima sezione del volume, D. Cavanaugh, nel suo articolo « Il tossicomane come deviante. Questioni teoriche », propone un paradigma interpretativo della personalità del tossicodipendente che tenga conto sia del disagio individuale che collettivo collegati alla droga.

Esso si baserebbe sull'analisi comparativa di due diversi campi di indagine: a) quello dei rapporti e delle dinamiche interpersonali all'interno del nucleo familiare; b) quello dei processi di socializzazione con riferimento alle agenzie educative, al gruppo dei pari, ai mass-media e agli apparati ideologici.

La tossicodipendenza nel nostro attuale contesto sociale è sempre più definita e trattata non solo a livello individuale, ma più generalmente come uno status, un ruolo vissuto come identità deviante.

L'Autore sottolinea che la resistenza sociale ad un reale confronto sui problemi esistenziali del tossicomane è in rapporto proprio a tale processo di formazione dello stereotipo del « tossicomane-deviante ».

E' su questo terreno di indagine, poco esplorato, che Gaetano De Leo, nel suo saggio « Come la tossicodipendenza diventa devianza », analizza più dettagliatamente i processi che intervengono nel passaggio della tossicodipendenza alla devianza.

L'Autore espone come il comportamento tossicomano, inteso come « ripetuta somministrazione di un farmaco su base periodica e continua », di per se stesso non costituisca devianza. Una gran quantità di persone, infatti, assume farmaci su base periodica e continua, senza per questo essere definita deviante; al massimo sono attribuiti al loro comportamento significati soggettivamente variabili.

Sono quindi le specifiche condizioni del « contesto normativo e di interazione con gli altri » che determinano le attribuzioni di significati e atteggiamenti ad un comportamento.

Nell'interazione sociale, che conduce alla costruzione della tossicodipendenza come devianza, ha un ruolo significativo e influente la selezione di determinate variabili collegate al tipo di tossicodipendenza (tipo di droga assunta, condizioni fisico-psichiche), alle condizioni sociali del soggetto, al suo rapporto interpersonale con gli altri (caratteristiche delle relazioni familiari, amicali, di gruppo), alle circostanze e modalità in cui si esplica il comportamento tossicomano.

Se l'interazione sociale è un elemento fondamentale perché si costruisca la devianza, non di meno anche il contesto normativo ha una sua influenza in tale processo.

L'Autore, alla luce delle innovazioni contenute nella legge 685/1975, ipotizza che il comportamento di tossicodipendenza infranga non delle norme penali in senso stretto, bensì delle norme (esplicitamente o implicitamente) connesse a principi culturali e sociali. Ad esempio, egli esamina che l'essere e agire da tossicomani danneggi, a causa degli effetti della droga sul sistema nervoso centrale, quelle norme che controllano culturalmente il comportamento nei suoi aspetti di efficienza e adattamento all'ambiente (norme sulla prestazione, sull'aggressività, sulla dipendenza ecc.).

L'infrazione del contesto normativo culturale, come già si è visto per il comportamento di farmacodipendenza, di per sé non è sufficiente per il passaggio della tossicomania a devianza. E' infatti la risposta sociale, sostenuta da una percezione selettiva del fenomeno, che ufficializza il tossicomane in senso deviante.

La reazione della società alla devianza pone il problema del rapporto tra l'ambiente e le ulteriori scelte di comportamento deviante da parte dell'assuntore di droghe.

L'Autore in proposito, pur riconoscendo la grande importanza dell'effetto della valutazione sociale deviante, rivaluta la progettualità, l'intenzionalità del soggetto tossicomane nella elaborazione del suo rapporto con gli altri.

Egli espressamente cita: « il carattere selettivo delle attribuzioni in senso deviante va riconsiderato nei termini di una interazione fra le caratteristiche della selettività delle agenzie formali ed informali di controllo sociale e le caratteristiche specifiche della selettività dell'attore impegnato nel comportamento tossicomano ».

Di diverso avviso è l'opinione dei teorici del *Labelling approach*, illustrato da B. Bassi e A. Salvini nel loro articolo « La rappresentazione del Se in un gruppo di tossicodipendenti: verifica della Labelling Theory ».

Essi, infatti, propendono per una visione più rigidamente deterministica di quella del De Leo: il processo di stigmatizza-

zione sociale del tossicomane lo colloca in un ruolo deviante, per cui tanto più il soggetto sarà esposto a tale definizione, tanto meno avrà possibilità di scelte autonome, tendendo ad autopercipirsi in linea con le attribuzioni che riceve la sua immagine sociale.

Gli Autori si riferiscono ai concetti introdotti da Lemert sulla devianza primaria, quale forma di devianza non ancora socialmente stigmatizzata e quindi meno condizionante la psiche del soggetto, rispetto alle condizioni di « devianza secondaria », in cui l'individuo, socialmente etichettato attraverso procedure più o meno istituzionali, subisce una riorganizzazione simbolica del proprio Io.

Sulla base di queste premesse teoriche, Essi verificano mediante una ricerca campionaria nella provincia di Padova come le condizioni di cosiddetta « devianza secondaria » dei tossicodipendenti abbiano precisi riflessi sulla loro identità e quindi di riscontro a livello della rappresentazione del proprio Se.

Il saggio di Franco Prina « Tossicodipendenze e servizi » conclude la prima sezione del volume, introducendo uno dei temi più interessanti: modalità e limiti della risposta dei servizi di assistenza rivolti a questo particolare tipo di utenti.

Prima di entrare nello specifico mi pare importante fare alcune precisazioni sui presupposti teorici dell'Autore.

Egli parte da una valutazione della « questione droga » sia come fenomeno sociale che individuale. Come fenomeno sociale la droga chiama in causa fattori quali la crisi della società capitalista, la risposta sociale « emarginante », l'assenza di gruppi di riferimento alternativi, l'influenza dei modelli culturali. Come fenomeno individuale invece l'attenzione rivolta al vissuto della esperienza tossicomantica.

L'Autore tenta di tracciare, al di là dell'unicità tale esperienza, alcuni tratti emergenti e costanti del percorso che il soggetto compie verso la droga: egli parla di tappe che « implicano scelte razionali del soggetto all'interno di opportunità e costruzioni sociali determinate ».

Ad una fase di generico accostamento alla droga, spesso coincidente con i momenti critici dell'adolescenza, segue, in genere, una sperimentazione conflittuale fino al coinvolgimento totale dell'individuo: tutta la sua vita si organizza e ruota intorno alla droga.

E' proprio in questa ultima fase che il tossicomane ricorre più frequentemente all'assistenza. Con il passare degli anni, infatti, valuta la sua esperienza con la droga in termini conflittuali a causa sia del progressivo deterioramento psicofisiologico che dei costi economici.

Il problema del suo « recupero » viene mediato ancora una volta dai valori e dalle norme sociali. Vediamo, generalmente, che alle richieste e ai bisogni del drogato risponde una semplice proposizione di servizi, per lo più settorializzati, con una prevalenza di indirizzo medico-farmacologico.

L'Autore afferma che nell'organizzazione attuale dei servizi prevale la tendenza a sanitarizzare il problema droga, piuttosto che cercare delle alternative concrete sul piano della responsabilità collettiva, politica e sociale.

Se la legge 685 ha costituito una grossa innovazione modificando, a livello di stereotipo, la figura del tossicodipendente da delinquente a malato, il funzionamento dei servizi è ancora lontano da una « presa in carico » del tossicomane in termini globali e cioè di integrazione degli interventi.

L'Autore puntualizza l'importanza di un'impostazione operativa che consideri il reinserimento sociale e la riabilitazione dei tossicomani, non come momenti separati e distinti da quelli del recupero delle altre forme di emarginazione, ma bensì come aspetti di una progettazione sociale più complessa.

Con ciò, egli precisa di non voler sottovalutare l'intervento individualizzato, soprattutto in considerazione della « particolarità » della esperienza tossicomania, al di là delle possibili generalizzazioni, ma di privilegiare l'utilizzo di una pluralità di strumenti nell'ambito territoriale, allo scopo di attuare sia le strategie di prevenzione che di terapia.

Per quanto riguarda l'iniziativa privata in tale settore, l'Autore fa delle riflessioni sulle comunità terapeutiche, constatando come amministratori e responsabili dei servizi pubblici tendano a investire eccessivamente le risorse su tale tipo di intervento.

Egli intravede in questa delega al privato il rischio di deresponsabilizzazione delle strutture pubbliche, senza considerare poi che tali comunità, come documentato dall'esperienza, di altri Paesi, non sono in grado di offrire risposte generalizzate al problema, ma possono costituire solo un parziale supporto.

Inoltre, l'operato delle comunità ripropone un intervento selettivo per quanto riguarda la scelta degli utenti e un parziale e specifico indirizzo per quanto riguarda l'operatività.

In termini metodologici si può dire che viene nuovamente preso in considerazione il « sintomo », senza tener conto della dimensione complessa da cui esso trae origine.

Passando all'analisi della seconda sezione del volume si segnala per il suo particolare valore innovativo il saggio di L. Peirone su « Metodi e problemi di attualità nella ricerca psicosociale sulla droga ».

L'Autore, a partire da una breve disamina critica dei modelli causali finora adottati nello studio del fenomeno droga, pone il problema della crisi dell'eziologia contemporanea in tale settore.

Sul piano sperimentale l'Autore fa notare che la frequente difformità ed asistematicità dei dati ottenuti fino ad oggi dai ricercatori depone per il superamento di modelli interpretativi unifattoriali, a favore di una metodologia basata sulla « polifattorialità ».

Tale approccio permetterebbe sia di tener conto di più « fattori drogogeni » e delle loro relazioni, sia di studiare aspetti della causalità del fenomeno più complessi.

L'introduzione della « modellistica » in campo di metodologia della ricerca sulla droga, assume una grande rilevanza; infatti, come sostiene l'Autore, può essere vantaggiosamente utilizzata non solo in fase di rilevazione-elaborazione dei dati ma anche nella fase di programmazione operativa delle ipotesi di lavoro scelte.

L'innovazione metodologica segnalata dall'Autore trova, inoltre, una sua conferma nella concezione che egli propone della droga come « fenomeno aspecifico », contrassegnato nella sua dimensione sia fenomenica che causale da caratteristiche quali « la non significatività, l'indifferenziazione, l'intercambiabilità e la fungibilità dei suoi elementi ».

Nel suo lavoro di ricostruzione concettuale delle dinamiche della droga l'Autore si sofferma sul binomio famiglia-droga, oggetto di numerose ricerche.

Proprio perché la famiglia attualmente, nella crisi storica che attraversa, ha perso funzionalità e valore, Egli non la ritiene fattore determinante nello studio della droga, ma bensì marginale.

Spiega tale capovolgimento del classico rapporto famiglia-droga, spostando l'attenzione verso una prospettiva extrafamiliare: se la famiglia non esiste, acquisteranno, a maggior ragione, preponderanza le istituzioni esterne dotate di ampi poteri.

Tra i fattori extrafamiliari rientra anche il cosiddetto mondo della droga (il gruppo dei pari, il mercato nero ecc.) che avrà un peso tanto maggiore quanto minore sarà quello della famiglia « destrutturata o inesistente ».

Intervenire, quindi, sull'articolato problema della droga implica una professionalità ad ampio raggio, che comporta competenza non solo nel campo psicoclinico ma anche sociale.

Operare sulla soggettività del drogato non è sufficiente senza una conoscenza epistemologica del problema.

Il Peirone tratta particolarmente della formazione dell'operatore anti-droga.

In considerazione del pluralismo di obiettivi ed interventi (prevenzione, cura, riabilitazione) del settore droga, egli ritiene rilevante curare che la formazione dell'addetto ai lavori riguardi non solo le competenze tecniche e metodologiche, ma anche la formazione della sua stessa personalità.

Questo comporta necessariamente fare della ricerca valutativa su chi debbano essere gli operatori antidroga e quali le caratteristiche esperenziali-esistenziali che essi debbano avere per operare in tale campo.

L'ultima parte del volume termina con due pregevoli indagini sperimentali di tipo campionario: una condotta da E. Gius e C. M. Nazor sulle condizioni e sugli atteggiamenti sociali prevalenti della popolazione giovanile nella provincia di Trento; l'altra condotta da S. Scanagatta, nell'area veneta, sui valori culturali e ideologici professati dai giovani.

Entrambe hanno un filo conduttore: l'analisi del contesto socio-culturale delle nuove generazioni, nel cui ambito sorgono i fenomeni di assunzione della droga (*Rossella Castellani*).

JEAN CLAUDE CHESNAIS, *Storia della violenza in Occidente dal 1800 a oggi*. Laffont, Parigi, 1981, Ed. it. Longanesi, 1982, pagg. 462.

Il volume di Chesnais, docente presso l'*École nationale d'administration*, offre al ricercatore — sia esso storico o criminologo — una imponente messe di dati sulla evoluzione negli Stati occidentali del tasso della criminalità violenta. Dall'omicidio alle lesioni, alla violenza in ambiente familiare, ai delitti sessuali, al suicidio, fino al fenomeno che, con felice espressione, l'Autore definisce « l'olocausto stradale », e al terrorismo, nessuna delle specificazioni della violenza tra privati sfugge all'indagine, la quale inoltre non trascura di considerare forme di violenza pubblica negli Stati a regime totalitario, attualmente soprattutto nella Russia e negli Stati satelliti.

L'opera che si avvale oltre che degli strumenti della statistica (l'Autore ha ricevuto il premio per la statistica di lingua francese nel 1979) anche di una accurata analisi storico-sociologica, muove dalla ipotizzata esistenza di una correlazione tra il tasso dei reati di sangue e le condizioni economiche e sociali nel periodo presso in esame. In particolare, soffermandosi

con particolare attenzione sul fenomeno del suicidio, l'Autore rileva che il numero dei fatti di autoviolenza cresce in ragione dell'aumento della c.d. disperazione sociale, raggiungendo le percentuali massime nella Germania dei due dopoguerra, nella Ungheria immediatamente dopo il 1956 come pure, con motivazioni evidentemente diverse, negli ambienti professionali a competitività elevata della civiltà industriale. Significativo del metodo adottato, anche dal punto di vista concettuale e lessicale, è il brano seguente riferito alla Germania federale degli anni correnti: « I figli di questa generazione di combattenti tendono a definirsi in rapporto, cioè in opposizione, al sistema di valori del passato (amore del lavoro, spirito di sacrificio, senso della collettività). . . . « sistema totalizzante, rigido, monolitico, e reagiscono quindi con l'individualismo e lo scetticismo. All'eccesso di certezza fa riscontro in loro il dubbio, in assenza di ogni baluardo psicologico che li protegga. Le ideologie li spaventano e la stessa crescita economica non soddisfa la loro ricerca di senso. L'inquietudine arriva fino al rifiuto della vita ».

Di interesse non minore risultano le considerazioni intorno al *trend* dei delitti sessuali, di segno generalmente opposto a quello seguito dai delitti di sangue. Osserva preliminarmente l'Autore che gli accusati ammettono l'esistenza della relazione sessuale con la vittima: « riconoscono certo che l'atto materiale ha avuto luogo ma affermano di aver ottenuto consenso preliminare. Secondo loro, se non ci sono state percosse, se la donna ha accettato l'atto senza opporsi fisicamente, c'è stato consenso; la pressione morale e la paura non possono da sole produrre la sottomissione. . . . Dietro questo atteggiamento si cela una rappresentazione dominante dell'atto sessuale, ambigua, profondamente pervasa di arcaismo. Non ci si libera facilmente da una tradizione culturale bimillenaria. La violenza carnale resta il solo crimine per cui l'uomo si senta innocente e la vittima provi vergogna, l'atto sessuale è la necessaria conseguenza cui porta un certo atteggiamento della donna. . . . una specie di divertimento nel senso pascaliano del termine, una pratica esterna alla sfera della vita vera, quella del gruppo, degli affari o della City. . . . più profondamente addirittura un atto esterno alla coscienza di sé ».

Quanto alla frequenza, le statistiche denunciano il primato degli Stati Uniti (29 su 100 mila abitanti), contro una percentuale dell'11% in Svezia e di poco inferiore in Germania federale. Molto al di sotto i tassi degli altri Paesi dell'Europa occidentale. Cercando di individuare le cause generali del fenomeno l'Autore ipotizza una « promozione del consumo sessuale con la volgarizzazione del principio di massimo piacere », nonché

« la normalizzazione sessuale » che impone, dalla intrusione dei *media* e dalla diffusione di una cultura di massa, la pratica sessuale come obbligo a fronte del rischio dell'isolamento e della emarginazione all'interno del gruppo particolare cui si appartiene.

Si è in presenza per lo più di ipotesi empiriche già largamente note ma che sono rivalutate alla luce di copiosi e aggiornati riferimenti di statistica criminale. Ne risultano, ad esempio, confermate alcune tesi della criminologia radicale: così il principale portato del *labeling approach* trova sostanza nel rilievo che, nel 1978, quasi la metà delle 18.600 persone arrestate per omicidio negli Stati Uniti sono di colore, mentre la popolazione nera rappresenta solo il 10% della intera popolazione.

E ancora si può accettare la constatazione che la violenza dei nostri giorni « è sempre in primo luogo familiare » con la quale l'Autore spiega il fatto che malgrado si sia quadruplicata la vendita delle armi da fuoco la violenza degli anni '70 (il modello rimane quello americano) non sia più omicida di quella degli anni '30.

Quel che invece non è possibile condividere appieno è appunto la tesi di fondo che sorregge l'intera opera sino, in alcuni passi, a sembrare preconstituita. L'Autore infatti sostiene che la violenza mortale ha subito un arretramento considerevole in tutta l'Europa. « In Italia, terra classica del banditismo, il tasso di omicidio è oggi inferiore di cinque volte a quello che era alla fine del XIX secolo. In Inghilterra e Germania di due volte. In Francia, dove l'apparato statale è in funzione da vari secoli, l'arretramento dell'omicidio ha avuto luogo molto prima: tra il 1930 e il 1980 la violenza mortale è rimasta, se si eccettuano i periodi bellici, pressoché costante ».

A noi sembra che la indubitabile riduzione del tasso dell'omicidio attraverso i secoli in tutti gli Stati poco abbia a che fare con la conclusione secondo la quale l'uomo odierno, come mai in passato, è assistito e protetto. Per contro, come anche l'Autore è costretto a riconoscere, le modalità della vita nei grandi agglomerati urbani rendono il dato surriferito di tenue rilevanza in termini di allarme sociale. Vale a dire che quanto all'insicurezza soggettivamente percepita, per l'effetto diffusivo dei mezzi di comunicazione di massa, la condizione dell'uomo moderno si sia persino aggravata rispetto al passato, dove la maggior frequenza e la generalità degli atti di violenza induceva ciascuno ad adottare cautele e mezzi di difesa privata (S.F.).

LUIGI DI NANNI - GIUSEPPE FUSCO - GIOVANNI VACCA, *Il tribunale della libertà. Libertà personale e sequestro penale nella legislazione e nella giurisprudenza. Commento teorico e pratico*. Jovene, Napoli, 1983, pagg. 396.

Il volume contiene uno dei primi commenti alla legge 12 agosto 1982, n. 532 (istitutiva dei Tribunali della libertà) compilato a qualche mese dall'entrata in vigore del nuovo istituto, e con la possibilità di offrire una prima sommaria rassegna di giurisprudenza.

Come oramai di consueto l'opera offre una disamina completa anche dei lavori preparatori e raccoglie i progetti che hanno preceduto la legge n. 532 del 1982. Essa presenta inoltre — non è quindi destinata ai soli pratici — una messe di riferimenti alla dottrina più aggiornata e alla giurisprudenza, anche in ordine al generale problema della carcerazione preventiva.

Decorsi diciotto mesi dalle prime applicazioni, non è facile condividere le previsioni ottimistiche degli Autori, i quali osservano, nella Premessa, come la legge in esame formi tra l'altro adempimento per lo Stato italiano ad un preciso obbligo imposto dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Le riserve da molti formulate già nel corso del lungo *iter* parlamentare sono invece, in buona parte, risultate confermate soprattutto in base al rilievo che solo in rarissimi casi il Tribunale della libertà ha ritenuto di poter valutare il merito della imputazione contestata sia sotto il profilo della materiale fondatezza dell'accusa che sotto quello delle prove a disposizione. Onde all'organo dell'istruzione penale è stato sufficiente formulare una accusa logicamente coerente per prevenire la possibilità di revoca di provvedimenti limitativi della libertà personale (S.F.).

ALFONSO M. STILE (a cura di), *Metodologia e problemi fondamentali della riforma del codice penale*. (Atti del Seminario organizzato dall'ISISC - Istituto Superiore Internazionale di Scienze Criminali - Siracusa - Ottobre 1979).

Possono senza dubbio essere condivise le osservazioni del curatore poste a introduzione del volume. Secondo Stile si paga oggi la mancata rapida sostituzione di un sistema monolitico quale era quello del 1930 con un altro sistema adeguato alla Costituzione e ai nuovi tempi: « la politica degli aggiusti ha fratturato in più punti un corpo di leggi incompatibile

ma non è riuscita a proporre un altro modello complessivamente valido, conforme ai precetti costituzionali ». Anche se — si aggiunge — poco significa che una legge sia mirata in piena aderenza al dettato della Costituzione, dove introduca elementi di inefficienza e dislivelli logici nel sistema.

E del pari rispecchia la situazione dei nostri tempi far presente come il mantenere l'accento su prospettive di riforma globale (« o tutto o niente ») equivarrebbe a negare l'utilità di riforme a breve termine, dove l'esigenza di interventi parziali si manifesta incessantemente.

Riesce invece difficile essere d'accordo con la proposta di creare un « organismo tecnico di coordinamento in materia penale il quale possa operare tra l'altro con l'esprimere pareri circa la compatibilità delle riforme settoriali con un quadro programmatico globale ».

Invero proprio gli ultimi anni segnano un rinnovato fervore degli studi penalistici, in genere con caratteristiche adeguate alle nuove esigenze poiché l'indagine dommatica procede di pari passo con verifiche empiriche sul reale. Onde, anche in Italia, non sarebbe difficile costituire un organismo sul modello di quello indicato. Ma, come ognuno comprende, il difficile risiederebbe nell'aprire canali mediante i quali le indicazioni di tale organo possano trovare effettiva rispondenza in sede legislativa. Gli è che la difficoltà di fare leggi mirate a lungo termine e non, come di regola, dettate dalla emergenza discende in primo luogo nel nostro Paese dalla crisi della istituzione parlamentare che a sua volta è riflesso della insufficienza o inadeguatezza del modello di governabilità seguito.

Il volume che raccoglie gli Atti del Congresso internazionale di Siracusa non perde tuttavia di rilievo per chiunque abbia a cuore i destini del sistema penale. E anzitutto ci consente attraverso le *Relazioni* di Jurgen Baumann (*Insegnamenti da una riforma penale*), di Hans - Heinrich Jescheck, Presidente della Associazione internazionale di diritto penale (*La crisi della politica criminale*), di Jean Pierre Sabatier, Segretario della Commissione di riforma del codice penale francese (*I criteri fondamentali della riforma del codice penale francese*), di Cherif Bassiouni (*Prospettive sulla codificazione del diritto penale negli Stati Uniti con particolare riferimento al Model Penal Code*) e, forse in particolare, dalla mirabile *Relazione* di Claus Roxin (*L'evoluzione della politica criminale a partire dai progetti alternativi*) di cogliere le linee portanti di riforme recenti (come in Germania Federale e negli Stati Uniti) o in via di studio (come in Francia) e di effettuare gli opportuni raffronti.

Le *Relazioni* italiane sono opera di Marco Siniscalco (*La depenalizzazione e le « modifiche al sistema penale »*), di

Marcello Gallo (*I rapporti tra parte generale e parte speciale*), di Antonio Pagliaro (*La riforma delle sanzioni penali tra teoria e prassi*). La *Relazione* di sintesi è di Giuliano Vassalli.

Come è facile avvedersi dai titoli delle *Relazioni*, il tema dominante del Convegno ha riguardato il futuro della sanzione criminale e in particolare — atteso che non è volutamente stato considerato il problema della pena di morte — il futuro della pena carceraria. L'orientamento prevalente tra Relatori e Autori dei successivi Interventi ha permesso di delineare una marcata sfiducia verso le pene detentive brevi (inferiori a due anni) da sostituire con pena pecuniaria o con misure alternative in misura più larga di quanto nei diversi sistemi presi in esame è stato finora consentito; di converso, contro le critiche della criminologia radicale e contro recenti tendenze strettamente retribuzioniste appare diffusa l'opinione della utilità di un trattamento del colpevole, in stato di detenzione e fuori del carcere, in vista di un probabile reinserimento sociale (S.F.).

V. M. PALMIERI - P. ZANGANI, *Medicina legale e delle assicurazioni*. Marano, Napoli, 1982, pagg. 991.

Si tratta di una delle opere più note della manualistica medico-legale. Essa nasce dal rimaneggiamento compiuto sulla ottava edizione della *Medicina forense* di V. M. Palmieri, direttore dell'Istituto di medicina legale e delle assicurazioni nella Università di Napoli nel 1979. Questo lavoro, volto, come si legge nella Prefazione, anche ad offrire agli studenti un'opera agile e moderna, in linea con gli approdi più recenti delle discipline mediche e della scienza giuridica, è stato portato a termine con la collaborazione di P. Zangani (coautore dell'opera e attuale direttore dell'Istituto universitario medico-legale), nonché con il contributo di altri docenti ed esperti nei settori sui quali il volume — che conserva l'ossatura di un trattato — viene ad articolarsi.

Nel 1982 compare la nuova edizione del *Manuale*, aggiornata ancora sul piano scientifico e legislativo, e su quello bibliografico.

Forse sarà superfluo sottolineare, prima di dare sommario conto della metodologia e della successione delle tematiche, che il lavoro, nato nella università e per l'insegnamento accademico, presenta tuttavia caratteristiche tali da renderlo compiutamente utilizzabile nella pratica forense quotidiana, da parte dei difensori e dei periti medico-legali.

La prima parte del Manuale (*Medicina legale generale e deontologia medica*) tratta specificamente, tra l'altro, degli obblighi di denuncia a carico del sanitario nelle diverse ipotesi contemplate nell'ordinamento, nonché delle attività tipiche concernenti gli aspetti legali della professione medica (referti, certificati, ricette, perizie, visite fiscali).

La parte seconda (*Medicina legale in materia penale*) tratta questioni medico legali in tema di omicidio e lesioni personali, di infanticidio, di violenza carnale. E' da ritenere opportuna, in ragione dello sviluppo delle tecniche di trattamento in carcere, la inclusione di correlative considerazioni criminologiche, nell'ambito dei cenni di antropologia criminale. La parte terza (*Medicina legale in materia civile, assicurativa e sociale*) tratta gli altri problemi, il risarcimento del danno alla persona, la infortunistica sul lavoro, le malattie professionali.

La parte quarta (*Patologia medico-forense*) assieme alla quinta (*Janatologia forense. Indagini necroscopiche medico-legali*) costituisce il nucleo essenziale del trattato. Qui ben può rilevarsi come l'analisi sia sempre ben approfondita, aggiornati i riferimenti scientifici (per esempio in materia di lesività da arma da fuoco) e quelli bibliografici. Particolarmente curata, nella prospettiva della legge n. 685 del 1975, il settore (cap. XXV) dedicato ai problemi dell'accertamento delle tossicodipendenza. Adeguatamente nutrita la iconografia (S.F.).

QUADRO GENERALE (*)

1. - NOTA INTRODUTTIVA
2. - CONVENZIONI ED ACCORDI
 - 2-1. *Nuove firme e ratifiche, denunce e deroghe.*
 - 2-2. *Nuove convenzioni.*
 - 2-3. *Lavori parlamentari italiani.*
3. - RISOLUZIONI, ROCCOMANDEAZIONI E RAPPORTI
 - 3-1. *Documenti adottati.*
 - 3-2. *Attività terminate.*
 - 3-3. *Attività in corso.*
 - 3-4. *Attività future.*
4. - ATTIVITA' DEGLI ORGANI INTERNAZIONALI DI GIUSTIZIA
 - 4-1. *Commissione (La) europea dei diritti dell'uomo.*
 - 4-2. *Corte (La) europea dei diritti dell'uomo.*
 - 4-3. *Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.*
 - 4-4. *Comitato delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo.*
5. - GIURISPRUDENZA ITALIANA SULLE CONVENZIONI
6. - CONFERENZE, SEMINARI E INCONTRI DI STUDIO
7. - PUBBLICAZIONI DEGLI ORGANISMI INTERNAZIONALI E BIBLIOGRAFIA
8. - QUADRO DELLE FIRME E DELLE RATIFICHE DELLE CONVENZIONI E DEGLI ACCORDI
9. - APPENDICE

(*) In questo quadro di insieme sono indicati gli argomenti che si intendono trattare nei vari numeri della *Rivista* che in avvenire saranno pubblicati.

Gli argomenti trattati in questo numero del notiziario sono indicati, in modo specifico, nel sommario della *Rivista*.

1. - NOTA INTRODUTTIVA

Con questo numero del Notiziario prosegue la pubblicazione dei più importanti documenti adottati, nel settore penitenziario, dagli Organismi internazionali incaricati della prevenzione del delitto e del trattamento del delinquente.

E' sembrato, infatti, utile individuare e raggruppare, tra gli atti elaborati dalle Nazioni Unite e dal Consiglio d'Europa, tutti quelli presentanti un interesse per coloro che, per i più diversi motivi, vivono la realtà penitenziaria.

Nel precedente numero del Notiziario sono state pubblicate le «Regole minime» per il trattamento dei detenuti adottate sia dalle Nazioni Unite che dal Consiglio d'Europa.

Questo numero del Notiziario è destinato alla pubblicazione delle Risoluzioni adottate nel settore dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa dal 1962 al 1970 e, precisamente:

- 1) Risoluzione n. 2 del 1962 sui diritti elettorali, civili e sociali dei detenuti;
- 2) Risoluzione n. 1 del 1965 sulla sospensione condizionale della pena, l'affidamento in prova e le altre misure sostitutive delle pene privative della libertà;
- 3) Risoluzione n. 11 del 1965 concernente la detenzione preventiva;
- 4) Risoluzione n. 25 del 1966 sul trattamento di corta durata dei giovani delinquenti, minori dei 21 anni;
- 5) Risoluzione n. 26 del 1966 concernente lo *status*, reclutamento e formazione del personale penitenziario;
- 6) Risoluzione n. 5 del 1967 concernente le ricerche sul detenuto considerato sotto il profilo individuale e sulla comunità penitenziaria;
- 7) Risoluzione n. 24 del 1968 sullo *status*, selezione e formazione del personale direttivo degli istituti penitenziari;
- 8) Risoluzione n. 1 del 1970 concernente l'organizzazione pratica delle misure di sorveglianza, assistenza e aiuto post-penitenziario per le persone condannate o liberate con la condizionale.

Nel numero successivo del Notiziario saranno pubblicati i documenti seguenti:

- 1) Risoluzione n. 17 del 1973 sul trattamento di corta durata dei delinquenti adulti;
- 2) Risoluzione n. 24 del 1973 sul trattamento dei delinquenti in gruppo o in comunità;
- 3) Risoluzione n. 3 del 1975 sugli aspetti legali e amministrativi della criminalità tra i lavoratori migranti;
- 4) Risoluzione n. 25 del 1975 sul lavoro penitenziario;
- 5) Risoluzione n. 2 del 1976 sul trattamento dei detenuti in detenzione di lunga durata;
- 6) Risoluzione n. 10 del 1976 sulle misure sostitutive delle pene detentive;
- 7) Raccomandazione n. 11 del 1980 sulla detenzione provvisoria.

Successivamente saranno pubblicati i testi della Convenzione europea per la sorveglianza delle persone condizionalmente condannate o liberate, aperta alla firma a Strasburgo il 30 novembre 1964 e resa esecutiva in Italia con legge n. 772 del 1973 e della Raccomandazione n. 14 del 1979 concernente la sua applicazione, nonché della Convenzione europea sul trasferimento delle persone condannate, di prossima apertura alla firma.

Verrà per tal modo fornito un quadro completo delle linee di tendenze tracciate nel settore dal Consiglio d'Europa e degli strumenti normativi attualmente disponibili.

Sembra opportuno ricordare che, come è noto, le Risoluzioni, dirette ai Governi degli Stati aderenti al Consiglio d'Europa, contengono raccomandazioni — ed è per questa ragione che dal 1979 i documenti predetti sono giustamente definiti *Raccomandazioni* — generali o specifiche sulle misure comuni da adottare sui temi di volta in volta esaminati. Molte di queste Raccomandazioni prevedono un sistema di controllo da parte del Comitato dei Ministri sull'adozione delle misure raccomandate nei singoli Paesi, sì che le stesse presentano un notevole interesse per valutare lo stato di adeguamento del nostro Paese a quello che può definirsi un vero e proprio diritto europeo nel settore penitenziario.

I testi delle Risoluzioni, Raccomandazioni e Convenzioni vengono pubblicati nella loro versione originaria, in lingua francese ed inglese, che costituiscono le lingue ufficiali del Consiglio d'Europa.

3. — RISOLUZIONI, ROCCOMANDAZIONI E RAPPORTI

3-1. — Documenti adottati

CONSEIL DE L'EUROPE COMITE' DES MINISTRES

RESOLUTION (73) 17

SUR LE TRAITEMENT DE COURTE DUREE DES DELINQUANTS ADULTES

*(Adoptée par le Comité des Ministres le 13 avril 1973,
lors de la 220e réunion des Délégués des Ministres)*

Le Comité des Ministres,

Vu l'intérêt des Etats membres du Conseil de l'Europe d'établir des principes communs en matière de politique criminelle;

Considérant que, malgré les efforts entrepris dans les Etats membres en vue de limiter le prononcé de peines privatives de liberté de courte durée, il existe dans les établissements pénitentiaires de certains Etats membres un grand nombre de détenus subissant des peines d'emprisonnement de six mois et moins;

Considérant d'une part la difficulté de mettre en oeuvre en faveur de ces détenus des méthodes de traitement de nature à assurer une prévention efficace de la récidive et, d'autre part, les investissements financiers de plus en plus importants exigés par la construction et le fonctionnement de nombreux établissements;

Considérant qu'il résulte, d'ores et déjà, de diverses études prévisionnelles conduites dans les Etats membres, relatives à l'évolution de la criminalité, que malgré une certaine défaveur de l'emprisonnement, le nombre des condamnés à une courte peine tend à s'accroître compte tenu du développement des risques d'infraction constatés dans les sociétés technologiquement avancées;

Considérant, par ailleurs, que les conceptions fondamentales en matière pénale ont profondément évolué depuis le siècle dernier et plus particulièrement depuis les dernières, et qu'il apparaît nécessaire de:

— promouvoir des méthodes de traitement moins ségrégatives et stigmatisantes de l'individu;

COUNCIL OF EUROPE
COMMITTEE OF MINISTERS

RESOLUTION (73) 17

ON THE SHORT-TERM TREATMENT
OF ADULT OFFENDERS

*(Adopted by the Committee of Ministers on 13 April 1973
at the 220th meeting of the Ministers' Deputies)*

The Committee of Ministers,

Having regard to the interest of the member States of the Council of Europe in establishing common principles in the field of crime policy;

Considering that, in spite of the efforts made by member States to restrict the passing of short-term prison sentences, the penal establishments of certain States still contain a large number of inmates serving terms of imprisonment of six months or less;

Considering on the one hand the difficulty of applying to such prisoners methods of treatment designed effectively to prevent recidivism, and on the other hand the increasingly heavy financial outlay involved in the building and running of numerous penal establishments;

Considering that various studies already made in member States in an attempt to forecast trends of criminality show that, although imprisonment is to some extent falling out of favour, the number of offenders receiving short sentences is tending to increase in parallel with the growing risk of breaches of the law in technologically advanced societies;

Considering, moreover, that basic concepts in penal matters have evolved considerably since the last century and more particularly over recent years, and that it appears necessary:

— to promote methods of treatment involving less segregation and social stigma for the individual;

— d'encourager des formules de prise en charge sociale permettant de faire face à certains comportements déviants, sans recourir nécessairement à une intervention pénale;

Considérant qu'à cette évolution des idées en matière pénale doit correspondre une orientation de la justice criminelle dans un sens plus social que répressif, et qu'il importe de limiter le rôle de la prison classique dont l'efficacité est de plus en plus mise en doute, en particulier dans le cas des courtes peines,

A. Recommande aux gouvernements des Etats membres:

1. de prendre toutes mesures de nature à limiter, autant que possible, l'emprisonnement des auteurs d'infractions mineures ou des individus jugés socialement peu dangereux;

2. de mettre à profit autant que possible, dans les cas où l'emprisonnement n'a pu être évité, la période de détention pour effectuer un examen sommaire de la personnalité et de l'environnement social du délinquant, lorsqu'il n'y a pas été procédé avant l'incarcération. Les résultats devraient servir à mettre en lumière les difficultés de relation du sujet avec le groupe social et être exploités pour le traitement qui reste le but principal de la mesure pénale, dans tous les cas où ce traitement se révèle utile et réalisable dans la pratique, ainsi que pour l'aide post-pénitentiaire;

3. d'examiner les possibilités offertes par la probation sous une forme spéciale de courte durée, étant entendu que:

— cette mesure peut être envisagée sur la base d'un délai d'épreuve relativement bref, réduction étant compensée par l'application d'un traitement intensif impliquant une limitation du nombre des délinquants confiés à des agents de probation spécialisés et, éventuellement, une correspondance entre la personnalité de ces agents et des délinquants dont ils ont la charge;

— cette forme de traitement déjà expérimentée dans quelques Etats ne pourrait, toutefois, être applicable qu'à un nombre limité de délinquants, compte tenu des caractéristiques propres à la criminalité de chaque Etat membre;

4. de promouvoir, sur le plan législatif ou administratif, un ensemble de mesures différenciées, intermédiaires entre l'emprisonnement et la liberté complète, ouvrant de nouvelles perspectives au traitement pénal. Inspirées par le souci de faire bénéficier le délinquant d'un processus d'assistance et d'éducation sociale plutôt que de rejet, ces mesures devraient impliquer d'une

— to encourage methods of social care whereby certain forms of deviant behaviour can be treated without necessarily having recourse to penal measures;

Considering that this evolution of basic concepts should be reflected in a new orientation of criminal justice towards social rather than punitive action, and that there is a need to limit the part played by the traditional prison whose effectiveness, especially as far as short sentences are concerned, is increasingly questioned;

A. Recommends the governments of member States:

1. to take all possible steps to limit prison sentences for authors of minor offences or for individuals considered to be not very dangerous to society;

2. to use, in cases where imprisonment is unavoidable, the period of detention as far as possible to make a summary study of the personality and an examination of the environmental circumstances of the offender, if this has not already been done before imprisonment. The results should be used to throw light on the offender's difficulties in social relationships, and advantage might be taken of them for his treatment, which remains the main purpose of any penal measure, in all cases where treatment is useful and practicable, including after-care;

3. to give consideration to the possibilities offered by probation of a special short-term nature, it being understood that:

— the relative brevity of such a trial period could be offset by intensive treatment implying a limitation in the number of offenders entrusted to a single specialised probation-officer, and possibly by selecting the latter on the basis of some degree of matching between his personality and that of his charges;

— although such treatment is already being carried out on an experimental basis in some States, it could be applied only to a small number of offenders, having regard to the characteristic features of criminality in the different member States;

4. to promote at the legislative or administrative level a set of carefully graded measures, half-way between imprisonment and complete liberty, thus paving the way for new forms of penal treatment. Since the aim of these measures is to ensure that the offender is non longer treated as an outcast but shall benefit by a process of assistance and social education, they should

part, la collaboration de la communauté et, d'autre part, une participation du délinquant à la détermination et à l'application de son traitement. Elles peuvent revêtir divers aspects, tels que la restriction de liberté, les sanctions pécuniaires ainsi qu'un certain nombre de formes de tutelle sociale ou d'interdictions légales, et être utilisées soit séparément, soit concurremment;

B. Invite les gouvernements des Etats membres à envoyer tous les cinq ans au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe un rapport faisant connaître les suites données par eux aux présentes recommandations.

imply on the one hand the co-operation of the community and on the other hand the participation of the offender in the determination and implementation of his treatment. They may take various forms, either singly or in combination, including restriction of liberty, fines, social supervision of one Kind or another, and suspension of certain civil rights;

B. Invites the governments of member States to report to the Secretary General of the Council of Europe every five years informing him of the action being taken by them on these recommendations.

CONSEIL DE L'EUROPE
COMITE' DES MINISTRES

RESOLUTION (73) 24

**SUR LE TRAITEMENT DES DELINQUATS EN GROUPES
ET EN COMMUNAUTE**

Le Comité des Ministres,

Eu égard à la nécessité de promouvoir des méthodes de traitement des délinquants à fois en milieu fermé et en milieu ouvert;

Considérant que l'évolution de la société contemporaine affecte les relations humaines et accroît la complexité des problèmes de gestion et de traitement dans les institutions pénales, en particulier les tensions ressenties par le personnel et les détenus;

Considérant que les méthodes de groupes et de communauté offrent des moyens appropriés d'affronter ces problèmes;

Considérant qu'il est dans l'intérêt des Etats membres de définir les lignes générales d'une politique commune de prévention de la criminalité et de traitement des délinquants;

I. Recommande que les gouvernements des Etats membres:

1. Examinent la possibilité d'introduire ou de développer dans leurs établissements pénitentiaires diverses formes de méthodes de groupes et de communauté dont le choix dépendra des objectifs, des ressources, des dimensions et de la structure de ces établissements;

2. Créent des conditions favorables à l'application de ces méthodes par des mesures appropriées, notamment en s'assurant:

(i) que les autorités pénitentiaires bénéficient, pour appliquer ces méthodes, des conseils de spécialistes qualifiés;

(ii) que le personnel de tous rangs acquiert dans le cadre de sa formation normale une compréhension des processus en jeu dans les groupes et dans les établissements;

(iii) que le personnel chargé d'appliquer les méthodes de groupes reçoit une formation spéciale;

(iv) que l'application de ces méthodes est

— contrôlée par un personnel compétent;

— fréquemment évaluée quant à ses effets;

COUNCIL OF EUROPE
COMMITTEE OF MINISTERS

RESOLUTION (73) 24

ON GROUP AND COMMUNITY WORK WITH THE
OFFENDERS

The Committee of Ministers,

Having regard to the need to promote methods of treating offenders both in institutions and at liberty;

Considering that developments in contemporary society affect human relations and increase the complex issues of management and treatment existing in penal institutions, particularly tensions affecting both staff and inmates;

Considering that group and community methods provide appropriate means of handling these problems;

Considering that it is in the interests of member States to establish the broad lines of a common policy for crime prevention and the treatment of offenders,

I. Recommends that the governments of member States:

1! Examine the possibility of introducing or developing in their penal establishments various forms of group and community methods, the choice depending on the aims, resources, size and structure of those establishments;

2. Provide favourable conditions for the application of these methods by taking appropriate steps, in particular:

(i) ensuring that penal authorities are advised on the use of these methods by qualified specialists;

(ii) ensuring that staff of all ranks acquire as part of their normal training an understanding of group and institution processes;

(iii) ensuring that staff involved in the application of group methods receive special training;

(iv) ensuring that the application of these methods is:

- supervised by competent staff;
- frequently assessed as to its effects;

3. Examinent aussi la possibilité d'introduire le travail en groupes:

— dans le cadre d'un traitement en semi-liberté (foyers, half-way houses)

— dans le cadre d'un traitement en milieu ouvert (probation et mesures similaires, y compris l'aide post-pénitentiaire);

4. Assurent, dans les services intéressés, une large diffusion au rapport du Conseil de l'Europe sur le traitement des délinquants en groupes et en communauté;

II. Invite les gouvernements des Etats membres à présenter tous les cinq ans au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe un rapport l'informant des mesures prises par eux à la suite des recommandations contenues dans la présente résolution.

3. Examine also the possibility of introducing group work:

— as part of semi-custodial treatment (hostels, half-way houses);

— as part of non-custodial treatment (probation and similar measures including after-care);

4. Secure wide dissemination of the Council of Europe report on group and community work with the offenders in their appropriate services;

II. Invites the governments of member States to report to the Secretary General of the Council of Europe every five years informing him of the action being taken by them on the recommendations contained in this resolution.

CONSEIL DE L'EUROPE
COMITE' DES MINISTRES

RESOLUTION (75) 3

**RELATIVE AUX ASPECTS LEGAUX ET ADMINISTRATIFS DE
LA CRIMINALITE PARMIS LES TRAVAILLEURS MIGRANTS**

*(Adoptée par le Comité des Ministres le 21 janvier 1975,
lors de la 241e réunion des Délégués des Ministres)*

Le Comité des Ministres,

Constatant qu'en Europe un nombre important et probablement croissant de personnes quittent leur pays pour se procurer du travail dans un autre pays;

Considérant qu'il est de l'intérêt de l'unité européenne d'instituer, dans la mesure où le marché du travail le permet, une collaboration pour accueillir les travailleurs étrangers et les adapter pleinement et de façon effective dans les sociétés nationales;

Définissant, aux fins de la présente résolution, le «travailleur migrant» comme un étranger qui occupe un emploi salarié sur le territoire d'un Etat membre, ainsi que les membres de sa famille;

Considérant les différences d'organisation sociale et juridique entre les Etats membres et, par la suite, les difficultés que peut présenter l'adaptation des travailleurs migrants aux conditions du pays d'accueil et qui sont susceptibles de contribuer à leur criminalité;

Considérant l'opportunité de toute mesure visant à aider les travailleurs migrants à s'adapter aux conditions de vie du pays d'accueil;

Ayant constaté que les conventions européennes en matière de droit pénal proposent une large gamme de solutions variées pour le traitement - selon l'esprit des paragraphes ci-dessus - des travailleurs migrants interrogés, inculpés, poursuivis ou condamnés pour infractions;

Ayant présent à l'esprit les principes régissant le Statut du Conseil de l'Europe dans le domaine des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

1. Recommande aux gouvernements des Etats membres de faire en sorte que le travailleur migrant, prévenu ou condamné, ne se trouve pas dans le système pénal dans une position inférieure

COUNCIL OF EUROPE
COMMITTEE OF MINISTERS

RESOLUTION (75) 3

ON THE LEGAL AND ADMINISTRATIVE ASPECTS OF
CRIMINALITY AMONG MIGRANT WORKERS

*(Adopted by the Committee of Ministers on 21 January 1975
at the 241st meeting of the Ministers' Deputies)*

The Committee of Ministers,

Noting that in Europe a large, and probably increasing, number of persons move from their own country to find work in another;

Considering that it is in the interest of European unification to secure, so far as the labour market allows, collaboration in the acceptance of foreign workers and their full and effective adaptation into national societies;

Defining the term «migrant worker», for the purpose of this resolution, as an alien who has taken up paid employment on the territory of a member state, as well as the members of his family;

Considering the differences of social and legal organisation between member states and hence the difficulties which can occur in the adaptation of migrant workers to the circumstances of the receiving country, which can contribute to their criminality;

Considering the desirability of all appropriate measures to help migrant workers adapt to the living conditions of the receiving country;

Having regard to the fact that the European conventions in the field of criminal law offer wide and varied possibilities for dealing in the spirit of the foregoing paragraphs with migrant workers questioned, charged, prosecuted or under sentence for offences;

Having regard to the principles governing the Statute of the Council of Europe in the field of human rights and fundamental freedoms;

1. Recommends the governments of member states to ensure that in the framework of the penal system any migrant worker prosecuted or under sentence is not in an inferior position as

à celle d'un autre prévenu ou condamné. A cette fin, il y a lieu de tenir compte de sa situation particulière en tant que travailleur migrant. Dans cet esprit, il conviendrait:

a. d'éviter l'application de la détention préventive à un travailleur migrant accusé d'une infraction sur la base de la seule présomption qu'il ne se présentera pas au procès et sans examen attentif de sa situation particulière de travailleur migrant;

b. d'assurer l'assistance gratuite d'un interprète lorsque des procédures sont ouvertes contre un travailleur migrant à la suite d'une infraction et que ce travailleur migrant ne possède pas la langue de la procédure;

c. de faire ensorte que, dans l'application des sanctions, des chances égales soient offertes aux nationaux et aux travailleurs migrants, en particulier quant à l'octroi du sursis, de la libération conditionnelle et des mesures similaires;

d. de veiller, dans la mesure du possible, à ce que des critères identiques soient employés lors du placement des nationaux et des travailleurs migrants dans les divers types de prison;

e. de combattre les sentiments d'isolement chez les travailleurs migrants détenus, notamment en les plaçant dans des établissements où le personnel parle leur propre langue et où, le cas échéant, sont déjà accueillis certains de leurs compatriotes, en fournissant ou en autorisant des livres et des journaux écrites dans leur propre langue, ou par toute autre mesure appropriée;

f. d'éviter, dans la mesure du possible, le retard prolongé de la correspondance des travailleurs migrants détenus, dans les pays où une censure existe, en établissant des procédures rapides de censure des lettres en langues étrangères;

g. de prendre en considération, dans la mesure du possible, les coutumes religieuses ou les convictions philosophiques des travailleurs migrants, dans le cas notamment où elles impliquent des régimes alimentaires spéciaux;

h. d'assurer aux travailleurs migrants arrêtés le droit de jouir, dès le moment de leur arrestation, de l'assistance et de l'aide de leurs autorités consulaires conformément aux principes du droit international général et aux conventions en vigueur à leur égard;

2. Recommande aux gouvernements des Etats membres de développer à l'égard des travailleurs migrants, accusé d'infractions mineures à la législation relative aux droits de séjour et au travail, une politique flexible évitant de les stigmatiser en tant que criminels;

compared with another individual prosecuted or under sentence. To this end, his particular position as a migrant worker should be taken into account. Hence it would be advisable to:

a. avoid remand in custody of a migrant worker accused of an offence solely on the presumption of the likelihood of his failing to stand trial and without careful consideration of his special position as a migrant worker;

b. provide the free assistance of an interpreter where proceedings are taken against a migrant worker in respect of an offence and he does not understand the language of the proceedings;

c. provide that, in the application of sanctions, the same opportunities which are offered to nationals are given to migrant workers, especially in the granting of suspended sentence, parole, and similar measures;

d. ensure, wherever possible, that the same criteria are applied to nationals and migrant workers for the purpose of their placement in the various types prison;

e. combat feelings of isolation in imprisoned migrant workers, e.g. by placing them in establishments where the staff speaks their own language and where there are already some of their compatriots, by providing or permitting books and newspapers in their own language or by any other appropriate means;

f. avoid as far as practicable undue delay in the correspondence of imprisoned migrant workers by applying, where censorship exists, rapid procedures for censoring letters in foreign languages;

g. pay due attention, as far as possible, to the religious customs or philosophical beliefs of migrant workers, in particular where they call for special diets;

h. affirm the right of any migrant worker who is arrested to enjoy the help and assistance of his consular authorities from the moment of such arrest, in accordance with the principles of general international law and with the conventions in force in each state concerned;

2. Recommends the governments of member states to develop, in connection with migrant workers charged with minor infringements of the rules relating to the right to stay and to work, a flexible policy, avoiding their stigmatisation as criminals;

3. Recommande aux gouvernements des Etats membres:

— de promouvoir la recherche relative à la criminalité chez les travailleurs migrants, d'après les lignes indiquées dans le rapport ci-annexé, en vue du rassemblement des données nécessaires pour l'établissement d'une politique criminelle efficace dans ce domaine; cette recherche devrait faire partie d'une recherche d'étendue plus générale sur les relations sociales et les conditions des travailleurs migrants, sans être limitée à leur criminalité, ou se référer, en même temps, à la criminalité de la communauté d'accueil ou de certains de ses éléments;

— de faciliter la tâche des chercheurs menant des recherches sur la criminalité chez les travailleurs migrants, au niveau national ou international, en leur fournissant les informations nécessaires dans les limites et les conditions prévues par leur législation;

4. Recommande aux gouvernements des Etats membres de prendre en considération, lors de leur révision des statistiques criminelles, les critères formulés dans le rapport ci-annexé pour le rassemblement uniforme des données relatives à la criminalité chez les travailleurs migrants;

5. Invite les gouvernements des Etats membres à envoyer tous les trois ans au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe un rapport faisant connaître les suites données par eux présentes recommandations.

3. Recommends the governments of member states:

— to promote research relating to criminality among migrant workers along the lines indicated in the report appended hereto in order to obtain the necessary data for the establishment of an effective criminal policy in this field; this research should either form part of more general research into the social relationships and conditions of the migrant workers, not being confined to their criminality, or refer at the same time to criminality in the host community or sections of it;

— to facilitate the task of research workers carrying out research on criminality among migrant workers, at the national or international level, by supplying them with the necessary information, within the limits and the conditions provided by their legislation;

4. Recommends the governments of member states to take into consideration when revising their criminal statistics, the criteria formulated in the annexed report for uniform collection of data relating to the criminality among migrant workers;

5. Invites the governments of member states to send every three years to the Secretary General of the Council of Europe a report on the follow-up to the present recommendations.

CONSEIL DE L'EUROPE
COMITE' DES MINISTRES

RESOLUTION (75) 25

SUR LE TRAVAIL PÉNITENTIAIRE

*(Adoptée par le Comité des Ministres le 18 septembre 1975,
lors de la 248e réunion des Délégués des Ministres)*

Le Comité des Ministres,

Conscient de la valeur du travail en tant qu'élément important et pertinent de formation et de réadaptation des détenus et en tant que moyen précieux de gestion opérationnelle des établissements pénitentiaires;

Tenant compte des contraintes liées à la complexité des régimes pénitentiaires due aux facteurs humains et à l'organisation des institutions pénitentiaires;

Estimant que les efforts doivent être poursuivis pour accroître le rôle du travail dans les régimes pénitentiaires,

I. Recommande aux gouvernements des Etats membres:

1. d'accorder un statut défini et une priorité déterminée au travail pénitentiaire;

2. de dégager les ressources nécessaires pour mettre en œuvre des programmes de travail conformes aux besoins des institutions;

3. d'utiliser pleinement à cette fin des systèmes des techniques et des méthodes de production adéquats et modernes;

4. d'adapter les conditions de travail, ses modalités et sa rémunération dans la mesure du possible et compte tenu de la nature propre du travail pénitentiaire aux normes de l'extérieur;

5. de tenir compte de l'importance du travail et de ses implications pour la gestion à tous les niveaux lors du recrutement et de la formation du personnel;

6. de coordonner les systèmes de répartition de la main-d'œuvre avec les autres aspects de la gestion des régimes pénitentiaires;

II. Invite les gouvernements des Etats membres à informer tous les cinq ans le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe des suites données à la présente résolution.

COUNCIL OF EUROPE
COMMITTEE OF MINISTERS

RESOLUTION (75) 25

ON PRISON LABOUR

*(Adopted by the Committee of Ministers on 18 September 1975
at the 248th meeting of the Minister's Deputies)*

The Committee of Ministers,

Aware of the value of work as an important and relevant element in training and rehabilitation of prisoners and as an important part of operational management of penal institutions;

Taking account of the constraints that arise from the complexity of prison regimes due to the human factors in, and the organisational structures of, penal institutions;

Considering that continued emphasis should be placed on developing the role of work in penal regimes,

I. Recommends that the governments of the member states:

1. grant a defined status and a defined priority to prison labour;

2. make suitable resources available for the support of work programmes according to institutional need;

3. fully utilise to this end adequate and modern management systems, techniques and production processes;

4. adapt conditions of work, performance objectives and remuneration as far as practicable and taking account of the special nature of work in prison with outside standards;

5. recognise the importance of work and its implications for management at all levels when staff are being selected and trained;

6. co-ordinate the labour allocation system with the other aspects of the management of penal regimes;

II. Invites the governments of member states to inform the Secretary General of the Council of Europe every five years of the steps they have taken to implement this resolution.

CONSEIL DE L'EUROPE
COMITE' DES MINISTRES

RESOLUTION (76) 2

**SUR LE TRAITEMENT DES DÉTENUS EN DÉTENTION
DE LONGUE DURÉE (1)**

*(Adoptée par le Comité des Ministres le 17 février 1976,
lors de la 254^e réunion des Délégués des Ministres)*

Le Comité des Ministres,

Considérant que les délinquants qui ont commis de graves infractions ou les récidivistes qui ont commis à plusieurs reprises de graves infractions sont actuellement condamnés à des peines privatives de liberté de longue durée (ci-après en abrégé « les longues peines ») ;

Considérant que l'exécution des longues peines peut avoir des effets néfastes sur le détenu et son entourage;

Considérant que l'exécution des longues peines et une réadaptation appropriée des condamnés confrontent les établissements et leur personnel à une tâche difficile;

Considérant que, accaparée par de nombreuses autres tâches, la société n'est pas toujours disposée à consacrer toute l'attention voulue et les moyens financiers nécessaires à l'exécution des longues peines;

Tenant compte de la Résolution (73) 5 sur l'ensemble des règles minima pour le traitement des détenus,

I. Recommande aux gouvernements des Etats membres:

1. de poursuivre une politique criminelle selon laquelle de longues peines ne doivent être infligées que si elles sont nécessaires à la protection de la société;

2. d'adopter les mesures législatives et administratives propres à favoriser un traitement adéquat pendant l'exécution de ces peines;

3. de n'appliquer des mesures strictes de sécurité que là où se trouvent des condamnés vraiment dangereux;

4. de prévoir en prison des possibilités de travail approprié et un système de rémunération adéquat;

(1) Lors de l'adoption de cette résolution, le Délégué de la Grèce, se référant à l'article 10.2. c du Règlement intérieur des réunions des Délégués des Ministres, réserve le droit de son Gouvernement de se conformer ou non au texte de cette résolution.

COUNCIL OF EUROPE
COMMITTEE OF MINISTERS

RESOLUTION (76) 2

ON THE TREATMENT OF LONG-TERM PRISONERS (1)

*(Adopted by the Committee of Ministers on 17 February 1976
at the 254th meeting of the Ministers' Deputies)*

The Committee of Ministers,

Considering that offenders who have committed serious crimes or are recidivists who have repeatedly committed serious crimes are at present condemned to long-term sentences;

Considering that the enforcement of long-term sentences may have adverse effects on the prisoner and his dependants;

Considering that the enforcement of long-term sentences and the provision of appropriate rehabilitation is a difficult task for institutions and their staff;

Considering that on account of numerous other tasks, society in not always ready to devote the necessary attention and financial resources to the enforcement of long-term sentences;

Taking into account Resolution (73) 5 on the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners,

I. Recommends that the governments of the member states:

1. pursue a criminal policy under which long-term sentences are imposed only if they are necessary for the protection of society;

2. take the necessary legislative and administrative measures in order to promote appropriate treatment during the enforcement of such sentences;

3. apply stringent measures of security only in those places where genuinely dangerous prisoners are detained;

4. provide in prison opportunities for appropriate work and an adequate system of remuneration;

(1) When it was adopted, the Representative of Greece, referring to Article 10.2.c of the Rules of Procedure for the meetings of the Ministers' Deputies, reserved his government's right to comply with the text of the resolution or not.

5. d'encourager toute instruction et formation professionnelle en prévoyant aussi pour ces activités un système de rémunération adéquat;

6. d'encourager le sens de la responsabilité des détenus par l'introduction progressive dans tous les domaines appropriés de systèmes de participation;

7. de renforcer les contacts des détenus avec le monde extérieur, notamment en encourageant le travail en dehors de l'établissement;

8. d'accorder des congés non comme allègement de la détention mais comme partie intégrante du programme de traitement;

9. de s'assurer que les cas de tous les détenus seront examinés aussitôt que possible pour voir si une libération conditionnelle peut leur être accordée;

10. d'accorder au détenu la libération conditionnelle, sous réserve des exigences légales concernant les délais, dès le moment où un pronostic favorable peut être formulé, la seule considération de prévention générale ne pouvant justifier le refus de la libération conditionnelle;

11. d'adapter aux peines de détention à vie les mêmes principes que ceux régissant les longues peines;

12. de s'assurer que pour les peines de détention à vie l'examen prévu sous 9 ait lieu si un tel examen n'a pas déjà été effectué au plus tard après huit à quatorze ans de détention et soit répété périodiquement;

13. d'améliorer la formation du personnel de tous rangs en tenant compte des problèmes particuliers se posant aux condamnés à de longues peines et de prévoir un personnel suffisant pour assurer une compréhension plus approfondie, des contacts personnels et une continuité dans la traitement;

14. de promouvoir des recherches par des équipes multidisciplinaires, composées notamment de psychiatres et de psychologues, relatives aux répercussions des longues peines sur la personnalité du détenu en accordant une attention particulière aux effets des diverses conditions de détention;

15. de prendre toutes dispositions pour faire mieux comprendre au public la situation particulière des détenus condamnés à de longues peines en créant ainsi un climat social qui favorise leur readaptation;

II. Invite les gouvernements des Etats membres à informer tous les cinq ans le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe des suites données à la présente résolution.

5. encourage all education and vocational training by providing an adequate system of remuneration for these activities also;

6. encourage a sense of responsibility in the prisoner by the progressive introduction of system of participation in all appropriate areas;

7. reinforce the contacts of the prisoners with the outside, particularly by encouraging work outside the institution;

8. grant periods of leave from prison not as a relief from detention but as an integral part of the programme of treatment;

9. ensure that the cases of all prisoners will be examined as early as possible to determine whether or not a conditional release can be granted;

10. grant the prisoner conditional release, subject to the statutory requirements relating to time served, as soon as a favourable prognosis can be formulated; considerations of general prevention alone should not justify refusal of conditional release;

11. adapt to life sentences the same principles as apply to long-term sentences;

12. ensure that a review, as referred to in 9, of the life sentence should take place, if not done before, after eight to fourteen years of detention and be repeated at regular intervals;

13. improve the training of prison staff of all ranks with reference to the special problems of long-term prisoners and provide staff adequate to ensure deeper understanding, personal contacts and continuity in the treatment of prisoners;

14. promote studies by multidisciplinary teams, comprising inter alia psychiatrists and psychologists, on the effects of long-term sentences on the prisoner's personality having particular regard to the effects of diverse prison conditions;

15. take all steps to ensure a better understanding by the general public of the special problems of long-term prisoners, thereby creating a social climate favourable to their rehabilitation;

II. Invites the governments of member states to inform the Secretary General of the Council of Europe every five years of the steps they have taken to implement this resolution.

CONSEIL DE L'EUROPE
COMITE' DES MINISTRES

RECOMMANDATION N° R (80) 11

DU COMITÉ DES MINISTRES AUX ÉTATS MEMBRES
CONCERNANT LA DÉTENTION PROVISOIRE

*(Adoptée par le Comité des Ministres le 27 juin 1980,
lors de la 321e réunion des Délégués des Ministres)*

Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 15. *b* du Statut du Conseil de l'Europe,

Compte tenu de la Résolution (65) 11 sur la détention préventive et eu égard à la Résolution (73) 5 sur l'Ensemble des règles minima pour le traitement des détenus;

Considérant qu'il est souhaitable que les recommandations figurant dans ces résolutions soient adaptées à l'évolution actuelle dans les domaines de la politique criminelle et de la procédure pénale;

Considérant qu'il est souhaitable pour des raisons humanitaires et sociales de réduire l'application de la détention provisoire au minimum compatible avec les intérêts de la justice;

Considérant qu'il est souhaitable d'instituer au niveau européen certaines normes applicables aux personnes en instance de jugement;

Reconnaissant la nécessité de dégager les ressources nécessaires pour que tout prévenu soit jugé dans les meilleurs délais;

Eu égard aux dispositions pertinentes de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 et à la jurisprudence de la Commission et de la Cour européennes des Droits de l'Homme y relative;

Compte tenu de la Résolution n. 1 adoptée par la Conférence des ministres européens de la Justice à Vienne en mai 1974,

Recommande aux gouvernements des Etats membres de veiller à ce que leur législation et leur pratique en matière de détention provisoire soient inspirées des principes suivants.

I. Principes généraux

1. Etant présumé innocent tant que la preuve de sa culpabilité n'a pas été établie, aucun prévenu ne doit être placé en détention provisoire, à moins que les circonstances ne rendent cette détention strictement nécessaire. La détention provisoire doit ainsi être considérée comme une mesure exceptionnelle et ne jamais être obligatoire ni utilisée à des fins punitives.

COUNCIL OF EUROPE
COMMITTEE OF MINISTERS

RECOMMANDATION N° R (80) 11

OF THE COMMITTEE OF MINISTERS TO MEMBER STATES
CONCERNING CUSTODY PENDING TRIAL

*(Adopted by the Committee of Ministers on 27 June 1980
at the 321st meeting of the Ministers' Deputies)*

The Committee of Ministers, under the terms of Article 15.b of the Statute of the Council of Europe,

Having regard to Resolution (65) 11 on remand in custody and bearing in mind Resolution (73) 5 on the standard minimum rules for the treatment of prisoners;

Considering that it is desirable that recommendations contained in these resolutions be adapted to current developments in the field of crime policy and criminal procedure;

Considering that it is desirable for humanitarian and social reasons to reduce the application of custody pending trial to the minimum compatible with the interests of justice;

Considering that it is desirable to establish, at European level, certain standards to be applied to persons awaiting trial;

Recognising the importance of providing the resources necessary to ensure that any person charged with an offence is brought to trial as expeditiously as possible;

Bearing in mind the relevant provisions of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms signed in Rome on 4 November 1950, and the case-law of the European Commission and Court of Human Rights relating thereto;

Having regard to Resolution No. 1 adopted by the Conference of European Ministers of Justice in Vienna in May 1974,

Recommends the governments of member states to ensure that their law and practice in matters relating to custody pending trial be guided by the following principles.

I. General principles

1. Being presumed innocent until proved guilty, no person charged with an offence shall be placed in custody pending trial unless the circumstances make it strictly necessary. Custody pending trial shall therefore be regarded as an exceptional measure and it shall never be compulsory nor be used for punitive reasons.

II. *Principes applicables aux décisions relatives au placement en détention provisoire*

2. Tout prévenu privé de sa liberté doit être traduit aussitôt que possible devant un juge ou un magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires (ci-après dénommé « l'autorité judiciaire »).

Lorsque le prévenu est traduit devant l'autorité judiciaire, la décision de placement en détention sera prise dans les plus courts délais.

3. La détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque l'intéressé est légitimement soupçonné d'avoir commis l'infraction alléguée et s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'un ou plusieurs des dangers suivants existent:

- danger de fuite,
- danger d'obstruction du cours de la justice,
- danger que la personne ne commette une infraction grave.

4. Même si l'existence des dangers énoncés ci-dessus ne peut être établie, la détention provisoire peut néanmoins exceptionnellement se justifier dans certains cas d'infractions particulièrement graves.

5. En recherchant si la détention devrait être ordonnée, l'autorité judiciaire tiendra compte des circonstances de l'espèce et, en particulier, des éléments suivants selon les cas:

- la nature et la gravité de l'infraction reprochée,
- l'importance des indices et la force des présomptions pesant contre la personne,
- la peine qui est susceptible d'être infligée en cas de condamnation,
- la personnalité, les antécédents judiciaires et la situation personnelle et sociale de la personne, et en particulier ses liens sociaux,
- le comportement de la personne, notamment son respect des obligations qui ont pu lui être imposées lors d'une précédente procédure pénale.

6. Il conviendra de veiller au développement des services chargés de fournir à l'autorité judiciaire des renseignements sur la situation personnelle et sociale du prévenu, en vue d'une meilleure information de cette autorité.

7. La détention provisoire ne doit pas être ordonnée si la privation de liberté est disproportionnée par rapport à la nature de l'infraction alléguée et à la peine prévue pour cette infraction.

II. Principles applicable to decisions on custody pending trial

2. A person charged with an offence and deprived of his liberty shall be brought promptly before a judge or other person authorised by law to exercise judicial power (hereinafter referred to as "the judicial authority").

When the person concerned is brought before the judicial authority, the decision concerning custody shall be taken without delay.

3. Custody pending trial may be ordered only if there is reasonable suspicion that the person concerned has committed the alleged offence, and if there are substantial reasons for believing that one or more of the following grounds exist:

- danger of his absconding,
- danger of his interfering the course of justice,
- danger of his committing a serious offence.

4. Even where the existence of the aforementioned grounds cannot be established, custody pending trial may nevertheless exceptionally be justified in certain cases of particularly serious offences.

5. In considering whether custody should be ordered, the judicial authority shall have regard to the circumstances of the individual case, and in particular to such of the following factors as may be relevant:

- the nature and seriousness of the alleged offence,
- the strength of the evidence of the person concerned having committed the offence,
- the penalty likely to be incurred in the event of conviction,
- the character, antecedents and personal and social circumstances of the person concerned, and in particular his community ties,
- the conduct of the person concerned, especially how he has fulfilled any obligations which may have been imposed on him in the course of previous criminal proceedings.

6. Consideration shall be given to the development of services designed to improve the information available to the judicial authority about the personal and social circumstances of the person concerned.

7. Custody pending trial shall not be ordered if deprivation of liberty would be disproportionate in relation to the nature of the alleged offence and the penalty which the offence carries.

8. Toute décision prescrivant la détention provisoire doit indiquer aussi précisément que possible l'objet de la prévention et être spécialement motivée. Elle doit être communiquée dans les plus courts délais à l'intéressé qui doit en recevoir un copie.

9. Lousque, au vu des principes énoncés ci-dessus, la détention provisoire paraît pouvoir être ordonnée, l'autorité judiciaire examinera si une des mesures alternatives telles que celles mentionnées au principe 15 ne peut pas être substituée à la détention.

10. Toute personne a le droit d'être assistée par un avocat devant l'autorité judiciaire, chaque fois qu'avant le jugement la question de sa détention provisoire se pose ou peut se poser.

Si la détention provisoire est ordonnée, il lui sera octroyé une assistance judiciaire si ses moyens financiers sont insuffisant.

11. Toute personne qui a fait l'objet d'une décision de placement en détention provisoire doit pouvoir exercer une voie de recours contre cette décision et demander sa mise en liberté.

12. Toute personne qui a fait l'objet d'une décision de placement en détention provisoire doit être informée de ses droits, notamment du droit d'être assistée par un avocat, du droit de demander l'assistance judiciaire, du droit d'exercer un recours et du droit de demander sa mise en liberté.

13. La durée de la détention provisoire ne doit pas dépasser les limites qui résultent des objectifs fixés par le principe 3. Il doit être mis fin à cette détention lorsque sa durée devient disproportionnée par rapporto à la peine susceptible d'être purgée en cas de condamnation.

14. La détention provisoire doit être reconsidérée à des intervalles assez courts, fixés par la loi ou par l'autorité judiciaire. Il sera tenu compte de l'ensemble des modifications qui sont intervenues depuis la décision de placement en détention provisoire.

III. *Principes applicables aux mesures alternatives*

15. Lorsque l'autorité judiciaire examine si la détention provisoire peut être évitée, elle tiendra compte de la possibilité de recourir à des mesures alternatives, telles que les suivantes:

— promesse faite par la personne de répondre aux convocations de l'autorité judiciaire et de ne pas gêner le cours de la justice,

— obligation de résidence à une adresse donnée (par

8. If custody is ordered, the record of the decision shall state as precisely as possible the subject matter of the charge and the reasons underlying the decision. It must be communicated promptly to the person concerned who shall be given a copy of it.

9. Whenever, in accordance with the aforementioned principles, custody pending trial can be ordered, the judicial authority shall consider whether the use of custody can be avoided by imposing alternative measures such as those mentioned in principle 15.

10. The person concerned shall be entitled to be legally represented before the judicial authority on any occasion when the question of custody pending trial arises or is likely to arise.

If custody pending trial is ordered he shall as soon as practicable be granted legal aid if his means are insufficient.

11. Any person against whom custody pending trial is ordered shall be entitled to appeal against the decision and apply for release.

12. A person against whom custody pending trial is ordered shall be informed of his rights, in particular the right to be legally represented, the right to ask for legal aid, and the right to appeal and apply for release.

13. Custody pending trial not be continued beyond what is required in the light of the objectives laid down in principle 3, nor shall it be continued if the period spent in custody awaiting trial would be disproportionate to the sentence likely to be served in the event of conviction.

14. Custody pending trial shall be reviewed at reasonably short intervals which the law or the judicial authority shall fix. In such a review, account shall be taken of all the changes in circumstances which have occurred since the person concerned was placed in custody.

III. *Principles applicable to alternative measures*

15. When examining whether custody pending trial can be avoided, the judicial authority shall consider all available alternative measures, which may include the following:

— a promise of the person concerned to appear before the judicial authority as and when required and not to interfere with the course of justice,

— a requirement to reside at a specified address (e.g.

exemple au domicile, dans un centre d'hébergement, dans une institution spécialisée pour des jeunes délinquants, etc.) dans des conditions fixées par l'autorité judiciaire,

— interdiction de quitter ou de gagner sans autorisation un lieu ou une zone déterminée,

— obligation de se présenter régulièrement à certaines autorités (par exemple au tribunal, à la police, etc.),

— remise du passeport ou d'autres papiers d'identité,

— remise d'un cautionnement ou d'autres garanties par la personne, en prenant en considération ses ressources,

— remise d'une garantie par un tiers,

— contrôle et assistance par un organe désigné par l'autorité judiciaire.

Ces mesures doivent être notifiées par écrit et clairement expliquées à l'intéressé qui est averti qu'il pourra être placé en détention s'il ne les respecte pas.

Toute personne qui a fait l'objet d'une mesure alternative bénéficiera, pour autant que cette mesure l'exige, des garanties qui sont accordées par la présente recommandation aux personnes placées en détention provisoire.

IV. Principes applicables à l'instruction et au jugement

16. Lorsque la personne est placée en détention provisoire, l'instruction doit toujours être menée dans les meilleurs délais pour réduire au minimum la durée de la détention. Toutes les mesures possibles devraient être prises pour atteindre cet objectif.

Tant au cours de l'instruction que lors de l'audiencement les autorités concernées doivent accorder une priorité aux affaires dans lesquelles une personne est en détention provisoire.

17. La période passée en détention provisoire doit être déduite de la durée de la peine.

18. Il convient d'envisager l'établissement ou l'extension d'une procédure d'indemnisation des personnes qui ont fait l'objet d'une détention provisoire et qui, par la suite, ne sont pas condamnées.

the home, a bail hostel, a specialised institution for young offenders, etc.) under conditions laid down by the judicial authority,

— a restriction on leaving or entering a specified place or district without authorisation,

— an order to report periodically to certain authorities (e. g. court, police, etc.),

— surrender of passport or other identification papers,

— provision of bail or other forms of security by the person concerned, having to his means,

— provision of surety,

— supervision and assistance by an agency nominated by the judicial authority.

Such measures shall be notified in writing and shall be clearly explained to the person concerned, who shall also be warned that he might be taken into custody if he fails to comply with them.

A person on whom any alternative measure is imposed shall in so far as that measure requires, have the benefit of the same safeguards as are accorded under the present recommendation to a person placed in custody pending trial.

IV. Principles applicable to the investigation and the trial

16. The investigation of the charges against persons kept in custody pending trial and the procedures up to trial shall always be conducted as expeditiously as possible so as to reduce to the minimum the period of custody. Every possible effort should be made to attain that aim.

In conducting the investigation and in bringing the person concerned to trial, the authorities involved shall give priority to cases where the person concerned is in custody.

17. The period spent in custody pending trial shall be deducted from the length of the sentence.

18. Consideration shall be given to the establishment or development of a scheme for compensating persons who have spent time in custody pending trial and are subsequently not convicted.

Autorizzazione del Tribunale di Roma n. 17557

Direttore Responsabile: Dott. NICOLÒ AMATO

Roma 1984 — Tipografia delle Mantellate

